

Studio Legale
Avv. Serena Martelli

OSSERVAZIONI E COMMENTI ALLE MODIFICHE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI “TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI. CORRETTEZZA DELLE RELAZIONI TRA INTERMEDIARI E CLIENTI” -RECEPIMENTO DELLA PAYMENT ACCOUNT DIRECTIVE (PAD)

La consultazione inerente l’annosa questione dell’applicazione sul piano pratico del principio della trasparenza nel settore creditizio è una vera chance da non perdere allo scopo di mettere fine agli evidenti problemi del passato che ancora oggi si manifestano quotidianamente in danno dei correntisti/mutuatari.

Sia per i clienti del ceto bancario che per gli Istituti stessi queste modifiche potrebbero finalmente permettere ai soggetti attivi sul mercato di dedicare totalmente le proprie energie allo svolgimento dell’attività creditizia, limitando o ancor meglio evitando i costi ed i disagi legati ai contenziosi moltiplicatisi nel corso dell’ultimo ventennio.

Negli ultimi trent’anni gli Istituti di credito hanno infatti investito le proprie risorse nello sviluppo e la ricerca di soluzioni alternative volte all’ottenimento di ricavi maggiori con l’avvallo operativo dei tecnici del settore, piuttosto che focalizzare le proprie energie nell’offrire agli utenti una valida consulenza sul credito.

E’ inevitabile riconoscere che il mercato mondiale ha spostato gli equilibri economici determinando oggi una supremazia della finanza sulla politica e l’economia, situazione questa nella quale i piccoli operatori economici si sono trovati completamente spiazzati ed impossibilitati a reagire positivamente.

Soltanto gli Istituti forti della loro esperienza e capacità di fare credito avrebbero potuto proficuamente consigliare ed indirizzare i loro stessi clienti verso una gestione possibile, oculata ed economicamente positiva delle proprie risorse, ma sfortunatamente i loro sforzi si sono in larga parte focalizzati verso fini meno “etici”, legittimi e collaborativi, ciò in conseguenza anche della mancanza di fermezza da parte degli organi di vigilanza preposti nelle imposizioni e controlli sul loro operato.

Il nostro quindi è un appello, una esortazione a superare questo *modus operandi* e la conseguente arcaica architettura organizzativa degli Istituti operanti oggi nel settore del credito in Italia, al fine di far fronte alle sfide del terzo millennio, aiutando così le PMI a superare questo stallo, questa *empasse* nella quale paiono trovarsi senza soluzione da anni.

Dovranno dunque essere gli organi preposti alla vigilanza ed al controllo del settore a fornire indicazioni chiare e non eludibili al fine di ottenere un auspicato cambio di rotta in grado di mettere una volta per tutte in chiaro i fondamentali operativi che regolano il mondo del credito, obbligando anche i soggetti più reticenti ad operare in un’ottica di assoluta trasparenza.

Quanto sopra per chiarezza e sintesi di quanto di seguito allegato.

Avv. Serena Martelli

ELENCO QUESITI

1	La attuale contrattualistica relativa a conti correnti, credito rateale, etc risulta trasparente e rispecchia le normative in essere?
2	Nella gestione del rapporto di c.c. attualmente si riportano con trasparenza le due sostanziali diverse tipologie: conto base servizi e conto rotativo di credito?
3	La rendicontazione relativa a tutte le tipologie conti correnti, rateali etc risulta trasparente e congrua con la normativa?
4	Gli oneri applicati risultano coerenti ed in linea con valori normali?
5	Nei rapporti di credito si trovano riportati anche interessi attivi di fatto inesistenti ?
5	La gestione del conto servizi, quindi senza affidamento, è trasparente e chiara? Il passaggio in passivo è gestito in linea con la normativa e con trasparenza?
6	La gestione del regime di jus variandi, considerati i numerosi richiami, è adesso gestito correttamente?
7	Il sistema di gestione relativo ai rapporti rateali rispecchia la normativa? L'utilizzo dell'ammortamento alla francese risulta corretto? I conteggi applicati nei contratti di leasing risultano corretti?
8	Il sistema impostato per rilevare il TEGM risulta adeguato oppure comporta numerosi ricorsi e cause e di conseguenza va riformato completamente?
9	I contratti relativi alle fideiussioni sono gestiti correttamente?
10	I contratti relativi a swap sono gestiti correttamente?
11	Le garanzie collaterali richieste sono gestite correttamente?
12	Le banche rispettano le normative relative alla consegna e gestione delle copie della documentazione?
13	L'obbligo di archiviazione e tenuta della documentazione fino a 10 anni oltre la chiusura del rapporto è normalmente rispettato?

CONSULTAZIONE BANCA D'ITALIA TRASPARENZA 25/2/2019

PREMESSA

A prescindere da quanto espressamente e specificatamente previsto dalle normative nazionali e sovranazionali è sicuramente evidente come sia indispensabile seguire e rispettare quanto previsto dalla Costituzione, in particolare art. 3 e 41: la trasparenza della documentazione sia contrattuale che delle rendicontazioni deve essere veramente “trasparente” e non soggetta a possibili mistificazioni, a tutela della parte debole del rapporto.

Riprendendo i vari argomenti vedremo in particolare i primi tre dei cinque settori bancari coinvolti:

- Rapporti base di servizio: gestione della liquidità e mezzi di pagamento*
- Rapporti di credito rotativi: fidi di conto corrente*
- Rapporti di credito rateali*
- Altri rapporti quali derivati, assicurazioni, garanzie, sottoscrizioni quali soci e/o acquisto titoli in conflitto di interesse, etc*
- Rapporti di investimento in generale*

In tutti i casi si suggerisce l'utilizzo di una scheda riepilogativa, simile al Kid -Key Information Document- dei servizi di investimento, che suggeriamo di identificare tramite le seguenti sigle:

- 4CBS= CERTIFICAZIONE CONDIZIONI CONTO CORRENTE BASE SERVIZI*
- 5C= CERTIFICAZIONE CONDIZIONI CREDITO IN CONTO CORRENTE*
- 5CRR= CERTIFICAZIONE CONDIZIONI CREDITO ROTATIVO RATEALE IN CONTO CORRENTE*
- R3C= RENDICONTAZIONE CERTIFICAZIONE CONTO CORRENTE*
- 3CR= CERTIFICAZIONE CONDIZIONI CREDITO RATEALE*

RAPPORTI BASE DI SERVIZIO

Il rapporto base di servizio bancario, normato in primis dal Codice Civile, art. 1823/1839, prevede utilizzo dei servizi di gestione della liquidità e dei mezzi di pagamento messi a disposizione dalla banca su basi esclusivamente attive.

Il contratto per avere i requisiti di massima trasparenza dovrà riportare esclusivamente le condizioni relative alla gestione della liquidità oltre i servizi relativi ai mezzi di pagamento richiesti dal cliente, non quindi l'elenco completo delle operazioni fattibili tramite la banca stessa che renderebbe illeggibile il contratto stesso. Tale elenco sarà comunque rilasciato tramite i fogli di sintesi generali.

La scheda 4CBS dovrà quindi riportare nello schema le condizioni ed i costi relativi alla gestione del conto e della liquidità (tassi attivi di deposito e costi relativi tenuta conto) + costi servizi di pagamento richiesti dal cliente + costi relativi ad eventuali scoperti tecnici.

Dividiamo l'esame in due parti:

- *La contrattualistica*
- *La rendicontazione*
- ***LA CONTRATTUALISTICA***

In relazione agli aspetti particolari sopra riportati si evidenzia:

- *In relazione ai costi ed oneri: (i principi qui evidenziati valgono per quanto applicabili anche per i casi successivi, per i quali non li riporteremo nuovamente)*
 1. *Si suggerisce eliminazione del “gioco delle valute”, oramai obsoleto ed elemento mistificatorio dei costi, che genera temporanea appropriazione indebita.*
 2. *Si suggerisce emissione di una circolare B.I. con elenco codificato dei costi possibili massimi per tipologia di operazione – la banca dovrà sia nel 4CBS CHE NEI FOGLI DI SINTESI RIPORTARE TALI CODICI INDICANDO IL MINIMO E MASSIMO COSTO APPLICATO AI CLIENTI –. Quindi il cliente potrà prendere effettiva visione dei propri costi rispetto ai minimi ed i massimi applicati dalla banca a tutta la propria clientela ed i massimi previsti da B.I. per la tipologia di operazione indicata*
 3. *Come indicato in precedenza dovranno essere riportati soltanto i servizi effettivamente richiesti dal cliente*
 4. *Dovranno essere evidenziati anche i costi relativi a copie di contratti / di documenti richiesti dal cliente ponendo particolare attenzione ai seguenti punti:*
 - # *BI avrà indicato nella propria circolare i costi massimi applicabili per ogni singola copia e tipologia*
 - # *tenendo conto della gestione telematica dei rapporti i costi relativi a contratti, copie sottoscrizioni, copie rendicontazioni dovranno essere minimi e comunque non superiori ad Euro 20 per rapporto complessivo. Relativamente a copie di documenti cartacei (es. copia assegni) i costi dovranno comunque essere contenuti e pari agli effettivi costi sostenuti e comunque non superare a quanto indicato da B.I. nella circolare di cui sopra – VEDERE ANCHE GUIDA OPERATIVA N° 23 ALLEGATA-*
- *In relazione alle condizioni di tassi attivi e passivi si evidenziano questi aspetti:*
 1. *I tassi attivi avranno applicazione annuale come previsto dalla normativa.*
 2. *I tassi passivi, relativi a rapporti privi di affidamento, dovranno avere applicazione massima per 30 giorni, successivamente la banca potrà concedere apertura di un fido o dovrà chiedere il rientro del conto stesso applicando il relativo blocco dello stesso. Non potranno essere applicate spese e costi aggiuntivi oltre il tasso applicato, che peraltro già oggi prevede un TSU superiore al 20%.*

3. Si suggerisce anche inserimento ISC, che di fatto sarà soltanto riferito al tasso passivo e non alle spese che fanno parte dei servizi
4. La rendicontazione avrà base mensile per i movimenti e trimestrale per la rendicontazione completa di scalari etc
5. Si suggerisce obbligo di segnalazione se il conto passa da saldo attivo a passivo ed il blocco del conto stesso se passivo supera 100 EURO per la durata continuativa di oltre 30 giorni. La riattivazione potrà avvenire soltanto od al ritorno in attivo oppure tramite apertura di credito e relativa copertura del saldo passivo
6. Eventuali assicurazioni, garanzie e prodotti collaterali dovranno essere esplicitamente e specificatamente gestiti e contrattualizzati rispettando le normative relative alle caratteristiche del prodotto
7. Per il rientro dovranno essere coperti sia gli interessi sia gli oneri relativi – non si genera anatocismo, interessi e costi devono essere considerati quali penali per il passaggio a saldo passivo

LA RENDICONTAZIONE

- Si suggerisce l'inserimento della scheda **RCC= RENDICONTAZIONE CONTO CORRENTE**,

La stessa dovrà riportare schematicamente tutte le condizioni così come indicato anche in precedenza.

RAPPORTI DI CREDITO ROTATIVO: FIDI DI CONTO CORRENTE

Il rapporto relativo al credito rotativo mediante affidamento su conto corrente tecnico normato in primis dal Codice Civile, art. 1842/1860, prevede una concessione di credito tramite una procedura di affidamento che determina la cifra, la tipologia e la durata del credito stesso.

Dividiamo l'esame in due parti:

- La contrattualistica
- La rendicontazione

LA CONTRATTUALISTICA

Il contratto per avere i requisiti di massima trasparenza dovrà riportare la cifra accordata, tutte le condizioni ed i costi relativi al servizio richiesto dal cliente, non quindi l'elenco completo delle operazioni fattibili tramite la banca stessa che renderebbe illeggibile il contratto stesso, tale elenco sarà comunque rilasciato tramite i fogli di sintesi generali.

La scheda 4CBS dovrà quindi riportare nello schema le condizioni ed i costi relativi alla gestione del credito (tassi passivi e costi relativi tenuta conto)

In relazione a questi particolari aspetti si evidenzia:

- In relazione ai costi i seguenti punti:

1. *Si suggerisce eliminazione del “gioco delle valute”, oramai obsoleto ed elemento mistificatorio dei costi.*
 2. *Si suggerisce eliminazione dei costi paralleli quali costi di gestione, costi apertura credito etc, lasciando soltanto il costo di gestione del rendiconto – ovviamente il tasso passivo aumenterà dovendo contenere al suo interno tutte le voci oggi utilizzate, molte, troppe volte, usate impropriamente ed illegittimamente-.*
 3. *In questo modo si renderebbe molto più semplice e trasparente anche la rilevazione del TSU e di conseguenza si eliminerebbero la maggior parte delle cause civili e penali oggi in essere.*
 4. *Il prodotto scelto, fido ordinario, anticipo s.b.f., anticipo effetti etc., dovrebbe quindi contenere all'interno del solo tasso il totale dei costi insiti nel prodotto stesso – considerando di conseguenza sia i costi di gestione ma anche i rischi collaterali legati alla tipologia stessa del credito ed alle garanzie/supporti collegati-*
 5. *La contabilizzazione degli interessi dovrà avere la cadenza trimestrale ma la registrazione, come da normativa vigente, soltanto al 1/3 dell'anno successivo, addebitando il conto base di servizio con giroconto della cifra rilevata.*
 6. *I costi di gestione del conto potranno essere contabilizzati trimestralmente non generando anatocismo. – detti costi saranno paragonati con massimi previsti da circolare B.I. e con i minimi e massimi previsti dalla banca alla propria clientela e riportati in fogli di sintesi generali.*
 7. *Data la tipologia del rapporto, credito, non si prevedono tassi attivi.*
 8. *Il conto è tecnico e genererà giroconto inverso sul conto base di servizio per ogni operazione attiva e passiva.*
- *In relazione ai contenuti:*
1. *Si suggerisce di inserire il “Rating” assegnato al cliente -facendo riferimento ai Rating generali riportati in Fogli di sintesi –*
 2. *Si suggerisce inserimento dettagliata delle informazioni relative ai contratti collaterali previsti, quali: assicurazioni, garanzie etc*
 3. *Si suggerisce inserimento ISC con definizione dettagliata dei costi considerati e quindi del conteggio di come ISC si determini e confronto con il TEGM-TSU previsto nel periodo*
 4. *Si suggerisce l'inserimento della scheda 5C= CERTIFICAZIONE CONDIZIONI CREDITO IN CONTO CORRENTE / 5CRR= CERTIFICAZIONE CONDIZIONI CREDITO ROTATIVO RATEALE IN*

CONTO CORRENTE, che riporti schematicamente tutte le condizioni così come indicato anche in precedenza.

5. Tutti i tipi di oneri diretti ed indiretti, quali ad esempio quelli relativi a garanzie, assicurazioni etc devono essere compiutamente riportati e considerati nel conteggio del relativo ISC.

NOTA 1:

Si suggerisce il divieto di inserire spese ed oneri diversi dalla pura gestione mensile del conto per i seguenti motivi:

- Il rischio di credito è la tipicità insita dell'attività bancaria non è quindi giustificato applicare costi ed oneri oltre il costo riferito al tasso (si evidenzerebbe come un fruttivendolo che facesse pagare una fee per entrare in negozio per avere la possibilità di scegliere i prodotti)
- I costi non essendo riferiti al volume produrrebbero evidenti mistificazioni del risultato applicato
- Si suggerisce casomai una differenziazione, per scaglioni, interna al rapporto indicando tassi diversi per volume della singola operazione

NOTA 2:

Dobbiamo fare un riferimento particolare all'accordato / fido concesso.

Strutturalmente fino ad oggi si è giocato su questo argomento in difformità a tutta la normativa. La banca può concedere o non concedere il fido, può oppure non dar corso liberamente ed univocamente alla copertura dei mezzi di pagamento. E' quindi evidente che se la banca dà corso alla copertura di bonifici, assegni etc ha accettato "di fatto" la concessione di un allargamento del fido – qualora non vi sia copertura sufficiente-.

Si evidenzia quindi come di fatto non si possa parlare di extrafido o fuori fido, ma soltanto, eventualmente di costi diversi per scaglione di fido applicato, prevedendo detti scaglioni già contrattualmente o successivamente in seguito a specifica esigenza.

Si eviterebbero così tutte le numerose mistificazioni, manipolazioni, illegittimità che si rilevano oggi nei rapporti di questo tipo con l'indubbio risultato di:

- Avere rapporti effettivamente trasparenti
- Avere condizioni facilmente confrontabili
- Avere sicuramente minimi ricorsi alla magistratura
- Avere una effettiva trasparenza
- **LA RENDICONTAZIONE**

Se la contrattualistica è oggi certamente poco trasparente e molte volte distorsiva, la rendicontazione risulta oggi ancora più soggetta a mistificazioni, malversazioni ed illegittimità. Facciamo un breve elenco delle anomalie riscontrate nelle verifiche effettuate relativamente a quasi tutti gli istituti che abbiamo controllato:

- Non vengono mai riportate in maniera completa, chiara ed esaustiva le condizioni, i fidi accordati, i costi realmente addebitati
- Non viene mai indicato ISC reale applicato e rilevato e TSU di periodo

- Molte volte vengono mischiate tipologie di credito diverso rendendo di fatto incontrollabili i costi effettivamente applicati
- 1. Si suggerisce inserimento del “rating” e conferma dello stesso per il periodo di rendicontazione.
- 2. Si suggerisce l’inserimento della scheda R3C= RENDICONTAZIONE CERTIFICAZIONE CONTO CORRENTE.

La stessa dovrà riportare tutte le condizioni e tutti i campi obbligatori secondo lo schema predisposto in modo da rendere perfettamente chiare, leggibili e confrontabili tutte le condizioni applicate.

Per quanto riguarda gli argomenti generali quali richiesta copie etc si ribadiscono gli stessi principi riportati in precedenza.

RAPPORTI DI CREDITO RATEALE

Il rapporto di credito rateale è oggi gestito con metodi e conteggi non trasparenti, in molti casi illegittimi e evidenziando cifre non corrette.

In particolare, si rileva:

1. Quasi sempre viene impiegato il metodo di conteggio detto “ammortamento alla francese” e/o sistemi simili che non corrispondono a quanto previsto dalle normative italiane ed hanno insito l’anatocismo indiretto
2. Non vengono indicati chiaramente e compiutamente i tassi e gli oneri applicati
3. Relativamente al tasso si dovrebbe indicare il TAN (tasso annuo nominale), il TPN (tasso di periodo nominale), il TAE (tasso annuo equivalente), il TAEG/ISC (tasso equivalente globale annuo comprendente anche tutti gli oneri iniziali e periodali) + TSU di periodo
4. Relativamente agli oneri si dovrebbero evidenziare con un semplice elenco quelli iniziali e quelli periodali che saranno sicuramente applicati, indicare quelli relativi a mora ed estinzione anticipata e riportare successivamente l’elenco di quelli ipotizzabili a richiesta del cliente, quali ad esempio accoli, rinnovi etc (soltanto questi ultimi non rientrano nei conteggi relativi ad ISC, TAEG, TSU etc.)

Dividiamo l’esame in due parti:

- La contrattualistica
- La rendicontazione

- **LA CONTRATTUALISTICA**

Si suggerisce

1. *Si suggerisce di inserire il "Rating" assegnato al cliente -facendo riferimento ai Rating generali riportati in Fogli di sintesi –*
2. *Si suggerisce inserimento dettagliata delle informazioni relative ai contratti collaterali previsti, quali: assicurazioni, garanzie etc Questi dovranno essere comunque inseriti nel conteggio del ISC, TAEG, TSU etc*
3. *Si suggerisce inserimento ISC con definizione dettagliata dei costi considerati e quindi del conteggio di come ISC si determini e riferimento a TSU di periodo*
4. *Si suggerisce l'inserimento della scheda 3CR= CERTIFICAZIONE CONDIZIONI CREDITO RATEALE, che riporti schematicamente tutte le condizioni così come indicato anche in precedenza*
5. *Si suggerisce inserimento di tre tipologie di ISC: ISC BASE (considera i costi certi, compresi quelli relativi agli oneri accessori quali polizze, garanzie etc), ISC+MORA (considera anche gli oneri relativi ad eventuali ritardi ed applicazione della mora), ISC+MORA+EST.ANT (considera anche eventuali costi relativi alla estinzione anticipata dal momento che sia possibile – a seconda di cosa prevede il contratto, per esempio possibile dal 18° mese) + TSU di periodo*
6. *Deve essere chiarito in maniera inequivocabile se esiste per una delle due parti o per entrambe la possibilità di variare successivamente le condizioni definite ab origine in regime di jus variandi sia per quanto riguarda i tassi che gli oneri. Nel caso che sia prevista la modifica anche per una sola parte di qualsiasi tipo di onere il contratto sarà soggetto anche ad usura sopravvenuta.*
(si chiarisce che la sottoscrizione di un contratto che preveda tasso variabile ma con spread e riferimento prefissato non realizza variazioni contrattuali ma soltanto adeguamento delle stesse al riferimento variabile di mercato).

Per quanto riguarda gli argomenti generali quali richiesta copie etc si ribadiscono gli stessi principi riportati in precedenza.

- **LA RENDICONTAZIONE**

Si suggerisce

1. *Per i contratti che prevedono variabilità dovranno essere inviati avvisi di pagamento indicando i dettagli del conteggio relativo. Es.: rata variabile dovrà riportare condizioni previste ab origine, indicazione del riferimento rilevato ed applicato per il periodo, riconteggio della rata dettagliata, indicazione di eventuali oneri di qualsiasi tipo, compresi mora etc + ISC/TAEG + TSU di periodo*

2. *Almeno una volta all'anno la banca dovrà rendicontare il riepilogo di quanto avvenuto indicando i dettagli relativi alle rate ed ai pagamenti ricevuti, nonché eventuali ritardi con relativa indicazione degli oneri specificandoli in dettaglio.*
3. *Rimangono invariate le rendicontazioni stabilite e relative a fini fiscali, tributari, Isee, etc.*
4. *La rendicontazione ed il conteggio dovranno essere riportati secondo la normativa italiana. Riportiamo in dettaglio esempio conteggio e verifiche in ALLEGATO 1*

ALTRI RAPPORTI QUALI DERIVATI, ASSICURAZIONI, GARANZIE, SOTTOSCRIZIONI QUALI SOCI E/O ACQUISTO TITOLI IN CONFLITTO DI INTERESSE, ETC

Non ci dilunghiamo per le diverse tipologie possibili ma suggeriamo un riferimento generale per tutte le tipologie:

1. *Si suggerisce per ognuno adozione di una scheda informativa schematizzata come prima esposto che riporti tutti i punti essenziali ed i costi previsti – esempio per operazioni su derivati elenco costi e possibile costo massimo applicabile-*
2. *Per operazioni in conflitto di interesse si suggerisce uno specifico riferimento ai rischi connessi*
3. *Per garanzie personali si suggerisce di cambiare completamente modello: attualmente la denominazione come Fideiussione omnibus e la trasformazione interna in Garanzia Autonoma non è né corretta né tantomeno trasparente. SI SUGGERISCE DI VIETARE LA GARANZIA AUTONOMA E RENDERE POSSIBILE SOLTANTO LA GARANZIA NON OMNIBUS MA RELATIVA A SINGOLI RAPPORTI BEN IDENTIFICATI ED OBBLIGANDO L'AGGIORNAMENTO DEL FIDEIUSSORE ALMENO ANNUALMENTE OD AL PEGGIORAMENTO DELLA SITUAZIONE.*

NOTE GENERALI:

- *La copia di contratti, variazioni unilaterali, variazioni ed affidamenti etc dovrà essere documentata con data certa: consegna fisica al cliente e relativa ricevuta specifica / consegna per pec / consegna a mezzo raccomandata r.r.*
- *Stessi principi riportati in precedenza valgono per le variazioni in regime di jus variandi. Anche in questo caso suggeriamo stesura di una scheda schematizzata che riporti chiaramente, come previsto già dalla normativa: motivazione specifica della variazione applicata, se variato il rating, variazione attesa per ISC/TAEG/TIR + TEGM +TSU di periodo.- ALLEGATA guida operative 22-approfondimenti jus variandi*

- *Particolare attenzione dovrebbe essere posta per la formula relativa alla valorizzazione ISC/TAEG. Sugeriamo di passare alla formula del TIR, cioè l'esposizione del tasso reale che il cliente andrà ad ottenere considerando tutti i costi applicati considerando oltre il tasso effettivamente applicato anche la contabilizzazione trimestrale degli stessi (x 4 trimestri annui).- ALLEGATA guida operative 21- approfondimenti usura*
- *Di conseguenza all'esposizione veramente trasparente del costo totale dovrebbe essere rivista anche la formulazione del TEGM e TSU. Si avrebbero infatti delle incongruenze esaltanti fra quanto effettivamente pagato e quanto dovrebbe essere il TSU massimo applicabile – oggi si rilevano mistificazioni tali da rendere in certi casi scandaloso il risultato!!- Tale riconsiderazione si tradurrebbe nel rispetto della normativa primaria esistente, oggi molto bistrattata se non addirittura non rispettata, e si otterrebbe una notevole riduzione delle numerose cause civili e penali oggi esistenti. Sugeriamo per questo la revisione del riferimento da adottare prendendo a riferimento la cifra che esponga realmente quanto il cliente vada a pagare: tale rilevazione può essere fatta esclusivamente con il TIR, inteso sia come Tasso interno di rendimento della banca, sia come Tasso interesse reale pagato dal cliente: detto TIR dovrà inglobare qualsiasi tipo di onere e costo ad eccezione di imposte e tasse così come riportato in art. 644 C.P. calcolato ovviamente su base annua.*
- *Si suggerisce, nel rispetto effettivo della trasparenza, come già riportato in precedenza, la revisione di tutti i costi applicabili onde evitare il proliferare di voci assurde ed illegittime per mistificare il costo reale del rapporto.*

ALLEGATI:

-  ALLEGATO 1 A ELABORAZIONE AMMORTAMENTO
-  ALLEGATO 1 B guida operativa n° 2 VERIFICA FORMULE RATEALI - PIANI AMMORTAMENTO
-  ESEMPIO BOZZA 5C CERTIFICAZIONE CONDIZIONI CREDITO IN CONTO CORRENTE
-  ESEMPIO BOZZA RC3 RENDICONTAZIONE CONTO CORRENTE

GUIDE OPERATIVE 1- 20

-  guida operativa n° 1 DOCUMENTAZIONE
-  guida operativa n° 2 VERIFICA FORMULE RATEALI - PIANI AMMORTAMENTO
-  guida operativa n° 3 CONFRONTO EURIBOR 1 ANNO - TEG - TSU CC OVER 5
-  guida operativa n° 4 USURA ASPETTI NORMATIVI AGG 5-2017
-  guida operativa n° 5 RICHIESTA CTU - CARATTERISTICHE
-  guida operativa n° 6 JUS VARIANDI
-  guida operativa n° 7 ANATOCISMO
-  guida operativa n° 8 ANOMALIE TRASPARENZA RENDICONTAZIONE
-  guida operativa n° 9 ANOMALIE TRASPARENZA RENDICONTAZIONE - esempi
-  guida operativa n° 10 BREVE SINTESI ANOMALIE
-  guida operativa n° 11 CONCESSIONE CREDITO COME FIDO CC REGOLE ED OPERATIVITA'
-  guida operativa n° 12 - APPROFONDIMENTI RELATIVI USURA BANCARIA - CONTI CORRENTI
-  guida operativa n° 13 DELITTO DI USURA - ASPETTI OPERATIVI
-  guida operativa n° 14 DELITTO DI USURA - USURA SOPRAVVENUTA
-  guida operativa n° 15 - APPROFONDIMENTI AGGIORNAMENTI 6 2018
-  guida operativa n° 16 - APPROFONDIMENTI MANIPOLAZIONE EURIBOR 2005-2008
-  guida operativa n° 17 -APPROFONDIMENTI INDETERMINATEZZA CONDIZIONI RATEALI
-  guida operativa n° 18 COMMENTO SSU 16303-2018
-  guida operativa n° 19 - LEGENDA FILE CONTEGGI PERIZIA
-  guida operativa n° 20 - IL GIOCO DELLE VALUTE

GUIDE OPERATIVE

N° 21 APPROFONDIMENTI USURA

N° 22 APPROFONDIMENTI JUS VARIANDI

N° 23 APPROFONDIMENTI RELATIVI DOCUMENTAZIONE BANCARIA

ESEMPIO AMMORTAMENTO E CAPITALIZZAZIONI

CAPITALIZZAZIONE FRANCESE				
EROGAZIONE	100,000.00	SALDO	GG	
E		CAPITALE		
RATA		100,000.00		
1	8,791.59	91,208.41	30	821.92
2	8,791.59	82,416.82	30	749.66
3	8,791.59	73,625.23	30	677.40
4	8,791.59	64,833.64	30	605.14
5	8,791.59	56,042.05	30	532.88
6	8,791.59	47,250.46	30	460.62
7	8,791.59	38,458.87	30	388.36
8	8,791.59	29,667.28	30	316.10
9	8,791.59	20,875.69	30	243.84
10	8,791.59	12,084.10	30	171.58
11	8,791.59	3,292.51	30	99.32
12	8,791.59	-	-	-
	105,499.08			5,066.82
	PAGATO IN PIU'	432.26		

[illegible][illegible]

Durata in anni: 1	Numero mesi: 12
Pagamenti per anno: 12	Rata mensile: 8.791,59
Capitale: 100.000,00	
Tasso nominale annuo: 10,00%	

Mese	Capitale residuo	Quota capitale	Quota interessi
	100.000,00		
1	92.041,74	7.958,26	833,33
2	84.017,17	8.024,57	767,01
3	75.925,72	8.091,45	700,14
4	67.766,85	8.158,87	632,71
5	59.539,99	8.226,86	564,72
6	51.244,56	8.295,42	496,17
7	42.880,01	8.364,55	427,04
8	34.445,76	8.434,26	357,33
9	25.941,22	8.504,54	287,05
10	17.365,80	8.575,41	216,18
11	8.718,93	8.646,87	144,72
12	0,00	8.718,93	72,66

RATA CAPITALIZZAZIONE SEMPLICE	8,764.94
---------------------------------------	-----------------

RIMANE ANOMALIA IMPUTAZIONE MENSILE INTERESSI

LA RATA ESATTA PER RISPETTARE LE 12 RATE E SALDO ALLA FINE DELLA 12° RATA
E'

8,765.87



www.vteb.it

consulenti

Studio di Firenze - Via Di Novelli n. 5/7 - 50127 FIRENZE - Tel. 0039 (55) 3200839 - Fax 0039 (55) 3220775

Fabrizio Martelli - fabriziomartelli@hotmail.com - Cell. 3407003599

Alessandro Gorini - alessandro@gorini.it - Cell. 3473772513

1

GUIDA OPERATIVA

N° 2

VERIFICA FORMULE

RATEALI - PIANI

AMMORTAMENTO

Le formule utilizzate per i finanziamenti rateali sono soggette quasi sempre ad anomalie nei contenuti tecnici e/o, per effetto della trasparenza, nella esposizione dei tassi applicati.

A

Facciamo degli esempi che meglio spiegano queste eventualità.

Prendiamo in considerazione il seguente caso:

richiesta finanziamento 100.000 euro

spese istruttorie 500 euro

spese mensili riscossione 3 euro

spese annuali rendicontazione 75 euro

tasso concordato 10% annuo

In ALLEGATO 1 si riportano i seguenti casi:

- 1. Formula ammortamento alla francese*
- 2. Il reale costo, senza considerare gli altri oneri, relativo al piano di ammortamento alla francese*
- 3. Il reale costo totale, considerando anche gli altri oneri, relativo al piano di ammortamento alla francese*
- 4. Prevedendo una restituzione mensile costante ($100.000/12 = 8333,333$) e considerando il pagamento degli interessi di periodo nello stesso mese – considerati anche gli altri oneri*
- 5. Stessa ipotesi 4 ma con pagamento del totale interessi a fine anno - considerati anche gli altri oneri*
- 6. Stessa ipotesi 4 ma con pagamento del totale interessi a fine anno – senza altri oneri*
- 7. Stessa ipotesi 6 ma riconsiderando interessi fine anno per determinare un 10% esatto*
- 8. Ipotesi 7 TIR considerando gli oneri*

CONCLUSIONE

IN QUESTO CASO SI AVREBBE UN TAN DEL 10% CONSIDERANDO UNA RATA DI EURO 8.333,333 ED INTERESSI ALLA FINE DEI 12 MESI PARI AD EURO 5.471,50

SEMPRE IN QUESTO CASO IL TIR DA ESPORRE (ISC-TAEG) PER TRASPARENZA SAREBBE PARI AL 11,20%.

B

PER QUANTO RIGUARDA IN PARTICOLARE LA DISPUTA RELATIVA ALLA PRESENZA DI ANATOCISMO NELLA FORMULA DI AMMORTAMENTO COSI' DETTA ALLA FRANCESE SI RILEVA CHE NON ABBIAMO TROVATO UNA GIUSTA INTERPRETAZIONE NE' DA UNA PARTE NE' DALL'ALTRA, cerchiamo di fare chiarezza.

La formula di ammortamento alla francese non ha insita la capitalizzazione composta, quindi ciò sembra precludere la presenza di anatocismo, ma contiene un problema tecnico: si basa sul numero dei periodi (rate) indipendentemente che siano 1 o più in un anno. E' quindi altrettanto evidente che non può esistere simmetria con la legislazione italiana che impedisce ogni forma di anatocismo e prevede quindi addebito interessi soltanto a fine anno.

Diversi potrebbero i sistemi per eliminare questo inconveniente, ad esempio calcolare precedentemente il tasso equivalente su base periodo rispetto al TAN indicato, ma non si riuscirebbe comunque a rendere conforme alla normativa italiana il rendiconto e l'imputazione delle singole rate a capitale, interessi etc. Un sistema più complicato sarebbe quello di scindere interessi e capitale escludendo la capitalizzazione impropria, ma anche in questo caso non si avrebbe una aderenza precisa e puntuale.

Per brevità si riporta in ALLEGATO 2 il confronto di un caso tra piano ammortamento alla francese e due tipologie di conteggio all'italiana.

Le differenze relative al saldo capitale sono evidenti e generano ovviamente risultati diversi che nel totale portano:

- 1. CASO AMMORTAMENTO FRANCESE = IL PIU COSTOSO*
- 2. CASO CON CAPITALIZZAZIONE A FINE ANNO DEGLI INTERESSI = RISPARMIO DI EURO 801,61*
- 3. CASO PERFETTAMENTE ADERENTE ALLA NORMATIVA ITALIANA, CALCOLO INTERESSI FINE ANNO + ADDEBITO DEGLI STESSI ALLE PRIME RIMESSE (CAPITALIZZAZIONE SOLTANTO DOPO 6 MESI SE ANCORA NON PAGATA LA QUOTA INTERESSI) = RISPARMIO EURO 1.656,01*

Evidente come tutti gli istituti, creando di fatto un cartello, abbiano sempre utilizzato la formula francese!!

C

Ma di conseguenza a questo chiarimento nasce un'altra domanda: per rispetto delle legge sulla trasparenza la banca come ha esposto in contratto il tipo di conteggio, i tassi da applicare, le altre condizioni ed oneri?

Dalle nostre rilevazioni in pochissimi, sparuti, casi abbiamo trovato una esposizione precisa e puntuale, vediamo alcuni punti importanti.

Generalmente la banca espone il TAN e se tasso variabile la costruzione dello stesso (spread + riferimento) -quasi mai espone il TPN, cioè l'equivalente tasso di periodo (rata semestrale, mensile...), anzi quasi sempre si limita poi nel piano di ammortamento a dividere il TAN pe ril numero di rate annue.

4

E' evidente che un TAN del 6% non può equivalere ad un TPN mensile del 0,50%!

Infatti si avrebbe:

TAN 6% = TASSO EQUIVALENTE MENSILE 0,4868

IMPORTO	TAN ANNUO	N° RATE ANNO	TAN MENSILE	N° RATE TOTALI	TASSO PERIODO	RATA
100.000,00	6,00	12	0,0048675506	60,00	0,2527418271	1.925,90

CON LA FORMULA ALLA FRANCESE UTILIZZANDO IL 6 = 0,50 SI AVREBEB RATA DI EURO 1933,26 (VEDERE ALLEGATO2) CONTRO UNA RATA, SEMPRE UTILIZZANDO LA FORMULA FRANCESE DI 1.925,90, CHE ANDREBBE A MITIZZARE L'IMPATTO, CHE POTREMMO DEFINIRE, DI ANATOCISMO INDIRETTO.

SI AVREBEB COSI' UNA DIFFERENZA TOTALE PARI A 441,60

1.933,26	115.995,60
1.925,90	115.554,00
DIFF	441,60

CHE RISULTA COMUNQUE INFERIORE AI DUE CASI VISTI PRIMA CON APPLICAZIONE ALL'ITALIANA. Tale differenza viene determinata dall'anticipo degli interessi e da una imputazione diversa a capitale residuo che appunto determina, di fatto, anatocismo indiretto.

D

Per quanto detto al punto precedente si apre anche l'altro capitolo relativo alla correttezza per trasparenza e confronto, di quanto riportato in contratto. Una non completa definizione potrebbe portare ad indeterminatezza ed anche alla nullità.

AGG. 25/7/2018

RICHIESTA EROGAZIONE	100.000	12 RATE MENSILI	TASSO 10% ANNUO
SPESE INIZIALI	500		
SPESE MENSILI	3		
SPESE ANNUALI	75		



PIANO AMMORTAMENTO FRANCESE 1			
Durata in mesi	12	Numero mesi	12
Pagamenti per anno	12	Rata mensile	8.791,59
Capitale:	100.000,00		
Tasso nominale annuo:	10,00%		
Sviluppo			
Mese	Capitale residuo	Quota capitale	Quota interessi
	100.000,00		
1	92.641,74	7.958,26	833,33
2	84.017,17	8.024,37	767,01
3	75.925,72	8.091,43	700,14
4	67.766,85	8.158,87	632,71
5	59.539,99	8.226,86	564,72
6	51.244,56	8.295,42	496,37
7	42.880,01	8.364,55	427,04
8	34.445,76	8.434,26	357,33
9	25.941,22	8.504,54	287,05
10	17.365,80	8.575,41	216,18
11	8.718,93	8.646,87	144,72
12	-	8.718,93	72,66

MODIFICA BASE DI CALCOLO		
VERIFICA PIANO AMMORT FRANCESE 2		
Date	Flussi di cassa/TIR	Descrizione
01/01/2000	- 100.000,00	Flusso in uscita
01/01/2000	€ 0,00	Flusso in entrata
31/01/2000	€ 8.791,59	Flusso in entrata
29/02/2000	€ 8.791,59	Flusso in entrata
31/03/2000	€ 8.791,59	Flusso in entrata
30/04/2000	€ 8.791,59	Flusso in entrata
31/05/2000	€ 8.791,59	Flusso in entrata
30/06/2000	€ 8.791,59	Flusso in entrata
31/07/2000	€ 8.791,59	Flusso in entrata
31/08/2000	€ 8.791,59	Flusso in entrata
30/09/2000	€ 8.791,59	Flusso in entrata
31/10/2000	€ 8.791,59	Flusso in entrata
30/11/2000	€ 8.791,59	Flusso in entrata
31/12/2000	€ 8.791,59	Flusso in entrata
	10,52%	

MODIFICA BASE DI CALCOLO		
VERIFICA COSTI REALI TOTALI - TIR 3		
Date	Flussi di cassa/TIR	Descrizione
01/01/2000	- 100.000,00	Flusso in uscita
01/01/2000	€ 500,00	Flusso in entrata
31/01/2000	€ 8.794,59	Flusso in entrata
29/02/2000	€ 8.794,59	Flusso in entrata
31/03/2000	€ 8.794,59	Flusso in entrata
30/04/2000	€ 8.794,59	Flusso in entrata
31/05/2000	€ 8.794,59	Flusso in entrata
30/06/2000	€ 8.794,59	Flusso in entrata
31/07/2000	€ 8.794,59	Flusso in entrata
31/08/2000	€ 8.794,59	Flusso in entrata
30/09/2000	€ 8.794,59	Flusso in entrata
31/10/2000	€ 8.794,59	Flusso in entrata
30/11/2000	€ 8.794,59	Flusso in entrata
31/12/2000	€ 8.869,59	Flusso in entrata
	11,78%	

MODIFICA BASE DI CALCOLO		
RESTITUZIONE MENSILE RIC SALDO 4		
Date	Flussi di cassa/TIR	Descrizione
01/01/2000	- 100.000,00	Flusso in uscita
01/01/2000	€ 500,00	Flusso in entrata
31/01/2000	€ 9.158,25	Flusso in entrata
29/02/2000	€ 9.064,64	Flusso in entrata
31/03/2000	€ 9.044,10	Flusso in entrata
30/04/2000	€ 8.952,77	Flusso in entrata
31/05/2000	€ 8.902,54	Flusso in entrata
30/06/2000	€ 8.815,79	Flusso in entrata
31/07/2000	€ 8.760,99	Flusso in entrata
31/08/2000	€ 8.690,21	Flusso in entrata
30/09/2000	€ 8.610,31	Flusso in entrata
31/10/2000	€ 8.548,66	Flusso in entrata
30/11/2000	€ 8.473,32	Flusso in entrata
31/12/2000	€ 8.482,11	Flusso in entrata
	11,75%	

MODIFICA BASE DI CALCOLO		
RESTITUZIONE MENSILE RIC SALDO E PAG INT A FINE ANNO CON SPESE TOT. 5		
Date	Flussi di cassa/TIR	Descrizione
01/01/2000	- 100.000,00	Flusso in uscita
01/01/2000	€ 500,00	Flusso in entrata
31/01/2000	€ 8.336,33	Flusso in entrata
29/02/2000	€ 8.336,33	Flusso in entrata
31/03/2000	€ 8.336,33	Flusso in entrata
30/04/2000	€ 8.336,33	Flusso in entrata
31/05/2000	€ 8.336,33	Flusso in entrata
30/06/2000	€ 8.336,33	Flusso in entrata
31/07/2000	€ 8.336,33	Flusso in entrata
31/08/2000	€ 8.336,33	Flusso in entrata
30/09/2000	€ 8.336,33	Flusso in entrata
31/10/2000	€ 8.336,33	Flusso in entrata
30/11/2000	€ 8.336,33	Flusso in entrata
31/12/2000	€ 13.804,02	Flusso in entrata
	11,06%	

MODIFICA BASE DI CALCOLO		
RESTITUZIONE MENSILE RIC SALDO SENZA SPESE 6		
Date	Flussi di cassa/TIR	Descrizione
01/01/2000	- 100.000,00	Flusso in uscita
01/01/2000	€ 0,00	Flusso in entrata
31/01/2000	€ 8.333,33	Flusso in entrata
29/02/2000	€ 8.333,33	Flusso in entrata
31/03/2000	€ 8.333,33	Flusso in entrata
30/04/2000	€ 8.333,33	Flusso in entrata
31/05/2000	€ 8.333,33	Flusso in entrata
30/06/2000	€ 8.333,33	Flusso in entrata
31/07/2000	€ 8.333,33	Flusso in entrata
31/08/2000	€ 8.333,33	Flusso in entrata
30/09/2000	€ 8.333,33	Flusso in entrata
31/10/2000	€ 8.333,33	Flusso in entrata
30/11/2000	€ 8.333,33	Flusso in entrata
31/12/2000	€ 13.726,02	Flusso in entrata
	9,86%	

MODIFICA BASE DI CALCOLO		
RESTITUZIONE MENSILE RIC SALDO PAG INT FINE ANNO TASSO 10 7		
Date	Flussi di cassa/TIR	Descrizione
01/01/2000	- 100.000,00	Flusso in uscita
01/01/2000	€ 0,00	Flusso in entrata
31/01/2000	€ 8.333,33	Flusso in entrata
29/02/2000	€ 8.333,33	Flusso in entrata
31/03/2000	€ 8.333,33	Flusso in entrata
30/04/2000	€ 8.333,33	Flusso in entrata
31/05/2000	€ 8.333,33	Flusso in entrata
30/06/2000	€ 8.333,33	Flusso in entrata
31/07/2000	€ 8.333,33	Flusso in entrata
31/08/2000	€ 8.333,33	Flusso in entrata
30/09/2000	€ 8.333,33	Flusso in entrata
31/10/2000	€ 8.333,33	Flusso in entrata
30/11/2000	€ 8.333,33	Flusso in entrata
31/12/2000	€ 13.804,83	Flusso in entrata
	10,00%	

MODIFICA BASE DI CALCOLO		
RESTITUZIONE MENSILE RIC SALDO PAG INT FINE ANNO TASSO 10 CON SPESE = TIR 8		
Date	Flussi di cassa/TIR	Descrizione
01/01/2000	- 100.000,00	Flusso in uscita
01/01/2000	€ 500,00	Flusso in entrata
31/01/2000	€ 8.336,33	Flusso in entrata
29/02/2000	€ 8.336,33	Flusso in entrata
31/03/2000	€ 8.336,33	Flusso in entrata
30/04/2000	€ 8.336,33	Flusso in entrata
31/05/2000	€ 8.336,33	Flusso in entrata
30/06/2000	€ 8.336,33	Flusso in entrata
31/07/2000	€ 8.336,33	Flusso in entrata
31/08/2000	€ 8.336,33	Flusso in entrata
30/09/2000	€ 8.336,33	Flusso in entrata
31/10/2000	€ 8.336,33	Flusso in entrata
30/11/2000	€ 8.336,33	Flusso in entrata
31/12/2000	€ 13.882,83	Flusso in entrata
	11,20%	

REST MENSILE CAP						
RESTITUZIONE MENSILE AL 10% SUL SALDO						
01/01/2000						
01/01/2000	100.000,00		8.333,33			
31/01/2000	91.666,67	821,92	8.333,33	9.155,25	9.158,25	
29/02/2000	83.333,33	728,31	8.333,33	9.061,64	9.064,64	
31/03/2000	75.000,00	707,76	8.333,33	9.041,10	9.044,10	
30/04/2000	66.666,67	616,44	8.333,33	8.949,77	8.952,77	
31/05/2000	58.333,33	566,21	8.333,33	8.899,54	8.902,54	
30/06/2000	50.000,00	479,45	8.333,33	8.812,79	8.815,79	
31/07/2000	41.666,67	424,66	8.333,33	8.757,99	8.760,99	
31/08/2000	33.333,33	353,88	8.333,33	8.687,21	8.690,21	
30/09/2000	25.000,00	273,97	8.333,33	8.607,31	8.610,31	
31/10/2000	16.666,67	212,33	8.333,33	8.545,66	8.548,66	
30/11/2000	8.333,33	136,99	8.333,33	8.470,32	8.473,32	
31/12/2000	0,00	70,78	8.333,33	8.404,11	8.482,11	
		5.392,69				

CONFRONTO PIANO AMMORTAMENTO FRANCESE

CASO: EURO 100.000 TASSO 5 ANNI RATA MENSILE

TUTTI I CASI ANNO COMMERCIALE 360 GIORNI

PIANO AMMORT FRANCESE

M e s e	Capitale residuo	Quota capitale	Quota interessi
	100.000,00		
1	98.566,72	1.433,28	500,00
2	97.126,27	1.440,45	492,83
3	95.678,62	1.447,65	485,63
4	94.223,74	1.454,89	478,39
5	92.761,58	1.462,16	471,12
6	91.292,10	1.469,47	463,81
7	89.815,28	1.476,82	456,46
8	88.331,08	1.484,20	449,08
9	86.839,46	1.491,62	441,66
10	85.340,37	1.499,08	434,20
11	83.833,79	1.506,58	426,70
12	82.319,68	1.514,11	419,17
13	80.798,00	1.521,68	411,60
14	79.268,71	1.529,29	403,99
15	77.731,77	1.536,94	396,34
16	76.187,15	1.544,62	388,66
17	74.634,81	1.552,34	380,94
18	73.074,70	1.560,11	373,17
19	71.506,80	1.567,91	365,37
20	69.931,05	1.575,75	357,53
21	68.347,43	1.583,62	349,66
22	66.755,88	1.591,54	341,74
23	65.156,38	1.599,50	333,78
24	63.548,88	1.607,50	325,78
25	61.933,35	1.615,54	317,74
26	60.309,73	1.623,61	309,67
27	58.678,00	1.631,73	301,55
28	57.038,11	1.639,89	293,39
29	55.390,02	1.648,09	285,19
30	53.733,69	1.656,33	276,95
31	52.069,08	1.664,61	268,67
32	50.396,15	1.672,93	260,35
33	48.714,85	1.681,30	251,98
34	47.025,14	1.689,71	243,57
35	45.326,99	1.698,15	235,13
36	43.620,34	1.706,65	226,63
37	41.905,16	1.715,18	218,10
38	40.181,41	1.723,75	209,53
39	38.449,04	1.732,37	200,91
40	36.708,00	1.741,03	192,25
41	34.958,26	1.749,74	183,54
42	33.199,77	1.758,49	174,79
43	31.432,49	1.767,28	166,00
44	29.656,37	1.776,12	157,16
45	27.871,37	1.785,00	148,28
46	26.077,45	1.793,92	139,36
47	24.274,56	1.802,89	130,39
48	22.462,65	1.811,91	121,37
49	20.641,68	1.820,97	112,31
50	18.811,61	1.830,07	103,21
51	16.972,39	1.839,22	94,06
52	15.123,97	1.848,42	84,86
53	13.266,31	1.857,66	75,62
54	11.399,36	1.866,95	66,33
55	9.523,08	1.876,28	57,00
56	7.637,41	1.885,66	47,62
57	5.742,32	1.895,09	38,19
58	3.837,75	1.904,57	28,71
59	1.923,66	1.914,09	19,19
60	-	1.923,66	9,62

PIANI AMMORTAMENTO ALL'ITALIANA			
CONTEGGIO CON INTERESSI FINE ANNO E CAPITALIZZAZIONE A FINE ANNO		CONTEGGIO CON INTERESSI FINE ANNO ED IMPUTAZIONE PRIORITARIA RIMESSE AD INTERESSI	
100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
30 6,00 1.933,28 98.066,72 493,15		30 6,00 1.933,28 98.066,72 493,15	
30 6,00 1.933,28 96.133,44 483,62		30 6,00 1.933,28 96.133,44 483,62	
30 6,00 1.933,28 94.200,16 474,08		30 6,00 1.933,28 94.200,16 474,08	
30 6,00 1.933,28 92.266,88 464,55		30 6,00 1.933,28 92.266,88 464,55	
30 6,00 1.933,28 90.333,60 455,01		30 6,00 1.933,28 90.333,60 455,01	
30 6,00 1.933,28 88.400,32 445,48		30 6,00 1.933,28 88.400,32 445,48	
30 6,00 1.933,28 86.467,04 435,95		30 6,00 1.933,28 86.467,04 435,95	
30 6,00 1.933,28 84.533,76 426,41		30 6,00 1.933,28 84.533,76 426,41	
30 6,00 1.933,28 82.600,48 416,88		30 6,00 1.933,28 82.600,48 416,88	
30 6,00 1.933,28 80.667,20 407,34		30 6,00 1.933,28 80.667,20 407,34	
30 6,00 1.933,28 78.733,92 397,81		30 6,00 1.933,28 78.733,92 397,81	
30 6,00 1.933,28 82.089,21 388,28	5.288,57	30 6,00 1.933,28 76.800,64 388,28	5.288,57
30 6,00 1.933,28 80.155,93 404,82		30 6,00 1.933,28 76.800,64 378,74	3.355,29
30 6,00 1.933,28 78.222,65 395,29		30 6,00 1.933,28 76.800,64 378,74	1.422,01
30 6,00 1.933,28 76.289,37 385,76		30 6,00 1.933,28 73.445,35 378,74	
30 6,00 1.933,28 74.356,09 376,22		30 6,00 1.933,28 71.512,07 362,20	
30 6,00 1.933,28 72.422,81 366,69		30 6,00 1.933,28 69.578,79 352,66	
30 6,00 1.933,28 70.489,53 357,15		30 6,00 1.933,28 67.645,51 343,13	
30 6,00 1.933,28 68.556,25 347,62		30 6,00 1.933,28 65.712,23 333,59	
30 6,00 1.933,28 66.622,97 338,09		30 6,00 1.933,28 63.778,95 324,06	
30 6,00 1.933,28 64.689,69 328,55		30 6,00 1.933,28 61.845,67 314,53	
30 6,00 1.933,28 62.756,41 319,02		30 6,00 1.933,28 59.912,39 304,99	
30 6,00 1.933,28 60.823,13 309,48		30 6,00 1.933,28 57.979,11 295,46	
30 6,00 1.933,28 63.118,48 299,95	4.228,64	30 6,00 1.933,28 56.045,83 285,92	4.052,77
30 6,00 1.933,28 61.185,20 311,27		30 6,00 1.933,28 56.045,83 276,39	2.119,49
30 6,00 1.933,28 59.251,92 301,74		30 6,00 1.933,28 56.045,83 276,39	186,21
30 6,00 1.933,28 57.318,64 292,20		30 6,00 1.933,28 53.926,34 276,39	
30 6,00 1.933,28 55.385,36 282,67		30 6,00 1.933,28 51.993,06 265,94	
30 6,00 1.933,28 53.452,08 273,13		30 6,00 1.933,28 50.059,78 256,40	
30 6,00 1.933,28 51.518,80 263,60		30 6,00 1.933,28 48.126,50 246,87	
30 6,00 1.933,28 49.585,52 254,07		30 6,00 1.933,28 46.193,22 237,34	
30 6,00 1.933,28 47.652,24 244,53		30 6,00 1.933,28 44.259,94 227,80	
30 6,00 1.933,28 45.718,96 235,00		30 6,00 1.933,28 42.326,66 218,27	
30 6,00 1.933,28 43.785,68 225,46		30 6,00 1.933,28 40.393,38 208,73	
30 6,00 1.933,28 41.852,40 215,93		30 6,00 1.933,28 38.460,10 199,20	
30 6,00 1.933,28 43.025,11 206,40	3.105,99	30 6,00 1.933,28 39.406,21 189,67	2.879,39
30 6,00 1.933,28 41.091,83 212,18		30 6,00 1.933,28 39.406,21 194,33	946,11
30 6,00 1.933,28 39.158,55 202,64		30 6,00 1.933,28 38.419,05 194,33	
30 6,00 1.933,28 37.225,27 193,11		30 6,00 1.933,28 36.485,77 189,46	
30 6,00 1.933,28 35.291,99 183,58		30 6,00 1.933,28 34.552,49 179,93	
30 6,00 1.933,28 33.358,71 174,04		30 6,00 1.933,28 32.619,21 170,40	
30 6,00 1.933,28 31.425,43 164,51		30 6,00 1.933,28 30.685,93 160,86	
30 6,00 1.933,28 29.492,15 154,97		30 6,00 1.933,28 28.752,65 151,33	
30 6,00 1.933,28 27.558,87 145,44		30 6,00 1.933,28 26.819,37 141,79	
30 6,00 1.933,28 25.625,59 135,91		30 6,00 1.933,28 24.886,09 132,26	
30 6,00 1.933,28 23.692,31 126,37		30 6,00 1.933,28 22.952,81 122,73	
30 6,00 1.933,28 21.759,03 116,84		30 6,00 1.933,28 21.019,53 113,19	
30 6,00 1.933,28 21.742,65 107,30	1.916,90	30 6,00 1.933,28 19.086,25 103,66	1.854,27
30 6,00 1.933,28 19.809,37 107,22		30 6,00 1.933,28 19.086,25 94,12	79,01
30 6,00 1.933,28 17.876,09 97,69		30 6,00 1.933,28 17.073,96 94,12	
30 6,00 1.933,28 15.942,81 88,16		30 6,00 1.933,28 15.140,68 84,20	
30 6,00 1.933,28 14.009,53 78,62		30 6,00 1.933,28 13.207,40 74,67	
30 6,00 1.933,28 12.076,25 69,09		30 6,00 1.933,28 11.274,12 65,13	
30 6,00 1.933,28 10.142,97 59,55		30 6,00 1.933,28 9.340,84 55,60	
30 6,00 1.933,28 8.209,69 50,02		30 6,00 1.933,28 7.407,56 46,06	
30 6,00 1.933,28 6.276,41 40,49		30 6,00 1.933,28 5.474,28 36,53	
30 6,00 1.933,28 4.343,13 30,95		30 6,00 1.933,28 3.541,00 27,00	
30 6,00 1.933,28 2.409,85 21,42		30 6,00 1.933,28 1.607,72 17,46	
30 6,00 1.933,28 476,57 11,88	655,10	30 6,00 1.933,28 - 325,56 7,93	602,83
30 6,00 1.933,28 801,61		30 6,00 1.933,28 1.656,01	

Durata in anni: 5
Pagamento per anno: 12
Capitale: 100.000,00
Tasso nominale annuo: 6,00%

Numero mesi: 60
Rata mensile: 1.933,28

CALCOLO TIR

ISC/TAEG

CONFRONTO

Date	Flussi di cassa/TIR	Descrizione
01/01/2000	-€ 100.000,00	Flusso in uscita
31/01/2000	€ 1.933,28	Flusso in entrata
01/03/2000	€ 1.933,28	Flusso in entrata
31/03/2000	€ 1.933,28	Flusso in entrata
30/04/2000	€ 1.933,28	Flusso in entrata
30/05/2000	€ 1.933,28	Flusso in entrata
29/06/2000	€ 1.933,28	Flusso in entrata
29/07/2000	€ 1.933,28	Flusso in entrata
28/08/2000	€ 1.933,28	Flusso in entrata
27/09/2000	€ 1.933,28	Flusso in entrata
27/10/2000	€ 1.933,28	Flusso in entrata
26/11/2000	€ 1.933,28	Flusso in entrata
26/12/2000	€ 1.933,28	Flusso in entrata
25/01/2001	€ 1.933,28	Flusso in entrata
24/02/2001	€ 1.933,28	Flusso in entrata
26/03/2001	€ 1.933,28	Flusso in entrata
25/04/2001	€ 1.933,28	Flusso in entrata
25/05/2001	€ 1.933,28	Flusso in entrata
24/06/2001	€ 1.933,28	Flusso in entrata
24/07/2001	€ 1.933,28	Flusso in entrata
23/08/2001	€ 1.933,28	Flusso in entrata
22/09/2001	€ 1.933,28	Flusso in entrata
22/10/2001	€ 1.933,28	Flusso in entrata
21/11/2001	€ 1.933,28	Flusso in entrata
21/12/2001	€ 1.933,28	Flusso in entrata
20/01/2002	€ 1.933,28	Flusso in entrata
19/02/2002	€ 1.933,28	Flusso in entrata
21/03/2002	€ 1.933,28	Flusso in entrata
20/04/2002	€ 1.933,28	Flusso in entrata
20/05/2002	€ 1.933,28	Flusso in entrata
19/06/2002	€ 1.933,28	Flusso in entrata
19/07/2002	€ 1.933,28	Flusso in entrata
18/08/2002	€ 1.933,28	Flusso in entrata
17/09/2002	€ 1.933,28	Flusso in entrata
17/10/2002	€ 1.933,28	Flusso in entrata
16/11/2002	€ 1.933,28	Flusso in entrata
16/12/2002	€ 1.933,28	Flusso in entrata
15/01/2003	€ 1.933,28	Flusso in entrata
14/02/2003	€ 1.933,28	Flusso in entrata
16/03/2003	€ 1.933,28	Flusso in entrata
15/04/2003	€ 1.933,28	Flusso in entrata
15/05/2003	€ 1.933,28	Flusso in entrata
14/06/2003	€ 1.933,28	Flusso in entrata
14/07/2003	€ 1.933,28	Flusso in entrata
13/08/2003	€ 1.933,28	Flusso in entrata
12/09/2003	€ 1.933,28	Flusso in entrata
12/10/2003	€ 1.933,28	Flusso in entrata
11/11/2003	€ 1.933,28	Flusso in entrata
11/12/2003	€ 1.933,28	Flusso in entrata
10/01/2004	€ 1.933,28	Flusso in entrata
09/02/2004	€ 1.933,28	Flusso in entrata
10/03/2004	€ 1.933,28	Flusso in entrata
09/04/2004	€ 1.933,28	Flusso in entrata
09/05/2004	€ 1.933,28	Flusso in entrata
08/06/2004	€ 1.933,28	Flusso in entrata
08/07/2004	€ 1.933,28	Flusso in entrata
07/08/2004	€ 1.933,28	Flusso in entrata
06/09/2004	€ 1.933,28	Flusso in entrata
06/10/2004	€ 1.933,28	Flusso in entrata
05/11/2004	€ 1.933,28	Flusso in entrata
05/12/2004	€ 1.933,28	Flusso in entrata

6,2561%

Somma del mutuo: € 100.000,00

Indica l'imposta sostitutiva: 0,00%

Totale imposta sostitutiva: € 0,00

Costi di istruttoria ed altri: 0

Durata del mutuo in anni: 5

Numero delle rate annuali: 12

Tasso di interesse annuale - Tan: 6,000%

Importo della singola rata: € 1.933,28

Montante = capitale + interessi: € 115.996,81

Totale netto erogato: 100.000,00

Tasso Annule Nominale TAN: 6,000%

Isc / Taeg del Mutuo: 6,168%

ESEMPIO RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE	• R3C= RENDICONTAZIONE CERTIFICAZIONE CONTO CORRENTE
TRALASCIAMO RIFERIMENTI BANCA E CLIENTE	

CONTO TECNICO RELATIVO RAPPORTO N°	VALIDITA' DA A
TIPOLOGIA CREDITO CONCESSO	FIDO SU ANTICIPO FATTURE
CARATTERISTICHE	A presentazione fatture con scadenza compresa tra 30 e 90 giorni sarà anticipa una cifra pari all'80% del totale della fattura stessa mediaznte addebito su questo conto e contemporaneo giroconto a credito su conto base servizi. Alla scadenza questo conto sarà accreditato della stessa cifra e girocontato a debito su conto servizi. Non è richiesta effettiva cessione del credito.
CREDITO CONCESSO	AFFIDAMENTO ED UTILIZZO FINO AD EURO 100.000
RATING ASSEGNATO AL RAPPORTO	FACENDO RIFERIMENTO AI RATING RIPORTATI IN FOGLI DI SINTSI GENERALI SI RICONOSCE
TASSI APPLICATI	TIPO B ISC TEGM TSU I Tassi comprensivi di oneri per gestione etc sono così articolati Per presentazioni fino ad Euro 10.000 TASSO APPLICATO 6.00 Per presentazioni da 10.001 fino ad Euro 20.000 TASSO APPLICATO 5.00 Per presentazioni da 20.001 fino ad Euro 50.000 TASSO APPLICATO 4.00 Per presentazioni da 50.001 fino ad Euro 100.000 TASSO APPLICATO 3.50
CONTEGGI E RENDICONTAZIONI	Gli interessi saranno effettuati trimestralmente ed addebitati il 1 marzo dell'anno successivo I costi relativi alla gestione saranno addebitati trimestralmente e girocontati sul conto base servizi

Costi gestione e rednicontazione	codice Banca Italia costo massimo applicabile	costi applicati banca	costi applicati al presente rapporto
		minimo massimo	

NEL TRIMESTRE NON SONO STATE EFFETTUATE VARIAZIONI DELLE CONDIZIONI!	QUALORA CI SIANO VARIAZIONI NEL TRIMESTRESI RIPORTA LA SCHEDA PER IL PERIODO SUCCESSIVO
--	---

ESTRATTO CONTO SCALARE
SI RIPORTANO PER DATA I MOVIMENTI DEL PERIODO ED IL SALDO RELATIVO
DATA MOVIMENTAZIONE ENTRATE USCITE SALDO
1/1/2019 SALDO INIZIALE 2,000.00
1/2/2019 VERSAMENTO CONTANTI 5,000.00 7,000.00
1/5/2019 BONIFICO 2,580.00 4,420.00
1/5/2019 COSTO OPERAZIONE BONIFICO 0.50 4,419.50
.....
3/31/2019 SALDO FINALE XXXXX

CONTABILIZZAZIONE NUMERI
SVILUPPO STANDARD CLASSICO

CONTABILIZZAZIONE INTERESSI PASSIVI	NUMERI	INTERESSI
FASCIA AFFIDAMENTO 1 TASSO 6,00	XXXXX	XXXXX
FASCIA AFFIDAMENTO 3 TASSO 4,00	XXXXX	XXXXX
FASCIA AFFIDAMENTO 4 TASSO 3,50	XXXXX	XXXXX
TOTALE INTERESSI	XXXXX	VALORIZZATI IL 1/3/2020

SPESE ED ONERI APPLICATI
GESTIONE E RENDICONTAZIONE EURO 30.00 GIROCONTO C BASE SERVIZI N°

GUIDA

OPERATIVA N° 1

DOCUMENTAZIONE -

DECRETI INGIUNTIVI E

CONTEGGI

SUSSEGUENTI

L a banca ha l'onere della rendicontazione, di conseguenza è in capo alla stessa la determinazione del saldo certo ed esigibile.

Giocando sull'articolo 119, comma 4, in generale le banche cercano di limitare il tempo di recupero dei documenti a 10 anni

“4. Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione.”

ma finalmente la Cassazione con sentenza 1584/2017 ha definitivamente chiarito questo aspetto

"nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi anatocistici a carico del correntista, la banca ha l'onere di produrre gli estratti a partire dall'apertura del conto; né essa banca può sottrarsi all'assolvimento di tale onere invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni, perché non si può confondere l'onere di conservazione della documentazione contabile con quello di prova del proprio credito".

E' evidente che tale principio vale anche per tutti gli altri rapporti ove sia dimostrata la presenza di illegittimità.

Qualora sia la banca ad agire con decreto ingiuntivo la stessa è obbligata al deposito di tutta la documentazione atta a dimostrare il saldo certo ed esigibile - principio già definito da numerose sentenze della Suprema Corte di Cassazione..

In particolare la documentazione dovrà quindi comprendere a seconda dei rapporti instaurati:

- 1. Rapporti di c.c.*
- 2. Rapporti relativi a contratti di finanziamento, mutuo, leasing, factoring, altri a base rateale*

1. Per i rapporti di cc si rileva quindi la necessità di verificare se siano stati depositati:

<i>documento</i>		<i>conseguenza</i>
<i>Contratti apertura del cc</i>	<i>a firma di entrambe le parti</i>	<i>Nullità contrattuale</i>
<i>Concessione fido</i>	<i>cc a firma di entrambe le parti</i>	<i>Nullità contrattuale</i>
<i>Variazioni condizioni</i>	<i>cc a firma di entrambe le parti</i>	<i>Nullità condizioni e sostituzione TUB ex 117</i>
<i>Variazioni condizioni in regime di jus variandi</i>	<i>Rispetto TUB tempistiche di avviso con data certa</i>	<i>Nullità condizioni e sostituzione TUB ex 117</i>
<i>Modelli trasparenza e fogli di sintesi relativi prodotti sottoscritti</i>	<i>Consegna coincidente sottoscrizione prodotti</i>	<i>Nullità contrattuale / Nullità condizioni e sostituzione TUB ex 117</i>
<i>Estratti conto + scalari da apertura ad ultimo operativo</i>	<i>Devono riportare rendicontazione trasparente, chiara, esaustiva di tutti gli accordi e tutte le condizioni applicate</i>	<i>Nullità condizioni e sostituzione TUB ex 117</i>
<i>Se presenti altri rapporti collaterali al c.c. quali: polizze assicurative, c. titoli collegabili, pegni, garanzie, fidejussioni, etc</i>	<i>Devono essere presentate, oltre contratto iniziale e successive eventuali variazioni, complete anche di tutte le registrazioni effettuate da apertura a chiusura</i>	<i>Nullità contrattuale / Nullità condizioni e sostituzione TUB ex 117</i>

2. *Per apporti relativi a contratti di finanziamento, mutuo, leasing, factoring, altri a base rateale:*

<i>documento</i>		<i>conseguenza</i>
<i>Contratti apertura</i>	<i>a firma di entrambe le parti</i>	<i>Nullità contrattuale</i>
<i>Variazioni condizioni</i>	<i>cc a firma di entrambe le parti</i>	<i>Nullità condizioni e sostituzione TUB ex 117</i>
<i>Variazioni condizioni in regime di jus variandi</i>	<i>Rispetto TUB tempistiche di avviso con data certa</i>	<i>Nullità condizioni e sostituzione TUB ex 117</i>
<i>Modelli trasparenza e fogli di sintesi relativi prodotti sottoscritti</i>	<i>Consegna coincidente sottoscrizione prodotti</i>	<i>Nullità contrattuale / Nullità condizioni e sostituzione TUB ex 117</i>
<i>Se presenti altri rapporti collaterali al c.c. quali: polizze assicurative, c. titoli collegabili, pegni, garanzie, fidejussioni, etc</i>	<i>Devono essere presentate, oltre contratto iniziale e successive eventuali variazioni, complete anche di tutte le registrazioni effettuate da apertura a chiusura</i>	<i>Nullità contrattuale / Nullità condizioni e sostituzione TUB ex 117</i>
<i>Estratti conto + riepilogo contabili con imputazione delle singole voci</i>	<i>Devono riportare rendicontazione trasparente, chiara, esaustiva di tutti gli addebiti con specifico riferimento a capitale, interessi, oneri, mora ed altre spese eventuali</i>	<i>Nullità condizioni e sostituzione TUB ex 117</i>

Si riporta allegato 1 schema riepilogativo consigliato.

In presenza di superamento del TSU, o di usura concreta le cifre addebitate per interessi ed oneri a qualsiasi titolo applicati dovranno essere interamente espunti.

AGG. 5/5/2017

RIEPILOGO CONSIGLIATO PER DIMOSTRAZIONE SALDO CERTO ED ESIGIBILE RELATIVO A CONTRATTO RATEALE

ALLEGATO 1

TIPOLOGIA CONTRATTO

CIFRA CONTRATTO

DURATA **N° RATE**

TIPOLOGIA TASSO

TIPO INDICIZZAZIONE

TASSO APPLICATO **PREAMMORTAMENTO** **A REGIME**

ONERI APPLICATI **SPESE ISTRUTTORIA** **SPES EPERIZIA** **ASSICURAZIONI** **ALTRI ONERI INIZIALI** **ALTRI ONERI SUCCESSIVI**

NOTE CONDIZIONI PARTICOLARI

ALTRO

PIANO AMMORTAMENTO **TASSO UTILIZZATO, TIPOLOGIA AMMORTAMENTO, ALTRE NOTIZIE**

STESURA PIANO AMMORTAMENTO

[illegible]



www.vteb.it

consulenti

Studio di Firenze - Via Di Novelli n. 5/7 - 50127 FIRENZE - Tel. 0039 (55) 3200839 - Fax 0039 (55) 3220775

Fabrizio Martelli - fabriziomartelli@hotmail.com - Cell. 3407003599

Alessandro Gorini - alessandro@gorini.it - Cell. 3473772513

1

GUIDA OPERATIVA

N° 2

VERIFICA FORMULE

RATEALI - PIANI

AMMORTAMENTO

Le formule utilizzate per i finanziamenti rateali sono soggette quasi sempre ad anomalie nei contenuti tecnici e/o, per effetto della trasparenza, nella esposizione dei tassi applicati.

A

Facciamo degli esempi che meglio spiegano queste eventualità.

Prendiamo in considerazione il seguente caso:

richiesta finanziamento 100.000 euro

spese istruttorie 500 euro

spese mensili riscossione 3 euro

spese annuali rendicontazione 75 euro

tasso concordato 10% annuo

In ALLEGATO 1 si riportano i seguenti casi:

- 1. Formula ammortamento alla francese*
- 2. Il reale costo, senza considerare gli altri oneri, relativo al piano di ammortamento alla francese*
- 3. Il reale costo totale, considerando anche gli altri oneri, relativo al piano di ammortamento alla francese*
- 4. Prevedendo una restituzione mensile costante ($100.000/12 = 8333,333$) e considerando il pagamento degli interessi di periodo nello stesso mese – considerati anche gli altri oneri*
- 5. Stessa ipotesi 4 ma con pagamento del totale interessi a fine anno - considerati anche gli altri oneri*
- 6. Stessa ipotesi 4 ma con pagamento del totale interessi a fine anno – senza altri oneri*
- 7. Stessa ipotesi 6 ma riconsiderando interessi fine anno per determinare un 10% esatto*
- 8. Ipotesi 7 TIR considerando gli oneri*

CONCLUSIONE

IN QUESTO CASO SI AVREBBE UN TAN DEL 10% CONSIDERANDO UNA RATA DI EURO 8.333,333 ED INTERESSI ALLA FINE DEI 12 MESI PARI AD EURO 5.471,50

SEMPRE IN QUESTO CASO IL TIR DA ESPORRE (ISC-TAEG) PER TRASPARENZA SAREBBE PARI AL 11,20%.

B

PER QUANTO RIGUARDA IN PARTICOLARE LA DISPUTA RELATIVA ALLA PRESENZA DI ANATOCISMO NELLA FORMULA DI AMMORTAMENTO COSI' DETTA ALLA FRANCESE SI RILEVA CHE NON ABBIAMO TROVATO UNA GIUSTA INTERPRETAZIONE NE' DA UNA PARTE NE' DALL'ALTRA, cerchiamo di fare chiarezza.

La formula di ammortamento alla francese non ha insita la capitalizzazione composta, quindi ciò sembra precludere la presenza di anatocismo, ma contiene un problema tecnico: si basa sul numero dei periodi (rate) indipendentemente che siano 1 o più in un anno. E' quindi altrettanto evidente che non può esistere simmetria con la legislazione italiana che impedisce ogni forma di anatocismo e prevede quindi addebito interessi soltanto a fine anno.

Diversi potrebbero i sistemi per eliminare questo inconveniente, ad esempio calcolare precedentemente il tasso equivalente su base periodo rispetto al TAN indicato, ma non si riuscirebbe comunque a rendere conforme alla normativa italiana il rendiconto e l'imputazione delle singole rate a capitale, interessi etc. Un sistema più complicato sarebbe quello di scindere interessi e capitale escludendo la capitalizzazione impropria, ma anche in questo caso non si avrebbe una aderenza precisa e puntuale.

Per brevità si riporta in ALLEGATO 2 il confronto di un caso tra piano ammortamento alla francese e due tipologie di conteggio all'italiana.

Le differenze relative al saldo capitale sono evidenti e generano ovviamente risultati diversi che nel totale portano:

- 1. CASO AMMORTAMENTO FRANCESE = IL PIU COSTOSO*
- 2. CASO CON CAPITALIZZAZIONE A FINE ANNO DEGLI INTERESSI = RISPARMIO DI EURO 801,61*
- 3. CASO PERFETTAMENTE ADERENTE ALLA NORMATIVA ITALIANA, CALCOLO INTERESSI FINE ANNO + ADDEBITO DEGLI STESSI ALLE PRIME RIMESSE (CAPITALIZZAZIONE SOLTANTO DOPO 6 MESI SE ANCORA NON PAGATA LA QUOTA INTERESSI) = RISPARMIO EURO 1.656,01*

Evidente come tutti gli istituti, creando di fatto un cartello, abbiano sempre utilizzato la formula francese!!

C

Ma di conseguenza a questo chiarimento nasce un'altra domanda: per rispetto delle legge sulla trasparenza la banca come ha esposto in contratto il tipo di conteggio, i tassi da applicare, le altre condizioni ed oneri?

Dalle nostre rilevazioni in pochissimi, sparuti, casi abbiamo trovato una esposizione precisa e puntuale, vediamo alcuni punti importanti.

Generalmente la banca espone il TAN e se tasso variabile la costruzione dello stesso (spread + riferimento) -quasi mai espone il TPN, cioè l'equivalente tasso di periodo (rata semestrale, mensile...), anzi quasi sempre si limita poi nel piano di ammortamento a dividere il TAN pe ril numero di rate annue.

4

E' evidente che un TAN del 6% non può equivalere ad un TPN mensile del 0,50%!

Infatti si avrebbe:

TAN 6% = TASSO EQUIVALENTE MENSILE 0,4868

IMPORTO	TAN ANNUO	N° RATE ANNO	TAN MENSILE	N° RATE TOTALI	TASSO PERIODO	RATA
100.000,00	6,00	12	0,0048675506	60,00	0,2527418271	1.925,90

CON LA FORMULA ALLA FRANCESE UTILIZZANDO IL 6 = 0,50 SI AVREBEB RATA DI EURO 1933,26 (VEDERE ALLEGATO2) CONTRO UNA RATA, SEMPRE UTILIZZANDO LA FORMULA FRANCESE DI 1.925,90, CHE ANDREBBE A MITIZZARE L'IMPATTO, CHE POTREMMO DEFINIRE, DI ANATOCISMO INDIRETTO.

SI AVREBEB COSI' UNA DIFFERENZA TOTALE PARI A 441,60

1.933,26	115.995,60
1.925,90	115.554,00
DIFF	441,60

CHE RISULTA COMUNQUE INFERIORE AI DUE CASI VISTI PRIMA CON APPLICAZIONE ALL'ITALIANA. Tale differenza viene determinata dall'anticipo degli interessi e da una imputazione diversa a capitale residuo che appunto determina, di fatto, anatocismo indiretto.

D

Per quanto detto al punto precedente si apre anche l'altro capitolo relativo alla correttezza per trasparenza e confronto, di quanto riportato in contratto. Una non completa definizione potrebbe portare ad indeterminatezza ed anche alla nullità.

AGG. 25/7/2018

RICHIESTA EROGAZIONE	100.000	12 RATE MENSILI	TASSO 10% ANNUO
SPESE INIZIALI	500		
SPESE MENSILI	3		
SPESE ANNUALI	36		

PIANO AMMORTAMENTO FRANCESE 1			
Durata in mesi	12	Numero mesi	12
Pagamenti per anno	12	Rata mensile	8.791,59
Capitale:	100.000,00		
Tasso nominale annuo:	10,00%		
Sviluppo			
Mese	Capitale residuo	Quota capitale	Quota interessi
	100.000,00		
1	92.641,74	7.958,26	833,33
2	84.017,17	8.024,37	767,01
3	75.025,72	8.091,43	700,14
4	67.766,85	8.158,87	632,71
5	59.539,99	8.226,86	564,72
6	51.244,56	8.295,42	496,37
7	42.880,01	8.364,55	427,04
8	34.445,76	8.434,26	357,33
9	25.941,22	8.504,54	287,05
10	17.365,80	8.575,41	216,18
11	8.718,93	8.646,87	144,72
12	-	8.718,93	72,66

ALLEGATO 1

MODIFICA BASE DI CALCOLO		
VERIFICA PIANO AMMORT FRANCESE 2		
Date	Flussi di cassa/TIR	Descrizione
01/01/2000	- 100.000,00	Flusso in uscita
01/01/2000	€ 0,00	Flusso in entrata
31/01/2000	€ 8.791,59	Flusso in entrata
29/02/2000	€ 8.791,59	Flusso in entrata
31/03/2000	€ 8.791,59	Flusso in entrata
30/04/2000	€ 8.791,59	Flusso in entrata
31/05/2000	€ 8.791,59	Flusso in entrata
30/06/2000	€ 8.791,59	Flusso in entrata
31/07/2000	€ 8.791,59	Flusso in entrata
31/08/2000	€ 8.791,59	Flusso in entrata
30/09/2000	€ 8.791,59	Flusso in entrata
31/10/2000	€ 8.791,59	Flusso in entrata
30/11/2000	€ 8.791,59	Flusso in entrata
31/12/2000	€ 8.791,59	Flusso in entrata
	10,52%	

MODIFICA BASE DI CALCOLO		
VERIFICA COSTI REALI TOTALI - TIR 3		
Date	Flussi di cassa/TIR	Descrizione
01/01/2000	- 100.000,00	Flusso in uscita
01/01/2000	€ 500,00	Flusso in entrata
31/01/2000	€ 8.794,59	Flusso in entrata
29/02/2000	€ 8.794,59	Flusso in entrata
31/03/2000	€ 8.794,59	Flusso in entrata
30/04/2000	€ 8.794,59	Flusso in entrata
31/05/2000	€ 8.794,59	Flusso in entrata
30/06/2000	€ 8.794,59	Flusso in entrata
31/07/2000	€ 8.794,59	Flusso in entrata
31/08/2000	€ 8.794,59	Flusso in entrata
30/09/2000	€ 8.794,59	Flusso in entrata
31/10/2000	€ 8.794,59	Flusso in entrata
30/11/2000	€ 8.794,59	Flusso in entrata
31/12/2000	€ 8.869,59	Flusso in entrata
	11,78%	

MODIFICA BASE DI CALCOLO		
RESTITUZIONE MENSILE RIC SALDO 4		
Date	Flussi di cassa/TIR	Descrizione
01/01/2000	- 100.000,00	Flusso in uscita
01/01/2000	€ 500,00	Flusso in entrata
31/01/2000	€ 9.158,25	Flusso in entrata
29/02/2000	€ 9.064,64	Flusso in entrata
31/03/2000	€ 9.044,10	Flusso in entrata
30/04/2000	€ 8.952,77	Flusso in entrata
31/05/2000	€ 8.902,54	Flusso in entrata
30/06/2000	€ 8.815,79	Flusso in entrata
31/07/2000	€ 8.760,99	Flusso in entrata
31/08/2000	€ 8.690,21	Flusso in entrata
30/09/2000	€ 8.610,31	Flusso in entrata
31/10/2000	€ 8.548,66	Flusso in entrata
30/11/2000	€ 8.473,32	Flusso in entrata
31/12/2000	€ 8.482,11	Flusso in entrata
	11,75%	

MODIFICA BASE DI CALCOLO		
RESTITUZIONE MENSILE RIC SALDO E PAG INT A FINE ANNO CON SPESE TOT. 5		
Date	Flussi di cassa/TIR	Descrizione
01/01/2000	- 100.000,00	Flusso in uscita
01/01/2000	€ 500,00	Flusso in entrata
31/01/2000	€ 8.336,33	Flusso in entrata
29/02/2000	€ 8.336,33	Flusso in entrata
31/03/2000	€ 8.336,33	Flusso in entrata
30/04/2000	€ 8.336,33	Flusso in entrata
31/05/2000	€ 8.336,33	Flusso in entrata
30/06/2000	€ 8.336,33	Flusso in entrata
31/07/2000	€ 8.336,33	Flusso in entrata
31/08/2000	€ 8.336,33	Flusso in entrata
30/09/2000	€ 8.336,33	Flusso in entrata
31/10/2000	€ 8.336,33	Flusso in entrata
30/11/2000	€ 8.336,33	Flusso in entrata
31/12/2000	€ 13.804,02	Flusso in entrata
	11,06%	

MODIFICA BASE DI CALCOLO		
RESTITUZIONE MENSILE RIC SALDO SENZA SPESE 6		
Date	Flussi di cassa/TIR	Descrizione
01/01/2000	- 100.000,00	Flusso in uscita
01/01/2000	€ 0,00	Flusso in entrata
31/01/2000	€ 8.333,33	Flusso in entrata
29/02/2000	€ 8.333,33	Flusso in entrata
31/03/2000	€ 8.333,33	Flusso in entrata
30/04/2000	€ 8.333,33	Flusso in entrata
31/05/2000	€ 8.333,33	Flusso in entrata
30/06/2000	€ 8.333,33	Flusso in entrata
31/07/2000	€ 8.333,33	Flusso in entrata
31/08/2000	€ 8.333,33	Flusso in entrata
30/09/2000	€ 8.333,33	Flusso in entrata
31/10/2000	€ 8.333,33	Flusso in entrata
30/11/2000	€ 8.333,33	Flusso in entrata
31/12/2000	€ 13.726,02	Flusso in entrata
	9,86%	

MODIFICA BASE DI CALCOLO		
RESTITUZIONE MENSILE RIC SALDO PAG INT FINE ANNO TASSO 10 7		
Date	Flussi di cassa/TIR	Descrizione
01/01/2000	- 100.000,00	Flusso in uscita
01/01/2000	€ 0,00	Flusso in entrata
31/01/2000	€ 8.333,33	Flusso in entrata
29/02/2000	€ 8.333,33	Flusso in entrata
31/03/2000	€ 8.333,33	Flusso in entrata
30/04/2000	€ 8.333,33	Flusso in entrata
31/05/2000	€ 8.333,33	Flusso in entrata
30/06/2000	€ 8.333,33	Flusso in entrata
31/07/2000	€ 8.333,33	Flusso in entrata
31/08/2000	€ 8.333,33	Flusso in entrata
30/09/2000	€ 8.333,33	Flusso in entrata
31/10/2000	€ 8.333,33	Flusso in entrata
30/11/2000	€ 8.333,33	Flusso in entrata
31/12/2000	€ 13.804,83	Flusso in entrata
	10,00%	

MODIFICA BASE DI CALCOLO		
RESTITUZIONE MENSILE RIC SALDO PAG INT FINE ANNO TASSO 10 CON SPESE = TIR 8		
Date	Flussi di cassa/TIR	Descrizione
01/01/2000	- 100.000,00	Flusso in uscita
01/01/2000	€ 500,00	Flusso in entrata
31/01/2000	€ 8.336,33	Flusso in entrata
29/02/2000	€ 8.336,33	Flusso in entrata
31/03/2000	€ 8.336,33	Flusso in entrata
30/04/2000	€ 8.336,33	Flusso in entrata
31/05/2000	€ 8.336,33	Flusso in entrata
30/06/2000	€ 8.336,33	Flusso in entrata
31/07/2000	€ 8.336,33	Flusso in entrata
31/08/2000	€ 8.336,33	Flusso in entrata
30/09/2000	€ 8.336,33	Flusso in entrata
31/10/2000	€ 8.336,33	Flusso in entrata
30/11/2000	€ 8.336,33	Flusso in entrata
31/12/2000	€ 13.882,83	Flusso in entrata
	11,20%	

REST MENSILE CAP					
RESTITUZIONE MENSILE AL 10% SUL SALDO					
01/01/2000					
01/01/2000	100.000,00		8.333,33		
31/01/2000	91.666,67	821,92	8.333,33	9.155,25	9.158,25
29/02/2000	83.333,33	728,31	8.333,33	9.061,64	9.064,64
31/03/2000	75.000,00	707,76	8.333,33	9.041,10	9.044,10
30/04/2000	66.666,67	616,44	8.333,33	8.949,77	8.952,77
31/05/2000	58.333,33	566,21	8.333,33	8.899,54	8.902,54
30/06/2000	50.000,00	479,45	8.333,33	8.812,79	8.815,79
31/07/2000	41.666,67	424,66	8.333,33	8.757,99	8.760,99
31/08/2000	33.333,33	353,88	8.333,33	8.687,21	8.690,21
30/09/2000	25.000,00	273,97	8.333,33	8.607,31	8.610,31
31/10/2000	16.666,67	212,33	8.333,33	8.545,66	8.548,66
30/11/2000	8.333,33	136,99	8.333,33	8.470,32	8.473,32
31/12/2000	0,00	70,78	8.333,33	8.404,11	8.482,11
		5.392,69			



www.vteb.it

consulenti

Studio di Firenze - Via Di Navoli n. 5/7 - 50127 FIRENZE - Tel. 0039 (55) 3200839 - Fax 0039 (55) 3220775

Fabrizio Martelli - fabriziomartelli@hotmail.com - Cell. 3407003599

Alessandro Gorini - alessandro@gorini.it - Cell. 3473772513

GUIDA OPERATIVA

N° 3

CONFRONTO EURIBOR 1

ANNO TEG TSU

Il confronto mette in evidenza RELATIVAMENTE AI CC OLTRE 5.000 EURO:

- 1. Il costo del danaro prendendo a base EURIBOR 1 ANNO*
- 2. Il TEG MEDIO rilevato da BANCA ITALIA*
- 3. Il TSU determinato dalla rilevazione del TEG MEDIO + aumento previsto di tempo in tempo*



2

SERIE 1	EURIBOR 1 ANNO
SERIE 2	TEG MEDIO
SERIE 3	TSU

***E' EVIDENTE COME NON SEMPRE IL MOVIMENTO SIA IN SINCRONIA, E
COMUNQUE, LE DIFFERENZE SIANO ELEVATISSIME E TALI DA
EVIDENZIARE UN ANDAMENTO NON ADEGUATO NEL DELINEARSI FRA
COSTI DI FUNDING E TASSI APPLICATI ALLA CLIENTELA.***

AGG. 5/5/2017



www.vteb.it

consulenti

Studio di Firenze - Via Di Novoli n. 5/7 - 50127 FIRENZE - Tel. 0039 (55) 3200839 - Fax 0039 (55) 3220775
Fabrizio Martelli - fabriziomartelli@hotmail.com - Cell. 3407003599
Alessandro Gorini - alessandro@gorini.it - Cell. 3473772513

GUIDA OPERATIVA

N° 4

USURA

Etimologia: dal latino. *usūra*(m) ‘godimento, uso’, quindi ‘godimento del capitale prestato’, da *ūsus*, participio passato di *ūti* ‘usare’.

L’usura è regolamentata dal 1996 dal combinato L. 108/96 ed Art. 644 C.P.

I punti fondamentali che la nuova legge ha messo in evidenza sono 2:

- 1. Determinare in maniera oggettiva chi la compia*
- 2. Verificare comunque che non ci siano stati approfittamenti della situazione di difficoltà della parte più debole – così detta usura soggettiva*

Si è poi aggiunto un terzo elemento che viene comunemente detto “usura concreta”, per quei casi in cui il modus operandi abbia comunque determinato difficoltà oggettive tali da compromettere la possibilità di operare in maniera corretta.

Al nascere di tale combinato venne richiesto a B.I. di effettuare una rilevazione dei tassi medi per poter determinare di conseguenza il T.S.U.

Evidente che la stessa B.I. doveva tenere presente quanto diceva la legge in maniera estremamente chiara e semplice:

Il T.S.U. deve ricomprendere qualsiasi tipo di spesa ed onere attribuibile al rapporto di credito, ad eccezione di imposte e tasse.

Esaminiamo adesso i punti più importanti.

B.I. e M.E.F. stabiliscono la classificazione e gli scaglioni per la rilevazione dei tassi medi : molto discutibili le scelte fatte fin dall’inizio, scelte che negli anni successivi sono state più volte modificate ed anche nell’ultima sciagurata versione, 2016, vengono nuovamente variate senza però raggiungere almeno un minimo di logica operativa. Rientrando queste attività nei poteri attribuiti, è possibile criticare la forma e la sostanza, ma non la legittimità delle scelte.

Ben diverso risulta invece l’interpretazione della formula da applicare tra:

- semplice rilevazione statistica*
- reale tasso pagato dal cliente*

Ci domandiamo: se il combinato esprime chiaramente “qualsiasi tipo di addebito”, come poteva B.I. omettere di inserire evidenti costi relativi al credito, quali ad esempio (relativamente al c.c.) le così dette C.M.S. se non commettendo una evidente illegittimità?

L'unica spiegazione logica che salva l'operato degli organismi preposti è che si interpreti la rilevazione dei tassi medi come "pura rilevazione statistica".

Le ultime 2 sentenze della Suprema Corte Sezione I Civile, presiedute dall'Emerito Giudice Nappi, in netto contrasto con le precedenti sentenze civili e penali, risultano viziate da un "peccato originale": errato considerare quanto in atto dal 2008 in poi senza rilevare che il vero e reale errore risiede proprio nella nascita, nel "peccato originale", nel 1996.

In riferimento alle sentenze 2016 che escludono CMS ante 2010 si riportano le prime sentenze dei tribunali che sono in accordo con quanto da noi esposto e quanto già in precedenza deciso dalla Cassazione penale sentenze: 12028 del 26/3/2010 + 28743 del 14/5/2010 + 466669 del 23/11/2011, in particolare:

Tribunale di Alessandria n° 1031 del 21/11/2016	usura conforme sentenza Cassaz penale CMS anche ante 2010	2016
Tribunale di Firenze n° 3798 del 15/11/2016	usura conforme sentenza Cassaz penale CMS anche ante 2010	2016
Tribunale di Reggio Emilia n° 1445 del 4/11/2016	usura conforme sentenza Cassaz penale CMS anche ante 2010	2016
Tribunale di Padova n° 3018 del 3/11/2016	usura conforme sentenza Cassaz penale CMS anche ante 2010	2016
Tribunale di Avezzano n° 1019 del 29/9/2016	usura conforme sentenza Cassaz penale CMS anche ante 2010	2016
Tribunale di Sassari n° 1200 del 12/9/2016	usura conforme sentenza Cassaz penale CMS anche ante 2010	2016
Tribunale di Padova n° 2502 del 12/9/2016	usura conforme sentenza Cassaz penale CMS anche ante 2010	2016
Tribunale di Palermo n° 4307 del 2/9/2016	usura conforme sentenza Cassaz penale CMS anche ante 2010	2016
Tribunale di Cremona n° 601 del 30/8/2016	usura conforme sentenza Cassaz penale CMS anche ante 2010	2016
Tribunale di Vicenza n° 401 del 30/1/2017	usura conforme sentenza Cassaz penale CMS anche ante 2010	2017
Tribunale di Arezzo n° 184 del 9/2/2017	usura conforme sentenza Cassaz penale CMS anche ante 2010	2017

Per quanto riguarda usura concreta si rimanda a Cassazione e Tribunale di Padova:

Tribunale di Padova, decreto 2/12/2016	usura concreta, art 644 C.P. comma 3	2016
Cassazione Penale, sezione 2, n. 18778 7/5/2014	usura concreta	2014

Una riflessione particolare va poi dedicata a quale formula utilizzare per la rilevazione del tasso reale applicato al cliente.

Sembrano molto discutibili molte formule utilizzate, secondo noi, in maniera inappropriata.

Per esempio:

Relativamente ai c.c., l'unica formula, considerando i continui movimenti del rapporto di c.c., risulta essere quella dei flussi di cassa., atta a determinare, da una parte il TASSO INTERESSE REALE applicato al cliente, e dall'altra al TASSO INTERNO DI RENDIMENTO ottenuto dalla banca stessa.

Relativamente ai contratti di finanziamento, pur in presenza di maggior semplicità di rilevazione dei dati (rate e non movimenti continui come nel c.c.), rimane di fatto lo stesso identico problema: quale formula rende esattamente il tasso applicato al cliente? Si rimanda alla Guida n° 2 e n° 7, dove vengono verificate le varie ipotesi (si conclude con gli esempi pratici). Anche in questo caso, l'unica formula scevra di errori si rileva quella del T.I.R.

Altro aspetto altrettanto importante e necessario è la valutazione di come si sia svolto il rapporto, di come sia stata gestita la trasparenza delle condizioni e delle rendicontazioni, la regolare applicazione delle condizioni, specialmente in regime di jus variandi, la gestione dei costi e contratti collaterali e garanzie, nonché la gestione degli aumenti degli stessi.

E' infatti evidente che se la così detta usura oggettiva definibile numericamente (con tutti i se e di ma sopraesposti), rimane però altresì centrale e fondamentale il comportamento del soggetto più forte. La legge, la costituzione difendono infatti il soggetto più debole, richiedendo quindi una attenta verifica del comportamento generale della banca (rimangono ovviamente salve le condotte illegittime anche del cliente). Per questo argomento molto ancora si deve fare e chi è deputato alla supervisione e vigilanza dovrà porre molta attenzione.

AGG. 5/5/2017

Si rimanda ad i successivi aggiornamenti riportati in successive guide.



www.vteb.it

consulenti

Studio di Firenze - Via Di Novati n. 5/7 - 50127 FIRENZE - Tel. 0039 (55) 3200839 - Fax 0039 (55) 3220775
Fabrizio Martelli - fabriziomartelli@hotmail.com - Cell. 3407003599
Alessandro Gorini - alessandro@gorini.it - Cell. 3473772513

GUIDA OPERATIVA

N° 5

RICHIESTA CTU- *CARATTERISTICHE*

La CTU deve essere richiesta secondo precise indicazioni che mettano in condizione il giudice di capire le motivazioni e chiedere quindi tutte le verifiche atte a determinare la correttezza del rapporto sotto ogni forma:

- 1. Contrattualistica*
- 2. Applicazione condizioni*
- 3. Trasparenza condizioni e rendicontazione*
- 4. Completezza dei dati forniti*
- 5. Chiarezza dei contenuti*
- 6. Rispetto del rapporto senza applicazione di vessazioni determinate dalla stato di “soggetto forte” del rapporto*

Si dovrà quindi richiedere che la CTU possa:

- Verificare la disponibilità di tutta la documentazione necessaria ed eventualmente richiedere quella mancante – abbiamo presentato tutto quanto in possesso del cliente, la documentazione mancante dovrà essere fornita dalla banca, soggetto che, in presenza di illegittimità dovrà provare che il saldo sia certo ed esigibile –
- Per i c.c. verificare la presenza di tutti gli e.c. da inizio rapporto. Qualora mancanti richiederne la presentazione alla banca: avendo dimostrato la non certezza ed esigibilità del saldo e le illegittimità rilevate, l'onere della prova relativo al saldo passa alla banca, la quale dovrà dimostrare di avere agito correttamente presentando tutta la documentazione – è onere della stessa la rendicontazione e la dimostrazione di avere fornito al cliente tutto quanto necessario per trasparenza e verifica -
- Verificare la regolarità dei contratti originari e delle successive modifiche sia sottoscritte dal cliente, sia in regime di jus variandi . Se si evidenzia, come da noi segnalato, la non aderenza alle normative, si determina la nullità delle condizioni stesse e di conseguenza si dovrà procedere a:
espungere interessi, oneri e spese ricalcolando il saldo al netto ed applicando, se saldo attivo interessi TUB ex 117 base annua, se passivo interessi TUB ex 117 semplici
in presenza di conti tecnici che si appoggiano su conti base, dovranno essere espunte le cifre per il ricalcolo del saldo anche dal conto base
in presenza di finanziamenti, mutui, leasing e quanto altro rateale con lo stesso istituto e che risultino anch'essi illegittimi, si provveda al ricalcolo del saldo dopo aver espunto le cifre relative a questi ultimi
- Se presenti contratti di finanziamento, mutuo, leasing etc verificare la presenza della documentazione originaria e dei successivi pagamenti con indicazione ed imputazione a capitale, interessi, oneri e spese, verificando di conseguenza la regolarità degli stessi e l'applicazione effettiva delle condizioni esatte. Se presenti nullità espungere qualsiasi tipo di addebito imputando ogni pagamento a capitale e ricalcolando il saldo finale. Per ogni appoggio su c.c. dello stesso gruppo dovranno essere espunti gli addebiti di cui sopra ricalcolando il saldo del relativo c.c.

- In presenza di superamento del TSU si dovrà espungere ogni tipo di addebito e ricalcolare il saldo successivo al netto degli stessi, secondo quanto previsto da Cassazione 32675/2014
- Quanto alla formula da utilizzare per il confronto al TSU si utilizzi l'unica possibile che determina il reale tasso pagato dal cliente TIR – TASSO INTERESSE REALE – TASSO INTERNO DI RENDIMENTO – Che qui riportiamo. Ogni altra formula, in particolare quella di B.I. non è applicabile come ben spiegato e dimostrato in perizia ed in altra guida operativa specifica.

3

TEG ANNUO / T.I.R (TASSO INTERESSE REALE – TASSO INTERNO DI RIFERIMENTO) = $((1+TEG \text{ TRIMESTRALE}:400)^{4-1}) \cdot 100$

Tale risultato è suffragato da questo esempio che proponiamo:

ESEMPIO						
cap	tan	gg	int	spese	somma spese e int	teg periodo
10.000,00000	12,00	90	295,89041	100,0000	395,89041	16,05556
10.395,89041	12,00	91	311,02226	100,0000	411,02226	15,85824
10.806,91267	12,00	92	326,87210	100,0000	426,87210	15,67116
11.233,78476	12,00	92	339,78352	100,0000	439,78352	15,53166
11.673,56828						16,73568
TEG ANNUO					17,04836	

Nel confronto si può verificare che nell'esempio il TIR finale risulta più basso di quelle relativo alla formula finanziaria, per effetto della non capitalizzazione degli oneri che rimangono uguali per i 4 trimestri.

Per questo motivo il calcolo del TIR annuo è effettuato con la formula dell'esempio, che rispecchia esattamente i flussi teorici di cassa.

- La relazione va verificata sotto tutti i suoi aspetti e non solo relativamente al mero ricalcolo dei numeri. E' infatti evidente, come del resto previsto da art. 644 C.P. che il rapporto è fatto non soltanto dal tasso applicato ma anche dalle circostanze e relazioni instaurate, sono quindi da prendere in considerazione: garanzie richieste – se congrue, chiare e definite -, concessioni di fido adeguate e gestite correttamente, assenza di vessazioni dirette od indirette, etc etc. Come previsto dal citato art 644 C.P.

Art. 644. Usura.

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000.

Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.

##1 La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.

##2 Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.

3 Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.

Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà:

- 1) se il colpevole ha agito nell'esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;
- 2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari;
- 3) se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;
- 4) se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale;
- 5) se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l'esecuzione. Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni.

- Si dovrà quindi verificare oltre il superamento del TSU, come sopra indicato, la presenza di altre anomalie/illegittimità che aggravano la posizione, quali: mancanza di trasparenza e chiarezza nei report, eccesso di garanzie, mancato rispetto delle normative e regolamenti relativi alla informazione rendicontazione, giroconti o gestione anomala degli addebiti/accrediti, etc etc tali da determinare la presenza di aggravanti ai fini del citato art. 644, e tali da determinare USURA CONCRETA TOTALE DEL RAPPORTO. In presenza di questa situazione si dovrà espungere tutte le tipologie di interessi, spese ed oneri ricalcolando i saldi senza alcuna applicazione di interessi, spese ed oneri.
- In conseguenza di quanto sopra e verificando la C.R. e/o SIC si dovranno rilevare le segnalazioni errate od erronee in conseguenza dei ricalcoli. In presenza di tali segnalazioni errate si richiede applicazione per il calcolo dei danni di quanto riportato in sentenza 833/2016 Tribunale di Padova, cioè una valutazione pari al doppio del maltolto.

AGG. 5/5/2017

Per agevolare l'individuazione dei quesiti ed anomalie si riporta uno schema operativo:

SCHEMA VERIFICA CTU:

Per agevolare l'individuazione dei quesiti ed anomalie si riporta uno schema operativo:			
QUESITI RELATIVI CAUSE BANCARIE			
N°	ARGOMENTO	QUESITO	NOTE
1	CONTRATTUALISTICA E DOCUMENTAZIONE	LA DOCUMENTAZIONE FORNITA E' ESAUSTIVA?	
		LA DOCUMENTAZIONE FORNITA RISPETTA LA NORMATIVA RELATIVA A TRASPARENZA, COMPLETEZZA INFORMAZIONI? RIPORTATO IL TAN, TAEG/ISC ED IL TIPO DI CONTEGGIO EFFETTUATO?	
	CC	LA CONTRATTUALISTICA RISPETTA ART. COD. CIV. 1823 E SEGUENTI E SUCCESSIVI 1842 E SEGUENTI?	RELATIVAMENTE AL CONTRATTO DI SERVIZI (MEZZI DI PAGAMENTO 1823 E SEGUENTI) E CONCESSIONE CREDITO (1842 E SEGUENTI)
	CC	LA GESTIONE IN REGIME DI JUS VARIANDI E' CONFORME AL TUB NEL RISPETTO DELLE TEMPISTICHE ED INFORMAZIONI?	
	RATEALI	IL CONTRATTO INIZIALE RIPORTA CHIARAMENTE LE CONDIZIONI, IL TAN, COSTI, TAEG/ISC, POSSIBILI VARIAZIONI FUTURE, PIANO DI AMMORTAMENTO CON RELATIVA IMPUTAZIONE A CAPITALE, INTERESSI ED ONERI PER SINGOLA RATA?	VERIFICA PER MANCATO RISPETTO PRESENZA INDETERMINATEZZA, NULLITA', ILLEGITTIMITA', ANATOCISMO DIRETTO ED INDIRETTO, USURA AB ORIGINE E POSSIBILE SOPRAVVENUTA
2	RENDICONTAZIONE	LA BANCA HA L'OBLIGO DI REDIGERE UNA RENDICONTAZIONE TRASPARENTE E COMPLETA E RI FORNIRLA AL CLIENTE IN TEMPI STRETTI. E' STATA RISPETTATO IN MANIERA COMPLETA TALE OBLIGO?	
	CC	LA BANCA DEVE FORNIRE MENSILMENTE IL RIEPILOGO DELLE MOVIMENTAZIONI E TRIMESTRALMENTE I CONTEGGI RELATIVI AGLI ADDEBITI. SONO STATE RIPORTATE NELLA DOCUMENTAZIONE TUTTE LE INFORMAZIONI NECESSARIE, ESAUSTIVE, CHIARE E TRASPARENTI? E' STATO ADOTTATO UN METODO DI RENDICONTAZIONE CHE PERMETTA AL CLIENTE UNA FACILE LETTURA, OPPURE SI SONO CONFUSE LE VARIE PARTITE RENDENDO DI FATTO ILLEGGIBILE IL RISULTATO E LA REGOLARITA' DEGLI ADDEBITI?	USO MOLTO NUMEROSO DI RENDICONTI MISTI PER I QUALI VENGONO CONCENTRATI I RISULTATI MISTIFICANDO IL RISULTATO E LE CONDIZIONI
	RATEALI	LA BANCA HA FORNITO I CONTEGGI RELATIVI ALLA DETERMINAZIONE DELLA SINGOLA RATA, DEGLI ADDEBITI RELATIVI AD ONERI VARI ED EVENTUALE PRECISO CONTEGGIO DELLA MORA APPLICATA?	
3	INDETERMINATEZZA - ILLEGITTIMITA' - NULLITA'	SONO RIPORTATI NELLA CONTRATTUALISTICA INIZIALE ED IN TUTTE LE SUCCESSIVE VARIAZIONI LE INFORMAZIONI COMPLETE, CHIARE, PRECISE E PUNTUALI SULLE CONDIZIONI CHE SARANNO APPLICATE AB ORIGINE E SUCCESSIVAMENTE LE VARIAZIONI POSSIBILI?	
		LE CONDIZIONI SONO RIPORTATE IN MANIERA ESAUSTIVA E COMPLETA IN MODO D APOTERE RENDERE POSSIBILE UN CONFRONTO CON ALTRE CONDIZIONI? (INDICAZIONE TAN, TAEG/ISC)	
		SI RILEVANO CONTRADDIZIONI NELLE VARIE PARTI CONTRATTUALI O SUCCESSIVE VARIAZIONI ?	
		SONO STATE RISPETTATE LE CONDIZIONI PATTUITE?	

4	SOGLIA TSU	LE DISPOSIZIONI DI B.I. HANNO RISPETTATO LA NORMATIVA? POTEVA B.I. DEROGARE A TALI NORMATIVE?
		L'UTILIZZO DELLA FORMULA ADOTTATA DA B.I. NEL 19% E SUCCESSIVE VARIAZIONI RISPETTA I DETTAMI NORMATIVI E TECNICI MATEMATICO FINANZIARI?
		SONO RISPETTATI I DETTAMI COSTITUZIONALI?
		E' AMMISSIBILE (COSTITUZIONALE) L'UTILIZZO DI SISTEMI E FORMULE CHE PERMETTANO ALLA BANCA DI MISTIFICARE IL RISULTATO E GENERARE SITUAZIONI ABNORMI PER DIFFERENZE EFFETTIVE CON I TASSI REALI APPLICATI? LA FORMULA B.I., NONOSTANTE LE NUMEROSE VARIAZIONI ED ACCORGIMENTI APPORTATI GENERA DI FATTO QUESTA SITUAZIONE.
		LA STESSA B.I., MEF, CICR HANNO MODIFICATO NEL TEMPO GLI APPROCCI INIZIALI DIMOSTRANDO DI FATTO GLI ERRORI PRECEDENTEMENTE COMMESSI NELL'INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DELLE NORME. TALI SITUAZIONI SONO SANABILI?
		E' RISPETTATO IL PRINCIPIO CHE TALE NORMA DEVE PROTEGGERE LA PARTE DEBOLE, COME PREVISTO ANCHE DALLA COSTITUZIONE?
		L'INSERIMENTO NEL 19% DI TALE RILEVAZIONE NON HA MODIFICATO DI FATTO IL SENSO DEL RAPPORTO IN REGIME DI USURA, MA NE HA SOLTANTO INDICATO UN VALORE OGGETTIVO CHE VA AD AGGIUNGERSI A QUELLO PRECEDENTE (RIMASTO NELLA SECONDA PARTE DELL'ART. 644 C.P. - USURA SOGGETTIVA E CONCRETA) - SI E' PROVVEDUTO A TALE APPROCCIO E VERIFICA?
5	USURA ART 644 SOGGETTIVA - CONCRETA -	IL COMBINATO L. 108/19% ED ART. 644 C.P. E' UNO DEI POCHI CASI NORMATIVI ESTREMAMENTE CHIARI. LO STESSO TUTELA LA PARTE DEBOLE DEL RAPPORTO DI CREDITO IMPIEDENDO DI FATTO ALLA PARTE FORTE DI APPROFITTARSI DELLA SITUAZIONE APPLICANDO CONDIZIONI ESOSE. MA QUALI SONO LE SITUAZIONI ESOSE, CONSIDERATO IL SINGOLO RAPPORTO IN QUESTIONE?
		SONO STATE VALUTATE LE CIRCOSTANZE COLLATERALI DELLA RELAZIONE A PRESCINDERE DALLA VERIFICA DEL SINGOLO DATO TSU?
		SONO STATE CONSIDERATE TUTTE LE ANOMALIE CHE SONO STATE APPLICATE?
		E' STATO VERIFICATA LA GESTIONE INTERNA DELLA BANCA IN RELAZIONE ALLA RILEVAZIONE, INFORMAZIONE E CONTROLLO DEL RISPETTO DELLE NORMATIVE E DEI COMPORTAMENTI CENTRALI/LOCALI?
6	GARANZIE COLLATERALI	LA BANCA HA RICHIESTO GARANZIE COLLATERALI?
		LE STESSO SONO CONGRUE E NECESSARIE?
		SONO STATE CHIARAMENTE RICHIESTE, DESCRITTE E MESSE IN PRATICA?
		POSSONO GENERARE PROBLEMI COLLATERALI AI GARANTI? SONO STATI EVIDENZIATI TALI PROBLEMI E CHIARITI ANTE FIRMA?
		IL CLIENTE HA RICEVUTO DOCUMENTAZIONE CONGRUA ED INFORMAZIONI AB ORIGINE E SUCCESSIVE SUFFICIENTI E CHIARE?

Per agevolare l'individuazione dei quesiti ed anomalie si riporta uno schema operativo PER CTU:

VERIFICA CONTENUTI CTU				
	QUESITO	TIPOLOGIA	CARTATTERISTICHE	RISULTATO
1	DOCUMENTAZIONE	VERIFICA DOCUMENTI IN FASCICOLO	PRESENZA CONTRATTO INIZIALE	SE ASSENTE NULLITA'
			PRESENZA AFFIDAMENTI E CONDIZIONI	SE ASSENTE NULLITA'
			PRESENZA REGIME JUS VARIANDI E RISPETTO TUB	SE ASSENTE NULLITA'
			PRESENZA CONTRATTI GARANZIE DIRETTE	SE ASSENTE NULLITA'
			VERIFICA SE CORRETTE O NULLE PER ANTITRUST/B.I.	NULLITA'
			PRESENZA CONTRATTI GARANZIE ESTERNE	SE ASSENTE NULLITA'
2	CONDIZIONI	RISPETTO CONDIZIONI CONTRATTUALI ED APPLICATE	VERIFICA CONDIZIONI DI TUTTI I RAPPORTI COMPRESI GARANZIE ETC	SE NON RISPETTO ESPUNZIONE TOTALE ADDEBITI E SOSTITUZIONE INTERESSI TUB EX 117
3	VERIFICA RENDICONTAZIONE	RISPETTO NORMATIVE E TRASPARENZA	PER CC: TRASPARENTE REPORT RELATIVO C. BASE SERVIZIO + C. CREDITO VARIE FORME + PASSAGGI GIROCONTI + REPORT CONDIZIONI E FIDI RATEALI: REPORT ALMENO ANNULAE DI TUTTI I MOVIMENTI ED AGGIORNAMENTI	SE APPLICAZIONE ANATOCISMO E/O MANCATO RISPETTO ESPUNZIONE TOTALE ADDEBITI E SOSTITUZIONE INTERESSI TUB EX 117
4	VERIFICA SUPERAMENTO TSU	RISPETTO TSU USURA OGGETTIVA	A SECONDA RAPPORTO DI CREDITO RISPETTO DELLE SOGLIA TENENDO CONTO DI TUTTI GLIO ONERI AD ECCEZIONE TASSE ED IMPOSTE	SE SUPERO ESPUNZIONE DI TUTTI GLI ADDEBITI
5	VERIFICA DELITTO USURA SECONDO CAPOVERSO ART. 644	RISPETTO DI QUANTO PREVISTO PER USURA SOGGETTIVA/CONCRETA	SE PRESENZA "VESSAZIONE" STESSA CONDANNA CHE PER SUPERO TSU	ESPUNZIONE DI TUTTI GLI ADDEBITI
6	RICALCOLO SALDO TRIMESTRALE - RATEALE	LA CTU DEVE TENER CONTO DEL SALDO RICALCOLATO UNA VOLTA ESPUNTE LE CIFRE ILLEGITTIME	PER CC: RICALCOLO DEL SALDO ESPUNGENDO DAI TRIMESTRI SUCCESSIVI LE CIFRE ILLEGITTIME E VERIFICA TSU CON NUOVI NUMERI E SALDO RATEALI: RICALOLO PIANO AMMORTAMENTO SISTEMA ADDEBITO INTERESSI FINE ANNO PER EVITARE ANATOCISMO	SE SUPERO TSU ESPUNZIONE DI TUTTI GLI ADDEBITI
7	SENTENZE SSUU 24242/26243 2014	ANCHE SE NON RICHIESTE VERIFICHE ANOMALIE MA POSSIBILE EVIDENZA NECESSARIA VERIFICA D'UFFICIO	VERIFICA D'UFFICIO PER TUTTE LE ANOMALIE IDENTIFICABILI DA DOCUMENTAZIONE IN FASCICOLO	APPLICAZIONE DELLE ADEGUATE VERIFICHE E CONSEGUENZE
8	DANNI	VERIFICA CR/SIC E REPORT PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI E COLLATERALI	SE SI RILEVANO EVIDENZE DI ERRORI E/O SEGNALAZIONI NON COERENTI	APPLICAZIONE DEI DANNI AI SALDI RICALCOLATI

Particolarmente importante risulta acquisire tutta la documentazione relativa al rapporto nelle varie forme contrattuali verificatesi nel tempo. Per acquisire tutta la documentazione risulta particolarmente importante ricevere la scheda Anagrafica storica del cliente, alleghiamo un esempio della stessa fornito da Banca MPS



Sede a

Codice Fiscale:

artita I.V.A.:

GR:

NDC:

Numero Pratica: 1

Periodo di Indagine: dal 01/09/2000 al 13/11/2017

Rapporti Diretti dell'Indagato

Tipo Rapporto	ABI	Filiale	Rapporto	Servizio	Dt Accensione	Dt Estinzione	Annotazioni
CONTI CORRENTI	1030	0001913 - FIRENZE AG. 65	0000000000	CC	30/03/2009		
CONTI CORRENTI *	3400	0000199 - FI. AG. PONTE A EMA	0000000000	CC	15/09/2000	29/03/2009	
CONTI CORRENTI	1030	0001913 - FIRENZE AG. 65	0000000000	CC	30/03/2009		
CONTI CORRENTI *	3400	0000199 - FI. AG. PONTE A EMA	0000000000	CC	05/12/2000	29/03/2009	
CONTI CORRENTI	1030	0001913 - FIRENZE AG. 65	0000000000	CC	24/04/2015		
ESTERO	1030	0001913 - FIRENZE AG. 65	0000000000	ES	30/03/2009		PORTAFOGLIO INCASSO ESTERO RESIDENTI
							Dt Accensione: 18/07/2013
							Dt Estinzione: 28/08/2013
							ANTICIPI IMPORTAZIONE
							Dt Accensione: 18/11/2014
							Dt Estinzione: 20/05/2015
							BONIFICI ESTERO
							Dt Accensione: 30/03/2009
							Dt Estinzione: 31/10/2017
ESTERO *	3400	0000199 - FI. AG. PONTE A EMA	0000000000	ES	27/11/2000	29/03/2009	BONIFICI ESTERO
							Dt Accensione: 01/05/2007
							Dt Estinzione: 29/03/2009
PRODOTTI ASSICURATIVI	1030	0001913 - FIRENZE AG. 65	0000000001	ZP	03/03/2011		RAPPORTO VUOTO
PRODOTTI ASSICURATIVI	1030	0001913 - FIRENZE AG. 65	0000000001	ZP	03/03/2011		AXA MPS Assicura Manager (AM10) Nr. Polizza
							Beneficiario: IL CONTRAENTE IL CONTRAENTE
							Importo iniziale 660,38 EUR
							Emissione 08/03/2011
							Scadenza 08/03/2021
PRODOTTI ASSICURATIVI	1030	0001913 - FIRENZE AG. 65	0000000001	ZP	08/07/2003		RAPPORTO VUOTO
PRODOTTI ASSICURATIVI	1030	0001913 - FIRENZE AG. 65	0000000001	ZP	24/01/2013		RAPPORTO VUOTO

PRODOTTI ASSICURATIVI	1030	0001913 - FIRENZE AG. 65	00000000	ZP	24/09/2013	24/09/2014	RAPPORTO VUOTO
PRODOTTI ASSICURATIVI	1030	0001913 - FIRENZE AG. 65	00000000	ZP	10/02/2014	10/02/2015	RAPPORTO VUOTO
PRODOTTI ASSICURATIVI	1030	0001913 - FIRENZE AG. 65	00000000	ZP	09/06/2014	09/02/2015	RAPPORTO VUOTO
PRODOTTI ASSICURATIVI	1030	0001913 - FIRENZE AG. 65	00000000	ZP	06/10/2014	06/10/2015	RAPPORTO VUOTO
PRODOTTI ASSICURATIVI	1030	0001913 - FIRENZE AG. 65	00000000	ZP	09/02/2015	09/06/2015	RAPPORTO VUOTO
NUOVA GECA	1030	0005850 - CONTABILITA GENERALE	00000000	NG	30/03/2009		MA2UMK CLONE BUSINESS MC AZ
NUOVA GECA *	3400	0000299 - OPERATIV. ACCENTRATA	00000000	NG	09/07/2003	29/03/2009	RAPPORTO VUOTO
CONTO A PACCHETTO	1030	0001913 - FIRENZE AG. 65	00000011	PK	30/03/2009		
CONTO A PACCHETTO *	3400	0000199 - FI. AG. PONTE A EMA	00000011	PK	08/07/2003	29/03/2009	
FIDI E GARANZIE	1030	0005822 - EX UFFICIO FIDI	00000000	FG	30/03/2009		VEDI ALLEGATO
FIDI E GARANZIE *	3400	0000972 - EROGAZIONE CREDITI	00000000	FG	18/09/2000	29/03/2009	VEDI ALLEGATO
FIDI E GARANZIE *	3400	0000972 - EROGAZIONE CREDITI	00000000	FG	18/09/2000	29/03/2009	
FIDI E GARANZIE *	3400	0000972 - EROGAZIONE CREDITI	00000000	FG	18/09/2000	29/03/2009	
FIDI E GARANZIE *	3400	0000972 - EROGAZIONE CREDITI	00000000	FG	18/09/2000	29/03/2009	
FIDI E GARANZIE *	3400	0000972 - EROGAZIONE CREDITI	00000000	FG	18/09/2000	29/03/2009	
FIDI E GARANZIE *	3400	0000972 - EROGAZIONE CREDITI	00000000	FG	18/09/2000	29/03/2009	
FIDI E GARANZIE *	3400	0000972 - EROGAZIONE CREDITI	00000000	FG	18/09/2000	29/03/2009	
PORTAFOGLIO ITALIA	1030	0001913 - FIRENZE AG. 65	00000000	PI	30/03/2009		
PORTAFOGLIO ITALIA *	3400	0000199 - FI. AG. PONTE A EMA	00000000	PI	15/09/2000	29/03/2009	
CREDITI DI FIRMA	1030	0001913 - FIRENZE AG. 65	00000000	CD	30/03/2009		
CREDITI DI FIRMA *	3400	0000199 - FI. AG. PONTE A EMA	00000000	CD	24/01/2005	29/03/2009	
CREDITI SPECIALI	1030	0001913 - FIRENZE AG. 65	00000000	CS	30/03/2009	02/04/2012	
CREDITI SPECIALI *	3400	0000199 - FI. AG. PONTE A EMA	00000000	CS	31/03/2008	29/03/2009	
CREDITI SPECIALI	1030	0001913 - FIRENZE AG. 65	00000000	CS	24/01/2013	24/05/2013	
CREDITI SPECIALI	1030	0001913 - FIRENZE AG. 65	00000000	CS	24/05/2013	24/09/2013	
CREDITI SPECIALI	1030	0001913 - FIRENZE AG. 65	00000000	CS	24/09/2013	24/01/2014	
CREDITI SPECIALI	1030	0001913 - FIRENZE AG. 65	00000000	CS	10/02/2014	09/06/2014	
CREDITI SPECIALI	1030	0001913 - FIRENZE AG. 65	00000000	CS	09/06/2014	09/06/2014	
CREDITI SPECIALI	1030	0001913 - FIRENZE AG. 65	00000000	CS	09/06/2014	06/10/2014	
CREDITI SPECIALI	1030	0001913 - FIRENZE AG. 65	00000000	CS	06/10/2014	06/02/2015	
CREDITI SPECIALI	1030	0001913 - FIRENZE AG. 65	00000000	CS	06/02/2015	04/08/2015	
PRODOTTI STRUTTURATI	1030	0001913 - FIRENZE AG. 65	00000000	PS	30/03/2009		
PRODOTTI STRUTTURATI *	3400	0000199 - FI. AG. PONTE A EMA	000000	PS	18/04/2003	29/03/2009	
MUTUI	1030	0001913 - FIRENZE AG. 65	000000	SM	30/03/2009	09/06/2017	
MUTUI *	3400	0000199 - FI. AG. PONTE A EMA	0000000001	SM	29/05/2007	29/03/2009	

MUTUI	3400	0000199 - FI. AG. PONTE A EMA	0000000000	SM	01/10/2003	11/10/2006
MUTUI	3400	0000199 - FI. AG. PONTE A EMA	0000000001	SM	29/05/2007	29/05/2007
ISTRUTT. MUTUI/ANTICIPI LIRE	1030	0001913 - FIRENZE AG. 65	0000000058	SI	30/03/2009	04/12/2011
ISTRUTT. MUTUI/ANTICIPI LIRE *	3400	0000199 - FI. AG. PONTE A EMA	0000000058	SI	24/11/2000	29/03/2009
ISTRUTT. MUTUI/ANTICIPI LIRE	1030	0001913 - FIRENZE AG. 65	0000000098	SI	30/03/2009	04/12/2011
ISTRUTT. MUTUI/ANTICIPI LIRE *	3400	0000199 - FI. AG. PONTE A EMA	0000000098	SI	23/07/2002	29/03/2009
ISTRUTT. MUTUI/ANTICIPI LIRE	1030	0001913 - FIRENZE AG. 65	0000000115	SI	30/03/2009	03/06/2016
ISTRUTT. MUTUI/ANTICIPI LIRE *	3400	0000199 - FI. AG. PONTE A EMA	0000000115	SI	13/03/2003	29/03/2009
ISTRUTT. MUTUI/ANTICIPI LIRE	1030	0001913 - FIRENZE AG. 65	0000000127	SI	30/03/2009	18/01/2015
ISTRUTT. MUTUI/ANTICIPI LIRE *	3400	0000199 - FI. AG. PONTE A EMA	0000000127	SI	22/09/2003	29/03/2009
ISTRUTT. MUTUI/ANTICIPI LIRE	1030	0001913 - FIRENZE AG. 65	0000000211	SI	30/03/2009	18/01/2015
ISTRUTT. MUTUI/ANTICIPI LIRE *	3400	0000199 - FI. AG. PONTE A EMA	0000000211	SI	16/04/2007	29/03/2009
ISTRUTT. MUTUI/ANTICIPI LIRE	1030	0001913 - FIRENZE AG. 65	0000000592	SI	06/05/2010	18/01/2015
ISTRUTT. MUTUI/ANTICIPI LIRE	1030	0001913 - FIRENZE AG. 65	0000000708	SI	15/02/2013	22/09/2015
ISTRUTT. MUTUI/ANTICIPI LIRE	1030	0001913 - FIRENZE AG. 65	0000000801	SI	23/06/2015	
ISTRUTT. MUTUI/ANTICIPI LIRE	1030	0001913 - FIRENZE AG. 65	0000000820	SI	27/10/2015	
ISTRUTT. MUTUI/ANTICIPI LIRE	1030	0001913 - FIRENZE AG. 65	0000000898	SI	12/01/2017	
REMOTE BANKING	1030	0001913 - FIRENZE AG. 65	0000000000	RT	30/03/2009	
REMOTE BANKING *	3400	0000199 - FI. AG. PONTE A EMA	0000000000	RT	15/01/2001	29/03/2009
ESTERO-CREDITI DOC.E GARANZIE	1030	0001913 - FIRENZE AG. 65	0000000000	TF	31/10/2011	

Altre informazioni riguardo il soggetto indagato

1030 - Risulta Legale Rappresentante: nato/a a: il: dal 14/09/2000.

1030 - Risulta Garantito da 01/10/2003 al 29/03/2009.

1030 - Risulta Garantito da dal 11/11/2003 al 29/03/2009.

1030 - Risulta Garantito da dal 11/11/2003 al 29/03/2009.

1030 - Risulta Garantito da l 26/06/2007 al 29/03/2009.

1030 - Risulta Garantito da dal 26/06/2007 al 29/03/2009.

1030 - Risulta Garantito da dal 26/06/2007 al 29/03/2009.

1030 - Risulta Garantito da dal 30/03/2009.

1030 - Risulta Garantito da dal 30/03/2009 al 04/04/2012.

1030 - Risulta Garantito da dal 30/03/2009 al 04/04/2012.

1030 - Risulta Garantito da dal 28/03/2009.



1030 - Risulta Garantito da _____ dal 28/03/2009.

1030 - Risulta Garantito da _____ dal 28/03/2009.

3400 - Risulta Legale Rappresentante: _____ nato/a a: _____) il: _____ dal 14/09/2000 al 29/03/2009.

** = rapporto storico proveniente da operazioni societarie e non relativo ad operatività e iniziativa del soggetto indagato*



www.vteb.it

consulenti

[Studio di Firenze](#) - Via Di Novati n. 5/7 - 50127 FIRENZE - Tel. 0039 (55) 3200839 - Fax 0039 (55) 3220775

Fabrizio Martelli - fabriziomartelli@hotmail.com - Cell. 3407003599

Alessandro Gorini - alessandro@gorini.it - Cell. 3473772513

GUIDA OPERATIVA

N° 6

JUS VARIANDI

La rendicontazione del c.c. è l'aspetto più importante perché dovrebbe riportare le condizioni, i conteggi e rendere chiaro e trasparente il rapporto ed il risultato.

Non in un caso abbiamo ritrovato un prospetto che integrasse completamente le regole ed i costi applicati, mai sicuramente la esplicitazione dei conteggi.

Sempre si rileva la mancanza di regolarità nella gestione del rapporto in regime di jus variandi.

Risulta quindi la totale indeterminatezza/nullità delle condizioni applicate.

Capitoli a parte si potrebbero poi scrivere relativamente ad i costi che vengono imputati e come vengono imputati, ad esempio, anche se sicuramente non esaustivo, cms, cdf, cf, revisione fidi, gestione fidi, civ,.....

In conclusione, quasi tutti i rapporti sono più o meno viziati da mancanza di trasparenza, indeterminatezza, nullità contrattuali e/o delle condizioni applicate.

Per quanto riguarda in particolare lo Jus variandi si allegano le circolari della B.I. del 2014 e del 28/3/2017 che riprendono evidenti e conosciute gestioni non consone.



Modifiche unilaterali dei contratti bancari e finanziari. Obblighi degli intermediari, diritti dei clienti, ruolo dell'autorità di vigilanza.

Cosa è necessario sapere

Con una [nota del 28 marzo 2017](#), Banca d'Italia ha fornito agli intermediari ulteriori precisazioni, oltre quelle già date nel 2014, in materia di *jus variandi*, ovvero la possibilità di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali applicate alla clientela.

La Banca d'Italia ha precisato che, nel rispetto di quanto stabilito dalle norme sulla Trasparenza e dall'art.118 del TUB, gli intermediari possono modificare le condizioni contrattuali con la clientela solo se questa facoltà è stata prevista nel contratto e sempre che esista un "giustificato motivo".

Va ricordato che verificare la sussistenza del "giustificato motivo" è competenza dell'Autorità Giudiziaria. La Banca d'Italia può indicare i principi e i criteri a cui gli intermediari devono attenersi in materia di *jus variandi* e verificare che vengano rispettati.

Nella nota inviata il 28 marzo scorso, la Banca d'Italia ha evidenziato le situazioni in cui le modifiche unilaterali risultano in contrasto con condotte trasparenti e corrette e impediscono al cliente di assumere scelte consapevoli. In particolare, ciò può accadere quando: non esiste una correlazione tra i costi alla base della modifica e le tariffe o le tipologie di contratti modificati; i costi alla base della modifica sono già stati sostenuti e hanno esaurito interamente i loro effetti; le variazioni aumentano solo temporaneamente le tariffe (c.d. modifiche *una tantum*); le modifiche sono giustificate da costi già noti al momento della stipula dei contratti; le modifiche non sono commisurate ad un incremento di costi; le variazioni fanno riferimento a più di una motivazione, senza illustrare chiaramente il legame esistente tra ciascuna di esse e gli interventi proposti; le modifiche escludono alcune tipologie di clienti o di contratti, maggiorando la quota da recuperare sui clienti toccati dall'intervento.

Nella comunicazione di marzo 2017, la Banca d'Italia ha chiesto agli intermediari di valutare la coerenza delle modifiche unilaterali, realizzate dal gennaio 2016, con il quadro di riferimento in materia di modifiche unilaterali e di adottare, laddove necessario, iniziative correttive compresa l'eventuale restituzione delle somme alla clientela. Nei suoi controlli terrà conto anche delle indicazioni date con la nota descritta.

A beneficio dei clienti, che in caso di controversie possono rivolgersi all'ABF (dopo aver sottoposto un reclamo alla banca) o all'autorità giudiziaria, la Banca d'Italia ricorda che: gli intermediari devono proporre la modifica unilaterale in modo chiaro e con preavviso di almeno due mesi; il cliente, in questi due mesi, può decidere se continuare il rapporto o recedere dal contratto senza penalità. I clienti devono poter essere in grado di valutare la proposta di modifica, per poter scegliere in modo consapevole se proseguire o meno il rapporto con l'intermediario.

DIPARTIMENTO VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA
SERVIZIO TUTELA DEI CLIENTI E ANTIRICICLAGGIO (902)
DIVISIONE VERIFICHE TRASPARENZA E CORRETTEZZA (003)

Rifer. a nota n. del

Classificazione VII 2 8

Oggetto Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali.

La normativa di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti regola l'esercizio da parte degli intermediari bancari e finanziari del potere di modifica unilaterale delle condizioni dei contratti di durata in essere. La disciplina dell'art. 118 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, TUB) prevede dei vincoli all'esercizio della facoltà da parte degli intermediari, con l'obiettivo di tutelare la clientela. In particolare:

- le modifiche sono consentite solo se previste da un'apposita clausola contrattuale specificamente sottoscritta dal cliente;
- le variazioni devono essere rette da un giustificato motivo e rese note alla clientela con anticipo, così da consentire al destinatario di verificarne la congruità rispetto alle sottostanti motivazioni e di valutare se mantenere il rapporto;
- in alcune circostanze l'esercizio dello *jus variandi* risulta precluso ⁽¹⁾. Secondo il Ministero dello sviluppo economico, le modifiche unilaterali di cui all'art. 118 del TUB non possono comportare l'introduzione di clausole nuove ⁽²⁾.

Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni dell'art. 118 TUB sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente; possono dar luogo a contenziosi innanzi all'Autorità giudiziaria e a ricorsi all'Arbitro Bancario Finanziario. Variazioni unilaterali percepite dai destinatari come inique incidono sul rapporto di fiducia con la clientela e sulla reputazione degli intermediari che le pongono in essere.

Nel 2014 la Banca d'Italia ha illustrato – con un comunicato pubblicato sul proprio sito internet ⁽³⁾ – gli obblighi cui sono tenuti gli intermediari che intendono esercitare lo *jus variandi* e i diritti dei clienti destinatari delle proposte di modifica unilaterale.

Alle banche e agli altri intermediari vigilati è stato richiesto di adottare tutte le cautele necessarie a preservare le ragioni dei clienti, con presidi organizzativi e procedurali adeguati ⁽⁴⁾.

Nel richiamare il contenuto delle indicazioni fornite nel 2014, si ribadisce l'esigenza di adottare particolare cautela nell'esercizio del potere di modifica unilaterale dei contratti, con condotte trasparenti e corrette che consentano al cliente di conoscere i presupposti della variazione

(1) In particolare, nei contratti che hanno durata determinata (ad esempio, mutui) se il cliente è un consumatore o una micro-impresa non è consentita la modifica dei tassi d'interesse; se il cliente non è un consumatore né una micro-impresa, la modifica dei tassi d'interesse è consentita solo a fronte di specifici eventi previsti dal contratto approvato dal cliente.

(2) Cfr. la nota del 21 febbraio 2007 del Ministero dello sviluppo economico (reperibile all'indirizzo http://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/circolare_5574_del_21_febbraio_2007.pdf).

(3) Reperibile all'indirizzo <http://www.bancaditalia.it/media/approfondimenti/2014/modifiche-contratti-bancari/index.html>.

(4) Cfr. la nota del 5 settembre 2014, allegata alla presente comunicazione.

proposta e di assumere scelte consapevoli, valutando le possibili alternative: prosecuzione del rapporto sulla base delle nuove condizioni contrattuali ovvero recesso dal contratto a suo tempo stipulato.

Non appaiono coerenti con i richiamati principi le modifiche unilaterali che:

- sono prive di specifica correlazione tra le tipologie di contratti e le tariffe interessate dalle variazioni, da un lato, e l'incremento dei costi posto a base della modifica, dall'altro lato;
- realizzano interventi sulle tariffe, anche *una tantum*, a fronte di costi allo stesso tempo già sostenuti, non ricorrenti e che hanno già esaurito i loro effetti, in quanto in questi casi non si pone un problema di riequilibrio *pro futuro* e in via continuativa dei reciproci impegni delle parti rispetto a quanto originariamente convenuto. Inoltre, interventi *una tantum* si traducono di fatto in prelievi occasionali che, dal punto di vista del cliente, riducono l'incentivo a valutare l'opportunità del recesso, anche nei casi in cui sarebbe conveniente. Inoltre ripetute manovre *una tantum* possono dare luogo ad un effetto di *lock in* della clientela che contrasta con le finalità della disciplina in tema di *jus variandi*;
- non sono giustificate da costi sopravvenuti alla stipula dei contratti interessati e non riguardano la sola parte incrementale;
- fanno riferimento a una pluralità di motivazioni (soluzione comunque da circoscrivere a casi limitati in quanto incide sulla chiarezza della rappresentazione alla clientela), senza illustrare il legame fra i singoli presupposti delle modifiche e gli interventi su prezzi e condizioni;
- esentano alcune tipologie di clienti facendo aumentare l'impatto della manovra sui clienti restanti, attraverso il recupero su di essi di una quota di costo supplementare.

Infine, qualora le *policy* interne rimettano la decisione di modificare il contenuto dei contratti in corso a strutture delegate, deve essere sempre garantita un'adeguata informativa agli organi di vertice, cui sono riferibili le responsabilità ultime di gestione e controllo dell'intermediario.

In considerazione di quanto precede, gli intermediari sono invitati a riesaminare analiticamente, nell'ambito di un'apposita riunione congiunta degli organi di gestione e controllo e con il coinvolgimento della Funzione di *Compliance*, la coerenza delle manovre unilaterali decise a partire da gennaio 2016 con il complessivo quadro di riferimento in materia di modifiche unilaterali. Nel caso vengano riscontrate incoerenze, andranno adottate le opportune iniziative correttive, inclusa se del caso la restituzione delle somme già percepite.

Le eventuali iniziative di rimedio formeranno oggetto di comunicazione alla Banca d'Italia, da inviare entro il 31 maggio 2017 all'indirizzo di posta elettronica certificata tca@pec.bancaditalia.it; si rammenta che le modifiche unilaterali adottate ai sensi dell'art 118 del TUB sono soggette ai controlli previsti dall'art. 128 del medesimo Testo unico.

Il Governatore

Firmato digitalmente da
IGNAZIO VISCO

Delibera 197/2017

Modifiche unilaterali dei contratti bancari e finanziari. Obblighi degli intermediari e diritti dei clienti

I contratti stipulati dalle banche e dagli intermediari finanziari con la propria clientela possono essere modificati, nel corso della loro durata, su iniziativa unilaterale degli operatori bancari e finanziari, nel rispetto di precise condizioni di legge.

Nell'esercizio dei propri poteri di vigilanza, la Banca d'Italia verifica le modalità con cui banche e intermediari finanziari adottano ed eseguono le modifiche unilaterali.

La presente nota intende informare sui diritti che la legge riconosce ai clienti in caso di variazione unilaterale dei contratti.

Le norme vigenti prevedono che le banche e gli intermediari finanziari debbano inviare alla propria clientela una **comunicazione preventiva** che illustri il contenuto della modifica unilaterale proposta, le **motivazioni** che ne sono alla base e la **data di entrata in vigore**.

Nel dettaglio:

- la facoltà di modifica unilaterale deve essere **prevista nel contratto e approvata specificamente dal cliente**; se non è prevista o non è approvata specificamente, le banche e gli intermediari finanziari non possono adottare modifiche unilaterali;
- il cliente deve essere informato delle modifiche con un **preavviso minimo di due mesi**, in forma scritta o attraverso altra modalità precedentemente accettata dal cliente stesso;
- le comunicazioni con cui le banche e gli intermediari finanziari rendono note le modifiche devono riportare in modo evidenziato la formula: **“Proposta di modifica unilaterale del contratto”**;
- le banche e gli intermediari finanziari devono comunicare al cliente anche il **motivo** che giustifica le modifiche proposte (c.d. “giustificato motivo”);
- nei contratti che hanno durata determinata (ad esempio, mutui) se il cliente è un consumatore o una micro-impresa non è consentita la **modifica dei tassi d'interesse**; se il cliente non è un consumatore né una micro-impresa, la modifica dei tassi d'interesse è consentita solo a fronte di specifici eventi previsti dal contratto approvato dal cliente.

Il rispetto di questi obblighi permette ai clienti di valutare le modifiche unilaterali proposte, di conoscerne le motivazioni ed eventualmente di ricercare nuove soluzioni contrattuali, più adeguate alle proprie esigenze.

Le modifiche peggiorative adottate senza rispettare le condizioni previste dalla legge **sono inefficaci**.

Entro la data prevista per l'entrata in vigore delle modifiche, il cliente ha la possibilità di **recedere dal contratto senza spese**; in questo caso, la liquidazione del rapporto deve essere effettuata **applicando le condizioni precedenti**. Se il cliente non recede dal contratto, le variazioni

si intendono approvate e producono effetti dalla data indicata nella “Proposta di modifica unilaterale del contratto”.

Nel caso in cui il cliente ritenga che non siano state rispettate le regole in materia di modifica unilaterale dei contratti, potrà presentare reclamo alla banca o all’intermediario finanziario. Il reclamo può essere presentato anche dopo la data di entrata in vigore della variazione.

Le banche e gli intermediari finanziari devono fornire una risposta alla clientela **entro 30 giorni**. Nel caso in cui l’intermediario non risponda o la risposta non sia ritenuta soddisfacente, il cliente può presentare un ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (www.arbitrobancariofinanziario.it), l’organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito ai sensi dell’art. 128-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e finanziaria).

13 ottobre 2014



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per l'Armonizzazione del
Mercato e la Tutela dei Consumatori

Roma, 21 febbraio 2007

Prot. N.0005574

All'Associazione Bancaria Italiana

Piazza del Gesù, 49

00186 R O M A

Al Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti

c/o Ministero dello Sviluppo Economico

Via Molise, 2

00187 R O M A

Oggetto: Chiarimenti in merito all'applicazione dell'art. 10 della legge 4 agosto 2006, n. 248.

Premessa

In relazione ad alcuni quesiti rivolti a questa Amministrazione quale proponente dell'atto normativo in oggetto ed alle questioni discusse in sede di Tavolo tecnico di monitoraggio e consultazione, al quale hanno partecipato i soggetti in indirizzo, in merito all'interpretazione dell'articolo 10 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, con legge 4 agosto 2006, n. 248, si forniscono, sulla base delle valutazioni espresse dall'Ufficio Legislativo di questo Ministero, sentita la Banca d'Italia, ed informata l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, alcuni chiarimenti che potranno risultare utili agli operatori e alla clientela di banche e di altri intermediari finanziari ai fini dell'applicazione della disposizione in questione.

1. Le modifiche unilaterali del contratto secondo il nuovo articolo 118 TUB

Il comma 1 dell'articolo 10 sostituisce l'articolo 118 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (*Testo unico bancario* o TUB), concernente la disciplina delle variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali.

Il comma 1 del nuovo articolo 118 TUB prevede che “nei contratti di durata può essere convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1341, secondo comma, del codice civile”.

Il comma 2 disciplina le modalità per formulare la proposta di modifica unilaterale del contratto e attribuisce al cliente un diritto di recesso alle previgenti condizioni.

Si chiarisce innanzitutto che le “modifiche” disciplinate dal nuovo articolo 118 TUB, riguardando soltanto le fattispecie di variazioni previste dal contratto, non possono comportare l'introduzione di clausole *ex novo*.

Inoltre va osservato che, se una clausola prevede che un tasso di interesse sia indicizzato – ossia possa assumere diversi valori conformemente all'andamento di parametri indicati nel contratto (come, ad esempio, l'Euribor) la cui determinazione è sottratta alla volontà delle parti – le variazioni del tasso conseguenti a variazioni del parametro di riferimento non comportano una modifica ai sensi dell'articolo 118 TUB.

Per quanto riguarda l'ambito di applicazione, la nuova modalità di comunicazione delle modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali si applica ai contratti di durata che ricadono nella disciplina del titolo VI del TUB. E', dunque, necessario che:

- 1) il contratto sia concluso nell'ambito dell'attività svolta in Italia dai soggetti previsti ai sensi dell'articolo 115 TUB, ossia:
 - le banche;
 - gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 TUB;
 - i soggetti che esercitano il credito al consumo di cui all'articolo 121, comma 2, lett. c), TUB.

Sono altresì interessati dalla disposizione gli istituti di moneta elettronica (in virtù dell'articolo 114-*quater* del TUB), e Poste Italiane S.p.a., per le sole attività di bancoposta (in forza dell'articolo 2, comma 3, del d.P.R. 14 marzo 2001, n. 144) ⁽¹⁾.

Nella presente nota esplicativa tali soggetti verranno onnicomprensivamente indicati come “intermediari”.

- 2) non si tratti dei contratti per i quali l'articolo 23, comma 4, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni (*Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria*), esclude l'applicazione del titolo VI del TUB.

In relazione al contenuto minimo della nozione di “giustificato motivo”, questa deve intendersi nel senso di ricomprendere gli eventi di comprovabile effetto sul rapporto bancario. Tali eventi possono essere sia quelli che afferiscono alla sfera del cliente (ad esempio, il mutamento del grado di affidabilità dello stesso in termini di rischio di credito) sia quelli che consistono in variazioni di condizioni economiche generali che possono riflettersi in un aumento dei costi operativi degli intermediari (ad esempio, tassi di interesse, inflazione ecc.)

Peraltro, il cliente deve essere informato circa il giustificato motivo alla base della modifica unilaterale, in maniera sufficientemente precisa e tale da consentire una valutazione circa la congruità della variazione rispetto alla motivazione che ne è alla base.

⁽¹⁾ A seguito della modifica dell'articolo 118 TUB, applicabile alle attività di bancoposta in forza dell'articolo 2, comma 3, del d.P.R. n. 144/2001, è da ritenere tacitamente abrogato l'articolo 3, comma 2, del medesimo d.P.R.

2. *Le variazioni dei tassi di interesse conseguenti a decisioni di politica monetaria*

Il comma 4 del novellato articolo 118 TUB disciplina una speciale categoria di variazioni unilaterali: quelle che riguardano i tassi di interesse (attivi e passivi) che conseguono a decisioni di politica monetaria. Tali variazioni riguardano contestualmente i tassi attivi e passivi e vanno apportate con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente.

Questa disposizione non costituisce una deroga al comma 1. Piuttosto, essa è volta a dettare una disciplina speciale per le variazioni dei tassi connesse a un'ipotesi tipizzata di giustificato motivo, identificata nelle decisioni di politica monetaria. Conseguentemente, la disposizione non prevede un obbligo di variazione dei tassi a seguito delle decisioni di politica monetaria, bensì le modalità da seguire qualora l'intermediario intenda apportare variazioni ai tassi di interesse in tali circostanze.

Le "decisioni di politica monetaria" sono da identificare con le decisioni formali adottate dall'autorità monetaria relativa alla divisa in cui è denominato il rapporto (per i rapporti denominati in Euro, occorre fare riferimento alle decisioni con le quali la Banca Centrale Europea varia il tasso minimo di offerta sulle operazioni di rifinanziamento principale o i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale).

Le modifiche sono apportate contestualmente ai tassi attivi e passivi e con modalità che non arrechino pregiudizio al cliente.

Fermo restando che l'adeguamento resta una facoltà discrezionale della banca, dal tenore della disposizione sembra desumibile che la contestualità debba operare nei confronti dell'insieme dei tassi attivi e passivi relativi a medesime tipologie di "contratti" (per es. lo stesso tipo di conto corrente) utilizzati da più clienti ovvero praticati all'interno di un rapporto contrattuale o di più rapporti contrattuali intrattenuti con lo stesso cliente (es. conto corrente e apertura di credito).

Dalla precisazione che la modifica debba avvenire con modalità che non arrechino pregiudizio al cliente ne deriva che l'obiettivo della disposizione è il preservare un equilibrio nell'ambito della relazione con il cliente nell'ambito di rapporti contrattuali ricadenti nel campo di applicazione dell'articolo 118.

Resta ovviamente inteso che i rapporti contrattuali cui fare riferimento nell'applicazione della disposizione sono quelli per i quali è prevista la clausola di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali.

3. *Il recesso senza penalità e senza spese di chiusura*

Il comma 2 dell'articolo 10 in esame attribuisce ai clienti un diritto di recesso dai contratti di durata senza penalità e senza spese di chiusura.

Si rammenta che l'articolo 10 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, nella sua formulazione originaria, era limitato alla novella dell'articolo 118 TUB e nella rubrica portava il riferimento alle condizioni contrattuali dei soli conti correnti bancari.

Con la legge di conversione del 4 agosto 2006, n. 248, nella rubrica nell'articolo 10, la dizione "conti correnti" è stata sostituita da "modifica unilaterale delle condizioni contrattuali", mentre la disposizione in materia di recesso forma oggetto di uno specifico comma al di fuori dell'articolo 118 del TUB.

Da un lato l'ambito di applicazione della disposizione risulta più ampio; conseguentemente ne deriva la necessità di individuare i singoli contratti ricompresi nella previsione.

Si ritiene che la disposizione sia volta ad attribuire al cliente un diritto di recesso senza spese e penalità in quelle fattispecie contrattuali nelle quali lo svolgimento del rapporto nel tempo non è incompatibile, sul piano causale, con la possibilità, per una delle due parti, di porre liberamente fine al rapporto. In particolare, la previsione trova applicazione nei contratti a tempo indeterminato o, comunque, a esecuzione continuata o periodica, quali, ad esempio:

- il conto corrente;
- il deposito titoli in amministrazione (c.d. conto titoli);
- il deposito (purché non sia previsto un termine di durata come, ad esempio, nei depositi vincolati e nei certificati di deposito);
- l'apertura di credito;
- il bancomat;
- la carta di credito.

Il divieto di applicare spese di chiusura riguarda, in ogni caso, sia le spese espressamente qualificate in contratto come costi di chiusura, sia quelle relative a servizi aggiuntivi richiesti dal cliente alla banca in occasione dell'estinzione del rapporto (es. trasferimento dei titoli presso altro intermediario). Non contrasta peraltro con il divieto in esame la richiesta ai clienti di un rimborso delle spese sostenute dall'intermediario in relazione a un servizio aggiuntivo, qualora esso richieda l'intervento di un soggetto terzo e a condizione che tali spese siano documentate e riportate dal contratto e nella documentazione di trasparenza prevista dalla disciplina vigente (es. documento di sintesi).

Pertanto, anche alla luce delle recenti misure varate dal Governo con il Decreto-Legge 31 gennaio 2007, n.7 in materia di mutui bancari ed, in particolare con l'articolo 7 che ha sancito la nullità delle clausole penali unicamente per l'estinzione anticipata di mutui per l'acquisto della prima casa, ne deriva che risultano esclusi dal campo di applicazione della disposizione in oggetto i contratti di mutuo, nei quali lo svolgimento del rapporto in un arco temporale concordato tra le parti costituisce un elemento essenziale, a tutela degli interessi di entrambi i contraenti.

La *ratio* dell'esclusione si rinviene:

- A) Nell'interpretazione letterale della legge. Al riguardo l'espressa volontà del legislatore, in sede di conversione, è stata quella di ampliare la portata della norma senza però ricomprendere i contratti di durata aventi una natura peculiare e regolati da leggi speciali.
- B) Negli articoli 40 e 125 del TUB, che stabiliscono una disciplina speciale per l'estinzione anticipata, rispettivamente, delle operazioni di credito fondiario e di credito al consumo. Tali disposizioni, unitamente alla Delibera CICR del 09/02/2000, prevedono la corresponsione di un compenso omnicomprensivo contrattualmente stabilito per l'estinzione.

IL DIRETTORE GENERALE

Antonio Liroi



www.vteb.it

consulenti

Studio di Firenze – Via Di Novati, n. 5/7 – 50127 FIRENZE – Tel. 0039 (55) 3200839 - Fax 0039 (55) 3220775
Fabrizio Martelli – fabriziomartelli@hotmail.com – Cell. 3407003599
Alessandro Gorini – alessandro@gorini.it – Cell. 3473772513

GUIDA OPERATIVA

N° 7

ANATOCISMO

Se volessimo esaminare storicamente *questo argomento si dovrebbe scrivere un'intero libro. Molti sono stati i tentativi messi in atto, contra legem, da parte di diversi organi, anche statali, vedasi leggi incostituzionali. Cercando di essere concisi:*

- *La normativa italiana, contrariamente a molte altre europee non permette l'anatocismo*
- *Ogni altro sistema, artificioso o meno, di aggirare la norma determina l'illegittimità*
- *La norma è chiara da sempre: il conteggio interessi deve essere annuale e l'eventuale riporto a capitale, se non pagati, trascorsi 6 mesi.*

Evidente che qualsiasi altro tipo di rendicontazione è illegittima.

Ovviamente tale norma vale per tutte le tipologie di rapporti, ad esempio: conto corrente, carte di credito, credito rateale, factoring, leasing, etc.

Prima del 2000 tale illegittimità risulta diffusa in maniera totale.

Dal 2000 "giocando" sui termini contrattuali e la circolare CICR 2000 si è continuato ad applicare illegittimamente la capitalizzazione trimestrale anche ai contratti di credito, che non prevedono interessi attivi (di conseguenza viene meno la reciprocità attivo/passivo).

Dal 2014 la nuova legge ha ribadito la illegittimità della trimestralizzazione degli interessi passivi ma soltanto da ottobre 2016 si è messo in atto la nuova procedura che comunque rimane contra legem prevedendo la capitalizzazione degli interessi al 31 marzo mentre il codice civile è rimasto fermo a 6 mesi successivi.

Anche l'Antitrust è intervenuto ed ha aperto una istruttoria su BNL, INTESA, UNICREDIT per violazione delle norme relative all'anatocismo.

In particolare:

1. *Relativamente ai conti correnti ed ai prodotti simili l'applicazione dell'anatocismo, per quanto sopra, non è mai di fatto cessato*
2. *Relativamente ai crediti rateali sotto le diverse forme l'applicazione di formule che prevedono al loro interno l'interesse composto ha determinato direttamente od indirettamente la presenza di interessi anatocistici. Per quanti vogliano a priori definir le formule prive di anatocismo si ricorda che le stesse vanno incrociate con quanto riportato in contratto e verificare se i TAN, TAE, TAEG, ISC, TPN, etc, siano riportati in forma esatta (nei casi da noi esaminati quasi sempre non viene rispettata la trasparenza e l'indicazione precisa e puntuale, portando quindi ad indeterminatezza e nullità).*
3. *Per quanti vorranno verificare specificatamente le formule rimandiamo a 3 libri e la bibliografia correlata –vedere allegati ripresi dal sito [www. Attuariale.eu](http://www.Attuariale.eu) -*

4. *Riportiamo un semplice esempio di correlazione fra ammortamento alla francese con costruzione interesse semplice e composto, la differenza è evidente ed inutile specificare la relativa nullità delle condizioni applicate.*

PS10790 PS10791 PS10792 - Avvii istruttorie su BNL, INTESA SANPAOLO e UNICREDIT per anatocismo bancario
COMUNICATO STAMPA

**AVVII ISTRUTTORIE SU
BNL INTESA SANPAOLO E UNICREDIT
PER ANATOCISMO BANCARIO**

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato tre procedimenti istruttori per presunte pratiche commerciali scorrette nei confronti di tre istituti bancari: Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A. e UniCredit S.p.A..

I procedimenti sono volti ad accertare se le tre banche abbiano posto in essere condotte in violazione del Codice del Consumo in relazione alla pratica dell'anatocismo bancario.

In particolare, fino all'entrata in vigore dell'art. 17-bis del d.l. n. 18/2016, che ha ribadito il divieto di anatocismo salvo autorizzazione preventiva del cliente, tali banche avrebbero continuato ad applicare l'anatocismo bancario, nonostante l'espresso divieto contenuto nella legge di stabilità 2014. Dopo la riforma operata nel corso del 2016, i tre istituti bancari avrebbero adottato modalità aggressive per indurre i propri clienti consumatori a dare l'autorizzazione all'addebito.

Per accertare queste condotte, nella giornata di oggi i funzionari dell'Autorità hanno eseguito una serie di ispezioni nelle sedi di BNL, Intesa Sanpaolo e UniCredit, con l'ausilio del Nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza.

Roma, 11 aprile 2017

 ATTUARIALON Consulenze Attuariali				AMMORTAMENTO IN CAPITALIZZAZIONE COMPOSTA (CON ANNUOCISMO)				 	
Cap. Iniz. 100000 Importo Rate 1.998,28 Numero Rate 60 Periodo Rate 1/12/24									

Capitale: 100.000

Costo Annuo
Nominale: 10%

Rendimento: 10% ☐

Numero rate: 60

Struttura Rateale:

☒ Rata Fissa Esata

☐ Rata Fissa Percentuale

☐ Rata Fissa Percentuale con Tasso

☐ Rata Fissa Percentuale con Tasso e Tasso



Caso T - capitalizzazione semplice

Fino al momento di inizio pagamento la capitalizzazione semplice, poi l'importo della rata costante (dopo la prima rata).

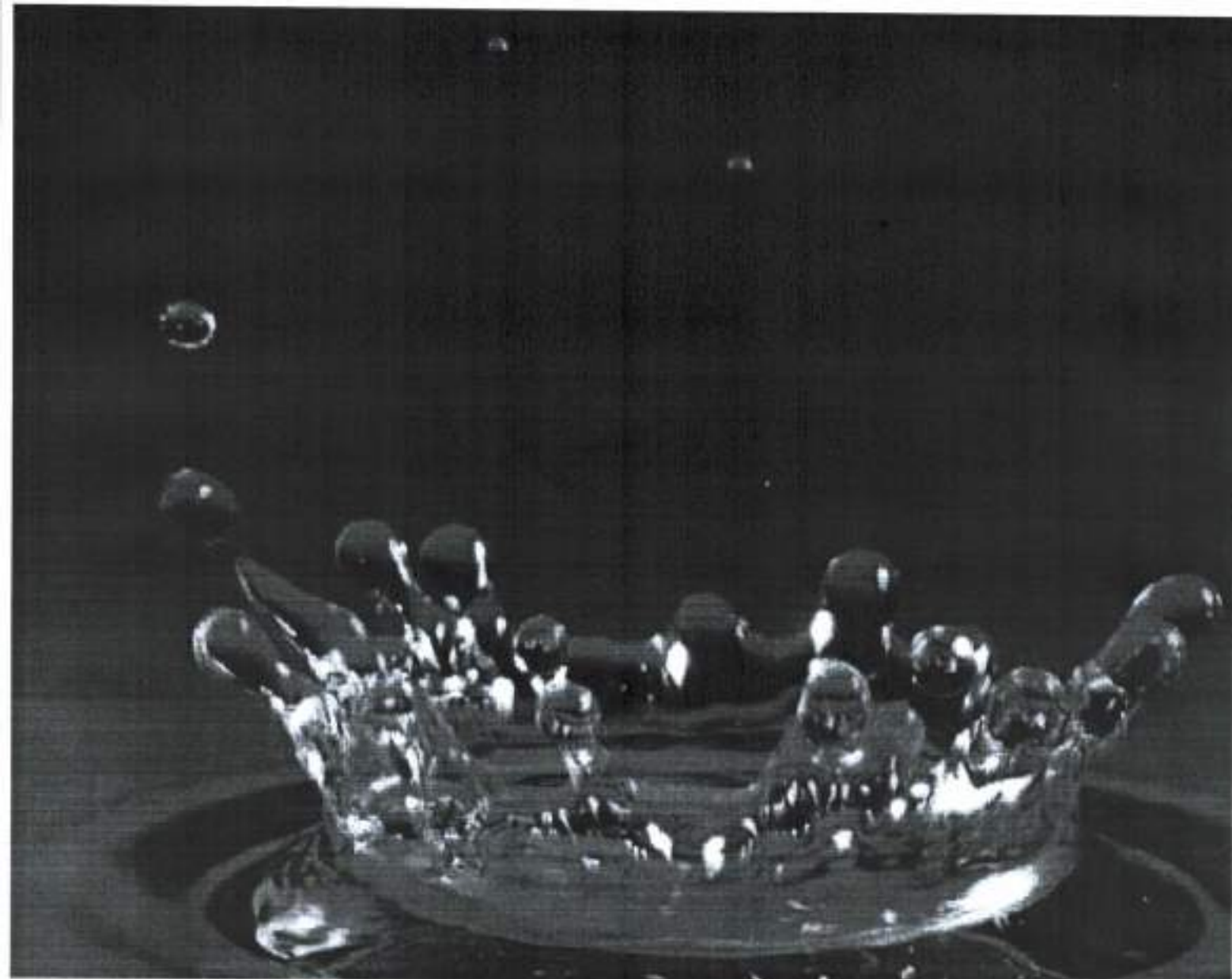
Importo Rata in capitalizzazione semplice: 1.000,00

Caso T - Capitalizzazione Semplice		Caso T - Rata Fissa Percentuale	
Rate	Importo Rata	Importo Rata	Importo Rata
1	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21	1.000,00	1.000,00	1.000,00
22	1.000,00	1.000,00	1.000,00
23	1.000,00	1.000,00	1.000,00
24	1.000,00	1.000,00	1.000,00
25	1.000,00	1.000,00	1.000,00
26	1.000,00	1.000,00	1.000,00
27	1.000,00	1.000,00	1.000,00
28	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33	1.000,00	1.000,00	1.000,00
34	1.000,00	1.000,00	1.000,00
35	1.000,00	1.000,00	1.000,00
36	1.000,00	1.000,00	1.000,00
37	1.000,00	1.000,00	1.000,00
38	1.000,00	1.000,00	1.000,00
39	1.000,00	1.000,00	1.000,00
40	1.000,00	1.000,00	1.000,00
41	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42	1.000,00	1.000,00	1.000,00
43	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44	1.000,00	1.000,00	1.000,00
45	1.000,00	1.000,00	1.000,00
46	1.000,00	1.000,00	1.000,00
47	1.000,00	1.000,00	1.000,00
48	1.000,00	1.000,00	1.000,00
49	1.000,00	1.000,00	1.000,00
50	1.000,00	1.000,00	1.000,00
51	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52	1.000,00	1.000,00	1.000,00
53	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54	1.000,00	1.000,00	1.000,00
55	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56	1.000,00	1.000,00	1.000,00
57	1.000,00	1.000,00	1.000,00
58	1.000,00	1.000,00	1.000,00
59	1.000,00	1.000,00	1.000,00
60	1.000,00	1.000,00	1.000,00

24	1.000,00	1.000,00	1.000,00
25	1.000,00	1.000,00	1.000,00
26	1.000,00	1.000,00	1.000,00
27	1.000,00	1.000,00	1.000,00
28	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33	1.000,00	1.000,00	1.000,00
34	1.000,00	1.000,00	1.000,00
35	1.000,00	1.000,00	1.000,00
36	1.000,00	1.000,00	1.000,00
37	1.000,00	1.000,00	1.000,00
38	1.000,00	1.000,00	1.000,00
39	1.000,00	1.000,00	1.000,00
40	1.000,00	1.000,00	1.000,00
41	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42	1.000,00	1.000,00	1.000,00
43	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44	1.000,00	1.000,00	1.000,00
45	1.000,00	1.000,00	1.000,00
46	1.000,00	1.000,00	1.000,00
47	1.000,00	1.000,00	1.000,00
48	1.000,00	1.000,00	1.000,00
49	1.000,00	1.000,00	1.000,00
50	1.000,00	1.000,00	1.000,00
51	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52	1.000,00	1.000,00	1.000,00
53	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54	1.000,00	1.000,00	1.000,00
55	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56	1.000,00	1.000,00	1.000,00
57	1.000,00	1.000,00	1.000,00
58	1.000,00	1.000,00	1.000,00
59	1.000,00	1.000,00	1.000,00
60	1.000,00	1.000,00	1.000,00

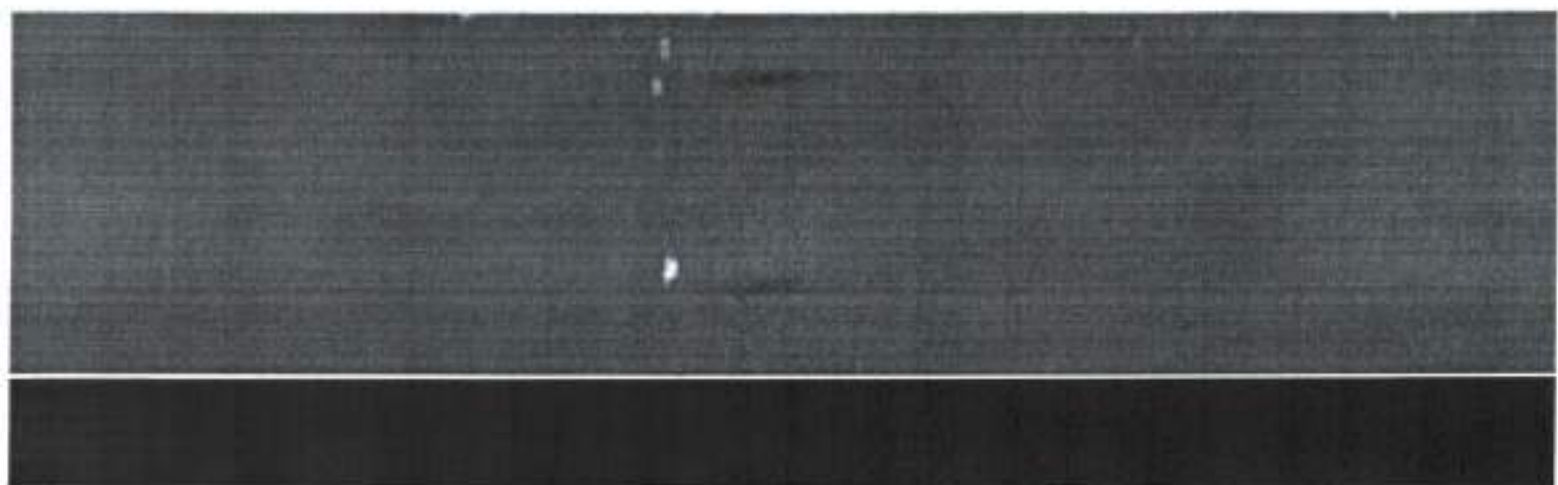
Evidente la differenza di risultato e di conseguenza di rata.

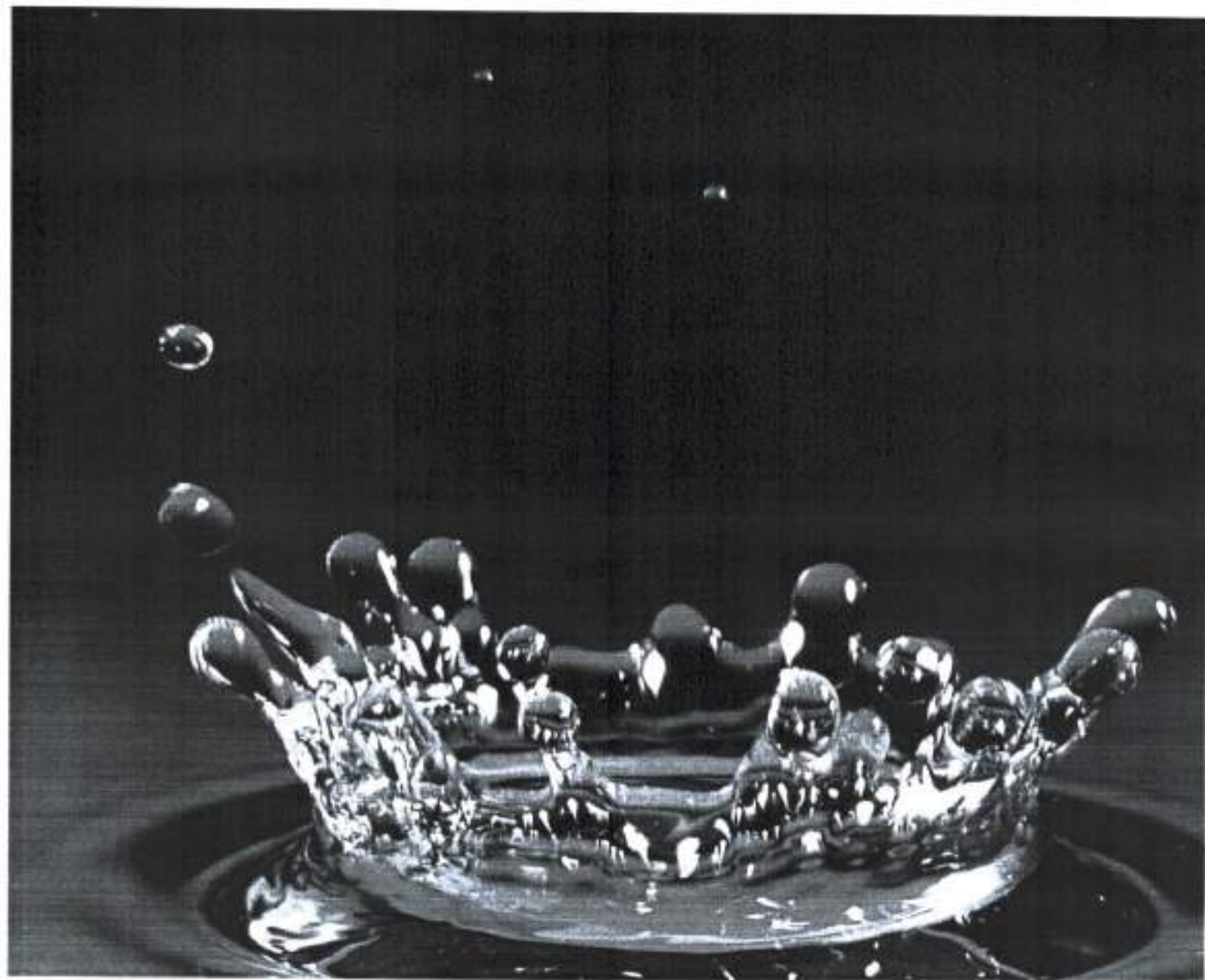
Libri argomento:



ANATOCISMO E AMMORTAMENTO
DI MUTUI ALLA FRANCESE
MANUALE PER LE PROFESSIONI DI MAGISTRATO,
DOTTORE COMMERCIALISTA E AVVOCATO

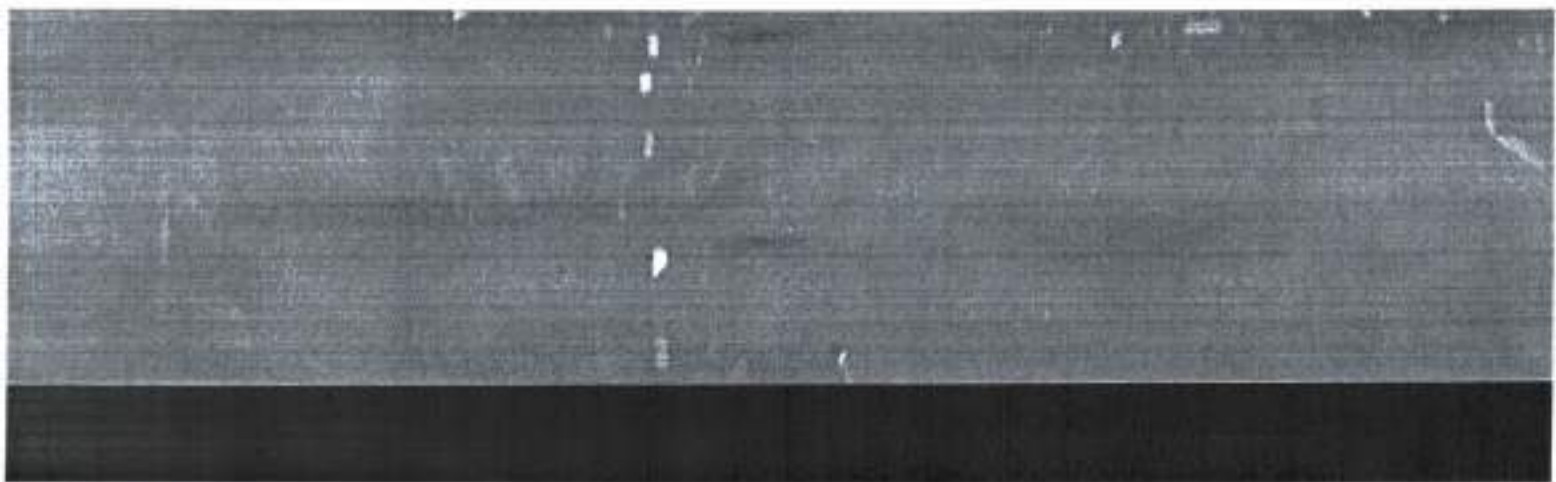
ANTONIO ANNIBALI - CARLA BARRACCHINI - ALESSANDRO ANNIBALI





ANATOCISMO E AMMORTAMENTO DI MUTUI "ALLA FRANCESE" IN CAPITALIZZAZIONE SEMPLICE

ANTONIO ANNIBALI
CARLA BARRACCHINI
ALESSANDRO ANNIBALI



ANATOCISMO NEI MUTUI

LE FORMULE
SEGRETE

ENG. DAS WARHE



www.vteb.it

consulenti

Studio di Firenze – Via Di Novoli n. 5/7 – 50127 FIRENZE – Tel. 0039 (55) 3200839 - Fax 0039 (55) 3220775

Fabrizio Martelli – fabriziomartelli@hotmail.com – Cell. 3407003599

Alessandro Gorini – alessandro@gorini.it – Cell. 3473772513

GUIDA OPERATIVA

N° 8

ANOMALIE TRASPARENZA RENDICONTAZIONE

Possiamo dire certamente che il problema principale relativo alle anomalie non risiede nelle singole operazioni e meccanismi tecnici ma nella assoluta mancanza di trasparenza, di controllo per il rispetto della stessa, di utilizzo improprio della rendicontazione.

Se si fossero definiti in maniera chiara modelli standard di presentazione e di rendicontazione tutti i successivi passaggi sarebbero stati molto più semplici e chiari, forse determinandosi di fatto la quasi eliminazione delle anomalie e determinando anche un'importante abbattimento delle cause con argomenti di tipologia creditizia.

Tali anomalie portano ad indeterminatezza/nullità condizioni/nullità contratti.

Prendendo ad esempio il rapporto di conto corrente si evidenzia la presenza di tre tipologie/famiglie di prodotti: servizi, credito, investimenti.

Il rapporto iniziale parte quasi sempre con l'apertura del conto servizi prestati dalla banca: gestione liquidità, mezzi di pagamento, servizi accessori.

Questo rapporto nasce e viene gestito su basi attive, è soggetto a storni tecnici che potrebbero portare di fatto il conto in rosso (almeno per brevissimi periodi), con la conseguente applicazione di quanto previsto dalla famosa circolare CICR 2000.

Importante è la verifica delle condizioni da applicare e la rendicontazione delle stesse:

- *non esiste una schema predisposto e spesso si trovano elenchi lunghissimi con tipologie di servizi che non sono stati né richiesti, né mai saranno utilizzati e tali da rendere difficile la lettura, in certi casi risultano anche incomprensibili le effettive cifre applicate*
- *la verifica delle variazioni in regime di jus variandi e del rispetto delle tempistiche e normative previste dal TUB ha evidenziato come di fatto mai siano effettivamente rispettate le normative di preavviso e motivazione*
- *la rendicontazione evidenzia uno dei capitoli più bui di tutto il settore. Mai è stato redatto uno schema chiaro di rendicontazione e tutte quelle che abbiamo verificato non rispettano mai almeno un minimo di chiarezza e completezza per i dati riportati e per i conteggi effettuati. Questo è sicuramente uno dei motivi che determina mistificazioni, malversazioni e "giochi" tali da rendere nulle tutte le condizioni applicate.*
- *In nessun caso abbiamo trovato un prospetto che integrasse completamente le regole ed i costi applicati, e soprattutto mai sicuramente i conteggi. Anche per questo risulta determinante la mancanza di regolarità nella gestione del rapporto in regime di jus variandi, determinandosi quindi la quasi totale indeterminatezza/nullità delle condizioni applicate.*
- *Capitoli a parte si potrebbero poi scrivere relativamente ad i costi che vengono imputati e come vengono imputati, ad esempio, ma sicuramente non esaustivo: cms, cdf, cf, revisione fidi, gestione fidi, civ,.....*

In conclusione quasi tutti i rapporti sono più o meno viziati da mancanza di trasparenza, indeterminatezza, nullità contrattuali e/o delle condizioni applicate.

Nello specifico possiamo dividere i prodotti in 3 categorie, PER CIASCUNA DELLE QUALI SAREBBE STATO OPPORTUNO PREDISPORRE UNO SPECIFICO SCHEMA RIASSUNTIVO SIA CONTRATTUALE CHE DI RENDICONTAZIONE:

- 1. C.c. e factoring*
- 2. Crediti rateali*
- 3. Garanzie accessorie*

Ribadendo che, né i soggetti preposti alla emissione delle normative, né quelli preposti alla vigilanza hanno mai previsto modelli di comunicazione e rendicontazione tali da rendere facile e comprensibile la verifica sia delle condizioni applicate sia dei conteggi effettuati, si evidenzia come per le 3 famiglie di prodotti sopradescritti si sarebbero dovuti riportare in entrambi i documenti:

- Riepilogo dei costi ed oneri applicabili*
- Riepilogo dei fidi concessi*
- Riepilogo delle garanzie ed eventuali costi collaterali*
- Esplicitazione chiara dei conteggi relativi ad interessi ed altri oneri applicati*

IN NESSUNA DELLE POSIZIONI DA NOI VERIFICATE SI E' POTUTO RILEVARE ALMENO UN MINIMO TENTATIVO DI RENDERE IL TUTTO CON CHIAREZZA E TRASPARENZA. LE CIFRE SONO SEMPRE IMPRECISATE, E NON ESAUSTIVE DELLE CONDIZIONI APPLICATE .

PER QUANTO RIGUARDA I CONTEGGI LA SITUAZIONE E' ANCORA PIU' CONFUSA (SE POSSIBILE). VENGONO IN PRATICA UTILIZZATI SISTEMI CHE MISCHIANO CREDITI DIVERSI CON IL CONTO BASE, FIDI DIVERSI, REPERTORI A PARTE SENZA RIPEILOGHI COMPLETI, SPESE NON CHIARAMENTE DOCUMENTATE , ETC ETC.

AGG 5/5/2017



www.vteb.it

consulenti

Studio di Firenze – Via Di Navoli n. 5/7 – 50127 FIRENZE – Tel. 0039 (55) 3200839 – Fax 0039 (55) 3220775
Fabrizio Martelli – fabriziomartelli@hotmail.com – Cell. 3407003599
Alessandro Gorini – alessandro@gorini.it – Cell. 3473772513

GUIDA OPERATIVA

N° 9

ANOMALIE TRASPARENZA RENDICONTAZIONE - esempi

Facendo seguito alla guida n° 8 proviamo ad esporre due esempi di rendicontazione evidenziando le problematiche di quanto normalmente viene fatto attualmente dall'intero comparto.

PRIMO ESEMPIO: CONTO CORRENTE

Rapporto costituito da 3 contratti:

- 1- Conto corrente base relativo alla operatività – mezzi di pagamento: gestito in attivo, previsto per quanto normato dalla circolare CICR 2000 – previsti interessi attivi e passivi con stessa periodicità (in effetti quelli passivi si attiveranno soltanto per brevi periodi in conseguenze di scoperti tecnici) – in questo caso specifico non facciamo commenti relativi alla parametrizzazione dei tassi attivi/passivi, anche se molto discutibili – situazione nel momento saldo zero*
- 2- Credito concesso a mezzo fido “ordinario”, cioè senza garanzie dirette od indirette, per Euro 20.000, al momento saldo a debito per Euro 10.000 (non prevedibili interessi attivi, quindi non applicabile CICR 2000)*
- 3- Credito concesso a mezzo fido per anticipi fatture per Euro 30.000, attualmente saldo a zero (non prevedibili interessi attivi, quindi non applicabile CICR 2000)*

Cosa succede se vengono presentate fatture per anticipo pari a 20.000?

- a- Il conto anticipi opera giroconto sul conto base per 20.000 Euro*
- b- Il conto base chiude il saldo a debito del fido ordinario per 10.000 Euro*
- c- Si determina quindi il seguente risultato: conto base + 10.000, conto fido ordinario a zero, conto anticipi – 20.000 Euro*

Poiché previsti tassi diversi, in base al rischio, è obbligo operare registrazioni consone, chiare e trasparenti.

SECONDO ESEMPIO: RATEALE

Considerando le problematiche minori rispetto al conto corrente (opera con variazioni continue per i movimenti e variazioni anche in funzione dello jus varinadi) e tutte rilevabili in fase contrattuale ab origine si dovrebbe riportare in fase di rendicontazione il riepilogo relativo a:

- a- condizioni applicate*
- b- calcolo dei tassi (ad esempio composizione se tasso indicizzato) e relativa rata – calcolo da effettuarsi con formula interesse semplice -*
- c- indicazione della composizione della rata con imputazione delle cifre a capitale, interessi, oneri, eventuali mora etc*
- d- indicazione del TIR globale sia in fase iniziale sia successivamente, prevedendo tutte le possibilità, e cioè applicazione mora per ritardato pagamento, eventuali penali per estinzione anticipata etc*

Il rendiconto almeno annuale dovrebbe quindi riportare in maniera chiara ed esplicita i 4 punti sopra esposti, riprendendo i singoli pagamenti fatti divisi, come sopradescritto, per diversa imputazione e riportando il capitale residuo ed eventuali costi estinzione con relativo TIR rilevabile.

Capitolo particolare è quello relativo all'usura sopravvenuta, (richiesto chiarimento alle sezioni unite della Suprema Corte di Cassazione).

Comunque particolare attenzione dovrebbe essere riservata in fase di contratto iniziale, nell'ambito del quale dovrebbero essere evidenziate chiaramente le condizioni applicabili e le eventuali azioni correttive possibili per evitare l'insorgere di tale illegittimità.

Fino ad ora abbiamo rilevato soltanto clausole di salvaguardia formulate in maniera molto generica e non dettagliata e specificata.



www.vteb.it

consulenti

Studio di Firenze – Via Di Navoli n. 5/7 – 50127 FIRENZE – Tel. 0039 (55) 3200839 – Fax 0039 (55) 3220775
Fabrizio Martelli – fabriziomartelli@hotmail.com – Cell. 3407003599
Alessandro Gorini – alessandro@gorini.it – Cell. 3473772513

GUIDA OPERATIVA

N° 10

BREVE SINTESI ANOMALIE BANCARIE

Per inquadrare al meglio il campo di azione facciamo una breve premessa.

La finanza è sicuramente stata uno dei più importanti motori di sviluppo dell'economia mondiale, il passaggio dal baratto al pagamento con mezzi alternativi e successivamente dilazionando lo stesso pagamento ha permesso una evoluzione molto veloce, permettendo anche a chi non ne aveva la possibilità immediata e concreta, di poter acquisire beni e servizi.

Ma l'accelerazione data in maniera eccessiva ed impropria ha generato delle ripercussioni che in alcuni casi si sono trasformate in tragedie finanziarie e quindi economiche e quindi politiche.

Oggi la finanza è di fatto ha preso il controllo della economia mondiale e di conseguenza ha sottomesso la politica, la situazione che si è determinata è tale che secondo noi solo un miracolo potrebbe riportarci ad un sano equilibrio dei valori. (Evidenti i rischi globali relativi ai derivati e simili).

Se quindi in generale, nei paesi più evoluti, la finanza ha corso troppo in avanti, nel nostro paese, per certi aspetti positivamente, ma che non si sono poi rilevati determinanti, ha invece spesso guardato indietro piuttosto che avanti. Evidente come fino alla fine del secolo scorso le banche italiane non si siano preoccupate della tecnologia e del passaggio epocale ai servizi on line, ma anzi abbiano fatto una folle corsa ad accaparrarsi sportelli e costruire strutture mastodontiche con costi inevitabilmente esorbitanti e tali da aver contribuito al disastro attuale. L'altro aspetto, altrettanto retrogrado e devastante è stato quello di non gestire i clienti in base al loro probabile e possibile sviluppo, ma di trincerarsi dietro alle garanzie personali, quasi sempre di tipo immobiliare. La bolla/crisi immobiliare ha concluso l'opera devastante.

Questo per quanto possibile esaminare e criticare il sistema in generale, ma l'ulteriore ciliegina sulla torta è stata la totale assenza da parte di chi avrebbe dovuto normare, gestire, vigilare l'operatività, troppe volte tutti gli organismi previsti si sono girati dall'altra parte (facendo finta?) di non vedere.

Di fatto le anomalie riscontrate nel mondo bancario sono tali e così diffuse da rendere veramente tragica la situazione, cerchiamo di inquadrarle sinteticamente.

Possiamo dire con sicurezza che il problema principale non risiede nelle singole operazioni e meccanismi tecnici ma nella assoluta mancanza di trasparenza e di controllo del rispetto della stessa.

Se si fossero definiti in maniera chiara modelli standard di presentazione e di rendicontazione, tutti i successivi passaggi sarebbero stati molto più semplici e chiari e forse avrebbero di fatto quasi azzerato le anomalie, determinando anche una importante abbattimento delle cause bancarie.

Possiamo altresì dividere tali anomalie in 3 grandi famiglie, messe in elenco decrescente per le conseguenze che determinano:

- 1. Indeterminatezza/nullità condizioni/contratti*
- 2. Usura susseguente al combinato legge 108/96 ed art 644 c.p.*
- 3. Anatocismo*

Prendendo ad esempio il rapporto di conto corrente si evidenzia:

1- Indeterminatezza/nullità condizioni/contratti

Tre sono le tipologie/famiglie di prodotti cui possiamo risalire: servizi, credito, investimenti.

E' evidente che il rapporto iniziale parte quasi sempre con apertura del conto relativo ai servizi prestati dalla banca: gestione liquidità, mezzi di pagamento, servizi accessori.

Questo rapporto nasce e viene gestito su basi attive, è soggetto a storni tecnici che potrebbero portare di fatto il conto in rosso (almeno per brevissimi periodi), con la conseguente applicazione di quanto previsto dalla famosa circolare CICR 2000.

Importante è la verifica delle condizioni da applicare e la rendicontazione :

- per le prime non esiste una schema predisposto e spesso si trovano elenchi enormi, con tipologie di servizi che non sono stati né richiesti né mai saranno utilizzati, tali da rendere difficile la lettura ed in certi casi incomprensibili le effettive cifre applicate*
- sempre per le prime la verifica delle variazioni in regime di jus variandi e del rispetto delle tempistiche e normative previste dal TUB*
- per la rendicontazione si entra invece in uno dei capitoli più bui di tutto il settore. Mai è stato redatto uno schema chiaro di rendicontazione e tutte quelle che abbiamo visto non rispettano mai un minimo di chiarezza e completezza sia per i dati riportati sia per i conteggi effettuati. Questo è sicuramente uno dei motivi che determina mistificazioni, malversazioni e “giochi” tali da rendere nulle tutte le condizioni applicate.*

Lasciando per il momento fuori il settore investimenti che, anche di recente, è stato abbondantemente ripreso a livello europeo, passiamo a vedere il settore credito collegato ai fidi di cc nelle varie tipologie: ordinario, anticipi fatture, anticipi effetti, ipotecario, anticipo estero etc etc

Per tutte le tipologie una cosa è comune: sicuramente non si prevedono interessi attivi e quindi l'applicazione della pariteticità prevista dalla circolare CICR 2000 non è applicabile. Evidente quindi che la rendicontazione degli interessi potrà essere fatta soltanto a livello annuale e la capitalizzazione degli stessi, come previsto dal C. Civ. potrà essere portata a capitale soltanto trascorsi 6 mesi.

Anche in questo caso la rendicontazione è l'aspetto più importante perché dovrebbe riportare le condizioni, i conteggi e rendere chiaro e trasparente il rapporto ed il risultato.

Non in un caso abbiamo ritrovato un prospetto che integrasse completamente le regole ed i costi applicati, mai sicuramente i conteggi.

Anche in questo caso risulta determinante la mancanza di regolarità nella gestione del rapporto in regime di jus variandi.

Si determina quindi la quasi totale indeterminatezza/nullità delle condizioni applicate.

Capitoli a parte si potrebbero poi scrivere relativamente ad i costi che vengono imputati e come vengono imputati, ad esempio, ma sicuramente non esaustivo:

cms, cdf, cf, revisione fidi, gestione fidi, civ,.....

In conclusione quasi tutti i rapporti sono più o meno viziati da mancanza di trasparenza, indeterminatezza, nullità contrattuali e/o delle condizioni applicate.

Per quanto riguarda in particolare lo Jus variandi si rimanda anche alle circolari della B.I. del 2014 e del 28/3/2017 che riprendono evidenti e conosciute gestioni non consone. – vedere documentazione specifica al riguardo nella guida operativa n° 6 relativa a questo argomento.

2. Usura susseguente al combinato legge 108/96 ed art 644 c.p.

Questo capitolo, molto delicato, è stato trattato nel tempo in maniera molto diversa, ma mai completamente compiuta determinando un contenzioso senza fine.

Cercando di essere sintetici, la valutazione del rispetto della norma è estremamente chiaro, due sono gli aspetti da valutare per determinare la correttezza del rapporto:

- Usura oggettiva = superamento del TSU . Vediamo art 644 C.P.*

##1 La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.

3 Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.

– ci limitiamo ad una stringata analisi perché ogni ulteriore discussione è pleonastica: il combinato Legge 108/96 –art. 644 C.P. prevede il calcolo del rispetto della soglia che deve comprendere ogni tipo di onere, correlato al credito, ad esclusione di imposte e tasse. E' quindi banale e semplice capire che la misurazione deve essere fatta sui reali tassi applicati, che in tali calcoli devono essere ricompresi tutti gli oneri, nessuno escluso. Le argomentazioni che determinano la formula BI come quella da utilizzare porterebbero alla incriminazione della

stessa BI, la quale avrebbe nel 1996 artatamente agito contro legem non includendo alcuni oneri nei conteggi. Evidente quindi la spiegazione: BI, come del resto la legge prevede, ha provveduto mediante un sistema di rilevazione (peraltro molto discutibile nella forma e nella sostanza) ad estrapolare il riferimento dei tassi medi per poter poi emanare il fantomatico TSU. L'utilizzo della formula BI sarebbe contra legem ed anche incostituzionale per le mistificazioni che questa permette andando contro almeno gli art. 3 e 41 della Costituzione.

- *Usura soggettiva / concreta = risulta da quanto previsto dai commi successivi dell'art. 644 C.P.*
- *##2 Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.*

E' quindi evidente che limitare la verifica al solo superamento del TSU non è solo restitutivo ma addirittura contra legem .

La valutazione di quanto sopra va di fatto inquadrato con quanto già esposto al punto precedente relativo alla rendicontazione ed alla trasparenza.

3. Anatocismo

Anche la storia di questo argomento richiederebbe almeno un libro per tutti i tentativi fatti contro legem da parte di diversi organi anche statali, ma cercando di essere concisi:

- *La normativa italiana, contrariamente a molte altre europee non perette l'anatocismo, punto.*
- *Ogni altro sistema artificioso o meno di baipassare la norma crea illegittimità, punto.*
- *Come abbiamo sopra esposto la norma è chiara da sempre: conteggio interessi annualizzati e riporto a capitale se non pagati dopo 6 mesi, punto.*

Evidente quindi che qualsiasi altro tipo di rendicontazione è illegittima.

Come abbiamo riportato all'inizio, non entriamo in ulteriori dettagli che potranno essere approfonditi in altre specifiche guide.

Ovviamente anche per le altre tipologie di rapporti, esempio credito rateale, factoring, leasing, etc., si riscontrano ugualmente evidenti anomalie simili, che saranno espresse singolarmente in apposite singole guide operative.



www.vteb.it

consulenti

Studio di Firenze – Via Di Navoli n. 5/7 – 50127 FIRENZE – Tel. 0039 (55) 3200839 – Fax 0039 (55) 3220775
Fabrizio Martelli – fabriziomartelli@hotmail.com – Cell. 3407003599
Alessandro Gorini – alessandro@gorini.it – Cell. 3473772513

GUIDA OPERATIVA

N° 11

CONCESSIONE CREDITO COME FIDO IN CC – REGOLE ED OPERATIVITA'

Facendo seguito alle precedenti guide vediamo di capire come si dovrebbero muovere la banca ed il cliente in presenza della concessione di un fido in cc..

PRIMO ESEMPIO: CONTO CORRENTE BASE NON AFFIDATO

Evidente che il conto potrà operare solo su base attiva, comunque la previsione di eventuali scoperture deve essere considerata solo in funzione di possibili scoperti tecnici (es. per gioco valute, assegno tornato insoluto, etc). Lo scoperto dovrà essere chiuso in un breve raggio di tempo salvo adozione di una CIV per la concessione pur temporanea di un fido.

Per il TSU relativo al periodo di scopertura, fino alla verifica della CIV, si dovrà utilizzare il livello previsto per i conti non affidati.

Ben diverso è se la banca concede la copertura ad un assegno/bonifico, ecc emesso/disposto direttamente dal cliente che manda il conto in scoperto.

In questo caso è la banca che volontariamente copre lo scoperto e di fatto deve avere effettuato una CIV, quindi il TSU sarà quello relativo allo scoperto di cc ordinario nella fascia di competenza.

Non si potrà quindi parlare di rimesse solutorie, in quanto è comunque la banca che ha concesso la scopertura.

SECONDO ESEMPIO: CONTO CORRENTE AFFIDATO

Le tipologie di affidamento possono essere diverse (per la rendicontazione relativa si rimanda alle guide n° 8 e 9), ma tutte comunque si rifanno agli stessi principi.

E' soltanto la banca che può decidere se coprire o meno un'operazione richiesta dal cliente, questi infatti potrà richiedere il pagamento di un assegno, di un bonifico, di un qualsiasi altro mezzo di pagamento, ma non potrà mai autonomamente metterlo in pratica.

Facciamo un esempio:

- *il fido concesso per anticipo fatture è utilizzato al massimo previsto per 100.000 euro*
- *se il cliente presenta un'altra fattura per 10.000 euro, l'accredito sul conto anticipo e il giroconto sul conto ordinario verrà effettuato solo se la banca lo avrà approvato e registrato e quindi antecedentemente aperto una CIV per l'allargamento del fido se pur temporaneo.*

Quindi è evidente che:

***NON ESISTE NESSUN FUORI FIDO CHE LA BANCA NON ABBIA AUTORIZZATO!!
E DI CONSEGUENZA, ANCHE SOLO TEMPORANEAMENTE, NON ABBIA CON LA CIV
CONCESSO IL FIDO STESSO.***

***E' COSI' OVVIO ED EVIDENTE CHE LA BANCA, AGENDO DIVERSAMENTE, SENZA
LA CONCESSIONE DEL FIDO STESSO AVREBBE POTUTO RIFIUTARE LA COPERTURA
DELL'ANTICIPO, IL PAGAMENTO DELL'ASSEGNO, IL PAGAMENTO DEL BONIFICO, IL
BLOCCO DEL BANCOMAT, IL BLOCCO DELLA CARTA DI CREDITO ETC ETC. SENZA
ALCUN INTERVENTO DA PARTE DEL CLIENTE.***

***UNICO SOGGETTO ATTORE ATTIVO RELATIVAMENTE ALLE COPERTURE DELLE
DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO RICHIESTE DAL CLIENTE E' SICURAMENTE
SOLTANTO LA BANCA.***

***IN MANCANZA DI LIQUIDITA', SENZA ESPRESSA AUTORIZZAZIONE DELLA
BANCA, NESSUNA OPERAZIONE PUO' ESSERE OPERATA DIRETTAMENTE DAL
CLIENTE.***

TERZO ESEMPIO: RATEALE + CONTO CORRENTE

Potremmo fare un altro esempio, il caso in cui il cliente abbia un mutuo ed il pagamento della rata avvenga con addebito sul cc.

Se non esiste la disponibilità sul cc la banca ha 2 alternative, a sua insindacabile scelta:

- *la prima fare CIV e concedere fido,*
- *la seconda non coprire la rata che genererà, come previsto dal contratto rateale l'applicazione della mora fino alla disponibilità della liquidità richiesta.*
-

Spesso viene riportata la dicitura di EXTRAFIDO, ma solo per il fatto di essere così descritto non può essere considerato "fuori fido": è infatti unico motivo la creazione di scaglioni di costo crescente, ma a fronte di un fido evidentemente concesso.

Non si potrà quindi parlare di rimesse solutorie.

***IN ALTRI TERMINI NON ESISTE NESSUN CASO IN CUI IL CLIENTE POSSA
AUTONOMAMENTE GENERARSI UN CREDITO NON AUTORIZZATO IN PRIMIS DALLA
BANCA:***

***DI CONSEGUENZA LE RIMESSE, DI FATTO E DI DIRITTO, RELATIVE AD UN
CONTARTTO DI CONTO CORRENTE POSSONO ESSERE SOLTANTO RIPRISTINATORIE
PERCHE' E' LA SOLA ABNCA CHE HA POTERI DELIBERATORI E LA GESTIONE DELLA
RENDICONTAZIONE.***



www.vteb.it

consulenti

Studio di Firenze – Via Di Marzulli n. 5/7 – 50127 FIRENZE – Tel. 0039 (55) 3200839 - Fax 0039 (55) 3220775
Fabrizio Martelli – fabriziomartelli@hotmail.com – Cell. 3407003599
Alessandro Gorini – alessandro@gorini.it – Cell. 3473772513

GUIDA OPERATIVA

N° 12

APPROFONDIMENTI

RELATIVI USURA BANCARIA

– CONTI CORRENTI

Relativamente a questo argomento si potrebbe scrivere un intero libro di almeno 1.000 pagine, in questo breve sunto ci limiteremo a vedere gli spunti più importanti per una corretta informazione in sede di giudizio civile e penale.

La normativa relativa all'usura, e quindi anche quella bancaria, viene rivista completamente nel 1996 con il combinato L.108/96 ed art 644 C.C.

La Banca D'Italia viene chiamata a rilevare i tassi medi applicati per trimestre, che serviranno per determinare il TSU mediante il calcolo previsto dalla normativa, poi cambiata nel 2011.

Nessun compito normativo viene demandato alla stessa B.I. ma soltanto di pura rilevazione statistica.

B.I. emana le istruzioni, successivamente variate come sotto riportato:

 Decreto Tesoro classificazione operazioni per usura 25mar2010.pdf

 Decr Minist tassi usura I trim 2010 nota metodologica.pdf

 Doc consultazione mar09.pdf

 Istruzioni usura 1996.pdf

 Istruzioni usura agg 1999.pdf

 Istruzioni usura agg 2016.pdf

 Istruzioni usura agg ago09.pdf

 Istruzioni usura agg dic 02.pdf

 Istruzioni usura agg feb06.pdf

 Istruzioni usura agg lug01.pdf

 Nota CMS dic05.pdf

 Resoconto consultazione usura ago09.pdf

 Risposte quesiti rilevazione TEGM aggiornati dopo istruzioni2016.pdf

 Risposte quesiti rilevazione TEGM nov10.pdf

Relativamente ai conti correnti che samineremo in questa guida operativa:

Nelle prime istruzioni 1996 si rileva

Evidente l'errore

CS. Metodologie di calcolo del TEG

La metodologia di calcolo del TEG varia a seconda delle diverse categorie di operazioni individuate. In particolare devono essere adottate alternativamente le metodologie di seguito indicate:

a) Cat. 1, Cat. 2 e Cat. 5 del punto B1 (aperture di credito in c/c, finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, factoring)

La formula per il calcolo del TEG è la seguente:

$$\text{TEG} = \frac{\text{INTERESSI} \times 36.500}{\text{NUMERI DEBITORI}} + \frac{\text{ONERI} \times 100}{\text{ACCORDATO}}$$

dove:

- gli interessi sono dati dalle competenze di pertinenza del trimestre di riferimento calcolate in funzione del tasso di interesse annuo applicato;

EVIDENTE L'ANOMALIA CHE NE DERIVA: IL TRIMESTRE E' SOLO UNO IN UN ANNO!!

Ancora più evidente l'anomalia del 2001 e 2002 dove alla chiarezza del titolo

ISTRUZIONI PER LA RILEVAZIONE DEL TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO AI SENSI DELLA LEGGE SULL'USURA

***SEGUE UNA FORMULA ANCORA EVIDENTEMENTE ERRATA SE USATA PER LA
RILEVAZIONE DEL TIR APPLICATO AL CLIENTE***

C3. Metodologie di calcolo del TEG

La metodologia di calcolo del TEG varia a seconda delle diverse categorie di operazioni individuate. In particolare devono essere adottate alternativamente le metodologie di seguito indicate:

- a) Cat. 1, Cat. 2 e Cat. 5 (aperture di credito in c/c, finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, factoring)

La formula per il calcolo del TEG è la seguente:

$$\text{TEG} = \frac{\text{INTERESSI} \times 36.500}{\text{NUMERI DEBITORI}} + \frac{\text{ONERI} \times 100}{\text{ACCORDATO}}$$

dove:

- gli interessi sono dati dalle competenze di pertinenza del trimestre di riferimento, ivi incluse quelle derivanti da maggiorazioni di tasso applicate in occasione di sconfinamenti rispetto al fido

Il 18 gennaio 2006, se ci fosse stato necessità, la Cassazione deposita la sentenza 870/2006: ogni tipo di costo, come chiaramente riporta il combinato normativo, deve essere rilevato nel conteggio del TSU

A fronte dell'acceso dibattito della giurisprudenza di merito in ordine alla validità, sotto il profilo causale, delle pattuizioni contrattuali che contemplano le c.m.s., la Corte di Cassazione ha chiarito che le commissioni possono essere assimilate, per un verso ad un accessorio che si aggiunge agli interessi passivi, come potrebbe inferirsi dall'essere conteggiate, nella prassi bancaria, in una misura percentuale dell'esposizione debitoria massima raggiunta e, quindi, sulle somme effettivamente utilizzate nel periodo considerato, solitamente trimestrale, come per gli interessi passivi e, per altro verso, a un onere remunerativo dell'obbligo della banca di tenere a disposizione dell'accreditato una determinata somma per un determinato periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo (Cass. n.

11772/2002).

In sintesi, la c.m.s. può avere una natura assimilabile a quella degli interessi passivi oppure costituire un corrispettivo autonomo rispetto agli interessi.

La Corte di Cassazione, in un altro intervento sulla questione, ha ritenuto che la c.m.s. abbia la funzione di "remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma" e, quindi, ne ha definitivamente avallato la validità sotto il profilo causale (Cass. n. 870/2006, in motivazione).

Nel 2009 finalmente B.I. si accorge che i trimestri in un anno sono 4., e quindi gli oneri vanno valutati su base annua.

Rimangono ancora le altre anomalie di fondo.

ISTRUZIONI PER LA RILEVAZIONE DEI TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI SENSI DELLA LEGGE SULL'USURA

- agosto 2009 -

- a) *Cat. 1, Cat. 2, Cat. 5 e Cat. 9 (aperture di credito in c/c, finanziamenti per anticipi su crediti e documenti, sconto di portafoglio commerciale, factoring e credito revolving).*

La formula per il calcolo del TEG è la seguente:

$$TEG = \frac{\text{Interessi} \times 36.500}{\text{Numeri debitori}} + \frac{\text{Oneri su base annua} \times 100}{\text{Accordato}}$$

dove:

- gli interessi sono dati dalle competenze di pertinenza del trimestre di riferimento, ivi incluse quelle derivanti da maggiorazioni di tasso applicate in occasione di sconfinamenti rispetto al fido accordato. Per le operazioni rientranti nelle Cat. 2 e 5, nelle quali gli interessi sono stati determinati con la formula dello sconto, per interessi si intendono il totale delle competenze calcolate;

Nel 2016, nonostante la consultazione, le note depositate che si ritrovano on line, la B.I. continua a tenere una linea rigida che non scioglie le anomalie, anzi le aumenta se possibile.

ISTRUZIONI PER LA RILEVAZIONE DEI TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI SENSI DELLA LEGGE SULL'USURA

- luglio 2016 -

C3. Calcolo del TEG

La metodologia di calcolo del TEG varia a seconda delle diverse categorie di operazioni individuate. In particolare devono essere adottate le metodologie di seguito indicate:

a) Cat. 1, Cat. 2, Cat. 5, Cat. 9a e operazioni rientranti nella altre categorie ma che presentano un utilizzo flessibile del fido accordato senza un piano di rientro predefinito.

La formula per il calcolo del TEG è la seguente:

$$TEG = \frac{\text{Interessi} \times 36.500}{\text{Numeri debitori}} + \frac{\text{Oneri su base annua} \times 100}{\text{Accordato}}$$

dove:

- gli interessi sono dati dalle competenze maturate nel trimestre di riferimento, indipendentemente dal momento in cui diventano esigibili. Per le operazioni rientranti nelle Cat. 2 e 5, nelle quali gli interessi sono stati determinati con la formula dello sconto, per interessi si intendono il totale delle competenze calcolate;
- i numeri debitori sono dati dal prodotto tra i “capitali” ed i “giorni” sulla base dei quali sono maturati gli interessi. Nel caso di operazioni rientranti nelle Cat. 2 e 5 i numeri debitori sono comprensivi esclusivamente dei giorni strettamente necessari per l’incasso ⁽²³⁾; qualora la determinazione degli interessi sia effettuata con la formula dello sconto, i numeri debitori andranno ricalcolati in funzione del valore attuale degli effetti, anziché di quello “facciale”;
- tutti gli oneri diversi dagli interessi, compresa la Commissione di Istruttoria Veloce (CIV), entrano nel calcolo del TEG su base annua moltiplicando per 4 gli oneri trimestrali, a meno che gli stessi siano previsti contrattualmente *una tantum* nell’anno, nel qual caso vanno ripetuti nei tre trimestri successivi ⁽²⁴⁾;
- per la definizione di accordato si rimanda al precedente punto B4.

Nell’Allegato 2 sono riportati alcuni esempi di calcolo del TEG per le aperture di credito in conto corrente, per gli sconfinamenti su conti correnti affidati e per i passaggi a debito di conti non affidati.

E’ QUINDI EVIDENTE ED INDISCUTIBILE CHE:

- 1. B.I. NON HA MAI AVUTO INCARICO DI NORMARE MA SOLO DI RILEVARE I TEGM***
- 2. B.I DOVEVA ATTENERSI A QUANTO PREVISTO DAL COMINATO L 108/96 ED ART 644 C.P.***
- 3. SE SI DOVESSE INTERPRETARE LA FORMULA E LE RISPOSTE B.I. RIPORTATI NELLE FAQ DEI VARI PERIODI COME QUELLA DA UTILIZZARE PER LA RILEVAZIONE DEL TSU, SI DOVREBBE ACCUSARE LA STESSA B.I. DI AVER AGITO CHIARAMENTE E RIPETUTAMENTE ”CONTRA LEGEM”***
- 4. SE INVECE SI DOVESSE INTERPRETARE LA FORMULA COME PURA RILEVAZIONE STATISTICA DEL TEGM, SI POTREBBERO ECCEPIRE MOLTE SCELTE DISCUTIBILI REALTIVAMENTE ALLA CLASSI, SCAGLIONI, TIPOLOGIE ETC. (BASI DELLA RILEVAZIONI) MA NON PIU’ CHE UNA PROFONDA CRITICA PER LE SCELTE STESSE. – VEDERE A TAL PROPOSITO LE ALTRE GUIDE OPERATIVE –***

5. *VANNO INOLTRE CONSIDERATE TUTTI GLI ALTRI ONERI RELATIVI AL CREDITO, QUALI: GARANZIE, POLIZZE, COSTI DIRETTI ED INDIRETTI*
6. *DA CONSIDERARE ANCHE SE NELLA RENDICONTAZIONE SIANO CORRETTAMENTE ASSEGNATEI GLI ONERI E SPESE AL RELATIVO CONTO TECNICO RELATIVO AL CREDITO CONCESSO (ESEMPIO LE SPESE RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE ANTICIPI, GLI ONERI DI GESTIONE E COSTI RELATIVI ALLO STESSO CONTO TECNICO)*

ALLE DUE SENTENZE CASSAZIONE DI GIUGNO E NOVEMBRE DEL 2016 CHE AVEVANO APOGGIATO, IN MANIERA TOTALMENTE ERRONEA, SECONDO NOI, LA TESI FAVOREVOLE A TALE FORMULA SI' E' CONTRAPPOSTA LA SENTENZA 15188/2017 CHE HA RIMESSO ALLE SEZIONI UNITE LA DECISIONE, CHE NON POTRA' NON PRENDERE IN CONSIDERAZIONE QUANTO SOPRA ESPOSTO APRENDO QUINDI COMUNQUE UN ULTERIORE ENORME CONTENZIOSO O CONTRO LE BANCHE O CONTRO BANCA ITALIA.

ALTRI FATTI IMPORTANTI DA RILEVARE:

1. *ART 644 C.P. PREVEDE DUE COMMIS DIVERSI: USURA OGGETTIVA (DI CUI AL TSU) + USURA SOGGETTIVA, ALTRETTANTO IMPORTANTE SE NON MAGGIORMENTE PER LE RILEVANTI RICADUTE SUCCESSIVE. LA RILEVAZIONE QUINDI NON PUO' LIMITARSI AL SOLO, PURO E SEMPLICE SUPERAMENTO DEL TSU, MA BENSÌ AL TOTALE COMPORTAMENTO DELLA BANCA*
2. *ALTRO FATTO IMPORTANTE E', TRATTANDOSI DI PENALE, L'INDIVIDUAZIONE FISICA DI CHI ABBA COMMESSO L'ILLECITO. PER QUANTO ALLE VISTO NELLE NOSTRE ESPERIENZE POCO SI E' VISTO FARE PER CAPIRE SE TRATTASI DI UN SEMPLICE CASO SPORADICO (MAGARI DOCUTO AD UNA SPECIFICA FILIALE) OPPURE DI UNA STRUTTURA AZIENDALE (SE COSÌ SAREBBERO CHIARAMENTE RESPONSABILI I VERTICI AZIENDALI). SOLO IN UN CASO SI RILEVA COME LA PROCURA ABBA RACCOLTO I DATI RELATIVI AD UNA SERIE SIMILE DI CLIENTI E VISTA LA PRESENZA NUMERICAMENTE RILEVANTE ABBA GIUSTAMENTE CHIESTO LA CONDANNA DEI VERTICI AZIENDALI*

PRESCINDENDO DA QUESTI DUE FATTI IMPORATANTI QUALSIASI TIPO DI RILEVAZIONE RISULTA AMPIAMENTE DEFICITARIA E PRIVA DI OGNI BASE GIURIDICA.

SI RIMANDA ALLE ALTRE GUIDE OPERATIVE PER MAGGIORI INFORMAZIONI RELATIVE ALLA VERIFICA DEL CTU, ALTRI ASPETTI RELATIVI AD ALTRE ANOMALIE E PRODOTTI.

BANCA D'ITALIA

ISTRUZIONI PER LA RILEVAZIONE DEL TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO AI SENSI DELLA LEGGE SULL'USURA

SEZIONE I

ISTRUZIONI PER LA SEGNALEZIONE

A) GENERALITÀ DELLA RILEVAZIONE

A1. Oggetto

La rilevazione ha per oggetto i tassi effettivi globali medi praticati dal sistema bancario e finanziario in relazione alle categorie omogenee di operazioni creditizie, ripartite nelle classi di importo e dettagliate nella scheda in allegato 1.

A2. Soggetti tenuti alla rilevazione

La segnalazione deve essere effettuata da ciascuna banca iscritta nell'albo previsto dall'art. 13 del d. lgs. 385 del 1993 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e da ogni intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del medesimo decreto legislativo.

Lo schema di segnalazione è unico; pertanto, a prescindere dall'operatività tipica o prevalente, gli intermediari tenuti alla segnalazione devono inviare i dati relativi alle operazioni effettivamente poste in essere per ciascuna delle categorie individuate.

A3. Periodicità di segnalazione e termini di inoltro

La segnalazione ha cadenza trimestrale e deve fare riferimento ai seguenti periodi di tempo:

- a) 1° gennaio - 31 marzo;
- b) 1° aprile - 30 giugno;
- c) 1° luglio - 30 settembre;
- d) 1° ottobre - 31 dicembre.

I dati devono pervenire alla Banca d'Italia entro il giorno 25 del mese successivo alla data di scadenza del trimestre di riferimento.

BANCA D'ITALIA

La prima segnalazione riguarda il trimestre 1° ottobre 1996 - 31 dicembre 1996; i dati dovranno pervenire entro il 25 gennaio 1997.

A4. Modalità di inoltrare

I dati dovranno essere inviati alla Banca d'Italia, Servizio Informazioni sul Sistema Creditizio, su supporto magnetico, secondo le modalità e gli schemi di cui alla Sezione II delle presenti istruzioni.

B) CLASSIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI PER CATEGORIE E CLASSI DI IMPORTO

Le operazioni creditizie oggetto della rilevazione sono state ripartite nelle seguenti categorie (cfr. D.M. 23.9.1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26.9.1996): apertura di credito in conto corrente; finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale; crediti personali e finalizzati; operazioni di factoring; operazioni di leasing; mutui; altri finanziamenti a breve e a medio/lungo termine.

B1. Operazioni incluse

Le operazioni di finanziamento vanno classificate all'interno delle categorie con le seguenti modalità*:

Cat. 1. Apertura di credito in c/c

Rientrano in tale categoria le operazioni regolate in conto corrente in base alle quali la banca si obbliga a tenere a disposizione del cliente una somma di denaro per un dato periodo di tempo ovvero a tempo indeterminato e il cliente ha facoltà di ripristinare le disponibilità.

Vanno inseriti in tale categoria anche i passaggi a debito di conti non affidati nonché gli sconfinamenti sui conti correnti affidati rispetto al fido accordato.

È richiesta separata evidenziazione delle operazioni con garanzia e senza garanzia.

Per operazioni "con garanzia" si intendono quelle assistite da garanzie reali ovvero da garanzie prestate da banche o altri intermediari vigilati.

* I criteri di classificazione riguardano la fase di acquisizione dei dati e potrebbero essere soggetti a variazioni in quella di pubblicazione dei tassi.

Cat. 2. Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale

Rientrano in questa categoria i finanziamenti a valere su effetti, altri titoli di credito e documenti s.b.f., le operazioni di finanziamento poste in essere sulla base di un contratto di cessione del credito ex art. 1260 cod. civ. e le operazioni di sconto di portafoglio commerciale.

Tali operazioni rientrano nella categoria anche quando sono contabilmente gestite sul conto corrente ordinario.

Cat. 3. Credito personale

Rientrano in questa categoria i prestiti che:

- a) siano destinati a finanziare esigenze generiche di spesa o consumo personali, familiari o legate all'esercizio dell'attività professionale del cliente (ad es. altre sovvenzioni attive non regolate in c/c - prestiti personali);
- b) siano erogati in un'unica soluzione e prevedano il rimborso in base a un piano di ammortamento.

Se il credito personale viene erogato sotto forma di apertura di credito in c/c esso rientra nella categoria delle aperture di credito in c/c.

È richiesta separata evidenziazione dei crediti con durata fino a 18 mesi e di quelli con durata superiore ai 18 mesi.

Cat. 4. Credito finalizzato

Rientrano in questa categoria i finanziamenti rateali relativi all'acquisto di uno o più specifici beni.

Cat. 5. Factoring

Rientrano in questa categoria gli anticipi erogati a fronte di un trasferimento di crediti commerciali, effettuati con la clausola "pro solvendo" o "pro soluto", dal soggetto titolare (impresa fattorizzata) a un intermediario specializzato (factor) che assume l'impegno della riscossione.

È richiesta la separata evidenziazione degli anticipi su crediti acquisiti e di quelli su crediti futuri.

30.9.1996

Cat. 6. Leasing

Rientrano in questa categoria i finanziamenti realizzati con contratti di locazione di beni materiali (mobili e immobili) o immateriali (ad es. software), acquisiti o fatti costruire dal locatore su scelta e indicazione del conduttore che ne assume tutti i rischi e con facoltà di quest'ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito.

È richiesta la separata evidenziazione delle operazioni con durata fino a tre anni e di quelle con durata superiore a tre anni.

Cat. 7. Mutui

Rientrano in tale categoria i finanziamenti oltre il breve termine che:

- a) siano assistiti, anche parzialmente, da garanzie reali;
- b) non abbiano la forma tecnica del conto corrente o del prestito personale;
- c) prevedano l'erogazione in un'unica soluzione e il rimborso tramite il pagamento di rate comprensive di capitale e interessi.

È richiesta separata evidenziazione per i mutui concessi a tasso fisso e quelli concessi a tasso variabile.

Il tasso variabile è quello rivedibile sulla base di criteri prestabiliti contrattualmente.

Cat. 8. Altri finanziamenti a breve e a medio/lungo termine

Tale categoria ha carattere residuale; vi rientrano pertanto tutte le forme di finanziamento che non siano riconducibili ad una delle categorie precedenti (ad es. anticipazioni attive non regolate in c/c, altre sovvenzioni attive non regolate in c/c, con esclusione dei prestiti personali, operazioni di credito su pegno, prestiti contro cessione dell'1/5 dello stipendio, portafoglio finanziario etc.).

La segnalazione deve essere ripartita per operazioni con durata fino a 18 mesi e per operazioni con durata oltre i 18 mesi. All'interno di tale ripartizione deve essere poi fornita evidenza separata dei finanziamenti concessi alle "famiglie di consumatori" e alle "unità produttive private" (cfr. successivo punto B3).

B2. Operazioni escluse

Sono escluse dalla rilevazione le seguenti operazioni:

30.9.1996

4

B.I. 0039 6 47926136
BANCA D'ITALIA SERV. N.R.G. 04 FEB '97 13:04

1) *operazioni con non residenti**.

Per l'individuazione delle operazioni con "non residenti" va assunta la definizione vigente nell'ambito della disciplina valutaria italiana;

2) *operazioni in valuta estera**.

Per operazioni in valuta estera si intendono i finanziamenti denominati in valute diverse dalla lira.

Devono essere considerate come in valuta estera anche le operazioni che prevedono clausole di indicizzazione finanziaria collegate all'andamento del tasso di cambio della lira con una determinata valuta o con un paniere di valute;

3) *posizioni classificate a sofferenza**.

Per posizioni classificate a sofferenza si intendono le esposizioni nei confronti di soggetti in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda;

4) *crediti ristrutturati o in corso di ristrutturazione**.

Per crediti ristrutturati si intendono i crediti in cui un "pool" di intermediari (o un intermediario "monoaffidante"), nel concedere una moratoria al pagamento del debito, rinegozia il debito a tassi inferiori a quelli di mercato; sono esclusi i crediti nei confronti di imprese per le quali sia prevista la cessazione dell'attività (ad esempio casi di liquidazione volontaria o situazioni simili).

Per crediti in corso di ristrutturazione si intendono i crediti per i quali ricorrano le seguenti condizioni:

- la controparte risulti indebitata presso una pluralità di intermediari;
- il debitore abbia presentato istanza di consolidamento da non più di 12 mesi;

5) *operazioni a tasso agevolato*.

Per operazioni a tasso agevolato si intendono i finanziamenti eseguiti a tasso inferiore a quello di mercato in virtù di provvedimenti legislativi che dispongono la concessione del concorso agli interessi e/o l'impiego di fondi di provenienza statale o regionale;

6) *operazioni a tassi promozionali e convenzionati*.

Per operazioni a tassi promozionali si intendono i finanziamenti concessi a tassi di favore nell'ambito di campagne promozionali pubblicizzate e limitate nel tempo.

* Ai fini della definizione di tali voci, per quanto qui non espressamente previsto, occorre fare riferimento, per le banche, al "Manuale per la compilazione della matrice dei conti" (Circolare della Banca d'Italia n. 49 dell'8.2.1989) e, per gli intermediari finanziari, al "Manuale per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale" (Circolare della Banca d'Italia n. 217 del 5.8.1996).

Per operazioni a tassi convenzionati si intendono i finanziamenti concessi a tassi di favore:

- a) ai dipendenti della banca o dell'intermediario, ovvero di società del gruppo di appartenenza;
- b) ad altri soggetti, in virtù di convenzioni che prevedano l'applicazione di condizioni parimenti favorevoli rispetto a quelle praticate ai soggetti di cui al punto a);

7) *finanziamenti revocati.*

8) *posizioni relative a utilizzi per soli saldi liquidi, che non hanno fatto registrare saldi contabili a debito.*

9) *posizioni affidate con utilizzo contabile nullo nel periodo di riferimento.*

B3. Controparte rilevante

Formano oggetto di rilevazione le operazioni poste in essere con le "famiglie di consumatori" e le "unità produttive private", secondo le istruzioni relative alla classificazione della clientela per settori e gruppi di attività economica, emanate dalla Banca d'Italia con la circolare n. 140 dell'11.2.1991. Ove non diversamente indicato, la segnalazione va riferita congiuntamente alle due categorie di operatori.

In particolare, appartengono alla categoria "famiglie di consumatori" i soggetti classificati al Settore 006, Sottogruppo 600;

Fanno parte delle "unità produttive private" le società del Settore 004, distinte in società produttive private (Sottogruppo 430), quasi società non finanziarie private (artigiane e altre - Sottogruppo 441 e 442) e le "famiglie produttrici" (Settore 006, Sottogruppi 620 e 621).

Sono pertanto esclusi i rapporti di credito intrattenuti con:

- le Amministrazioni pubbliche (Settore 001);
- le Imprese di assicurazione (Settore 002);
- le Istituzioni di credito (Settore 003);
- le Società e quasi società non finanziarie - Settore 004 - Sottosettori 040, 041, 042, 044 (limitatamente al Sottogruppo 440) e 045;
- le Istituzioni sociali private e unità non classificabili (Settore 005);
- il Resto del mondo (Settore 007).

B4. Classi di importo

Le categorie omogenee di operazioni creditizie sono ripartite in classi di importo. Le classi di importo variano a seconda di ciascuna categoria e sono indicate nella scheda in allegato 1.

Ogni singolo finanziamento ("rapporto") deve essere attribuito alla relativa classe di importo sulla base dell'ammontare del fido accordato.

Per fido accordato si intende il limite massimo del credito concesso dall'intermediario segnalante al cliente sulla base di una decisione assunta nel rispetto delle procedure interne. Esso deve trarre origine da una richiesta del cliente ovvero dall'adesione del medesimo a una proposta dell'intermediario.

Il fido accordato da prendere in considerazione è quello al termine del periodo di riferimento (ovvero l'ultimo nel caso dei rapporti estinti).

Nel caso di passaggi a debito di conti non affidati o comunque se si verificano utilizzi di finanziamento senza che sia stato precedentemente predeterminato l'ammontare del fido accordato, l'attribuzione alla classe di importo va effettuata prendendo in considerazione l'utilizzo effettivo nel corso del trimestre di riferimento (ad es. nel caso di passaggi a debito di conti correnti non affidati deve essere considerato il saldo contabile massimo).

Se si registrano utilizzi superiori al fido accordato la classe di importo rimane determinata in base all'ammontare del fido accordato.

In caso di "fidi promiscui", che prevedono cioè per il cliente la possibilità di utilizzare secondo diverse modalità un'unica linea di fido, la classe d'importo cui ricondurre ciascuna modalità di utilizzo è data dal totale del fido accordato. Nel caso siano previste alcune limitazioni per singola modalità di utilizzo, la classe di importo va individuata con riferimento a tale limite.

C) OGGETTO DELLA RILEVAZIONE. CALCOLO DEI TASSI

C1. Dati da segnalare

Per ciascuna categoria di operazioni debbono essere segnalate, in corrispondenza delle previste classi di importo, le seguenti informazioni:

- 1) tasso effettivo globale, espresso su base annua, praticato in media dall'intermediario. Il dato è calcolato come media aritmetica semplice dei tassi effettivi globali applicati ad ogni singolo rapporto (TEG);

30.9.1996

7

B.I. 0039 6 47926136

BANCA D'ITALIA SERV. N.B.G.

P.B

04 FEB '97 13:25

- 2) numero di rapporti che hanno concorso alla determinazione del tasso effettivo globale praticato in media dall'intermediario;
- 3) media aritmetica semplice della percentuale della commissione di massimo scoperto, da calcolare, con le modalità indicate al punto C5, nei casi in cui essa è stata effettivamente applicata;
- 4) numero di rapporti sui quali è stata calcolata la percentuale media della commissione di massimo scoperto.

C2. Base di calcolo dei dati da segnalare

Sono assoggettati alla rilevazione:

- a) per le operazioni rientranti nelle Cat. 1, Cat. 2 e Cat. 5, indicate al punto B1, tutti i rapporti di finanziamento intrattenuti nel trimestre di riferimento (ancorché estinti); per quanto riguarda le operazioni di sconto di portafoglio commerciale (comprese nella cat. 2) e le operazioni di factoring su crediti acquistati a titolo definitivo (comprese nella cat. 5.a) devono essere prese in considerazione le presentazioni di effetti o di "crediti" avvenute nel periodo di riferimento.
- b) per le altre categorie di operazioni, esclusivamente i nuovi rapporti di finanziamento accessi nel periodo di riferimento.

C3. Metodologie di calcolo del TEG

La metodologia di calcolo del TEG varia a seconda delle diverse categorie di operazioni individuate. In particolare devono essere adottate alternativamente le metodologie di seguito indicate:

- a) Cat. 1, Cat. 2 e Cat. 5 del punto B1 (aperture di credito in c/c, finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, factoring)

La formula per il calcolo del TEG è la seguente:

$\text{TEG} = \frac{\text{INTERESSI} \times 36.500}{\text{NUMERI DEBITORI}} + \frac{\text{ONERI} \times 100}{\text{ACCORDATO}}$

dove:

- gli interessi sono dati dalle competenze di pertinenza del trimestre di riferimento calcolate in funzione del tasso di interesse annuo applicato;

30.9.1996

- i numeri debitori sono dati dal prodotto tra i "capitali" ed i "giorni". In caso di operazioni di sconto di portafoglio commerciale i numeri debitori andranno ricalcolati in funzione del valore attuale degli effetti, anziché di quello "facciale";
- gli oneri da considerare sono quelli indicati al successivo punto C4, effettivamente sostenuti nel trimestre.

b) Altre categorie di operazioni

In analogia a quanto previsto dal decreto del Ministro del Tesoro del 8.7.1992 per il calcolo del TAEG, la formula per il calcolo del TEG è la seguente:

$$\sum_{k=1}^{k+m} \frac{A_k}{(1+i)^{t_k}} = \sum_{k'=1}^{k'+m'} \frac{A'_{k'}}{(1+i)^{t'_{k'}}}$$

dove:

- i è il TEG annuo, che può essere calcolato quando gli altri termini dell'equazione sono noti nel contratto o altrimenti;
- K è il numero d'ordine di un "prestito";
- K' è il numero d'ordine di una "rata di rimborso";
- A_k è l'importo del "prestito" numero K;
- A'_{k'} è l'importo della "rata di rimborso" numero K';
- m è il numero d'ordine dell'ultimo "prestito";
- m' è il numero d'ordine dell'ultima "rata di rimborso";
- t_k è l'intervallo espresso in anni e frazioni di anno tra la data del "prestito" n.1 e le date degli ulteriori "prestiti" da 2 a m;
- t'_{k'} è l'intervallo espresso in anni e frazioni di anni tra la data del "prestito" n.1 e le date delle "rate di rimborso" da 1 a m'.

Per "rata di rimborso" si intende ogni pagamento a carico del cliente relativo al rimborso del capitale, degli interessi e degli oneri inclusi di cui al punto C4.

Per "prestito" si intende ciascuna erogazione eseguita dal creditore per effetto di uno stesso contratto.

C4. Trattamento degli oneri e delle spese

Ai sensi della legge il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito.

In particolare, sono inclusi:

- 1) le spese di istruttoria e di revisione del finanziamento (per il factoring le spese di "istruttoria cedente");
- 2) le spese di chiusura della pratica (per il leasing le spese forfettarie di "fine locazione contrattuale");
- 3) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate se stabilite dal creditore;
- 4) il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l'ottenimento del credito;
- 5) le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurare al creditore il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore;
- 6) ogni altra spesa contrattualmente prevista connessa con l'operazione di finanziamento.

Sono esclusi:

- a) le imposte e tasse;
- b) il recupero di spese, anche se sostenute per servizi forniti da terzi (ad es. perizie, certificati camerali, spese postali);
- c) le spese legali e assimilate (ad es. visure catastali, iscrizione nei pubblici registri, spese notarili, spese relative al trasferimento della proprietà del bene oggetto di leasing, spese di notifica, spese legate all'entrata del rapporto in contenzioso);
- d) gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo;
- e) gli addebiti per tenuta conto*, nonché quelli connessi con i servizi di incasso e pagamento e con i servizi accessori (ad es. spese di custodia pegno; per il factoring, compensi per prestazione di servizi di natura non finanziaria);
- f) le spese per le assicurazioni e garanzie diverse da quelle di cui al precedente punto 5.

C5. Metodologia di calcolo della percentuale della commissione di massimo scoperto

La commissione di massimo scoperto non entra nel calcolo del TEG. Essa viene rilevata separatamente, espressa in termini percentuali.

Il calcolo della percentuale della commissione di massimo scoperto va effettuato, per ogni singola posizione, rapportando l'importo della commissione effettivamente percepita all'ammontare del massimo scoperto sul quale è stata applicata.

* Si tratta di spese riguardanti il funzionamento del conto corrente che vengono previste indipendentemente dalla circostanza che trattasi di rapporti di finanziamento o di deposito.

RILEVAZIONE DEL TASSO MEDIO EFFETTIVO GLOBALE AI SENSI DELLA LEGGE SULL'USURA

CATEGORIA OPERAZIONI		CLASSI DI IMPORTO (in milioni di lire)					
		0-10	>10-30	>30-50	>50-100	>100-200	>200
1-a	apertura di credito in c/c con garanzia	X	X	X	X	X	X
1-b	apertura di credito in c/c senza garanzia	X	X	X	X	X	X
		0-10	>10-50	>50-100	>100-200	>200	-
2	finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale	X	X	X	X	X	-
		0-2,5	>2,5-10	>10-50	>50-100	>100-200	>200
3-a	crediti personali con durata fino a 18 mesi	X	X	X	X	X	X
3-b	crediti personali con durata oltre 18 mesi	X	X	X	X	X	X
		0-2,5	>2,5-10	>10-50	>50-100	>100-200	>200
4	credito finalizzato (acquisto rateale di beni di consumo)	X	X	X	X	X	X
		0-100	>100-200	>200			
5-a	factoring: anticipi su crediti acquistati	X	X	X	-	-	-
5-b	factoring: anticipi su crediti futuri	X	X	X	-	-	-
		0-10	>10-30	>30-50	>50-100	>100-200	>200
6-a	leasing con durata fino a 3 anni	X	X	X	X	X	X
6-b	leasing con durata oltre i 3 anni	X	X	X	X	X	X
		0-50	>50-100	>100-200	>200		
7-a	Mutui a tasso fisso	X	X	X	X	-	-
7-b	Mutui a tasso variabile	X	X	X	X	-	-
		0-2,5	>2,5-10	>10-50	>50-100	>100-200	>200
8-a	altri finanziamenti con durata fino a 18 mesi (sovvenzioni non regolate in c/c, sconto di portafoglio finanziario, ecc.) - famiglie di consumatori	X	X	X	X	X	X
8-b	altri finanziamenti con durata fino a 18 mesi (sovvenzioni non regolate in c/c, sconto di portafoglio finanziario, ecc.) - unità produttive private	X	X	X	X	X	X
8-c	altri finanziamenti con durata oltre 18 mesi (sovvenzioni non regolate in c/c, sconto di portafoglio finanziario, ecc.) - famiglie di consumatori	X	X	X	X	X	X
8-d	altri finanziamenti con durata oltre 18 mesi (sovvenzioni non regolate in c/c, sconto di portafoglio finanziario, ecc.) - unità produttive private	X	X	X	X	X	X

SEZIONE II

MODALITÀ TECNICO-OPERATIVE PER L'INOLTRO DELLE
INFORMAZIONI

1) Premessa.

Le segnalazioni debbono essere trasmesse su supporto magnetico ed indirizzate al Servizio Informazioni Sistema Creditizio. Per quanto non diversamente disciplinato, le istituzioni segnalanti devono fare riferimento alla circolare "Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi" emanata dal Servizio Informazioni Sistema Creditizio, nei capitoli relativi alle modalità tecnico-operative per l'inoltro delle informazioni, alle comunicazioni di errori e/o anomalie sui dati, alle segnalazioni di rettifica.

2) Dominio del campo "TIPBAINF" (base informativa) del record di "testa".

Nella compilazione del record di "testa" dei supporti magnetici trasmissivi il campo "TIPBAINF" (base informativa) deve essere valorizzato con il valore "7" (Rilevazione del tasso medio effettivo globale ai sensi della legge sull'usura).

3) Modalità di segnalazione dei dati.

I tassi e la percentuale della commissione di massimo scoperto vanno segnalati in percentuale con tre cifre decimali senza indicazione della virgola; il numero dei rapporti in unità.

La rilevazione va effettuata anche nel caso in cui le singole istituzioni non abbiano dati da comunicare. Tale evenienza va segnalata mediante l'utilizzo della voce "segnalazione negativa" (31440/00), inserendo convenzionalmente il valore 1 nel campo riservato all'importo.

4) Sistema delle codifiche.

a) classi di importo (codice campo 599 - lunghezza 2).

L'informazione è richiesta per ciascuna delle categorie di operazioni. I valori previsti sono:

51	-	fino a 2,5 milioni
52	-	fino a 10 milioni
53	-	fino a 30 milioni
54	-	fino a 50 milioni

- 55 - fino a 100 milioni
- 56 - da oltre 2,5 milioni fino a 10 milioni
- 57 - da oltre 10 milioni fino a 30 milioni
- 58 - da oltre 10 milioni fino a 50 milioni
- 59 - da oltre 30 milioni fino a 50 milioni
- 60 - da oltre 50 fino a 100 milioni
- 61 - da oltre 100 fino a 200 milioni
- 62 - oltre 200 milioni

b) tipo importo (codice campo 350 - lunghezza 2).

Individua il contenuto dell'importo segnalato. I valori previsti sono:

- 13 - tasso effettivo globale praticato in media dall'intermediario;
- 14 - numero rapporti su cui è stata calcolato il tasso effettivo globale praticato in media dall'intermediario;
- 15 - percentuale commissione di massimo scoperto;
- 16 - numero rapporti su cui è stata calcolata la percentuale della commissione di massimo scoperto.

c) durata (prevista nella parte fissa del "record movimento").

Identifica il periodo di tempo intercorrente tra l'instaurazione del rapporto e la sua prevista scadenza.

I valori previsti sono:

- 1 - fino a 18 mesi
- 2 - oltre 18 mesi
- 3 - non rilevante

d) residenza e valuta (previste nella parte fissa del "record movimento").

queste informazioni non sono richieste ai fini delle segnalazioni. Indicare convenzionalmente "1" per entrambe le informazioni.

5) Schemi di segnalazione.

Gli schemi di segnalazione sono riportati nell'allegato 2.

6) Raccordo con le segnalazioni delle banche e degli altri intermediari finanziari.

Il raccordo di massima tra le segnalazioni di vigilanza e quelle ai fini della legge sull'usura sono riportate nell'allegato 3.

RILEVAZIONE DEL TASSO MEDIO EFFETTIVO GLOBALE AI SENSI DELLA LEGGE SULL'USURA

RACCORDO DELLE FORME TECNICHE RICHIESTE CON QUELLE DI MATRICE DEI CONTI

USURA		MATRICE	
VOCE	DESCRIZIONE	VOCE	DESCRIZIONE
31400	APERTURA DI CREDITO IN C/C	1115 06 18 ai netto 2441 00	CONTI CORRENTI ATTIVI CON CLIENTELA ORDINARIA - AGRARI - ALTRI CONTI CORRENTI ATTIVI - UTILIZZO LINEE DI CREDITO SBF
31405	FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU CREDITI E DOCUMENTI - SCONTO PORTAFOGLIO COMMERCIALE	1119 02 10 18 2341 20 1163 04 12 2441 00	FINANZIAMENTI A CLIENTELA PER ANTICIPI - SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI SBF - ALL'ESPORTAZIONE - ALL'IMPORTAZIONE CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO DI PORTAFOGLIO DI PROPRIETA' - PORTAFOGLIO DI CLIENTELA ORDINARIA - COMMERCIALE CESSIONI DI CREDITO (PER LA PARTE NON RICONDUCEBILE A OPERAZIONI DI FACTORING) PRO SOLVENDO - DA CLIENTELA ORDINARIA PRO-SOLUTO - CON DEBITORE CLIENTELA ORDINARIA CONTI CORRENTI ATTIVI - UTILIZZO LINEE DI CREDITO SBF
31410	CREDITI PERSONALI	1131 08	ALTRE SOVVENZIONI ATTIVE NON REGOLATE IN C/C - PRESTITI PERSONALI
31415	CREDITO FINALIZZATO (ACQUISTO RATEALE DI BENI DI CONSUMO)		QUALUNQUE FORMA TECNICA
31420	FACTORING	1163 04 12	CESSIONI DI CREDITO (PER LA PARTE RICONDUCEBILE A OPERAZIONI DI FACTORING) PRO SOLVENDO - DA CLIENTELA ORDINARIA PRO-SOLUTO - CON DEBITORE CLIENTELA ORDINARIA
31425	LEASING	2481 04 06 2471 04 ai netto 2471 12	CREDITI IMPLICITI NEI CONTRATTI DI LEASING FINANZIARIO - PARTITE INCAGLIATE - ALTRI CREDITI CANONI SCADUTI - QUOTA CAPITALE CREDITI SCADUTI RELATIVI A CONTRATTI DI LEASING FINANZIARIO - CLIENTELA ORDINARIA - PARTITE INCAGLIATE
31430	MUTUI	1123 02	MUTUI A CLIENTELA ORDINARIA
31435	ALTRI FINANZIAMENTI (SOVVENZIONI NON REGOLATE IN C/C - SCONTO DI PORTAFOGLIO FINANZIARIO, ECC.)	1107 02 1131 04 18 24 1139 00 1143 00 2341 30 36 40 42 58	ANTICIPAZIONI ATTIVE NON REGOLATE IN C/C ALTRE SOVVENZIONI ATTIVE NON REGOLATE IN C/C - UTILIZZO DI CARTE DI CREDITO (NOTA 1) - SOVVENZIONI PER LA COSTITUZ. DEPOSITI OBBLIGATORI - SOVVENZIONI DIVERSE PRESTITI SU PEGNO PRESTITI CESSIONE DI STIPENDIO CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO DI PORTAFOGLIO DI PROPRIETA' - FINANZIARIO - DIRETTO - FINANZIARIO - ALTRO - AGRARIO - ARTIGIANO - ALTRO

NOTA 1 - QUALORA IN CONSEGUENZA DELL'UTILIZZO DELLE CARTE DI CREDITO SI CONFIGURI UNA OPERAZIONE DI CREDITO FINALIZZATO, L'OPERAZIONE VA ALLOCATA NELLA COMPETENTE CATEGORIA

(novembre 1998)

Allegato 3.2

Rilevazione del tasso medio effettivo globale ai sensi della legge sull'usura

Raccordo delle forme tecniche richieste con quelle delle segnalazioni di vigilanza

Segnalazioni Usura		Segnalazioni di Vigilanza	
Voce	Dizione	Voce	Dizione
31400	Apertura di credito		
31405	Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto portafoglio commerciale	46025/08	Crediti per altri finanziamenti (quota parte riconducibile allo sconto di portafoglio commerciale)
31410	Credito personale	46292/18	Credito al consumo finanziamenti non finalizzati
		46025/08	Crediti per altri finanziamenti (quota riferibile al credito personale)
31415	Credito finalizzato (acquisto rateale di beni di consumo)	46018/00	Crediti per emissione o gestione di carte di credito (quota parte riconducibile ad utilizzi per acquisto rateale di beni di consumo)
		46292/02	Credito al consumo
		46292/06	finanziamenti finalizzati
		46292/10	(sono ricomprese le operazioni di revolving-credit se finalizzate all'acquisto di beni di consumo)
31420	Factoring	46010/14	Anticipi su crediti futuri
		46530/00	Anticipi per acquisto di crediti
		al netto della voce 46010/14	
31425	Leasing	46016/02	Crediti impliciti per contratti attivi
		46016/06	Crediti impliciti per contratti non attivi
		46016/10	Crediti per canoni scaduti
31430	Mutui	46014/02	Credito Immobiliare
		46014/06	
31435	Altri finanziamenti (sovvenzioni non regolate in c/o sconto di portafoglio finanziario, ecc.)	46025/08	Altri finanziamenti (ad eccezione delle operazioni ricomprese in altre categorie)
		46018/00	Crediti per emissione o gestione di carte di credito (quota parte riconducibile ai rimborsi rateizzati)
		46292/14	Prestiti contro cessione del quinto

R. I. 0039 6 47926136

BANCA D'ITALIA

**ISTRUZIONI PER LA RILEVAZIONE
DEL TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO
AI SENSI DELLA LEGGE SULL'USURA**

INDICE

ISTRUZIONI PER LA SEGNALAZIONE.....	3
A) GENERALITÀ DELLA RILEVAZIONE	4
A1. Oggetto.....	4
A2. Soggetti tenuti alla rilevazione.....	4
A3. Periodicità di segnalazione e termini di inoltro.....	4
A4. Modalità di inoltro	4
B) CLASSIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI PER CATEGORIE E CLASSI DI IMPORTO	5
B1. Operazioni incluse	5
B2. Operazioni escluse	8
B3. Controparte rilevante.....	9
B4. Classi di importo	10
C) OGGETTO DELLA RILEVAZIONE. CALCOLO DEI TASSI	11
C1. Dati da segnalare.....	11
C2. Base di calcolo dei dati da segnalare.....	11
C3. Metodologie di calcolo del TEG	11
C4. Trattamento degli oneri e delle spese	13
C5. Metodologia di calcolo della percentuale della commissione di massimo scoperto	14
1) PREMessa.	16
2) DOMINIO DEI CAMPI “CODICE APPLICAZIONE” E “TIPBAINF”.	16
3) MODALITÀ DI SEGNALAZIONE DEI DATI.....	16
4) SISTEMA DELLE CODIFICHE.	16
5) SCHEMI DI SEGNALAZIONE.	17
6) RACCORDO CON LE SEGNALAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI	17

ALLEGATI

SEZIONE I

ISTRUZIONI PER LA SEGNALAZIONE

A) GENERALITÀ DELLA RILEVAZIONE

A1. Oggetto

La rilevazione ha per oggetto i tassi effettivi globali medi praticati dal sistema bancario e finanziario in relazione alle categorie omogenee di operazioni creditizie, ripartite nelle classi di importo e dettagliate nella scheda in allegato 1.

A partire dalla segnalazione relativa al terzo trimestre del 2001, le operazioni andranno ripartite nelle nuove classi di importo denominate in euro, al fine di facilitare il passaggio al nuovo metro monetario.

A2. Soggetti tenuti alla rilevazione

La segnalazione deve essere effettuata da ciascuna banca iscritta nell'albo previsto dall'art. 13 del d. lgs. 385 del 1993 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e da ogni intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del medesimo decreto legislativo.

Le banche e gli intermediari finanziari iscritti nel corso del trimestre di riferimento che non abbiano iniziato l'attività sono esonerati dall'invio della segnalazione. Sono altresì esonerate dall'invio della segnalazione le società costituite ai sensi della legge 130/99 per la cartolarizzazione dei crediti.

Nel caso di operazioni di fusione per incorporazione la segnalazione va prodotta dal soggetto incorporante, il quale vi includerà anche i rapporti relativi all'intermediario incorporato. Nel caso di operazioni di fusione che diano origine alla nascita di un nuovo intermediario bancario o finanziario, la segnalazione va prodotta da parte di quest'ultimo con riferimento all'operatività complessiva dei soggetti interessati dalla fusione.

Lo schema di segnalazione è unico; pertanto, a prescindere dall'operatività tipica o prevalente, gli intermediari tenuti alla segnalazione devono inviare i dati relativi alle operazioni effettivamente poste in essere per ciascuna delle categorie individuate.

A3. Periodicità di segnalazione e termini di inoltro

La segnalazione ha cadenza trimestrale e deve fare riferimento ai seguenti periodi di tempo:

- a) 1° gennaio - 31 marzo;
- b) 1° aprile - 30 giugno;
- c) 1° luglio - 30 settembre;
- d) 1° ottobre - 31 dicembre.

I dati devono pervenire alla Banca d'Italia entro il giorno 25 del mese successivo alla data di scadenza del trimestre di riferimento.

A4. Modalità di inoltro

I dati dovranno essere inviati alla Banca d'Italia, Servizio Informazioni sul Sistema Creditizio, su supporto magnetico o tramite la Rete Nazionale Interbancaria, secondo le modalità e gli schemi di cui alla Sezione II delle presenti istruzioni.

B) CLASSIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI PER CATEGORIE E CLASSI DI IMPORTO

Le operazioni creditizie oggetto della rilevazione sono state ripartite nelle seguenti categorie: apertura di credito in conto corrente; finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale; crediti personali e finalizzati; operazioni di *factoring*; operazioni di *leasing*; mutui; altri finanziamenti a breve e a medio/lungo termine.

B1. Operazioni incluse

Le operazioni di finanziamento vanno classificate all'interno delle categorie con le seguenti modalità¹:

Cat. 1. Apertura di credito in c/c

Rientrano in tale categoria le operazioni regolate in conto corrente in base alle quali l'intermediario si obbliga a tenere a disposizione del cliente una somma di denaro per un dato periodo di tempo ovvero a tempo indeterminato e il cliente ha facoltà di ripristinare le disponibilità.

Vanno inseriti in tale categoria anche i passaggi a debito di conti non affidati nonché gli sconfinamenti sui conti correnti affidati rispetto al fido accordato.

È richiesta separata evidenza delle operazioni con garanzia e senza garanzia.

Per operazioni "con garanzia" si intendono quelle assistite da garanzie reali ovvero da garanzie prestate da banche o altri intermediari vigilati.

Vanno segnalate tra le operazioni con garanzia anche quelle parzialmente garantite. Per 'altri intermediari vigilati' si intendono le imprese di investimento, le società e gli enti di assicurazione e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale.

Cat. 2. Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale

Rientrano in questa categoria i finanziamenti a valere su effetti, altri titoli di credito e documenti s.b.f., le operazioni di finanziamento poste in essere sulla base di un contratto di cessione del credito ex art. 1260 cod. civ. e le operazioni di sconto di portafoglio commerciale.

Tali operazioni rientrano nella categoria anche quando sono contabilmente gestite sul conto corrente ordinario.

Cat. 3. Credito personale

Rientrano in questa categoria i prestiti che:

- (a) siano destinati a finanziare esigenze generiche di spesa o consumo personali, familiari o legate all'esercizio dell'attività professionale del cliente (ad es. prestiti personali);
- (b) siano erogati in un'unica soluzione e prevedano il rimborso in base a un piano di ammortamento.

In particolare, per questa tipologia di finanziamento si instaura un rapporto diretto tra intermediario e cliente; quest'ultimo, una volta ottenuti i fondi, potrà disporre per la finalità comunicata al mutuatario, oppure per altre finalità.

Se il credito personale viene erogato sotto forma di apertura di credito in c/c esso rientra nella categoria delle aperture di credito in c/c.

¹ I criteri di classificazione riguardano la fase di acquisizione dei dati e potrebbero essere soggetti a variazioni in quella di pubblicazione dei tassi.

È richiesta separata evidenza dei crediti con durata originaria fino a 18 mesi e di quelli con durata originaria superiore ai 18 mesi.

Cat. 4. Credito finalizzato

Rientrano in questa categoria i finanziamenti rateali relativi all'acquisto di uno o più specifici beni di consumo o al pagamento di specifici servizi, anche se connessi con l'utilizzo di carte di credito.

In particolare, per questa categoria si stabilisce una stretta connessione tra l'acquisto di un bene o di un servizio e la concessione del credito la cui erogazione avviene, da parte dell'intermediario, con il pagamento del corrispettivo all'esercente.

Cat. 5. Factoring

Rientrano in questa categoria gli anticipi erogati a fronte di un trasferimento di crediti commerciali, effettuati con la clausola "pro solvendo" o "pro soluto", dal soggetto titolare (impresa fattorizzata) a un intermediario specializzato (factor) che assume l'impegno della riscossione.

È richiesta la separata evidenza degli anticipi su crediti acquisiti e di quelli su crediti futuri.

Si comprendono in tale categoria tutti gli anticipi erogati a fronte di operazioni riconducibili a un rapporto di factoring, anche se non effettuate ai sensi della legge n. 52 del 1991.

Cat. 6. Leasing

Rientrano in questa categoria i finanziamenti realizzati con contratti di locazione di beni materiali (mobili e immobili) o immateriali (ad es. software), acquisiti o fatti costruire dal locatore su scelta e indicazione del conduttore che ne assume tutti i rischi e con facoltà di quest'ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito.

Non rientrano nella rilevazione le operazioni di leasing operativo caratterizzate dall'assenza di connotazione finanziaria e dell'opzione finale di acquisto per l'utilizzatore.

È richiesta la separata evidenza delle operazioni con durata originaria fino a tre anni e di quelle con durata originaria superiore a tre anni.

Cat. 7. Mutui

Rientrano in tale categoria i finanziamenti oltre il breve termine che:

- (a) siano assistiti, anche parzialmente, da garanzie reali;
- (b) non abbiano la forma tecnica del conto corrente o del prestito personale;
- (c) prevedano l'erogazione in un'unica soluzione e il rimborso tramite il pagamento di rate comprensive di capitale e interessi.

È richiesta separata evidenza per i mutui concessi a tasso fisso e quelli concessi a tasso variabile.

Il tasso variabile è quello rivedibile sulla base di criteri prestabiliti contrattualmente.

Le operazioni di finanziamento chirografarie, quelle che prevedono l'erogazione in due o più momenti, nonché quelle aventi un piano di ammortamento che preveda il pagamento della quota capitale per intero alla data di scadenza del prestito, vanno segnalate nella categoria "altri finanziamenti a medio-

lungo termine” (Cat. 8c/d), inserendole nella classe di importo corrispondente al totale del finanziamento accordato.

I mutui che prevedono contrattualmente un periodo in cui la rata corrisposta dal cliente è calcolata in base a un tasso fisso e un periodo nel quale la rata è determinata utilizzando un tasso variabile ancorato all'andamento di un parametro predefinito (c.d. mutui a tasso misto) sono segnalati tra i mutui a tasso variabile.

Cat. 8. Altri finanziamenti a breve e a medio/lungo termine

Tale categoria ha carattere residuale; vi rientrano pertanto tutte le forme di finanziamento che non siano riconducibili ad una delle categorie precedenti (ad es. anticipazioni attive non regolate in c/c, altre sovvenzioni attive non regolate in c/c, con esclusione dei prestiti personali, operazioni di credito su pegno, portafoglio finanziario, finanziamenti effettuati tramite l'utilizzo di carte di credito non relativi all'acquisto di beni di consumo o al pagamento di specifici servizi, etc.).

La segnalazione deve essere ripartita per operazioni con durata originaria fino a 18 mesi e per operazioni con durata originaria oltre i 18 mesi. All'interno di tale ripartizione deve essere poi fornita evidenza separata dei finanziamenti concessi alle “famiglie di consumatori” e alle “unità produttive private” (cfr. successivo punto B3).

È richiesta separata evidenza dei *prestiti contro cessione del quinto dello stipendio* concessi sulla base di schemi negoziali riconducibili al D.P.R. n. 180 del 1950. La segnalazione è effettuata dal titolare del rapporto di finanziamento anche se il prestito è erogato per il tramite di società con esso convenzionate e deve riflettere l'onere complessivo gravante sul debitore.

Rientrano in questa categoria anche i prestiti che il soggetto mutuatario rimborsa conferendo al proprio datore di lavoro mandato irrevocabile, ai sensi dell'art. 1723 comma 2 c.c., a prelevare una quota della propria retribuzione e a versarla al creditore.

o o o

I *prefinanziamenti*, cioè i finanziamenti che si configurano come autonome operazioni di prestito (in genere a breve scadenza) che soddisfano in via temporanea i fabbisogni del soggetto debitore in attesa della concessione di finanziamenti a rimborso rateale (in corso di istruttoria ovvero già deliberati) vanno segnalati nella categoria di operazioni relativa alla forma tecnica utilizzata (ad es. Cat. 1 o Cat. 8 nel caso dei prefinanziamenti su mutui).

Le *dilazioni di pagamento* i cui termini non siano già previsti nel contratto formano oggetto di rilevazione, in quanto si configura una nuova e autonoma operazione di credito.

Le operazioni in pool, cioè i finanziamenti erogati da due o più intermediari con assunzione di rischio a proprio carico sulla base di contratti di mandato o di rapporti con effetti equivalenti, sono segnalate dall'intermediario capofila con riferimento all'intero ammontare del finanziamento.

B2. Operazioni escluse

Sono escluse dalla rilevazione le seguenti operazioni²:

1) *operazioni con non residenti.*

Per l'individuazione delle operazioni con "non residenti" va assunta la definizione vigente nell'ambito della disciplina valutaria italiana;

2) *operazioni in valuta.*

A partire dalla segnalazione relativa al primo trimestre del 1999, per operazioni in valuta si intendono i finanziamenti denominati in valute diverse dall'EURO e, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre 2001, dalle valute nazionali dei Paesi facenti parte dell'UEM.

Devono essere considerate come in valuta anche le operazioni che prevedono clausole di indicizzazione finanziaria collegate all'andamento del tasso di cambio dell'EURO o delle altre valute nazionali dei Paesi facenti parte dell'UEM con una determinata valuta o con un paniere di valute;

3) *posizioni classificate a sofferenza.*

Per posizioni classificate a sofferenza si intendono le esposizioni nei confronti di soggetti in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda.

Sono esclusi dalla rilevazione i rapporti che risultano classificati in sofferenza alla fine del trimestre di riferimento.

4) *crediti ristrutturati o in corso di ristrutturazione.*

Per crediti ristrutturati si intendono i crediti in cui un "pool" di intermediari (o un intermediario "monoaffidante"), nel concedere una moratoria al pagamento del debito, rinegozia il debito a tassi inferiori a quelli di mercato; sono esclusi i crediti nei confronti di imprese per le quali sia prevista la cessazione dell'attività (ad esempio casi di liquidazione volontaria o situazioni similari).

Per crediti in corso di ristrutturazione si intendono i crediti per i quali ricorrano le seguenti condizioni:

- la controparte risulti indebitata presso una pluralità di intermediari;
- il debitore abbia presentato istanza di consolidamento da non più di 12 mesi.

Sono esclusi dalla rilevazione i rapporti che risultano oggetto di ristrutturazione alla fine del trimestre di riferimento.

5) *operazioni a tasso agevolato.*

Per operazioni a tasso agevolato si intendono i finanziamenti eseguiti a tasso inferiore a quello di mercato in virtù di provvedimenti legislativi che dispongono la concessione del concorso agli interessi e/o l'impiego di fondi di provenienza statale o regionale ovvero di altri enti della pubblica amministrazione. Ai fini della rilevazione, sono assimilati a tali finanziamenti quelli erogati a condizioni di favore in considerazione di calamità naturali o altri eventi di carattere straordinario;

² Ai fini della definizione delle voci 1, 2, 3 e 4, per quanto qui non espressamente previsto, occorre fare riferimento, per le banche, al "Manuale per la compilazione della matrice dei conti" (Circolare della Banca d'Italia n. 49 dell'8.2.1989) e, per gli intermediari finanziari, al "Manuale per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale" (Circolare della Banca d'Italia n. 217 del 5.8.1996).

6) *operazioni a tassi promozionali e convenzionati.*

Per operazioni a tassi promozionali si intendono i finanziamenti a 'tasso zero' e quelli concessi a tassi di favore nell'ambito di campagne promozionali pubblicizzate e limitate nel tempo.

Per operazioni a tassi convenzionati si intendono i finanziamenti concessi a tassi di favore:

- a) ai dipendenti della banca o dell'intermediario, ovvero di società del gruppo di appartenenza;
- b) ad altri soggetti, in virtù di convenzioni che prevedano l'applicazione di condizioni parimenti favorevoli rispetto a quelle praticate ai soggetti di cui al punto a).

In particolare, sono esclusi dalla rilevazione i finanziamenti concessi a tassi di favore in virtù di convenzioni che prevedono l'applicazione di tassi inferiori o uguali a quelli praticati ai dipendenti, nonché di tassi superiori fino a un punto percentuale sempre che il tasso stesso non superi il 'prime rate' (ossia, il tasso di interesse sui prestiti concessi alla clientela di primo ordine) praticato dall'intermediario concedente.

Nel caso di operazioni che, sino a un certo importo, prevedono l'applicazione di tassi convenzionati e, per importi eccedenti, di tassi di mercato, si precisa che il tasso medio va calcolato sull'intera linea di credito; pertanto l'inclusione dell'operazione tra quelle a tassi convenzionati è determinata dalla misura del tasso risultante.

7) *finanziamenti revocati.*

Sono esclusi dalla rilevazione i rapporti che risultano revocati alla fine del trimestre di riferimento.

8) *posizioni relative a utilizzi per soli saldi liquidi, che non hanno fatto registrare saldi contabili a debito.*

9) *posizioni affidate con utilizzo contabile nullo nel periodo di riferimento;*

10) *finanziamenti finalizzati alla commercializzazione di specifici beni (cd. 'finanziamenti di marca') concessi a tassi di favore da parte di intermediari specializzati, spesso collegati alle imprese produttrici dei medesimi beni, generalmente nell'ambito di contratti di fornitura;*

11) *operazioni di finanziamento effettuate nei confronti di società del gruppo di appartenenza;*

12) *finanziamenti effettuati con fondi raccolti mediante emissioni di 'obbligazioni di serie speciale con la clausola di convertibilità in azioni di società terze', regolati a condizioni prossime a quelle della relativa provvista.*

13) *crediti rinegoziati a condizioni di costo stabilite tra le parti o fissate per legge.*

B3. Controparte rilevante

Formano oggetto di rilevazione le operazioni poste in essere con le "famiglie di consumatori" e le "unità produttive private", secondo le istruzioni relative alla classificazione della clientela per settori e gruppi di attività economica, emanate dalla Banca d'Italia con la circolare n. 140 dell'11.2.1991 e successivi aggiornamenti. Ove non diversamente indicato, la segnalazione va riferita congiuntamente alle due categorie di operatori.

In particolare, appartengono alla categoria "famiglie di consumatori" i soggetti classificati al Settore 006, Sottogruppo 600;

Fanno parte delle "unità produttive private" le società del Settore 004, distinte in imprese private (Sottosettore 052), quasi società non finanziarie (artigiane e altre - Sottosettori 048 e 049) e le "famiglie produttrici" (Settore 006, Sottosettore 061).

Sono pertanto esclusi i rapporti di credito intrattenuti con:

- le Amministrazioni pubbliche (Settore 001);
- le Società finanziarie (Settore 023);
- le Società non finanziarie - Settore 004 - Sottosettori 045 e 047;
- le Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (Settore 008);
- il Resto del mondo (Settore 007);
- le Unità non classificabili e non classificate (Settore 099).

B4. Classi di importo

Le categorie omogenee di operazioni creditizie sono ripartite in classi di importo. Le classi di importo variano a seconda di ciascuna categoria e sono indicate nella scheda in allegato 1.

Ogni singolo finanziamento (“rapporto”) deve essere attribuito alla relativa classe di importo sulla base dell’ammontare del fido accordato.

Per fido accordato si intende il limite massimo del credito concesso dall’intermediario segnalante al cliente sulla base di una decisione assunta nel rispetto delle procedure interne. Esso deve trarre origine da una richiesta del cliente ovvero dall’adesione del medesimo a una proposta dell’intermediario.

Il fido accordato da prendere in considerazione è quello al termine del periodo di riferimento (ovvero l’ultimo nel caso dei rapporti estinti).

Nel caso di passaggi a debito di conti non affidati o comunque se si verificano utilizzi di finanziamento senza che sia stato precedentemente predeterminato l’ammontare del fido accordato, l’attribuzione alla classe di importo va effettuata prendendo in considerazione l’utilizzo effettivo nel corso del trimestre di riferimento (ad es. nel caso di passaggi a debito di conti correnti non affidati deve essere considerato il saldo contabile massimo; nel caso di sconto di effetti e di operazioni di *factoring* su crediti acquistati a titolo definitivo³ deve essere considerato l’importo erogato).

Con riferimento alle operazioni di leasing la classe di importo va individuata facendo riferimento all’importo del finanziamento al lordo del cd. ‘maxicanone’ e/o di eventuali anticipi.

Se si registrano utilizzi superiori al fido accordato la classe di importo rimane determinata in base all’ammontare del fido accordato.

In caso di “fidi promiscui”, che prevedono cioè per il cliente la possibilità di utilizzare secondo diverse modalità un’unica linea di fido, la classe d’importo cui ricondurre ciascuna modalità di utilizzo è data dal totale del fido accordato. Nel caso siano previste alcune limitazioni per singola modalità di utilizzo, la classe di importo va individuata con riferimento a tale limite.

³ Per ‘crediti acquistati a titolo definitivo’ si intendono quelli acquistati dall’intermediario segnalante che non danno luogo a posizioni debitorie nei confronti del cedente.

C) OGGETTO DELLA RILEVAZIONE. CALCOLO DEI TASSI

C1. Dati da segnalare

Per ciascuna categoria di operazioni debbono essere segnalate, in corrispondenza delle previste classi di importo, le seguenti informazioni:

- 1) tasso effettivo globale, espresso su base annua, praticato in media dall'intermediario. Il dato è calcolato come media aritmetica semplice dei tassi effettivi globali applicati ad ogni singolo rapporto (TEG);
- 2) numero di rapporti che hanno concorso alla determinazione del tasso effettivo globale praticato in media dall'intermediario;
- 3) media aritmetica semplice della percentuale della commissione di massimo scoperto, da calcolare, con le modalità indicate al punto C5, nei casi in cui essa è stata effettivamente applicata;
- 4) numero di rapporti sui quali è stata calcolata la percentuale media della commissione di massimo scoperto.

C2. Base di calcolo dei dati da segnalare

Sono assoggettati alla rilevazione:

- a) per le operazioni rientranti nelle Cat. 1, Cat. 2 e Cat. 5, tutti i rapporti di finanziamento intrattenuti nel trimestre di riferimento (ancorché estinti).
Nel caso di operazioni rientranti nelle Cat. 2 e 5, ad eccezione degli anticipi sbf, sono da segnalare i rapporti per i quali si è verificata almeno una presentazione nel periodo di riferimento. Nei casi in cui manchi un preesistente affidamento per calcolare il numero dei rapporti si fa riferimento alle singole presentazioni di effetti o cessioni di crediti
- b) per le altre categorie di operazioni, esclusivamente i nuovi rapporti di finanziamento accesi nel periodo di riferimento.

I finanziamenti si intendono accesi all'atto della stipula del finanziamento. Nel caso di finanziamenti erogati mediante carte di credito (Cat. 4 o Cat. 8), il rapporto si intende acceso al momento del primo utilizzo.

C3. Metodologie di calcolo del TEG

La metodologia di calcolo del TEG varia a seconda delle diverse categorie di operazioni individuate. In particolare devono essere adottate alternativamente le metodologie di seguito indicate:

- a) Cat. 1, Cat. 2 e Cat. 5 (aperture di credito in c/c, finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, factoring)

La formula per il calcolo del TEG è la seguente:

$\text{TEG} = \frac{\text{INTERESSI} \times 36.500}{\text{NUMERI DEBITORI}} + \frac{\text{ONERI} \times 100}{\text{ACCORDATO}}$

dove:

- gli interessi sono dati dalle competenze di pertinenza del trimestre di riferimento, ivi incluse quelle derivanti da maggiorazioni di tasso applicate in occasione di sconfinamenti rispetto al fido

accordato, in funzione del tasso di interesse annuo applicato. Per le operazioni rientranti nelle Cat. 2 e 5, nelle quali gli interessi sono stati determinati con la formula dello sconto, per interessi si intendono il totale delle competenze calcolate;

- i numeri debitori sono dati dal prodotto tra i “capitali” ed i “giorni”. Nel caso di operazioni rientranti nelle Cat. 2 e 5 i numeri debitori sono comprensivi dei giorni strettamente necessari per l’incasso; qualora la determinazione degli interessi sia effettuata con la formula dello sconto, i numeri debitori andranno ricalcolati in funzione del valore attuale degli effetti, anziché di quello “facciale”;
- gli oneri da considerare sono quelli indicati al successivo punto C4, effettivamente sostenuti nel trimestre;
- per la definizione di accordato si rimanda alla precedente voce B4.

b) Altre categorie di operazioni

In analogia a quanto previsto dal decreto del Ministro del Tesoro dell’ 8.7.1992 per il calcolo del TAEG, la formula per il calcolo del TEG è la seguente:

$$\sum_{k=1}^{k=m} \frac{A_k}{(1+i)^{t_k}} = \sum_{k'=1}^{k'=m'} \frac{A'_{k'}}{(1+i)^{t_{k'}}}$$

dove:

- i è il TEG annuo, che può essere calcolato quando gli altri termini dell’equazione sono noti nel contratto o altrimenti;
- K è il numero d’ordine di un “prestito”;
- K’ è il numero d’ordine di una “rata di rimborso”;
- A_k è l’importo del “prestito” numero K;
- A’_{k’} è l’importo della “rata di rimborso” numero K’;
- m è il numero d’ordine dell’ultimo “prestito”;
- m’ è il numero d’ordine dell’ultima “rata di rimborso”;
- t_k è l’intervallo espresso in anni e frazioni di anno tra la data del “prestito” n.1 e le date degli ulteriori “prestiti” da 2 a m;
- t_{k’} è l’intervallo espresso in anni e frazioni di anni tra la data del “prestito” n.1 e le date delle “rate di rimborso” da 1 a m’.

Per “rata di rimborso” si intende ogni pagamento a carico del cliente relativo al rimborso del capitale, degli interessi e degli oneri inclusi di cui al punto C4.

Per “prestito” si intende ciascuna erogazione eseguita dal creditore per effetto di uno stesso contratto.

Ove al momento dell’accensione del rapporto di finanziamento non siano determinabili alcuni dei termini della formula di calcolo (ad esempio, nel credito ‘revolving’, nell’utilizzo delle carte di credito) si può procedere, nel calcolo del tasso, a ipotesi semplificative coerenti con l’ammontare del fido accordato al cliente e con l’importo minimo della rata di rimborso previsto dal contratto.

Nei finanziamenti a tasso misto le rate di rimborso devono essere desunte da un piano di ammortamento del prestito, riferito all’intero periodo e calcolato sulla base dei diversi tassi previsti contrattualmente. I tassi variabili devono essere considerati al valore assunto dal parametro di riferimento alla data di accensione del prestito. In presenza di eventuali opzioni che riconoscono la possibilità di scegliere, successivamente alla data di accensione del prestito, tra due o più tassi, il piano di

ammortamento dovrà essere calcolato sulla base del minor valore dei tassi stessi alla data di accensione del prestito ovvero sulla base del tasso contrattualmente previsto in caso di mancato esercizio del diritto di opzione (c.d. tasso di salvaguardia).

C4. Trattamento degli oneri e delle spese

Ai sensi della legge il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito.

In particolare, sono inclusi:

- 1) le spese di istruttoria e di revisione del finanziamento (per il *factoring* le spese di “istruttoria cedente”);
- 2) le spese di chiusura della pratica (per il *leasing* le spese forfettarie di “fine locazione contrattuale”);

Le spese di chiusura o di liquidazione addebitate con cadenza trimestrale, in quanto diverse da quelle per tenuta conto, rientrano tra quelle incluse nel calcolo del tasso.

- 3) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate se stabilite dal creditore;
- 4) il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l'ottenimento del credito;
- 5) le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurare al creditore il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità, disoccupazione o altre cause di inadempienza del debitore;

Le spese per assicurazioni e garanzie non sono ricomprese quando derivino dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge. Nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio indicate nella Cat. 8 le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore non rientrano nel calcolo del tasso.

- 6) ogni altra spesa contrattualmente prevista connessa con l'operazione di finanziamento.

Sono esclusi:

- a) le imposte e tasse;
- b) il recupero di spese, anche se sostenute per servizi forniti da terzi (ad es. perizie, certificati camerali, spese postali);
- c) le spese legali e assimilate (ad es. visure catastali, iscrizione nei pubblici registri, spese notarili, spese relative al trasferimento della proprietà del bene oggetto di leasing, spese di notifica, spese legate all'entrata del rapporto in contenzioso);
- d) gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo;
- e) gli oneri applicati al cliente indipendentemente dalla circostanza che si tratti di rapporti di finanziamento o di deposito (ad es. nel caso di apertura di conti correnti gli addebiti per tenuta conto e quelli connessi con i servizi di incasso e pagamento; nel caso di sconto di portafoglio, le commissioni di incasso di pertinenza del corrispondente che cura la riscossione);
- f) le spese connesse con i servizi accessori (ad es. spese di custodia pegno; per il *factoring* e il *leasing*, compensi per prestazione di servizi di natura non finanziaria);
- g) le spese per le assicurazioni e garanzie diverse da quelle di cui al precedente punto 5;

Nel caso di fidi promiscui gli oneri, qualora non siano specificamente attribuibili a una categoria di operazioni, vanno imputati per intero a ciascuna di esse. Tali oneri sono invece imputati pro quota qualora per talune categorie di operazioni siano previste limitazioni per singola modalità di utilizzo; la ripartizione pro quota andrà riferita anche al fido accordato.

Le spese addebitate con cadenza annuale vanno ripartite sui quattro trimestri di competenza.

Le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, in quanto meramente eventuali, non sono da aggiungere alle spese di chiusura della pratica.

In occasione di passaggi a debito di conti non affidati l'onere applicato a titolo di penalizzazione può essere escluso dal calcolo del tasso. Ai fini dell'esclusione si richiede che gli intermediari diano espressa ed adeguata pubblicità all'entità di tale penalizzazione nell'avviso sintetico e nei fogli informativi analitici redatti ai sensi delle istruzioni di vigilanza, che prevedono l'obbligo di pubblicizzare 'ogni altro onere o condizione di natura economica, comunque denominati, gravanti sulla clientela'. In ogni caso, l'onere addebitato alla clientela può essere escluso dal calcolo in misura non superiore a quella delle spese generalmente previste per la chiusura (o liquidazione) dei conti affidati.

C5. Metodologia di calcolo della percentuale della commissione di massimo scoperto

La commissione di massimo scoperto non entra nel calcolo del TEG. Essa viene rilevata separatamente, espressa in termini percentuali.

Tale commissione nella tecnica bancaria viene definita come il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto. Tale compenso - che di norma viene applicato allorché il saldo del cliente risulti a debito per oltre un determinato numero di giorni - viene calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento.

Il calcolo della percentuale della commissione di massimo scoperto va effettuato, per ogni singola posizione, rapportando l'importo della commissione effettivamente percepita all'ammontare del massimo scoperto sul quale è stata applicata.

SEZIONE II

**MODALITÀ TECNICO-OPERATIVE
PER L'INOLTRO DELLE INFORMAZIONI**

1) Premessa.

Le segnalazioni debbono essere trasmesse su supporto magnetico ed indirizzate al Servizio Informazioni Sistema Creditizio; le banche possono trasmettere i dati anche attraverso la Rete Nazionale Interbancaria. Per quanto non diversamente disciplinato, le istituzioni segnalanti devono fare riferimento alla circolare n. 154 del 22.11.91 (Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi) emanata dal Servizio Informazioni Sistema Creditizio, nei capitoli relativi alle modalità tecnico-operative per l'inoltro delle informazioni, alle comunicazioni di errori e/o anomalie sui dati, alle segnalazioni di rettifica.

2) Dominio dei campi "CODICE APPLICAZIONE" e "TIPBAINF".

Nella compilazione del record di "testa" (ANABI) e del record di "coda" (CODBI) nel campo "CODICE APPLICAZIONE" deve essere indicato il valore "426".

Il campo "TIPBAINF" (base informativa) del record "identificativo movimento" (tipo record 001) deve essere valorizzato con il codice "7" (Rilevazione del tasso medio effettivo globale ai sensi della legge sull'usura).

3) Modalità di segnalazione dei dati.

I tassi e la percentuale della commissione di massimo scoperto vanno segnalati in percentuale con tre cifre decimali senza indicazione della virgola; il numero dei rapporti in unità.

La rilevazione va effettuata anche nel caso in cui le singole istituzioni non abbiano dati da comunicare. Tale evenienza va segnalata mediante l'utilizzo della voce "segnalazione negativa" (31440/00), inserendo convenzionalmente il valore 1 nel campo riservato all'importo.

4) Sistema delle codifiche.

a) classi di importo (codice campo 599 - lunghezza 2).

L'informazione è richiesta per ciascuna delle categorie di operazioni. I valori previsti sono:

69	-	fino a 1.500 euri
97	-	fino a 5.000 euri
98	-	fino a 25.000 euri
88	-	fino a 50.000 euri
40	-	da oltre 1.500 euri fino a 5.000 euri
42	-	da oltre 5.000 euri fino a 15.000 euri
43	-	da oltre 5.000 euri fino a 25.000 euri
44	-	da oltre 15.000 euri fino a 25.000 euri
45	-	da oltre 25.000 euri fino a 50.000 euri
76	-	da oltre 50.000 fino a 100.000 euri
77	-	oltre 100.000 euri

b) tipo importo (codice campo 350 - lunghezza 2).

Individua il contenuto dell'importo segnalato. I valori previsti sono:

- 13 tasso effettivo globale praticato in media dall'intermediario;
- 14 numero rapporti su cui è stata calcolato il tasso effettivo globale praticato in media dall'intermediario;
- 15 percentuale commissione di massimo scoperto;
- 16 numero rapporti su cui è stata calcolata la percentuale della commissione di massimo scoperto.

c) durata (prevista nella parte fissa del "record movimento" - lunghezza 2).

Identifica il periodo di tempo intercorrente tra l'instaurazione del rapporto e la sua prevista scadenza. I valori previsti sono:

- 1 fino a 18 mesi
- 2 oltre 18 mesi
- 3 imprecisabile o irrilevante

d) residenza e valuta (previste nella parte fissa del "record movimento" - lunghezza 1).

Queste informazioni non sono richieste ai fini delle segnalazioni. Indicare convenzionalmente "1" per entrambe le informazioni.

5) Schemi di segnalazione.

Gli schemi di segnalazione sono riportati nell'allegato 2.

6) Raccordo con le segnalazioni delle banche e degli altri intermediari finanziari.

Il raccordo di massima tra le segnalazioni di vigilanza e quelle ai fini della legge sull'usura sono riportate nell'allegato 3.

RILEVAZIONE DEL TASSO MEDIO EFFETTIVO GLOBALE AI SENSI DELLA LEGGE SULL'USURA

CATEGORIA OPERAZIONI		CLASSI DI IMPORTO (in unità di euro)					
		0-5.000	>5.000-15.000	>15.000-25.000	>25.000-50.000	>50.000-100.000	> 100.000
1-a	apertura di credito in c/c con garanzia	X	X	X	X	X	X
1-b	apertura di credito in c/c senza garanzia	X	X	X	X	X	X
		0-5.000	>5.000-25.000	>25.000-50.000	>50.000-100.000	>100.000	---
2	finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale	X	X	X	X	X	-
		0-1.500	>1.500-5.000	>5.000-25.000	>25.000-50.000	>50.000-100.000	> 100.000
3-a	crediti personali con durata fino a 18 mesi	X	X	X	X	X	X
3-b	crediti personali con durata oltre 18 mesi	X	X	X	X	X	X
		0-1.500	>1.500-5.000	>5.000-25.000	>25.000-50.000	>50.000-100.000	> 100.000
4	credito finalizzato (acquisto rateale di beni di consumo)	X	X	X	X	X	X
		0-50.000	>50.000-100.000	>100.000	---	---	---
5-a	factoring: anticipi su crediti acquistati	X	X	X	-	-	-
5-b	factoring: anticipi su crediti futuri	X	X	X	-	-	-
		0-5.000	>5.000-15.000	>15.000-25.000	>25.000-50.000	>50.000-100.000	> 100.000
6-a	leasing con durata fino a 3 anni	X	X	X	X	X	X
6-b	leasing con durata oltre i 3 anni	X	X	X	X	X	X
		0-25.000	>25.000-50.000	>50.000-100.000	>100.000	---	---
7-a	Mutui a tasso fisso	X	X	X	X	-	-
7-b	Mutui a tasso variabile	X	X	X	X	-	-
		0-1.500	>1.500-5.000	>5.000-25.000	>25.000-50.000	>50.000-100.000	> 100.000
8-a	altri finanziamenti con durata fino a 18 mesi (sovvenzioni non regolate in c/c, sconto di portafoglio finanziario, ecc.) - famiglie di consumator	X	X	X	X	X	X
8-b	altri finanziamenti con durata fino a 18 mesi (sovvenzioni non regolate in c/c, sconto di portafoglio finanziario, ecc.) - unità produttive private	X	X	X	X	X	X
8-c	altri finanziamenti con durata oltre 18 mesi (sovvenzioni non regolate in c/c, sconto di portafoglio finanziario, ecc.) - famiglie di consumator	X	X	X	X	X	X
8-d	altri finanziamenti con durata oltre 18 mesi (sovvenzioni non regolate in c/c, sconto di portafoglio finanziario, ecc.) - unità produttive private	X	X	X	X	X	X
8-e	altri finanziamenti: prestiti contro cessione del quinto	X	X	X	X	X	X

SEGNALAZIONI AI SENSI DELLA LEGGE SULL'USURA									
schemi di segnalazione									
FORMA TECNICA	voce		controparte				i c m p l a o s r s t e o	i m p l o t i r o o	p e r i o d o
			res		non res.				
			l i r e	v a l l i t a	l i r e	v a l l i t a			
apertura di credito in c/c:	31400								
- con garanzia	02	3	x	-	-	-	X	X	T
- senza garanzia	04	3	x	-	-	-	X	X	T
finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale	31405	00	3	x	-	-	-	X	X
crediti personali	31410	00	1-2	x	-	-	-	X	X
credito finalizzato (acquisto rateale di beni di consumo)	31415	00	3	x	-	-	-	X	X
factoring:	31420								
- anticipi su crediti acquistati	02	3	x	-	-	-	X	X	T
- anticipi su crediti futuri	04	3	x	-	-	-	X	X	T
leasing:	31425								
- con durata fino a 3 anni	02	3	x	-	-	-	X	X	T
- con durata oltre 3 anni	04	2	x	-	-	-	X	X	T
mutui:	31430								
- a tasso fisso	02	2	x	-	-	-	X	X	T
- a tasso variabile	04	2	x	-	-	-	X	X	T
altri finanziamenti: (sovvenzioni non regolate in c/c, sconto di portafoglio finanziario, ecc.):	31435								
- unità produttive private	04	1-2	x	-	-	-	X	X	T
- famiglie di consumatori:									
- prestiti contro cessione del quinto	10	3	x	-	-	-	X	X	T
- altri	16	1-2	x	-	-	-	X	X	T
Segnalazione negativa (da compilare unicamente se tutte le voci da 31400 a 31435 presentano importi nulli. In tal caso va convenzionalmente indicato il valore "1")	31440	00	3	x	-	-	-	-	T

Legenda

"x" informazione richiesta

"-" informazione non richiesta

N.B. - I TASSI E LA PERCENTUALE DI MASSIMO SCOPERTO VANNO SEGNALATI IN PERCENTUALE CON TRE CIFRE DECIMALI, SENZA INDICAZIONE DELLA VIRGOLA (ES. 10 % = 10000);

- IL NUMERO DEI RAPPORTI VA SEGNALATO IN UNITA'.

RILEVAZIONE DEL TASSO MEDIO EFFETTIVO GLOBALE AI SENSI DELLA LEGGE SULL'USURA			
RACCORDO DELLE FORME TECNICHE RICHIESTE CON QUELLE DI MATRICE DEI CONTI			
USURA		MATRICE	
VOCE	DIZIONE	VOCE	DIZIONE
31400	APERTURA DI CREDITO IN C/C	1115 06 18 al netto 2441 00	CONTI CORRENTI ATTIVI CON CLIENTELA ORDINARIA - AGRARI - ALTRI CONTI CORRENTI ATTIVI - UTILIZZO LINEE DI CREDITO SBF
31405	FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU CREDITI E DOCUMENTI - SCONTO PORTAFOGLIO COMMERCIALE	1119 02 10 16 2341 20 1161 04 12 2441 00	FINANZIAMENTI A CLIENTELA PER ANTICIPI - SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI SBF - ALL'ESPORTAZIONE - ALL'IMPORTAZIONE CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO DI PORTAFOGLIO DI PROPRIETA' - PORTAFOGLIO DI CLIENTELA ORDINARIA - COMMERCIALE CESSIONI DI CREDITO PRO SOLVENDO - DA CLIENTELA ORDINARIA PRO-SOLUTO - CON DEBITORE CLIENTELA ORDINARIA CONTI CORRENTI ATTIVI - UTILIZZO LINEE DI CREDITO SBF
31410	CREDITI PERSONALI	1131 08	ALTRE SOVVENZIONI ATTIVE NON REGOLATE IN C/C - PRESTITI PERSONALI
31415	CREDITO FINALIZZATO (ACQUISTO RATEALE DI BENI DI CONSUMO)		QUALUNQUE FORMA TECNICA
31420	FACTORING	1151 02 06 10	OPERAZIONI DI FACTORING ANTICIPI PER CREDITI FUTURI ANTICIPI - ALTRI CREDITI ASSUNTI NON AL NOMINALE
31425	LEASING	2461 04 06 2471 04 al netto 2471 12	CREDITI IMPLICITI NEI CONTRATTI DI LEASING FINANZIARIO - PARTITE INCAGLIATE - ALTRI CREDITI CANONI SCADUTI - QUOTA CAPITALE CREDITI SCADUTI RELATIVI A CONTRATTI DI LEASING FINANZIARIO - CLIENTELA ORDINARIA - PARTITE INCAGLIATE
31430	MUTUI	1123 02	MUTUI A CLIENTELA ORDINARIA
31435	ALTRI FINANZIAMENTI (SOVVENZIONI NON REGOLATE IN C/C - SCONTO DI PORTAFOGLIO FINANZIARIO, ECC.)	1107 02 1131 04 16 24 1139 00 1143 00 2341 30 38 40 42 58	ANTICIPAZIONI ATTIVE NON REGOLATE IN C/C ALTRE SOVVENZIONI ATTIVE NON REGOLATE IN C/C - UTILIZZO DI CARTE DI CREDITO (NOTA 1) - SOVVENZIONI PER LA COSTITUZ. DEPOSITI OBBLIGATORI - SOVVENZIONI DIVERSE PRESTITI SU PEGNO PRESTITI C/CESSIONE DI STIPENDIO CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO DI PORTAFOGLIO DI PROPRIETA' - FINANZIARIO - DIRETTO - FINANZIARIO - ALTRO - AGRARIO - ARTIGIANO - ALTRO

NOTA 1 - QUALORA IN CONSEGUENZA DELL'UTILIZZO DELLE CARTE DI CREDITO SI CONFIGURI UNA OPERAZIONE DI CREDITO FINALIZZATO, L'OPERAZIONE VA ALLOCATA NELLA COMPETENTE CATEGORIA

RILEVAZIONE DEL TASSO MEDIO EFFETTIVO GLOBALE AI SENSI DELLA LEGGE SULL'USURA			
RACCORDO DELLE FORME TECNICHE RICHIESTE CON QUELLE DELLE SEGNALAZIONI DI VIGILANZA			
SEGNALAZIONI USURA		SEGNALAZIONI DI VIGILANZA	
VOCE	DIZIONE	VOCE	DIZIONE
31400	APERTURA DI CREDITO IN C/C	-	
31405	FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU CREDITI E DOCUMENTI - SCONTO PORTAFOGLIO COMMERCIALE	46025 08	CREDITI PER ALTRI FINANZIAMENTI (quota parte riconducibile allo sconto di portafoglio commerciale)
31410	CREDITI PERSONALI	46292 18 46025 08	CREDITO AL CONSUMO - FINANZIAMENTI NON FINALIZZATI CREDITI PER ALTRI FINANZIAMENTI (quota riferibile al credito personale)
31415	CREDITO FINALIZZATO (acquisto rateale di beni di consumo)	46018 00 46292 02 46292 06 46292 10	Crediti per emissione o gestione di carte di credito (quota parte riconducibile ad utilizzi per acquisto rateale di beni di consumo) Credito al consumo Finanziamenti finalizzati (sono ricomprese le operazioni <i>drevolving-credit</i> se finalizzate all'acquisto di beni di consumo)
31420	FACTORING	46010 14 46530 00 al netto della voce 46010 14	Anticipi su crediti futuri Anticipi per acquisto di crediti
31425	LEASING	46016 02 46016 06 46016 10	Crediti impliciti per contratti attivi Crediti impliciti per contratti non attivi Crediti per canoni scaduti
31430	MUTUI	46014 02 46014 06	Credito immobiliare
31435	ALTRI FINANZIAMENTI (sovvenzioni non regolate in c/c, sconto di portafoglio finanziario, ecc.)	46025 08 46018 00 46292 14	Altri finanziamenti (ad eccezione delle operazioni ricomprese in altre categorie) Crediti per emissione o gestione di carte di credito (quota parte riconducibile ai rimborsi rateizzati) Prestiti contro cessione del quinto

BANCA D'ITALIA

**ISTRUZIONI PER LA RILEVAZIONE
DEL TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO
AI SENSI DELLA LEGGE SULL'USURA**

INDICE

ISTRUZIONI PER LA SEGNALAZIONE.....	3
A) GENERALITÀ DELLA RILEVAZIONE	3
A1. Oggetto.....	3
A2. Soggetti tenuti alla rilevazione.....	3
A3. Periodicità di segnalazione e termini di inoltro.....	3
A4. Modalità di inoltro.....	4
B) CLASSIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI PER CATEGORIE E CLASSI DI IMPORTO	5
B1. Operazioni incluse	5
B2. Operazioni escluse	9
B3. Controparte rilevante.....	10
B4. Classi di importo.....	11
C) OGGETTO DELLA RILEVAZIONE. CALCOLO DEI TASSI	12
C1. Dati da segnalare.....	12
C2. Base di calcolo dei dati da segnalare	12
C3. Metodologie di calcolo del TEG	12
C4. Trattamento degli oneri e delle spese	14
C5. Metodologia di calcolo della percentuale della commissione di massimo scoperto	15
1) SEZIONE II - PREMESSA.....	18
2) DOMINIO DEI CAMPI “CODICE APPLICAZIONE” E “TIPBAINF”	18
3) MODALITÀ DI SEGNALAZIONE DEI DATI.....	18
4) SISTEMA DELLE CODIFICHE.	18
5) SCHEMI DI SEGNALAZIONE.	19
6) RACCORDO CON LE SEGNALAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI.....	19

SEZIONE I

ISTRUZIONI PER LA SEGNALAZIONE

A) GENERALITÀ DELLA RILEVAZIONE

A1. Oggetto

La rilevazione ha per oggetto i tassi effettivi globali medi praticati dal sistema bancario e finanziario in relazione alle categorie omogenee di operazioni creditizie, ripartite nelle classi di importo e dettagliate nella scheda in allegato 1.

A2. Soggetti tenuti alla rilevazione

La segnalazione deve essere effettuata da ciascuna banca iscritta nell'albo previsto dall'art. 13 del d. lgs. 385 del 1993 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e da ogni intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del medesimo decreto legislativo.

Le banche e gli intermediari finanziari iscritti nel corso del trimestre di riferimento che non abbiano iniziato l'attività sono esonerati dall'invio della segnalazione. Sono altresì esonerate dall'invio della segnalazione le società costituite ai sensi della legge 130/99 per la cartolarizzazione dei crediti.

Nel caso di operazioni di fusione per incorporazione la segnalazione va prodotta dal soggetto incorporante, il quale vi includerà anche i rapporti relativi all'intermediario incorporato. Nel caso di operazioni di fusione che diano origine alla nascita di un nuovo intermediario bancario o finanziario, la segnalazione va prodotta da parte di quest'ultimo con riferimento all'operatività complessiva dei soggetti interessati dalla fusione.

Lo schema di segnalazione è unico; pertanto, a prescindere dall'operatività tipica o prevalente, gli intermediari tenuti alla segnalazione devono inviare i dati relativi alle operazioni effettivamente poste in essere per ciascuna delle categorie individuate.

A3. Periodicità di segnalazione e termini di inoltro

La segnalazione ha cadenza trimestrale e deve fare riferimento ai seguenti periodi di tempo:

- a) 1° gennaio - 31 marzo;
- b) 1° aprile - 30 giugno;
- c) 1° luglio - 30 settembre;
- d) 1° ottobre - 31 dicembre.

I dati devono pervenire alla Banca d'Italia entro il giorno 25 del mese successivo alla data di scadenza del trimestre di riferimento.

A4. Modalità di inoltro

I dati dovranno essere inviati alla Banca d'Italia, Servizio Informazioni sul Sistema Creditizio, su supporto magnetico o tramite la Rete Nazionale Interbancaria, secondo le modalità e gli schemi di cui alla Sezione II delle presenti istruzioni.

B) CLASSIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI PER CATEGORIE E CLASSI DI IMPORTO

Le operazioni creditizie oggetto della rilevazione sono state ripartite nelle seguenti categorie: apertura di credito in conto corrente; finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale; crediti personali e finalizzati; operazioni di *factoring*; operazioni di *leasing*; mutui; altri finanziamenti a breve e a medio/lungo termine.

B1. Operazioni incluse

Le operazioni di finanziamento vanno classificate all'interno delle categorie con le seguenti modalità ¹:

Cat. 1. Apertura di credito in c/c

Rientrano in tale categoria di rilevazione le operazioni regolate in conto corrente in base alle quali l'intermediario, ai sensi dell'art. 1842 e ss. del c.c., si obbliga a tenere a disposizione del cliente una somma di denaro per un dato periodo di tempo ovvero a tempo indeterminato e il cliente ha facoltà di ripristinare le disponibilità.

Vanno inseriti in tale categoria anche i passaggi a debito di conti non affidati nonché gli sconfinamenti sui conti correnti affidati rispetto al fido accordato.

È richiesta separata evidenza delle operazioni con garanzia e senza garanzia.

Per operazioni "con garanzia" si intendono quelle assistite da garanzie reali ovvero da garanzie prestate da banche o altri intermediari vigilati.

Vanno segnalate tra le operazioni con garanzia anche quelle parzialmente garantite. Per "altri intermediari vigilati" si intendono le imprese di investimento, le società e gli enti di assicurazione e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale.

Cat. 2. Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale

Rientrano in questa categoria di rilevazione i finanziamenti a valere su effetti, altri titoli di credito e documenti s.b.f., le operazioni di finanziamento poste in essere sulla base di un contratto di cessione del credito ex art. 1260 cod. civ. e le operazioni di sconto di portafoglio commerciale.

Tali operazioni rientrano nella categoria anche quando sono contabilmente gestite sul conto corrente ordinario.

Cat. 3. Credito personale

Rientrano in questa categoria di rilevazione i prestiti che:

- (a) siano destinati a finanziare esigenze generiche di spesa o consumo personali, familiari o legate all'esercizio dell'attività professionale del cliente (ad es. prestiti personali);
- (b) siano erogati in un'unica soluzione e prevedano il rimborso in base a un piano di ammortamento.

¹ I criteri di classificazione riguardano la fase di acquisizione dei dati e potrebbero essere soggetti a variazioni in quella di pubblicazione dei tassi.

In particolare, per questa tipologia di finanziamento si instaura un rapporto diretto tra intermediario e cliente; quest' ultimo, una volta ottenuti i fondi, potrà disporne per la finalità comunicata al finanziatore, oppure per altre finalità.

Se il credito personale viene erogato sotto forma di apertura di credito in c/c esso rientra nella categoria delle aperture di credito in c/c.

È richiesta separata evidenza dei crediti con durata originaria fino a 18 mesi e di quelli con durata originaria superiore ai 18 mesi.

Cat. 4. Credito finalizzato

Rientrano in questa categoria di rilevazione i finanziamenti rateali nei confronti delle famiglie consumatrici relativi all'acquisto di uno o più specifici beni di consumo o al pagamento di specifici servizi.

In particolare, per questa categoria si stabilisce una stretta connessione tra l' acquisto di un bene o di un servizio e la concessione del credito la cui erogazione avviene, da parte dell' intermediario, con il pagamento del corrispettivo all' esercente.

È richiesta separata evidenza delle operazioni di credito *revolving* e dei finanziamenti a valere sull'utilizzo di carte di credito (infra Cat. 4b).

Si definisce operazione di credito revolving la messa a disposizione di una linea di fido, diversa dalle aperture di credito in conto corrente, da utilizzare interamente o parzialmente, anche in tempi diversi, per l'acquisto di beni e servizi presso venditori convenzionati o per l'acquisizione di disponibilità monetarie. I versamenti rateali del cliente, dei quali è fissato contrattualmente l'importo minimo periodico, ripristinano la disponibilità sulla linea di fido; l'operazione può essere connessa con l'utilizzo di una carta di credito.

Cat. 5. Factoring

Rientrano in questa categoria di rilevazione gli anticipi erogati a fronte di un trasferimento di crediti commerciali, effettuati con la clausola "pro solvendo" o "pro soluto", dal soggetto titolare (impresa fattorizzata) a un intermediario specializzato (factor) che assume l'impegno della riscossione.

Si ricomprendono in tale categoria tutti gli anticipi erogati a fronte di operazioni riconducibili a un rapporto di factoring, anche se non effettuate ai sensi della legge n. 52 del 1991.

Cat. 6. Leasing

Rientrano in questa categoria di rilevazione i finanziamenti realizzati con contratti di locazione di beni materiali (mobili e immobili) o immateriali (ad es. software), acquisiti o fatti costruire dal locatore su scelta e indicazione del conduttore che ne assume tutti i rischi e con facoltà di quest'ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito.

Non rientrano nella rilevazione le operazioni di leasing operativo caratterizzate dall'assenza di connotazione finanziaria e dell'opzione finale di acquisto per l'utilizzatore.

Cat. 7. Mutui

Rientrano in tale categoria di rilevazione i finanziamenti oltre il breve termine che:

- (a) siano assistiti, anche parzialmente, da garanzie reali;
- (b) non abbiano la forma tecnica del conto corrente o del prestito personale;
- (c) prevedano il rimborso tramite il pagamento di rate comprensive di capitale e interessi.

richiesta separata evidenza per i mutui concessi a tasso fisso e quelli concessi a tasso variabile.

Il tasso variabile è quello rivedibile sulla base di criteri prestabiliti contrattualmente.

Le operazioni di finanziamento chirografarie, quelle che prevedono l'erogazione "a stato avanzamento lavori", nonché quelle aventi un piano di ammortamento che preveda il pagamento della quota capitale per intero alla data di scadenza del prestito, vanno segnalate nella categoria "altri finanziamenti a medio-lungo termine" (Cat. 8c/d), inserendole nella classe di importo corrispondente al totale del finanziamento accordato.

I mutui che prevedono contrattualmente un periodo in cui la rata corrisposta dal cliente è calcolata in base a un tasso fisso e un periodo nel quale la rata è determinata utilizzando un tasso variabile ancorato all'andamento di un parametro predefinito (c.d. mutui a tasso misto) sono segnalati tra i mutui a tasso variabile.

Cat. 8. Altri finanziamenti a breve e a medio/lungo termine

Tale categoria ha carattere residuale; vi rientrano pertanto tutte le forme di finanziamento che non siano riconducibili ad una delle categorie precedenti (ad es. anticipazioni attive non regolate in c/c, altre sovvenzioni attive non regolate in c/c, con esclusione dei prestiti personali, operazioni di credito su pegno, portafoglio finanziario, etc.).

La segnalazione deve essere ripartita per operazioni con durata originaria fino a 18 mesi e per operazioni con durata originaria oltre i 18 mesi. All'interno di tale ripartizione deve essere poi fornita evidenza separata dei finanziamenti concessi alle "famiglie di consumatori" e alle "unità produttive private" (cfr. successivo punto B3).

richiesta separata evidenza dei prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e di quelli assimilabili, concessi sulla base di schemi negoziali riconducibili al D.P.R. n. 180 del 1950. La segnalazione è effettuata dal titolare del rapporto di finanziamento anche se il prestito è erogato per il tramite di società con esso convenzionate e deve riflettere l'onere complessivo gravante sul debitore.

Si considerano assimilabili i finanziamenti che:

- *prevedono l'ordine incondizionato e irrevocabile al proprio datore di lavoro (ad esempio, mandato, delegazione) di pagare una quota dello stipendio direttamente al creditore;*
- *hanno durata compresa tra 18 mesi e 10 anni. Nei casi in cui il finanziamento sia effettuato nei confronti di un soggetto assunto con contratto a tempo determinato, la durata del finanziamento non può superare la scadenza del contratto d'impiego;*
- *hanno ammontare compreso entro il quinto degli emolumenti al netto delle ritenute;*
- *sono rivolti a dipendenti con stipendio fisso e continuativo, che abbiano superato il periodo di prova e siano iscritti nei ruoli effettivi dell'azienda;*

- *sono assistiti da polizze assicurative analoghe a quelle previste nel DPR 180/50 idonee a garantire il recupero del credito (ad esempio polizze assicurative rischio vita e rischio impiego).*

I *prefinanziamenti*, cioè i finanziamenti che si configurano come autonome operazioni di prestito (in genere a breve scadenza) che soddisfano in via temporanea i fabbisogni del soggetto debitore in attesa della concessione di finanziamenti a rimborso rateale (in corso di istruttoria ovvero già deliberati) vanno segnalati nella categoria di operazioni relativa alla forma tecnica utilizzata (ad es. Cat. 1 o Cat. 8 nel caso dei prefinanziamenti su mutui).

Le *dilazioni di pagamento* i cui termini non siano già previsti nel contratto formano oggetto di rilevazione, in quanto si configura una nuova e autonoma operazione di credito.

Le operazioni in pool, cioè i finanziamenti erogati da due o più intermediari con assunzione di rischio a proprio carico sulla base di contratti di mandato o di rapporti con effetti equivalenti, sono segnalate dall'intermediario capofila con riferimento all'intero ammontare del finanziamento.

B2. Operazioni escluse

Sono escluse dalla rilevazione le seguenti operazioni²:

1) *Operazioni con non residenti.*

Per l'individuazione delle operazioni con "non residenti" va assunta la definizione vigente nell'ambito della disciplina valutaria italiana.

2) *Operazioni in valuta.*

Per operazioni in valuta si intendono i finanziamenti denominati in valute diverse dall'Euro. Devono essere considerate come in valuta anche le operazioni che prevedono clausole di indicizzazione finanziaria collegate all'andamento del tasso di cambio dell'Euro con una determinata valuta o con un paniere di valute.

3) *Posizioni classificate a sofferenza.*

Per posizioni classificate a sofferenza si intendono le esposizioni nei confronti di soggetti in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda.

Sono esclusi dalla rilevazione i rapporti che risultano classificati in sofferenza alla fine del trimestre di riferimento.

4) *Crediti ristrutturati o in corso di ristrutturazione.*

Per crediti ristrutturati si intendono i crediti in cui un "pool" di intermediari (o un intermediario "monoaffidante"), nel concedere una moratoria al pagamento del debito, rinegozia il debito a tassi inferiori a quelli di mercato; sono esclusi i crediti nei confronti di imprese per le quali sia prevista la cessazione dell'attività (ad esempio casi di liquidazione volontaria o situazioni simili).

Per crediti in corso di ristrutturazione si intendono i crediti per i quali ricorrano le seguenti condizioni:

- la controparte risulti indebitata presso una pluralità di intermediari;
- il debitore abbia presentato istanza di consolidamento da non più di 12 mesi.

Sono esclusi dalla rilevazione i rapporti che risultano oggetto di ristrutturazione alla fine del trimestre di riferimento.

5) *Operazioni a tasso agevolato.*

Per operazioni a tasso agevolato si intendono i finanziamenti eseguiti a tasso inferiore a quello di mercato in virtù di provvedimenti legislativi che dispongono la concessione del concorso agli interessi e/o l'impiego di fondi di provenienza statale o regionale ovvero di altri enti della pubblica amministrazione. Ai fini della rilevazione, sono assimilati a tali finanziamenti quelli erogati a condizioni di favore in considerazione di calamità naturali o altri eventi di carattere straordinario.

6) *Operazioni a tassi promozionali e convenzionati.*

Per operazioni a tassi promozionali si intendono i finanziamenti a "tasso zero" e quelli concessi a tassi di favore nell'ambito di campagne promozionali pubblicizzate e limitate nel tempo.

Per operazioni a tassi convenzionati si intendono i finanziamenti concessi a tassi di favore:

² Ai fini della definizione delle voci 1, 2, 3 e 4, per quanto qui non espressamente previsto, occorre fare riferimento, per le banche, al "Manuale per la compilazione della matrice dei conti" (Circolare della Banca d'Italia n. 49 dell'8.2.1989) e, per gli intermediari finanziari, al "Manuale per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale" (Circolare della Banca d'Italia n. 217 del 5.8.1996).

- a) ai dipendenti della banca o dell'intermediario, ovvero di società del gruppo di appartenenza;
- b) ad altri soggetti, in virtù di convenzioni che prevedano l'applicazione di condizioni parimenti favorevoli rispetto a quelle praticate ai soggetti di cui al punto a).

In particolare, sono esclusi dalla rilevazione i finanziamenti concessi a tassi di favore in virtù di convenzioni che prevedono l'applicazione di tassi inferiori o uguali a quelli praticati ai dipendenti, nonché di tassi superiori fino a un punto percentuale sempre che il tasso stesso non superi il "prime rate" (ossia, il tasso di interesse sui prestiti concessi alla clientela di primo ordine) praticato dall'intermediario concedente.

Nel caso di operazioni che, sino a un certo importo, prevedono l'applicazione di tassi convenzionati e, per importi eccedenti, di tassi di mercato, si precisa che il tasso medio va calcolato sull'intera linea di credito; pertanto l'inclusione dell'operazione tra quelle a tassi convenzionati è determinata dalla misura del tasso risultante.

7) *Finanziamenti revocati.*

Sono esclusi dalla rilevazione i rapporti che risultano revocati alla fine del trimestre di riferimento.

8) *Posizioni relative a utilizzi per soli saldi liquidi, che non hanno fatto registrare saldi contabili a debito.*

9) *Posizioni affidate con utilizzo contabile nullo nel periodo di riferimento.*

10) *Finanziamenti finalizzati alla commercializzazione di specifici beni (cd. "finanziamenti di marca") concessi a tassi di favore da parte di intermediari specializzati, spesso collegati alle imprese produttrici dei medesimi beni, generalmente nell'ambito di contratti di fornitura.*

11) *Operazioni di finanziamento effettuate nei confronti di società del gruppo di appartenenza.*

12) *Finanziamenti effettuati con fondi raccolti mediante emissioni di "obbligazioni di serie speciale con la clausola di convertibilità in azioni di società terze", regolati a condizioni prossime a quelle della relativa provvista.*

13) *Crediti rinegoziati a condizioni di costo stabilite tra le parti o fissate per legge.*

B3. Controparte rilevante

Formano oggetto di rilevazione le operazioni poste in essere con le "famiglie di consumatori" e le "unità produttive private", secondo le istruzioni relative alla classificazione della clientela per settori e gruppi di attività economica, emanate dalla Banca d'Italia con la circolare n. 140 dell'11.2.1991 e successivi aggiornamenti. Ove non diversamente indicato, la segnalazione va riferita congiuntamente alle due categorie di operatori.

In particolare, appartengono alla categoria "famiglie di consumatori" i soggetti classificati al Settore 006, Sottogruppo 600;

Fanno parte delle "unità produttive private" le società del Settore 004, distinte in imprese private (Sottosettore 052), quasi società non finanziarie (artigiane e altre - Sottosectori 048 e 049) e le "famiglie produttrici" (Settore 006, Sottosettore 061).

Sono pertanto esclusi i rapporti di credito intrattenuti con:

- le Amministrazioni pubbliche (Settore 001);
- le Società finanziarie (Settore 023);
- le Società non finanziarie - Settore 004 - Sottosectori 045 e 047;

- le Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (Settore 008);
- il Resto del mondo (Settore 007);
- le Unità non classificabili e non classificate (Settore 099).

B4. Classi di importo

Le categorie omogenee di operazioni creditizie sono ripartite in classi di importo. Le classi di importo variano a seconda di ciascuna categoria e sono indicate nella scheda in allegato 1.

Ogni singolo finanziamento ("rapporto") deve essere attribuito alla relativa classe di importo sulla base dell'ammontare del fido accordato.

Per fido accordato si intende il limite massimo del credito concesso dall'intermediario segnalante sulla base di una decisione assunta nel rispetto delle procedure interne, direttamente utilizzabile dal cliente in quanto riveniente da un contratto perfezionato e pienamente efficace (cd. accordato operativo). Esso deve trarre origine da una richiesta del cliente ovvero dall'adesione del medesimo a una proposta dell'intermediario.

Il fido accordato da prendere in considerazione è quello al termine del periodo di riferimento (ovvero l'ultimo nel caso dei rapporti estinti)³.

Nel caso di passaggi a debito di conti non affidati o comunque se si verificano utilizzi di finanziamento senza che sia stato precedentemente predeterminato l'ammontare del fido accordato, l'attribuzione alla classe di importo va effettuata prendendo in considerazione l'utilizzo effettivo nel corso del trimestre di riferimento (ad es. nel caso di passaggi a debito di conti correnti non affidati deve essere considerato il saldo contabile massimo; nel caso di sconto di effetti e di operazioni di *factoring* su crediti acquistati a titolo definitivo⁴ deve essere considerato l'importo erogato).

Con riferimento alle operazioni di leasing la classe di importo va individuata facendo riferimento all'importo del finanziamento al lordo del cd. "maxicanone" e/o di eventuali anticipi.

Nelle operazioni di credito revolving e nei finanziamenti a valere sull'utilizzo di carte di credito, qualora un singolo rapporto preveda il rilascio di più carte di credito (ad esempio "carte aziendali"), la classe d'importo va individuata facendo riferimento all'ammontare complessivo del fido accordato.

Se si registrano utilizzi superiori al fido accordato la classe di importo rimane determinata in base all'ammontare del fido accordato.

In caso di "fidi promiscui", che prevedono cioè per il cliente la possibilità di utilizzare secondo diverse modalità un'unica linea di fido, la classe d'importo cui ricondurre ciascuna modalità di utilizzo è data dal totale del fido accordato. Nel caso siano previste alcune limitazioni per singola modalità di utilizzo, la classe di importo va individuata con riferimento a tale limite.

³ Nel caso di un ampliamento temporaneo dell'accordato operativo, la classe di importo resta determinata secondo l'ammontare originariamente determinato.

⁴ Per "crediti acquistati a titolo definitivo" si intendono quelli acquistati dall'intermediario segnalante che non danno luogo a posizioni debitorie nei confronti del cedente.

C) OGGETTO DELLA RILEVAZIONE. CALCOLO DEI TASSI

C1. Dati da segnalare

Per ciascuna categoria di operazioni debbono essere segnalate, in corrispondenza delle previste classi di importo, le seguenti informazioni:

- 1) tasso effettivo globale, espresso su base annua, praticato in media dall'intermediario. Il dato calcolato come media aritmetica semplice dei tassi effettivi globali applicati ad ogni singolo rapporto (TEG);
- 2) numero di rapporti che hanno concorso alla determinazione del tasso effettivo globale praticato in media dall'intermediario;
- 3) media aritmetica semplice della percentuale della commissione di massimo scoperto, da calcolare, con le modalità indicate al punto C5, nei casi in cui essa stata effettivamente applicata;
- 4) numero di rapporti sui quali stata calcolata la percentuale media della commissione di massimo scoperto.

Qualora non siano state effettuate, nel trimestre di riferimento, operazioni da segnalare, deve essere prodotta una segnalazione negativa secondo le modalità definite nella Sezione II

C2. Base di calcolo dei dati da segnalare

Sono assoggettati alla rilevazione:

- a) per le operazioni rientranti nelle Cat. 1, Cat. 2, Cat. 4b e Cat. 5 (aperture di credito in c/c, finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, credito *revolving e factoring*), tutti i rapporti di finanziamento intrattenuti nel trimestre di riferimento (ancorché estinti).

Nel caso di operazioni rientranti nelle Cat. 2 e 5, ad eccezione degli anticipi sbf, sono da segnalare i rapporti per i quali si verificata almeno una presentazione nel periodo di riferimento. Nei casi in cui manchi un preesistente affidamento per calcolare il numero dei rapporti si fa riferimento alle singole presentazioni di effetti o cessioni di crediti

- b) per le altre categorie di operazioni, esclusivamente i nuovi rapporti di finanziamento accesi nel periodo di riferimento.

I finanziamenti si intendono accesi all'atto della stipula del finanziamento.

C3. Metodologie di calcolo del TEG

La metodologia di calcolo del TEG varia a seconda delle diverse categorie di operazioni individuate. In particolare devono essere adottate alternativamente le metodologie di seguito indicate:

- a) Cat. 1, Cat. 2, Cat. 4b e Cat. 5 (aperture di credito in c/c, finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, credito *revolving e factoring*)

La formula per il calcolo del TEG la seguente:

$\text{TEG} = \frac{\text{INTERESSI} \times 36.500}{\text{NUMERI DEBITORI}} + \frac{\text{ONERI} \times 100}{\text{ACCORDATO}}$

dove:

- gli interessi sono dati dalle competenze di pertinenza del trimestre di riferimento, ivi incluse quelle derivanti da maggiorazioni di tasso applicate in occasione di sconfinamenti rispetto al fido accordato, in funzione del tasso di interesse annuo applicato. Per le operazioni rientranti nelle Cat. 2 e 5, nelle quali gli interessi sono stati determinati con la formula dello sconto, per interessi si intendono il totale delle competenze calcolate;
- i numeri debitori sono dati dal prodotto tra i “capitali” ed i “giorni”. Nel caso di operazioni rientranti nelle Cat. 2 e 5 i numeri debitori sono comprensivi dei giorni strettamente necessari per l’incasso⁵; qualora la determinazione degli interessi sia effettuata con la formula dello sconto, i numeri debitori andranno ricalcolati in funzione del valore attuale degli effetti, anziché di quello “facciale”;
- gli oneri da considerare sono quelli indicati al successivo punto C4, effettivamente sostenuti nel trimestre;
- per la definizione di accordato si rimanda al precedente punto B4.

b) Altre categorie di operazioni

In analogia a quanto previsto dal decreto del Ministro del Tesoro dell’8.7.1992 per il calcolo del TAEG, la formula per il calcolo del TEG è la seguente:

$\sum_{k=1}^{k=m} \frac{A_k}{(1+i)^{t_k}} = \sum_{k'=1}^{k'=m'} \frac{A'_{k'}}{(1+i)^{t_{k'}}}$

dove:

- i il TEG annuo, che può essere calcolato quando gli altri termini dell’equazione sono noti nel contratto o altrimenti;
- K il numero d’ordine di un “prestito”;
- K’ il numero d’ordine di una “rata di rimborso”;
- A_k l’importo del “prestito” numero K;
- A’_{k’} l’importo della “rata di rimborso” numero K’;
- m il numero d’ordine dell’ultimo “prestito”;
- m’ il numero d’ordine dell’ultima “rata di rimborso”;
- t_k l’intervallo espresso in anni e frazioni di anno tra la data del “prestito” n.1 e le date degli ulteriori “prestiti” da 2 a m;
- t_{k’} l’intervallo espresso in anni e frazioni di anni tra la data del “prestito” n.1 e le date delle “rate di rimborso” da 1 a m’.

Per “rata di rimborso” si intende ogni pagamento a carico del cliente relativo al rimborso del capitale, degli interessi e degli oneri inclusi di cui al punto C4.

⁵ I giorni strettamente necessari sono computati considerando quelli minimi derivanti dall’invio degli effetti all’eventuale corrispondente che cura l’incasso.

Per “prestito” si intende ciascuna erogazione eseguita dal creditore per effetto di uno stesso contratto.

Ove al momento dell'accensione del rapporto di finanziamento non siano determinabili alcuni dei termini della formula di calcolo si può procedere, nel calcolo del tasso, a ipotesi semplificative coerenti con l'ammontare del fido accordato al cliente e con l'importo minimo della rata di rimborso previsto dal contratto.

Nei finanziamenti a tasso misto le rate di rimborso devono essere desunte da un piano di ammortamento del prestito, riferito all'intero periodo e calcolato sulla base dei diversi tassi previsti contrattualmente. I tassi variabili devono essere considerati al valore assunto dal parametro di riferimento alla data di accensione del prestito. In presenza di eventuali opzioni che riconoscono la possibilità di scegliere, successivamente alla data di accensione del prestito, tra due o più tassi, il piano di ammortamento dovrà essere calcolato sulla base del minor valore dei tassi stessi alla data di accensione del prestito ovvero sulla base del tasso contrattualmente previsto in caso di mancato esercizio del diritto di opzione (c.d. tasso di salvaguardia).

C4. Trattamento degli oneri e delle spese

Ai sensi della legge il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito.

In particolare, sono inclusi:

- 1) le spese di istruttoria e di revisione del finanziamento (per il *factoring* le spese di “istruttoria cedente”);
- 2) le spese di chiusura della pratica (per il *leasing* le spese forfetarie di “fine locazione contrattuale”);

Le spese di chiusura o di liquidazione addebitate con cadenza periodica, in quanto diverse da quelle per tenuta conto, rientrano tra quelle incluse nel calcolo del tasso.

- 3) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate se stabilite dal creditore;
- 4) il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l'ottenimento del credito;
- 5) le spese per le assicurazioni o garanzie imposte dal creditore, intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito;

Le spese per assicurazioni e garanzie non sono ricomprese quando derivino dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge.

Nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate indicate nella Cat. 8 le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore non rientrano nel calcolo del tasso purché siano certificate da apposita polizza.

- 6) ogni altra spesa contrattualmente prevista connessa con l'operazione di finanziamento.

Sono esclusi:

- a) le imposte e tasse;
- b) le spese e gli oneri di cui ai successivi punti per la parte in cui non eccedano il costo effettivamente sostenuto dall'intermediario:
 - il recupero di spese, anche se sostenute per servizi forniti da terzi (ad es. perizie, certificati camerali, spese postali; nel caso di sconto di portafoglio, le commissioni di incasso di pertinenza del corrispondente che cura la riscossione);
 - le spese legali e assimilate (ad es. visure catastali, iscrizione nei pubblici registri, spese notarili, spese relative al trasferimento della proprietà del bene oggetto di *leasing*, spese di notifica, spese legate all'entrata del rapporto in contenzioso);

- gli oneri applicati al cliente indipendentemente dalla circostanza che si tratti di rapporti di finanziamento o di deposito (ad es. nel caso di apertura di conti correnti gli addebiti per tenuta conto e quelli connessi con i servizi di incasso e pagamento);
- c) le spese connesse con i servizi accessori (ad es. spese di custodia pegno; per il *factoring* e il *leasing*, compensi per prestazione di servizi di natura non finanziaria);
- d) gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo.

Nel caso di fidi promiscui gli oneri, qualora non siano specificamente attribuibili a una categoria di operazioni, vanno imputati per intero a ciascuna di esse. Tali oneri sono invece imputati pro quota qualora per talune categorie di operazioni siano previste limitazioni per singola modalità di utilizzo; la ripartizione pro quota andrà riferita anche al fido accordato.

Le spese addebitate con cadenza annuale vanno ripartite sui quattro trimestri di competenza.

Le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, in quanto meramente eventuali, non sono da aggiungere alle spese di chiusura della pratica.

In occasione di passaggi a debito di conti non affidati l'onere applicato a titolo di penalizzazione può essere escluso dal calcolo del tasso. Ai fini dell'esclusione si richiede che gli intermediari diano espressa ed adeguata pubblicità all'entità di tale penalizzazione nell'avviso sintetico e nei fogli informativi analitici redatti ai sensi delle istruzioni di vigilanza, che prevedono l'obbligo di pubblicizzare "ogni altro onere o condizione di natura economica, comunque denominati, gravanti sulla clientela". In ogni caso, l'onere addebitato alla clientela può essere escluso dal calcolo in misura non superiore a quella delle spese generalmente previste per la chiusura (o liquidazione) dei conti affidati.

C5. Metodologia di calcolo della percentuale della commissione di massimo scoperto

La commissione di massimo scoperto non entra nel calcolo del TEG. Essa viene rilevata separatamente, espressa in termini percentuali.

Tale commissione nella tecnica bancaria viene definita come il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto. Tale compenso - che di norma viene applicato allorché il saldo del cliente risulti a debito per oltre un determinato numero di giorni - viene calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento.

Il calcolo della percentuale della commissione di massimo scoperto va effettuato, per ogni singola posizione rientrante nelle Categorie 1, 2 e 5, rapportando l'importo della commissione effettivamente percepita all'ammontare del massimo scoperto sul quale è stata applicata.

**RILEVAZIONE DEL TASSO MEDIO EFFETTIVO GLOBALE
AI SENSI DELLA LEGGE SULL' USURA**

CATEGORIA OPERAZIONI		CLASSI DI IMPORTO (in unità di euro)					
		0-5.000	>5.000-15.000	>15.000-25.000	>25.000-50.000	>50.000-100.000	> 100.000
1-a	apertura di credito in c/c con garanzia	X	X	X	X	X	X
1-b	apertura di credito in c/c senza garanzia	X	X	X	X	X	X
		0-5.000	>5.000-25.000	>25.000-50.000	>50.000-100.000	>100.000	---
2	finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale	X	X	X	X	X	-
		0-1.500	>1.500-5.000	>5.000-25.000	>25.000-50.000	>50.000-100.000	> 100.000
3-a	crediti personali con durata fino a 18 mesi	X	X	X	X	X	X
3-b	crediti personali con durata oltre 18 mesi	X	X	X	X	X	X
		0-1.500	>1.500-5.000	>5.000-25.000	>25.000-50.000	>50.000-100.000	> 100.000
4-a	credito finalizzato: acquisto rateale di beni di consumo	X	X	X	X	X	X
4-b	credito revolving e utilizzo carte di credito	X	X	X	X	X	X
		0-50.000	>50.000-100.000	>100.000	---	---	---
5	factoring	X	X	X	-	-	-
		0-5.000	>5.000-15.000	>15.000-25.000	>25.000-50.000	>50.000-100.000	> 100.000
6	leasing	X	X	X	X	X	X
		0-25.000	>25.000-50.000	>50.000-100.000	>100.000	---	---
7-a	Mutui a tasso fisso	X	X	X	X	-	-
7-b	Mutui a tasso variabile	X	X	X	X	-	-
		0-1.500	>1.500-5.000	>5.000-25.000	>25.000-50.000	>50.000-100.000	> 100.000
8-a	altri finanziamenti con durata fino a 18 mesi (sovvenzioni non regolate in c/c, sconto di portafoglio finanziario, ecc.) - famiglie di consumatori	X	X	X	X	X	X
8-b	altri finanziamenti con durata fino a 18 mesi (sovvenzioni non regolate in c/c, sconto di portafoglio finanziario, ecc.) - unit produttive private	X	X	X	X	X	X
8-c	altri finanziamenti con durata oltre 18 mesi (sovvenzioni non regolate in c/c, sconto di portafoglio finanziario, ecc.) - famiglie di consumatori	X	X	X	X	X	X
8-d	altri finanziamenti con durata oltre 18 mesi (sovvenzioni non regolate in c/c, sconto di portafoglio finanziario, ecc.) - unit produttive private	X	X	X	X	X	X
8-e	altri finanziamenti: prestiti contro cessione del quinto dello stipendio	X	X	X	X	X	X

SEZIONE II

**MODALITÀ TECNICO-OPERATIVE
PER L'INOLTRO DELLE INFORMAZIONI**

1) Premessa.

Le segnalazioni debbono essere trasmesse su supporto magnetico ed indirizzate al Servizio Informazioni Sistema Creditizio; le banche possono trasmettere i dati anche attraverso la Rete Nazionale Interbancaria. Per quanto non diversamente disciplinato, le istituzioni segnalanti devono fare riferimento alla circolare n. 154 del 22.11.91 (Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi) emanata dal Servizio Informazioni Sistema Creditizio, nei capitoli relativi alle modalità tecnico-operative per l'inoltro delle informazioni, alle comunicazioni di errori e/o anomalie sui dati, alle segnalazioni di rettifica.

2) Dominio dei campi "CODICE APPLICAZIONE" e "TIPBAINF".

Nella compilazione del record di "testa" (ANABI) e del record di "coda" (CODBI) nel campo "CODICE APPLICAZIONE" deve essere indicato il valore "426".

Il campo "TIPBAINF" (base informativa) del record "identificativo movimento" (tipo record 001) deve essere valorizzato con il codice "7" (Rilevazione del tasso medio effettivo globale ai sensi della legge sull'usura).

3) Modalità di segnalazione dei dati.

I tassi e la percentuale della commissione di massimo scoperto vanno segnalati in percentuale con tre cifre decimali senza indicazione della virgola; il numero dei rapporti in unit .

La rilevazione va effettuata anche nel caso in cui le singole istituzioni non abbiano dati da comunicare. Tale evenienza va segnalata mediante l'utilizzo della voce "segnalazione negativa" (31440/00), inserendo convenzionalmente il valore 1 nel campo riservato all'importo.

4) Sistema delle codifiche.

a) classi di importo (codice campo 599 - lunghezza 2).

L'informazione è richiesta per ciascuna delle categorie di operazioni. I valori previsti sono:

69	-	fino a 1.500 euro
97	-	fino a 5.000 euro
98	-	fino a 25.000 euro
88	-	fino a 50.000 euro
40	-	da oltre 1.500 euro fino a 5.000 euro
42	-	da oltre 5.000 euro fino a 15.000 euro
43	-	da oltre 5.000 euro fino a 25.000 euro
44	-	da oltre 15.000 euro fino a 25.000 euro
45	-	da oltre 25.000 euro fino a 50.000 euro
76	-	da oltre 50.000 euro fino a 100.000 euro
77	-	oltre 100.000 euro

b) tipo importo (codice campo 350 - lunghezza 2).

Individua il contenuto dell'importo segnalato. I valori previsti sono:

- 13 tasso effettivo globale praticato in media dall'intermediario;
- 14 numero rapporti su cui stata calcolato il tasso effettivo globale praticato in media dall'intermediario;
- 15 percentuale commissione di massimo scoperto;
- 16 numero rapporti su cui stata calcolata la percentuale della commissione di massimo scoperto.

c) durata (prevista nella parte fissa del "record movimento" - lunghezza 2).

Identifica il periodo di tempo intercorrente tra l'instaurazione del rapporto e la sua prevista scadenza. I valori previsti sono:

- 1 a breve = fino a 18 mesi
- 2 a medio e a lungo termine = oltre 18 mesi
- 3 imprecisabile o irrilevante

d) residenza e valuta (previste nella parte fissa del "record movimento" - lunghezza 1).

Queste informazioni non sono richieste ai fini delle segnalazioni. Indicare convenzionalmente "1" per entrambe le informazioni.

5) Schemi di segnalazione.

Gli schemi di segnalazione sono riportati nell'allegato 2.

6) Raccordo con le segnalazioni delle banche e degli altri intermediari finanziari.

Nell' allegato 3 riportato il raccordo tra le segnalazioni statistiche di vigilanza e quelle ai fini della legge sull' usura. Il raccordo fornito ha carattere indicativo.

SEGNALAZIONI AI SENSI DELLA LEGGE SULL'USURA										
schemi di segnalazione										
FORMA TECNICA	voce	s o t t o v	d u r a t a	controparte				i c m l p a o s t e o	i m p l p o r t o	p e r i o d o
				res		non res.				
				e u r o	v a l u t a	e u r o	v a l u t a			
apertura di credito in c/c:	31400									
- con garanzia	02	3	x	-	-	-	-	X	X	T
- senza garanzia	04	3	x	-	-	-	-	X	X	T
finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale	31405	00	3	x	-	-	-	X	X	T
crediti personali	31410	00	1-2	x	-	-	-	X	X	T
credito finalizzato	31415									
- acquisto rateale di beni di consumo (1)	02	3	x	-	-	-	-	X	X	T
- credito revolving e utilizzo carte di credito (1)	04	3	x	-	-	-	-	X	X	T
factoring (1)	31420	00	3	x	-	-	-	X	X	T
leasing (1)	31425	00	3	x	-	-	-	X	X	T
mutui:	31430									
- a tasso fisso	02	2	x	-	-	-	-	X	X	T
- a tasso variabile	04	2	x	-	-	-	-	X	X	T
altri finanziamenti:	31435									
- unità produttive private	04	1-2	x	-	-	-	-	X	X	T
- famiglie di consumatori:										
- prestiti contro cessione del quinto	10	3	x	-	-	-	-	X	X	T
- altri	16	1-2	x	-	-	-	-	X	X	T
Segnalazione negativa (da compilare unicamente se tutte le voci da 31400 a 31435 presentano importi nulli. In tal caso va convenzionalmente indicato il valore "1")	31440	00	3	x	-	-	-	-	-	T

(1) voce valida a partire dalla segnalazione riferita al I trimestre 2003.

Legenda
"x" informazione richiesta
"-" informazione non richiesta

N.B. - I TASSI E LA PERCENTUALE DI MASSIMO SCOPERTO VANNO SEGNALATI IN PERCENTUALE CON TRE CIFRE DECIMALI, SENZA INDICAZIONE DELLA VIRGOLA (ES. 10 % = 10000);
- IL NUMERO DEI RAPPORTI VA SEGNALATO IN UNITA'.

RILEVAZIONE DEL TASSO MEDIO EFFETTIVO GLOBALE AI SENSI DELLA LEGGE SULL'USURA			
RACCORDO DELLE FORME TECNICHE RICHIESTE CON QUELLE DI MATRICE DEI CONTI (CIRC. B.I. N. 49)			
USURA		MATRICE	
VOCE	DIZIONE	VOCE	DIZIONE
31400	APERTURA DI CREDITO IN C/C	1115 06 18 al netto 2441 00	CONTI CORRENTI ATTIVI CON CLIENTELA ORDINARIA - AGRARI - ALTRI CONTI CORRENTI ATTIVI - UTILIZZO LINEE DI CREDITO S.B.F.
31405	FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU CREDITI E DOCUMENTI - SCONTO PORTAFOGLIO COMMERCIALE	1119 02 10 16 2341 20 1161 04 12 2441 00	FINANZIAMENTI A CLIENTELA PER ANTICIPI - SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI SBF - ALL'ESPORTAZIONE - ALL'IMPORTAZIONE CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO DI PORTAFOGLIO DI PROPRIETA' - PORTAFOGLIO DI CLIENTELA ORDINARIA - COMMERCIALE CESSIONI DI CREDITO PRO SOLVENDO - DA CLIENTELA ORDINARIA PRO-SOLUTO - CON DEBITORE CLIENTELA ORDINARIA CONTI CORRENTI ATTIVI - UTILIZZO LINEE DI CREDITO SBF
31410	CREDITI PERSONALI	1131 08	ALTRE SOVVENZIONI ATTIVE NON REGOLATE IN C/C - PRESTITI PERSONALI
31415	CREDITO FINALIZZATO E CREDITO REVOLVING E UTILIZZO CARTE DI CREDITO	2457 02 06 10 20 1131 04	CREDITO AL CONSUMO: FINANZIAMENTI FINALIZZATI BENI DUREVOLI MEZZI DI TRASPORTO ALTRI FINANZIAMENTI NON FINALIZZATI UTILIZZO DI CARTE DI CREDITO
31420	FACTORING	1151 02 06 10	OPERAZIONI DI FACTORING ANTICIPI PER CREDITI FUTURI ANTICIPI - ALTRI CREDITI ASSUNTI NON AL NOMINALE
31425	LEASING	2461 04 06 2471 04 al netto 2471 12	CREDITI IMPLICITI NEI CONTRATTI DI LEASING FINANZIARIO - PARTITE INCAGLIATE - ALTRI CREDITI CANONI SCADUTI - QUOTA CAPITALE CREDITI SCADUTI RELATIVI A CONTRATTI DI LEASING FINANZIARIO - CLIENTELA ORDINARIA - PARTITE INCAGLIATE
31430	MUTUI	1123 02	MUTUI A CLIENTELA ORDINARIA (quota parte assistita da garanzie reali)
31435	ALTRI FINANZIAMENTI (SOVVENZIONI NON REGOLATE IN C/C - SCONTO DI PORTAFOGLIO FINANZIARIO, ECC.)	1107 02 1131 16 24 1123 02 1139 00 1143 00 2341 30 38 40 42 58	ANTICIPAZIONI ATTIVE NON REGOLATE IN C/C ALTRE SOVVENZIONI ATTIVE NON REGOLATE IN C/C - SOVVENZIONI PER LA COSTITUZ. DEPOSITI OBBLIGATORI - SOVVENZIONI DIVERSE MUTUI A CLIENTELA ORDINARIA (quota parte non assistita da garanzie reali) PRESTITI SU PEGNO PRESTITI C/CESSIONE DI STIPENDIO CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO DI PORTAFOGLIO DI PROPRIETA' - FINANZIARIO - DIRETTO - FINANZIARIO - ALTRO - AGRARIO - ARTIGIANO - ALTRO

RILEVAZIONE DEL TASSO MEDIO EFFETTIVO GLOBALE AI SENSI DELLA LEGGE SULL' USURA			
RACCORDO DELLE FORME TECNICHE RICHIESTE CON QUELLE DELLE SEGNALAZIONI DI VIGILANZA (CIRC. B.I. N. 217)			
SEGNALAZIONI USURA		SEGNALAZIONI DI VIGILANZA	
VOCE	DIZIONE	VOCE	DIZIONE
31400	APERTURA DI CREDITO IN C/C		
31405	FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU CREDITI E DOCUMENTI - SCONTO PORTAFOGLIO COMMERCIALE	46025 08	CREDITI PER ALTRI FINANZIAMENTI (quota parte riconducibile allo sconto di portafoglio commerciale)
31410	CREDITI PERSONALI	46292 18 46025 08	CREDITO AL CONSUMO - FINANZIAMENTI NON FINALIZZATI CREDITI PER ALTRI FINANZIAMENTI (quota riferibile al credito personale)
31415	CREDITO FINALIZZATO E CREDITO REVOLVING E UTILIZZO CARTE DI CREDITO	46018 00 46292 02 46292 06 46292 10	Crediti per emissione o gestione di carte di credito Credito al consumo - Finanziamenti finalizzati Credito al consumo - Finanziamenti finalizzati Credito al consumo - Finanziamenti finalizzati
31420	FACTORING	46010 14 46530 00 al netto della voce 46010 14	Anticipi su crediti futuri Anticipi per acquisto di crediti
31425	LEASING	46016 02 46016 06 46016 10	Crediti impliciti per contratti attivi Crediti impliciti per contratti non attivi Crediti per canoni scaduti
31430	MUTUI	46014 02 46014 06	Credito immobiliare
31435	ALTRI FINANZIAMENTI (sconto di portafoglio finanziario, ecc.)	46025 08 46292 14	Altri finanziamenti (ad eccezione delle operazioni ricomprese in altre categorie) Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio

BANCA D'ITALIA

**ISTRUZIONI PER LA RILEVAZIONE
DEL TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO
AI SENSI DELLA LEGGE SULL'USURA**

INDICE

SEZIONE I -

ISTRUZIONI PER LA SEGNALAZIONE.....	3
A) GENERALITÀ DELLA RILEVAZIONE.....	3
A1. Oggetto	3
A2. Soggetti tenuti alla rilevazione	3
A3. Periodicità di segnalazione e termini di inoltro	3
A4. Modalità di inoltro.....	4
B) CLASSIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI PER CATEGORIE E CLASSI DI IMPORTO	5
B1. Operazioni incluse.....	5
B2. Operazioni escluse.....	9
B3. Controparte rilevante	10
B4. Classi di importo	11
C) OGGETTO DELLA RILEVAZIONE. CALCOLO DEI TASSI	12
C1. Dati da segnalare	12
C2. Base di calcolo dei dati da segnalare.....	12
C3. Metodologie di calcolo del TEG.....	12
C4. Trattamento degli oneri e delle spese.....	14
C5. Metodologia di calcolo della percentuale della commissione di massimo scoperto.....	15

SEZIONE II -

MODALITA' TECNICO-OPERATIVE PER L'INOLTRO DELLE INFORMAZIONI	17
1) PREMessa.	18
2) DOMINIO DEI CAMPI “CODICE APPLICAZIONE” E “TIPBAINF”	18
3) MODALITÀ DI SEGNALAZIONE DEI DATI.	18
4) SISTEMA DELLE CODIFICHE.	18
5) SCHEMI DI SEGNALAZIONE.	19
6) RACCORDO CON LE SEGNALAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI.	19

SEZIONE I

ISTRUZIONI PER LA SEGNALAZIONE

A) GENERALITÀ DELLA RILEVAZIONE

A1. Oggetto

La rilevazione ha per oggetto i tassi effettivi globali medi praticati dal sistema bancario e finanziario in relazione alle categorie omogenee di operazioni creditizie, ripartite nelle classi di importo e dettagliate nella scheda in allegato 1.

A2. Soggetti tenuti alla rilevazione

La segnalazione deve essere effettuata da ciascuna banca iscritta nell'albo previsto dall'art. 13 del d. lgs. 385 del 1993 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e da ogni intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del medesimo decreto legislativo.

Le banche e gli intermediari finanziari iscritti nel corso del trimestre di riferimento che non abbiano iniziato l'attività sono esonerati dall'invio della segnalazione. Sono altresì esonerate dall'invio della segnalazione le società costituite ai sensi della legge 130/99 per la cartolarizzazione dei crediti.

Nel caso di operazioni di fusione per incorporazione la segnalazione va prodotta dal soggetto incorporante, il quale vi includerà anche i rapporti relativi all'intermediario incorporato. Nel caso di operazioni di fusione che diano origine alla nascita di un nuovo intermediario bancario o finanziario, la segnalazione va prodotta da parte di quest'ultimo con riferimento all'operatività complessiva dei soggetti interessati dalla fusione.

Lo schema di segnalazione è unico; pertanto, a prescindere dall'operatività tipica o prevalente, gli intermediari tenuti alla segnalazione devono inviare i dati relativi alle operazioni effettivamente poste in essere per ciascuna delle categorie individuate.

A3. Periodicità di segnalazione e termini di inoltro

La segnalazione ha cadenza trimestrale e deve fare riferimento ai seguenti periodi di tempo:

- a) 1° gennaio - 31 marzo;
- b) 1° aprile - 30 giugno;
- c) 1° luglio - 30 settembre;
- d) 1° ottobre - 31 dicembre.

I dati devono pervenire alla Banca d'Italia entro il giorno 25 del mese successivo alla data di scadenza del trimestre di riferimento.

A4. Modalità di inoltro

I dati dovranno essere inviati alla Banca d'Italia, Servizio Informazioni sul Sistema Creditizio, su supporto magnetico o tramite la Rete Nazionale Interbancaria, secondo le modalità e gli schemi di cui alla Sezione II delle presenti istruzioni.

B) CLASSIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI PER CATEGORIE E CLASSI DI IMPORTO

Le operazioni creditizie oggetto della rilevazione sono state ripartite nelle seguenti categorie: apertura di credito in conto corrente; finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale; crediti personali; prestiti contro cessione del quinto dello stipendio; crediti finalizzati e revolving; operazioni di *factoring*; operazioni di *leasing*; mutui; altri finanziamenti a breve e a medio/lungo termine.

B1. Operazioni incluse

Le operazioni di finanziamento vanno classificate all'interno delle categorie con le seguenti modalità¹:

Cat. 1. Apertura di credito in c/c

Rientrano in tale categoria di rilevazione le operazioni regolate in conto corrente in base alle quali l'intermediario, ai sensi dell'art. 1842 e ss. del c.c., si obbliga a tenere a disposizione del cliente una somma di denaro per un dato periodo di tempo ovvero a tempo indeterminato e il cliente ha facoltà di ripristinare le disponibilità.

Vanno inseriti in tale categoria anche i passaggi a debito di conti non affidati nonché gli sconfinamenti sui conti correnti affidati rispetto al fido accordato.

È richiesta separata evidenza delle operazioni con garanzia e senza garanzia.

Per operazioni "con garanzia" si intendono quelle assistite da garanzie reali ovvero da garanzie prestate da banche o altri intermediari vigilati.

Vanno segnalate tra le operazioni con garanzia anche quelle parzialmente garantite. Per "altri intermediari vigilati" si intendono le imprese di investimento, le società e gli enti di assicurazione e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale.

Cat. 2. Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale

Rientrano in questa categoria di rilevazione i finanziamenti a valere su effetti, altri titoli di credito e documenti s.b.f., le operazioni di finanziamento poste in essere sulla base di un contratto di cessione del credito ex art. 1260 cod. civ. e le operazioni di sconto di portafoglio commerciale.

Tali operazioni rientrano nella categoria anche quando sono contabilmente gestite sul conto corrente ordinario.

Cat. 3. Credito personale

Rientrano in questa categoria di rilevazione i prestiti nei confronti delle famiglie di consumatori (cfr punto B3) che:

- (a) siano destinati a finanziare generiche esigenze di spesa o di consumo personali o familiari;
- (b) siano erogati in un'unica soluzione e prevedano il rimborso in base a un piano di ammortamento.

In particolare, per questa tipologia di finanziamento si instaura un rapporto diretto tra intermediario e cliente; quest'ultimo, una volta ottenuti i fondi, potrà disporre per la finalità comunicata al finanziatore, oppure per altre finalità.

1 I criteri di classificazione riguardano la fase di acquisizione dei dati e potrebbero essere soggetti a variazioni in quella di pubblicazione dei tassi.

Se il credito personale viene erogato sotto forma di apertura di credito in c/c esso rientra nella categoria delle aperture di credito in c/c.

È richiesta separata evidenza dei crediti con durata originaria fino a 18 mesi e di quelli con durata originaria superiore ai 18 mesi.

Cat. 4. Credito finalizzato

Rientrano in questa categoria di rilevazione i finanziamenti rateali destinati all'acquisto di uno o più specifici beni o al pagamento di specifici servizi, fino a un importo di 50.000 euro.

In particolare, per questa categoria si stabilisce una stretta connessione tra l'acquisto di un bene o di un servizio e la concessione del credito la cui erogazione avviene, da parte dell'intermediario, con il pagamento del corrispettivo all'esercente.

È richiesta separata evidenza delle operazioni di credito *revolving* e dei finanziamenti a valere sull'utilizzo di carte di credito (infra Cat. 4b).

Si definisce operazione di credito revolving la messa a disposizione di una linea di fido, diversa dalle aperture di credito in conto corrente, da utilizzare interamente o parzialmente, anche in tempi diversi, per l'acquisto di beni e servizi presso venditori convenzionati o per l'acquisizione di disponibilità monetarie. I versamenti rateali del cliente, dei quali è fissato contrattualmente l'importo minimo periodico, ripristinano la disponibilità sulla linea di fido; l'operazione può essere connessa con l'utilizzo di una carta di credito.

Cat. 5. Factoring

Rientrano in questa categoria di rilevazione gli anticipi erogati a fronte di un trasferimento di crediti commerciali, effettuati con la clausola "pro solvendo" o "pro soluto", dal soggetto titolare (impresa fattorizzata) a un intermediario specializzato (factor) che assume l'impegno della riscossione.

Si ricomprendono in tale categoria tutti gli anticipi erogati a fronte di operazioni riconducibili a un rapporto di factoring, anche se non effettuate ai sensi della legge n. 52 del 1991.

Cat. 6. Leasing

Rientrano in questa categoria di rilevazione i finanziamenti realizzati con contratti di locazione di beni materiali (mobili e immobili) o immateriali (ad es. software), acquisiti o fatti costruire dal locatore su scelta e indicazione del conduttore che ne assume tutti i rischi e con facoltà di quest'ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito.

Non rientrano nella rilevazione le operazioni di leasing operativo caratterizzate dall'assenza di connotazione finanziaria e dell'opzione finale di acquisto per l'utilizzatore.

Cat. 7. Mutui

Rientrano in tale categoria di rilevazione i finanziamenti che:

- (a) abbiano durata superiore a cinque anni;
- (b) siano assistiti da garanzia ipotecaria;
- (c) prevedano il rimborso tramite il pagamento di rate comprensive di capitale e interessi.

È richiesta separata evidenza per i mutui concessi a tasso fisso e quelli concessi a tasso variabile.

Il tasso variabile è quello rivedibile sulla base di criteri prestabiliti contrattualmente.

I mutui che prevedono contrattualmente un periodo in cui la rata corrisposta dal cliente è calcolata in base a un tasso fisso e un periodo nel quale la rata è determinata utilizzando un tasso variabile ancorato all'andamento di un parametro predefinito (c.d. mutui a tasso misto) sono segnalati tra i mutui a tasso variabile. Tuttavia, ove sia previsto contrattualmente un periodo, pari almeno ai due terzi della durata complessiva, in cui la rata corrisposta dal cliente è calcolata in base a un tasso fisso, la segnalazione va effettuata imputando l'operazione nella categoria a tasso fisso.

Le operazioni di finanziamento chirografarie, quelle che prevedono l'erogazione "a stato avanzamento lavori", nonché quelle aventi un piano di ammortamento che preveda il pagamento della quota capitale per intero alla data di scadenza del prestito, vanno segnalate nella categoria "altri finanziamenti a medio-lungo termine" (Cat. 8c/d), inserendole nella classe di importo corrispondente al totale del finanziamento accordato.

Cat. 8. Altri finanziamenti a breve e a medio/lungo termine

Tale categoria ha carattere residuale; vi rientrano pertanto tutte le forme di finanziamento che non siano riconducibili ad una delle categorie precedenti (ad es. anticipazioni attive non regolate in c/c, altre sovvenzioni attive non regolate in c/c, con esclusione dei prestiti personali, operazioni di credito su pegno, portafoglio finanziario, etc.).

La segnalazione deve essere ripartita per operazioni con durata originaria fino a 18 mesi e per operazioni con durata originaria oltre i 18 mesi. All'interno di tale ripartizione deve essere poi fornita evidenza separata dei finanziamenti concessi alle "famiglie di consumatori" e alle "unità produttive private" (cfr. successivo punto B3).

È richiesta separata evidenza dei *prestiti contro cessione del quinto dello stipendio* e di quelli assimilabili, concessi sulla base di schemi negoziali riconducibili al D.P.R. n. 180 del 1950². La segnalazione è effettuata dal titolare del rapporto di finanziamento anche se il prestito è erogato per il tramite di società con esso convenzionate e deve riflettere l'onere complessivo gravante sul debitore.

Si considerano assimilabili i finanziamenti che:

- *prevedono l'ordine incondizionato e irrevocabile al proprio datore di lavoro (ad esempio, mandato, delegazione) di pagare una quota dello stipendio direttamente al creditore;*
- *hanno durata compresa tra 18 mesi e 10 anni. Nei casi in cui il finanziamento sia effettuato nei confronti di un soggetto assunto con contratto a tempo determinato, la durata del finanziamento non può superare la scadenza del contratto d'impiego;*
- *hanno ammontare compreso entro il quinto degli emolumenti al netto delle ritenute;*
- *sono rivolti a dipendenti con stipendio fisso e continuativo, che abbiano superato il periodo di prova e siano iscritti nei ruoli effettivi dell'azienda;*
- *sono assistiti da polizze assicurative analoghe a quelle previste nel DPR 180/50 idonee a garantire il recupero del credito (ad esempio polizze assicurative rischio vita e rischio impiego).*

o o o

² Al riguardo si vedano i provvedimenti legislativi che hanno esteso la normativa ai dipendenti e pensionati privati (legge 311/2004 art. 1 comma 137 e legge 80/2005).

I *prefinanziamenti*, cioè i finanziamenti che si configurano come autonome operazioni di prestito (in genere a breve scadenza) che soddisfano in via temporanea i fabbisogni del soggetto debitore in attesa della concessione di finanziamenti a rimborso rateale (in corso di istruttoria ovvero già deliberati) vanno segnalati nella categoria di operazioni relativa alla forma tecnica utilizzata (ad es. Cat. 1 o Cat. 8 nel caso dei prefinanziamenti su mutui).

Le *dilazioni di pagamento* i cui termini non siano già previsti nel contratto formano oggetto di rilevazione, in quanto si configura una nuova e autonoma operazione di credito.

Le operazioni in pool, cioè i finanziamenti erogati da due o più intermediari con assunzione di rischio a proprio carico sulla base di contratti di mandato o di rapporti con effetti equivalenti, sono segnalate dall'intermediario capofila con riferimento all'intero ammontare del finanziamento.

B2. Operazioni escluse

Sono escluse dalla rilevazione le seguenti operazioni³:

1) *Operazioni con non residenti.*

Per l'individuazione delle operazioni con "non residenti" va assunta la definizione vigente nell'ambito della disciplina valutaria italiana.

2) *Operazioni in valuta.*

Per operazioni in valuta si intendono i finanziamenti denominati in valute diverse dall'EURO. Devono essere considerate come in valuta anche le operazioni che prevedono clausole di indicizzazione finanziaria collegate all'andamento del tasso di cambio dell'EURO con una determinata valuta o con un paniere di valute.

3) *Posizioni classificate a sofferenza.*

Per posizioni classificate a sofferenza si intendono le esposizioni nei confronti di soggetti in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda.

Sono esclusi dalla rilevazione i rapporti che risultano classificati in sofferenza alla fine del trimestre di riferimento.

4) *Crediti ristrutturati.*

Per crediti ristrutturati si intendono i crediti in cui un "pool" di intermediari (o un intermediario "monoaffidante"), a causa del deterioramento delle condizioni economico-finanziarie del debitore, acconsente a modifiche delle originarie condizioni contrattuali (ad esempio, riscadenzamento dei termini, riduzione del debito e/o degli interessi) che diano luogo a una perdita; sono esclusi i crediti nei confronti di imprese per le quali sia prevista la cessazione dell'attività (ad esempio casi di liquidazione volontaria o situazioni simili).

Sono esclusi dalla rilevazione i rapporti che risultano oggetto di ristrutturazione alla fine del trimestre di riferimento.

5) *Operazioni a tasso agevolato.*

Per operazioni a tasso agevolato si intendono i finanziamenti eseguiti a tasso inferiore a quello di mercato in virtù di provvedimenti legislativi che dispongono la concessione del concorso agli interessi e/o l'impiego di fondi di provenienza statale o regionale ovvero di altri enti della pubblica amministrazione. Ai fini della rilevazione, sono assimilati a tali finanziamenti quelli erogati a condizioni di favore in considerazione di calamità naturali o altri eventi di carattere straordinario.

6) *Operazioni a tassi promozionali e convenzionati.*

Per operazioni a tassi promozionali si intendono i finanziamenti a "tasso zero" e quelli concessi a tassi di favore nell'ambito di campagne promozionali pubblicizzate e limitate nel tempo.

Per operazioni a tassi convenzionati si intendono i finanziamenti concessi a tassi di favore:

- a) ai dipendenti della banca o dell'intermediario, ovvero di società del gruppo di appartenenza;

³ Ai fini della definizione delle voci 1, 2, 3 e 4, per quanto qui non espressamente previsto, occorre fare riferimento, per le banche, al "Manuale per la compilazione della matrice dei conti" (Circolare della Banca d'Italia n. 49 dell'8.2.1989) e, per gli intermediari finanziari, al "Manuale per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale" (Circolare della Banca d'Italia n. 217 del 5.8.1996).

- b) ad altri soggetti, in virtù di convenzioni che prevedano l'applicazione di condizioni parimenti favorevoli rispetto a quelle praticate ai soggetti di cui al punto a).

In particolare, sono esclusi dalla rilevazione i finanziamenti concessi a tassi di favore in virtù di convenzioni che prevedono l'applicazione di tassi inferiori o uguali a quelli praticati ai dipendenti, nonché di tassi superiori fino a un punto percentuale sempre che il tasso stesso non superi il tasso di interesse sui prestiti concessi alla clientela di primo ordine praticato dall'intermediario concedente.

Nel caso di operazioni che, sino a un certo importo, prevedono l'applicazione di tassi convenzionati e, per importi eccedenti, di tassi di mercato, si precisa che il tasso medio va calcolato sull'intera linea di credito; pertanto l'inclusione dell'operazione tra quelle a tassi convenzionati è determinata dalla misura del tasso risultante.

7) *Finanziamenti revocati.*

Sono esclusi dalla rilevazione i rapporti che risultano revocati alla fine del trimestre di riferimento.

8) *Posizioni relative a utilizzi per soli saldi liquidi, che non hanno fatto registrare saldi contabili a debito.*

9) *Posizioni affidate con utilizzo contabile nullo nel periodo di riferimento.*

10) *Finanziamenti finalizzati alla commercializzazione di specifici beni (cd. "finanziamenti di marca") concessi a tassi di favore da parte di intermediari specializzati, spesso collegati alle imprese produttrici dei medesimi beni, generalmente nell'ambito di contratti di fornitura.*

11) *Operazioni di finanziamento effettuate nei confronti di società del gruppo di appartenenza.*

12) *Finanziamenti effettuati con fondi raccolti mediante emissioni di "obbligazioni di serie speciale con la clausola di convertibilità in azioni di società terze", regolati a condizioni prossime a quelle della relativa provvista.*

13) *Crediti rinegoziati a condizioni di costo stabilite tra le parti o fissate per legge.*

B3. Controparte rilevante

Formano oggetto di rilevazione le operazioni poste in essere con le "famiglie di consumatori" e le "unità produttive private", secondo le istruzioni relative alla classificazione della clientela per settori e gruppi di attività economica, emanate dalla Banca d'Italia con la circolare n. 140 dell'11.2.1991 e successivi aggiornamenti. Ove non diversamente indicato, la segnalazione va riferita congiuntamente alle due categorie di operatori.

In particolare, appartengono alla categoria "famiglie di consumatori" i soggetti classificati al Settore 006, Sottogruppo 600;

Fanno parte delle "unità produttive private" le società del Settore 004, distinte in imprese private (Sottosettore 052), quasi società non finanziarie (artigiane e altre - Sottosettori 048 e 049) e le "famiglie produttrici" (Settore 006, Sottosettore 061).

Sono pertanto esclusi i rapporti di credito intrattenuti con:

- le Amministrazioni pubbliche (Settore 001);
- le Società finanziarie (Settore 023);
- le Società non finanziarie - Settore 004 - Sottosettori 045 e 047;
- le Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (Settore 008);
- il Resto del mondo (Settore 007);
- le Unità non classificabili e non classificate (Settore 099).

B4. Classi di importo

Le categorie omogenee di operazioni creditizie sono ripartite in classi di importo. Le classi di importo variano a seconda di ciascuna categoria e sono indicate nella scheda in allegato 1.

Ogni singolo finanziamento (“rapporto”) deve essere attribuito alla relativa classe di importo sulla base dell’ammontare del fido accordato.

Per fido accordato si intende il limite massimo del credito concesso dall’intermediario segnalante sulla base di una decisione assunta nel rispetto delle procedure interne, direttamente utilizzabile dal cliente in quanto riveniente da un contratto perfezionato e pienamente efficace (cd. accordato operativo). Esso deve trarre origine da una richiesta del cliente ovvero dall’adesione del medesimo a una proposta dell’intermediario.

Il fido accordato da prendere in considerazione è quello al termine del periodo di riferimento (ovvero l’ultimo nel caso dei rapporti estinti)⁴.

Nel caso di passaggi a debito di conti non affidati o comunque se si verificano utilizzi di finanziamento senza che sia stato precedentemente predeterminato l’ammontare del fido accordato, l’attribuzione alla classe di importo va effettuata prendendo in considerazione l’utilizzo effettivo nel corso del trimestre di riferimento (ad es. nel caso di passaggi a debito di conti correnti non affidati deve essere considerato il saldo contabile massimo; nel caso di sconto di effetti e di operazioni di *factoring* su crediti acquistati a titolo definitivo⁵ deve essere considerato l’importo erogato).

Con riferimento alle operazioni di leasing la classe di importo va individuata facendo riferimento all’importo del finanziamento al lordo del cd. “maxicanone” e/o di eventuali anticipi.

Nelle operazioni di credito revolving e nei finanziamenti a valere sull’utilizzo di carte di credito, qualora un singolo rapporto preveda il rilascio di più carte di credito (ad esempio “carte aziendali”), la classe d’importo va individuata facendo riferimento all’ammontare complessivo del fido accordato.

Se si registrano utilizzi superiori al fido accordato la classe di importo rimane determinata in base all’ammontare del fido accordato.

In caso di “fidi promiscui”, che prevedono cioè per il cliente la possibilità di utilizzare secondo diverse modalità un’unica linea di fido, la classe d’importo cui ricondurre ciascuna modalità di utilizzo è data dal totale del fido accordato. Nel caso siano previste alcune limitazioni per singola modalità di utilizzo, la classe di importo va individuata con riferimento a tale limite.

4 Nel caso di un ampliamento temporaneo dell’accordato operativo, la classe di importo resta determinata secondo l’ammontare originariamente determinato.

5 Per “crediti acquistati a titolo definitivo” si intendono quelli acquistati dall’intermediario segnalante che non danno luogo a posizioni debitorie nei confronti del cedente.

C) OGGETTO DELLA RILEVAZIONE. CALCOLO DEI TASSI

C1. Dati da segnalare

Per ciascuna categoria di operazioni debbono essere segnalate, in corrispondenza delle previste classi di importo, le seguenti informazioni:

- 1) tasso effettivo globale, espresso su base annua, praticato in media dall'intermediario. Il dato è calcolato come media aritmetica semplice dei tassi effettivi globali applicati ad ogni singolo rapporto (TEG);
- 2) numero di rapporti che hanno concorso alla determinazione del tasso effettivo globale praticato in media dall'intermediario;
- 3) media aritmetica semplice della percentuale della commissione di massimo scoperto, da calcolare, con le modalità indicate al punto C5, nei casi in cui essa è stata effettivamente applicata;
- 4) numero di rapporti sui quali è stata calcolata la percentuale media della commissione di massimo scoperto.

Qualora non siano state effettuate, nel trimestre di riferimento, operazioni da segnalare, deve essere prodotta una segnalazione negativa secondo le modalità definite nella Sezione II.

C2. Base di calcolo dei dati da segnalare

Sono assoggettati alla rilevazione:

- a) per le operazioni rientranti nelle Cat. 1, Cat. 2, Cat. 4b e Cat. 5 (aperture di credito in c/c, finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, credito *revolving e factoring*), tutti i rapporti di finanziamento intrattenuti nel trimestre di riferimento (ancorché estinti).

Nel caso di operazioni rientranti nelle Cat. 2 e 5, ad eccezione degli anticipi sbf, sono da segnalare i rapporti per i quali si è verificata almeno una presentazione nel periodo di riferimento. Nei casi in cui manchi un preesistente affidamento per calcolare il numero dei rapporti si fa riferimento alle singole presentazioni di effetti o cessioni di crediti

- b) per le altre categorie di operazioni, esclusivamente i nuovi rapporti di finanziamento accesi nel periodo di riferimento.

I finanziamenti si intendono accesi all'atto della stipula del finanziamento.

C3. Metodologie di calcolo del TEG

La metodologia di calcolo del TEG varia a seconda delle diverse categorie di operazioni individuate. In particolare devono essere adottate alternativamente le metodologie di seguito indicate:

- a) Cat. 1, Cat. 2, Cat. 4b e Cat. 5 (aperture di credito in c/c, finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, credito *revolving e factoring*)

La formula per il calcolo del TEG è la seguente:

$$\text{TEG} = \frac{\text{INTERESSI} \times 36.500}{\text{NUMERI DEBITORI}} + \frac{\text{ONERI} \times 100}{\text{ACCORDATO}}$$

dove:

- gli interessi sono dati dalle competenze di pertinenza del trimestre di riferimento, ivi incluse quelle derivanti da maggiorazioni di tasso applicate in occasione di sconfinamenti rispetto al fido accordato, in funzione del tasso di interesse annuo applicato. Per le operazioni rientranti nelle Cat. 2 e 5, nelle quali gli interessi sono stati determinati con la formula dello sconto, per interessi si intendono il totale delle competenze calcolate;
- i numeri debitori sono dati dal prodotto tra i “capitali” ed i “giorni”. Nel caso di operazioni rientranti nelle Cat. 2 e 5 i numeri debitori sono comprensivi esclusivamente dei giorni strettamente necessari per l’incasso⁶; qualora la determinazione degli interessi sia effettuata con la formula dello sconto, i numeri debitori andranno ricalcolati in funzione del valore attuale degli effetti, anziché di quello “facciale”;
- gli oneri da considerare sono quelli indicati al successivo punto C4, effettivamente sostenuti nel trimestre;
- per la definizione di accordato si rimanda al precedente punto B4.

b) Altre categorie di operazioni

In analogia a quanto previsto dal decreto del Ministro del Tesoro dell’ 8.7.1992 per il calcolo del TAEG, la formula per il calcolo del TEG è la seguente:

$$\sum_{k=1}^{k=m} \frac{A_k}{(1+i)^{t_k}} = \sum_{k'=1}^{k'=m'} \frac{A'_{k'}}{(1+i)^{t_{k'}}}$$

dove:

- i è il TEG annuo, che può essere calcolato quando gli altri termini dell’equazione sono noti nel contratto o altrimenti;
- K è il numero d’ordine di un “prestito”;
- K’ è il numero d’ordine di una “rata di rimborso”;
- A_k è l’importo del “prestito” numero K;
- A’_{k’} è l’importo della “rata di rimborso” numero K’;
- m è il numero d’ordine dell’ultimo “prestito”;
- m’ è il numero d’ordine dell’ultima “rata di rimborso”;
- t_k è l’intervallo espresso in anni e frazioni di anno tra la data del “prestito” n.1 e le date degli ulteriori “prestiti” da 2 a m;
- t_{k’} è l’intervallo espresso in anni e frazioni di anni tra la data del “prestito” n.1 e le date delle “rate di rimborso” da 1 a m’.

Per “rata di rimborso” si intende ogni pagamento a carico del cliente relativo al rimborso del capitale, degli interessi e degli oneri inclusi di cui al punto C4.

Per “prestito” si intende ciascuna erogazione eseguita dal creditore per effetto di uno stesso contratto.

⁶ I giorni strettamente necessari sono computati considerando quelli minimi per la ricezione degli effetti dall’eventuale corrispondente che cura l’incasso.

Ove al momento dell'accensione del rapporto di finanziamento non siano determinabili alcuni dei termini della formula di calcolo si può procedere, nel calcolo del tasso, a ipotesi semplificative coerenti con l'ammontare del fido accordato al cliente e con l'importo minimo della rata di rimborso previsto dal contratto.

Nei finanziamenti a tasso misto le rate di rimborso devono essere desunte da un piano di ammortamento del prestito, riferito all'intero periodo e calcolato sulla base dei diversi tassi previsti contrattualmente. I tassi variabili devono essere considerati al valore assunto dal parametro di riferimento alla data di accensione del prestito. In presenza di eventuali opzioni che riconoscono la possibilità di scegliere, successivamente alla data di accensione del prestito, tra due o più tassi, il piano di ammortamento dovrà essere calcolato sulla base del minor valore dei tassi stessi alla data di accensione del prestito ovvero sulla base del tasso contrattualmente previsto in caso di mancato esercizio del diritto di opzione (c.d. tasso di salvaguardia).

C4. Trattamento degli oneri e delle spese

Ai sensi della legge il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito.

In particolare, sono inclusi:

- 1) le spese di istruttoria e di revisione del finanziamento (per il *factoring* le spese di "istruttoria cedente");
- 2) le spese di chiusura della pratica (per il *leasing* le spese forfettarie di "fine locazione contrattuale");

Le spese di chiusura o di liquidazione addebitate con cadenza periodica, in quanto diverse da quelle per tenuta conto, rientrano tra quelle incluse nel calcolo del tasso.

- 3) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, salvo quanto stabilito al successivo punto b);
- 4) il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l'ottenimento del credito;
- 5) le spese per le assicurazioni o garanzie imposte dal creditore, intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito;

Le spese per assicurazioni e garanzie non sono ricomprese quando derivino dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge.

Nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate indicate nella Cat. 8 le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore non rientrano nel calcolo del tasso purché siano certificate da apposita polizza.

- 6) ogni altra spesa contrattualmente prevista connessa con l'operazione di finanziamento.

Si considerano non connessi con l'operazione, con riferimento al Factoring e al Leasing, i compensi per prestazioni di servizi di natura non finanziaria.

Sono esclusi:

- a) le imposte e tasse;
- b) le spese e gli oneri di cui ai successivi punti per la parte in cui non eccedano il costo effettivamente sostenuto dall'intermediario:
 - il recupero di spese, anche se sostenute per servizi forniti da terzi (ad es. perizie, certificati camerali, spese postali; spese custodia pegno; nel caso di sconto di portafoglio commerciale, le commissioni di incasso di pertinenza del corrispondente che cura la riscossione);
 - le spese legali e assimilate (ad es. visure catastali, iscrizione nei pubblici registri, spese notarili, spese relative al trasferimento della proprietà del bene oggetto di *leasing*, spese di notifica, spese legate all'entrata del rapporto in contenzioso);

- gli oneri applicati al cliente indipendentemente dalla circostanza che si tratti di rapporti di finanziamento o di deposito (ad es. nel caso di apertura di conti correnti gli addebiti per tenuta conto e quelli connessi con i servizi di incasso e pagamento);

c) gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo.

Nel caso di fidi promiscui gli oneri, qualora non siano specificamente attribuibili a una categoria di operazioni, vanno imputati per intero a ciascuna di esse. Tali oneri sono invece imputati pro quota qualora per talune categorie di operazioni siano previste limitazioni per singola modalità di utilizzo; la ripartizione pro quota andrà riferita anche al fido accordato.

Le spese addebitate con cadenza annuale vanno ripartite sui quattro trimestri di competenza.

Le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, in quanto meramente eventuali, non sono da aggiungere alle spese di chiusura della pratica.

In occasione di passaggi a debito di conti non affidati l'onere applicato a titolo di penalizzazione può essere escluso dal calcolo del tasso. Ai fini dell'esclusione si richiede che gli intermediari diano espressa ed adeguata pubblicità all'entità di tale penalizzazione nell'avviso e nei fogli informativi redatti ai sensi delle istruzioni di vigilanza, che prevedono l'obbligo di pubblicizzare "ogni altro onere o condizione di natura economica, comunque denominati, gravanti sulla clientela". In ogni caso, l'onere addebitato alla clientela può essere escluso dal calcolo in misura non superiore a quella delle spese generalmente previste per la chiusura (o liquidazione) dei conti affidati.

C5. Metodologia di calcolo della percentuale della commissione di massimo scoperto

La commissione di massimo scoperto non entra nel calcolo del TEG. Essa viene rilevata separatamente, espressa in termini percentuali.

Tale commissione nella tecnica bancaria viene definita come il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto. Tale compenso - che di norma viene applicato allorché il saldo del cliente risulti a debito per oltre un determinato numero di giorni - viene calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento.

Il calcolo della percentuale della commissione di massimo scoperto va effettuato, per ogni singola posizione rientrante nelle Categorie 1, 2 e 5, rapportando l'importo della commissione effettivamente percepita all'ammontare del massimo scoperto sul quale è stata applicata.

Tale commissione è strutturalmente connessa alle sole operazioni di finanziamento per le quali l'utilizzo del credito avviene in modo variabile, sul presupposto tecnico che esista uno "scoperto di conto". Pertanto, analoghe commissioni applicate ad altre categorie di finanziamento andranno incluse nel calcolo del TEG.

In occasione di passaggi a debito di conti non affidati la commissione non è oggetto di rilevazione purché gli intermediari diano espressa ed adeguata pubblicità della sua entità nell'avviso e nei fogli informativi redatti ai sensi delle istruzioni di vigilanza, che prevedono l'obbligo di pubblicizzare "ogni altro onere o condizione di natura economica, comunque denominati, gravanti sulla clientela". In ogni caso, l'onere addebitato alla clientela può essere escluso solo se applicato in misura non superiore a quello della commissione generalmente prevista per i conti affidati.

**RILEVAZIONE DEL TASSO MEDIO EFFETTIVO GLOBALE
AI SENSI DELLA LEGGE SULL'USURA**

CATEGORIA OPERAZIONI		CLASSI DI IMPORTO (in unità di euro)					
		0-5.000	>5.000-15.000	>15.000-25.000	>25.000-50.000	>50.000-100.000	> 100.000
1-a	apertura di credito in c/c con garanzia	X	X	X	X	X	X
1-b	apertura di credito in c/c senza garanzia	X	X	X	X	X	X
		0-5.000	>5.000-25.000	>25.000-50.000	>50.000-100.000	>100.000	---
2	finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale	X	X	X	X	X	-
		0-1.500	>1.500-5.000	>5.000-25.000	>25.000-50.000	>50.000-100.000	> 100.000
3-a	crediti personali con durata fino a 18 mesi	X	X	X	X	X	X
3-b	crediti personali con durata oltre 18 mesi	X	X	X	X	X	X
		0-1.500	>1.500-5.000	>5.000-25.000	>25.000-50.000		
4-a	credito finalizzato	X	X	X	X	---	---
		0-1.500	>1.500-5.000	>5.000-25.000	>25.000-50.000	>50.000-100.000	> 100.000
4-b	credito revolving e utilizzo carte di credito	X	X	X	X	X	X
		0-50.000	>50.000-100.000	>100.000	---	---	---
5	factoring	X	X	X	-	-	-
		0-5.000	>5.000-15.000	>15.000-25.000	>25.000-50.000	>50.000-100.000	> 100.000
6	leasing	X	X	X	X	X	X
		0-25.000	>25.000-50.000	>50.000-100.000	>100.000	---	---
7-a	Mutui a tasso fisso	X	X	X	X	-	-
7-b	Mutui a tasso variabile	X	X	X	X	-	-
		0-1.500	>1.500-5.000	>5.000-25.000	>25.000-50.000	>50.000-100.000	> 100.000
8-a	altri finanziamenti con durata fino a 18 mesi (sovvenzioni non regolate in c/c, sconto di portafoglio finanziario, ecc.) - famiglie di consumatori	X	X	X	X	X	X
8-b	altri finanziamenti con durata fino a 18 mesi (sovvenzioni non regolate in c/c, sconto di portafoglio finanziario, ecc.) - unità produttive private	X	X	X	X	X	X
8-c	altri finanziamenti con durata oltre 18 mesi (sovvenzioni non regolate in c/c, sconto di portafoglio finanziario, ecc.) - famiglie di consumatori	X	X	X	X	X	X
8-d	altri finanziamenti con durata oltre 18 mesi (sovvenzioni non regolate in c/c, sconto di portafoglio finanziario, ecc.) - unità produttive private	X	X	X	X	X	X
8-e	altri finanziamenti: prestiti contro cessione del quinto dello stipendio	X	X	X	X	X	X

SEZIONE II

**MODALITÀ TECNICO-OPERATIVE
PER L'INOLTRO DELLE INFORMAZIONI**

1) Premessa.

Le segnalazioni debbono essere trasmesse su supporto magnetico ed indirizzate al Servizio Informazioni Sistema Creditizio; le banche possono trasmettere i dati anche attraverso la Rete Nazionale Interbancaria. Per quanto non diversamente disciplinato, le istituzioni segnalanti devono fare riferimento alla circolare n. 154 del 22.11.91 (Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi) emanata dal Servizio Informazioni Sistema Creditizio, nei capitoli relativi alle modalità tecnico-operative per l'inoltro delle informazioni, alle comunicazioni di errori e/o anomalie sui dati, alle segnalazioni di rettifica.

2) Dominio dei campi "CODICE APPLICAZIONE" e "TIPBAINF".

Nella compilazione del record di "testa" (ANABI) e del record di "coda" (CODBI) nel campo "CODICE APPLICAZIONE" deve essere indicato il valore "426".

Il campo "TIPBAINF" (base informativa) del record "identificativo movimento" (tipo record 001) deve essere valorizzato con il codice "7" (Rilevazione del tasso medio effettivo globale ai sensi della legge sull'usura).

3) Modalità di segnalazione dei dati.

I tassi e la percentuale della commissione di massimo scoperto vanno segnalati in percentuale con tre cifre decimali senza indicazione della virgola; il numero dei rapporti in unità.

La rilevazione va effettuata anche nel caso in cui le singole istituzioni non abbiano dati da comunicare. Tale evenienza va segnalata mediante l'utilizzo della voce "segnalazione negativa" (31440/00), inserendo convenzionalmente il valore 1 nel campo riservato all'importo.

4) Sistema delle codifiche.

a) classi di importo (codice campo 599 - lunghezza 2).

L'informazione è richiesta per ciascuna delle categorie di operazioni. I valori previsti sono:

69	-	fino a 1.500 euro
97	-	fino a 5.000 euro
98	-	fino a 25.000 euro
88	-	fino a 50.000 euro
40	-	da oltre 1.500 euro fino a 5.000 euro
42	-	da oltre 5.000 euro fino a 15.000 euro
43	-	da oltre 5.000 euro fino a 25.000 euro
44	-	da oltre 15.000 euro fino a 25.000 euro
45	-	da oltre 25.000 euro fino a 50.000 euro
76	-	da oltre 50.000 euro fino a 100.000 euro
77	-	oltre 100.000 euro

b) tipo importo (codice campo 350 - lunghezza 2).

Individua il contenuto dell'importo segnalato. I valori previsti sono:

- 13 tasso effettivo globale praticato in media dall'intermediario;
- 14 numero rapporti su cui è stata calcolato il tasso effettivo globale praticato in media dall'intermediario;
- 15 percentuale commissione di massimo scoperto;
- 16 numero rapporti su cui è stata calcolata la percentuale della commissione di massimo scoperto.

c) durata (prevista nella parte fissa del "record movimento" - lunghezza 2).

Identifica il periodo di tempo intercorrente tra l'instaurazione del rapporto e la sua prevista scadenza. I valori previsti sono:

- 1 a breve = fino a 18 mesi
- 2 a medio e a lungo termine = oltre 18 mesi
- 3 imprecisabile o irrilevante

d) residenza e valuta (previste nella parte fissa del "record movimento" - lunghezza 1).

Queste informazioni non sono richieste ai fini delle segnalazioni. Indicare convenzionalmente "1" per entrambe le informazioni.

5) Schemi di segnalazione.

Gli schemi di segnalazione sono riportati nell'allegato 2.

6) Raccordo con le segnalazioni delle banche e degli altri intermediari finanziari.

Nell'allegato 3 è riportato il raccordo tra le segnalazioni statistiche di vigilanza e quelle ai fini della legge sull'usura. Il raccordo fornito ha carattere indicativo.

SEGNALAZIONI AI SENSI DELLA LEGGE SULL'USURA										
schemi di segnalazione										
FORMA TECNICA	voce	s o d t r o v a	controparte				i c m l a o s t e o	i m p t o r p t o o	p e r i o d o	
			res		non res.					
			e u r o	v a l u r o	e u r o	v a l u r o				
apertura di credito in c/c:	31400									
- con garanzia	02	3	x	-	-	-	x	x	T	
- senza garanzia	04	3	x	-	-	-	x	x	T	
finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale	31405	00	3	x	-	-	-	x	x	T
crediti personali (1)	31410	02	1-2	x	-	-	-	x	x	T
credito finalizzato	31415									
- acquisto rateale di beni (1)	03	3	x	-	-	-	x	x	T	
- credito revolving e utilizzo carte di credito	04	3	x	-	-	-	x	x	T	
factoring	31420	00	3	x	-	-	-	x	x	T
leasing	31425	00	3	x	-	-	-	x	x	T
mutui:	31430									
- a tasso fisso (1)	03	2	x	-	-	-	x	x	T	
- a tasso variabile (1)	05	2	x	-	-	-	x	x	T	
altri finanziamenti:	31435									
- unità produttive private	05	1-2	x	-	-	-	x	x	T	
- famiglie di consumatori:										
- prestiti contro cessione del quinto dello stipendio	10	3	x	-	-	-	x	x	T	
- altri	17	1-2	x	-	-	-	x	x	T	
Segnalazione negativa (da compilare unicamente se tutte le voci da 31400 a 31435 presentano importi nulli. In tal caso va convenzionalmente indicato il valore "1")	31440	00	3	x	-	-	-	-	-	T
(1) Voce valida a partire dalla segnalazione riferita al 2° trimestre 2006.										
Legenda "x" informazione richiesta "-" informazione non richiesta										
N.B. - I TASSI E LA PERCENTUALE DI MASSIMO SCOPERTO VANNO SEGNALATI IN PERCENTUALE CON TRE CIFRE DECIMALI, SENZA INDICAZIONE DELLA VIRGOLA (ES. 10 % = 10000); - IL NUMERO DEI RAPPORTI VA SEGNALATO IN UNITA'.										

RILEVAZIONE DEL TASSO MEDIO EFFETTIVO GLOBALE AI SENSI DELLA LEGGE SULL'USURA			
RACCORDO DELLE FORME TECNICHE RICHIESTE CON QUELLE DI MATRICE DEI CONTI (CIRC. B.I. N. 49)			
USURA		MATRICE	
VOCE	DIZIONE	VOCE	DIZIONE
31400	APERTURA DI CREDITO IN C/C	1115 06 18 al netto 2441 00	CONTI CORRENTI ATTIVI CON CLIENTELA ORDINARIA - AGRARI - ALTRI CONTI CORRENTI ATTIVI - UTILIZZO LINEE DI CREDITO S.B.F.
31405	FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU CREDITI E DOCUMENTI - SCONTO PORTAFOGLIO COMMERCIALE	1119 02 10 16 2341 20 1161 04 12 2441 00	FINANZIAMENTI A CLIENTELA PER ANTICIPI - SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI SBF - ALL'ESPORTAZIONE - ALL'IMPORTAZIONE CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO DI PORTAFOGLIO DI PROPRIETA' - PORTAFOGLIO DI CLIENTELA ORDINARIA - COMMERCIALE CESSIONI DI CREDITO PRO SOLVENDO - DA CLIENTELA ORDINARIA PRO-SOLUTO - CON DEBITORE CLIENTELA ORDINARIA CONTI CORRENTI ATTIVI - UTILIZZO LINEE DI CREDITO SBF
31410	CREDITI PERSONALI	1131 08	ALTRE SOVVENZIONI ATTIVE NON REGOLATE IN C/C - PRESTITI PERSONALI
31415	CREDITO FINALIZZATO E CREDITO <i>REVOLVING</i> E UTILIZZO CARTE DI CREDITO	2457 02 06 10 20 1131 04	CREDITO AL CONSUMO: FINANZIAMENTI FINALIZZATI BENI DUREVOLI MEZZI DI TRASPORTO ALTRI CREDITO AL CONSUMO: FINANZIAMENTI NON FINALIZZATI (quota parte relativa al credito revolving) UTILIZZO DI CARTE DI CREDITO
31420	FACTORING	1151 02 06 10	OPERAZIONI DI FACTORING ANTICIPI PER CREDITI FUTURI ANTICIPI - ALTRI CREDITI ASSUNTI NON AL NOMINALE
31425	LEASING	2461 04 06 2471 04 al netto 2471 12	CREDITI IMPLICITI NEI CONTRATTI DI LEASING FINANZIARIO - PARTITE INCAGLIATE - ALTRI CREDITI CANONI SCADUTI - QUOTA CAPITALE CREDITI SCADUTI RELATIVI A CONTRATTI DI LEASING FINANZIARIO - CLIENTELA ORDINARIA - PARTITE INCAGLIATE
31430	MUTUI	1123 02	MUTUI A CLIENTELA ORDINARIA (quota parte assistita da garanzia ipotecaria con durata superiore a 5 anni)
31435	ALTRI FINANZIAMENTI (SOVVENZIONI NON REGOLATE IN C/C - SCONTO DI PORTAFOGLIO FINANZIARIO, ECC.)	1107 02 1131 16 24 1123 02 1139 00 1143 00 2341 30 38 40 42 58	ANTICIPAZIONI ATTIVE NON REGOLATE IN C/C ALTRE SOVVENZIONI ATTIVE NON REGOLATE IN C/C - SOVVENZIONI PER LA COSTITUZ. DEPOSITI OBBLIGATORI - SOVVENZIONI DIVERSE MUTUI A CLIENTELA ORDINARIA (quota parte non assistita da garanzia ipotecaria con durata non superiore a 5 anni) PRESTITI SU PEGNO PRESTITI C/CESSIONE DI STIPENDIO CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO DI PORTAFOGLIO DI PROPRIETA' - FINANZIARIO - DIRETTO - FINANZIARIO - ALTRO - AGRARIO - ARTIGIANO - ALTRO

RILEVAZIONE DEL TASSO MEDIO EFFETTIVO GLOBALE AI SENSI DELLA LEGGE SULL'USURA			
RACCORDO DELLE FORME TECNICHE RICHIESTE CON QUELLE DELLE SEGNALAZIONI DI VIGILANZA (CIRC. B.I. N. 217)			
SEGNALAZIONI USURA		SEGNALAZIONI DI VIGILANZA	
VOCE	DIZIONE	VOCE	DIZIONE
31400	APERTURA DI CREDITO IN C/C		
31405	FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU CREDITI E DOCUMENTI - SCONTO PORTAFOGLIO COMMERCIALE	46025 08	CREDITI PER ALTRI FINANZIAMENTI (quota parte riconducibile allo sconto di portafoglio commerciale)
31410	CREDITI PERSONALI	46292 18	CREDITO AL CONSUMO - FINANZIAMENTI NON FINALIZZATI
		46025 08	CREDITI PER ALTRI FINANZIAMENTI (quota riferibile al credito personale)
		46014 06	Credito immobiliare – altri (finanziamenti destinati al conseguimento di liquidità)
31415	CREDITO FINALIZZATO E CREDITO REVOLVING E UTILIZZO CARTE DI CREDITO	46018 02	Crediti per emissione o gestione di carte di credito - con rimborso in unica soluzione
		46018 06	Crediti per emissione o gestione di carte di credito – con rimborso rateale
		46292 02	Credito al consumo - Finanziamenti finalizzati
		46292 06	Credito al consumo - Finanziamenti finalizzati
		46292 10	Credito al consumo - Finanziamenti finalizzati
31420	FACTORING	46010 14	Anticipi su crediti futuri
		46530 00	Anticipi per acquisto di crediti
		al netto della voce	
		46010 14	
31425	LEASING	46016 02	Crediti impliciti per contratti attivi
		46016 06	Crediti impliciti per contratti non attivi
		46016 10	Crediti per canoni scaduti
31430	MUTUI	46014 02	Credito immobiliare - Acquisto di beni immobili
		46014 06	Credito immobiliare – altri (finanziamenti finalizzati alla ristrutturazione dell'immobile, per la quota avente durata >5 anni)
31435	ALTRI FINANZIAMENTI	46025 08	Altri finanziamenti
	(sconto di portafoglio finanziario, ecc.)	46292 14	Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio

**ISTRUZIONI PER LA RILEVAZIONE
DEI TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI
AI SENSI DELLA LEGGE SULL'USURA**

- agosto 2009 -

INDICE

SEZIONE I.....	4
ISTRUZIONI PER LA SEGNALAZIONE	4
A) GENERALITÀ DELLA RILEVAZIONE.....	4
A1. Oggetto.....	4
A2. Soggetti tenuti alla rilevazione	4
A3. Periodicità di segnalazione e termini di inoltro	4
A4. Modalità di inoltro.....	4
B) CLASSIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI PER CATEGORIE.....	5
B1. Operazioni incluse.....	5
Cat. 1. Aperture di credito in conto corrente.....	5
Cat. 2. Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale	5
Cat. 3. Credito personale.....	5
Cat. 4. Credito finalizzato	5
Cat. 5. Factoring.....	6
Cat. 6. Leasing	6
Cat. 7. Mutui.....	6
Cat. 8. Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione	7
Cat. 9. Credito revolving e con utilizzo di carte di credito.....	7
Cat. 10. Altri finanziamenti.....	7
B2. Operazioni escluse.....	8
1) Operazioni in valuta.	8
2) Posizioni classificate a sofferenza.	8
3) Crediti ristrutturati.....	8
4) Operazioni a tasso agevolato.....	8
5) Operazioni a tassi di favore.	8
6) Finanziamenti revocati.	9
7) Posizioni relative a utilizzi per soli saldi liquidi, che non hanno fatto registrare saldi contabili a debito...9	
8) Posizioni affidate con utilizzo contabile nullo nel periodo di riferimento.....	9
9) Finanziamenti infragruppo.	9
10) Finanziamenti effettuati con fondi raccolti mediante emissioni di "obbligazioni di serie speciale con la clausola di convertibilità in azioni di società terze", regolati a condizioni prossime a quelle della relativa provvista.9	
11) Crediti rinegoziati a condizioni fissate per legge.....	9
B3. Controparte rilevante	9
B4. Classi di importo.....	10
C) OGGETTO DELLA RILEVAZIONE E CALCOLO DEI TASSI.....	11
C1. Dati da segnalare	11
C2. Base di calcolo dei dati da segnalare	11
C3. Calcolo del TEG	12
a) Cat. 1, Cat. 2, Cat. 5 e Cat. 9 (aperture di credito in c/c, finanziamenti per anticipi su crediti e documenti, sconto di portafoglio commerciale, factoring e credito revolving).....	12
b) Altre categorie di operazioni	12

C4. Trattamento degli oneri e delle spese nel calcolo del TEG	13
C5. Calcolo dell'importo erogato.	14
a) Cat. 1, Cat. 5 e Cat. 9 (aperture di credito in c/c, factoring e credito revolving).....	14
b) Cat. 2 (Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale)	15
c) Altre categorie di operazioni	15
C6. Calcolo del compenso di mediazione (MED)	15
<i>D) Norme transitorie</i>	15
D1. Periodo transitorio (1° luglio – 31 dicembre 2009)	15
D2. Primo invio dei dati in base alle presenti Istruzioni.....	16
SEZIONE II	18
MODALITÀ TECNICO-OPERATIVE PER L'INOLTRO DELLE INFORMAZIONI	18
<i>Premessa</i>	18
<i>Modalità di segnalazione dei dati</i>	18
<i>Sistema delle codifiche</i>	18
a) classi di importo (codice campo 599 - lunghezza 2)	18
b) tipo importo (codice campo 350 - lunghezza 2).....	18
c) durata (prevista nella parte fissa del “record movimento” - lunghezza 2).....	19
d) residenza e valuta (previste nella parte fissa del “record movimento” - lunghezza 1)	19
<i>Schemi di segnalazione</i>	19
<i>Raccordo con le segnalazioni delle banche e degli altri intermediari finanziari</i>	19

SEZIONE I

ISTRUZIONI PER LA SEGNALAZIONE

A) GENERALITÀ DELLA RILEVAZIONE

A1. Oggetto

La rilevazione ha per oggetto i tassi effettivi globali medi praticati dal sistema bancario e finanziario in relazione alle categorie omogenee di operazioni creditizie, ripartite nelle classi di importo e dettagliate nella scheda in allegato 1.

A2. Soggetti tenuti alla rilevazione

La segnalazione deve essere effettuata dalle banche iscritte nell'albo previsto dall'art. 13 del d. lgs. 385 del 1993 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB), dai confidi e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art.107 TUB e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale ex art.106 TUB inseriti nel campione di rilevazione.

Le banche e gli intermediari finanziari iscritti nel corso del trimestre di riferimento che non abbiano iniziato l'attività sono esonerati dall'invio della segnalazione.

Gli intermediari finanziari segnalanti cancellati dall'elenco speciale di cui all'art. 107 ma che restano iscritti nell'elenco generale sono automaticamente inclusi nel campione e sono tenuti ad inviare la segnalazione, fino ad eventuale diversa comunicazione.

Nel caso di operazioni di fusione tra intermediari finanziari ex art. 106, la segnalazione va prodotta dall'intermediario risultante dalla fusione solo se uno dei soggetti interessati dall'operazione risulti già incluso nel campione di rilevazione.

A3. Periodicità di segnalazione e termini di inoltro

La segnalazione ha cadenza trimestrale e deve fare riferimento ai seguenti periodi di tempo:

- a) 1° gennaio - 31 marzo;
- b) 1° aprile - 30 giugno;
- c) 1° luglio - 30 settembre;
- d) 1° ottobre - 31 dicembre.

I dati devono pervenire alla Banca d'Italia entro il giorno 25 del mese successivo alla fine del trimestre di riferimento.

Le segnalazioni trasmesse oltre i termini previsti per l'elaborazione dei tassi effettivi globali medi non verranno utilizzate per il calcolo dei tassi medi. In tal caso verrà inoltrata all'intermediario un'apposita comunicazione che notificherà il mancato utilizzo della segnalazione.

A4. Modalità di inoltro

I dati devono essere inviati alla Banca d'Italia - Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche secondo le modalità e gli schemi di cui alla Sezione II delle presenti istruzioni.

B) CLASSIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI PER CATEGORIE

B1. Operazioni incluse

Le operazioni di finanziamento oggetto della rilevazione vanno classificate all'interno delle categorie secondo le modalità di seguito indicate ⁽¹⁾:

Cat. 1. Aperture di credito in conto corrente

Rientrano in tale categoria di rilevazione le operazioni regolate in conto corrente in base alle quali l'intermediario, ai sensi dell'art. 1842 e ss. del c.c., si obbliga a tenere a disposizione del cliente una somma di denaro per un dato periodo di tempo ovvero a tempo indeterminato e il cliente ha facoltà di ripristinare le disponibilità.

Vanno inseriti in tale categoria anche i passaggi a debito di conti non affidati nonché gli sconfinamenti sui conti correnti affidati rispetto al fido accordato.

È richiesta separata evidenza delle operazioni con garanzia e senza garanzia (Cat.1a e 1b). Per operazioni "con garanzia" si intendono quelle assistite da garanzie reali ovvero da garanzie prestate da banche, imprese di investimento, società e enti di assicurazione, confidi e intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale. Vanno segnalate tra le operazioni con garanzia anche quelle parzialmente garantite.

È richiesta altresì separata evidenza dei passaggi a debito di conti senza affidamento (Cat. 1c).

Cat. 2. Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale

Rientrano in questa categoria di rilevazione i finanziamenti a valere su effetti, altri titoli di credito e documenti s.b.f., le operazioni di finanziamento poste in essere sulla base di un contratto di cessione del credito ex art. 1260 c. c. e le operazioni di sconto di portafoglio commerciale.

Tali operazioni rientrano in questa categoria anche quando sono contabilmente gestite sul conto corrente ordinario.

Cat. 3. Credito personale

Rientrano in questa categoria di rilevazione i prestiti nei confronti delle famiglie consumatrici (cfr punto B3) che:

- siano destinati a finanziare generiche esigenze di spesa o di consumo personali o familiari;
- siano erogati in un'unica soluzione e prevedano il rimborso in base a un piano di ammortamento.

Il cliente, una volta ottenuti i fondi, potrà disporre per la finalità comunicata al finanziatore, oppure per altre finalità.

Se il credito personale viene erogato sotto forma di apertura di credito in conto corrente il finanziamento rientra nella categoria delle aperture di credito in conto corrente (Cat. 1).

Cat. 4. Credito finalizzato

Rientrano in questa categoria di rilevazione i finanziamenti rateali destinati all'acquisto di uno o più specifici beni o al pagamento di specifici servizi, fino a un importo di 75.000 euro.

¹ I criteri di classificazione riguardano la fase di acquisizione dei dati; la pubblicazione dei tassi avviene, di norma, in forma più aggregata.

I crediti inseriti in questa categoria sono caratterizzati da una stretta connessione tra l'acquisto di un bene o di un servizio e la concessione del credito la cui erogazione avviene, da parte dell'intermediario, con il pagamento del corrispettivo all'esercente.

Cat. 5. Factoring

Rientrano in questa categoria di rilevazione gli anticipi erogati a fronte di un trasferimento di crediti commerciali effettuati con la clausola “pro solvendo” o “pro soluto”, dal soggetto titolare (impresa fattorizzata) a un intermediario specializzato (factor).

Si ricomprendono in tale categoria tutti gli anticipi erogati a fronte di operazioni riconducibili a un rapporto di *factoring*, anche se non effettuate ai sensi della legge n. 52 del 1991.

Cat. 6. Leasing

Rientrano in questa categoria di rilevazione i finanziamenti realizzati con contratti di locazione di beni materiali (mobili e immobili) o immateriali (ad es. software), acquisiti o fatti costruire dal locatore su scelta e indicazione del conduttore che ne assume tutti i rischi e con facoltà di quest'ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito. Non rientrano nella rilevazione le operazioni di leasing operativo caratterizzate dall'assenza dell'opzione finale di acquisto.

È richiesta separata evidenza per il leasing immobiliare, il leasing aero-navale e su autoveicoli e il leasing strumentale.

Cat. 7. Mutui

Rientrano in questa categoria di rilevazione i contratti di finanziamento che:

- a) abbiano durata superiore a cinque anni;
- b) siano assistiti da garanzia ipotecaria;
- c) prevedano il rimborso tramite il pagamento di rate comprensive di capitale e interessi.

È richiesta separata evidenza per i mutui a tasso fisso e quelli a tasso variabile; all'interno di tale ripartizione deve essere poi fornita evidenza separata dei finanziamenti concessi alle “famiglie consumatrici” e alle “unità produttive private” (cfr. successivo punto B3).

Per tasso variabile si intende il tasso ancorato all'andamento di un parametro predefinito.

I mutui che prevedono contrattualmente un periodo in cui la rata corrisposta dal cliente è calcolata in base a un tasso fisso e un periodo nel quale la rata è determinata utilizzando un tasso variabile (cd. mutui a tasso misto) sono segnalati tra i mutui a tasso variabile. Tuttavia, ove il contratto preveda che le rate siano calcolate in base a un tasso fisso per un periodo pari o superiore a tre anni e in base a un tasso variabile per il restante periodo, la segnalazione va effettuata imputando l'operazione nella categoria a tasso fisso.

I mutui che prevedono contrattualmente che ciascuna rata corrisposta dal cliente sia calcolata in base a un tasso fisso per una certa percentuale di importo e in base ad un tasso variabile per la restante percentuale (c.d. mutui bilanciati) sono segnalati tra i mutui a tasso variabile se la percentuale di importo su cui si calcola il tasso variabile è uguale o superiore al 30%, negli altri casi sono segnalati tra i mutui a tasso fisso.

I mutui che prevedono l'esercizio di un'opzione sul tasso applicato sono segnalati nella categoria relativa alla tipologia di tasso previsto per la prima rata di rimborso.

Cat. 8. Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione

Rientrano in questa categoria i prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione concessi sulla base del D.P.R. n. 180 del 1950 ⁽²⁾. La segnalazione è effettuata dal titolare del rapporto di finanziamento anche se il prestito è erogato per il tramite di società con esso convenzionate e deve riflettere l'onere complessivo gravante sul debitore.

È richiesta separata evidenza per i prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e quelli contro cessione del quinto della pensione.

Cat. 9. Credito revolving e con utilizzo di carte di credito

Rientrano in questa categoria le operazioni di credito *revolving* e i finanziamenti a valere sull'utilizzo di carte di credito.

Si definisce operazione di credito *revolving* la messa a disposizione di una linea di fido, diversa dalle aperture di credito in conto corrente, da utilizzare interamente o parzialmente, anche in tempi diversi, per l'acquisto di beni e servizi presso venditori convenzionati o per l'acquisizione di disponibilità monetarie. I versamenti rateali del cliente, dei quali è fissato contrattualmente l'importo minimo periodico, ripristinano la disponibilità sulla linea di fido; l'operazione può essere connessa con l'utilizzo di una carta di credito.

Cat. 10. Altri finanziamenti

La categoria ha carattere residuale; vi rientrano tutte le forme di finanziamento non riconducibili ad una delle categorie precedenti (ad es. le operazioni di credito su pegno, il portafoglio finanziario, i crediti concessi con delegazione di pagamento, i mutui chirografari, i mutui che prevedono l'erogazione "a stato avanzamento lavori" nonché quelli aventi un piano di ammortamento che preveda il pagamento della quota capitale per intero alla data di scadenza del prestito).

Deve essere fornita evidenza separata dei finanziamenti concessi alle "famiglie consumatrici" e alle "unità produttive private" (cfr. successivo punto B3).

o o o

I prefinanziamenti, cioè i finanziamenti che si configurano come autonome operazioni di prestito (in genere a breve scadenza) che soddisfano in via temporanea i fabbisogni del soggetto debitore in attesa della concessione di finanziamenti a rimborso rateale in corso di istruttoria o già deliberati vanno segnalati nella categoria di operazioni relativa alla forma tecnica utilizzata nel prefinanziamento senza tenere conto della categoria dell'operazione "principale" (ad es. i prefinanziamenti sulle cessioni del quinto dello stipendio possono essere inclusi in cat. 10 o in altre categorie a seconda della forma tecnica).

Le operazioni in pool, cioè i finanziamenti erogati da due o più intermediari con assunzione di rischio a proprio carico sulla base di contratti di mandato o di rapporti con effetti equivalenti, sono segnalate dall'intermediario capofila con riferimento all'intero ammontare del finanziamento.

² Così come modificato dai provvedimenti legislativi (legge 311/2004 art. 1 comma 137 e legge 80/2005) che hanno esteso la normativa ai pensionati e dipendenti privati.

B2. Operazioni escluse

Tenuto conto delle specifiche caratteristiche delle singole tipologie di finanziamento, sono escluse dall'obbligo di segnalazione per la rilevazione a fini statistici, ma non dall'applicazione della Legge 108/96, le seguenti operazioni ⁽³⁾:

1) *Operazioni in valuta.*

Per operazioni in valuta si intendono i finanziamenti denominati in valute diverse dall'euro, il cui tasso d'interesse remunera, oltre che il rischio di credito, anche il rischio di cambio.

Devono essere considerate come in valuta anche le operazioni che prevedono clausole di indicizzazione finanziaria collegate all'andamento del tasso di cambio dell'euro con una determinata valuta o con un paniere di valute.

2) *Posizioni classificate a sofferenza.*

Per posizioni classificate a sofferenza si intendono le esposizioni nei confronti di soggetti in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda.

Sono esclusi dalla rilevazione i rapporti classificati a sofferenza alla fine del trimestre di riferimento.

3) *Crediti ristrutturati.*

Per crediti ristrutturati si intendono i crediti in cui un "pool" di intermediari (o un intermediario "monoaffidante"), a seguito del deterioramento delle condizioni economico-finanziarie del debitore, acconsente a modifiche delle originarie condizioni contrattuali (ad esempio, riscadenzamento dei termini, riduzione del debito e/o degli interessi) che diano luogo a una perdita.

Sono esclusi dalla rilevazione i rapporti oggetto di ristrutturazione alla fine del trimestre di riferimento.

4) *Operazioni a tasso agevolato.*

Per operazioni a tasso agevolato si intendono i finanziamenti eseguiti a tasso inferiore a quello di mercato in virtù di provvedimenti legislativi che dispongono la concessione del concorso agli interessi e/o l'impiego di fondi di provenienza statale o regionale ovvero di altri enti della pubblica amministrazione. Ai fini della rilevazione, sono assimilati a tali finanziamenti quelli erogati a condizioni di favore in considerazione di calamità naturali o altri eventi di carattere straordinario.

5) *Operazioni a tassi di favore.*

Per operazioni a tassi di favore si intendono i finanziamenti a "tasso zero" o concessi a tassi al di sotto del tasso Euribor o del tasso Eurirs o di altri parametri di mercato relativi al costo della provvista omogenei, per durata, ai finanziamenti stessi purchè opportunamente documentati e motivati. Sono altresì considerati a tassi di favore i contratti stipulati a condizioni inferiori a quelle

³ Ai fini della definizione delle voci 2 e 3, per quanto qui non espressamente previsto, si fa riferimento, per le banche, alla Circolare della Banca d'Italia "Matrice dei conti" (n. 272 del 30.07.2008), per gli intermediari finanziari ex art. 107, al "Manuale per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale" (Circolare della Banca d'Italia n. 217 del 5.8.1996) e per gli intermediari finanziari ex art. 106 alle "Segnalazioni degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del Testo Unico Bancario" (Circolare della Banca d'Italia n. 273 del 5 gennaio 2009)

di mercato in virtù di una provvista fondi a tassi agevolati ottenuta tramite organismi senza finalità di lucro ⁽⁴⁾.

6) *Finanziamenti revocati.*

Sono esclusi dalla rilevazione i rapporti che risultano revocati alla fine del trimestre di riferimento.

7) *Posizioni relative a utilizzi per soli saldi liquidi, che non hanno fatto registrare saldi contabili a debito.*

8) *Posizioni affidate con utilizzo contabile nullo nel periodo di riferimento.*

9) *Finanziamenti infragruppo.*

Per finanziamenti infragruppo si intendono le operazioni di credito effettuate nei confronti di società del gruppo di appartenenza.

10) *Finanziamenti effettuati con fondi raccolti mediante emissioni di "obbligazioni di serie speciale con la clausola di convertibilità in azioni di società terze", regolati a condizioni prossime a quelle della relativa provvista.*

11) *Crediti rinegoziati a condizioni fissate per legge.*

B3. Controparte rilevante

Formano oggetto di rilevazione le operazioni poste in essere con le “famiglie consumatrici” residenti e le “unità produttive private” residenti, come definite dalle istruzioni relative alla classificazione della clientela per settori e gruppi di attività economica, emanate dalla Banca d'Italia con la circolare n. 140 dell'11.2.1991 e successivi aggiornamenti. Ove non diversamente richiesto, la segnalazione va riferita congiuntamente alle due categorie di operatori.

In particolare, appartengono alla categoria “famiglie consumatrici” i soggetti classificati al Settore 006, Sottogruppo 600;

Fanno parte delle “unità produttive private” le imprese private (Settore 004, Sottosettore 052), le quasi-società non finanziarie (Settore 004 - Sottosettori 048 e 049) e le “famiglie produttrici” (Settore 006, Sottosettore 061).

Sono pertanto esclusi i rapporti di credito intrattenuti con:

- le Amministrazioni pubbliche (Settore 001);
- le Società finanziarie (Settore 023);
- le Associazioni fra imprese non finanziarie (Settore 004 - Sottosettore 045);
- le Imprese pubbliche (Settore 004 - Sottosettore 047);
- le Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (Settore 008);
- i non residenti (Resto del mondo - Settore 007);
- le Unità non classificabili e non classificate (Settore 099).

⁴ Nel caso di operazioni che prevedono l'applicazione di tassi di favore per un numero limitato di rate e di tassi di mercato per le rate rimanenti, si precisa che il tasso complessivo va calcolato sull'intera linea di credito e che l'esclusione dell'operazione dalla rilevazione dipende dalla misura del tasso complessivo.

B4. Classi di importo

Le categorie omogenee di operazioni creditizie sono ripartite in classi di importo. Le classi di importo variano a seconda di ciascuna categoria e sono indicate nell'allegato 1.

Ogni singolo finanziamento ("rapporto") deve essere attribuito alla relativa classe di importo sulla base dell'ammontare del fido accordato.

Per fido accordato si intende l'ammontare del fido utilizzabile dal cliente in quanto riveniente da un contratto perfetto ed efficace (cd. accordato operativo ⁵).

Il fido accordato da prendere in considerazione è quello al termine del periodo di riferimento (ovvero l'ultimo nel caso dei rapporti estinti ⁶).

Nel caso di finanziamenti rientranti nelle categorie 3), 4), 6), 7), 8) e 10) la classe di importo deve essere individuata in base al capitale finanziato (per es. nei finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio si deve prendere in considerazione il montante lordo meno gli interessi).

Nel caso di passaggi a debito di conti non affidati o comunque se si verificano utilizzi di finanziamento senza che sia stato precedentemente predeterminato l'ammontare del fido accordato, l'attribuzione alla classe di importo va effettuata prendendo in considerazione l'utilizzo effettivo nel corso del trimestre di riferimento (ad es. nel caso di passaggi a debito di conti correnti non affidati deve essere considerato il saldo liquido massimo di segno negativo; nel caso di operazioni di *factoring* su crediti acquistati a titolo definitivo ⁷ e di sconto di effetti deve essere considerato l'importo erogato ⁸). In caso di presentazione di effetti allo sconto da parte di un cliente occasionale la classe d'importo è determinata in base all'importo erogato per ogni singola presentazione sul complesso degli effetti ceduti nell'arco di una giornata lavorativa, ancorché gli stessi siano emessi da soggetti diversi e per differenti scadenze.

Con riferimento alle operazioni di leasing la classe di importo va individuata facendo riferimento all'importo del finanziamento al lordo del cd. "maxicanone" e/o di eventuali anticipi e al netto delle imposte.

Nelle operazioni di credito *revolving* e nei finanziamenti a valere sull'utilizzo di carte di credito, qualora un singolo rapporto preveda il rilascio di più carte di credito (ad esempio "carte aziendali"), la classe d'importo va individuata facendo riferimento all'ammontare complessivo del fido accordato.

Se si registrano utilizzi superiori al fido accordato la classe di importo rimane determinata in base all'ammontare del fido accordato.

I mutui che prevedono l'erogazione "a stato avanzamento lavori" vanno segnalati nella classe d'importo corrispondente al totale del finanziamento accordato.

In caso di "fidi promiscui", che prevedono cioè per il cliente la possibilità di utilizzare secondo diverse modalità un'unica linea di fido, la classe d'importo cui ricondurre ciascuna modalità di utilizzo è data dal totale del fido accordato. Nel caso siano previste alcune limitazioni per singola modalità di utilizzo, la classe di importo va individuata con riferimento a tale limite.

⁵ Ai fini della definizione di accordato operativo, per quanto qui non espressamente previsto, si fa riferimento, alla Circolare della Banca d'Italia n. 139 dell'11/2/1991 (Centrale dei rischi).

⁶ Nel caso di un ampliamento temporaneo dell'accordato operativo, la classe di importo resta determinata secondo l'ammontare originariamente determinato.

⁷ Per "crediti acquistati a titolo definitivo" si intendono quelli acquistati dall'intermediario segnalante che non danno luogo a posizioni debitorie nei confronti del cedente.

⁸ Per importo erogato si intende il valore attuale degli effetti presentati allo sconto.

C) OGGETTO DELLA RILEVAZIONE E CALCOLO DEI TASSI

C1. Dati da segnalare

Per ciascuna categoria di operazioni devono essere segnalate le seguenti informazioni:

- 1) tasso effettivo globale, espresso su base annua, praticato in media dall'intermediario. Il dato è calcolato come media aritmetica semplice dei tassi effettivi globali applicati ad ogni singolo rapporto (TEG);
- 2) numero di rapporti che hanno concorso alla determinazione del tasso effettivo globale praticato in media dall'intermediario;
- 3) importo erogato medio nei rapporti che hanno concorso alla determinazione del tasso effettivo globale, calcolato come media aritmetica semplice degli importi erogati in ogni singolo rapporto;
- 4) compenso medio percentuale per l'attività di mediazione. Il dato è calcolato come media aritmetica semplice dei compensi di mediazione in percentuale dell'accordato applicati ad ogni singolo rapporto (MED);
- 5) numero di rapporti che hanno concorso alla determinazione del compenso medio di cui al punto 4).

Le informazioni previste ai punti 1), 2) e 3) devono essere disaggregate per le classi d'importo previste.

Qualora non siano state effettuate, nel trimestre di riferimento, operazioni da segnalare, deve essere prodotta una segnalazione negativa secondo le modalità definite nella Sezione II.

C2. Base di calcolo dei dati da segnalare

Sono assoggettati alla rilevazione:

- a) per le operazioni rientranti nelle Cat. 1, Cat. 2, Cat. 5 e Cat. 9 (aperture di credito in c/c, finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, *factoring* e credito *revolving*), tutti i rapporti di finanziamento intrattenuti nel trimestre di riferimento (ancorché estinti nel corso del trimestre). Nei rapporti di *factoring* che non diano luogo a posizioni debitorie per il cedente e nel caso di operazioni rientranti nella Cat. 2, ad eccezione degli anticipi s.b.f., sono da segnalare i rapporti per i quali si è verificata almeno una presentazione nel periodo di riferimento. Solo nei casi in cui manchi un preesistente affidamento, per calcolare il numero di rapporti si considerano le singole presentazioni di effetti o cessioni di crediti.
- b) per le altre categorie di operazioni, esclusivamente i nuovi rapporti di finanziamento accesi nel periodo di riferimento ⁹). Devono inoltre essere segnalati, nelle rispettive categorie di finanziamento, tutti i rapporti per i quali, nel trimestre, risulta variata una condizione contrattuale relativa a durata, importo erogato e tasso d'interesse, i cui termini non siano già previsti nel contratto originario (ad es. vanno incluse nella rilevazione le dilazioni di pagamento non previste contrattualmente e i prestiti personali con possibilità di ricarica al momento dell'esercizio dell'opzione), fatte salve le operazioni escluse riportate nel par. B2. Nelle nuove operazioni da segnalare, per stabilire la classe d'importo e il TEG, dovrà essere preso in considerazione il piano di ammortamento modificato per effetto delle variazioni contrattuali.

⁹ I finanziamenti si intendono accesi all'atto della stipula del contratto.

C3. Calcolo del TEG

La metodologia di calcolo del TEG varia a seconda delle diverse categorie di operazioni individuate. In particolare devono essere adottate le metodologie di seguito indicate:

- a) *Cat. 1, Cat. 2, Cat. 5 e Cat. 9 (aperture di credito in c/c, finanziamenti per anticipi su crediti e documenti, sconto di portafoglio commerciale, factoring e credito revolving).*

La formula per il calcolo del TEG è la seguente:

$$TEG = \frac{\text{Interessi} \times 36.500}{\text{Numeri debitori}} + \frac{\text{Oneri su base annua} \times 100}{\text{Accordato}}$$

dove:

- gli interessi sono dati dalle competenze di pertinenza del trimestre di riferimento, ivi incluse quelle derivanti da maggiorazioni di tasso applicate in occasione di sconfinamenti rispetto al fido accordato. Per le operazioni rientranti nelle Cat. 2 e 5, nelle quali gli interessi sono stati determinati con la formula dello sconto, per interessi si intendono il totale delle competenze calcolate;
- i numeri debitori sono dati dal prodotto tra i “capitali” ed i “giorni”; nel caso dei conti correnti si fa riferimento ai numeri risultanti dall’estratto conto trimestrale cd. “scalare”. Nel caso di operazioni rientranti nelle Cat. 2 e 5 i numeri debitori sono comprensivi esclusivamente dei giorni strettamente necessari per l’incasso ⁽¹⁰⁾; qualora la determinazione degli interessi sia effettuata con la formula dello sconto, i numeri debitori andranno ricalcolati in funzione del valore attuale degli effetti, anziché di quello “facciale”;
- gli oneri su base annua sono calcolati includendo tutte le spese sostenute nei dodici mesi precedenti la fine del trimestre di rilevazione, a meno che queste siano connesse con eventi di tipo occasionale, destinati a non ripetersi. Nel caso di nuovi rapporti o di variazione delle condizioni nel corso del trimestre di rilevazione (ad es. variazione dell’accordato, erogazione di un finanziamento su un conto di deposito preesistente, ecc.) gli oneri annuali dovranno essere stimati sulla base delle condizioni contrattuali applicate;
- per la definizione di accordato si rimanda al precedente punto B4.

- b) *Altre categorie di operazioni*

In analogia a quanto previsto dal decreto del Ministro del Tesoro dell’ 8.7.1992 per il calcolo del TAEG, la formula per il calcolo del TEG è la seguente:

$$\sum_{k=1}^m \frac{A_k}{(1+i)^{t_k}} = \sum_{k'=1}^{m'} \frac{A'_{k'}}{(1+i)^{t_{k'}}}$$

dove:

- i è il TEG annuo, che può essere calcolato quando gli altri termini dell’equazione sono noti nel contratto o altrimenti;
- K è il numero d’ordine di un “prestito”;
- K’ è il numero d’ordine di una “rata di rimborso”;

¹⁰ I giorni strettamente necessari per l’incasso sono computati considerando quelli solari minimi, sulla base delle pratiche di mercato, per la ricezione degli effetti dall’eventuale corrispondente che cura l’incasso.

A_k è l'importo del "prestito" numero K ;

$A'_{k'}$ è l'importo della "rata di rimborso" numero K' ;

m è il numero d'ordine dell'ultimo "prestito";

m' è il numero d'ordine dell'ultima "rata di rimborso";

t_k è l'intervallo espresso in anni e frazioni di anno tra la data del "prestito" n.1 e le date degli ulteriori "prestiti" da 2 a m ;

$t_{k'}$ è l'intervallo espresso in anni e frazioni di anni tra la data del "prestito" n.1 e le date delle "rate di rimborso" da 1 a m' .

Per "rata di rimborso" si intende ogni pagamento a carico del cliente relativo al rimborso del capitale, degli interessi e degli oneri inclusi di cui al punto C4.

Per "prestito" si intende ciascuna erogazione eseguita dal creditore per effetto di uno stesso contratto.

Ove al momento dell'accensione del rapporto di finanziamento non siano determinabili alcuni dei termini della formula di calcolo si può procedere, nel calcolo del tasso, a ipotesi esemplificative coerenti con l'ammontare del fido accordato al cliente e con l'importo minimo della rata di rimborso previsto dal contratto.

Nei finanziamenti a tasso misto le rate di rimborso devono essere desunte da un piano di ammortamento del prestito, riferito all'intero periodo e calcolato sulla base dei diversi tassi previsti contrattualmente. I tassi variabili devono essere considerati al valore assunto dal parametro di riferimento alla data di accensione del prestito.

In presenza di eventuali opzioni che riconoscono la possibilità di scegliere, successivamente alla data di accensione del prestito, tra due o più tassi, il piano di ammortamento dovrà essere calcolato sulla base del minor valore dei tassi stessi alla data di accensione del prestito ovvero sulla base del tasso contrattualmente previsto in caso di mancato esercizio del diritto di opzione (c.d. tasso di salvaguardia).

C4. Trattamento degli oneri e delle spese nel calcolo del TEG

Il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito e sostenute dal cliente, di cui il soggetto finanziatore è a conoscenza, anche tenuto conto della normativa in materia di trasparenza.

In particolare, sono inclusi:

- 1) le spese di istruttoria e di revisione del finanziamento (per il *factoring* le spese di "istruttoria cedente");
- 2) le spese di chiusura della pratica (per il leasing le spese forfetarie di "fine locazione contrattuale"), le spese di chiusura o di liquidazione degli interessi, se connesse con l'operazione di finanziamento, addebitate con cadenza periodica;
- 3) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate e degli effetti anche se sostenute per il tramite di un corrispondente che cura la riscossione, le spese per il servizio di trattenuta dello stipendio o della pensione;
- 4) il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo e sostenuto dal cliente, in via diretta o tramite l'intermediario; nell'ambito del rapporto con il mediatore, gli intermediari provvedono ad acquisire le necessarie informazioni riguardo ai compensi corrisposti dal cliente;
- 5) le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore (ad es. polizze per furto e incendio sui

beni concessi in leasing o in ipoteca), se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente ⁽¹¹⁾;

- 6) le spese per servizi accessori, anche se forniti da soggetti terzi, connessi con il contratto di credito (ad es. spese custodia pegno, perizie, spese postali);
- 7) gli oneri per la messa a disposizione dei fondi, le penali e gli oneri applicati nel caso di passaggio a debito di conti non affidati o negli sconfinamenti sui conti correnti affidati rispetto al fido accordato e la commissione di massimo scoperto laddove applicabile secondo le disposizioni di legge vigenti;
- 8) ogni altra spesa ed onere contrattualmente previsti, connessi con l'operazione di finanziamento.

Nel caso di fidi promiscui gli oneri, qualora non specificamente attribuibili a una categoria di operazioni, vanno imputati per intero a ciascuna di esse. Tali oneri sono invece imputati pro quota qualora per talune categorie di operazioni siano previste limitazioni per singola modalità di utilizzo; la ripartizione pro quota andrà riferita anche al fido accordato.

Sono esclusi:

- a) le imposte e tasse ⁽¹²⁾;
- b) le spese notarili (ad es. onorario, visure catastali, iscrizione nei pubblici registri, spese relative al trasferimento della proprietà del bene oggetto di *leasing*);
- c) i costi di gestione del conto sul quale vengono registrate le operazioni di pagamento e di prelievo, i costi relativi all'utilizzazione di un mezzo di pagamento che permetta di effettuare pagamenti e prelievi e gli altri costi relativi alle operazioni di pagamento, a meno che il conto non sia a servizio esclusivo del finanziamento;
- d) gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo;
- e) con riferimento al *factoring* e al *leasing*, i compensi per prestazioni di servizi accessori di tipo amministrativo non direttamente connessi con l'operazione di finanziamento.

Le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, laddove consentite, sono da ritenersi meramente eventuali, e quindi non vanno aggiunte alle spese di chiusura della pratica.

C5. Calcolo dell'importo erogato.

La metodologia di calcolo dell'importo erogato varia a seconda delle diverse categorie di operazioni individuate:

- a) *Cat. 1, Cat. 5 e Cat. 9 (aperture di credito in c/c, factoring e credito revolving)*

Nell'ambito di ciascun rapporto, per importo erogato si intende il saldo medio nel trimestre calcolato rapportando i numeri debitori (di cui al precedente punto C3) al numero di giorni effettivi del trimestre. Nei casi di passaggio a debito di conti non affidati si devono prendere in

¹¹ Nelle operazioni di prestito indicate nella Cat. 8 le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore rientrano nel calcolo del tasso.

¹² Il costo di bollatura delle cambiali deve essere escluso dal calcolo del TEG.

considerazione solo i giorni in cui il saldo è negativo per il cliente. Nel caso di operazioni di *factoring* che non diano luogo a posizioni debitorie nei confronti del cedente il valore da prendere in considerazione è la somma degli anticipi erogati nel trimestre.

b) *Cat. 2 (Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale)*

Nell'ambito di ciascun rapporto, ad eccezione degli anticipi s.b.f., per importo erogato si intende la somma degli importi concessi a fronte dello sconto effetti. Per gli anticipi s.b.f. per importo erogato si intende il saldo medio nel trimestre.

c) *Altre categorie di operazioni*

Per importo erogato si intende il fido accordato o il capitale finanziato (cfr. punto B4).

C6. Calcolo del compenso di mediazione (MED)

Il compenso di mediazione, che rileva ai fini della presente rilevazione, comprende sia la commissione a carico del soggetto finanziatore sia quella a carico del cliente, a fronte di una attività di mediazione svolta dai mediatori creditizi (persone fisiche e giuridiche) iscritti all'albo istituito ai sensi dell'art. 16 della legge 108/96; non vanno pertanto segnalati i compensi per l'attività di mediazione svolta da soggetti non iscritti al suddetto albo ⁽¹³⁾.

Per ciascuna operazione finanziaria il compenso percepito per l'attività di mediazione deve essere rapportato all'ammontare finanziato utilizzato per individuare la classe d'importo (cfr. punto B4) e segnalato in misura percentuale:

$$MED = \frac{\text{Commissione} * 100}{\text{Ammontare finanziato}}$$

D) Norme transitorie

D1. Periodo transitorio (1° luglio – 31 dicembre 2009)

Fino al 31 dicembre 2009, al fine di verificare il rispetto del limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, gli intermediari devono attenersi ai criteri indicati nelle Istruzioni della Banca d'Italia e dell'UIC pubblicate rispettivamente nella G.U. n. 74 del 29 marzo 2006 e n. 102 del 4 maggio 2006.

Nel periodo transitorio restano pertanto esclusi dal calcolo del TEG per la verifica del limite di cui al punto precedente (ma vanno inclusi nel TEG per l'invio delle segnalazioni alla Banca d'Italia):

- a) la CMS e gli oneri applicati in sostituzione della stessa, come previsto dalla legge 2 del 2009;

¹³ L'attività di mediazione o di consulenza nella concessione di finanziamenti da parte di banche o di intermediari finanziari è riservata ai soggetti iscritti all'albo istituito ai sensi dell'art. 16 della legge 108/96, alle banche, agli intermediari finanziari (iscritti nell'elenco generale o speciale ai sensi rispettivamente degli artt. 106 e 107 del T.U.B.), alle imprese assicurative, ai promotori finanziari, ai soggetti iscritti in ruoli, albi o elenchi, tenuti da pubbliche autorità, da ordini o da consigli professionali (ad esempio agenti immobiliari) o ai fornitori di beni o servizi (ad esempio i concessionari di auto) che raccolgono, nell'ambito della specifica attività svolta e strumentalmente ad essa, richieste di finanziamento sulla base di apposite convenzioni stipulate con banche e intermediari finanziari (art. 2, comma 3 del D.P.R. 28 luglio 2000, n. 287).

- b) gli oneri applicati alla clientela per i passaggi a debito di conti non affidati, fino a concorrenza delle spese addebitate ai clienti per la liquidazione trimestrale dei conti affidati;
- c) gli oneri assicurativi imposti per legge direttamente a carico del cliente (anche per il tramite dell'intermediario).

D2. Primo invio dei dati in base alle presenti Istruzioni

- a) I dati previsti al punto C1. n. 1 e n. 2 (tassi effettivi globali medi e numero di rapporti che hanno concorso alla determinazione degli stessi) devono essere segnalati a partire dal trimestre luglio-settembre 2009 (scadenza 25 ottobre 2009);
- b) i dati previsti al punto C1 n. 4 e n. 5 (compensi di mediazione medi e numero di rapporti che hanno concorso alla determinazione degli stessi) e al punto C1 n. 3 (importi erogati) devono essere segnalati a partire dal trimestre gennaio – marzo 2010 (segnalazione da inviare entro il 25 aprile 2010).

Allegato 1**SEGNALAZIONI AI SENSI DELLA LEGGE SULL'USURA**
Categorie e classi d'importo

CATEGORIA OPERAZIONI		CLASSI DI IMPORTO (in unità di euro)				
		<i>0-5.000</i>	<i>>5.000- 25.000</i>	<i>>25.000- 50.000</i>	<i>>50.000- 100.000</i>	<i>>100.000</i>
1-a	Apertura di credito in c/c con garanzia	X	X	X	X	X
1-b	Apertura di credito in c/c senza garanzia	X	X	X	X	X
		<i>0-1.500</i>	<i>1.500-5.000</i>	<i>>5.000</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
1-c	Passaggi a debito di conti senza affidamento	X	X	X	-	-
		<i>0-5.000</i>	<i>>5.000- 25.000</i>	<i>>25.000- 50.000</i>	<i>>50.000- 100.000</i>	<i>>100.000</i>
2	Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale	X	X	X	X	X
		<i>0-5.000</i>	<i>>5.000- 25.000</i>	<i>>25.000- 50.000</i>	<i>>50.000- 100.000</i>	<i>> 100.000</i>
3	Credito personale	X	X	X	X	X
		<i>0-1.500</i>	<i>1.500-5.000</i>	<i>>5.000- 25.000</i>	<i>>25.000- 50.000</i>	<i>>50.000- 75.000</i>
4	Credito finalizzato	X	X	X	X	X
		<i>0-50.000</i>	<i>>50.000- 100.000</i>	<i>>100.000</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
5	Factoring	X	X	X	-	-
		<i>0-5.000</i>	<i>>5.000- 25.000</i>	<i>>25.000- 50.000</i>	<i>>50.000- 100.000</i>	<i>> 100.000</i>
6-a	Leasing strumentale	X	X	X	X	X
6-b	Leasing: autoveicoli-aeronavale	X	X	X	X	X
		<i>0- 100.000</i>	<i>>100.000- 250.000</i>	<i>>250.000- 500.000</i>	<i>>500.000</i>	<i>---</i>
6-c	Leasing immobiliare	X	X	X	X	-
		<i>0- 100.000</i>	<i>>100.000- 250.000</i>	<i>>250.000- 500.000</i>	<i>>500.000</i>	<i>---</i>
7-a	Mutui a tasso fisso - unità produttive private	X	X	X	X	-
7-b	Mutui a tasso fisso - famiglie consumatrici	X	X	X	X	-
7-c	Mutui a tasso variabile - unità produttive private	X	X	X	X	-
7-d	Mutui a tasso variabile - famiglie consumatrici	X	X	X	X	-
		<i>0-5.000</i>	<i>>5.000- 25.000</i>	<i>>25.000- 50.000</i>	<i>>50.000- 100.000</i>	<i>> 100.000</i>
8-a	Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione - stipendi	X	X	X	X	X
8-b	Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione - pensioni	X	X	X	X	X
		<i>0-5.000</i>	<i>>5.000- 25.000</i>	<i>>25.000- 50.000</i>	<i>>50.000- 100.000</i>	<i>> 100.000</i>
9	Credito revolving e con utilizzo di carte di credito	X	X	X	X	X
		<i>0-5.000</i>	<i>>5.000- 25.000</i>	<i>>25.000- 50.000</i>	<i>>50.000- 100.000</i>	<i>> 100.000</i>
10-a	Altri finanziamenti - unità produttive private	X	X	X	X	X
10-b	Altri finanziamenti - famiglie consumatrici	X	X	X	X	X

SEZIONE II

MODALITÀ TECNICO-OPERATIVE PER L'INOLTRO DELLE INFORMAZIONI

Premessa

I dati dovranno essere inviati alla Banca d'Italia - Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche attraverso il canale Internet avvalendosi dell'applicazione "INFOSTAT" accessibile dal sito web dell'Istituto.

Modalità di segnalazione dei dati

I tassi e i compensi di mediazione vanno segnalati in percentuale con tre cifre decimali senza indicazione della virgola; il numero dei rapporti in unità. L'importo erogato medio va segnalato in unità di euro.

La rilevazione va effettuata anche nel caso in cui le singole istituzioni non abbiano dati da comunicare. Tale evenienza va segnalata mediante l'utilizzo della voce "segnalazione negativa" (31440/00), inserendo convenzionalmente il valore 1 nel campo riservato all'importo.

Sistema delle codifiche

a) classi di importo (codice campo 599 - lunghezza 2)

L'informazione è richiesta per ciascuna delle categorie di operazioni. I valori previsti sono:

- 69 - fino a 1.500 euro
- 97 - fino a 5.000 euro
- 88 - fino a 50.000 euro
- 38 - fino a 100.000 euro
- 40 - da oltre 1.500 euro fino a 5.000 euro
- 43 - da oltre 5.000 euro fino a 25.000 euro
- 45 - da oltre 25.000 euro fino a 50.000 euro
- 48 - da oltre 50.000 euro fino a 75.000 euro
- 76 - da oltre 50.000 euro fino a 100.000 euro
- 39 - da oltre 100.000 euro fino a 250.000 euro
- 94 - da oltre 250.000 euro fino a 500.000 euro
- 68 - oltre 5.000 euro
- 77 - oltre 100.000 euro
- 95 - oltre 500.000 euro

b) tipo importo (codice campo 350 - lunghezza 2)

Individua il contenuto dell'importo segnalato. I valori previsti sono:

- 13 - tasso effettivo globale medio;

- 14 - numero rapporti su cui è stato calcolato il tasso effettivo globale medio;
- 17 - importo erogato medio;
- 18 - compenso medio percentuale per l'attività di mediazione;
- 19 - numero di rapporti che hanno concorso alla determinazione del compenso medio.

c) durata (prevista nella parte fissa del “record movimento” - lunghezza 2)

L'informazione non è richiesta ai fini delle segnalazioni. Indicare convenzionalmente “3”.

d) residenza e valuta (previste nella parte fissa del “record movimento” - lunghezza 1)

Le informazioni non sono richieste ai fini delle segnalazioni. Indicare convenzionalmente “1” per entrambe le informazioni.

Schemi di segnalazione

Gli schemi di segnalazione sono riportati nell'allegato 2.

Raccordo con le segnalazioni delle banche e degli altri intermediari finanziari

Nell'allegato 3 è riportato il raccordo tra le segnalazioni statistiche di vigilanza e quelle ai fini della legge sull'usura. Il raccordo fornito ha carattere indicativo.

SEGNALAZIONI AI SENSI DELLA LEGGE SULL'USURA									
Schemi di segnalazione									
Forma tecnica	VOCE	DURATA	DIVISA	RESIDENZA	CLASSE IMPORTATO	TIPO IMPORTATO	PERIODICITA'		
	SOTVOC								
						533	350		
APERTURA DI CREDITO IN C/C:	31400								
- CON GARANZIA		02	3	1	1	X	X	T	
- SENZA GARANZIA		04	3	1	1	X	X	T	
- PASSAGGI A DEBITO DI CONTI SENZA AFFIDAMENTO		06	3	1	1	X	X	T	
FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU CREDITI E DOCUMENTI - SCONTO DI PORTAFOGLIO COMMERCIALE	31405								
		00	3	1	1	X	X	T	
CREDITO PERSONALE	31410	02	3	1	1	X	X	T	
CREDITO FINALIZZATO	31415	03	3	1	1	X	X	T	
FACTORING	31420	00	3	1	1	X	X	T	
LEASING:	31425								
- STRUMENTALE		02	3	1	1	X	X	T	
- IMMOBILIARE		06	3	1	1	X	X	T	
- AUTOVEICOLI-AERONAVALE		10	3	1	1	X	X	T	
MUTUI:	31430								
A TASSO FISSO									
- UNITA' PRODUTTIVE PRIVATE		06	3	1	1	X	X	T	
- FAMIGLIE CONSUMATRICI		08	3	1	1	X	X	T	
A TASSO VARIABILE									
- UNITA' PRODUTTIVE PRIVATE		10	3	1	1	X	X	T	
- FAMIGLIE CONSUMATRICI		12	3	1	1	X	X	T	
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO E DELLA PENSIONE:	31432								
- STIPENDI		02	3	1	1	X	X	T	
- PENSIONI		04	3	1	1	X	X	T	
CREDITO REVOLVING E CON UTILIZZO DI CARTE DI CREDITO	31434	00	3	1	1	X	X	T	
ALTRI FINANZIAMENTI:	31436								
- UNITA' PRODUTTIVE PRIVATE		02	3	1	1	X	X	T	
- FAMIGLIE CONSUMATRICI		04	3	1	1	X	X	T	
COMPENSO DI MEDIAZIONE:	31437								
- APERTURA DI CREDITO IN C/C:		02	3	1	1	-	X	T	
- FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU CREDITI E DOCUMENTI E SCONTO DI PORTAFOGLIO COMMERCIALE		04	3	1	1	-	X	T	
- CREDITO PERSONALE		06	3	1	1	-	X	T	
- CREDITO FINALIZZATO		08	3	1	1	-	X	T	
- FACTORING		10	3	1	1	-	X	T	
- LEASING		12	3	1	1	-	X	T	
- MUTUI		14	3	1	1	-	X	T	
- PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO E DELLA PENSIONE		16	3	1	1	-	X	T	

Allegato 2 (segue)

SEGNALAZIONI AI SENSI DELLA LEGGE SULL'USURA									
Schemi di segnalazione									
Forma tecnica	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	C L A S S E I M P O R T O	T I P O I M P O R T O	P E R I O D I C I T A'	Codice variabile	
								SOTVOC	
- CREDITO REVOLVING E CON UTILIZZO DI CARTE DI CREDITO	18	3	1	1	-	X	T		
- ALTRI FINANZIAMENTI	20	3	1	1	-	X	T		
SEGNALAZIONE NEGATIVA	31440	00	3	1	1	-	-	T	
(Da compilare unicamente se tutte le voci da 31400 a 31437 presentano importi nulli. In tal caso va convenzionalmente indicato il valore "1" nel campo importo)									
Legenda									
X : informazione richiesta									
- : informazione non richiesta									
N.B.:									
- I tassi e i compensi di mediazione vanno segnalati in percentuale con tre cifre decimali senza indicazione della virgola (es: 10% = 10000);									
- il numero dei rapporti va segnalato in unita';									
- l'importo erogato medio va segnalato in unità di euro.									

Allegato 3.1

RILEVAZIONE DEL TASSO MEDIO EFFETTIVO GLOBALE AI SENSI DELLA LEGGE SULL'USURA			
RACCORDO DELLE FORME TECNICHE RICHIESTE CON QUELLE DI MATRICE DEI CONTI (CIRC. B.I. N. 272) - BANCHE			
USURA		MATRICE	
VOCE	DIZIONE	VOCE	DIZIONE
31400	APERTURA DI CREDITO IN C/C	58005	FINANZIAMENTI
		24	- CONTI CORRENTI
		al netto	
		58088	CONTI CORRENTI ATTIVI : UTILIZZO DI LINEE DI CREDITO S.B.F.
31405	FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU CREDITI E DOCUMENTI - SCONTO PORTAFOGLIO COMMERCIALE	58005	FINANZIAMENTI
		22	- PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.
		42	- ALTRI FINANZIAMENTI (quota relativa al rischio di portafoglio commerciale e alla cessione dei crediti)
		58088	CONTI CORRENTI ATTIVI : UTILIZZO DI LINEE DI CREDITO S.B.F.
31410	CREDITO PERSONALE	58005	FINANZIAMENTI
		34 e 42	PRESTITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI (codice campo 00022=204)
31415	CREDITO FINALIZZATO	58005	FINANZIAMENTI
		34 e 42	PRESTITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI (codice campo 00022=203)
31420	FACTORING	58005	FINANZIAMENTI
		36	- OPERAZIONI DI FACTORING
31425	LEASING	58005	FINANZIAMENTI
		38	- LEASING FINANZIARIO
31430	MUTUI	58005 26	MUTUI (quota parte assistita da garanzie ipotecarie con durata superiore a 5 anni)
31432	PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO E DELLA PENSIONE	58005 32	PRESTITI C/CESSIONE DI STIPENDIO
31434	CREDITO REVOLVING E CON UTILIZZO DI CARTE DI CREDITO	58005 30, 34 e 42	UTILIZZI CARTE DI CREDITO. PRESTITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI per la quota relativa al credito revolving
31436	ALTRI FINANZIAMENTI	58005	FINANZIAMENTI
		42	- ALTRI FINANZIAMENTI (con campo 00022=212 o 222)
		26	- MUTUI (quota parte non assistita da garanzie ipotecarie con durata inferiore o uguale a 5 anni)

Allegato 3.2

RILEVAZIONE DEL TASSO MEDIO EFFETTIVO GLOBALE AI SENSI DELLA LEGGE SULL'USURA			
RACCORDO DELLE FORME TECNICHE RICHIESTE CON QUELLE DELLE SEG. DI VIG. (CIRC. B.I. N. 217) - FINANZIARIE EX ART. 107 TUB			
	USURA		MATRICE
VOCE	DIZIONE	VOCE	DIZIONE
31400	APERTURA DI CREDITO IN C/C		
31405	FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU CREDITI E DOCUMENTI - SCONTO PORTAFOGLIO COMMERCIALE	52014 18	CREDITI VERSO CLIENTELA - ALTRI FINANZIAMENTI: ALTRI (quota parte)
		52014 34	CREDITI VERSO CLIENTELA - ATTIVITA' DETERIORATE - ALTRI FINANZIAMENTI (quota parte)
31410	CREDITO PERSONALE	52210 20	CREDITO AL CONSUMO: SUDDIVISIONE PER DESTINAZIONE DEI FINANZIAMENTI - FINANZIAMENTI NON FINALIZZATI: ALTRI (quota parte)
		52284 06	CREDITO IMMOBILIARE - ALTRI (finanziamenti destinati al conseguimento di liquidità)
		52014 18	CREDITI VERSO CLIENTELA - ALTRI FINANZIAMENTI: ALTRI (quota parte)
		52014 34	CREDITI VERSO CLIENTELA - ATTIVITA' DETERIORATE - ALTRI FINANZIAMENTI (quota parte)
31415	CREDITO FINALIZZATO	52210 02	CREDITO AL CONSUMO: SUDDIVISIONE PER DESTINAZIONE DEI FINANZIAMENTI - FINANZIAMENTI FINALIZZATI: BENI DUREVOLI
		52210 06	CREDITO AL CONSUMO: SUDDIVISIONE PER DESTINAZIONE DEI FINANZIAMENTI - FINANZIAMENTI FINALIZZATI: MEZZI DI TRASPORTO
		52210 10	CREDITO AL CONSUMO: SUDDIVISIONE PER DESTINAZIONE DEI FINANZIAMENTI - FINANZIAMENTI FINALIZZATI: ALTRI
31420	FACTORING	52172 02	ANTICIPI DI FACTORING: RIPARTIZIONE ECONOMICA E TERRITORIALE - DISTRIBUZIONE ANTICIPI RISPETTO AL CEDENTE: RIPARTIZIONE ECONOMICA
31425	LEASING	52122 02	ESPOSIZIONE COMPLESSIVA PER LEASING FINANZIARIO: RIPARTIZIONE ECONOMICA E TERRITORIALE - RIPARTIZIONE ECONOMICA
31430	MUTUI	52284 02	CREDITO IMMOBILIARE - ACQUISTO DI BENI IMMOBILI
		52284 06	CREDITO IMMOBILIARE - ALTRI (finanziamenti finalizzati alla ristrutturazione dell'immobile, per la quota avente durata maggiore di 5 anni)
31432	PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO E DELLA PENSIONE	52210 14	CREDITO AL CONSUMO: SUDDIVISIONE PER DESTINAZIONE DEI FINANZIAMENTI - FINANZIAMENTI NON FINALIZZATI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO
31434	CREDITO REVOLVING E CON UTILIZZO DI CARTE DI CREDITO	52210 16	CREDITO AL CONSUMO: SUDDIVISIONE PER DESTINAZIONE DEI FINANZIAMENTI - FINANZIAMENTI NON FINALIZZATI CON CARTE DI CREDITO A RIMBORSO RATEALE
31436	ALTRI FINANZIAMENTI	52014 18	CREDITI VERSO CLIENTELA - ALTRI (quota parte)
		52014 34	CREDITI VERSO CLIENTELA - ATTIVITA' DETERIORATE - ALTRI FINANZIAMENTI (quota parte)

RILEVAZIONE DEL TASSO MEDIO EFFETTIVO GLOBALE AI SENSI DELLA LEGGE SULL'USURA			
RACCORDO DELLE FORME TECNICHE RICHIESTE CON QUELLE DELLE SEG. DI VIG. (CIRC. B.I. N. 273) FINANZIARIE EX ART. 106 TUB			
	USURA		MATRICE
VOCE	DIZIONE	VOCE	DIZIONE
31400	APERTURA DI CREDITO IN C/C		
31405	FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU CREDITI E DOCUMENTI - SCONTO PORTAFOGLIO COMMERCIALE	64024 00	ALTRI CREDITI (quota parte)
31410	CREDITO PERSONALE	64008 00	CREDITO AL CONSUMO (quota parte)
31415	CREDITO FINALIZZATO	64008 00	CREDITO AL CONSUMO (quota parte)
31420	FACTORING	64004 00	CREDITI PER FACTORING (per la parte riferita agli anticipi erogati)
31425	LEASING	64012 00	CREDITI PER LOCAZIONE FINANZIARIA
31430	MUTUI	64020 00	CREDITI IMMOBILIARI (crediti per l'acquisto e la ristrutturazione dell'immobile con durata superiore a 5 anni)
31432	PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO E DELLA PENSIONE	64016 00	CREDITI PER FINANZIAMENTI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO O DELLA PENSIONE
31434	CREDITO REVOLVING E CON UTILIZZO DI CARTE DI CREDITO	64008 00	CREDITO AL CONSUMO (quota parte)
31436	ALTRI FINANZIAMENTI	64024 00	ALTRI CREDITI (quota parte)

**ISTRUZIONI PER LA RILEVAZIONE
DEI TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI
AI SENSI DELLA LEGGE SULL'USURA**

- luglio 2016 -

INDICE

SEZIONE I	3
ISTRUZIONI PER LA SEGNALEAZIONE.....	3
A) <i>GENERALITÀ DELLA RILEVAZIONE</i>	3
A1. Oggetto.....	3
A2. Soggetti tenuti alla rilevazione.....	3
A3. Periodicità di segnalazione e termini di inoltro	3
A4. Modalità di inoltro	4
B) <i>CLASSIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI PER CATEGORIE</i>	4
B1. Operazioni incluse.....	4
B2. Operazioni escluse	7
B3. Controparte rilevante	9
B4. Classi di importo	10
C) <i>OGGETTO DELLA RILEVAZIONE E CALCOLO DEI TASSI</i>	11
C1. Dati da segnalare.....	11
C2. Base di calcolo dei dati da segnalare	12
C3. Calcolo del TEG	13
C4. Trattamento degli oneri e delle spese nel calcolo del TEG.....	15
C5. Calcolo dell'importo erogato.	17
C6. Calcolo del compenso di mediazione (MED).....	18
D) <i>NORME TRANSITORIE</i>	18
D1. Periodo transitorio (1° ottobre 2016 – 31 marzo 2017).....	18
D2. Primo invio dei dati in base alle presenti Istruzioni	19
 SEZIONE II.....	24
MODALITÀ TECNICO-OPERATIVE PER L'INOLTRO DELLE INFORMAZIONI	24
<i>Premessa</i>	24
<i>Modalità di segnalazione dei dati</i>	24
<i>Sistema delle codifiche</i>	24
a) classi di importo (codice campo 599 - lunghezza 2)	24
b) tipo importo (codice campo 350 - lunghezza 3).....	25
c) durata (prevista nella parte fissa del “record movimento” - lunghezza 2).....	25
d) residenza e valuta (previste nella parte fissa del “record movimento” - lunghezza 1).....	25
<i>Schemi di segnalazione</i>	25

SEZIONE I

ISTRUZIONI PER LA SEGNALAZIONE

A) GENERALITÀ DELLA RILEVAZIONE

A1. Oggetto

La rilevazione ha per oggetto i tassi effettivi globali medi praticati dal sistema bancario e finanziario in relazione alle categorie omogenee di operazioni creditizie, ripartite nelle classi di importo e dettagliate nella scheda in allegato 1.

A2. Soggetti tenuti alla rilevazione

La segnalazione deve essere effettuata dalle banche iscritte nell'albo previsto dall'art. 13 del d. lgs. 385 del 1993 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB), dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo ex art. 106 TUB ⁽¹⁾ e dai soggetti iscritti nell'elenco di cui all'art. 111 comma 1 TUB (Microcredito) ⁽²⁾.

Le banche e gli intermediari finanziari iscritti nel corso del trimestre di riferimento che non abbiano iniziato l'attività sono esonerati dall'invio della segnalazione.

A3. Periodicità di segnalazione e termini di inoltro

La segnalazione ha cadenza trimestrale e deve fare riferimento ai seguenti periodi di tempo:

- a) 1° gennaio - 31 marzo;
- b) 1° aprile - 30 giugno;
- c) 1° luglio - 30 settembre;
- d) 1° ottobre - 31 dicembre.

I dati devono pervenire alla Banca d'Italia entro il giorno 25 del mese successivo alla fine del trimestre di riferimento.

¹ Sono altresì tenuti alla segnalazione gli intermediari già iscritti nei cessati elenchi di cui alla previgente formulazione degli artt. 106 e 107 TUB i quali abbiano in corso un procedimento amministrativo per l'iscrizione nel nuovo albo e siano pertanto abilitati ad operare in conformità del previgente regime normativo, fino alla conclusione del procedimento amministrativo (cfr. art. 10, comma 4, lett. d, ultimo periodo del d.lgs 141/2010).

Fanno eccezione le società costituite ai sensi dell'art. 7-bis della Legge 130/99 (*Covered Bond*) e le società fiduciarie iscritte nella sezione dell'albo ex art. 106 TUB, di cui all'art. 199, comma 2 del d.lgs. 58/1998, che non sono tenute alla segnalazione.

I Confidi e le società di *servicing* in operazioni di cartolarizzazione iscritti all'albo di cui all'art. 106 del TUB sono tenuti alla segnalazione trimestrale. Nel caso in cui essi non effettuino attività di erogazione diretta di finanziamenti, dovranno darne comunicazione trimestrale mediante l'utilizzo della specifica voce "segnalazione negativa". In ogni caso, non è dovuta la segnalazione anti-usura da parte dei Confidi iscritti all'elenco di cui all'art. 155, comma 4 del TUB e, da quando sarà istituito l'elenco ex art. 112 TUB, non sarà dovuta la segnalazione da parte dei Confidi minori iscritti a detto elenco.

² Sono esclusi gli operatori di finanza mutualistica e solidale di cui all'art. 16 del D.M.176/2014 e i soggetti giuridici senza fini di lucro di cui all'art. 111 comma 4 del TUB.

A4. Modalità di inoltro

I dati devono essere inviati alla Banca d'Italia - Servizio Rilevazioni Statistiche - secondo le modalità e gli schemi di cui alla Sezione II delle presenti istruzioni.

B) CLASSIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI PER CATEGORIE

B1. Operazioni incluse

Le operazioni di finanziamento oggetto della rilevazione vanno classificate all'interno delle categorie secondo le modalità di seguito indicate ⁽³⁾:

Cat. 1. Aperture di credito in conto corrente

Rientrano in tale categoria di rilevazione le operazioni regolate in conto corrente in base alle quali l'intermediario, ai sensi dell'art. 1842 e ss. del c.c., si obbliga a tenere a disposizione del cliente una somma di denaro per un dato periodo di tempo ovvero a tempo indeterminato e il cliente ha facoltà di ripristinare le disponibilità.

Vanno inseriti in tale categoria anche i passaggi a debito di conti non affidati nonché gli sconfinamenti sui conti correnti affidati rispetto al fido accordato.

È richiesta separata evidenza delle operazioni con garanzia e senza garanzia (Cat.1a e 1b). Per operazioni "con garanzia" si intendono quelle assistite da garanzie reali ovvero da garanzie prestate da banche, imprese di investimento, società e enti di assicurazione, confidi e intermediari finanziari iscritti all'albo unico ⁽⁴⁾. Vanno segnalate tra le operazioni con garanzia anche quelle parzialmente garantite.

È richiesta altresì separata evidenza dei passaggi a debito di conti senza affidamento (Cat. 1c).

Qualora su uno stesso conto corrente non affidato si registrino saldi a debito nel trimestre di riferimento e successiva concessione di fido nel medesimo trimestre devono essere considerate due distinte operazioni, ciascuna nella rispettiva sotto-categoria. Parimenti, il mancato rientro di un'apertura di credito scaduta o revocata dovrà essere segnalato, dalla data di scadenza o di revoca, tra i passaggi a debito dei conti non affidati.

Cat. 2. Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale; finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori

Rientrano in questa categoria di rilevazione i finanziamenti a valere su effetti, altri titoli di credito e documenti s.b.f., le operazioni di finanziamento poste in essere sulla base di un contratto di cessione del credito ex art. 1260 c.c. diverse dal factoring e le operazioni di sconto di portafoglio commerciale ⁽⁵⁾ (Cat. 2a).

³ I criteri di classificazione riguardano la fase di acquisizione dei dati; la pubblicazione dei tassi avviene, di norma, in forma più aggregata.

⁴ Tale previsione si applica anche alle garanzie prestate dagli intermediari finanziari iscritti nel cessato elenco speciale di cui alla previgente formulazione dell'art. 107 TUB, i quali abbiano in corso un procedimento amministrativo per l'iscrizione nel nuovo albo e siano pertanto abilitati ad operare in conformità del previgente regime normativo, fino alla conclusione del procedimento amministrativo (cfr. art. 10, comma 4, lett. d, ultimo periodo del d.lgs 141/2010).

⁵ Le operazioni di forfaiting in euro in base alle quali l'intermediario segnalante concede all'esportatore italiano un finanziamento basato sullo sconto pro-soluto di documenti prodotti dall'importatore estero (effetti cambiari, lettere di credito o altre garanzie bancarie) vanno segnalate nella categoria relativa alla forma tecnica adottata.

Deve essere fornita separata evidenza dei finanziamenti a valere su effetti e fatture di cui il soggetto finanziato non è creditore (per esempio anticipi fornitori, anticipi a valere su documenti rappresentativi di merci e finanziamenti all'importazione) (Cat. 2b).

Tali operazioni rientrano in questa categoria anche quando sono contabilmente gestite sul conto corrente ordinario.

Cat. 3. Credito personale

Rientrano in questa categoria di rilevazione i prestiti nei confronti delle famiglie consumatrici (cfr. punto B3) che:

- siano destinati a finanziare generiche esigenze di spesa o di consumo personali o familiari;
- siano erogati in un'unica soluzione e prevedano il rimborso in base a un piano di ammortamento.

Il cliente, una volta ottenuti i fondi, potrà disporre per la finalità comunicata al finanziatore, oppure per altre finalità.

Se il credito personale viene erogato sotto forma di apertura di credito in conto corrente il finanziamento rientra nella categoria delle aperture di credito in conto corrente (Cat. 1).

Cat. 4. Credito finalizzato

Rientrano in questa categoria di rilevazione i finanziamenti rateali destinati all'acquisto di uno o più specifici beni o al pagamento di specifici servizi, fino a un importo di 75.000 euro.

I crediti inseriti in questa categoria sono caratterizzati da una stretta connessione tra l'acquisto di un bene o di un servizio e la concessione del credito la cui erogazione avviene, da parte dell'intermediario, con il pagamento del corrispettivo all'esercente.

Cat. 5. Factoring

Rientrano in questa categoria di rilevazione gli anticipi erogati a fronte di un trasferimento di crediti commerciali effettuati con la clausola "pro solvendo" o "pro soluto", dal soggetto titolare (impresa fattorizzata) a un intermediario specializzato (factor).

Si ricomprendono in tale categoria tutti gli anticipi erogati a fronte di operazioni riconducibili a un rapporto di *factoring*, anche se non effettuate ai sensi della legge n. 52 del 1991.

Cat. 6. Leasing

Rientrano in questa categoria di rilevazione i finanziamenti realizzati con contratti di locazione di beni materiali (mobili e immobili) o immateriali (ad es. *software*), acquisiti o fatti costruire dal locatore su scelta e indicazione del conduttore che ne assume tutti i rischi e con facoltà di quest'ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito. Non rientrano nella rilevazione le operazioni di *leasing* operativo caratterizzate dall'assenza dell'opzione finale di acquisto.

È richiesta separata evidenza per il *leasing* immobiliare a tasso fisso e variabile, il *leasing* aero-navale e su autoveicoli e il *leasing* strumentale.

Cat. 7. Mutui

Rientrano in questa categoria di rilevazione i contratti di finanziamento che:

- a) abbiano durata superiore a cinque anni;
- b) siano assistiti da garanzia ipotecaria ⁽⁶⁾;
- c) prevedano il rimborso tramite il pagamento di rate comprensive di capitale e interessi.

È richiesta separata evidenza per i mutui a tasso fisso e quelli a tasso variabile; all'interno di tale ripartizione deve essere poi fornita evidenza separata dei finanziamenti concessi alle “famiglie consumatrici” e alle “unità produttive private” (cfr. successivo punto B3).

Per tasso variabile si intende il tasso ancorato all'andamento di un parametro predefinito.

I mutui che prevedono contrattualmente un periodo in cui la rata corrisposta dal cliente è calcolata in base a un tasso fisso e un periodo nel quale la rata è determinata utilizzando un tasso variabile (cd. mutui a tasso misto) sono segnalati tra i mutui a tasso variabile. Tuttavia, ove il contratto preveda che le rate siano calcolate in base a un tasso fisso per un periodo pari o superiore a tre anni e in base a un tasso variabile per il restante periodo, la segnalazione va effettuata imputando l'operazione nella categoria a tasso fisso.

I mutui che prevedono contrattualmente che ciascuna rata corrisposta dal cliente sia calcolata in base a un tasso fisso per una certa percentuale di importo e in base ad un tasso variabile per la restante percentuale (c.d. mutui bilanciati) sono segnalati tra i mutui a tasso variabile se la percentuale di importo su cui si calcola il tasso variabile è uguale o superiore al 30%, negli altri casi sono segnalati tra i mutui a tasso fisso.

I mutui che prevedono l'esercizio di un'opzione sul tasso applicato sono segnalati nella categoria relativa alla tipologia di tasso previsto per la prima rata di rimborso.

Cat. 8. Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione

Rientrano in questa categoria i prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione concessi sulla base del D.P.R. n. 180 del 1950 ⁽⁷⁾. La segnalazione è effettuata dal titolare del rapporto di finanziamento anche se il prestito è erogato per il tramite di società con esso convenzionate e deve riflettere l'onere complessivo gravante sul debitore.

È richiesta separata evidenza per i prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e quelli contro cessione del quinto della pensione.

Cat. 9. Credito revolving e finanziamenti con utilizzo di carte di credito

Rientrano in questa categoria le operazioni di credito *revolving* e i finanziamenti a valere sull'utilizzo di carte di credito.

Si definisce operazione di credito *revolving* la messa a disposizione di una linea di fido, diversa dalle aperture di credito in conto corrente, da utilizzare interamente o parzialmente, anche in tempi diversi, per l'acquisto di beni e servizi presso venditori convenzionati o per l'acquisizione di disponibilità monetarie. I versamenti rateali del cliente, dei quali è fissato contrattualmente

⁶ L'iscrizione ipotecaria, anche se differita, è comunque volta a garantire il finanziamento che, pertanto, deve essere segnalato in questa categoria qualora siano rispettate anche le condizioni a) e c).

⁷ Così come modificato dai provvedimenti legislativi (art. 1 comma 137 della legge 311/2004 e legge 80/2005) che hanno esteso la normativa ai pensionati e dipendenti privati.

l'importo minimo periodico, ripristinano la disponibilità sulla linea di fido; l'operazione può essere connessa con l'utilizzo di una carta di credito (Cat. 9a).

Rientrano in questa categoria, con separata evidenza, i finanziamenti a valere sull'utilizzo di carte di credito con durata predeterminata e piano di ammortamento predefinito (Cat. 9b).

Cat. 10. Altri finanziamenti

La categoria ha carattere residuale; vi rientrano tutte le forme di finanziamento non riconducibili ad una delle categorie precedenti (ad es. le operazioni di credito su pegno, il portafoglio finanziario, i crediti concessi con delegazione di pagamento, i mutui chirografari, i prestiti vitalizi ipotecari, i finanziamenti concessi ai debitori ceduti sotto forma di dilazione di pagamento, i finanziamenti per *leasing in costruendo* e quelli relativi a immobili "in attesa di locazione"⁸, i mutui che prevedono l'erogazione "a stato avanzamento lavori"⁹, nonché quelli aventi un piano di ammortamento che preveda il pagamento della quota capitale per intero alla data di scadenza del prestito).

Deve essere fornita evidenza separata dei finanziamenti concessi alle "famiglie consumatrici" e alle "unità produttive private" (cfr. successivo punto B3).

o o o

I prefinanziamenti, cioè i finanziamenti che si configurano come autonome operazioni di prestito (in genere a breve scadenza) che soddisfano in via temporanea i fabbisogni del soggetto debitore in attesa della concessione di finanziamenti a rimborso rateale in corso di istruttoria o già deliberati, vanno segnalati nella categoria di operazioni relativa alla forma tecnica utilizzata nel prefinanziamento senza tenere conto della categoria dell'operazione "principale" (ad es. i prefinanziamenti sulle cessioni del quinto dello stipendio possono essere inclusi in cat. 10 o in altre categorie a seconda della forma tecnica).

Le operazioni in pool, cioè i finanziamenti erogati da due o più intermediari con assunzione di rischio a proprio carico sulla base di contratti di mandato o di rapporti con effetti equivalenti, sono segnalate dall'intermediario capofila con riferimento all'intero ammontare del finanziamento.

B2. Operazioni escluse

Tenuto conto delle specifiche caratteristiche delle singole tipologie di finanziamento, sono escluse dall'obbligo di segnalazione per la rilevazione a fini statistici, ma non dall'applicazione della Legge 108/96, le seguenti operazioni (¹⁰):

1) Operazioni in valuta.

Per operazioni in valuta si intendono i finanziamenti denominati in valute diverse dall'euro, il cui tasso d'interesse remunera, oltre che il rischio di credito, anche il rischio di cambio.

⁸ Al momento del contratto definitivo di leasing, l'operazione andrà segnalata nella rispettiva categoria di leasing secondo il bene dato in locazione.

⁹ Per i mutui a SAL la segnalazione è dovuta solo all'atto della stipula e non per l'erogazione delle singole *tranches* e per le successive operazioni di frazionamento con accollo, se le condizioni economiche sono già previste nel contratto iniziale.

¹⁰ Ai fini della definizione delle voci 2 e 3, per quanto qui non espressamente previsto, si fa riferimento alla Circolare della Banca d'Italia "Matrice dei conti" (n. 272 del 30.07.2008) e al "Manuale per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza per gli intermediari finanziari, per gli istituti di pagamento e per gli IMEL" (Circolare della Banca d'Italia n. 217 del 5.8.1996).

Devono essere considerate come in valuta anche le operazioni che prevedono clausole di indicizzazione finanziaria collegate all'andamento del tasso di cambio dell'euro con una determinata valuta o con un paniere di valute.

2) *Posizioni classificate a sofferenza.*

Per posizioni classificate a sofferenza si intendono le esposizioni nei confronti di soggetti in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda.

Sono esclusi dalla rilevazione i rapporti classificati a sofferenza alla fine del trimestre di riferimento.

3) *Esposizioni oggetto di concessioni deteriorate.*

Per esposizioni oggetto di concessioni deteriorate si intendono le esposizioni che soddisfano la definizione di “*Non performing exposures with forbearance measures*” di cui all'Allegato V, Parte 2, paragrafo 180 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, e successive modificazioni e integrazioni.

Sono esclusi dalla rilevazione le esposizioni oggetto di concessioni deteriorate alla fine del trimestre di riferimento.

4) *Operazioni a tasso agevolato.*

Per operazioni a tasso agevolato si intendono i finanziamenti eseguiti a tasso inferiore a quello di mercato in virtù di provvedimenti legislativi che dispongono la concessione del concorso agli interessi e/o l'impiego di fondi di provenienza statale o regionale ovvero di altri enti della pubblica amministrazione. Ai fini della rilevazione, sono assimilati a tali finanziamenti quelli erogati a condizioni di favore in considerazione di calamità naturali o altri eventi di carattere straordinario e le operazioni di acquisto crediti assistiti da garanzia dello Stato ai sensi dell'art. 37 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66.

5) *Operazioni a tassi di favore.*

Per operazioni a tassi di favore si intendono i finanziamenti concessi a tassi pari o al di sotto del tasso Euribor o del tasso Eurirs o di altri parametri di mercato relativi al costo della provvista omogenei “per durata” ai finanziamenti stessi purché opportunamente documentati e motivati ⁽¹¹⁾. Sono altresì considerati a tassi di favore i contratti stipulati a condizioni inferiori a quelle di mercato in virtù di una provvista fondi a tassi agevolati ottenuta tramite organismi senza finalità di lucro ⁽¹²⁾.

Ai fini segnaletici le operazioni con tasso annuo nominale pari a zero non vanno escluse se l'inclusione di eventuali oneri (polizze assicurative o altre componenti di costo) determina un TEG a tassi di mercato.

Nel caso di operazioni che prevedono l'applicazione di tassi di favore per un numero limitato di rate e di tassi di mercato per le rate rimanenti, si precisa che il tasso complessivo va calcolato

¹¹ È possibile fare ricorso ad un tasso calcolato sulla base di interpolazioni o al tasso di mercato con durata più vicina a quella effettiva del finanziamento; nel caso di finanziamenti a revoca, si deve far riferimento a tassi di mercato di durata pari a 12 mesi.

¹² I finanziamenti a piccole e medie imprese, concessi sulla base delle convenzioni tra la Cassa Depositi e Prestiti e l'Associazione Bancaria Italiana non vanno in genere esclusi, in quanto trattasi di finanziamenti oggetto di autonoma negoziazione tra le parti interessate. Tali finanziamenti non vanno segnalati solo se le condizioni applicate alle PMI sono oggettivamente inferiori a quelle di mercato.

sull'intera linea di credito e che l'esclusione dell'operazione dalla rilevazione dipende dalla misura del tasso complessivo. Lo stesso dicasi per i casi in cui sulla medesima linea di credito (per esempio in un credito connesso con una carta revolving) si verificano utilizzi a tasso promozionale e utilizzi a tasso ordinario.

6) *Posizioni relative a utilizzi per soli saldi liquidi, che non hanno fatto registrare saldi contabili a debito.*

7) *Posizioni affidate con utilizzo contabile nullo nel periodo di riferimento.*

8) *Finanziamenti infragruppo.*

Per finanziamenti infragruppo si intendono le operazioni di credito effettuate nei confronti di società del gruppo di appartenenza.

9) *Finanziamenti effettuati con fondi raccolti mediante emissioni di "obbligazioni di serie speciale con la clausola di convertibilità in azioni di società terze", regolati a condizioni prossime a quelle della relativa provvista.*

10) *Crediti rinegoziati a condizioni fissate per legge.*

11) *Finanziamenti oggetto di interventi di sospensione/allungamento concordati a livello di sistema.*

Per finanziamenti oggetto di interventi di sospensione si intendono quelli per cui è concessa la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo e della quota capitale dei canoni di operazioni di leasing e l'allungamento delle scadenze del credito, sulla base di accordi caratterizzati da natura straordinaria, limitati nel tempo e concordati a livello di sistema.

12) *Crediti di firma.*

13) *Microcredito destinato a promuovere progetti di inclusione sociale e finanziaria (cd. microcredito sociale).*

Sono esclusi dalla segnalazione i finanziamenti di Microcredito erogati a favore di persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale prestati a condizioni più favorevoli rispetto a quelle prevalenti sul mercato ai sensi del comma 3 dell'art. 111 TUB.

B3. Controparte rilevante

Formano oggetto di rilevazione le operazioni poste in essere con le "famiglie consumatrici" residenti e le "unità produttive private" residenti, come definite dalle istruzioni relative alla classificazione della clientela per settori e gruppi di attività economica, emanate dalla Banca d'Italia con la circolare n. 140 dell'11.2.1991 e successivi aggiornamenti. Ove non diversamente richiesto, la segnalazione va riferita congiuntamente alle due categorie di operatori.

In particolare, appartengono alla categoria "famiglie consumatrici" i soggetti classificati al Settore 006, Sottogruppo 600; fanno parte delle "unità produttive private" le imprese private (Settore 004, Sottosettore 058), le quasi-società non finanziarie (Settore 004 - Sottosettori 048 e 049) e le "famiglie produttrici" (Settore 006, Sottosettore 061).

Sono pertanto esclusi i rapporti di credito intrattenuti con:

- le Amministrazioni pubbliche (Settore 001);
- le Società finanziarie ⁽¹³⁾ (Settore 023);
- le Associazioni fra imprese non finanziarie (Settore 004 - Sottosettore 045);
- le Imprese pubbliche (Settore 004 - Sottosettore 057);
- le Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (Settore 008);
- i non residenti ⁽¹⁴⁾ (Resto del mondo - Settore 007);
- le Unità non classificabili e non classificate (Settore 099).

B4. Classi di importo

Le categorie omogenee di operazioni creditizie sono ripartite in classi di importo. Le classi di importo variano a seconda di ciascuna categoria e sono indicate nell'allegato 1.

Ogni singolo finanziamento (“rapporto”) deve essere attribuito alla relativa classe di importo sulla base dell’ammontare del fido accordato.

Per fido accordato si intende l’ammontare del fido utilizzabile dal cliente in quanto riveniente da un contratto perfetto ed efficace (cd. accordato operativo ¹⁵).

Il fido accordato da prendere in considerazione è quello al termine del periodo di riferimento (ovvero l’ultimo nel caso dei rapporti estinti ¹⁶).

Nel caso di finanziamenti rientranti nelle categorie 3), 4), 6), 7), 8), 9b) e 10) la classe di importo deve essere individuata in base al capitale finanziato (per es. nei finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio si deve prendere in considerazione il montante lordo meno gli interessi).

Nel caso di passaggi a debito di conti non affidati o comunque se si verificano utilizzi di finanziamento senza che sia stato precedentemente determinato l’ammontare del fido accordato, l’attribuzione alla classe di importo va effettuata prendendo in considerazione l’utilizzo effettivo nel corso del trimestre di riferimento (ad es. nel caso di passaggi a debito di conti correnti non affidati e degli sconfinamenti rispetto al fido accordato deve essere considerato il saldo liquido massimo di segno negativo; nel caso di operazioni di *factoring* su crediti acquistati a titolo definitivo ¹⁷ e di

¹³ Con riferimento agli ausiliari finanziari (*brokers*, cambiavalute, agenti di assicurazione, promotori finanziari, ecc..), vanno segnalate le operazioni effettuate verso soggetti che non rientrano tra le “Società finanziarie” (ausiliari finanziari senza addetti e non organizzati in forma societaria).

¹⁴ Gli intermediari che effettuano esclusivamente operazioni in valuta con non residenti non sono esentati dagli obblighi segnaletici ma sono tenuti a inviare una segnalazione negativa.

¹⁵ Ai fini della definizione di accordato operativo, per quanto qui non espressamente previsto, si fa riferimento alla Circolare della Banca d’Italia n. 139 dell’11/2/1991 (Centrale dei rischi).

¹⁶ Nel caso di un ampliamento temporaneo dell’accordato operativo, che non sia stato formalizzato contrattualmente, la classe di importo resta determinata secondo l’ammontare originariamente determinato. Nei casi in cui la variazione dell’accordato, ancorché temporanea, sia stata formalizzata contrattualmente, vanno segnalate due operazioni distinte, riferite ai due contratti prima e dopo la variazione dell’accordato.

¹⁷ Per "crediti acquistati a titolo definitivo" si intendono quelli acquistati dall’intermediario segnalante che non danno luogo a posizioni debitorie nei confronti del cedente.

sconto di effetti deve essere considerato l'importo erogato ¹⁸; nel caso di operazioni di *factoring* che danno luogo a posizioni debitorie del cedente va considerata l'esposizione massima). In caso di presentazione di effetti allo sconto da parte di un cliente occasionale la classe d'importo è determinata in base all'importo erogato per ogni singola presentazione sul complesso degli effetti ceduti nell'arco di una giornata lavorativa, ancorché gli stessi siano emessi da soggetti diversi e per differenti scadenze.

Con riferimento alle operazioni di leasing la classe di importo va individuata facendo riferimento all'importo del finanziamento al lordo del cd. "maxicanone" e/o di eventuali anticipi e al netto delle imposte.

Nelle operazioni di credito *revolving* e nei finanziamenti a valere sull'utilizzo di carte di credito, qualora un singolo rapporto preveda il rilascio di più carte di credito (ad esempio "carte aziendali"), la classe d'importo va individuata facendo riferimento all'ammontare complessivo del fido accordato.

I mutui che prevedono l'erogazione "a stato avanzamento lavori" e le operazioni di leasing *in costruendo* vanno segnalati nella classe d'importo corrispondente al totale del finanziamento accordato.

In caso di "fidi promiscui", che prevedono cioè per il cliente la possibilità di utilizzare secondo diverse modalità un'unica linea di fido, la classe d'importo cui ricondurre ciascuna modalità di utilizzo è data dal totale del fido accordato. Nel caso siano previste alcune limitazioni per singola modalità di utilizzo, la classe di importo va individuata con riferimento a tale limite se le modalità di utilizzo sono riferite a categorie diverse, in caso contrario si dovrà considerare l'accordato totale per categoria.

C) OGGETTO DELLA RILEVAZIONE E CALCOLO DEI TASSI

C1. Dati da segnalare

Per ciascuna categoria di operazioni devono essere segnalate le seguenti informazioni:

- 1) tasso effettivo globale, espresso su base annua, praticato in media dall'intermediario. Il dato è calcolato come media aritmetica semplice dei tassi effettivi globali applicati ad ogni singolo rapporto (TEG);
- 2) numero di rapporti che hanno concorso alla determinazione del tasso effettivo globale praticato in media dall'intermediario;
- 3) importo erogato medio nei rapporti che hanno concorso alla determinazione del tasso effettivo globale, calcolato come media aritmetica semplice degli importi erogati in ogni singolo rapporto;
- 4) compenso medio percentuale per l'attività di mediazione. Il dato è calcolato come media aritmetica semplice dei compensi di mediazione in percentuale dell'accordato applicati ad ogni singolo rapporto (MED);
- 5) numero di rapporti che hanno concorso alla determinazione del compenso medio di cui al punto 4);

¹⁸ Per importo erogato si intende il valore attuale degli effetti presentati allo sconto.

Le informazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) devono essere disaggregate per le classi d'importo previste.

Qualora non siano state effettuate, nel trimestre di riferimento, operazioni da segnalare, deve essere prodotta una segnalazione negativa secondo le modalità definite nella Sezione II.

C2. Base di calcolo dei dati da segnalare

Sono assoggettati alla rilevazione:

- a) per le operazioni rientranti nelle Cat. 1, Cat. 2, Cat. 5 e Cat. 9a, tutti i rapporti di finanziamento intrattenuti nel trimestre di riferimento (ancorché estinti nel corso del trimestre)⁽¹⁹⁾. Nei rapporti di *factoring* che non diano luogo a posizioni debitorie per il cedente e nel caso di operazioni rientranti nella Cat. 2, ad eccezione degli anticipi s.b.f., sono da segnalare i rapporti per i quali si è verificata almeno una presentazione nel periodo di riferimento. Solo nei casi in cui manchi un preesistente affidamento, per calcolare il numero di rapporti si considerano le singole presentazioni di effetti o cessioni di crediti.
- b) per le altre categorie di operazioni, esclusivamente i nuovi rapporti di finanziamento accesi nel periodo di riferimento ⁽²⁰⁾. Devono inoltre essere segnalati, nelle rispettive categorie di finanziamento, tutti i rapporti per i quali, nel trimestre, risulta variata una condizione contrattuale relativa a durata, importo erogato, tasso d'interesse e spese, i cui termini non siano già previsti nel contratto originario (ad es. vanno incluse nella rilevazione le dilazioni di pagamento non previste contrattualmente e i prestiti personali con possibilità di ricarica al momento dell'esercizio dell'opzione), fatte salve le operazioni escluse riportate nel par. B2 ⁽²¹⁾. Nelle nuove operazioni da segnalare, per stabilire la classe d'importo e il TEG, dovrà essere preso in considerazione il piano di ammortamento modificato per effetto delle variazioni contrattuali, riferito alla sola durata residua del finanziamento ⁽²²⁾.

¹⁹ Le operazioni incluse nelle categorie richiamate sono soggette a verifica trimestrale sul rispetto delle soglie vigenti in ciascun periodo.

²⁰ I finanziamenti si intendono accesi all'atto della stipula del contratto, pertanto l'erogazione differita del mutuo non ha rilievo ai fini della segnalazione.

²¹ I crediti ceduti a società veicolo che non superano le regole IAS per la *derecognition* e sono mantenuti sui libri dell'intermediario cedente, se sono oggetto di rinegoziazioni vanno considerati, ai fini segnaletici, in capo all'intermediario sulla base dei criteri utilizzati per la redazione del bilancio.

Le variazioni contrattuali dei tassi *cap* o *floor* intervenute senza alcun impatto sul tasso effettivamente praticato al cliente non richiedono una nuova segnalazione.

La modifica del piano di ammortamento, quando costituisce una facoltà già prevista contrattualmente, non determina l'obbligo di produrre una nuova segnalazione.

Il recesso da una polizza assicurativa abbinata ad un contratto di finanziamento, laddove non dia luogo ad una variazione di elementi essenziali del contratto (modifica del TAN o della durata), non determina l'obbligo di produrre una nuova segnalazione.

In caso di estinzione anticipata parziale del finanziamento non occorre effettuare una nuova segnalazione, sempre che per la quota non estinta del finanziamento non cambino le condizioni contrattuali.

²² Nel caso di rinegoziazione, la tipologia di operazione da segnalare resta quella definita dal contratto originario a meno che non cambi la forma tecnica; ad esempio un mutuo ipotecario rinegoziato dovrà essere segnalato nella Categoria 7, anche nel caso di durata residua del finanziamento inferiore a 5 anni.

C3. Calcolo del TEG

La metodologia di calcolo del TEG varia a seconda delle diverse categorie di operazioni individuate. In particolare devono essere adottate le metodologie di seguito indicate:

a) *Cat. 1, Cat. 2, Cat. 5, Cat. 9a e operazioni rientranti nella altre categorie ma che presentano un utilizzo flessibile del fido accordato senza un piano di rientro predefinito.*

La formula per il calcolo del TEG è la seguente:

$$TEG = \frac{\text{Interessi} \times 36.500}{\text{Numeri debitori}} + \frac{\text{Oneri su base annua} \times 100}{\text{Accordato}}$$

dove:

- gli interessi sono dati dalle competenze maturate nel trimestre di riferimento, indipendentemente dal momento in cui diventano esigibili. Per le operazioni rientranti nelle Cat. 2 e 5, nelle quali gli interessi sono stati determinati con la formula dello sconto, per interessi si intendono il totale delle competenze calcolate;
- i numeri debitori sono dati dal prodotto tra i “capitali” ed i “giorni” sulla base dei quali sono maturati gli interessi. Nel caso di operazioni rientranti nelle Cat. 2 e 5 i numeri debitori sono comprensivi esclusivamente dei giorni strettamente necessari per l’incasso ⁽²³⁾; qualora la determinazione degli interessi sia effettuata con la formula dello sconto, i numeri debitori andranno ricalcolati in funzione del valore attuale degli effetti, anziché di quello “facciale”;
- tutti gli oneri diversi dagli interessi, compresa la Commissione di Istruttoria Veloce (CIV), entrano nel calcolo del TEG su base annua moltiplicando per 4 gli oneri trimestrali, a meno che gli stessi siano previsti contrattualmente *una tantum* nell’anno, nel qual caso vanno ripetuti nei tre trimestri successivi ⁽²⁴⁾;
- per la definizione di accordato si rimanda al precedente punto B4.

Nell’Allegato 2 sono riportati alcuni esempi di calcolo del TEG per le aperture di credito in conto corrente, per gli sconfinamenti su conti correnti affidati e per i passaggi a debito di conti non affidati.

²³ I giorni strettamente necessari per l’incasso sono computati considerando quelli solari minimi, sulla base delle pratiche di mercato, per la ricezione degli effetti dall’eventuale corrispondente che cura l’incasso.

Per le operazioni di factoring, è possibile utilizzare le modalità di calcolo del conto “scalare” per la determinazione dei numeri debitori.

²⁴ Gli oneri pluriennali sostenuti in via anticipata e in un’unica soluzione (per esempio le spese per la costituzione della garanzia nelle aperture di credito ipotecarie o le garanzie prestate da un Confidi) devono essere inclusi nel TEG pro-quota in base alla durata del finanziamento ovvero, se non definita, alla durata media stimata dall’intermediario per i contratti in essere della stessa tipologia; l’importo annuo così calcolato va incluso nel calcolo del TEG per tutta la durata del finanziamento.

Gli oneri con cadenza infra-annuale vanno riportati ad anno e inclusi in tutti i trimestri del periodo a cui si riferiscono.

In assenza di un affidamento, gli oneri connessi con la presentazione di effetti allo sconto da parte di un cliente occasionale devono essere inclusi nel TEG per gli importi effettivamente addebitati per la singola presentazione, intesa come complesso degli effetti ceduti nell’arco di una giornata lavorativa, senza annualizzazione.

- b) *Cat. 3, Cat. 4, Cat. 6, Cat. 7, Cat. 8, Cat. 9b, Cat. 10 e operazioni rientranti nelle categorie di cui al punto a) che prevedono il rimborso del prestito con un piano di rientro predefinito.*

In analogia a quanto previsto dal Provvedimento della Banca d'Italia del 15.7.2015 per il calcolo del TAEG ⁽²⁵⁾, la formula per il calcolo del TEG è la seguente:

$$\sum_{k=1}^m \frac{A_k}{(1+i)^{t_k}} = \sum_{k'=1}^{m'} \frac{A'_{k'}}{(1+i)^{t_{k'}}}$$

dove:

- i è il TEG annuo, che può essere calcolato quando gli altri termini dell'equazione sono noti nel contratto o altrimenti;
- k è il numero d'ordine di un "prestito";
- k' è il numero d'ordine di una "rata di rimborso";
- A_k è l'importo del "prestito" numero K;
- A'_{k'} è l'importo della "rata di rimborso" numero K';
- m è il numero d'ordine dell'ultimo "prestito";
- m' è il numero d'ordine dell'ultima "rata di rimborso";
- t_k è l'intervallo espresso in anni e frazioni di anno tra la data del "prestito" n.1 e le date degli ulteriori "prestiti" da 2 a m;
- t_{k'} è l'intervallo espresso in anni e frazioni di anni tra la data del "prestito" n.1 e le date delle "rate di rimborso" da 1 a m'.

Per "rata di rimborso" si intende ogni pagamento a carico del cliente relativo al rimborso del capitale, degli interessi e degli oneri inclusi di cui al punto C4.

Per "prestito" si intende ciascuna erogazione eseguita dal creditore per effetto di uno stesso contratto.

Nel caso di dilazioni o di rinegoziazioni, gli oneri riferiti all'intera durata del finanziamento dovranno essere inseriti nel TEG in base ad una stima della quota dell'onere imputabile al solo periodo futuro.

Ove al momento dell'accensione del rapporto di finanziamento non siano determinabili alcuni dei termini della formula di calcolo si può procedere, nel calcolo del tasso, a ipotesi esemplificative coerenti con l'ammontare del fido accordato al cliente e con l'importo minimo della rata di rimborso previsto dal contratto. In generale, in presenza di elementi non determinabili, si può ritenere che il cliente adotti la scelta meno onerosa.

Nei finanziamenti a tasso misto le rate di rimborso devono essere desunte da un piano di ammortamento del prestito, riferito all'intero periodo e calcolato sulla base dei diversi tassi previsti

²⁵ Il calcolo del TAEG ai fini di trasparenza e del TEG a fini anti-usura può differire, sulla stessa operazione di finanziamento, per diverse motivazioni; tra le altre, per un diverso trattamento degli oneri e delle spese (a titolo di esempio le imposte e tasse sono incluse nel TAEG ai fini di trasparenza, mentre sono escluse dal TEG ai fini anti-usura ai sensi della Legge 108/96).

contrattualmente. I tassi variabili devono essere considerati al valore assunto dal parametro di riferimento alla data di accensione del prestito.

In presenza di eventuali opzioni che riconoscono la possibilità di scegliere, successivamente alla data di accensione del prestito, tra due o più tassi, il piano di ammortamento dovrà essere calcolato sulla base del minor valore dei tassi stessi alla data di accensione del prestito ovvero sulla base del tasso contrattualmente previsto in caso di mancato esercizio del diritto di opzione (c.d. tasso di salvaguardia).

Nel caso in cui sia stato sottoscritto uno strumento finanziario derivato, al fine di coprirsi dalle eventuali oscillazioni che il tasso di interesse contemplato dal contratto di finanziamento potrebbe subire nel corso del rapporto (ad es. *interest rate swap* che colleghi un finanziamento a tasso variabile a un tasso fisso predeterminato), ai fini della segnalazione non va considerato il tasso di interesse risultante a seguito del contratto derivato ma il tasso del finanziamento al momento dell'apertura del rapporto.

C4. Trattamento degli oneri e delle spese nel calcolo del TEG

Il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito e sostenute dal cliente, di cui il soggetto finanziatore è a conoscenza, anche tenuto conto della normativa in materia di trasparenza.

In particolare, sono inclusi:

- 1) le spese di istruttoria e di revisione del finanziamento (per il *factoring* le spese di “istruttoria cedente”, per il *revolving* la quota annuale per la parte direttamente connessa con il finanziamento ²⁶);
- 2) le spese di chiusura della pratica (per il *leasing* le spese forfettarie di “fine locazione contrattuale”);
- 3) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate e degli effetti anche se sostenute per il tramite di un corrispondente che cura la riscossione (²⁷); le spese per il servizio di trattenuta dello stipendio o della pensione;
- 4) il costo dell'attività di mediazione sostenuto dal cliente, in via diretta o tramite l'intermediario (²⁸); nell'ambito del rapporto con il mediatore, gli intermediari provvedono ad acquisire le necessarie informazioni riguardo ai compensi corrisposti dal cliente;
- 5) le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore, se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o

²⁶ Sono escluse le quote riconducibili a servizi non finanziari offerti alla clientela (per es. servizi di pagamento, turistici, ecc.).

²⁷ Non vanno computate le spese effettivamente necessarie per l'incasso nei casi in cui la presentazione degli effetti avvenga nell'ambito di un complessivo rapporto di finanziamento ad utilizzo flessibile (ad es. castelletto finalizzato all'attivazione di un affidamento in conto corrente).

²⁸ Eventuali servizi di consulenza prestati dal mediatore non vanno inclusi nel TEG, sempre che si tratti di servizi fatturati a parte e non direttamente collegati all'attività di mediazione. Laddove non sia possibile distinguere in modo chiaro tra consulenza e mediazione, i relativi oneri vanno inclusi nel TEG. Nel caso in cui sia stato erogato un pre-finanziamento, i costi di mediazione vanno inclusi nel TEG del finanziamento “principale”.

direttamente dal cliente (²⁹). Le assicurazioni sul credito (le cosiddette *CPI - Cost Protection Insurance* o *PPI - Payment Protection Insurance*) e quelle per furto e incendio sono ritenute connesse con il finanziamento, e quindi incluse nel calcolo del TEG, anche nei casi in cui il beneficiario della polizza non sia l'ente creditore (³⁰);

- 6) le spese per servizi accessori, anche se forniti da soggetti terzi, connessi con il contratto di credito (ad es. spese di custodia pegno ³¹, perizie ³², spese postali);
- 7) gli oneri per la messa a disposizione dei fondi, le commissioni di istruttoria veloce applicate nel caso di passaggio a debito di conti non affidati o negli sconfinamenti rispetto al fido accordato;
- 8) ogni altra spesa ed onere contrattualmente previsti, connessi con l'operazione di finanziamento (³³).

²⁹ Nelle operazioni di prestito indicate nella Cat. 8 le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore rientrano nel calcolo del tasso.

³⁰ I contratti assicurativi di carattere del tutto accessorio (per esempio polizze sanitarie, polizze a tutela degli acquisti e prelievi effettuati con carta di credito), sia pure contestuali al finanziamento, in cui la polizza non è finalizzata in alcun modo al rimborso totale o parziale del credito non rilevano ai fini del calcolo del TEG. Parimenti, non vanno inclusi nel calcolo del TEG, le coperture assicurative obbligatorie per legge (es. RC auto) non direttamente connesse al rapporto di finanziamento.

Solo in caso di obiettive difficoltà di stima degli oneri assicurativi per furto ed incendio relativi all'intera durata del contratto, è possibile includere nel calcolo del TEG unicamente il premio assicurativo noto relativo al primo anno (cfr. Nota Metodologica allegata al DM del 24/12/2009).

³¹ Per le spese di custodia pegno l'onere addebitato al cliente deve essere incluso nel calcolo del TEG in una proporzione pari al rapporto tra importo finanziato e valore stimato del bene, indipendentemente dalle modalità di calcolo delle spese.

³² Nel caso di perizie con oggetto più esteso rispetto a quanto richiesto per l'ottenimento del credito, potrà essere incluso soltanto un costo stimato della quota necessaria per l'erogazione del finanziamento. Qualora l'intermediario lasci al cliente la facoltà di avvalersi di un professionista di fiducia per la determinazione del valore dell'immobile offerto a cauzione, l'onere riferito a perizie può essere stimato basandosi sugli oneri per un analogo servizio offerto dal soggetto finanziatore o su valori medi di mercato.

³³ La polizza SACE, posta a garanzia dell'operazione di esportazione, non deve essere inclusa nel calcolo del TEG, se stipulata a copertura del rischio relativo all'operazione di esportazione e non direttamente connessa con il finanziamento. L'eventuale polizza a tutela del creditore e connessa con l'operazione di finanziamento deve rientrare invece nel calcolo del TEG.

Le assicurazioni di tipo *all risk*, stipulate dal cliente volte a coprire l'intera attività aziendale, il cui beneficiario è l'azienda e non l'intermediario, vanno escluse dal calcolo del TEG, a meno che siano richieste in via obbligatoria per l'ottenimento del credito o per l'applicazione di determinate condizioni contrattuali.

Per i mutui a s.a.l. i costi assicurativi, quelli relativi a perizie intermedie e al frazionamento del mutuo diversi da quelli sostenuti o conosciuti in sede di accensione del mutuo, laddove sussistano oggettive difficoltà di stima, possono essere esclusi dal calcolo del TEG.

Nel caso di "pacchetti assicurativi complessi" sarà necessario distinguere – eventualmente facendo ricorso a stime – la parte di polizza connessa con il finanziamento, da quella accessoria (ad es. *kasko*) includendo nel TEG solo la prima parte.

Le spese relative all'eventuale certificazione degli interessi sui mutui non devono essere incluse nel TEG.

Nel caso di stipula di due mutui con ipoteca sullo stesso immobile e contestuale polizza assicurativa vincolata ad entrambi i mutui, i costi della polizza da inserire in ciascun TEG devono essere determinati in proporzione all'ammontare dei due capitali finanziati. Nel caso di stipula di un secondo mutuo con ipoteca di 2° grado su un immobile già assicurato in occasione del primo mutuo, va incluso nel TEG il premio assicurativo per il mutuo stipulato successivamente relativo alla sola estensione.

Nel caso di fidi promiscui gli oneri, qualora non specificamente attribuibili a una categoria di operazioni, vanno imputati per intero a ciascuna di esse. Tali oneri sono invece imputati pro quota qualora per talune categorie di operazioni siano previste limitazioni per singola modalità di utilizzo; la ripartizione pro quota andrà riferita anche al fido accordato.

Sono esclusi:

- a) le imposte e tasse ⁽³⁴⁾;
- b) le spese notarili (ad es. onorario, visure catastali, iscrizione nei pubblici registri, spese relative al trasferimento della proprietà del bene oggetto di *leasing*);
- c) i costi di gestione del conto sul quale vengono registrate le operazioni di pagamento e di prelievo, i costi relativi all'utilizzazione di un mezzo di pagamento che permetta di effettuare pagamenti e prelievi e gli altri costi relativi alle operazioni di pagamento, a meno che il conto non sia a servizio esclusivo del finanziamento ⁽³⁵⁾;
- d) gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo;
- e) con riferimento al *factoring* e al *leasing*, i compensi per prestazioni di servizi accessori di tipo amministrativo non direttamente connessi con l'operazione di finanziamento.

Le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, laddove consentite, sono da ritenersi meramente eventuali, e quindi non vanno aggiunte alle spese di chiusura della pratica.

C5. Calcolo dell'importo erogato.

La metodologia di calcolo dell'importo erogato varia a seconda delle diverse categorie di operazioni individuate:

Le spese di gestione e amministrazione titoli e gli eventuali costi di movimentazione (compravendita titoli) applicate in caso di garanzia con pegno su titoli già presenti in un deposito amministrato dalla banca – che sarebbero percepite indipendentemente dalla circostanza che il deposito amministrato sia posto a garanzia – non devono essere considerate qualora il deposito non sia a servizio esclusivo del finanziamento.

Nelle operazioni di prestito su pegno le spese sostenute da soggetti garanti, diversi dal cliente finanziato, sono da escludere dal calcolo del TEG a meno che non ricadano, anche in via indiretta, sul soggetto finanziato. Le commissioni di carattere eventuale previste in caso di vendita di beni in pegno non riscattati (es.: rimborso spese per l'attività di vendita e rimborso spese esposizione) sono da escludere dal calcolo del TEG, al pari delle altre spese addebitate in caso di un inadempimento contrattuale.

Per i finanziamenti garantiti dai Confidi o da Fondi di garanzia gli oneri sostenuti dal cliente sono da includere nel TEG per la parte direttamente riferibile alla specifica operazione di finanziamento; in particolare vanno incluse le spese di istruttoria accessorie alla pratica e le commissioni di garanzia corrisposte all'atto dell'erogazione del prestito. Sono invece esclusi l'acquisto di azioni o di quote sociali, il versamento di depositi cauzionali *una tantum* e le spese ricorrenti genericamente connesse con la partecipazione del socio ai benefici della mutualità e con la prestazione di ulteriori servizi.

³⁴ Il costo di bollatura delle cambiali deve essere escluso dal calcolo del TEG. Parimenti deve essere escluso il costo del contrassegno telematico per effetto della sua natura di prelievo fiscale, in quanto sostitutivo delle marche da bollo cartacee.

³⁵ Ad esempio in caso di credito *revolving* o di finanziamento con utilizzo di carta di credito sono escluse le spese di produzione e invio dell'estratto conto, le commissioni sugli acquisti di carburante e gli oneri per l'anticipo di contante in quanto relativi all'utilizzo della carta di credito come mezzo di pagamento.

a) *Cat. 1, Cat. 5 e Cat. 9a*

Nell'ambito di ciascun rapporto, per importo erogato si intende il saldo medio nel trimestre calcolato rapportando i numeri debitori (di cui al precedente punto C3) al numero di giorni effettivi del trimestre. Nei casi di passaggio a debito di conti non affidati i giorni da considerare sono quelli sui quali sono maturati gli interessi a debito. Nel caso di operazioni di *factoring* che non diano luogo a posizioni debitorie nei confronti del cedente il valore da prendere in considerazione è la somma degli anticipi erogati nel trimestre.

b) *Cat. 2a*

Nell'ambito di ciascun rapporto, ad eccezione degli anticipi s.b.f., per importo erogato si intende la somma degli importi concessi a fronte dello sconto effetti. Per gli anticipi s.b.f. per importo erogato si intende il saldo medio nel trimestre.

c) *Altre categorie di operazioni*

Per importo erogato si intende il fido accordato o il capitale finanziato (cfr. punto B4).

Nel caso di fidi promiscui, relativi a categorie di finanziamento diverse, va considerato l'importo erogato per ciascuna categoria.

C6. Calcolo del compenso di mediazione (MED)

Il *compenso di mediazione*, che rileva ai fini della presente rilevazione, comprende sia la commissione a carico del soggetto finanziatore sia quella a carico del cliente, a fronte di una attività di mediazione svolta dai mediatori creditizi iscritti nell'elenco istituito ai sensi dell'art. 128-sexies del TUB.

Per ciascuna operazione finanziaria il compenso percepito per l'attività di mediazione ⁽³⁶⁾ deve essere rapportato all'ammontare finanziato utilizzato per individuare la classe d'importo (cfr. punto B4) e segnalato in misura percentuale:

$$MED = \frac{\text{Commissione} \times 100}{\text{Ammontare finanziato}}$$

D) NORME TRANSITORIE**D1. Periodo transitorio (1° ottobre 2016 – 31 marzo 2017)**

Fino al 31 marzo 2017, al fine di verificare il rispetto del limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, gli intermediari devono attenersi ai criteri indicati nelle Istruzioni della Banca d'Italia pubblicate nella G.U. n. 200 del 29 agosto 2009.

³⁶ Eventuali servizi di consulenza prestati dal mediatore non vanno inclusi nel MED, sempre che si tratti di servizi fatturati a parte e non direttamente collegati all'attività di mediazione. Laddove non sia possibile distinguere in modo chiaro tra consulenza e mediazione, i relativi oneri vanno inclusi nel MED. Nel caso in cui sia stato erogato un pre-finanziamento, i costi di mediazione vanno inclusi nel MED del finanziamento "principale".

D2. Primo invio dei dati in base alle presenti Istruzioni

I dati determinati in base alle presenti Istruzioni devono essere segnalati a partire dal trimestre ottobre-dicembre 2016 (scadenza 25 gennaio 2017).

Allegato 1

SEGNALAZIONI AI SENSI DELLA LEGGE SULL'USURA
Categorie e classi d'importo

CATEGORIA OPERAZIONI		CLASSI DI IMPORTO (in unità di euro)				
		<i>0-5.000</i>	<i>>5.000-25.000</i>	<i>>25.000-50.000</i>	<i>>50.000-100.000</i>	<i>>100.000</i>
1-a	Apertura di credito in c/c con garanzia	X	X	X	X	X
1-b	Apertura di credito in c/c senza garanzia	X	X	X	X	X
		<i>0-1.500</i>	<i>1.500-5.000</i>	<i>>5.000-25.000</i>	<i>>25.000</i>	
1-c	Passaggi a debito di conti senza affidamento	X	X	X	X	
		<i>0-25.000</i>	<i>>25.000-50.000</i>	<i>>50.000-100.000</i>	<i>>100.000-200.000</i>	<i>>200.000</i>
2a	Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale	X	X	X	X	X
2b	Finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori	X	X	X	X	X
		<i>0-5.000</i>	<i>>5.000-15.000</i>	<i>>15.000-25.000</i>	<i>>25.000</i>	
3	Credito personale	X	X	X	X	
		<i>0-1.500</i>	<i>1.500-5.000</i>	<i>>5.000</i>		
4	Credito finalizzato	X	X	X		
		<i>0-50.000</i>	<i>>50.000-100.000</i>	<i>>100.000-500.000</i>	<i>>500.000</i>	
5	Factoring	X	X	X	X	
		<i>0-5.000</i>	<i>>5.000-25.000</i>	<i>>25.000-50.000</i>	<i>>50.000-100.000</i>	<i>>100.000</i>
6-a	Leasing strumentale	X	X	X	X	X
		<i>0-25.000</i>	<i>>25.000-50.000</i>	<i>>50.000-100.000</i>	<i>>100.000</i>	
6-b	Leasing autoveicoli-aeronavale	X	X	X	X	
		<i>0-100.000</i>	<i>>100.000-250.000</i>	<i>>250.000-500.000</i>	<i>>500.000</i>	
6-c	Leasing immobiliare a tasso fisso	X	X	X	X	
6-d	Leasing immobiliare a tasso variabile	X	X	X	X	
		<i>0-100.000</i>	<i>>100.000-250.000</i>	<i>>250.000-500.000</i>	<i>>500.000</i>	
7-a	Mutui a tasso fisso - unità produttive private	X	X	X	X	
7-b	Mutui a tasso fisso - famiglie consumatrici	X	X	X	X	
7-c	Mutui a tasso variabile - unità produttive private	X	X	X	X	
7-d	Mutui a tasso variabile - famiglie consumatrici	X	X	X	X	
		<i>0-5.000</i>	<i>>5.000-15.000</i>	<i>>15.000-25.000</i>	<i>>25.000</i>	
8-a	Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione - stipendi	X	X	X	X	
8-b	Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione - pensioni	X	X	X	X	

Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi – luglio 2016

	<i>0-1.500</i>	<i>>1.500-5.000</i>	<i>>5.000-10.000</i>	<i>>10.000-25.000</i>	<i>> 25.000</i>
9-a Credito revolving	X	X	X	X	X
9-b Finanziamenti a valere su carte di credito	X	X	X	X	X
	<i>0-5.000</i>	<i>>5.000-25.000</i>	<i>>25.000-50.000</i>	<i>>50.000-100.000</i>	<i>> 100.000</i>
10-a Altri finanziamenti - unità prod. private	X	X	X	X	X
10-b Altri finanziamenti – fam. consumatrici	X	X	X	X	X

ESEMPI DI CALCOLO DEL TEG PER LA CATEGORIA 1**A) TEG - APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE ENTRO IL FIDO**

<i>Esempio 1</i>	
Accordato	10.000 euro
Tasso debitore nominale annuo %	12,00
Commissione messa a disposizione fondi	0,5% dell'accordato, su base trimestrale
Numeri debitori	455.000
Interessi	$455.000 * 12\% / 365 = 149,59$ euro
Commissione messa a disposizione fondi addebitata nel trimestre	$0,5\% * 10.000 = 50,00$ euro
TEG %	$\frac{149,59 \times 36.500}{455.000} + \frac{(50 \times 4) \times 100}{10.000} = 14,00$

B) TEG - APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE OLTRE IL FIDO

<i>Esempio 2</i>	
Accordato	10.000 euro
Saldo liquido massimo di segno negativo	13.000 euro
Tasso debitore nominale annuo %	12,00
Commissione messa a disposizione fondi	0,5% dell'accordato, su base trimestrale
Commissione di Istruttoria Veloce (CIV)	60,00 euro per ogni sconfinamento
Numeri debitori	455.000
Interessi	$455.000 * 12\% / 365 = 149,59$ euro
Commissione messa a disposizione fondi addebitata nel trimestre	$0,5\% * 10.000 = 50,00$ euro
CIV (2 eventi nel trimestre)	120,00 euro

TEG %	$\frac{149,59 \times 36.500}{455.000} + \frac{(50 \times 4 + 120 \times 4) \times 100}{13.000} = 17,23$
-------	---

C) TEG - PASSAGGIO A DEBITO DI UN CONTO CORRENTE NON AFFIDATO

<i>Esempio 3</i>	
Saldo liquido massimo di segno negativo	6.000 euro
Tasso debitore nominale annuo %	12,00
Commissione di Istruttoria Veloce (CIV)	60,00 euro per ogni sconfinamento
Numeri debitori	455.000
Interessi	$455.000 \times 12\% / 365 = 149,59$ euro
CIV (2 eventi nel trimestre)	120,00 euro
TEG %	$\frac{149,59 \times 36.500}{455.000} + \frac{(120 \times 4) \times 100}{6.000} = 20,00$

SEZIONE II

MODALITÀ TECNICO-OPERATIVE PER L'INOLTRO DELLE INFORMAZIONI

Premessa

I dati dovranno essere inviati alla Banca d'Italia - Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche attraverso il canale Internet avvalendosi della procedura "INFOSTAT" accessibile dal sito web dell'Istituto.

Modalità di segnalazione dei dati

I tassi e i compensi di mediazione vanno segnalati in percentuale con tre cifre decimali senza indicazione della virgola; il numero dei rapporti in unità. L'importo erogato medio va segnalato in unità di euro.

La rilevazione va effettuata anche nel caso in cui le singole istituzioni non abbiano dati da comunicare. Tale evenienza va segnalata mediante l'utilizzo della voce "segnalazione negativa" (31440/00), inserendo convenzionalmente il valore 1 nel campo riservato all'importo.

Sistema delle codifiche

a) classi di importo (codice campo 599 - lunghezza 2)

L'informazione è richiesta per ciascuna delle categorie di operazioni. I valori previsti sono:

- 69 - fino a 1.500 euro
- 97 - fino a 5.000 euro
- 98 - fino a 25.000 euro
- 88 - fino a 50.000 euro
- 38 - fino a 100.000 euro
- 40 - da oltre 1.500 euro fino a 5.000 euro
- 22 - da oltre 5.000 euro fino a 10.000 euro
- 42 - da oltre 5.000 euro fino a 15.000 euro
- 43 - da oltre 5.000 euro fino a 25.000 euro
- 23 - da oltre 10.000 euro fino a 25.000 euro
- 44 - da oltre 15.000 euro fino a 25.000 euro
- 45 - da oltre 25.000 euro fino a 50.000 euro
- 76 - da oltre 50.000 euro fino a 100.000 euro
- 19 - da oltre 100.000 euro fino a 200.000 euro
- 39 - da oltre 100.000 euro fino a 250.000 euro
- 21 - da oltre 100.000 euro fino a 500.000 euro
- 94 - da oltre 250.000 euro fino a 500.000 euro
- 68 - oltre 5.000 euro

- 18 - oltre 25.000 euro
- 77 - oltre 100.000 euro
- 20 - oltre 200.000 euro
- 95 - oltre 500.000 euro

b) tipo importo (codice campo 350 - lunghezza 3)

Individua il contenuto dell'importo segnalato. I valori previsti sono:

- 013 - tasso effettivo globale medio;
- 014 - numero rapporti su cui è stato calcolato il tasso effettivo globale medio;
- 017 - importo erogato medio;
- 018 - compenso medio percentuale per l'attività di mediazione;
- 019 - numero di rapporti che hanno concorso alla determinazione del compenso medio.

c) durata (prevista nella parte fissa del “record movimento” - lunghezza 2)

L'informazione non è richiesta ai fini delle segnalazioni. Indicare convenzionalmente “3”.

d) residenza e valuta (previste nella parte fissa del “record movimento” - lunghezza 1)

Le informazioni non sono richieste ai fini delle segnalazioni. Indicare convenzionalmente “1” per entrambe le informazioni.

Schemi di segnalazione

Gli schemi di segnalazione sono riportati nell'allegato 3.

SEGNALAZIONI AI SENSI DELLA LEGGE SULL'USURA									
Schemi di segnalazione									
Forma tecnica	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	C L A S S E I M P O R T O	T I P O I M P O R T O	P E R I O D I C I T A'		
	SOTVOC								
<i>Codice variabile</i>						5 9 9	3 5 0		
APERTURA DI CREDITO IN C/C:	31400								
- CON GARANZIA		02	3	1	1	X	X	T	
- SENZA GARANZIA		04	3	1	1	X	X	T	
- PASSAGGI A DEBITO DI CONTI SENZA AFFIDAMENTO		06	3	1	1	X	X	T	
FINANZIAMENTI:	31405								
- PER ANTICIPI SU CREDITI E DOCUMENTI - SCONTO DI PORTAFOGLIO COMMERCIALE		02	3	1	1	X	X	T	
- FINANZIAMENTI ALL'IMPORTAZIONE E ANTICIPO FORNITORI		04	3	1	1	X	X	T	
CREDITO PERSONALE	31410	02	3	1	1	X	X	T	
CREDITO FINALIZZATO	31415	03	3	1	1	X	X	T	
FACTORING	31420	00							
LEASING:	31425								
- STRUMENTALE		02	3	1	1	X	X	T	
- IMMOBILIARE:									
- A TASSO FISSO		07	3	1	1	X	X	T	
- A TASSO VARIABILE		09	3	1	1	X	X	T	
- AUTOVEICOLI-AERONAVALE		10	3	1	1	X	X	T	
MUTUI:	31430								
A TASSO FISSO:									
- UNITA' PRODUTTIVE PRIVATE		06	3	1	1	X	X	T	
- FAMIGLIE CONSUMATRICI		08	3	1	1	X	X	T	
A TASSO VARIABILE:									
- UNITA' PRODUTTIVE PRIVATE		10	3	1	1	X	X	T	
- FAMIGLIE CONSUMATRICI		12	3	1	1	X	X	T	
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO E DELLA PENSIONE:	31432								
- STIPENDI		02	3	1	1	X	X	T	
- PENSIONI		04	3	1	1	X	X	T	
CREDITO REVOLVING E CON UTILIZZO DI CARTE DI CREDITO	31434								
- CREDITO REVOLVING		02	3	1	1	X	X	T	
- FINANZIAMENTI A VALERE SULL'UTILIZZO DI CARTE DI CREDITO CON DURATA PREDETERMINATA E PIANO DI AMMORTAMENTO PREDEFINITO		04	3	1	1	X	X	T	
ALTRI FINANZIAMENTI:	31438								
- UNITA' PRODUTTIVE PRIVATE		02	3	1	1	X	X	T	
- FAMIGLIE CONSUMATRICI		04	3	1	1	X	X	T	

SEGNALAZIONI AI SENSI DELLA LEGGE SULL'USURA									
Schemi di segnalazione									
Forma tecnica	VOCE	D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	C L A S S E I M P O R T O	T I P O I M P O R T O	P E R I O D I C I T A'		
	SOTVOC								
<i>Codice variabile</i>					5 9 9	3 5 0			
COMPENSO DI MEDIAZIONE:	31437								
- APERTURA DI CREDITO IN C/C:		02	3	1	1	-	X T		
- FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU CREDITI E DOCUMENTI E SCONTO DI PORTAFOGLIO COMMERCIALE		04	3	1	1	-	X T		
- CREDITO PERSONALE		06	3	1	1	-	X T		
- CREDITO FINALIZZATO		08	3	1	1	-	X T		
- FACTORING		10	3	1	1	-	X T		
- LEASING		12	3	1	1	-	X T		
- MUTUI		14	3	1	1	-	X T		
- PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO E DELLA PENSIONE		16	3	1	1	-	X T		
- CREDITO REVOLVING E CON UTILIZZO DI CARTE DI CREDITO		18	3	1	1	-	X T		
- ALTRI FINANZIAMENTI:									
- FAMIGLIE		22	3	1	1	-	X T		
- IMPRESE		24	3	1	1	-	X T		
SEGNALAZIONE NEGATIVA	31440	00	3	1	1	-	- T		
(Da compilare unicamente se tutte le voci da 31400 a 31438 presentano importi nulli. In tal caso va convenzionalmente indicato il valore "1" nel campo importo)									
Legenda									
X : informazione richiesta									
- : informazione non richiesta									
N.B.:									
- I tassi e i compensi di mediazione vanno segnalati in percentuale con tre cifre decimali senza indicazione della virgola (es: 10% = 10000);									
- il numero dei rapporti va segnalato in unità;									
- l'importo erogato medio va segnalato in unità di euro.									



www.vteb.it

consulenti

Studio di Firenze – Via Di Novoli n. 5/7 – 50127 FIRENZE – Tel. 0039 (55) 3200839 – Fax 0039 (55) 3220775

Fabrizio Martelli – fabriziomartelli@hotmail.com – Cell. 3407003599

Alessandro Gorini – alessandro@gorini.it – Cell. 3473772513

GUIDA OPERATIVA

N° 13

DELITTO DI USURA – ASPETTI OPERATIVI

DELITTO USURA - ASPETTI OPERATIVI per l'indagine

Il combinato disposto da legge 108/1196 ed art 644 C.P. prevede aspetti diversi di verifica operativa ripresi e chiariti molto bene in art. 644

Art. 644. Usura

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000. Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.

La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni simili, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.

Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.

Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà:

- 1) se il colpevole ha agito nell'esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;
- 2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari;
- 3) se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;
- 4) se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale;
- 5) se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l'esecuzione.

Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni.

Art. 644-bis. Usura impropria (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 7 marzo 1996, n. 108.

Art. 644-ter. Prescrizione del reato di usura

La prescrizione del reato di usura decorre dal giorno dell'ultima riscossione sia degli interessi che del capitale.

Due gli aspetti rilevanti:

- 1. La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono SEMPRE usurari.***
- 2. Sono ALTRESI' usurari gli interessi, anche se INFERIORI a tale limite concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato comunque sproporzionati Quando chi li ha dati o PROMESSI si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.***

Nello specifico dovranno essere quindi valutati aspetti concreti numerici ma anche aspetti operativi.

Cercando di semplificare possiamo dire che gli aspetti da verificare sono STRUTTURALI ed OPERATIVI, ma questi si invertono in relazione ai due punti sopra esposti.

In relazione al primo, definito in gergo USURA OGGETTIVA:

- La prima valutazione è STRUTTURALE: i vertici hanno previsto un sistema di controllo e vigilanza atto ad identificare le anomalie, a segnalarle, a seguire il processo di regolarizzazione?***
- La seconda è OPERATIVA: se il processo strutturale è corretto si avrà una segnalazione di superamento del TSU e quindi una comunicazione a quale organo aziendale deputato a sanare la situazione?***
- L'organo incaricato ha svolto l'attività richiesta e regolarizzato la posizione?***
- L'organo di controllo e vigilanza si è adoperato alla risoluzione e verifica dell'anomalia?***
- Se l'anomalia è strutturale si è messo in atto azione per la risoluzione del problema in forma generale?***

Evidente che in questo caso la verifica parte dalla direzione aziendale per poi scendere a livello locale e risalire quindi alla direzione per la verifica e vigilanza operativa.

In relazione al secondo, definito in gergo USURA SOGGETTIVA,

USURA CONCRETA:

- *La prima valutazione deve essere verificata per quanto fatto in pratica, valutando la situazione del cliente, le condizioni applicate, l'operato della filiale nelle specifiche operazioni*
- *Se evidenziate anomalie si dovrà risalire ai vertici per verificare perché la supervisione e la vigilanza non abbiano evidenziato tali anomalie e se i sistemi di controllo/vigilanza siano tali da permettere tali evidenze in automatico*
- *Necessita quindi una verifica specifica in dettaglio e la messa in relazione con i TEGM e le condizioni applicate rispetto ai casi simili*

SI NOTI COME LA NORMATIVA NON DIFFERENZI I DUE ASPETTI NE' PER LA VALUTAZIONE, NE' PER IL TIPO DI CONDANNA.

EVIDENTE QUINDI LA VOLONTA' DI PUNIRE UGUALMENTE I DUE ASPETTI ALTRETTANTO ODIOSI.

Ma entrando nello specifico dei due aspetti si evidenzia ancora maggiormente la volontà normativa e la messa in opera non altrettanto attenta e precisa.

La normativa può essere definita uno dei pochi casi chiari, definiti e sembra ombra di dubbio:

Articolo 2999 del Codice di Commercio e del Regolamento

Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.

Appare quindi molto dubbio quanto successo in questi oramai 22 anni, dal 1986 ad oggi, in relazione alla tipologia di conteggio del così detto TSU.

Se riprendiamo soltanto alcune sentenze / ordinanze / decisioni appare ancora più evidente questa discrepanza, ci riferiamo ad esempio:

Cassazione 870/2006 + Cassazione Penale 46669/2011 + Utilizzo usi piazza ante 2000 + Agcom anatocismo 2017 + Variazioni relativi classi di prodotto + utilizzo improprio del riferimento al TSU (tale da determinare aumento nel trimestre fino al massimo previsto) + ... fino alla Cassaz. 15188/2017 ancora in gestione alle SSUU.

Approfondendo la tipologia di controllo relativo al superamento del TSU si evidenziano una serie di considerazioni:

- ***La B.I. non è mai stata chiamata legiferare, ma soltanto a rilevare i TEGM – così come chiarito molto bene dalla sentenza Cassazione Penale 466697/2011 – a fini statistici***
- ***La stessa B.I. avrebbe dovuto attenersi strettamente a quanto riportato in normative riprendendo tutti le tipologie di oneri e calcolando il reale tasso applicato se avesse voluto avere un preciso allineamento tra rilevazione e definizione TSU conseguente.***
- ***Sicuramente la competenza dei responsabili non può essere messa in dubbio ed è quindi evidente la volontà di rilevare un puro dato statistico, cui, aggiungendo quanto previsto per legge, si sarebbe determinato il TSU.***
- ***Troppi ed evidenti gli errori che sarebbero stati commessi se si volesse definire la formula BI come coerente, ad esempio: dal 1986 al 2010 i trimestri dell'anno sono 1 e non 4, non vengono inseriti costi evidenti relativi al credito, viene inserito un concetto di accordato che favorisce chi ha utilizzato al massimo il fido deprimendo invece chi lo ha utilizzato in maniera moderata, la formula crea automaticamente anatocismo, etc etc***

D'altra parte il TSU è sempre stato a cifre ben superiori alle medie europee, ben sopra i tassi dichiarati come medi dalle banche stesse, ben sopra il funding medio (es. Euribor, Irs, BCE..), salvo alla fine del 2010, quando per evidenti errori delle banche stesse il tasso dei mutui era sceso a livelli troppo bassi, ma subito è intervenuto il legislatore cambiando, a netto favore delle banche, il calcolo dello stesso TSU.

Risulta quindi evidente che soltanto una approfondita e dettagliata indagine permetterà di avere informazioni necessarie e chiare per permettere di decidere nell'ambito di un delitto così odioso, secondo soltanto alle lesioni personali, per le conseguenze economiche e sociali che determina.



www.vteb.it

consulenti

Studio di Firenze – Via Di Navoli n. 5/7 – 50127 FIRENZE – Tel. 0039 (55) 3200839 – Fax 0039 (55) 3220775
Fabrizio Martelli – fabriziomartelli@hotmail.com – Cell. 3407003599
Alessandro Gorini – alessandro@gorini.it – Cell. 3473772513

GUIDA OPERATIVA

N° 14

DELITTO DI USURA – USURA SOPRAVVENUTA

DELITTO USURA – USURA SOPRAVVENUTA

Il combinato disposto da legge 108/1196 ed art 644 C.P. non prevede questo particolare aspetto art. 644

Art. 644. Usura

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000. Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.

La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.

Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.

Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà:

- 1) se il colpevole ha agito nell'esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;
- 2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari;
- 3) se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;
- 4) se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale;
- 5) se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l'esecuzione.

Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni.

Art. 644-bis. Usura impropria (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 7 marzo 1996, n. 108.

Art. 644-ter. Prescrizione del reato di usura

La prescrizione del reato di usura decorre dal giorno dell'ultima riscossione sia degli interessi che del capitale.

Due gli aspetti rilevanti:

- ***la tipologia del contratto***
- ***i contenuti dello stesso***

TIPOLOGIA DEL CONTRATTO

La sentenza delle SSUU 24675/2017 si riferisce ad un contratto rateale, precisamente un mutuo.

Lo stesso era stato stipulato antecedentemente al combinato L108/96 art. 644 C.P.

Evidente che il contratto che si riferisce a credito rateale ha un tempo zero di sottoscrizione e successivi tempi T1-T2-T3.....relativi ai pagamenti.

Le condizioni base non variano (se tasso fisso rimane tale per intero periodo, se variabile lo spread e le condizioni rimangono fisse, varia soltanto l'indice di riferimento).

Completamente diverso è il discorso relativo a contratti di fido rotativo, che, come dice la parola stessa, determinano un cambiamento continuato nel tempo, considerato oltretutto la possibilità della banca di applicare lo jus variandi.

Viene definito anche contratto “ripetitivo nel tempo”, proprio perché non ha un tempo zero e successiva applicazione in “stabilità di condizioni” ma si adegua nel tempo.

Inoltre sarebbe, quasi sempre, impossibile determinare il TEG/ISC iniziale, proprio per le caratteristiche del contratto stesso che sono determinate da una serie di variabili non definibili a priori.

CONTENUTI DEL CONTRATTO

RELATIVAMENTE A CONTRATTO RATEALE:

Da valutare se contrattualmente non siano pattuite possibili variabili che rimettano in discussione la “stabilità” / “pattuzione” iniziale.

Da valutare se nell'espletamento del contratto la banca abbia applicato correttamente quanto pattuito e non modificato.

RELATIVAMENTE A CONTRATTO DI CREDITO ROTATIVO:

***Anche in questo caso è necessario verificare:
la corretta applicazione delle condizioni pattuite
la corretta informazione in regime di jus variandi.***

POSIAMO CONCLUDERE:

- ***LA SENTENZA SI RIFERISCE AI SOLI CONTRATTI RATEALI,***
- ***NON RISOLVE TUTTI I DUBBI IN MANIERA CHIARA E DEFINITIVA, NUMEROSI SONO GIA' LE CRITICHE SOLLEVATE RELATIVAMENTE ALLA INTERPRETAZIONE DELLA BUONA FEDE.***
- ***NON SI RIFERISCE ASSOLUTAMENTE AI CONTRATTI DI CREDITO ROTATIVO.***

Materiale Correlato

- [Cassazione Civile S.U. n. 24675 del 19 Ottobre2017.](#)
- [Cassazione Civile VI sez. n. 23192 del 4 Ottobre2017.](#) Presidente Scaldaferrì - Relatore Ferro
- [Cassazione Civile, I sez., Ordinanza n. 15188 del 20 Giugno2017.](#) Dolmetta Aldo Angelo
- [Cassazione Civile, I sez. n. 8806 del 5 Aprile2017.](#) G. Relatore A.A. Dolmetta
- [Cassazione Civile, I sez. n. 12965 del 22 Giugno2016.](#) G.R. Massimo Ferro
- [Cassazione SSUU, n. 16303/2018](#)
- [Cassazione Civile, III sez. n. 27442/2018](#)

La massima che definisce per tutte le tipologie di contratto bancario può essere così espressa:

I contratti “bancari” necessitano della forma scritta per definire in maniera chiara e trasparente le condizioni applicate.

In riferimento alle tempistiche di rilevazione delle anomalie relative ad esempio al superamento del TSU si dovrà tener presente il seguente principio:

Se il contratto non prevede alcuna possibilità, per entrambi i contraenti di poter apportare modifiche alle condizioni stabilite in fase contrattuale (ab origine) - ###1 - la verifica del rispetto delle normative ed in particolare del non superamento del TSU, potrà essere fatta esclusivamente ab origine, nel momento preciso della sottoscrizione del contratto stesso.

Se, viceversa, il contratto preveda “qualsiasi” possibilità di variazione, anche soltanto ad uno dei due contraenti, la verifica dovrà essere fatta per l'intero periodo, in quanto a possibilità di applicare delle variazioni alle condizioni stesse presuppongono una “rivedibilità” e quindi una necessaria verifica del rispetto di tempo in tempo delle normative in questione.

Orriamente tutto questo si riferisce alle condizioni preliminarmente sottoscritte e non a quelle effettivamente applicate che dovranno comunque essere verificate.

Note ###1 - La modificabilità si riferisce alle condizioni base, è quindi evidente che, per esempio, nel caso di un contratto che preveda il tasso variabile legato al parametro Euribor 1 mese/360 la variabilità nel tempo delle cifre rilevate da tale parametro non influiscono perché, di fatto, il parametro stabilito quello è e quello rimane nel tempo.



www.vteb.it

consulenti

Studio di Firenze – Via Di Novelli n. 5/7 – 50127 FIRENZE – Tel. 0039 (55) 3200859 - Fax 0039 (55) 3220775
Fabrizio Martelli – fabriziomartelli@hotmail.com – Cell. 3407005599
Alessandro Gorini – alessandro@gorini.it – Cell. 3473772513

GUIDA OPERATIVA

N° 15

APPROFONDIMENTI

AGGIORNAMENTI GIUGNO

2018

Le cause relative alla materia bancaria si sono sommate nel tempo e tanno creando gravi problemi di efficienza ai tribunali sia civili che penali.

Immediatamente si evidenziano le carenze legislative, degli organi di vigilanza, degli organi deliberanti e giudicanti che hanno gestito il settore almeno negli ultimi 20 anni.

Il legislatore non ha certamente aiutato il settore emanando, quasi sempre, leggi incomprensibili o talmente macchinose da non poter essere gestite e/o messe in pratica agevolmente, ma gli organi di vigilanza non hanno sicuramente brillato sia nel regolamentare, sia nel vigilare quanto è stato effettivamente messo in atto da chi praticava l'attività bancaria, tantomeno i tribunali e gli organi superiori hanno sanato con prese di posizioni chiare ed uniformi queste situazioni critiche.

Ma andiamo per ordine cercando di fare chiarezza....

L'attività di una qualsiasi azienda industriale, (la banca svolge questa attività, se pur in un campo particolare), viene valutata dal mercato in base alla qualità dei prodotti che offre.

Cosa si intende per qualità di un prodotto:

- *Le componenti fisiche*
- *L'aspetto*
- *La durata ed il funzionamento*
- *Il costo*
- *La distribuzione*
- *L'assistenza*
- *.....*

Per un qualsiasi prodotto materiale la componente fisica è sicuramente quella preminente e/o primaria, in quanto predetermina già di per sé una qualità finale bassa, media, alta, top, date le componenti più o meno valide di cui consiste.

Nel comparto finanziario, il danaro, è la base unica e non variabile, quindi la componente fisica non determina la qualità del prodotto finale.

Di conseguenza le componenti qualitative si sviluppano attraverso gli altri aspetti e di questi il principale, rispettando i principi della necessità effettiva su cui fa perno la richiesta del cliente, è sicuramente il costo.

Ma come si compone il “costo del danaro”?

E' evidente che la banca deve mettere in atto tutti gli accorgimenti possibili per ottenere il costo più basso possibile dando però nel contempo il servizio migliore possibile e comunque adeguato.

Sintetizzando le componenti del costo possono essere individuate tra queste voci:

- *Organizzazione e struttura (sia fisica che telematica)*
- *Competenza operativa*
- *Assistenza adeguata ed informata*
- *Approvvigionamento del danaro*
- *Gestione degli investimenti, del credito e delle riserve*
- *Gestione del recupero crediti e dei reclami*
- *.....*

Se la banca è ben gestita e controllata i costi saranno adeguati e quindi accettabili, anzi potremmo dire bassi, diversamente si avranno situazioni rischiose e, quindi, aumento generalizzato dei costi.

Determinante è l'azione di vigilanza dei vari organi preposti interni ed esterni, affinché l'attività si svolga in maniera legale, sana, efficiente ed efficace.

Considerando quanto sta accadendo possiamo esprimere, sicuramente e senza dubbio di essere smentiti, che l'intero settore non sia stato né gestito né soprattutto vigilato nel migliore dei modi possibili.

Gli argomenti che ritroviamo spesso, troppo spesso, nelle aule di tribunale, si evidenziano come il problema principale, non sia di fatto il costo applicato, quanto la totale mancanza di trasparenza e rispetto delle normative – sosterranno piuttosto un aumento del TSU e dei costi esposti, ma al contempo il totale rispetto delle normative e la trasparenza delle condizioni applicate.

FATTORI SCATENANTI:

#CONTRATTI

Relativamente a questo argomento dobbiamo prendere in considerazione diversi aspetti quali:

- *la chiarezza e semplicità della esposizione: mai ritrovata, spesso vengono consegnate decine di pagine del tutto inutili, manca invece, quasi sempre, un semplice riepilogo schematico (gli organi preposti avrebbero potuto prevederlo già inizialmente o perlomeno nell'ambito delle numerose revisioni fatte). Riepilogo tale da rendere facilmente verificabili e comparabili le condizioni realmente applicate*
- *indicazione chiara ed evidente del costo totale (ISC) con indicazione di tutte le componenti prese in considerazione e la formula di calcolo adottata*
- *esatta ed esaustiva indicazione, quando previsto, della successiva gestione in regime di jus variandi*

- *contratti redatti per tipologia di prodotto e singola sottoscrizione. Per esempio: è evidente che mischiare il conto di base con la gestione del fido ordinario e magari anche altre tipologie di fido crea soltanto confusione e non permette la verifica delle condizioni realmente applicate – abbiamo verificato che la banca, spesso, approfittando di questa situazione ha applicato illegittimamente anatocismo, indipendentemente dal rispetto del CICR 2000 (nessun contratto di credito prevede interessi attivi quindi viene a mancare il fattore essenziale per l'applicazione paritetica trimestrale).*

La incompleta, illeggibile stesura e consegna del contratto genera nullità totale del rapporto e dei costi applicati.

Si rimanda alle altre guide dove sono stati evidenziati alcuni esempi di schema ed, a puro titolo informativo, si evidenzia come tali suggerimenti siano stati forniti anche a Banca Italia nell'ambito delle consultazioni, senza però ricevere alcun tipo di risposta.

#DOCUMENTAZIONE

Nei casi da noi verificati non abbiamo, quasi mai, riscontrato il rispetto integrale nella consegna della documentazione, né tantomeno (mai in questo campo), il rispetto della tempistica e consegna in regime di jus variandi, secondo quanto previsto dal TUB.

E' evidente che la mancanza del rispetto genera nullità delle condizioni applicate.

#RENDICONTAZIONE

La situazione si fa ancora più tortuosa e difficile per la rendicontazione.

Gli organi superiori avrebbero potuto/dovuto dare indicazioni chiare su cosa e come riportare, sia nei rendiconti relativi ai c.c. che nei riepiloghi rateali.

Le banche sicuramente hanno poi messo del loro per rendere, se possibile, ancora più incomprensibili i rendiconti, inventandosi tutti i sistemi anche inimmaginabili, ad esempio: quasi mai indicandoi fidi, le condizioni applicate, mischiando rapporti e crediti diversi (ovviamente aventi condizioni e costi diversi), riportando nello stesso rendiconto fido1-fido2 etc, riportando in partitari le operazioni di anticipo senza fare una rendicontazione riepilogativa, riportando con giroconto gli addebiti sul conto base (senza indicare i riferimenti ed i conteggi),

Anche in questo caso si evidenziano numerose illegittimità che portano alla nullità delle condizioni applicate.

#CONOSCENZA DELLA CONDIZIONE ECONOMICO FINANZIARI ADEL CLIENTE

Altro argomento molto delicato è il rispetto delle offerte fatte al cliente in piena consapevolezza della condizione finanziaria dello stesso senza approfittarne mettendolo in condizioni di difficoltà.

Il mancato rispetto porta, molte volte, ad una situazione di “usura concreta” che genera la storno di ogni costo applicato illegittimamente.

#FATTORI TECNICI

Se non bastasse già tutto quanto evidenziato in precedenza si rilevano numerose, troppe, incongruenze ed illegittimità nell'applicazione delle formule matematiche.

Queste di per sé non sono discutibili, ma discutibile è la loro applicazione se usate in modo errato oppure volutamente discriminatorio.

Facciamo due esempi:

- *Formule rateali: la normativa italiana è molto chiara: vieta anatocismo, interessi pagati a fine anno, capitalizzazione interessi soltanto dopo 6 mesi, (ad inizio anno poi utilizzo delle rimesse con precedenza a questa voce). Tutte le formule utilizzate (mutuo = ammortamento francese, leasing, finanziamenti = pagamenti rateli) generano interessi con capitalizzazione indiretta, quindi comunque anatocistica.*
- *Verifica dei tassi applicati: unica formula matematica che rispecchia realmente il rendimento della banca ed il costo reale per il cliente è il TIR (TASSO INTERNO DI RENDIMENTO - TASSO INTERESSE REALE). Nel caso, per esempio, specifico dei c.c. il conteggio deve riportare il trimestre a costi annui come evidenziato dalla formula da noi applicata e spiegata in altri allegati.*

Purtroppo la gestione e la supervisione degli organi preposti non solo non ha regolamentato questa parte, ma, anzi, ha creato ulteriore caos, utilizzando formule che permettono la mistificazione del risultato e sicuramente fuori da ogni logica tecnico matematica. Per esempio trimestre 1 e non 4 annui, gestione delle voci da inserire veramente illogica e contra legem.

Da qui i problemi, i ritardi, le innumerevoli revisioni delle CTU che intasano i tribunali e creano gravi problemi di gestione al mondo economico e produttivo.

Aggravata da una gestione non uniforme del mondo giudiziario, a conseguenza di quanto già esposto, si è creato un improprio ricorso a tutti i livelli Ordinario, Appello, Cassazione, Corte Costituzionale, etc.

#SENTENZE IN GENERALE ED IN PARTICOLARE DEGLI ORGANI SUPERIORI

Le sentenze/ordinanze degli organi superiori non sempre sono esaustive, spesso si limitano a rispondere alla singola domanda od al caso specifico posto, decuplicando di fatto le successive le cause per lo stesso argomento.

Tra le ultime sentenze citiamo le più importanti:

- **USURA SOPRAVVENUTA:** giusta e logica decisione ma con un sicuro punto che non è stato evidenziato chiaramente: soltanto nel caso che non siano previste variazioni successive al tempo zero del contratto, in caso di tasso fisso sicuramente, ma comunque con punti da chiarire relativamente alle variabili indirette (insite per esempio nel tasso variabile). Sicuramente seguiranno altre cause e relative sentenze.
- **ELENCO DEGLI ONERI DA INSERIRE PER IL CALCOLO DELL'ISC/TSU:** a fronte di una chiara esposizione del combinato L 108/96 e Art. 644 C.P. (qualsiasi tipo di onere collegato al credito escluse imposte e tasse) si ritrovano disposizioni, decisioni, azioni difformi e senza alcuna logica tecnico-giuridica. Sarebbe auspicabile una semplificazione inserendo tutto e prevedendo una rilevazione in linea, e, di conseguenza, attuando finalmente una trasparenza reale e non supposta! (Meglio evidenziare un costo del 40% piuttosto che evidenziare il 15% e poi realmente applicare il 40%. Se il cliente accetta tali condizioni almeno sarà consapevole evitando le numerose inutili cause che oggi affliggono i tribunali. Diverse sono state le sentenze e diverse le interpretazioni creando ulteriore caos.
- **ULTIMA SENTENZA SEZIONI UNITE RELATIVA CMS:** in sostanza la sentenza conferma che B. I. ha agito contra legem non inserendo questa voce, chiaramente legata al credito, cercando di salvare il salvabile e proponendo un nuovo sistema di conteggio (inutile se si fosse effettivamente rispettata la normativa fin dal 1996). Comunque la sentenza non risponde al quesito più importante: la formula proposta da B.I. è corretta matematicamente, legittimamente, costituzionalmente? Sicuramente la risposta è no, e seguendo appunto lo schema di quanto riportato dalla SSUU si evidenzia che anche tutti gli altri punti sono ancora gestiti non in linea con la normativa, la matematica finanziaria, la trasparenza (anche l'ultima revisione delle disposizioni relative al TSU del 2016 riportano numerose anomalie ed illegittimità). Rimane anche un ultimo appunto/dubbio relativamente ai controlli che siano stati fatti fino ad ora in relazione alle cifre TEGM segnalate dalle banche (si ricorda infatti le manipolazioni del Libor ed Euribor del non lontano passato). E' evidente che ancor a una volta la scelta di rilevare il TEGM con il sistema proposto da B.I. si rilevi del tutto inadeguato e soggetto a tali e tanti dubbi da aver generato una miriade di cause (cause che, come verificato anche in relazioni ABF sono risultate nella maggior parte favorevoli ai clienti evidenziando quindi illegittimità consistenti) – vedere anche le altre guide allegate che affrontano questo argomento specifico-

In particolare lascia molto perplessi questa decisione in relazione a diversi punti:

- *le SSUU hanno di fatto asserito che la normativa ed il principio del diritto vengono superati e contraddetti da circolari o disposizioni di ordine amministrativo, al di fuori dei decreti del MEF ed oltretutto datati successivamente alla ripresa operativa retroattiva. Dalla formula di calcolo proposta per la verifica della CMS si evidenzia come si vada contro art 644 C.P. e conseguente e collaterale art. 1815 C.C. determinandosi di fatto un nuovo scontro di diritto e costituzionale nel merito.*
- *Le CMS, per loro struttura, come indicato chiaramente da tutte le esposizioni B.I. anche riportate in sentenza, sono parte integrante del tasso e non un onere parallelo, in quanto si sommano al tasso applicato, sempre in % sul massimo utilizzo. Non si capisce quindi come posano essere gestite separate e giudicate con una % TSU a se stante, provocando una simmetria chiara ed evidente sia matematicamente che normativa.*
- *Il tipo di calcolo proposto produce inoltre un'asimmetria tale che può generarsi il superamento del TSU indipendentemente dal reale TIR pagato dal cliente. Infatti dipende da come i due fattori si coniugano la possibilità o meno, invertendo/giocando sui costi di avere, di fronte ad uno stesso costo, un risultato diametralmente opposto di tasso finale in relazione al TSU, creando una evidente disparità di trattamento tra i clienti (non giustificata) e soprattutto lasciando in mano alla sola banca la possibilità di giocare con tali parametri (contro ogni norma prevista anche dalla Costituzione). Appare quindi altamente probabile, in un vicino futuro, la richiesta di verifica relativamente alla costituzionalità o meno di tutte queste norme.*
- *Nella sentenza si prende in considerazione soltanto la tipologia di CMS esposta e non tutti le altre voci che le banche si sono sbizzarrite ad inventare specialmente dopo il 2° trimestre 2009 (riconoscimento da parte B.I. inserimento CMS in calcolo). Fa specie quanto riportato anche in disposizioni di B.I. del 2016 relativamente all'approccio relativo ad alcuni oneri, esempio CIV (il sistema proposto permette di fatto di inserire cifre non controllabili ed enormi senza alcuna conseguenza pratica) – Anche BI rileva tali abnormi applicazioni, vedere successivo puto relativo alle raccomandazioni.*
- *In ultimo, ma non ultimo (anzi prevedibile che sarà il futuro campo di battaglia giuridica e tecnica), il tipo di conteggio proposto dalla sentenza è privo di ogni chiarimento pratico e comunque inapplicabile in pratica. Le SSUU riportano che, in caso di supero, la differenza debba essere aggiunta al TSU rilevato per interessi ed oneri, ma non dice come. Si dovrà quindi rilevare la differenza in % oppure in cifre assolute? La differenza è fondamentale in relazione alla bizzarra formula adottata da B.I. e può produrre risultati sostanzialmente diversi e contrastanti. Altro aspetto importante e non preso in considerazione, soprattutto importante per il conteggio del TSU, è quello relativo alla ripetitività della CMS per ogni trimestre, quindi 4 volte anno: evidente incidenza ben diversa rispetto agli interessi, con effetto simile agli altri oneri – si ricorda che B.I. ha preso in considerazione questo aspetto soltanto nel 2006!!- In aggiunta la stessa B.I. nelle FAQ riporta che la rilevazione dei 4 trimestri si deve fare prendendo in considerazione i tre trimestri precedenti, creando anche in questo caso una asimmetria tecnica ingiustificata, che fa sorgere una domanda immediata: perché non i successivi? Ma anche questi avrebbero lo stesso effetto distorsivo. Evidente quindi che, anche in questo caso la scelta di B.I. risulta errata, tecnicamente la*

giusta risulta essere soltanto quella che riporta il trimestre a base annua (come del resto declina la stessa B.I.), cioè moltiplicando per 4 tutti gli oneri addebitati e quindi anche relativamente alla stessa CMS. I risultati che ne derivano sono molto diversi e determinano di fatto il superamento o meno del TSU.

- *NULLITA' FIDEJUSSIONI: nonostante le sentenze rimesse dalla Suprema corte e da diversi tribunali ancora le banche, in generale, usano impropriamente una tipologia di contratto non trasparente ed improprio, considerato che nella maggior parte dei casi viene fatto firmare a duna persona fisica (consumatore).*
- *CONSEGNA DOCUMENTAZIONE COMPLETA DEL RAPPORTO: giocando con quanto previsto dal TUB ancora non si è risolto questo argomento, nonostante le numerose sentenze che hanno chiarito la necessità da parte della banca di dimostrare il saldo ed in assenza necessità di applicazione del saldo zero.*

IMPOSTAZIONE RILEVAZIONE TSU

Risulta incomprensibile come esperti tecnici possano costruire una rilevazione così disarticolata ed errata sia tecnicamente che praticamente.

Si allega verifica confronto con possibile provvista e TEGM e TSU e esempio di confronto del conteggio che dimostra totale infondatezza del risultato.

Graficamente i risultati sono così evidenti che, come dicevamo prima, risulta inconcepibile una simile struttura.

Nel dettaglio alcune note:

1. *Le rilevazioni ante 2011 definivano il $TSU = TEGM + 50\%$
Successivamente $TSU = TEGM + 25\% + 4$ punti max 8
Evidente come le % sono aumentate ben oltre il 50% fino a sfiorare la soglia del 300%*
 2. *A fronte di provviste negative almeno fino a durate inferiori a 3 anni si hanno TEGM esorbitanti e TSU fuori da ogni logica*
 3. *I parametri adottati per gli scaglioni evidenziano immediatamente scelte molto discutibili, in altro confronto che si ritrova in altra guida si verifica come tra la precedente rilevazione ante 2011 e quella successiva i peggioramenti sono solo a favore della banca e mai a favore del cliente*
 4. *Alcune evidenze relativamente agli scaglioni:*
 - # fido ordinario solo $< e > 5.000$, cioè un fido da 1 mio è = a 5.000?*
 - # fido anticipi e no fido sono forse quelli meno fuori linea*
 - # factoring solo 2 scaglioni mentre anticipi 3*
 - # leasing solo 2 scaglioni, possibile che aereonavale o di strumenti da 1 mio possano essere in linea con > 25.000 ?*
 - # mutui stessa rilevazione per consumo, impresa, 20.000 o 22.000.000?*
- Gli errori Sono così evidenti che non necessitano di alcun commento.*

SE CONSIDERIAMO:

- QUANTO RILEVATO PER IL METODO IMPOSTATO DA BI, NON BASATO SULLA POSSIBILE RILEVAZIONE DELLA QUALITA' DEL MERCATO, CHE ANZI RIBALTA LE INEFFICIENZE DELLE BANCHE (PARTENDO DA UNA RILEVAZIONE DEI TEGM MEDI GIA' UTILIZZATE DALLE BANCHE STESSE E QUINDI IN EVIDENTE CONFLITTO DI INTERESSI, E NON DAI DATI DELLA PROVVISITA + RAGIONEVOLI COSTI + RISCHI + RAGIONEVOLI UTILI, CHE AVREBBERO DATO, COME EVIDENZIATO DA ALLEGATI GRAFICI, RISULTATI BEN PIU' BASSI ED REALI)
- LE NUMEROSE INCONGRUENZE SOPRA EVIDENZIATE PER LE CLASSI E SCAGLIONI
- LE FORMULE SCELTE DA BI PRIVE DI OGNI RISCONTRO MATEMATICO E NORMATIVO

RISULTA EVIDENTE CHE TUTTA LA MATERIA SIA STATA GESTITA IN MANIERA PESSIMA E PRIVA DI OGNI LOGICA TECNICA, NORMATIVA, PRATICA E SOPRATTUTTO CONTRO ALCUNI ESSENZIALI PRINCIPI COSTITUZIONALI.

• BANCA ITALIA – RACCOMANDAZIONI REMUNERAZIONE AFFIDAMENTI E SCONFINAMENTI

La stessa B.I. è intervenuta diverse volte per sollecitare il rispetto delle norme ed un comportamento etico conforme e legittimo, in ultimo con DELIBERA 286/2018 ha richiamato le banche in maniera netta e risoluta al rispetto di tali comportamenti e stigmatizzando, al contempo, atteggiamenti molto discutibili ed impropri da parte di molti istituti.

Di fatto fin dal 2009, dopo adeguamento relativo alla gestione delle CMS, si sono rilevati comportamenti illegittimi e distorsivi, talmente evidenti che viene da chiedersi come mai nessun organo di controllo e superiore sia fino ad ora intervenuto in maniera chiara e netta, obbligando tutti ad un comportamento adeguata sia dal punto di vista etico che normativo.

D'altra parte questa è la logica conseguenza della sciagurata gestione normativa relativa alla verifica del TSU e della gestione in generale delle disposizioni, circolari e supervisione di vigilanza esercitata dagli organi preposti, che ancora oggi appare del tutto inadeguata ed, in certi casi, illegittima ed incostituzionale.

ALLEGATO GRAFICO CONFRONTI TEGM TSU PROVVISITA

ALLEGATO ESEMPIO DA CASO REALE CON CALCOLI DIVERSI

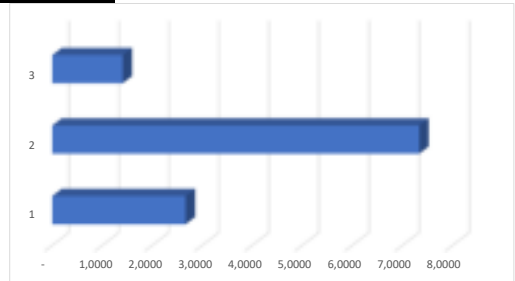
ALLEGATO ORIENTAMENTI B.I. DEL LUGLIO 2018

VERIFICA RAPPORTO TSU PROVISTA

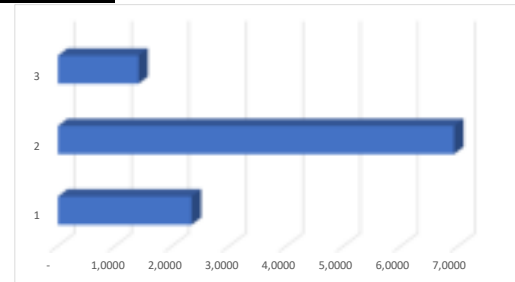
TEGM	TSU	% AUMENTO	CATEGORIE	EURIBOR	28/06/2018	IRS
10,8900	17,6125	161,73095	CC < 5,000	-	0,1840	1 ANNO
8,6700	14,8375	171,13610	CC > 5,000	-	0,1840	
15,6300	23,5375	150,59181	CC NO FIDO < 1,500	-	0,1840	
14,5600	22,2000	152,47253	CC NO FIDO > 1,500	-	0,1840	
7,3100	13,1375	179,71956	CC SBF/ESTERO < 50,000	-	0,1840	
5,1700	10,4625	202,36944	CC SBF/ESTERO > 50,000	-	0,1840	
3,2000	8,0000	250,00000	CC SBF/ESTERO > 200,000	-	0,1840	
10,0900	16,6125	164,64321	CRED PERS	0,2700		
9,3500	15,6875	167,78075	CRED FINALIZZ	0,2700		
4,9100	10,1375	206,46640	FACTOR < 50,000	-	0,1840	
2,6300	7,2875	277,09125	FACTOR > 50,000	-	0,1840	1 ANNO
3,7400	8,6750	231,95187	LSG IMMOB FIX	1,2400		
3,2700	8,0875	247,32416	LSG IMMOB VAR	1,2400		
6,9800	12,7250	182,30659	LSG AERONAV E VEIC < 25,000	0,2700		
6,4700	12,0875	186,82380	LSG AERONAV E VEIC > 25,000	0,2700		
8,1200	14,1500	174,26108	LSG STRUM < 25,000	0,2700		
4,6300	9,7875	211,39309	LSG STRUM > 25,000	0,2700		
2,6700	7,3375	274,81273	MUTUI FIX	1,4100		
2,3400	6,9250	295,94017	MUTUI VAR	1,4100		
11,6500	18,5625	159,33476	CQS < 15,000	0,2700		1 ANNO
8,7100	14,8875	170,92423	CQS > 15,000	0,2700		
16,1500	24,1500	149,53560	REVOLVING	-	0,1840	
12,5900	19,7375	156,77125	CARTE CREDITO	-	0,1840	
10,2400	16,8000	164,06250	ALTRI FINANZ	0,2700		

GHRAFCI	1 TEGM	2 TSU	3 PROVISTA
MUTUI GRAFICI			

MUTUI FIX

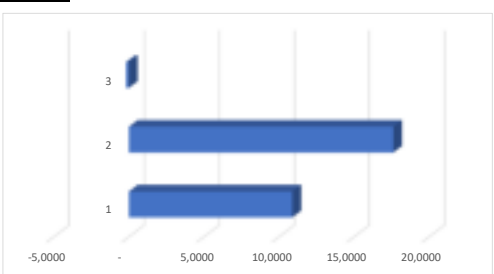


MUTUI VAR

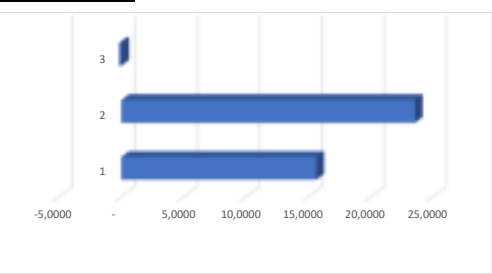


CONTI CORRENTI GRAFICI

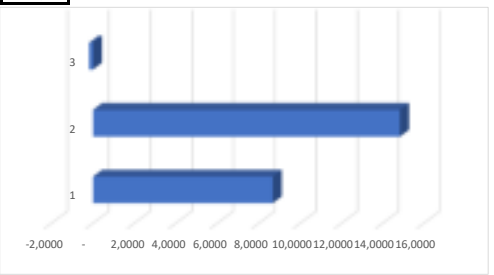
CC < 5,000



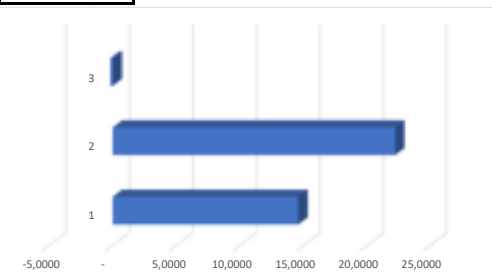
CC NO FIDO < 1,500



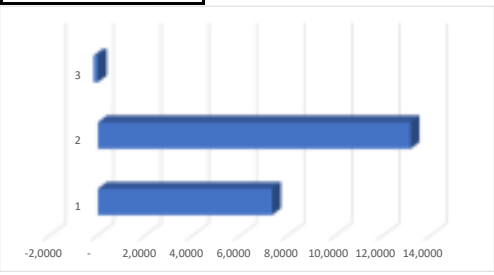
CC > 5,000



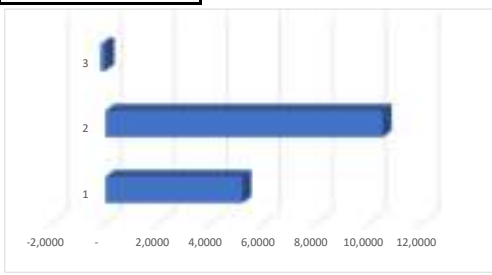
CC NO FIDO > 1,500



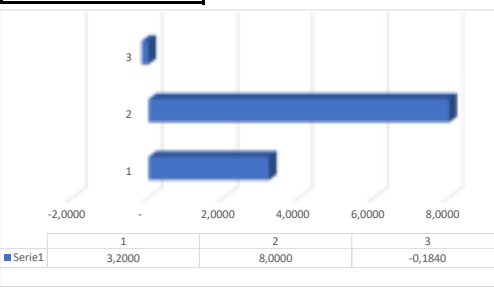
CC SBF/ESTERO < 50,000



CC SBF/ESTERO > 50,000



CC SBF/ESTERO > 200,000



	1	2	3
■ Serie1	3,2000	8,0000	-0,1840

ESEMPIO CALOLO SSUU E B.I. E TIR

TRATTASI DI UN CASO RELAE E STANDARD RELATIVO AD UNA DELLE PRINCIPALI BANCHE ITALIANE.

CARICO DATI - NEW VERSIONE 6 2018												N.B.I.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

EVIDENTE COME IL SISTEMA DI CALCOLO INDICATO DALLE SSUU SIA DEL TUTTO INADEGUATO E DEVIANTE DELLA SITUAZIONE CONTRO OGNI PRINCIPIO DI TRASPARENZA E COSTITUZIONALE.

DIFFICILE ESPRIMERE UN PARERE DI MERITO CON QUESTI PRESUPPOSTI.

DIPARTIMENTO VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA
SERVIZIO TUTELA DEI CLIENTI E ANTIRICICLAGGIO (902)
DIVISIONE VERIFICHE TRASPARENZA E CORRETTEZZA (003)

Rifer. a nota n.

del

Classificazione VII 2 8

Oggetto Remunerazione di affidamenti e sconfinamenti. Orientamenti di vigilanza.

[La remunerazione di affidamenti e sconfinamenti è soggetta alle previsioni dell'articolo 117-bis del TUB e del D.M. n. 644 del 30 giugno 2012.

Gli affidamenti concessi per mezzo di contratti di apertura di credito regolata in conto corrente o a valere su conti di pagamento possono comportare l'applicazione alla clientela di un tasso di interesse e di una commissione onnicomprensiva ("CO"). Agli sconfinamenti, oltre a un tasso di interesse, può essere applicata una commissione di istruttoria veloce ("CIV") al ricorrere delle condizioni indicate dal D.M. 644/2012.

Nel corso dell'attività di controllo sulle modalità di applicazione delle norme in materia, la Banca d'Italia ha rilevato disomogeneità nell'interpretazione e nelle prassi applicative adottate dagli intermediari, alcune criticità connesse ai peculiari meccanismi operativi delle predette commissioni e ambiti di miglioramento delle condotte sin qui tenute dagli intermediari vigilati.

Per conseguire la rimozione delle più frequenti anomalie, assicurare la conformità delle prassi applicative e favorire condotte più attente alla qualità delle relazioni con la clientela, vengono di seguito illustrati gli orientamenti di vigilanza seguiti dalla Banca d'Italia nella propria attività di controllo. L'accluso documento fornisce indicazioni distinte in tre aree di rilievo: **governo e assetto organizzativo; prassi applicative e operative; controlli interni**. Le sezioni si compongono di parti di testo libero ove sono descritte sinteticamente le principali criticità riscontrate e le indicazioni applicative per gli intermediari desumibili dal complesso delle previsioni normative di riferimento; in separati box colorati sono riportate alcune buone prassi, utili ad innalzare il livello di tutela della clientela e a minimizzare l'esposizione degli intermediari a rischi legali e reputazionali.

Gli operatori terranno presenti gli elementi indicati per l'eventuale revisione delle soluzioni di carattere organizzativo e applicativo sin qui seguite, e per l'eventuale adozione di interventi correttivi e migliorativi; la Banca d'Italia auspica una progressiva convergenza verso le buone prassi rilevate nello svolgimento dei controlli, in quanto utili a favorire il miglioramento dei rapporti con la clientela ed un più efficace presidio del rischio di non conformità.

Nella propria attività di controllo, la Banca d'Italia valuterà le soluzioni adottate dagli intermediari tenendo conto dei presenti orientamenti e reputerà conformi le condotte aderenti al contenuto degli stessi.

Il Governatore

Firmato digitalmente da
IGNAZIO VISCO

Delibera 286/2018

REMUNERAZIONE DI AFFIDAMENTI E SCONFINAMENTI. ORIENTAMENTI DI VIGILANZA

INDICE

I. GOVERNO E ASSETTO ORGANIZZATIVO

I.1. DISCIPLINA INTERNA

I.2. METODOLOGIA DI DETERMINAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI PER L'ISTRUTTORIA VELOCE

II. PRASSI APPLICATIVE E OPERATIVE

II.1. COMMISSIONE ONNICOMPRENSIVA

II.2. COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE

III. CONTROLLI INTERNI

I. GOVERNO E ASSETTO ORGANIZZATIVO

1. Buone relazioni con la clientela richiedono accorgimenti organizzativi adeguati ad assicurare una puntuale allocazione e definizione delle responsabilità e degli adempimenti connessi all'applicazione della normativa, garantire il coordinamento tra le diverse funzioni interessate e le regole che ne disciplinano l'operatività, favorire la consapevolezza del personale coinvolto nella gestione dei processi, fare leva su un sistema di controlli proporzionato ed efficace.

I.1 DISCIPLINA INTERNA

2. I controlli svolti presso alcuni intermediari hanno evidenziato casi di disorganicità e genericità delle disposizioni interne in tema di costo per la clientela degli affidamenti e degli sconfinamenti, talvolta limitate ai manuali operativi rilasciati dai gestori dei sistemi informatici. È stato rilevato inoltre un ridotto coinvolgimento degli organi con funzioni strategiche, di gestione e di controllo su queste importanti tematiche.
3. In base alla normativa vigente, l'adozione di un quadro di regole interne in materia di remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti è necessaria sia per il pieno rispetto della normativa di riferimento ⁽¹⁾ sia per una elevata qualità dei rapporti con la clientela e per la prevenzione dei rischi legali e reputazionali ⁽²⁾. Il quadro di regole interne deve trattare in maniera completa e organica la materia, tenendo conto delle caratteristiche strutturali e operative dell'intermediario. In linea con criteri di proporzionalità, il quadro delle regole interne può articolarsi in disposizioni generali e di principio e disposizioni più strettamente applicative e operative. Dal complesso delle indicazioni contenute nelle Disposizioni di vigilanza in materia di compiti e funzioni degli organi sociali ⁽³⁾ discende che almeno le politiche generali devono essere approvate dall'Organo con funzione di supervisione strategica.

4. È buona prassi che l'approvazione delle politiche generali in materia di affidamenti e sconfinamenti sia preceduta da una formale valutazione da parte delle funzioni di *Risk management* e di *Compliance*. Nel caso di gruppi bancari, esse possono essere definite dagli organi della capogruppo e attuate dalle società del gruppo in relazione alle proprie caratteristiche operative

5. Le politiche generali dovrebbero specificare quali elementi delle disposizioni applicative e operative richiedono il preventivo vaglio della funzione di *Compliance*.

6. Le regole interne devono contenere indicazioni almeno su: *i)* i prodotti di finanziamento offerti alla clientela soggetti alle forme di remunerazione previste dall'art. 117-bis del TUB; *ii)* le voci di spesa o commissioni che si ritengono compatibili con i principi di onnicomprensività tanto della commissione onnicomprensiva (CO) quanto della

⁽¹⁾ Art. 117-bis del TUB e D.M. 644/2012.

⁽²⁾ Le Disposizioni di Trasparenza, sez. XI, par. 1, richiedono che gli intermediari pongano in essere accorgimenti di carattere organizzativo idonei ad assicurare che in ogni fase dell'attività di intermediazione sia prestata costante e specifica attenzione alla trasparenza delle condizioni contrattuali e alla correttezza dei comportamenti. Le Disposizioni sono complementari alle discipline concernenti la funzione di conformità nonché l'organizzazione ed i controlli interni. Al par. 2 della stessa sezione è previsto che gli intermediari adottano procedure interne volte ad assicurare una valutazione della struttura dei prodotti offerti anche con riferimento alla loro conformità a prescrizioni imperative di legge.

⁽³⁾ Cfr. in particolare, per le banche, la Circolare 285, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, sez. III, par. 2.2 e, per gli Istituti di pagamento e gli Istituti di moneta elettronica, il provvedimento del 17 maggio 2016, Capitolo VI, par. 1.

commissione di istruttoria veloce (CIV); *iii*) l'elencazione tassativa delle causali di addebito da assoggettare o da esentare dalla CIV; *iv*) le modalità di svolgimento dell'istruttoria veloce ⁽⁴⁾; *v*) la metodologia di calcolo dei costi di istruttoria rilevanti ai fini della tariffazione della CIV, i criteri per procedere al suo aggiornamento, nonché le strutture aziendali responsabili dei processi di rilevazione e validazione; *vi*) le attività di controllo dedicate, la relativa periodicità, i soggetti responsabili, nonché le linee di *reporting* e le modalità di rendicontazione agli organi aziendali; *vii*) il funzionamento di franchigie, massimali, soglie di significatività e/o altre condizioni di maggior favore stabilite nei confronti della clientela, qualora siano presenti ⁽⁵⁾.

7. Alla luce delle contiguità esistenti, occorre assicurare il pieno coordinamento tra le regole interne in materia di remunerazione degli affidamenti e sconfinamenti, quelle concernenti il credito e le istruzioni operative sul funzionamento degli applicativi informatici ⁽⁶⁾.
8. Gli intermediari devono assicurare una piena conoscenza da parte del personale del contenuto delle regole interne mediante la diffusione capillare dei testi e l'adozione di apposite iniziative formative.

1.2 METODOLOGIA DI DETERMINAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI PER L'ISTRUTTORIA VELOCE

9. Il D.M. n. 644 del 30 giugno 2012 stabilisce che la CIV sia determinata in misura fissa e non possa eccedere i costi mediamente sostenuti per svolgere l'istruttoria veloce e a questa direttamente connessi. La determinazione in misura fissa della CIV consente ai clienti di conoscere con chiarezza *ex ante* l'ammontare esatto degli oneri applicabili in caso di sconfinamento e di confrontare le condizioni proposte dai diversi operatori. La commisurazione ai costi richiesta dalla legge comporta che la CIV non può rappresentare una fonte di profitto per l'intermediario.
10. I controlli condotti hanno evidenziato carenze nell'individuazione dei costi presi in considerazione nelle metodologie di calcolo e tariffazione della CIV: talvolta sono stati inclusi fra le spese ristorabili oneri diversi da quelli dell'istruttoria per la concessione dello sconfinamento ovvero non sono state aggiornate le spese considerate, pur essendosi queste ridotte per effetto del miglioramento dell'efficienza aziendale.
11. In via generale ⁽⁷⁾, laddove la normativa richieda che i corrispettivi richiesti alla clientela non possano superare le spese sostenute (o comunque siano adeguati e proporzionati), la loro quantificazione deve risultare da un documento formale, vagliato dalle strutture di controllo e approvato ai livelli previsti dall'organizzazione aziendale.
12. Per il corretto adempimento degli obblighi previsti dalla legge ⁽⁸⁾, si rammenta che: *i*) è necessario che i costi presi in considerazione siano esclusivamente quelli connessi con lo svolgimento di un'attività istruttoria "veloce" preventiva alla concessione del credito, nei casi predeterminati in cui essa è richiesta, sicché tra questi non possono essere inclusi quelli rivenienti, ad esempio, dal monitoraggio e gestione *ex post* degli sconfinamenti; *ii*) i criteri utilizzati per la rilevazione devono essere supportati da motivazioni documentate e verificabili che tengano conto della concreta operatività aziendale.

⁽⁴⁾ Ad es., gli adempimenti di carattere operativo, gli addetti e le strutture coinvolte, la documentazione da acquisire, etc.

⁽⁵⁾ Cfr. Disposizioni di Trasparenza, sez. XI, D.M. 644/2012, Circolare 285, Parte prima, Titolo IV, Cap. 1 e provvedimento del 17 maggio 2016 (Disposizioni di Vigilanza per gli Istituti di pagamento e gli Istituti di moneta elettronica), Cap. VI.

⁽⁶⁾ Ad es., aggiornando periodicamente l'elenco delle causali di addebito sensibili all'applicazione della CIV.

⁽⁷⁾ Cfr. Sezione XI, paragrafo 2, delle Disposizioni di Trasparenza.

⁽⁸⁾ Cfr. art. 117-bis, comma 2, del TUB e art. 4, comma 4, del DM 644/2012.

13. Le metodologie di quantificazione dei costi vanno periodicamente valutate per verificarne l'adeguatezza e rimediare alle carenze eventualmente riscontrate, tenendo anche conto dei reclami pervenuti; esse devono tener conto dei processi rilevanti in materia di concessione del credito e della tipologia di clienti interessati, con particolare riguardo alla differenziazione tra consumatori e non consumatori. I costi presi in considerazione per la definizione della commissione devono essere aggiornati in funzione dei processi di efficientamento dell'attività.
14. Qualora la metodologia sia identificata e adottata a livello di gruppo, è necessario che i singoli intermediari tengano conto delle specifiche caratteristiche operative e della struttura dei costi aziendali per garantire che la quantificazione sia coerente con il processo di istruttoria veloce in concreto svolto e che le commissioni applicate non siano superiori agli oneri mediamente sopportati per la concessione degli sconfinamenti.

II. PRASSI APPLICATIVE E OPERATIVE

II.1 COMMISSIONE ONNICOMPRENSIVA ⁽⁹⁾

15. Con riferimento alle aperture di credito concesse "per smobilizzo portafoglio" a carattere rotativo, l'attività di vigilanza ha rilevato in numerosi casi l'applicazione, in aggiunta alla CO, di spese connesse alla semplice presentazione dei documenti anticipati, talora commisurate all'importo facciale dei documenti, ovvero alla tenuta/movimentazione del connesso conto di appoggio (c.d. "conto tecnico"). È altresì emerso che in alcuni casi l'impostazione dei sistemi informatici comporta l'applicazione della CIV anche a fronte di utilizzi di fidi già deliberati e operativi sui quali è iniziato a decorrere il termine di calcolo della CO. Infine, è stata riscontrata la prassi di far coincidere la data di operatività dei fidi con la data di delibera, con il conseguente utilizzo ai fini del calcolo della CO di un periodo più ampio rispetto a quello in cui il cliente ha la conoscenza e l'effettiva possibilità di usufruire della facilitazione creditizia concessa.
16. Sono incluse fra le aperture di credito tutte quelle fattispecie, note alla prassi bancaria, nelle quali la disponibilità sul conto sia generata da operazioni di anticipo su crediti, documenti e altri effetti, indipendentemente dalle modalità con le quali le somme sono messe a disposizione, a condizione che la facilitazione sia concessa a valere su un plafond avente carattere rotativo. Tali operazioni, che usualmente danno luogo a un collegamento funzionale tra una pluralità di contratti ⁽¹⁰⁾, possono comportare l'applicazione di oneri ulteriori rispetto alla CO solo nei limiti in cui questi ultimi remunerino attività che non siano a esclusivo servizio dell'apertura di credito concessa.
17. Non sono pertanto in linea con la regola dell'onnicomprendività le strutture commissionali che prevedano l'applicazione di oneri: a) correlati alla mera presentazione dei documenti di cui si richiede l'anticipazione, posto che la presentazione rappresenta, in ipotesi della specie, l'unica modalità attraverso la quale il cliente può fruire della specifica forma tecnica di fido;

⁽⁹⁾ La CO, di ammontare non superiore allo 0,5% per trimestre della somma messa a disposizione del cliente, può essere prevista con riferimento: i) agli affidamenti concessi nella forma dell'apertura di credito regolata in conto corrente, laddove – stante la natura rotativa della facilitazione – il cliente ha la facoltà di utilizzare e di ripristinare la disponibilità dell'affidamento; ii) agli affidamenti a valere su conti di pagamento, concessi conformemente a quanto previsto dall'articolo 114-octies, comma 1, lettera a), del TUB, con esclusione degli affidamenti a valere su carte di credito. L'onnicomprendività della commissione comporta il divieto di applicare ulteriori oneri in relazione alla messa a disposizione dei fondi o all'utilizzo dei medesimi, ivi inclusi la commissione per l'istruttoria, le spese relative al conteggio degli interessi e ogni altro corrispettivo per attività che sono a esclusivo servizio dell'affidamento: cfr. art. 2, comma 1, e art. 3, comma 2, lett. i) del D.M. n. 644/2012.

⁽¹⁰⁾ Quali, normalmente, oltre al conto corrente, l'apertura di credito e lo sconto.

b) per la tenuta, movimentazione e liquidazione periodica di eventuali “conti tecnici” strettamente funzionali alla gestione delle operazioni di anticipo, in quanto il “conto tecnico” è uno strumento operativo del tutto servente all’affidamento concesso al cliente.

18. Per prevenire rischi di duplicazione degli addebiti, nonché di applicazione della CO per un periodo di tempo superiore a quello per il quale il cliente ha l’effettiva possibilità di disporre della facilitazione creditizia, risulta necessaria l’adozione di specifici accorgimenti (es. organizzativi o informatici). Ciò al fine di definire univocamente la data di decorrenza delle commissioni applicate ai fidi e non consentire la contestuale applicazione di commissioni onnicomprensive e di istruttoria veloce nel caso in cui il cliente utilizzi crediti già deliberati e perfezionati dal punto di vista negoziale, ma non ancora operativi per ragioni riconducibili esclusivamente all’intermediario. La corretta decorrenza deve inoltre essere assicurata in caso di variazioni della percentuale di commissione applicata, o dell’importo dell’affidamento.

19. Fermi restando i massimali trimestrali stabiliti dalla legge, costituisce una buona prassi la determinazione di politiche commissionali che prevedano una calibrazione del valore percentuale della CO che valorizzi aspetti quali il grado di rischio del credito, la tipologia e qualità delle garanzie offerte e le attività necessarie per la gestione continuativa dell’accordato in relazione alla specifica forma tecnica concordata.

II.2 COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE ⁽¹¹⁾

20. La Vigilanza ha rilevato in alcuni casi la ripetuta applicazione di CIV in un arco temporale ristretto, per un ammontare di sconfinamento contenuto e/o a fronte di incrementi di importo irrilevante, indicativa di automatismi informatici che rendono quanto meno dubbio l’effettivo compimento dell’attività di istruttoria veloce da parte dell’intermediario. È risultata altresì da migliorare la documentabilità delle attività compiute in sede di istruttoria veloce, non sempre idonea a consentire una ricostruzione degli approfondimenti condotti dal singolo gestore ai fini della concessione dello sconfinamento.
21. Le verifiche hanno pure evidenziato casi di applicazione della CIV a fronte di addebiti esentati per legge in quanto coperti dalla franchigia a favore dei consumatori, riconducibili a pagamenti effettuati a favore dell’intermediario e/o frutto di atti non discrezionali, come tali non determinanti lo svolgimento di un’istruttoria. In taluni casi, i consumatori hanno beneficiato della franchigia *ex lege* solo per sconfinamenti rimasti immutati sino al rientro; in altri casi, l’individuazione dello sconfinamento rilevante a fini CIV teneva conto del saldo disponibile di fine giornata comprensivo anche degli addebiti esenti, purché fosse presente almeno un addebito soggetto ad applicazione della commissione. Infine, l’attività di controllo ha messo in luce l’insufficienza delle informazioni rappresentate ai clienti all’interno della documentazione di trasparenza.
22. Il ricorso a strumenti operativi volti a consentire la ricostruibilità *ex post* delle attività svolte in sede di istruttoria veloce permette – insieme agli accorgimenti e presidi organizzativi

⁽¹¹⁾ La CIV può essere applicata a fronte di: i) sconfinamenti nei contratti di conto corrente in assenza di apertura di credito, ovvero sconfinamenti in presenza di un contratto di apertura di credito regolata in conto corrente determinati da addebiti che comportano il supero dell’affidamento concesso; ii) sconfinamenti a valere su conti di pagamento, concessi conformemente a quanto previsto dall’articolo 114-octies, comma 1, lettera a), del TUB; iii) sconfinamenti a valere su carte di credito. La CIV non è dovuta quando: i) nei rapporti con i consumatori, e nei limiti di una volta a trimestre, lo sconfinamento è di ammontare pari o inferiore a 500 euro e non ha durata superiore a sette giorni consecutivi; ii) lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento in favore dell’intermediario; iii) lo sconfinamento non ha avuto luogo perché l’intermediario non vi ha acconsentito; cfr. art. 4, commi 1 e 6, e art. 2, comma 1, lett. b)-e).

sopra descritti – di prevenire rischi legali e di *compliance* in ordine all'applicazione della commissione.

23. Devono essere escluse dal novero delle causali di addebito che danno luogo ad applicazione della CIV tutte quelle che, configurando movimenti pre-autorizzati e non stornabili (anche solo perché così definiti o trattati dall'intermediario), non comportano lo svolgimento di un'attività istruttoria strumentale alla concessione di uno sconfinamento ⁽¹²⁾.
24. Parimenti, non è consentita l'applicazione della CIV nelle ipotesi in cui lo sconfinamento consegua esclusivamente alla riduzione o alla revoca per qualsiasi causa del fido accordato al cliente. In tali circostanze, infatti, lo sconfinamento consegue al mancato rientro del cliente nei nuovi limiti di disponibilità e non è autorizzato da alcuna istruttoria rivolta alla sua concessione ⁽¹³⁾.
25. La franchigia prevista dalla legge per i consumatori può riguardare anche una pluralità di sconfinamenti registrati nell'arco temporale dei sette giorni e rientranti nei limiti di importo fissati *ex lege* ⁽¹⁴⁾.
26. Nella determinazione del saldo disponibile rilevante ai fini dell'applicazione della CIV non rilevano le c.d. "partite prenotate", intese come mere evidenze interne di futuri impegni del cliente.
27. L'esenzione dall'applicazione della CIV per i pagamenti in favore dell'intermediario riguarda i casi in cui un dato addebito è nell'interesse dell'intermediario stesso, quale ne sia l'origine. In tali fattispecie, l'addebito in conto vale come adempimento di preesistenti obblighi verso l'intermediario; esse possono corrispondere, ad esempio, a: i) commissioni e/o spese addebitate sul conto corrente rappresentative di costi fissi di gestione del medesimo ovvero derivanti dall'esecuzione di specifiche operazioni ordinate dal cliente ⁽¹⁵⁾; ii) addebiti riconducibili a ulteriori rapporti negoziali intercorrenti tra le medesime parti e convenzionalmente regolati all'interno dello stesso conto corrente ⁽¹⁶⁾.
28. Rientra nell'esenzione di cui al punto precedente l'addebito in conto del saldo della carta di credito emessa dall'intermediario ovvero da quest'ultimo distribuita assumendone – in forza di accordi con l'emittente ⁽¹⁷⁾ – il relativo rischio di credito. La carta di credito, infatti, costituisce uno strumento di facilitazione creditizia in favore dell'utilizzatore ⁽¹⁸⁾ e l'addebito periodico del saldo si configura come estinzione di un debito sorto nei confronti dell'intermediario che ha assunto il relativo rischio di credito.
29. Rientra altresì nell'esenzione di cui al punto 27 l'addebito del valore di: a) assegni trasferiti all'intermediario per l'incasso risultati insoluti successivamente al riconoscimento al cliente della disponibilità sul conto corrente; b) effetti documentali richiamati o insoluti, nel caso in cui alla presentazione dell'effetto documentale sia conseguito l'accredito anticipato del netto ricavo o l'ampliamento del fido utilizzabile. Nell'ipotesi in cui l'intermediario decida di

⁽¹²⁾ Quali, ad esempio, movimenti a debito mediante uso di carte prive della tecnologia c.d. *on-line issuer*, che non consentono di verificare a ogni transazione, oltre al tetto massimo di spesa associato, il saldo disponibile sul conto corrente cui sono associate.

⁽¹³⁾ Inoltre, l'articolo 4, comma 2, lettera c), del D.M. 644/2012, stabilisce che la CIV è dovuta a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente.

⁽¹⁴⁾ Ad esempio: al tempo T il consumatore presenta uno sconfinamento per 100 euro; a T+2, per 200 euro; a T+5 lo sconfinamento aumenta a 450 euro; a T+7 lo sconfinamento, frattanto invariato, è ripianato. In questo caso, in applicazione della franchigia di legge trimestrale, nessuno dei tre sconfinamenti potrà essere assoggettato a CIV.

⁽¹⁵⁾ A titolo esemplificativo: spese di tenuta conto, canone annuo, spese per liquidazione interessi, spese per bonifici, commissioni per prelievi su contante, costi di invio delle comunicazioni di legge ove previsti.

⁽¹⁶⁾ A titolo esemplificativo: addebito del saldo per carta di credito; addebito di rata mutuo.

⁽¹⁷⁾ Quali ad es. accordi di garanzia.

⁽¹⁸⁾ Il quale beneficia del differimento nell'esecuzione delle proprie operazioni di pagamento nei limiti del *plafond*.

anticipare a qualsiasi titolo la disponibilità delle somme riconosciute al cliente, l'annotazione in conto vale a estinguere l'apertura di credito a suo tempo concessa.

30. Gli intermediari devono inoltre utilizzare modalità di calcolo del saldo disponibile di fine giornata rilevante ai fini dello sconfinamento tali da escludere a fini CIV gli addebiti originati da operazioni esenti.

31. Costituisce buona prassi la definizione di franchigie e limiti ulteriori rispetto a quelli di legge, anche meramente "interni" (cioè non comunicati al cliente), come accorgimento utile a contenere i rischi legali e di reputazione e a prevenire contenziosi con la clientela (ad esempio, la previsione di fasce di debordi entro le quali la CIV non viene applicata a motivo del contenuto ammontare e/o della breve durata, limiti all'ammontare complessivo delle CIV addebitabili in un dato arco temporale, soglie di significatività all'incremento degli sconfinamenti).
32. Nelle ipotesi in cui i controlli (v. *infra*) e le attività di monitoraggio creditizio evidenzino un'elevata frequenza di sconfinamenti autorizzati a favore di singoli clienti, costituisce buona prassi valutare la posizione complessiva del cliente, anche confrontandosi con quest'ultimo, per individuare le possibili linee di intervento.
33. Rientra tra le buone prassi il ricorso ad applicativi che consentano di gestire l'iter autorizzativo degli sconfinamenti tenendo traccia delle attività compiute e generando documenti giustificativi archiviabili; fra i possibili accorgimenti, rileva ad esempio l'introduzione di funzionalità che impediscano la concessione di sconfinamenti a fronte della mancata valorizzazione di campi informatici indicativi delle attività compiute.
34. A salvaguardia della franchigia di legge prevista per i consumatori, è buona prassi che gli intermediari mantengano il saldo disponibile depurato dagli addebiti esenti nell'arco di tempo di sette giorni entro il quale la stessa opera ⁽¹⁹⁾.
35. Nelle ipotesi di rientri parziali o temporanei, costituisce una buona prassi l'applicazione della CIV nei soli casi in cui il saldo disponibile negativo di fine giornata è superiore in valore assoluto a quello negativo del giorno antecedente ⁽²⁰⁾.
36. Fermi restando gli obblighi derivanti dalle Disposizioni di Trasparenza, si valuta come buona prassi l'adozione di accorgimenti volti a favorire una migliore comprensione dei meccanismi di applicazione della CIV da parte della clientela, quali:

⁽¹⁹⁾ Si consideri il seguente esempio. L'11 settembre il rapporto è in avere; il 12 settembre registra uno sconfinamento di 520 euro, per 500 euro dovuto a movimenti esenti dalla CIV; a fine giornata il saldo disponibile rilevante a fini CIV, (depurato dagli addebiti esenti) sarà quindi pari a -20. Se il rapporto è intestato ad un consumatore e se si tratta del primo sconfinamento del trimestre, la CIV non si applicherebbe per l'operare della franchigia di legge. Il 17 settembre il rapporto registra un addebito di ulteriori 10 euro, riferibile a causali non esenti. A fine giornata potrebbero aversi diverse situazioni, a seconda se gli addebiti esenti vengano depurati solo per il giorno in cui si essi si verificano ovvero si mantenga il saldo disponibile depurato per tutti i sette giorni di durata della franchigia di legge. Nel primo caso, il saldo disponibile rilevante a fini CIV sarebbe pari a - 530 euro e consentirebbe quindi l'applicazione di una CIV per il superamento del limite di importo della franchigia di legge, nel secondo caso il saldo disponibile rilevante a fini CIV sarebbe pari a - 30 euro e non consentirebbe l'applicazione della CIV. L'utilizzo continuativo (per i sette giorni della franchigia) del saldo depurato dagli addebiti esenti valorizza la garanzia rappresentata dalla franchigia di legge, evitando che essa venga assorbita, ad esempio, da pagamenti a favore dell'intermediario, per i quali quest'ultimo non fa alcuna istruttoria e di cui il cliente potrebbe anche non essere a conoscenza.

⁽²⁰⁾ Si consideri il seguente esempio. Al tempo T il saldo disponibile di fine giornata di un conto non affidato è sconfinante per 100 euro; il giorno T+1 il conto registra un addebito di 200 euro e due accrediti di 150 e di 100 euro; a fine giornata T+1 il saldo disponibile è pari a -50 euro. In questo caso, poiché il saldo disponibile di fine giornata T+1, pur essendo sconfinante, è inferiore al saldo disponibile del giorno T, è buona prassi non applicare la CIV all'addebito registrato.

- rappresentazioni della CIV all'interno della documentazione precontrattuale e contrattuale adeguatamente evidenziate, che favoriscano una maggiore consapevolezza del cliente sulle modalità applicative e sull'esistenza di franchigie e limiti;
- all'interno delle comunicazioni periodiche di trasparenza, rappresentazioni separate rispetto alle altre informazioni: dei casi in cui sia stata applicata la CIV nel periodo di riferimento; delle motivazioni dell'eventuale scostamento tra importi calcolati e importi effettivamente addebitati (ad esempio, a fronte di "tagli" anti-usura), nonché dei saldi disponibili di fine giornata che hanno determinato l'applicazione della CIV;
- l'inserimento di avvertenze all'interno delle comunicazioni periodiche di trasparenza, mediante le quali sia richiamata l'attenzione del cliente su elementi quali il numero di sconfinamenti concessi, il picco raggiunto durante ciascun periodo di sconfinamento, il numero di volte in cui la CIV è stata applicata e l'ammontare complessivamente pagato nell'anno.

III. CONTROLLI INTERNI

37. Un efficace sistema dei controlli interni consente agli organi aziendali di acquisire gli elementi di conoscenza strumentali all'adozione di scelte consapevoli e l'attivazione di interventi correttivi adeguati in caso di anomalie; esso assicura che l'attività aziendale sia in linea con le strategie e le politiche aziendali e sia improntata a canoni di sana e prudente gestione.
38. Le verifiche effettuate dalla Vigilanza presso gli intermediari hanno evidenziato la generalizzata esigenza di rafforzare i controlli di linea, a partire da quelli incorporati nelle infrastrutture informatiche di supporto, risultati non sempre idonei ad impedire prassi incompatibili con il quadro regolamentare di riferimento. La funzione di *Compliance* degli intermediari non ha sempre trattato la materia della remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti o non ne ha adeguatamente valutato i rischi di natura legale e reputazionale. Sono risultati spesso assenti o non soddisfacenti gli approfondimenti condotti in merito all'entità e frequenza della CIV, l'individuazione delle causali di addebito rilevanti, la portata onnicomprensiva della CO. Inoltre è spesso risultato poco incisivo il ruolo dell'*Audit* interno, la cui attività, anche laddove conclusasi con giudizi non pienamente positivi, non ha dato avvio a azioni di rimedio pertinenti.
39. Dal complesso delle pertinenti Disposizioni di vigilanza ⁽²¹⁾ discende che: i) i controlli di linea in materia di remunerazione di affidamenti e sconfinamenti presuppongono adeguati presidi informatici a supporto dell'operatività; ii) la funzione di *Compliance* deve coordinarsi con la funzione di *Risk management* e le funzioni IT nel presidio del rischio di non conformità; iii) l'*Internal Audit* deve monitorare la conformità alle norme dell'attività di tutti i livelli aziendali.
40. Inoltre, dalle richiamate Disposizioni di vigilanza ⁽²²⁾ consegue che, con riguardo alla materia della remunerazione di affidamenti e sconfinamenti, le regole interne sul sistema dei controlli interni devono definire: i) modalità e periodicità per lo svolgimento delle attività di verifica; ii) modalità di rendicontazione agli organi con funzione di supervisione strategica e con funzione di controllo; iii) i flussi informativi fra le funzioni aziendali di controllo e con

⁽²¹⁾ La disciplina complessiva in materia di organizzazione e controlli interni è contenuta per le banche nella Circolare 285, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 3, e per gli Istituti di pagamento e gli Istituti di moneta elettronica nel provvedimento del 17 maggio 2016, Capitolo VI.

⁽²²⁾ Cfr. nota precedente.

le altre funzioni aziendali; iv) lo svolgimento di verifiche ogni qualvolta intervengano mutamenti alla disciplina di riferimento (interna o esterna) ovvero rivisitazioni dei processi che hanno impatto sulla materia (ad esempio, il processo di concessione del credito); allo stesso modo, devono prevedere lo svolgimento di attività di *follow-up* nell'ipotesi di precedenti verifiche dall'esito non pienamente soddisfacente. Le procedure devono infine assicurare un adeguato monitoraggio sulle azioni di rimedio eventualmente pianificate.

41. Ai fini di un effettivo rafforzamento dei controlli di linea, costituisce una buona prassi l'adozione di accorgimenti organizzativi quali: i) la predisposizione di un sistema di *alert* che individui i rapporti caratterizzati da sconfinamenti ripetuti e li segnali ai gestori dell'istruttoria affinché provvedano all'adozione/a proporre l'adozione dei necessari interventi; ii) l'adozione di un sistema di blocchi automatici volti ad impedire l'applicazione di CIV in contrasto con la normativa; iii) l'implementazione di soluzioni informatiche che consentano di verificare l'effettivo svolgimento dell'istruttoria veloce.
42. Costituisce buona prassi che le funzioni di *Compliance* e di *Internal Audit* svolgano specifiche verifiche almeno triennali sulle procedure adottate in materia di remunerazione degli affidamenti e sconfinamenti ivi inclusi gli aspetti legati alle funzionalità dei sistemi informatici.
43. Fermi restando gli obblighi di reportistica previsti dalle vigenti disposizioni, è buona prassi l'utilizzo di uno schema di rapporto periodico di *compliance* predefinito, che assicuri l'esame di elementi qualitativi e quantitativi quali: i) la frequenza e la numerosità dei casi di applicazione della CIV anche in relazione a fasce predefinite di clientela e a singoli casi "anomali"; ii) il numero di contestazioni ricevute; iii) la validità delle causali che danno luogo ad addebito della CIV ⁽²³⁾; iv) il rispetto delle franchigie previste per legge per i consumatori e delle eventuali facilitazioni aggiuntive; v) la correttezza della metodologia di calcolo del costo medio dell'istruttoria veloce; vi) la compatibilità con il principio di onnicomprensività di spese e commissioni aggiuntive nei contratti che prevedono la CO; vii) la qualità dell'informativa resa alla clientela, anche in relazione ai presenti Orientamenti.

⁽²³⁾ A titolo esemplificativo, confrontando le causali presenti nelle disposizioni interne con quelle contabilizzate e verificando l'effettiva esclusione, fra le operazioni rilevanti ai fini dell'applicazione della CIV, di casistiche non coerenti con la normativa di riferimento.

GLOSSARIO

Istruttoria veloce	L'attività di verifica del merito creditizio svolta da un intermediario a fronte di movimenti a debito di conto eseguiti dal cliente che possano determinare uno sconfinamento.
Commissione di Istruttoria Veloce	Commissione determinata in misura fissa ed espressa in valore assoluto, commisurata ai costi mediamente sostenuti dall'intermediario per svolgere l'istruttoria veloce e a questa direttamente connessi, applicata – salvo le eccezioni di legge – a fronte di addebiti che determinino uno sconfinamento o accrescano l'ammontare di uno sconfinamento esistente avendo riguardo al saldo disponibile di fine giornata.
Commissione Onnicomprensiva	Commissione il cui ammontare è determinato dal contratto entro il limite massimo dello 0,5 per cento trimestrale della somma messa a disposizione del cliente, calcolata in maniera proporzionale all'ammontare di quest'ultima e alla durata dell'affidamento.
Sconfinamento	Le somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in eccedenza rispetto all'affidamento o, in mancanza di quest'ultimo, in eccedenza rispetto al saldo.
Affidamento	Somma di denaro messa a disposizione del cliente da parte dell'intermediario e determinata in contratto, con facoltà del cliente di utilizzarla e ripristinarne la disponibilità.
Franchigia ex lege	Esenzione dall'applicazione della commissione di istruttoria veloce prevista in favore dei consumatori dall'articolo 1, comma 1-ter, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, nella l. 24 marzo 2012, n. 62, e dall'articolo 4, comma 6, lettera a), del D.M. 30 giugno 2012, n. 644. L'esenzione opera una sola volta per trimestre nelle ipotesi in cui <i>a)</i> il saldo passivo complessivo di conto, ovvero, <i>b)</i> l'utilizzo extrafido da parte del cliente, anche se derivanti da più addebiti, siano inferiori o pari a 500 euro e non abbiano durata superiore a sette giorni consecutivi.
Franchigie aziendali	Fasce di sconfinamenti di importo contenuto entro le quali non è applicata alcuna commissione di istruttoria veloce, determinate nella prassi dagli intermediari al fine di assicurare margini di correntezza operativa alla clientela.



www.vteb.it

consulenti

Studio di Firenze – Via Di Novoli n. 5/7 – 50127 FIRENZE – Tel. 0039 (55) 3200839 - Fax 0039 (55) 3220775

Fabrizio Martelli – fabriziomartelli@hotmail.com – Cell. 3407003599

Alessandro Gorini – alessandro@gorini.it – Cell. 3473772513

GUIDA OPERATIVA

N° 16

APPROFONDIMENTI

RELATIVI MANIPOLAZIONE

EURIBOR - PERIODO 2005-

2008

Commissione Europea, sentenza del caso (cartello bancario), n. AT 39914 del 4/12/2013

Sentenza manipolazione Euribor della Commissione Europea

La pubblicazione della Sentenza AT 39914 (cartello bancario) emessa 4/12/2013 dalla Commissione Europea, concede il diritto al risarcimento agli italiani che tra il 2005 ed il 2008, gli anni incriminati dalla manipolazione dell'Euribor, avevano in essere rapporti di prestito a tasso variabile ossia aventi come parametro di riferimento il tasso EURIBOR.

La sentenza riguarda i contratti di tutte le tipologie di finanziamento a tasso variabile e la conseguenza è l'inefficacia della clausola interessi ancorata all'Euribor per **indeterminatezza relativa al tasso manipolato** (ex art. 1284 c.c.).

Al momento non è ancora possibile calcolare correggendo il tasso applicato dalle banche, il provvedimento di condanna della Commissione Ue non ha pubblicato i dettagli delle transazioni illegali e non è quindi possibile effettuare un conteggio adeguato.

E' però altrettanto chiaro che le banche, pur venute a conoscenza della manipolazione, niente hanno fatto per porci rimedio o transare la situazione dimostrando una volta di più di approfittare di qualsiasi espediente per creare indebito arricchimento.

Varie sono, al solito, le tesi che si prospettano come possibili alternative:

- Sostituzione, almeno per il periodo incriminato, con il riferimento previsto in alternativa nel contratto
- Sostituzione con TUB ex 117
- Mantenimento per tutto il periodo della ultima rilevazione valida
- Eventuale verifica delle tre ipotesi esposte per applicare un recupero congruo e concretamente onesto

Sicuramente non è però accettabile che niente si faccia pur conoscendo la grave illegittimità che porta, come dicevamo sopra, un indebito arricchimento, che va quindi fatto emergere e condannato.

La giurisprudenza si sta occupando di tale argomento, segnaliamo in particolare 3 situazione in fase di evoluzione:

- *con ordinanza del 6 giugno 2017, il Tribunale di Padova ha disposto la CTU al fine di rideterminare gli interessi su un mutuo “secondo il tasso di cui all’art. 117, comma 7, T.U.B., lett. a)”5 - “applicato tenendo conto della sua natura sanzionatoria” - alla luce degli “effetti della decisione della Commissione Europea del 4.12.2013 dimessa dall’attrice”.*

Chiarendo, in ogni caso, come “la riscontrata violazione della normativa comunitaria potrebbe al più tradursi in una nullità per contrarietà a norme imperative della clausola del mutuo di cui è causa nel periodo nel quale si è realizzata la succitata condotta anticoncorrenziale, ferma rimanendo la legittimità del tasso Euribor negli altri periodi non oggetto degli accertamenti della Commissione Europea”.

- *con ordinanza del 28 luglio 2017, il Tribunale di Nocera Inferiore ha rimesso la causa in istruttoria al fine di “verificare in concreto”, con riferimento alla “dedotta nullità relativa del contratto di mutuo fondiario”, gli effetti della decisione della Commissione Europea circa il cartello bancario “interferente con il contratto per cui è causa”, anticipando che sarebbe stato demandato al consulente tecnico il compito di scorporare le componenti passive pagate per il contratto di finanziamento a titolo di componente Euribor.*
- *Con ordinanza del 13/2/2018 il Tribunale di Pescara ha rimesso la causa in istruttoria disponendo “la nuova convocazione del CTU affinché si verifichi l’eventuale riconducibilità temporale del contratto de quo agli effetti derivanti dalla decisione della Commissione UE in materia di tassi Euribor ed in ipotesi affermativa si applichi il tasso sostitutivo ex art. 117 T.U.B.”.*

ALLEGATO 1 SENTENZA AT 39914 CORTE UE

ALLEGATI 2-3-4 ORDINANZE TRIBUNALE PADOVA, NOCERA, PESCARA



CASE AT.39914 – EURO INTEREST RATE DERIVATIVES

(Only the English text is authentic)

CARTEL PROCEDURE

**Council Regulation (EC) 1/2003 and
Commission regulation (EC) 773/2004**

Article 7 Regulation (EC) 1/2003

Date: 4/12/2013

This is a provisional non-confidential version.

This text is made available for information purposes only.

Parts of this text have been edited to ensure that information which has been claimed as being confidential is not disclosed; those parts are replaced by square brackets with three dots: [...].



EUROPEAN
COMMISSION

Brussels, 4.12.2013
C(2013) 8512 final

COMMISSION DECISION

of 4.12.2013

addressed to:

- Barclays plc
- Barclays Bank plc
- Barclays Directors Limited
- Barclays Group Holdings Limited
- Barclays Capital Services Limited
- Barclays Services Jersey Limited
- Deutsche Bank AG
- Deutsche Bank Services (Jersey) Limited
- DB Group Services (UK) Limited
- Société Générale
- The Royal Bank of Scotland Group plc
- The Royal Bank of Scotland plc

**relating to a proceeding under Article 101 of the Treaty on the Functioning of the
European Union and Article 53 of the EEA Agreement**

(AT.39914 - Euro Interest Rate Derivatives (EIRD) (Settlement))

(Text with EEA relevance)

(Only the English text is authentic)

TABLE OF CONTENTS

1.	Introduction.....	5
2.	The industry subject to the proceedings.....	6
2.1.	The product concerned.....	6
2.2.	The undertakings subject to the proceedings.....	8
2.2.1.	Barclays.....	8
2.2.2.	Deutsche Bank.....	8
2.2.3.	Société Générale.....	8
2.2.4.	RBS.....	8
[...]		
3.	Procedure.....	8
4.	Description of the events.....	10
4.1.	Description of the conduct.....	11
4.2.	Individual involvement in the conduct.....	12
4.3.	Geographic scope.....	12
5.	Legal assessment.....	12
5.1.	Application of Article 101(1) of the Treaty and Article 53(1) of the EEA Agreement.....	12
5.1.1.	Legal basis.....	12
5.1.2.	The nature of the infringement.....	13
5.1.2.1.	Agreements and concerted practices.....	13
5.1.2.2.	Single and continuous infringement and intent.....	14
5.1.2.3.	Restriction of competition.....	16
5.1.3.	Effect on trade between Member States and between EEA contracting parties.....	17
5.2.	Application of Article 101(3) of the Treaty and Article 53(3) of the EEA Agreement.....	17
5.3.	Conclusion.....	18
6.	Duration of the addressees' participation in the infringement.....	18
7.	Liability.....	19
8.	Remedies.....	21
8.1.	Article 7 of Regulation No 1/2003.....	21

8.2.	Article 23(2) of Regulation No 1/2003.....	22
8.2.1.	Principles.....	22
8.2.2.	Intent or negligence.....	22
8.2.3.	The value of sales.....	23
8.2.4.	Determination of the basic amount.....	23
8.2.4.1.	Gravity	24
8.2.4.2.	Duration	24
8.2.4.3.	Additional amount	25
8.2.4.4.	Conclusion	25
8.2.5.	Adjustments to the basic amount: aggravating or mitigating circumstances.....	25
8.2.6.	Application of the 10% turnover limit.....	25
8.2.7.	Application of the 2006 Leniency Notice	25
8.2.8.	Settlement reduction	26
8.2.9.	Final amounts of the fines.....	27

COMMISSION DECISION

of 4.12.2013

addressed to:

- Barclays plc
- Barclays Bank plc
- Barclays Directors Limited
- Barclays Group Holdings Limited
- Barclays Capital Services Limited
- Barclays Services Jersey Limited
- Deutsche Bank AG
- Deutsche Bank Services (Jersey) Limited
- DB Group Services (UK) Limited
- Société Générale
- The Royal Bank of Scotland Group plc
- The Royal Bank of Scotland plc

relating to a proceeding under Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union and Article 53 of the EEA Agreement

(AT.39914 – Euro Interest Rate Derivatives (EIRD) (Settlement))

(Text with EEA relevance)

(Only the English text is authentic)

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,¹

Having regard to the Agreement on the European Economic Area,

Having regard to Regulation (EC) No 1/2003 of 16 December 2002 on the implementation of the rules on competition laid down in Articles 81 and 82 of the Treaty², and in particular Article 7 and Article 23(2) thereof,

¹ OJ C 115, 9.5.2008, p. 47.

² OJ L 1, 4.1.2003, p. 1. With effect from 1 December 2009, Articles 81 and 82 of the EC Treaty have become Articles 101 and 102, respectively, of the Treaty on the Functioning of the European Union ("TFEU"). The two sets of provisions are, in substance, identical. For the purposes of this Decision, references to Articles 101 and 102 of the TFEU should be understood as references to Articles 81 and 82, respectively, of the EC Treaty when where appropriate. The TFEU also introduced certain changes in terminology, such as the replacement of "Community" by "Union" and "common market" by "internal market".

Having regard to Regulation (EC) No 773/2004 of 7 April 2004 relating to the conduct of proceedings by the Commission pursuant to Articles 81 and 82 of the EC Treaty¹, and in particular Articles 10a, 12(2) and 15(1a) thereof,

Having regard to the Commission decisions of 5 March 2013 and 29 October 2013 to initiate proceedings in this case,

After consulting the Advisory Committee on Restrictive Practices and Dominant Positions,

Having regard to the final report of the hearing officer in this case,

Whereas:

I. INTRODUCTION

- (1) The addressees of this Decision participated in an infringement of Article 101(1) of the Treaty and Article 53(1) of the EEA Agreement. The infringement consisted of agreements and/or concerted practices covering at least the whole EEA that had the object of restricting and/or distorting competition in the sector of Euro Interest Rate Derivatives linked to the Euro Interbank Offered Rate ("EURIBOR") and/or the Euro Over-Night Index Average ("EONIA") (hereinafter "EIRD" or "EIRDs").
- (2) This Decision is addressed to the following legal entities ("the addressees"):
 - (a) Barclays plc, Barclays Bank plc, Barclays Directors Limited, Barclays Group Holdings Limited, Barclays Capital Services Limited and Barclays Services Jersey Limited (together referred to as "Barclays");
 - Barclays plc has its registered offices at 1 Churchill Place, London E14 5HP, United Kingdom;
Barclays Bank plc has its registered offices at 1 Churchill Place, London E14 5HP, United Kingdom;
 - Barclays Directors Limited has its registered offices at 1 Churchill Place, London E14 5HP, United Kingdom;
 - Barclays Group Holdings Limited has its registered offices at 1 Churchill Place, London E14 5HP, United Kingdom;
 - Barclays Capital Services Limited has its registered offices at 1 Churchill Place, London E14 5HP, United Kingdom;
 - Barclays Services Jersey Limited has its registered offices at La Motte Chambers, St Helier, Jersey JE1 1BJ, Channel Islands.

¹ OJ L 123, 27.4.2004, p. 18.

(b) Deutsche Bank AG, Deutsche Bank Services (Jersey) Limited and DB Group Services (UK) Limited (together referred to as "Deutsche Bank");

- Deutsche Bank AG has its registered offices at Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Germany;
- Deutsche Bank Services (Jersey) Limited has its registered offices at PO Box 727, St Paul's Gate, New Street, St Helier, Jersey JE4 8ZB, Channel Islands;
- DB Group Services (UK) Limited has its registered offices at Winchester House, 23 Great Winchester Street, London EC2P 2AX, United Kingdom;

(c) Société Générale;

- Société Générale has its registered offices at 29 boulevard Haussmann, 75009 Paris, France.

(d) The Royal Bank of Scotland Group plc and The Royal Bank of Scotland plc (together referred to as "RBS");

- The Royal Bank of Scotland Group plc has its registered offices at 36 St Andrew Square, Edinburgh EH2 2YB, United Kingdom;
- The Royal Bank of Scotland plc has its registered offices at 36 St Andrew Square, Edinburgh EH2 2YB, United Kingdom.

(3) This Decision is based on matters of fact as accepted only by Barclays, Deutsche Bank, Société Générale and RBS in the settlement procedure. [...].⁴

2. THE INDUSTRY SUBJECT TO THE PROCEEDINGS

2.1. The product concerned

(4) The products which the infringement concerns in this case are Euro Interest Rate Derivatives linked to the Euro Interbank Offered Rate ("EURIBOR") and/or the Euro Over-Night Index Average ("EONIA").

(5) The EURIBOR is a benchmark interest rate intended to reflect the cost of interbank lending in Euros which is widely used in the international money markets. The EURIBOR is defined as an index of "*the rate at which Euro interbank term deposits are offered by one prime bank to another prime bank within the euro zone*"⁵ and it is based on the panel banks' individual quotes of the rates at which each of them

⁴ [...]

⁵ <http://www.euribor.org/euribor.org/about-euribor.html>.

believes that a hypothetical prime bank would lend funds to another prime bank⁵. Indeed, according to the European Banking Federation's Euribor Code of Conduct, "panel banks provide daily quotes of the rate (...) that each panel bank believes one prime bank is quoting to another prime bank for interbank term deposits within the euro zone"⁷.

- (6) The EURIBOR is calculated⁸, at the relevant time, on the basis of 44 panel bank submissions sent on every trading day between 10.45 am and 11.00 am Brussels time to Thomson Reuters, which serves as the calculation agent to the European Banking Federation ('EBF'). Each panel bank has submitters which are responsible for proposing the quote submissions on their behalf. Submitters normally operate within the treasury department of the given panel bank. The EURIBOR is determined and published at 11.00 am each business day Brussels time (10.00 am London time). Each panel bank provides a contribution for each of the 15 different EURIBOR interest rates (one for each maturity ranging from one week to twelve months – referred to as "tenors").
- (7) The EURIBOR does not have an overnight tenor. This role is taken by the EONIA which is an overnight interest rate computed with the help of the European Central Bank as a weighted average of all overnight unsecured lending transactions of certain banks in the interbank market. The banks which contribute to EONIA are the same as those panel banks which contribute to EURIBOR.
- (8) The different EURIBOR tenors, for example 1 month, 3, 6 or 12 months, serve as pricing components for EURIBOR-based EIRDs. For EIRDs, the respective EURIBOR tenor which is maturing or resetting on a specific date may affect either the cash flow which a bank receives from the counterparty to the EIRD, or the cash flow which a bank needs to pay to the counterparty on that date. Depending on the trading positions/exposures entered into on its behalf by its traders, a bank may have either an interest in a high EURIBOR fixing (when it receives an amount calculated on the basis of EURIBOR), a low fixing (when it needs to pay an amount calculated on the basis of EURIBOR) or can be "flat" (when it does not have a significant position in either direction).
- (9) EURIBOR rates are, inter alia, reflected in the pricing of EIRDs, which are globally traded financial products used by corporations, financial institutions, hedge funds, and other undertakings to manage their interest rate risk exposure (hedging, for both borrowers and investors) or for speculation purposes.⁹ The most common basic EIRDs are: (i) forward rate agreements, (ii) interest rate swaps, (iii) interest rate options and (iv) interest rate futures. EIRDs may be traded over the counter ("OTC") or, in the case of interest rate futures, through exchanges.

⁵ The details of the panel composition and submission procedural rules are described in the European Banking Federation's Euribor Code of Conduct (http://www.euribor.org/euribor/assets/files/Euribor_code_conduct.pdf).

⁶ The European Banking Federation's Euribor Code of Conduct, p. 17.

⁷ The highest and lowest 15% of all the panel bank submissions collected are eliminated. The remaining rates are averaged and rounded to three decimal places.

⁸ According to the Bank of International Settlements, the gross market value of outstanding EIRDs (<http://www.bis.org/statistics/211211b.pdf>) was USD 9 067 billion in December 2012 and represent the largest segment or 48% of the OTC interest rate derivatives market.

- (10) Barclays, Deutsche Bank, Société Générale [...] were EURIBOR panel banks during the whole period of their respective involvement in the infringement. The RBS group included a panel bank from 17 October 2007 onwards following the implementation of the take-over of parts of ABN Amro.

2.2. The undertakings subject to the proceedings

[...]

2.2.1. Barclays

- (11) Barclays is a major global financial service provider engaged in retail and commercial banking, credit card services, investment banking, wealth management and investment management services which has its headquarters in the United Kingdom. Barclays plc is the ultimate parent/holding company of the Barclays group. Trading financial derivative products based on Euro interest rates is conducted in the name of Barclays Capital, which is the trading name of the Investment Banking division of Barclays Bank plc. Barclays Capital Services Limited and Barclays Services Jersey Limited have been the entities employing the traders and submitters involved in the anticompetitive conduct in this case.

2.2.2. Deutsche Bank

- (12) The Deutsche Bank group is a global investment bank with a private client franchise which has its headquarters in Germany. Deutsche Bank AG is the ultimate parent company of the Deutsche Bank group. Deutsche Bank AG has been carrying out the business of trading financial derivative products based on Euro interest rates and the setting of EURIBOR. Traders involved in the anticompetitive conduct were employed by Deutsche Bank Services (Jersey) Limited and by DB Group Services (UK) Limited.

2.2.3. Société Générale

- (13) Société Générale is a financial services provider covering retail banking in France, international retail banking, corporate and investment banking, specialised financial services, insurance and private banking. Its headquarters are in France.

2.2.4. RBS

- (14) The Royal Bank of Scotland group is a global banking and financial services group whose holding company, The Royal Bank of Scotland Group plc, is incorporated in the United Kingdom. The responsibility of trading of financial derivative products based on Euro interest rates lies with The Royal Bank of Scotland plc.

[...]

3. PROCEDURE

- (19) On 14 June 2011, Barclays applied for a marker by informing the Commission of the existence of a cartel in the EIRD sector and expressing its willingness to cooperate with the Commission under the terms of the Commission Notice on Immunity from

fines and reduction of fines in cartel cases ("2006 Leniency Notice").¹⁰ Following the perfection of the marker within the meaning of point 15 of the 2006 Leniency Notice, Barclays was granted conditional immunity on 14 October 2011.¹¹

- (20) Between 18 and 21 October 2011 the Commission carried out unannounced inspections at the premises of Deutsche Bank, [...], Société Générale, [...] and RBS in London or Paris. The electronic data brought back to Brussels was subsequently searched in the presence of representatives of the respective undertakings at the Commission's premises in November and December 2011.
- (21) Since the start of the inspections, the Commission sent a series of requests for information under Article 18 of Regulation (EC) No 1/2003 and point 12 of the 2006 Leniency Notice [...].
- (22) Following the inspections, the Commission received leniency applications from RBS on [...], Deutsche Bank on [...] and Société Générale on [...]. In accordance with point 29 of the 2006 Leniency Notice, the Commission came to the preliminary conclusion that the evidence submitted by RBS, Deutsche Bank and Société Générale constituted significant added value within the meaning of points 24 and 25 of the 2006 Leniency Notice and that the undertakings have so far met the conditions of points 12 and 27 of the 2006 Leniency Notice. Therefore, the Commission informed RBS, Deutsche Bank and Société Générale by letter of [...] of its intention to apply a reduction of a fine within a specified band as provided for in point 26 of the 2006 Leniency Notice.¹²
- (23) By decisions of 5 March 2013 and 29 October 2013, the Commission initiated proceedings pursuant to Article 11(6) of Regulation (EC) No 1/2003 [...]. By letters of 6 March 2013, the Commission fixed a deadline pursuant to Article 10a(1) of Regulation (EC) No 773/2004 [...].
- (24) Settlement meetings [...] took place [...]. At these meetings the Commission informed [...] about the objections it envisaged raising against them and disclosed the main pieces of evidence in the Commission file relied on to establish the potential objections.
- (25) [...] were also given access [...]. The Commission further provided [...] with an estimate of the range of the likely fines to be imposed.
- (26) Each [...] expressed its view on the objections which the Commission envisaged raising against them. [...] comments were carefully considered by the Commission and, where appropriate, taken into account.
- (27) [...]
- (28) [...] Barclays, Deutsche Bank, Société Générale and RBS submitted to the Commission their formal requests to settle pursuant to Article 10a(2) of Regulation

¹⁰ OJ C 298, 8.12.2006, p. 17.

¹¹ [...].

¹² [...].

(EC) No 773/2004 ("settlement submissions").¹³ The settlement submissions of each [...] contained:

- (a) an acknowledgement in clear and unequivocal terms of its liability for the infringement summarily described as regards its object, the main facts, their legal qualification, including the individual [...]’s role and the duration of its participation in the infringement in accordance with the results of the settlement discussions;
 - (b) an indication of the maximum amount of the fine each [...] foresees to be imposed by the Commission and which it would accept in the framework of a settlement procedure;
 - (c) each [...]’s confirmation that it has been sufficiently informed of the objections the Commission envisages raising against it and that it has been given sufficient opportunity to make its views known to the Commission;
 - (d) each [...]’s confirmation that it does not envisage requesting access to the file or requesting to be heard in an oral hearing, unless the Commission does not reflect its settlement submission in the Statement of Objections and the Decision;
 - (e) each [...]’s agreement to receive the Statement of Objections and the final Decision pursuant to Articles 7 and 23 of Regulation (EC) No 1/2003 in English.
- (29) Each [...] made the above-mentioned submission conditional upon the imposition of a fine which would not exceed the amount as specified in the respective settlement submission.
- (30) On 29 October 2013 the Commission adopted a Statement of Objections addressed to Barclays, Deutsche Bank, Société Générale and RBS. All [...] replied by confirming clearly and unequivocally that it reflected the contents of their settlement submissions and that therefore they remained committed to following the settlement procedure.

4. DESCRIPTION OF THE EVENTS

- (31) Having regard to the facts of the case established on the basis of the body of evidence on the file and the settling parties’ clear and unequivocal acknowledgement of these facts, the Commission holds the addressees of this Decision liable for the conduct described below.

¹³ [...].

4.1. Description of the conduct

- (32) [...], through the conduct of certain of their employees, have participated in arrangements in the EIRD sector which consisted of the following practices between [...]:
- (a) On occasion, certain traders employed by [...] communicated and/or received preferences for an unchanged, low or high fixing of certain EURIBOR tenors. Those preferences depended on their trading positions/exposures.
 - (b) On occasion, certain traders of [...] communicated and/or received from each other detailed not publicly known/available information on the trading positions or on the intentions for future EURIBOR submissions for certain tenors of at least one of their respective banks.
 - (c) On occasion, certain traders also explored possibilities to align their EIRD trading positions on the basis of such information as described above in (a) or (b).
 - (d) On occasion, certain traders also explored possibilities of aligning at least one of their banks' future EURIBOR submissions on the basis of such information as described above in (a) or (b).
 - (e) On occasion, at least one of the traders involved in such discussions approached the respective bank's EURIBOR submitters, or stated that such an approach would be made, to request a submission to the EBF's calculation agent towards a certain direction or at a specific level.
 - (f) On occasion, at least one of the traders involved in such discussions stated that he would report back, or reported back on the submitter's reply before the point in time when the daily EURIBOR submissions had to be submitted to the calculation agent or, in those instances where that trader had already discussed this with the submitter, passed on such information received from the submitter to the trader [...].
 - (g) On occasion, at least one trader disclosed to a trader [...] other detailed and sensitive information about his bank's trading or pricing strategy regarding EIRDs.
- (33) In addition, on occasion certain traders employed by [...] discussed the outcome of the EURIBOR rate setting, including specific banks' submissions, after the EURIBOR rates of a day had been set and published.
- (34) Each [] participated in at least some of these forms of conduct. This occurred throughout the period of the settling parties' respective involvement in the infringement, although not every settling party participated in all instances of the collusion, and the intensity of the collusive contacts varied over the period of the infringement.
- (35) The collusive activity occurred through bilateral contacts, mainly through on-line chats, e-mails and on-line messages or over the telephone.

4.2. Individual involvement in the conduct

- (36) Between 29 September 2005 and 30 May 2008, Barclays engaged in bilateral practices falling under at least some of the practices enumerated in recital (32) with [...] ^{14 15 16 17 18 19}
- (37) Between 29 September 2005 and 30 May 2008, Deutsche Bank engaged in bilateral practices falling under at least some of the practices enumerated in recital (32) with [...] ^{20 21 22}
- (38) Between 31 March 2006 and 30 May 2008, Société Générale engaged in bilateral practices falling under at least some of the practices enumerated in recital (32) with [...] ^{23 24}
- (39) Between 26 September 2007 and 30 May 2008, RBS engaged in bilateral practices falling under at least some of the practices enumerated in recital (32) with [...] ^{25 26 27}
- (40) [...]

4.3. Geographical scope

- (41) The anticompetitive conduct has covered at least the whole EEA.

5. LEGAL ASSESSMENT

- (42) Having regard to the facts as described in Section 4 and the settling parties' clear and unequivocal acknowledgement of their legal qualification, the Commission holds the addressees of this Decision liable for the infringement described below.

5.1. Application of Article 101(1) of the Treaty and Article 53(1) of the EEA Agreement

5.1.1. Legal basis

- (43) Article 101(1) of the Treaty prohibits as incompatible with the internal market all agreements between undertakings, decisions by associations of undertakings or concerted practices which may affect trade between Member States and which have

¹⁴ [...]
¹⁵ [...]
¹⁶ [...]
¹⁷ [...]
¹⁸ [...]
¹⁹ [...]
²⁰ [...]
²¹ [...]
²² [...]
²³ [...]
²⁴ [...]
²⁵ [...]
²⁶ [...]
²⁷ [...]

as their object or effect the prevention, restriction or distortion of competition within the internal market, and in particular those which directly or indirectly fix purchase or selling prices or any other trading conditions, limit or control production and markets, or share markets or sources of supply.

- (44) Article 53(1) of the EEA Agreement is modelled on Article 101(1) of the Treaty. However, the reference in Article 101(1) to trade "between Member States" is replaced by a reference to trade "between contracting parties" and the reference to competition "within the internal market" is replaced by a reference to competition "within the territory covered by the ... [EEA] Agreement".²⁵

5.1.2. The nature of the infringement

5.1.2.1. Agreements and concerted practices

- (45) [...] the various instances of collusive behaviour described in Section 4 form agreements and/or concerted practices within the meaning of Article 101(1) of the Treaty and Article 53(1) of the EEA Agreement.
- (46) An agreement may be said to exist when the parties adhere to a common plan which limits or is likely to limit their individual commercial conduct by determining the lines of their mutual action or abstention from action in the market. The agreement may be express or implicit.²⁶ Although Article 101(1) of the Treaty and Article 53(1) of the EEA Agreement draw a distinction between the concept of concerted practices and that of agreements between undertakings, the object is to bring within the prohibition of those Articles a form of co-ordination between undertakings by which, without having reached the stage where an agreement properly so-called has been concluded, they knowingly substitute practical co-operation between them for the risks of competition.²⁷ Thus, a conduct may fall under the provisions of Article 101(1) of the Treaty and Article 53(1) of the EEA Agreement as a concerted practice even where the parties have not explicitly subscribed to a common plan defining their action in the market but knowingly adopt or adhere to collusive devices which facilitate the coordination of their commercial behaviour.²⁸
- (47) Although the concept of a concerted practice requires not only a concertation but also conduct on the market resulting from the concertation and having a causal connection with it, it may be presumed, subject to proof to the contrary, that

²⁵ The case law of the Court of Justice and the General Court in relation to the interpretation of Article 101 of the Treaty applies equally to Article 53 of the EEA Agreement. See recitals 4 and 15 as well as Article 6 of the EEA Agreement, Article 3(2) of the EEA Surveillance and Court Agreement and Case E-184 *Reynoldson/Jaini Linton Kuzmanov Oy Restomark* [January 1994-June 1995] EFTA Court Reports 15, at paragraphs 32-35. References in this text to Article 101 of the Treaty therefore apply also to Article 53 of the EEA Agreement.

²⁶ Case T-999 *HFB Holding and others v Commission* [2002] ECR II-1487, at paragraphs 199-200; Case C-105/04 *P Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied v Commission* [2006] ECR I-8775, at paragraphs 80, 94-100, 110-113, 135-142, 142.

²⁷ Case 48/69 *Imperial Chemical Industries v Commission* [1972] ECR 619, at paragraph 64.

²⁸ Case T-7/89 *Itender v Commission* [1991] ECR II-1711, at paragraph 256. See also Case 48/69 *Imperial Chemical Industries v Commission* [1972] ECR 619, at paragraph 64, and Joined Cases 40 to 48, 50, 54 to 56, 111, 113 and 114/73 *Sugar Union and others v Commission* [1975] ECR 1663, at paragraphs 173-174.

undertakings taking part in such concertation and remaining active on the market will take account of the information exchanged with competitors in determining their own conduct on the market. This is all the more so when the concertation occurs on a regular basis and over a long period. Such a concerted practice is caught by Article 101(1) of the Treaty even in the absence of anticompetitive effects on the market.³²

- (48) In the case of a complex infringement of long duration, it is not necessary to characterise the conduct as exclusively one or other of these forms of illegal behaviour. The concepts of agreement and concerted practice are fluid and may overlap. It would be analytically artificial to sub-divide a continuing common enterprise having one and the same overall objective into several different forms of infringement. An infringement may therefore be comprised of both agreements and concerted practices at the same time.³³

5.1.2.2. Single and continuous infringement and intent

Principles

- (49) According to settled case-law, the agreements and concerted practices referred to in Article 101(1) of the Treaty necessarily result from collaboration by several undertakings, who are all co-perpetrators of the infringement but whose participation can take different forms according, in particular, to the characteristics of the market concerned and the position of each undertaking on that market, the aims pursued and the means of implementation chosen or envisaged.³⁴ It follows, that an infringement of Article 101(1) of the Treaty may result not only from an isolated act but also from a series of acts or from a continuous conduct. That interpretation cannot be challenged on the ground that one or several elements of that series of acts or continuous conduct could also constitute, in themselves and taken in isolation, an infringement of Article 101(1) of the Treaty. When the different actions form part of an overall plan, because their identical object distorts competition within the internal market, the Commission is entitled to impute responsibility for those actions on the basis of participation in the infringement considered as a whole.³⁵
- (50) When schemes are part of a series of efforts in pursuit of a single economic aim, it would be artificial to split up such continuous conduct, characterised by a single purpose, by treating it as consisting of several separate infringements, when what was involved was a single infringement which progressively would manifest itself in both agreements and concerted practices.³⁶

³² Case C-49/92 P *Commission v Anic Partecipazioni* [1999] ECR I-4125, at paragraphs 115-122.

³³ Case T-789 *Hercules v Commission* [1991] ECR II-1711, at paragraph 264. See also Joined Cases T-305/94, T-306/94, T-307/94, T-313/94 to T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94 and T-335/94 *Linburgse Vinyl Maatschappij NV and others v Commission* [1999] ECR II-931, at paragraph 696.

³⁴ Case C-49/92 P *Commission v Anic Partecipazioni* [1999] ECR I-4125, at paragraph 79.

³⁵ Joined cases C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P and C-219/00 P *Aalborg Portland and others v Commission* [2004] ECR I-123, at paragraph 258. See also Case C-49/92 P *Commission v Anic Partecipazioni SpA* [1999] ECR I-4125, at paragraphs 78-81, 83-85 and 203.

³⁶ Case T-6/89 *Enichem Anic v Commission* [1991] ECR II-1623, at paragraph 204, upheld by the ECJ in Case C-49/92 P *Commission v Anic Partecipazioni* [1999] ECR I-4125, at paragraph 82.

- (51) The concept of a single infringement covers a situation in which a number of undertakings have participated in an infringement consisting in continuous conduct in pursuit of a single economic aim designed to distort competition or, yet again, in individual infringements linked to one another by the same object (all the elements sharing the same purpose) and the same subjects (the same undertakings, which are aware that they are participating in the common object).³⁷
- (52) In order to establish that an undertaking participated in such a single infringement, the Commission must show that the undertaking intended to contribute by its own conduct to the common objectives pursued by all the participants and that it was aware of the actual conduct planned or put into effect by other undertakings in pursuit of those same objectives, or that it could reasonably have foreseen it, and that it was prepared to take the risk.³⁸

Application to this case

- (53) The factual circumstances on the file such as the content of the contacts, the methods used and the objective of the various agreements and/or concerted practices in question,³⁹ show that the bilateral collusive contacts [...] were linked and complementary⁴⁰ in nature, since each of these actions was intended to deal with one or more consequences of the pattern of competition and, by interacting, contributed to a scheme having a single objective.⁴¹ Indeed, the [...] common purpose [...] was to distort the normal course of pricing components for EIRDs through the forms of conduct described in Section 4.⁴² This object of the infringement remained the same throughout the whole infringement period. Each [...] was involved in at least some of these forms of conduct and with varying degrees of intensity. The [...] various collusive contacts followed comparable patterns⁴³ and covered overlapping topics.⁴⁴ A stable group of individuals [...] was involved in the anticompetitive activities during the respective period of [...] involvement. The different contacts [...] often took place in parallel or in close temporal proximity to each other.

³⁷ Case T-446/03 *Armenia & Nibbeling GmbH & Co. KG & o. v Commission* [2010] ECR II-1755, at paragraph 89.

³⁸ Joined cases C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P and C-219/00 P *Aalborg Portland and others v Commission* [2004] ECR I-123, at paragraph 83; Case C-19/92 P *Commission v Anic Participations SA* [1993] ECR I-4125, at paragraph 87; Case T-208/06 *Quinn Barro Ltd & o. v Commission*, not yet reported, at paragraph 128.

³⁹ See to this effect for instance Case T-419/09 *Almanar v Commission*, not yet reported, at paragraph 154 with further references.

⁴⁰ Case T-587/08 *Fresh Del Monte Produce v Commission*, not yet reported, at paragraph 593.

⁴¹ Case T-54/03 *Lafarge v Commission* [2008] ECR II-120, at paragraph 482; Joined Cases T-101/05 and T-111/05 *BASF and UCB v Commission* [2007] ECR II-1949, at paragraph 179.

⁴² See footnotes 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24.

⁴³ Case T-587/08 *Fresh Del Monte Produce v Commission*, not yet reported, at paragraphs 358, 362, 367, 369, 376 or 394.

⁴⁴ For example, there were instances where certain traders discussed in parallel bilateral discussions their preferences for future EURIBOR submissions of at least one of their banks for the same tenor following discussions about trading positions.

- (54) The infringement described in Section 4 therefore qualifies as one single and continuous infringement as regards the respective periods of involvement of Barclays, Deutsche Bank, Société Générale and RBS.⁴⁵
- (55) For the period of their respective involvement in the infringement, Barclays,⁴⁶ Deutsche Bank,⁴⁷ Société Générale⁴⁸ and RBS⁴⁹ accepted that they were aware of the general scope and the essential characteristics of the infringement⁵⁰ or were able reasonably to foresee this conduct and prepared to take the risk.

5.1.2.3. Restriction of competition

- (56) Article 101(1) of the Treaty and Article 53(1) of the EEA Agreement expressly include as restrictive of competition agreements and concerted practices which directly or indirectly fix prices or any other trading conditions.
- (57) Through the common objective of distorting the normal course of pricing components for EIRDs, the participating traders aimed at benefitting from trading positions entered into on behalf of their respective banks. Benchmark rates are an important component of the price of the interest rate derivatives products in question that banks buy and/or sell. The [...] overall conduct that is described in Section 4 when taken as a whole is aimed at reducing in advance uncertainty that would have otherwise prevailed in the market about the future conduct of competitors. It enabled them to be aware of the market position and commercial strategy of other [...],⁵¹ thus distorting rivalry on the market and enabling collusion. It also included, as part of the overall infringement, instances of monitoring of the behaviour agreed upfront (see recital (33)). The information disclosed [...] in bilateral pre-pricing discussions⁵² and other exchanges of commercially sensitive information (see recital (32)(g)) was not generally available to other operators active in the relevant sphere, at least not in such detail, where such discussions went beyond what was necessary for the legitimate negotiation of EIRD trades or for the legitimate non-discriminatory dissemination of information to increase liquidity in the market.
- (58) The various collusive arrangements and mechanisms adopted [...] were all ultimately aimed at influencing pricing components of products in the EIRD sector to their benefit.⁵³ This conduct by its very nature has the object of restricting competition

⁴⁵ Joined cases C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P and C-219/00 P *Auborg Portland s.o. v Commission* [2004] ECR I-123, at paragraph 83; Case C-49/93 P *Commission v Alce Participazioni Spa* [1999] ECR I-4125, at paragraph 87; Case T-208/06 *Quina Barlo Ltd a.o. v Commission*, not yet reported, at paragraph 128.

⁴⁶ [...]

⁴⁷ [...]

⁴⁸ [...]

⁴⁹ [...]

⁵⁰ Joined Cases T-325/02 to T-264/02 and T-271/02, *Raiffeisen Zentralbank Österreich a.o. v Commission* [2006] ECR II-5169, at paragraph 193.

⁵¹ See, to this effect, Case C-238/05 *Amey Equifax and others v Ausbanc* [2006] ECR I-11125, at paragraphs 58-61.

⁵² See, for example, Case T-588/08 *Dole Food Company v Commission*, not yet reported, at paragraphs 583-584.

⁵³ See Joined Cases T-259/02 to T-264/02 and T-271/02 *Raiffeisen Zentralbank Österreich and others v Commission* [2006] ECR II-5169, at paragraphs 112, 115 and 121, where the General Court held that

within the meaning of Article 101(1) of the Treaty and Article 53(1) of the EEA Agreement. Article 101(1) of the Treaty, like the other competition rules of the Treaty, is designed to protect not only the immediate interests of individual competitors or consumers but also to protect the structure of the market and thus competition as such.⁵⁴

- (59) Consequently, the complex of agreements and/or concerted practices described in Section 4 had as its object the restriction of competition within the meaning of Article 101(1) of the Treaty and Article 53(1) of the EEA Agreement.
- (60) For the purpose of application of Article 101(1) of the Treaty and Article 53(1) of the EEA Agreement there is no need to consider any anti-competitive effects of an agreement when it has as its object the prevention, restriction or distortion of competition within the internal market.⁵⁵

5.1.3. *Effect on trade between Member States and between EEA contracting parties*

- (61) Article 101(1) of the Treaty is applicable in cases where agreements and/or concerted practices may have an appreciable effect upon trade between Member States and/or, according to Article 53(1) of the EEA Agreement, between Contracting Parties to the EEA Agreement. This criterion is fulfilled in this case.
- (62) EURIBOR and EONIA are among the most important financial benchmark rates⁵⁶ regarding the Euro which is the single currency of 17 Member States.
- (63) In addition, various undertakings and public bodies within the EEA routinely enter into EIRD contracts. Moreover, there are significant trade flows within the EEA as the parties entering into EIRDs are often situated in different Member States.
- (64) Article 101(1) of the Treaty is aimed at agreements and concerted practices which might harm the attainment of the internal market between the Member States, whether by partitioning national markets or by affecting the structure of competition within the internal market. Similarly, Article 53(1) of the EEA Agreement is directed at agreements that undermine the achievement of a homogenous European Economic Area.

5.2. **Application of Article 101(3) of the Treaty and Article 53(3) of the EEA Agreement**

- (65) The provisions of Article 101(1) of the Treaty and Article 53(1) of the EEA Agreement may be declared inapplicable under Article 101(3) and 53(3) of the EEA

arrangements on a series of banking services, including on lending rates, formed an agreement to eliminate price competition.

⁵⁴ Case C-8/08 *T-Mobile Netherlands BV o.o. v Raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit* [2009] ECR I-4529, at paragraph 38.

⁵⁵ Joined Cases 56 and 58/64 *Consten and Grainig v Commission* [1966] ECR 299, at page 342; Case C-199/92 *P. Hilt v Commission* [1999] ECR I-4287, at paragraphs 158-166.

⁵⁶ According to the Bank of International Settlements, the gross market value of outstanding OTC interest rate derivatives denominated in EUR or EIRDs (<http://www.bis.org/statistics/cr121a21b.pdf>) was USD 9 067 billion in December 2012 and represent the largest segment or 48% of the OTC interest rate derivatives the market.

Agreement in the case of an agreement or concerted practice which contributes to improving the production or distribution of goods or to promoting technical or economic progress, provided that it allows consumers a fair share of the resulting benefit, does not impose restrictions that are not indispensable to the attainment of those objectives and does not afford the undertakings concerned the possibility of eliminating competition in respect of a substantial part of the products in question.

- (66) On the basis of the facts before the Commission, there is no indication that suggests that the conditions of Article 101(3) of the Treaty or 53(3) of the EEA Agreement could be fulfilled in this case.

5.3. Conclusion

- (67) The facts described in Section 4 show that Barclays, Deutsche Bank, Société Générale and RBS participated in a single and continuous infringement of Article 101(1) of the Treaty and Article 53(1) of the EEA Agreement. The overall conduct consisted of agreements and/or concerted practices that had as their object the distortion of the normal course of pricing components in the EIRD sector.

6. DURATION OF THE ADDRESSEES' PARTICIPATION IN THE INFRINGEMENT

- (68) The respective dates on which the settling parties started their participation in the infringement are (see Section 4.2):

- (a) Barclays: 29 September 2005⁵⁷;
- (b) Deutsche Bank: 29 September 2005⁵⁸;
- (c) Société Générale: 31 March 2006⁵⁹;
- (d) RBS: 26 September 2007⁶⁰.

- (69) The respective dates which are retained in this Decision as the end date of the respective settling party's involvement in the infringement are (see Section 4.2):

- (a) Barclays: 30 May 2008⁶¹;
- (b) Deutsche Bank: 30 May 2008⁶²;
- (c) Société Générale: 30 May 2008⁶³;
- (d) RBS: 30 May 2008⁶⁴.

⁵⁷ [...]
⁵⁸ [...]
⁵⁹ [...]
⁶⁰ [...]
⁶¹ [...]
⁶² [...]
⁶³ [...]
⁶⁴ [...]

7. LIABILITY

- (70) Article 101 of the Treaty refers to activities of "undertakings". The concept of an undertaking covers any entity engaged in an economic activity, regardless of its legal status and the way in which it is financed. The concept of an undertaking must be understood as designating an economic unit even if in law that economic unit consists of several persons, natural or legal.⁶⁵ The concept of undertaking is not identical with the notion of corporate legal personality in national commercial or fiscal law.
- (71) When such an economic entity infringes Article 101(1) of the Treaty, it falls, according to the principle of personal responsibility, to that entity to answer for that infringement. The infringement must be imputed unequivocally to a legal person on whom fines may be imposed.⁶⁶ The same principles hold true, *mutatis mutandis*, for the purposes of the application of Article 53 of the EEA Agreement.
- (72) The conduct of a subsidiary may be imputed to the parent company in particular where, although having a separate legal personality, that subsidiary does not decide independently upon its own conduct on the market, but carries out, in all material respects, the instructions given to it by the parent company, having regard in particular to the economic, organisational and legal links between those two legal entities. In such a situation, the parent company and its subsidiary form a single economic unit and therefore form a single undertaking for the purposes of EU competition law. In such circumstances, a decision finding an infringement and imposing fines can be addressed to the parent company, without it being necessary to establish the personal involvement of the parent company in the infringement.⁶⁷
- (73) In the specific case where a parent company has a direct or indirect 100% shareholding or near 100% shareholding in a subsidiary which has infringed the Article 101(1) of the Treaty there is a rebuttable presumption that the parent company does in fact exercise a decisive influence over the conduct of its subsidiary.⁶⁸
- (74) In those circumstances, it is sufficient for the Commission to prove that the subsidiary is 100% or near 100% owned by the parent company in order to presume that the parent company exercises a decisive influence over the commercial policy of the subsidiary. The parent company can be held jointly and severally liable for the payment of the fine imposed on its subsidiary, unless the parent company, which has

⁶⁵ Case C-97/08 P *Akzo Nobel and others v Commission* [2009] ECR I-8237, at paragraphs 54 and 55 and the case law referred to in those paragraphs.

⁶⁶ Case C-97/08 P *Akzo Nobel and others v Commission* [2009] ECR I-8237, at paragraphs 56 and 57 and the case law referred to in those paragraphs.

⁶⁷ Case C-97/08 P *Akzo Nobel and others v Commission* [2009] ECR I-8237, at paragraphs 58 and 59 and the case law referred to in those paragraphs.

⁶⁸ Case C-97/08 P *Akzo Nobel and others v Commission* [2009] ECR I-8237, at paragraph 60 and the case law referred to in that paragraph. See also Case T-174/05 *Elf Aquitaine SA v Commission* (2009) ECR II-183 (summary publication), at paragraphs 125 and 155-156 and the case law referred to in those paragraphs and Case T-163/05 *Arkema SA v Commission* (2009) ECR II-180 (summary publication), at paragraphs 69-70 and the case law referred to therein, as well as paragraph 100 and Case C-441/11 P *Commission v Verhuizingen Coppens NV*, not yet reported, at paragraphs 40-42.

the burden of rebutting that presumption, adduces sufficient evidence to show that its subsidiary acts independently on the market.⁶⁹

- (75) Some [...] argued that the respective bank's management did not instruct its employees to participate in the infringement. In this regard and without prejudice to the undertaking's liability as set out in this case, the EU competition rules concern the conduct of the undertakings and not that of individuals and on this basis, no express instructions are necessary for an undertaking to be liable for the conduct of its employees.⁷⁰
- (76) Barclays Bank plc (as the legal entity in whose name EIRs have been concluded) and Barclays Capital Services Limited and Barclays Services Jersey Limited (as the legal entities employing the relevant individuals at the time of the infringement) have directly participated in the infringement. Barclays plc, Barclays Bank plc, Barclays Directors Limited and Barclays Group Holdings Limited are presumed to have exercised decisive influence over the conduct of Barclays Capital Services Limited on the market as they have directly or indirectly been holding 100% of the shares in this legal entity. Barclays plc is presumed to have exercised decisive influence over the conduct of Barclays Bank plc and Barclays Services Jersey Limited on the market as it has been holding respectively directly and indirectly 100% of the shares in these legal entities.⁷¹
- (77) On this basis and due to the acknowledgement of liability by Barclays plc, Barclays Bank plc, Barclays Directors Limited, Barclays Group Holdings Limited, Barclays Capital Services Limited, Barclays Services Jersey Limited, the Commission holds Barclays plc, as the ultimate parent company, jointly and severally liable with its wholly owned subsidiaries Barclays Bank plc, Barclays Capital Services Limited and Barclays Services Jersey Limited, for the infringement committed by the latter entities. On the same basis, the Commission holds Barclays Bank plc, Barclays Directors Limited and Barclays Group Holdings Limited, as parent companies, jointly and severally liable with Barclays Capital Services Limited.
- (78) Deutsche Bank AG (as the legal entity in whose name EIRs have been concluded and employing the relevant submitters) and Deutsche Bank Services (Jersey) Limited and DB Group Services (UK) Limited (as the legal entities employing the relevant traders at the time of the infringement) have directly participated in the infringement. Deutsche Bank AG is presumed to have exercised decisive influence over the conduct of Deutsche Bank Services (Jersey) Limited and DB Group Services (UK)

⁶⁹ Case C-97/08 *P Akzo Nobel and others v Commission* [2009] ECR I-8237, at paragraph 61 and the case law referred to in that paragraph. Case T-17/05, *Elf Aquitaine SA v Commission* [2009] ECR II 183 (summary publication), at paragraph 156 and Case T-168/05 *Arkema SA v Commission* [2009] ECR II-180 (summary publication), at paragraph 70.

⁷⁰ According to the case-law, to find that an agreement is restrictive of competition, it is not necessary to demonstrate personal conduct on the part of a representative authorised under the undertaking's constitution or the personal assent, in the form of a mandate, of that representative to the conduct of an employee of the undertaking who has participated in an anticompetitive meeting. (see Case C-68/12 *Protiimapanatni urad Slovenske republike v Slovenska športna zveza*, not yet reported, at paragraphs 26-28).

⁷¹ [...]

Limited on the market as it has directly or indirectly been holding 100% of the shares in these legal entities.⁷²

- (79) On this basis and due to the acknowledgement of liability by Deutsche Bank AG, Deutsche Bank Services (Jersey) Limited, DB Group Services (UK) Limited, the Commission holds Deutsche Bank AG liable for the infringement committed by it and, as the parent company, jointly and severally liable with its wholly owned subsidiaries Deutsche Bank Services (Jersey) Limited and DB Group Services (UK) Limited, for the infringement committed by the latter entities.
- (80) Société Générale (as the legal entity employing the relevant individuals at the time of the infringement) has directly participated in the infringement. On this basis and due to the acknowledgement of liability by it, the Commission holds Société Générale liable for the infringement.⁷³
- (81) The Royal Bank of Scotland plc has directly participated in the infringement. It is presumed that The Royal Bank of Scotland Group plc has exercised decisive influence over the conduct of The Royal Bank of Scotland plc on the market. This presumption is based on The Royal Bank of Scotland Group plc's 100% shareholding in The Royal Bank of Scotland plc.⁷⁴
- (82) On this basis and due to the acknowledgement of liability by The Royal Bank of Scotland Group plc, The Royal Bank of Scotland plc, the Commission holds The Royal Bank of Scotland Group plc, as the parent company, jointly and severally liable with its wholly owned subsidiary The Royal Bank of Scotland plc for the infringement committed by the latter.

8. REMEDIES

8.1. Article 7 of Regulation (EC) No 1/2003

- (83) Where the Commission finds that there is an infringement of Article 101(1) of the Treaty and Article 53(1) of the EEA Agreement it may by decision require the undertakings concerned to bring such infringement to an end in accordance with Article 7(1) of Regulation (EC) No 1/2003.
- (84) Given the secrecy in which the infringement was carried out, it is not possible to determine with absolute certainty that the infringement has ceased. It is therefore necessary to require the undertakings to which this Decision is addressed to bring the infringement to an end if they have not already done so and to refrain from any agreement, concerted practice or decision of an association which would have the same or a similar object or effect.

⁷² [.]

⁷³ [.]

⁷⁴ [.]

8.2 Article 23(2) (EC) of Regulation No 1/2003

8.2.1. Principles

- (85) Under Article 23(2) of Regulation (EC) No 1/2003, the Commission may by decision impose upon undertakings fines where, either intentionally or negligently, they infringe Article 101(1) of the Treaty and/or Article 53(1) of the EEA Agreement.⁷⁵ For each undertaking participating in the infringement, the fine cannot exceed 10% of its total worldwide turnover in the preceding business year. Pursuant to Article 23(3) of Regulation (EC) No 1/2003, the Commission shall, in fixing the amount of the fine, have regard to all relevant circumstances and in particular the gravity and duration of the infringement.
- (86) The principles used by the Commission to set fines are laid down in its Guidelines on the method of setting fines imposed pursuant to Article 23(2)(a) of Regulation (EC) No 1/2003⁷⁶ ("2006 Fining Guidelines"). The Commission determines a basic amount [...]. The basic amount can then be increased or reduced for each undertaking if aggravating or mitigating circumstances are found. The Commission sets the fines at a level sufficient to ensure deterrence. The Commission assesses the role played by each undertaking party to the infringement on an individual basis. Finally, the Commission applies, as appropriate, the provisions of the 2006 Leniency Notice and of the Commission Notice on the conduct of settlement procedures in view of the adoption of Decisions pursuant to Article 7 and Article 23 of Council Regulation (EC) No 1/2003 in cartel cases ("Settlement Notice").⁷⁷
- (87) The basic amount results from the addition of a variable amount and an additional amount. Both components of the basic amount are set on the basis of an undertakings value of sales of goods or services to which the infringement relates in a given year. The Commission normally uses as a proxy the sales made by an undertaking during the last full business year of their participation in the infringement.⁷⁸ If the last year is not sufficiently representative, the Commission may choose another proxy. The Commission will not take into account for the setting of any fines those sales that have been made to new Member States before their accession to the Union.

8.2.2. Intent or negligence

- (88) The Commission considers that, based on the facts described in this Decision, the infringement was committed intentionally or at least negligently. The Commission therefore imposes fines on the undertakings to which this Decision is addressed.

⁷⁵ Under Article 5 of Regulation (EC) No 2894/94 concerning arrangements of implementing the Agreement on the European Economic Area, OJ L 305, 30.11.1994, p. 6, the Community rules giving effect to the principles set out in Articles 101 and 102 of the Treaty apply *mutatis mutandis*.

⁷⁶ OJ C 210, 9.9.2006, p. 2. According to point 37 of the 2006 Fining Guidelines the particularities of a given case or the need to achieve deterrence in a particular case may justify departing from such methodology or from the limits specified in their point 21.

⁷⁷ OJ C 167, 27.7.2008, p. 1.

⁷⁸ Point 13 of the 2006 Fining Guidelines.

8.2.3. *The value of sales*

- (89) The basic amount of the fine to be imposed on the undertakings concerned is to be set by reference to the settling parties' respective value of sales,⁷⁹ that is to say, the value of the undertakings' sales of goods or services to which the infringement directly or indirectly related in the relevant geographic area in the EEA.
- (90) In this case, the Commission does not use the sales made by the settling parties during the last full business year of their participation in the infringement as a proxy. In view of the short duration of the infringement of some [...], of the varying market size of the EIRD business over the infringement period, and in view of the differences in the duration of the involvement of different [...], it is more appropriate to base the annualised sales proxy on the value of sales actually made by the undertakings during the months corresponding to their respective participation in the infringement.
- (91) The Commission determines the annual value of sales for all settling parties on the basis of cash flows, that each bank received from their respective portfolio of EIRDs entered into with EEA-located counterparties, discounted by a factor to take account of the particularities of the EIRD industry, such as the netting inherent in this industry, meaning that banks both sell and buy derivatives so that the incoming payments are netted against outgoing payments, and the scale of price variations. On this basis, the settling parties' reported cash flows are reduced by a uniform factor applying equally to all settling parties.
- (92) Accordingly, the Commission uses the proxies set out in Table 1 for the value of sales.

Table 1

Undertaking	Proxy for value of sales (EUR)
Barclays	[...]
Deutsche Bank	[...]
Société Générale	[...]
RBS	[...]

8.2.4. *Determination of the basic amount*

- (93) The basic amount consists of an amount of up to 30% of the undertaking's value of sales in the EEA multiplied by the number of years⁸⁰ of the undertaking's participation in the infringement ('the variable amount'), and, where appropriate, an

⁷⁹ Point 12 of the 2006 Fining Guidelines.

⁸⁰ If appropriate under the circumstances of the case, the Commission may count periods of less than a year as the corresponding fraction of a year (for instance, 3 months as a factor 0.25 instead of 0.5).

additional amount of between 15% and 25% of the value of an undertaking's relevant sales, irrespective of duration.⁸¹

8.2.4.1. Gravity

- (94) The gravity of the infringement determines the percentage applied to set the variable amount. The Commission has regard to a number of factors, such as the nature of the infringement, the combined market share of all the undertakings concerned, the geographic scope of the infringement and/or whether or not the infringement has been implemented. The Commission bases its assessment on the facts described in this Decision.
- (95) The Commission's assessment will in particular take into account that: (a) price-coordination arrangements are by their very nature among the worst kind of violations of Articles 101 of the Treaty and 53 of the EEA Agreement; (b) the cartel covered at least the entire EEA; (c) the affected benchmarks which are reflected in the pricing of EIRDs apply to all participants in the EIRD market, and (d) the affected rates have a paramount importance for the harmonisation of financial conditions in the internal market and for banking activities in the Member States.
- (96) Given the specific circumstances of this case and taking the above factors into account, the proportion of the value of sales to be taken into account for setting the variable amount is 18%.

8.2.4.2. Duration

- (97) The Commission takes into consideration the respective duration of each undertaking's participation in the infringement, as described in Section 6. The increase for duration is calculated on the basis of full months taking into account the actual duration of each undertaking's participation in the infringement on a rounded down monthly and *pro rata* basis. This leads to the duration multipliers set out in Table 2.

Table 2

Undertaking	Duration multiplier
Barclays	2.66
Deutsche Bank	2.66
Société Générale	2.16
RBS	0.66

⁸¹ Points 19-26 of the 2006 Fining Guidelines.

8.2.4.3. Additional amount

- (98) As the infringement concerned price coordination, the Commission intends to include an additional amount of between 15% and 25% of the annual value of sales to deter the undertakings from entering into such illegal practices³² on the basis of the criteria listed above with respect to the variable amount.
- (99) Taking into account the factors listed in Section 8.2.4.1, the percentage for setting the additional amount is 18%.

8.2.4.4. Conclusion

- (100) Based on these considerations, the basic amount is set as follows in Table 3.

Table 3

Undertaking	Basic amount (EUR)
Barclays	[...]
Deutsche Bank	[...]
Société Générale	[...]
RBS	[...]

8.2.5. *Adjustments to the basic amount: aggravating or mitigating circumstances*

- (101) The Commission may consider aggravating or mitigating circumstances resulting in an increase or decrease of the basic amount.³³ Those circumstances are listed in a non-exhaustive way in points 28 and 29 of the Guidelines on fines. In this case, the Commission does not apply any aggravating or mitigating circumstances.

8.2.6. *Application of the 10% turnover limit*

- (102) The fine imposed on each undertaking participating in the infringement cannot exceed 10% of its total turnover relating to the last available business year preceding the date of the Commission decision.³⁴ In this case, none of the fines exceed 10% of the an undertaking's total turnover relating to the business year preceding the date of this Decision.

8.2.7. *Application of the 2006 Leniency Notice*

- (103) Barclays was granted conditional immunity from fines in relation to the present infringement (see recital (19)). There are no indications that Barclays would not have fulfilled its cooperation obligations under point 12 of the 2006 Leniency Notice or

³² Point 25 of the 2006 Fining Guidelines.

³³ Points 28-29 of the 2006 Fining Guidelines.

³⁴ Point 32 of the 2006 Fining Guidelines and Article 23(2) of Regulation (EC) No 1/2003.

would have taken steps to coerce other undertakings to join the cartel or to remain in it. Therefore, Barclays is granted immunity from fines in this case.

- (104) The Commission also received applications for the reduction of fines from RBS, Deutsche Bank and Société Générale (see recital (22)). In accordance with point 29 of the 2006 Leniency Notice, the Commission came to the preliminary conclusion that the evidence submitted by RBS, Deutsche Bank and Société Générale constituted significant added value within the meaning of points 24 and 25 of the 2006 Leniency Notice and that the undertakings have so far met the conditions of points 12 and 27 of the 2006 Leniency Notice.
- (105) RBS has submitted [...]. For these reasons, RBS' application for a reduction of fines adds significant added value to the Commission's investigation in this case. RBS also meets the requirements of points 12 and 27 of the 2006 Leniency Notice. It has made a formal application for a reduction of fines and cooperated genuinely, fully, on a continuous basis and expeditiously from the time it has submitted its application. It has continued to provide further information and explanations [...] and submitted new documentary evidence throughout the entire procedure and replied diligently to the Commission's requests for information. As a result the fine to be imposed on RBS is reduced by 50%.
- (106) Deutsche Bank has submitted new evidence relating to the infringement that adds significant value to the evidence already in the possession of the Commission. In particular, [...]. Deutsche Bank meets also the requirements of points 12 and 27 of the 2006 Leniency Notice. It has made a formal application for a reduction of fines and cooperated genuinely, fully, on a continuous basis and expeditiously from the time it has submitted its application. It has continued to provide further information and explanations [...] and submitted new documentary evidence throughout the entire procedure and replied diligently to the Commission's requests for information. As a result the fine to be imposed on Deutsche Bank is reduced by 30%.
- (107) Société Générale has submitted new evidence relating to the infringement that adds significant value to the evidence already in the possession of the Commission, even though this new evidence has been submitted at a very late stage and is quantitatively significantly less than that provided by the other two leniency applicants. Société Générale has submitted [...]. For these reasons, Société Générale's application for a reduction of fines meets the minimum threshold that could be regarded as adding significant value to the Commission's investigation in this case. Société Générale also meets the requirements of points 12 and 27 of the 2006 Leniency Notice. It has made a formal application for a reduction of fines and cooperated genuinely, fully, on a continuous basis and expeditiously from the time it has submitted its application. As a result the fine to be imposed on Société Générale is reduced by 5%.

8.2.8. *Settlement reduction*

- (108) In accordance with point 32 of the Settlement Notice, the reward for settlement is a reduction of 10% of the amount of the fine to be imposed on an undertaking after the 10% turnover cap has been applied. Pursuant to point 33 of the Settlement Notice, when settled cases involve leniency applicants, the reduction of the fine granted to them for settlement is added to their leniency reward. As a result, the amounts of the

finer to be imposed on the settling parties are reduced by 10% and this reduction is added to any leniency reward.

8.2.9. *Final amounts of the fines*

- (109) The fines imposed pursuant to Article 23(2) of Regulation (EC) No 1/2003 are set out in Table 4.

Table 4

Undertaking	Fines (EUR)
Barclays	0
Deutsche Bank	465 861 000
Société Générale	445 884 000
RBS	131 004 000

HAS ADOPTED THIS DECISION:

Article 1

The following undertakings have infringed Article 101 of the Treaty and Article 53 of the EEA Agreement by participating, during the periods indicated below, in a single and continuous infringement regarding Euro interest rate derivatives covering the entire EEA, which consisted of agreements and/or concerted practices that had as their object the distortion of the normal course of pricing components in the EIRD sector:

- (a) Barclays plc, Barclays Bank plc, Barclays Directors Limited, Barclays Group Holdings Limited, Barclays Capital Services Limited and Barclays Services Jersey Limited, from 29 September 2005 until 30 May 2008;
- (b) Deutsche Bank AG, Deutsche Bank Services (Jersey) Limited and DB Group Services (UK) Limited, from 29 September 2005 until 30 May 2008;
- (c) Société Générale, from 31 March 2006 until 30 May 2008;
- (d) The Royal Bank of Scotland Group plc and The Royal Bank of Scotland plc, from 26 September 2007 until 30 May 2008.

Article 2

For the infringement referred to in Article 1, the following fines are imposed:

- (a) Barclays plc, Barclays Bank plc, Barclays Directors Limited, Barclays Group Holdings Limited, Barclays Capital Services Limited and Barclays Services Jersey Limited, jointly and severally liable: EUR 0;

- (b) Deutsche Bank AG, Deutsche Bank Services (Jersey) Limited and DB Group Services (UK) Limited, jointly and severally liable: EUR 465 861 000;
- (c) Société Générale: EUR 445 884 000;
- (d) The Royal Bank of Scotland Group plc and The Royal Bank of Scotland plc, jointly and severally liable: EUR 131 004 000.

The fines shall be paid in euro within three months of the date of notification of this Decision, to the following account held in the name of the European Commission:

BANQUE ET CAISSE D'ÉPARGNE DE L'ÉTAT
 1-2, Place de Metz
 L-1930 Luxembourg
 IBAN: LU02 0019 3155 9887 1000
 BIC: BCEELULL
 Ref: European Commission – BUFI / AT.39914

After the expiry of that period, interest shall automatically be payable at the interest rate applied by the European Central Bank to its main refinancing operations on the first day of the month in which this Decision is adopted, plus 3.5 percentage points.

Where an undertaking referred to in Article 1 lodges an appeal, that undertaking shall cover the fine by the due date by either providing an acceptable bank guarantee or making a provisional payment of the fine in accordance with Article 90 of Commission Delegated Regulation (EU) No 1268/2012.⁵⁵

Article 3

The undertakings listed in Article 1 shall immediately bring to an end the infringement referred to in that Article insofar as they have not already done so.

They shall refrain from repeating any act or conduct described in Article 1, and from any act or conduct having the same or similar object or effect.

Article 4

This Decision is addressed to

- (a) Barclays plc, 1 Churchill Place, London E14 5HP, United Kingdom;
- (b) Barclays Bank plc, 1 Churchill Place, London E14 5HP, United Kingdom;
- (c) Barclays Directors Limited, 1 Churchill Place, London E14 5HP, United Kingdom;
- (d) Barclays Group Holdings Limited, 1 Churchill Place, London E14 5HP, United Kingdom;

⁵⁵ OJ L 362, 31.12.2012, p. 1.

- (e) Barclays Capital Services Limited, 1 Churchill Place, London E14 5HP, United Kingdom;
- (f) Barclays Services Jersey Limited, La Motte Chambers, St Helier, Jersey JE1 1BJ, Channel Islands;
- (g) Deutsche Bank AG, Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Germany;
- (h) Deutsche Bank Services (Jersey) Limited, PO Box 727, St Paul's Gate, New Street, St Helier, Jersey JE4 8ZB, Channel Islands;
- (i) DB Group Services (UK) Limited, Winchester House, 23 Great Winchester Street, London EC2P 2AX, United Kingdom;
- (j) Société Générale, 29 boulevard Haussmann, 75009 Paris, France;
- (k) The Royal Bank of Scotland Group plc, 36 St Andrew Square, Edinburgh EH2 2YB, United Kingdom;
- (l) The Royal Bank of Scotland plc, 36 St Andrew Square, Edinburgh EH2 2YB, United Kingdom.

This Decision shall be enforceable pursuant to Article 299 of the Treaty and Article 110 of the EEA Agreement.

Done at Brussels, 4.12.2013

For the Commission
Joaquín Almunia
Vice-President

NR. 4816/2016 R.G.

TRIBUNALE DI PADOVA
SEZIONE II CIVILE

IL GIUDICE

A scioglimento della riserva formulata all'udienza del 16.5.2017:

OSSERVA

Va disposta C.T.U. ricostruttiva dei rapporti di dare/avere tra le parti, effettuando due ipotesi di ricalcolo dei rapporti tra le parti riguardanti il mutuo ipotecario stipulato in data 15.1.1999.

1. Con la prima ipotesi il C.T.U. verificherà se sono stati applicati interessi anatocistici nel periodo di preammortamento del mutuo, provvedendo, ove così fosse, alla loro eliminazione. Verificherà, inoltre, se la banca abbia determinato l'ammontare delle rate del mutuo, applicando correttamente lo spread sull'euribor contrattualmente pattuito, effettuando i necessari ricalcoli laddove la doglianza attorea sia fondata. Dovranno, inoltre, essere eliminati gli interessi anatocistici a decorrere dal 01.01.2014 in applicazione del novellato art. 120 TUB.

2. Con la seconda ipotesi, oltre alle verifiche di cui sopra, il C.T.U. determinerà gli interessi delle rate riferite, in tutto o in parte, al periodo che va dal 29 settembre 2005 al 30 maggio 2008 secondo il tasso di cui all'art. 117, comma 7, TUB, lett. a) [applicato tenendo conto della sua natura sanzionatoria]. Tale ipotesi tiene conto degli effetti della decisione della Commissione Europea del 4.12.2013 dimessa dall'attrice, la quale ha riscontrato una violazione dell'art. 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e dell'art. 53 dell'Accordo sull'Area Economica Europea in quanto alcuni istituti di credito, deputati alla formazione dell'Euribor, hanno messo in atto pratiche discorsive della concorrenza per alterare l'andamento normale dei componenti di prezzo rilevanti a quel fine. La riscontrata violazione della normativa comunitaria potrebbe al più tradursi in una nullità per contrarietà a norme imperative della clausola del mutuo di cui è causa nel periodo nel quale si è realizzata la succitata condotta anticoncorrenziale, ferma rimanendo la legittimità del tasso Euribor negli altri periodi non oggetto degli accertamenti della Commissione Europea.

3. Il C.T.U. acquisirà copia cartacea del fascicolo dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. confluito nel processo esecutivo n. 809/2014 R. es. Imm.

4. Con tali adempimenti la causa è matura per la decisione, sicché può essere indicata, oltre all'udienza per l'esame della consulenza, l'udienza per la precisazione delle conclusioni.

P.Q.M.

1) Nomina quale C.T.U. il dott. Andrea Fontana con il compito di rispondere al seguente quesito:
"Il C.T.U., letti gli atti di causa ed acquisita copia cartacea del fascicolo dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. confluito nel processo esecutivo n. 809/2014 R. es. Imm., ridetermini i rapporti di dare/avere tra le parti relativi al mutuo ipotecario rep. n. 61.527/9851 concesso a Immobiliare G.A.S.M.A. srl in data 15.1.1999 fino al 29.9.2014 [data della notifica dell'atto di precetto] nel rispetto delle indicazioni di cui in motivazione"

2) Rinvia all'udienza del 15.6.2017 ore 11.00 per il conferimento dell'incarico al C.T.U.

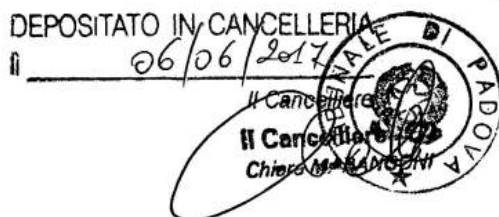
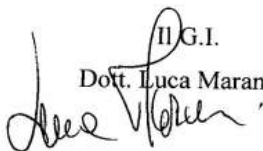
3) Indica l'udienza del 28.11.2017 ore 10.00 per l'esame della consulenza

4) Indica l'udienza del 19.06.2018 ore 11.00 per la precisazione delle conclusioni.

Si comunichi

Padova, 6 giugno 2017

Il G.I.
Dott. Luca Marani



TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE

I SEZIONE CIVILE

Il g.i. in prosecuzione alla sentenza non definitiva ex art. 279, n. 4, c.p.c.,
emessa in data 28.07.2017 , nel giudizio promosso da:

SERVICE S.R.L., 2, rapp.ta e difesa dall'avv.

SABATINO ANTONIO, ricorrente;

nei confronti di

BANCO DI NAPOLI SPA , 04485191219 , rapp.ta e difesa dall'avv. ;

- premesso che in data 28.07.2017 depositava sentenza non definitiva con
la quale rimetteva parzialmente la causa in istruttoria nella parte in cui

così disponeva:

“ Preliminarmente si deve dare atto della necessità di procedere nell'istruttoria con solo riferimento alla dedotta nullità relativa del contratto di mutuo fondiario in conto corrente, circa gli effetti, da verificare in concreto, della pronuncia della decisione della commissione europea del 4 dicembre 2013, caso AT.39914, che ha rinvenuto l'esistenza di un'intesa tra il 2005 ed il 2009, e quindi interferente con il contratto per cui vi è causa, tra taluni istituti di credito volta a manipolare la determinazione del tasso euribor e quindi volta ad influenzare l'eterointegrazione dei contratti di finanziamento a tasso variabile. Tale questione non è verificata dal c.t.u., il quale sul punto con separata ordinanza sarà chiamato a rispondere a precipuo quesito relativo allo scorporo delle competenze passive pagate per il contratto di finanziamento a titolo di componente euribor. “;

- osservato che è necessario pertanto procedere a nuova consulenza perché
sia data risposta al predetto quesito con la convocazione del medesimo
c.t.u.;

p.t.m.

- fissa udienza per il 28 settembre 2017, ore di rito, mandando la cancelleria per
la comunicazione alle parti e al c.t.u. dott. Giuseppe D'Angelo.

N.I. 28.0

Il giudice

Dott. Mario Fucito



N. R.G. 2016/527

TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 527/2016

Il Giudice dott. Federico Ria,

ritenuto necessario, rimessa la causa sul ruolo

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 08/02/2018,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Dispone la nuova convocazione ctu affinché si verifichi l'eventuale riconducibilità temporale del contratto de quo agli effetti derivanti dalla decisione Commissione UE in materia di tassi Euribor ed in ipotesi affermativa si applichi il tasso sostitutivo ex art. 117 TUB per il periodo così inciso; fissa per tale incombenza l'udienza del 5.4.2018 ore 10,30. Si comunichi alle parti e si avvisi il ctu.

13.2.2018

IL GIUDICE

Federico Ria



www.vteb.it

consulenti

Studio di Firenze – Via Di Novoli n. 5/7 – 50127 FIRENZE – Tel. 0039 (55) 3200839 - Fax 0039 (55) 3220775

Fabrizio Martelli – fabriziomartelli@hotmail.com – Cell. 3407003599

Alessandro Gorini – alessandro@gorini.it – Cell. 3473772513

GUIDA OPERATIVA

N° 17

APPROFONDIMENTI

RELATIVI

INDETERMINATEZZA

CONDIZIONI CREDITO

RATEALE

Gli Articoli 1284, 1418 e 1346 regolano la necessità di esposizione chiara, precisa e puntuale delle condizioni applicate e le eventuali conseguenze relative alla indeterminatezza.

Nel contratto rateale sono nulle le clausole che, determinando le condizioni applicabili per interessi ed oneri, pur appearing di per sé analitiche si risolvono di fatto, dal punto di vista matematico-finanziario, in enunciati che non permettono una univoca, richiedendo altresì una scelta applicativa tra più alternative possibili, ciascuna delle quali comportante l'applicazione di tassi di interessi diversi o con risultati diversi: tali clausole sono nulle per indeterminatezza o indeterminabilità del loro oggetto, ex artt. 1418, 1346 cc.

Tale indeterminatezza non comporta la nullità dell'intero contratto ma la sostituzione di diritto della sola clausola nulla ex art.1284 cc, terzo comma, per cui gli interessi saranno dovuti nella misura legale.

Oltre questi articoli e quelli collegati, segnaliamo i seguenti spunti importanti:

- *Cassazione n° 12276/2010 – vedere ALLEGATO 1 -*
- *Tribunale di Milano 30/10/2013 – dott.ssa Crugnola -vedere ALLEGATO 2 -*
- ***CICR 4/3/2003, che recita: “il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora” ed al comma 6 si stabilisce che “si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”. La delibera CICR 04/03/2003 prevede inoltre che “gli intermediari sono obbligati a rendere noto un “Indicatore Sintetico di Costo” (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell’operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d’Italia medesima”.***
- *Tribunale Agrigento 10/12/2015 sentenza indeterminatezza TAEG – ALLEGATO 3 – Soffermandoci su questo argomento, diverse sono le interpretazioni relative all’importanza di tale valore*
- *La decisione ABF n.12830 del 16 /5/2018 ha affermato il principio relativo all’inserimento nel conteggio del TSU di tutti gli oneri correlati e nel contempo il collegio ha stabilito che il mancato esplicito inserimento nel Taeg dei costi, ad esempio relativi al premio assicurativo, pur se imposto dalla legge e pur se ricavabile da altra documentazione fornita al cliente, costituisce una violazione delle regole sugli obblighi informativi verso il consumatore. Una violazione che determina la nullità della clausola relativa al Taeg e conseguentemente l'applicazione del solo tasso legale sostitutivo. Tale rimedio, anche alla luce della sentenza della*

Corte di giustizia europea del 9 novembre 2016, C-42/15 e dell'articolo 23 della direttiva 2008/48, non è stato ritenuto sproporzionato perché ripara al fatto che il consumatore non ha potuto effettuare un attendibile comparazione tra le offerte sul mercato. – ALLEGATO 4 -

- *Importanti le assimilazioni rivenienti da questa ultima massima relativamente alla importanza di poter confrontare in maniera univoca condizioni diverse di diversi istituti. Il TAEG/ISC non corretto rende impossibile, anzi mistificatorio questo confronto e soprattutto mette in discussione l'intera impostazione delle stesse condizioni applicate generando il dubbio della evidente indeterminatezza delle stesse.*
- *Così allo stesso modo una esposizione non corretta del TAN-TAE-TPN – determinano incertezza per le effettive condizioni applicabili, di conseguenza evidente indeterminatezza delle stesse.*



12276-2010

ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati:

Dott. FRANCO SOCIRISONE

- Presidente -

Dott. GIOVANNI FRASCONI

- Consigliere -

Dott. SILVIO PRINZIA

- Consigliere -

Dott. ERICO SPANNA RUSSO

- Consigliere -

Dott. ROBERTA VITALDI

- Rel. Consigliere -

Ha pronunciato la sentenza.

SENTENZA

sul ricorso 12276-2010 proposto da:

, in persona dell'Amministratore Unico della

, diversamente domiciliata in

, presso lo studio dell'avvocato

, che la rappresenta e difende

unitamente all'avvocato

speciale del dott. Norsa

in persona di avvocato 7096, rep. 4419, giusta delega

n. 4419

- ricorrente -

Rituo -
Interessi
convenzionali
-
Patruizione
ultralegale
forma
scritta -
nullità

R.D.N. 4508/2008

12276

44.22

90.000

**contributo
unificato**

2010

713

contro

il , eletto e nome
domiciliato in , presso
la studio dell'Archivio che ha
rappresentato le difese unitamente all'avvocato
giusta delega di
-

- controricorrente-

avverso la sentenza n. 938/2004 della CORTE D'APPELLO
di TORINO, Sezione Prima Civile, data il
10/12/2006, depositata il 14/05/2007 (R.G. n.
938/2004).

Adita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 25/03/2010 dal Vicesignore Dott.

colto l'avvocato
adita l'avvocato
in persona del Procuratore
Generale Dott. che ha
concluso per l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 30.6.1978 la società srl e concludevano un accordo, sottoscrivendo il relativo documento, in cui la prima si riconosceva debitrice del secondo della somma capitale di L. 78.400.000 e dichiarava che "non potendo eccedere quanto sopra alla data odierna si impegna, di comune accordo con il Dr. , a rimborsare i sopracitati debiti maggiorati di rivalutazione e di interessi attivi composti bancari entro e non oltre il 31/12/1980 anticipando se possibile".

A seguito di inadempimento dell'obbligo così concluso, il agiva in sede monitoria.

Il decreto ingiuntivo non era opposto e passava in giudicato.

La procedura esecutiva promossa dal nei confronti della srl era sospesa in data 8.5.2001, per il provvedimento del giudice di accertamento del quantum debeturi, ai sensi dell'art. 512 r.p.c.

Il tribunale di Vercelli, nel giudizio così instaurato a seguito dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 512 r.p.c., all'esito della fase istruttoria, con sentenza del 4.2.2004, dichiarava che il credito maturato in favore del nei confronti della debitrice srl ammontava, alla data del 30.6.2003, alla somma di € 2.256.016,34.

Ad eguale esito perveniva la Corte d'Appello che, con sentenza del 24.5.2007, rigettava l'appello proposto dalla S.p.A.

Quest'ultima ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico complesso motivo.

Assiste con controricorso il ...

Nelle more del giudizio di cassazione la S.p.A. era dichiarata fallita, ed il Fallimento si costituiva regolarmente nel giudizio di cassazione presentando memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico, complesso motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione di una norma di diritto e, specificamente dell'art. 1284 terzo comma c.c..

Il motivo è fondato per le ragioni che seguono.

E' giurisprudenza pacifica della Corte di legittimità quella per cui, in tema di ... la convenzione relativa agli interessi è validamente stipulata, ai sensi dell'art. 1284, comma terzo, c.c., che è norma imperativa - soltanto se abbia un contenuto assolutamente univoco, contenente la puntuale specificazione del tasso di interesse.

Il relativo tasso deve, quindi, risultare determinabile e controllabile in base a criteri oggettivamente indicati.

Peraltro, se il tasso convenuto sia var solle, è idoneo, ai fini della sua precisa individuazione, la riferimento a parametri fissati su scala nazionale alla stregua di accordi interbancari, mentre non sono sufficienti generici riferimenti, dai quali non emerge, con sufficiente chiarezza, quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione (v. per tutte Cass. 29.7.2009 n. 17679; cass. 2.2.2007 n. 2317; cass. 25.5.2003 n. 4095).

Il requisito della necessaria determinazione scritta degli interessi "ultralegai", prescritto dall'art. 1284 c.c., peraltro, trattandosi di obbligazioni pecuniarie, può essere soddisfatto anche per *relationem*, attraverso il richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obiettivamente individuabili.

Ciò vuol dire che una clausola contenente un generico riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza può ritenersi valida ed univoca, solo se il riferimento per *relationem* sia coordinato all'esistenza di vincolanti discipline del saggio, fissate su scala nazionale con accordi di cartorio; mentre è insufficiente, a tale scopo, la clausola che si limiti ad un mero riferimento "alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza", o espressioni analoghe.

Infatti, in considerazione dell'esistenza di diverse tipologie di interessi, una clausola siffatta non consenta, per la sua genericità, di stabilire a quale previsione le parti abbiano inteso concretamente riferirsi (v. anche Cass. 2.10.2003 n. 14684; Cass. 23.9.2002 n. 13873).

Nella specie, si trattava di una scrittura privata datata 30 maggio 1978, con la quale
la proprio e quale legale rappresentante della società
poi, dichiarata fallita, s'impegnava a rimborsare a
la somme capitale di L. 78.400.000. oltre a
rivalutazione ed ad interessi attivi composti bancari.

Sulla base di questa scrittura privata era emerso, nei confronti della srl, il richiesto decreto ingiuntivo, passato in giudicato per mancata opposizione, per l'immediato pagamento dell'importo capitale indicato, oltre alla rivalutazione ed agli interessi convenzionali.

Di qui, la notificazione dell'atto di precetto per la complessiva somma di L. 139.210.900 (di cui L. 210.000.000 per rivalutazione e L.438.750.000 per interessi convenzionali), con il conseguente provvedimento della procedura esecutiva immobiliare, successivamente sospesa per la contestazione del credito da parte dell'odierna ricorrente.

Ora, la Corte d'Appello, nel confermare la sentenza di primo grado che aveva quantificato il credito del

in C. 2.256.916,34, ha ritenuto che la locuzione interessi convenzionali fosse da intendere quali interessi voluti dalle parti, ai sensi dell'art. 1372 c.c., e che la volontà delle parti fosse univoca alla luce della clausola contenuta nella dichiarazione del 30.5.1978, sulla cui base la società ed il in proprio, in caso di insolvenza della società, s'impegnavano " a rimborsare i sopracitati debiti maggiorati di rivalutazione e di interessi attivi bancari entro e non oltre il 31.12.1980.

A tal fine, ha valutato che l'interesse attivo composto bancario, alla luce della volontà espressa dalle parti, fosse correlato alla concessione del prestito, ritenendo l'espressione suscettibile di unica interpretazione, non ricorrendo, nella specie, la diversa ipotesi di interesse attivo inteso quale rendimento ".

In questa ottica, ha testualmente affermato: " Invero, la parte che ha ricevuto il finanziamento, ha riconosciuto il debito ed ha promesso di restituirlo con la remunerazione degli interessi attivi per il finanziatore, indicando, quanto al metodo di determinazione degli interessi, l'interesse attivo composto bancario, onde l'oggetto del negozio era evidentemente determinabile in base alle menzionate richiamate, individuate e prestabilite"; aggiungendo: " Al riguardo è univoca la ragione di interessi composti che sono quelli calcolati anche su gli

interessi maturati a scadenze intermedie rispetto al piano di durata di un prestito. All'epoca del negozio, poi, la prassi bancaria era talmente diffusa da rendere il riferimento agli interessi composti bancari espressione chiara ed inequivocabile".

E la Corte di merito ha, sul punto, concluso che "risulta osservato l'obbligo di forma scritta previsto dall'art. 1284 c.c. per la pattuizione degli interessi in esame".

Le argomentazioni svolte dalla Corte di merito per giungere a tale conclusione non possono essere seguite.

In primo luogo, deve ricordarsi che, ai fini di una valida pattuizione di interessi in misura superiore a quella legale, è necessaria la forma scritta ad substantiam, e la mancanza di tale forma, che comporta la nullità della pattuizione e l'automatica sostituzione della misura convenzionale del tasso di interesse con quello legale, è rilevabile anche d'ufficio.

Nella specie, la pattuizione di interessi in misura superiore a quella legale è contenuta nella scrittura privata in data 30.5.1978.

Sotto questo profilo, pertanto, risulta rispettato il disposto di cui all'art. 1284 terzo comma c.c..

Deve, però, ulteriormente evidenziarsi che il contenuto della clausola che prevede la corrispondenza di interessi

superiori rispetto all'interesse legale, per essere legittima, deve essere univoca e contenere la specifica indicazione del tasso così stabilito, condizione questa che può ritenersi soddisfatta anche per relationem, attraverso, cioè, il richiamo (per iscritto) a criteri prestabiliti e ad elementi estrinseci al documento negoziale, purché oggettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del relativo saggio di interesse.

E nel caso in esame, tale condizione - diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di merito - non può ritenersi rispettata.

Il tenore della dichiarazione del 30.5.1978 - come riportata nella sentenza impugnata -, infatti, nel riconoscere il debito contratto con il _____, specifica che la società _____ srl ed il _____, in caso di insolvenza della società, si impegnano "a rimborsare i sopradetti debiti maggiorati di rivalutazione e di interessi attivi bancari".

La nozione, così indicata, pur facendo un chiaro riferimento alla corresponsione di interessi convenzionali, non consente di chiarire, neppure per relationem, la relativa misura.

Non può infatti condividersi l'affermazione fornita dalla Corte di merito per la quale, dopo avere affermato che per interesse attivo bancario debba intendersi

l'interesse attivo composto bancario, quanto al metodo di determinazione degli interessi stessi, ha ritenuto che l'interesse attivo composto bancario fosse nozione univoca, per essere gli interessi composti quelli calcolati anche su gli interessi maturati a scadenze intermedie rispetto al piano di durata di un prestito, essendo all'epoca del negozio la prassi bancaria talmente diffusa da rendere il riferimento agli interessi composti bancari espressione chiara ed inequivocabile; e, quindi l'oggetto del negozio "evidentemente determinabile in base alle notriche richiamate, individuate e prestabilite".

La clausola contenuta nella dichiarazione richiamata, invece, non contiene alcun parametro certo per il calcolo degli interessi, non consentendo, quindi, di determinare con esattezza l'oggetto della prestazione.

Infatti, la definizione di interessi attivi composti bancari non individua un univoco metodo di determinazione degli interessi convenzionalmente stabilito dalle parti, che non è chiarito neppure dal riferimento agli usi ed alla prassi bancaria.

E ciò perché, la presenza di diverse tipologie di tassi praticati dagli istituti di credito, non può neppure considerarsi univoco il riferimento alle condizioni praticate dalle aziende di credito su piazza.

Né a diversa conclusione potrebbe pervenirsi in considerazione della circostanza che, nel periodo 1978-1984 (cui occorre fare riferimento in considerazione della data dell'accordo in esame), esistevano condizioni ed usi di generale accettazione, ai quali gli operatori commerciali potevano fare abituale riferimento.

Da un lato, infatti, alla data del 1978 non esistevano discipline vincolanti - ma soltanto adesioni volontarie - fissate su larga scala nazionale, con accordi interbancari che garantissero la totale assenza di discrezionalità nella misura del saggio di interesse, (v. da ultimo Cass. 1.2.2002 n. 1297).

Dall'altro, poi, la genericità dell'espressione usata nell'accordo non consente neppure di individuare a quale versante dovesse ancorarsi la determinazione dell'interesse, se cioè con riferimento all'operazione attiva per la banca, oppure all'operazione attiva di rendimento per il cliente della banca stessa.

Sotto questo profilo arbitrario appare l'affermazione della Corte di merito che ritiene l'espressione "suscettibile di unica interpretazione, diversamente da quanto astrattamente ipotizzato dal CTU con riferimento all'istituto esaminato" in via generale, non ricorrendo nella specie la (differente) ipotesi (dallo stesso CTU in astratto prospettata per definire l'istituto stesso in

tutte le sue varie quotazioni) di interesse attivo inteso come rendimento (normalmente garantito dalla banca al cliente per le somme da questi date in prestito)".

La verifica di conformità della clausola all'art. 1284 c.c. è stata compiuta dalla Corte di merito in modo assoluto, sul presupposto che sia sempre valida la determinazione per relationem del tasso di interesse, senza alcuna indagine sul grado di univocità della fonte richiamata, al fine di stabilire la sua idoneità all'esatta individuazione della previsione, cui le parti avessero inteso riferirsi, e quindi ad una oggettiva determinazione del tasso di interesse o quanto meno ad una sicura determinabilità, controllabile per nell'ambito di una variabilità dei tassi nel tempo, tale da resistere ad eventuali modificazioni.

La variabilità dei tassi, nel tempo, in assenza di una sua precisazione al riguardo nella scrittura privata in oggetto, costituisce, quindi, un ulteriore profilo di incompatibilità della previsione con il disposto dell'art. 1284 c.c., cui la Corte di merito ha erroneamente risposto con un incontrollato richiamo alle "metriche individuate o prestabilite", senza alcuna ponderazione degli elementi "fluttuanti" di calcolo.

Si ribadisce che l'esistenza di diverse tipologie di interessi non consente, per la sua genericità, ad una

clausola si fatta di determinare a quale previsione le parti abbiano inteso concretamente riferirsi.

In conclusione, quindi, la clausola in esame - così come predisposta dalle parti - non esibisce criteri sicuramente ed oggettivamente rilevabili per la determinazione del tasso di interesse ultralegale, né la ratio sui interessi "attivi bancari", in difetto di ulteriori precisazioni, può ritenersi fornita di sufficiente contenuto, non avendo la sentenza impugnata indicato sicuri criteri per determinare gli interessi attivi bancari ivi, in questo senso anche Cass.11.11.2005 n. 22693; Cass. 29.7.2009 n. 17673).

Il riferimento, quindi, non è, né oggettivo, né oggettivabile.

Erra, pertanto, ancora la Corte di merito, e consequenzialmente, all'ordine individua, nell'ambito della prassi bancaria - alla quale ritiene faccia riferimento la dichiarazione del 30.5.1975 - nel prize rate il tasso di interesse attivo bancario più favorevole al debitore, rilevando che si tratta del tasso praticato normalmente dagli istituti di credito alla clientela primaria sui crediti utilizzati in conto corrente, costituendo il livello minimo di tasso al quale il cliente può aspirare per i prestiti ottenuti.

A tal fine, promosso che come criterio di riferimento in presenza di un'indicazione univoca che nella specie non sussiste - il prime rate, quale tasso di interesse applicato dalle banche ai migliori clienti, avrebbe anche potuto essere seguito, deve ulteriormente precisarsi che le banche possono anche applicare tassi di interesse variabile in percentuale al di sopra o al di sotto del prime rate (top rate e over rate).

Anche sotto questo profilo, il riferimento operato dalla Corte al merito al prime rate appare fornito di un adeguato supporto probatorio e motivazionale.

Infondatezza della sentenza impugnata, pertanto, è conseguente anche all'indicazione tout court del prime rate quale termine di riferimento, senza precisare e motivare le ragioni della scelta di un tale criterio di calcolo, piuttosto che quello che fa ~~fare~~ riferimento ai tassi praticati ai clienti ordinari.

Alla nullità della pattuizione, consegue, quindi, che gli interessi saranno dovuti nella misura legale.

Alla determinazione del complessivo debito, con l'applicazione del tasso di interesse stabilito dalla legge, quindi, dovrà procedere il giudice del rinvio.

Quanto, poi, all'invocata nullità del patto, sotto il profilo del divieto di anatocismo di cui agli artt. 1293 e 1382 c.c., deve rilevarsi che i rilievi evidenziati nel

ricorso non sono conferenti, posto che tale profilo non è stato preso in considerazione della sentenza impugnata.

Peraltro, per completezza, deve sottolinearsi che la disciplina di cui all'art. 1293 c.c. prevede che " in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi".

Gli interessi i posteriori possono, quindi, produrre interessi soltanto sulla base di una convenzione posteriore alla loro scadenza, purché si tratti di interessi maturati per almeno sei mesi.

Diversamente, è necessario che gli interessi sugli interessi siano richiesti in modo espresso con la domanda giudiziale, proposta dopo che gli interessi scaduti abbiano maturato la loro idoneità a produrne altri.

In mancanza, quindi, di una convenzione successiva alla scadenza che determini un tasso diverso, gli interessi sugli interessi scaduti, chiesti dalla domanda giudiziale, sono dovuti esclusivamente nella misura legale (v. anche Cass. 2.10.2003 n. 14693).

Circostanze tutte che non possono essere valutate in questa sede, sia perché non prese in considerazione, nei loro elementi fattuali, dalla Corte di merito, sia perché

le conclusioni raggiunte in ordine alla validità della
clausola relativa agli interessi per indeterminatezza
dell'oggetto tolgono interesse all'esame di tale ulteriore
profilo.

In conclusione, il ricorso va accolto; la sentenza
cassata, e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Torino
in diversa composizione.

Le spese vanno rimesse al giudice del rinvio.

P.Q.M.

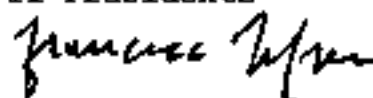
La Corte accoglie il ricorso. Cassa e rinvia, anche per
le spese, alla Corte d'Appello di Torino in diversa
composizione.

Così deciso il 23 marzo 2010 in Roma, nella camera di
consiglio della terza sezione civile della Corte di
cassazione.

Il Consigliere Estensore



Il Presidente



IL CANCELLIERE C1
Innocenzo Battista



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi **19 MAG. 2010**

IL CANCELLIERE C1
Innocenzo Battista



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ELENA RIVA CRUGNOLEA,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 13980/2011 promossa da:

ALL. SRL omissis;

ATTRICE

contro

BANCA DI C. SPA omissis;

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come segue:

per l'attrice:

"Parte attrice riservato quanto sopra, chiede che il Tribunale Ill.mo, causa cognita, voglia accogliere le seguenti

Conclusioni

Ogni avversa istanza, eccezione e deduzione reietta:

a) In relazione al contratto di mutuo n. 006287668/001 di Euro 1.000.000,00 e atto di quietanza rep. 5652 Dr. P. P. notaro :

1) Dichiararsi nulla la clausola di determinazione degli interessi perché posta in violazione degli artt. 1346 - 1418 - 1419 c.c., nonché incompatibile con i principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali e/o per violazione degli art. 1283 e 1284 c.c. e/o per violazione dell'art. 1322 c.c. (Equilibrio e giustizia contrattuale in quanto non meritevole di tutela prevista dall'ordinamento giuridico) e/o per violazione dell'art. 9, co. 3. legge 192/1998 (Divieto di abuso di dipendenza economica), individuando il saggio di interesse applicabile in sua sostituzione sulle rate scadute e da scadere e per l'effetto condannare la convenuta a restituire all'attrice la somma di Euro 138.553,96. s.e.od.o., o in quella inferiore o superiore accertata in corso di causa e ciò a titolo di maggiori somme non dovute corrisposte alla data del 31.12.2010 per rate di ammortamento in scadenza determinando per l'effetto un piano di ammortamento a tasso fegale con quote capitali costanti;

2) dichiararsi comunque che la convenuta, con la previsione di un piano di ammortamento alla francese, ha applicato tassi di interesse difforni da quelli pattuiti e per l'effetto, individuato il saggio di interesse applicabile in sua sostituzione, condannare la convenuta alla restituzione all'attrice della somma di Euro 138.553,96, s.e.o.d.o., o in quella inferiore o superiore accertata in corso di causa e ciò a titolo di maggiori somme non dovute corrisposte alla data del 31.12.2010 per rate di ammortamento in scadenza determinando per l'effetto un piano di ammortamento a tasso legale con quote capitali costanti;

b) In relazione al contratto di mutuo n. 006612022/001 di Euro 500.000,00 Rep. 5653 Dr. F. P. notaro:

1) Dichiararsi nulla la clausola di determinazione degli interessi perché posta in violazione con degli artt. 1346 - 1418 - 1419 c.c., nonché incompatibile con i principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali e/o per violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c. e/o per violazione dell'art. 1322 c.c. (Equilibrio e giustizia contrattuale in quanto non meritevole di tutela prevista dall'ordinamento giuridico) e/o per violazione dell'art. 9 co. 3 legge 192/1998 (Divieto di abuso di dipendenza economica) individuando il saggio di interesse applicabile in sua sostituzione sulle rate scadute e da scadere e per l'effetto, condannare la convenuta a restituire all'attrice la somma di Euro 69.276,96, s.e.o.d.o., o in quella inferiore o superiore accertata in corso di causa e ciò a titolo di maggiori somme non dovute corrisposte alla data del 31.12.2010 per rate di ammortamento in scadenza determinando per l'effetto un piano di ammortamento a tasso legale con quote capitali costanti;

2) dichiararsi comunque nulla la clausola di determinazione degli interessi siccome disposta unilateralmente dalla convenuta perché determinata secondo il piano di ammortamento alla francese privo di pattuizione, individuando il saggio di interesse applicabile in sua sostituzione e per l'effetto condannare la convenuta alla restituzione all'attrice della somma di Euro 69.276,96, s.e.o.d.o., o in quella inferiore o superiore accertata in corso di causa e ciò a titolo di maggiori somme non dovute corrisposte alla data del 31.12.2010 per rate di ammortamento in scadenza determinando per l'effetto un piano di ammortamento a tasso legale con quote capitali costanti;

Sempre ed in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari."

per la convenuta:

"Voglia il Giudicante, disattesa ogni contraria istanza e deduzione (e data atto che non si accetta il contraddittorio su eventuali domande nuove), respingere le domande dell'attrice, col favore per la Banca concludente delle spese e competenze giudiziali e conseguenti."

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

L'attrice, AL. SRE, ha citato in giudizio la BANCA DI C. SPA chiedendo:

1. declaratoria di nullità delle clausole relative alla determinazione degli interessi contenute in due contratti di mutuo stipulati *inter partes* rispettivamente il 5.12.2002 per l'importo di euro 1.000.000,00 (con successivo atto di quietanza del 24.3.2004) ed il 24.3.2004 per l'importo di euro 500.000,00, in particolare rilevando:

□ quanto al primo mutuo:

la irrideterminatezza del tasso di interesse previsto dalla complessa e contraddittoria formula negoziale contenuta nell'atto di quietanza, in sostanza prevedente un piano di ammortamento "alla francese" a rate costanti ma con tasso variabile e con effetti anatocistici;



il comportamento abusivo (anche ai sensi dell'art.9 legge n.192/1998) della banca, la quale solo in sede di quietanza, dopo che era già stata erogata la somma di euro 936.000,00, senza fornire alcuna previa informazione alla mutuataria, ha sottoposto alla firma dell'attrice la complessa formula negoziale, unilateralmente predisposta, senza che AL. SRL potesse comprenderne la portata;

2. quanto al secondo mutuo, analoghe circostanze;

3. quanto ad entrambi i contratti, la concreta applicazione da parte della convenuta di tassi effettivi diversi e superiori rispetto a quelli risultanti dalle astruse formule negoziali, come indicato da relazione del consulente dell'attrice;

4. individuazione del tasso applicabile in luogo di quello risultante dalle clausole nulle,

5. con condanna della convenuta alla restituzione di quanto pagato in eccesso fino al 31.12.2010.

La convenuta ha contrastato le domande dell'attrice, rilevando che nel corso del rapporto erano stati periodicamente comunicati i dati relativi alla composizione delle rate (cfr. docc. da 14 a 38), dai quali risulterebbe la piana applicazione, senza alcun effetto anatocistico, delle clausole contrattuali, articolate specificatamente in tutti i loro elementi e quindi da considerare determinate e pienamente valide.

All'esito del deposito delle memorie ex art.183 sesto comma cpc, il g.i. ha quindi così provveduto sulle istanze istruttorie della attrice:

"ritenuto che le prove orali dedotte dall'attrice non paiono riguardare circostanze determinanti ai fini del decidere;

ritenuta la necessità di procedere a nuova verifica -sulla scorta delle cognizioni tecniche proprie dell'esperto da nominarsi nell'ambito accademico tenuto conto delle questioni matematico-finanziarie in gioco- della effettiva ricorrenza di elementi di indeterminazione nelle pattuizioni in materia di tassi controverse, nonché in ogni caso, di effetti anatocistici nei meccanismi di ammortamento applicati dalla banca convenuta, nonché, ancora in ogni caso, di distorsioni applicative delle clausole contrattuali;

mentre l'accertamento tecnico non pure possa estendersi a ulteriori prove sulla illiceità delle pattuizioni negoziali non dedotte in citazione;"

nominando quindi CTU la prof. F. B., chiamata a rispondere al seguente quesito:

"Dica il CTU, esaminati gli atti e i documenti di causa e compiuto ogni accertamento ritenuto utile:

1.se le pattuizioni relative agli interessi di cui ai due contratti di mutuo controversi presentino elementi di indeterminazione;

2.se, comunque, tutte pattuizioni comportino effetti anatocistici;

3.se, in ogni caso, la concreta applicazione di tali clausole da parte della convenuta abbia comportato distorsione dei parametri negoziali;

in caso di risposta affermativa ai quesiti che precedono procedendo poi:

A.nell'ipotesi di risposta affermativa al quesito sub 1, a determinare un piano di ammortamento a tasso legale con quote capitali costanti, calcolando altresì la differenza tra l'ammontare dovuto in base a tale piano e quanto pagato dall'attrice per le rate già corrisposte;

B. nell'ipotesi di risposta affermativa al quesito sub 2., a indicare se -e con quale metodologia e risultati- il piano di ammortamento sia depurabile dagli effetti anatocistici, in caso di impossibilità procedendo come sub A.;

C. nell'ipotesi di risposta affermativa al quesito sub 3., a determinare un piano di ammortamento corretto secondo i termini negoziali, calcolando altresì la differenza tra l'ammontare dovuto in base a tale piano e quanto pagato dall'attrice per le rate già corrisposte."

Depositata quindi dalla prof. B. la sua relazione finale il 19.10.2012, le parti hanno precisato le conclusioni nel tenore in epigrafe trascritto, riproducendo quelle formulate negli atti introduttivi ed hanno svolto le difese conclusionali.

All'esito di tale contraddittorio reputa il Tribunale che le domande di parte attrice debbano essere accolte.

Al riguardo, si è rilevato che l'accertamento tecnico disposto ha permesso di ricostruire l'effettiva portata delle complesse clausole dei due contratti di mutuo in discussione, di per sé peculiari in quanto prevedenti, come illustrato dall'attrice, un piano di ammortamento c.d. alla francese (vale a dire comportante rate costanti in ciascuna delle quali la quota di capitale aumenta progressivamente mentre la quota di interessi progressivamente decresce) ma caratterizzato anche dalla variabilità, secondo vari parametri, del tasso di interessi.

Dalla relazione del CTU, caratterizzata da significativa accuratezza nella illustrazione dei passaggi del ragionamento matematico-finanziario utilizzato per la risposta al quesito e come tale del tutto condivisibile ad avviso del Tribunale, neppure essendo stata, del resto, oggetto di specifiche e convincenti critiche scientifiche nelle difese conclusionali delle parti, emerge in particolare, quanto alle clausole regolanti il piano di ammortamento relative al primo contratto (ricavabili oltre che dal contratto di mutuo dal successivo atto di quietanza, cfr. docc. 1 e 2 convenuta), che le previsioni contrattuali si articolano, oltre che in riferimento all'ammontare del mutuo, alla durata di 15 anni ed alla restituzione a mezzo di rate semestrali posticipate nonché al preammortamento per complessivi euro 936.000,00 ed al tasso nominale annuo del 3,4% fino al 30.6.2003, in riferimento ad altri tre elementi complessi specificatamente schematizzati dalla CTU come A1, A2 ed A3 a pag.11 della relazione, e così riassumibili utilizzando le parole della CTU:

A1 "tale tasso (ovvero il tasso d'interesse del 3,4%) sarà preso a base per il calcolo delle quote di rimborso del capitale nel caso l'ammortamento inizi prima della scadenza del primo triennio ed anche per il triennio successivo in caso di prosecuzione a tasso variabile" (cfr. doc.2 convenuta, capoverso "in primo luogo");

A2 "le semestralità saranno calcolate col sistema dell'ammortamento di un prestito a rate costanti, basato sulla formula matematico finanziaria, nota nella tecnica finanziaria come 'sistema francese'..." (cfr. doc.2 convenuta, capoverso "in secondo luogo", punto I);

A3 il tasso d'interesse è variabile, pari ad un mezzo del tasso nominale annuo EURIBOR a 6 mesi più uno spread dell'1% (cfr. doc.2 convenuta, capoverso "in primo luogo" punto 1.A), elementi che, secondo la convincente ricostruzione della CTU, "pur avendo ciascuno significato finanziario determinato, non sono tra di loro compatibili", sicché, "per costruire un ammortamento che sia in linea con le condizioni A1, A2 e A3 occorre trascurare e/o modificarne una, mantenendo valide le altre", così potendosi pervenire, in sostanza, sulla base dello stesso testo negoziale ad almeno tre diverse ipotesi di piani d'ammortamento per così dire "alternativi", una delle quali è quella in concreto applicata al rapporto dalla banca convenuta, fondata sulla osservanza delle condizioni A1



ed A3 ma non di quella A2 (cfr. relazione pagg. 12/13, ove si precisa che tale applicazione delle clausole è quella "più naturale" dal punto di vista della interpretazione finanziaria, ma da un lato si basa su di una delle interpretazioni possibili della condizione contrattuale A1, dall'altro disattendendo completamente la condizione negoziale A2), mentre le altre due (generanti ciascuna diverse conseguenze rispettivamente sul piano degli effetti solutori dei pagamenti e degli importi da versarsi dal mutuatario) soddisfano rispettivamente una le condizioni A2 ed A3 pretermittendo la condizione A1 (cfr. relazione pagg. 13/14) e l'altra le condizioni A1 ed A2 pretermittendo la condizione A3 (cfr. relazione pag.14).

Le clausole in discussione, dunque, pur apparendo di per sé analitiche come sottolineato dalla convenuta, si risolvono, da un punto di vista matematico-finanziario, in enunciati non danti luogo ad una univoca applicazione ma richiedenti la necessità di una scelta applicativa tra più alternative possibili, ciascuna delle quali comportante l'applicazione di tassi di interessi diversi: il che vale a dire che tali clausole, da un punto di vista giuridico, non soddisfano il requisito della determinatezza o determinabilità del loro oggetto, richiesto dalla disciplina dei contratti ex artt. 1418, 1346 cc a pena di nullità, come costantemente affermato, in materia di mutuo, dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., ad esempio, Cass. n.12276/2010, secondo la quale "affinchè una convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1284, terzo comma, cod. civ., che è norma imperativa, deve avere forma scritta ed un contenuto assolutamente univoco in ordine alla puntuale specificazione del tasso di interesse.").

Né ad inficiare tali conclusioni possono poi valere le considerazioni svolte dalla difesa di parte convenuta in particolare nella memoria di replica conclusionale:

l'isia quanto alla ricavabilità in via interpretativa, dal complesso delle clausole negoziali, di elementi idonei a correggere l'indeterminatezza matematico-finanziaria delle formule in discussione, trattandosi di argomenti che si scontra con il carattere "assolutamente univoco" richiesto dalla giurisprudenza in materia di pattuizione di tassi di interessi ultraleali, carattere che nel caso, come analiticamente indicato dalla CTU, è impossibile ricostruire in riferimento alla terminologia utilizzata nella parte del negozio deputata;

sia quanto alla possibilità di mantenimento della previsione negoziale relativa al tasso variabile (pari ad un mezzo del tasso nominale annuo EURIBOR a 6 mesi più uno spread dell'1%, cfr. supra sub A3) di per sé chiara, anche questa argomentazione scontrandosi con le complessive conseguenze della indeterminatezza delle pattuizioni negoziali, di realtà comportanti, secondo i meccanismi individuati dalla CTU, tre possibilità applicative diverse, in ciascuna delle quali la diversa combinazione delle tre condizioni negoziali conduce ad una diversa incidenza dei tassi di interesse complessivamente in gioco e, dunque, in definitiva, ad una pattuizione non univoca circa la misura complessiva di tali tassi, come emerge in particolare dalla ricostruzione analitica dei tre diversi piani di ammortamento allegati dalla CTU sub 1, sub 3 e sub 4.

Ad analoghe conclusioni deve poi pervenirsi anche rispetto alle clausole regolanti il piano di ammortamento relative al secondo contratto (cfr. doc.3 convenuta), per le quali pure la CTU ha fornito una analisi del tutto convincente e condivisibile quanto alla indeterminatezza, in questo caso dovendosi osservare che, essendo espressamente previste le sole condizioni sopra indicate come A1 ed A3, rimane aperta, da un punto di vista matematico-finanziario, la questione relativa alle possibili interpretazioni di uno degli elementi della clausola A1 (cfr. pagg.15/16 della relazione).

Per quanto fin qui detto, in accoglimento delle relative conclusioni dell'attrice, va dichiarata la nullità per indeterminatezza delle clausole determinanti il piano di ammortamento dei due contratti



di mutuo ai sensi dell'art.1419 cc, dovendosi al riguardo, in assenza di specifica eccezione della convenuta, condividere l'orientamento di legittimità secondo il quale: *"L'estensione all'intero contratto della nullità delle singole clausole o del singolo patto, secondo la previsione dell'art. 1419 cod. civ., ha carattere eccezionale perché deroga al principio generale della conservazione del contratto e può essere dichiarata dal giudice solo in presenza di una eccezione della parte che vi abbia interesse perché senza quella clausola non avrebbe stipulato il contratto. Ne consegue che la relativa questione non può essere esaminata di ufficio, e, se non dedotta in appello, non è proponibile per la prima volta nel giudizio di legittimità."* (così Cass. n.1189/2003 nonché Cass. n. 16017/2008).

Quanto poi alla sostituzione delle clausole nulle ai sensi del secondo comma dell'art.1419 cc, sostituzione da ritenersi domandata dall'attrice con la richiesta formulata nelle conclusioni sopra riportate sub a)1) e sub b)1) di individuazione del *"saggio di interesse applicabile in sostituzione sulle rate scadute e da scadere"*,

deve ritenersi applicabile la previsione di cui al terzo comma dell'art.1284 cc, secondo la quale *"Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale"*, trattandosi di clausola sostitutiva avente portata generale e la cui operatività nel caso di specie, del resto, non è stata oggetto di alcuna discussione tra le parti neppure a seguito della formulazione da parte del g.i. di quesito al CTU che la presupponeva: non pare invece al Tribunale applicabile la disciplina sostitutiva ex art.117 TUB settimo comma, tale disposizione specificando che il tasso sostitutivo ivi previsto riguarda l'ipotesi di "mancanza" di specifica pattuizione scritta ovvero l'ipotesi di nullità della pattuizione scritta ai sensi del precedente sesto comma, vale a dire l'ipotesi di pattuizione facente rinvio agli usi ovvero prevedente condizioni deteriori rispetto a quelle pubblicizzate, casi, tutti, non corrispondenti a quello in esame.

In dipendenza della accertata nullità della clausola e della sostituzione della stessa quanto alla misura degli interessi con applicazione del tasso legale vanno poi accolte le domande dell'attrice relative alla condanna della convenuta alla restituzione di quanto dall'attrice versato -in applicazione delle clausole nulle- in eccesso rispetto a quanto dovuto secondo un piano di ammortamento da ricostruirsi, ferme la durata e la cadenza delle rate nominalmente previste, con applicazione del tasso legale (sostitutivo di quello indeterminato di cui alle clausole nulle) su quote capitali costanti (la nullità delle clausole avendo travolto anche ogni previsione relativa all'andamento delle quote capitali "alla francese") in relazione alle rate scadute fino al 31.12.2010.

La ricostruzione di tali piani è stata effettuata dalla CTU come da allegati alla relazione sub 2 e sub 6, così evidenziando un differenziale rispettivamente per il primo contratto di euro 138.471,09 (cfr. pag.10 della relazione nonché allegato 2) e per il secondo di euro 69.235,52 (cfr. pag.16 della relazione nonché allegato 6): importi dei quali quindi la convenuta va condannata alla restituzione, il rapporto dovendo poi proseguire anche per le rate successive a quella del 31.12.2010 secondo le modalità di cui ai piani di ammortamento ricostruiti dal CTU ed allegati sub 2 e sub 6, senza che al riguardo debba disporsi alcuna ulteriore condanna della convenuta quanto alla restituzione dei versamenti in eccesso relativi alla rate maturate (nelle more del processo) successivamente al 31.12.2010: restituzione che pare domandata dall'attrice nelle difese conclusionali (cfr. pagg. 18 e 21 comparsa conclusionale) ma che, da un lato non è compresa nelle conclusioni definitive della stessa attrice, e d'altro lato va configurata quale obbligazione della banca comunque conseguente alla declaratoria di nullità parziale di cui alla presente sentenza e in ordine al cui adempimento (nel avvenuto caso di accoglimento della domanda di nullità) neppure vi è attuale contestazione.

In dipendenza delle pronunce che precedono va poi ritenuta assorbita ogni altra conclusione dell'attrice e ogni altra questione discussa tra le parti, e in particolare quelle relative al preteso (dall'attrice) effetto anatocistico, effetto, va qui solo ricordato, che comunque la CTU ha condivisibilmente escluso discenda di per sé dal piano di ammortamento costruito alla francese nel quale il maggior ammontare degli interessi da versarsi -rispetto a piani di ammortamento costruiti all'italiana- dipende non dall'applicazione di interessi composti ma dalla diversa costruzione delle rate (cfr. pagg. 8/9 della relazione, in particolare nota 4), nonché alle pretese (sempre dall'attrice) distorsioni applicative poste in essere dalla banca, distorsioni anche queste, secondo le condivisibili conclusioni della CTU, non ricostruibili, avendo la banca costantemente applicato il piano di ammortamento coerente con la sua scelta di una delle possibili letture delle clausole "polivalenti".

Le spese processuali seguono la soccombenza della banca e vanno liquidate in euro 558,00 per esborsi nonché tenuto conto della natura della controversia e dell'attività difensiva svolta, in euro 12.000,00 per compensi professionali, oltre iva e cpa sul secondo importo.

Le spese relative allo svolgimento della CTU (come già liquidate dal g.i con provvedimento del 13.11.2012 in euro 15.000,00) vanno infine poste definitivamente a carico della convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

1.in accoglimento delle relative domande dell'attrice, dichiara la nullità delle clausole dei due contratti di mutuo *inter partes* di cui in motivazione relative al saggio di interessi e alla costruzione del piano di ammortamento e

2.conseguentemente sostituisce a talip clausole la previsione di interesse legale a quote capitali costanti, ferma la durata e la cadenza delle rate negozialmente previste, così ridefinendo il piano di ammortamento dei due mutui, anche per il futuro svolgimento del rapporto, secondo lo schema di cui agli allegati 2 e 6 della relazione depositata il 19.10.2012 dalla CTU prot. L. B., allegati che vengono a costituire parte integrante della presente sentenza, e

3.ancora conseguentemente condanna la convenuta SPA BANCA DI C alla restituzione in favore dell'attrice SRI AE. degli importi di euro 138.471,09 e di euro 69.235,02, assorbite dalle pronunce che precedono tutte le altre conclusioni dell'attrice;

4.condanna la convenuta alla rifusione in favore dell'attrice delle spese processuali, spese che liquida in euro 558,00 per esborsi nonché in euro 12.000,00 per compensi professionali, oltre iva e cpa su questi ultimi;

5.pone le spese relative allo svolgimento della CTU (come già liquidate dal g.i con provvedimento del 13.11.2012 in euro 15.000,00) definitivamente a carico della convenuta.

Milano, 30 ottobre 2013.

Il giudice

Elena Maria Crugnola

eff 2015



SENT. N. 861/15
R.G. N. 730/15
CRON. N. 5820/15
REP. N. 596/15

REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI AGRIGENTO

[REDACTED]

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.730/2015 R.G.

PROMOSSA DA

[REDACTED] ad Agrigento ed ivi residente in via
[REDACTED], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Accolla e Pier Luigi Cappello,
elettivamente domiciliato presso lo studio di questi, in Agrigento, via Imera, 40 bis,

ATTORE

CONTRO

[REDACTED] in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in
via [REDACTED], ivi elettivamente domiciliato in via [REDACTED]
presso lo studio degli Avv. [REDACTED]

CONVENUTA

Oggetto: condannatorio

CONCLUSIONE DELLE PARTI

Come nel verbale di udienza del 10.12.2015

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

(art. 132 n.4 c.p.c., 118 c.1 disp. att. c.p.c.)

Con atto di citazione, ritualmente notificato [redacted] chiedeva annullarsi parzialmente il contratto di finanziamento personale n.8411042 e condannarsi [redacted] al pagamento della somma di €4.526,48.

A tal fine precisava:

che il 28.05.2010 lo stesso aveva stipulato con la società [redacted] un contratto di finanziamento personale dell'importo di €16.549,86 con pagamento di 66 rate mensili, sino alla scadenza del 30.11.2015;

che ritenendo eccessivo l'importo della rata pagata ha effettuato delle verifiche e con sorpresa ha rilevato che il TAEG era stato calcolato in maniera errata;

che inoltrava istanza di mediazione in data 29.9.2014, che aveva esito negativo, ragion per cui la conveniva nel presente giudizio.

“Che si costituiva la convenuta con comparsa di risposta sostenendo che il TAEG applicato non era quello del 15,785% così come sostenuto dall'attore bensì quello indicato dal contratto pari all'11,68%; che la stessa faceva riferimento al TAN (tasso annuale nominale) applicato all'importo finanziato gli interessi da corrispondere a seguito di finanziamento; che il TAEG (tasso annuo effettivo globale) applicato teneva conto del costo e dell'onerosità delle operazioni e che il TAG (tasso effettivo globale) non era altro che il tasso di riferimento con cui il concedente effettua il finanziamento ad debitore, ribadendo che lo stesso veniva utilizzato per la verifica del tasso di usura delle operazioni di credito e che nella specie era stato rispettato.

Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda e la condanna dell'attore alle spese di lite anche ai sensi dell'art.96 c.p.c.

Indi, la causa, istruita documentalmente e con la nomina di CTU, all'udienza del 10.12.2015 veniva posta in decisione.

La domanda può essere accolta e ciò per i seguenti motivi.

9

Osserva il Giudicante che al CTU nominato è stato demandato il compito di riferire se in relazione alla normativa europea in materia di norme sulla trasparenza dei contratti di credito a consumo, nonché le normative di Banca d'Italia dettate sempre in materia di trasparenza, nel TAEG debbano essere inclusi o meno contratti accessori facoltativi quali assicurazioni opzionali, tenuto conto del dettato contrattuale prodotto dalle parti.

Il CTU ha meticolosamente esaminato gli aspetti contrattuali rideterminando il debito secondo calcoli che qui si intendono riportati integralmente e concludendo che nella specie il TAEG applicato è superiore a quello indicato nel contratto.

Ha, pertanto, ricalcolato gli interessi dovuti applicando gli interessi minimi dei BOT relativi all'annualità precedente a quella di riferimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del TULB, concludendo che sussiste un credito del ricorrente in complessive €4.712,01.

Le conclusioni cui è pervenuto il CTU, dr.ssa [REDACTED], vanno condivise integralmente essendo immuni da vizi logico-giuridici.

Ne discende, per le considerazioni sopra espresse, l'accoglimento della domanda actorea, l'annullamento parziale del contratto di finanziamento de quo in ordine al tasso di interesse applicato e consequenzialmente la condanna della convenuta [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore di esso attore della somma di **€4.701,01** oltre interessi come per legge, oltre le spese di CTU anticipate dallo stesso e liquidate in complessive **€363,00**.

In ordine alle spese, avuto riguardo alle problematiche trattate, alla natura ed all'esito del giudizio, nonché al comportamento processuale delle parti, queste vanno poste a carico della parte convenuta e liquidate ex D.M. 55/14 in complessive **€1.650,00**, oltre €67,50 per spese vive, oltre alle spese forfettarie ed accessori come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.

9

PQM

Il Giudice di Pace di Agrigento, [redacted], definitivamente pronunciando nella causa promossa da [redacted], nei confronti di [redacted] in persona del legale rappresentante pro-tempore, **convenuta**, udite le parti:

Accoglie la domanda actorea;

Dichiara parzialmente nullo in contratto di finanziamento n. 8411042 come in motivazione e

Condanna [redacted], in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento della somma di **€.4.701,01** in favore dell'attore, oltre le spese di CTU anticipate dallo stesso e liquidate in complessive **€.363,00**;

Condanna [redacted], in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese di lite, liquidate ex D.M. 55/14 in complessive **€.1.650,00**, oltre €.67,50 per spese vive, oltre alle spese forfettarie ed accessori come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.

Così deciso in Agrigento, il 10.12.2015

Il Giudice di Pace



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI AGRIGENTO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
In data _____
Il Direttore Amministrativo
D.ssa Gentile Maria Assunta

COLLEGIO DI COORDINAMENTO

composto dai signori:

(CO)	Presidente
(CO)	Membro designato dalla Banca d'Italia
(CO)	Membro designato dalla Banca d'Italia
(CO)	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(CO)	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore

Seduta del 16/05/2018

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

1.1. - La ricorrente, esperito con esito negativo il prescritto reclamo, ricorse all'ABF contestando il calcolo del TAEG effettuato dall'intermediario con cui in data 10 settembre 2009 aveva stipulato un prestito personale dell'importo finanziato di €. 10.780,66, ritenendolo in contrasto con l'art. 2, comma 3 del D.M. Tesoro 8 luglio 1992, giacché non includeva il costo delle due polizze collettive n. 5140-5240 contestualmente sottoscritte. Inoltre affermò che il contratto risultava affetto da usura genetica.

1.2. - In particolare, premesso che il TAN era stato indicato nel 14,35%, il TAEG nel 15,76% e il TEG nel 15,76%, evidenziò che, per effetto della inclusione del costo delle due polizze, il TAEG risultava pari al 18,49% e il TEG diventava pari al 18,49%, valore superiore al tasso soglia vigente al momento della stipula (III trim. 2009) per la categoria "crediti personali" pari al 16,095%.

1.3. - Sulla base di tali premesse, la ricorrente chiese al Collegio, in via principale, di condannare l'intermediario alla ripetizione totale degli "interessi pagati e spese" ai sensi dell'art. 1815 cod. civ.; in via subordinata, di dichiarare la nullità della clausola relativa al TAEG, con applicazione sostitutiva del tasso previsto dall'art. 125-bis TUB (tasso minimo BOT anno 2008: 2,63%); di condannare l'intermediario alla restituzione degli interessi pagati in eccesso dall'erogazione del finanziamento sino alla sua estinzione anticipata; nonché alla rifusione delle spese di assistenza professionale sostenute per la predisposizione del reclamo, pari ad euro 350,00.

2. - L'intermediario resistette assumendo che: a) il TAEG indicato nel contratto (15,76 %) era stato calcolato nel rispetto della normativa vigente ed era pertanto corretto; b) il costo delle polizze assicurative facoltative, alle quali la ricorrente aveva deciso di aderire, era stato escluso dal calcolo del TAEG, in ossequio a quanto previsto dalla normativa vigente in materia; c) il TEG applicato al rapporto (15,76 %) era stato calcolato conformemente alle "Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura - febbraio 2006"; d) il TEG del rapporto era inferiore alla soglia antiusura fissata, che per la categoria "crediti personali" e per la classe di importo oltre euro 5.000,00 era pari, nel terzo trimestre 2009, al 16,095%.

3.1. - Nella seduta del 1° marzo 2018 il Collegio di Roma, territorialmente competente, valutati gli elementi probatori offerti dalle parti e considerato quanto stabilito dal Collegio di Coordinamento nella riunione del 12 giugno 2017, accertò che: a) le polizze avevano funzione di copertura del credito; b) sussisteva connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i contratti erano stati stipulati contestualmente e avevano pari durata; c) l'indennizzo era parametrato al debito residuo; d) il diritto di recesso poteva essere esercitato solo entro il breve termine di 30 giorni dal momento della stipulazione del contratto.

3.2. - Per queste ragioni il Collegio territoriale ritenne le polizze in esame obbligatorie, quindi da includere nel TEG con conseguente superamento del "tasso soglia" rilevato dalla Banca d'Italia per il periodo e la classe di operazioni di riferimento (18,34% anziché 16,095%). Poi, anche in applicazione del principio di gerarchia dei vizi, ritenne assorbita la questione relativa all'inclusione delle polizze nel TAEG ai fini della trasparenza.

3.3. - Tuttavia a questo punto il Collegio territoriale osservò che la domanda posta dalla ricorrente ("la restituzione degli interessi e delle spese") sollevava una delicata questione interpretativa in ordine alle conseguenze derivanti dalla dichiarazione di nullità della clausola per usura genetica ai sensi dell'art. 1815 secondo comma cod. civ., secondo il quale "se nel contratto di mutuo sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi". Non facendo la norma alcun riferimento espresso alla necessità di restituire ulteriori oneri derivanti dal contratto; ciò – ad avviso del Collegio rimettente – rendeva necessario stabilire, onde evitare eventuali possibili futuri contrasti nelle decisioni di questo Arbitro, se dovesse optarsi per una lettura estensiva della norma, che condurrebbe ad accogliere la domanda della ricorrente sia con riguardo agli interessi, sia agli ulteriori oneri, o se dovesse invece preferirsi un'interpretazione letterale dell'art. 1815 secondo comma cod. civ. e limitare l'accoglimento alla sola domanda di restituzione degli interessi. Di qui l'opportunità di rimettere la questione al Collegio di Coordinamento.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. - L'ordinanza di rimessione ha così ricapitolato i termini giuridici della questione:

1.2. - "L'art. 1815, secondo comma, c.c. è stato modificato dalla riforma operata con L. 108/96 che ha disciplinato ex novo il reato di usura di cui all'art. 644 c.p. disponendo, al primo comma, l'usura in astratto, che si determina al solo superamento del tasso soglia e, al secondo comma, l'usura in concreto, che si verifica quando gli interessi, anche se inferiori al limite legale, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione ricevuta, avuto riguardo alle modalità dell'operazione se chi li ha dati versava in condizioni di difficoltà economica. Inoltre, oltre all'usura pecuniaria è disciplinata l'usura reale per cui può aversi usura non solo in caso di interessi eccessivi ma anche nell'ipotesi di vantaggi diversi. Passando al versante civilistico, in assenza di una nozione civilistica di usura, vi è un sostanziale allineamento sul piano dei presupposti tra la nozione civilistica e quella penalistica di cui all'art. 644 c.p.: il superamento del tasso soglia determina

automaticamente l'usurarietà del contratto e, al fine di determinare il corrispettivo in concreto promesso, si tiene conto, come si è detto, "delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito" (art. 644, quarto comma, c.p.).

La scelta di modificare anche la norma civilistica sul mutuo negando all'intermediario il diritto di trattenere gli interessi ha, all'epoca, suscitato un forte dibattito in dottrina in considerazione del fatto che la disposizione previgente stabiliva invece che gli interessi fossero dovuti nella misura legale, nel rispetto del principio della naturale fecondità del denaro. L'assenza di qualsiasi interesse nel caso di pattuizione di un compenso usurario ha tuttavia costituito oggetto di una precisa scelta del legislatore che, con questa disposizione, ha introdotto la nullità della clausola per sancire il disvalore del patto usurario. Si tratta cioè di una ipotesi di nullità sanzionatoria, che colpisce la clausola iniqua ma non travolge l'intero contratto in deroga all'art. 1419 secondo comma c.c. ed è riconducibile, sul piano sistematico, alle ipotesi di nullità testuali previste dall'art. 1418 terzo comma del c.c. che stabilisce che "il contratto è altresì nullo in tutti i casi stabiliti dalla legge". In considerazione della natura di sanzione civile attribuita a questa regola, si è espressamente detto in dottrina e in giurisprudenza che in presenza di un contratto di finanziamento ad interessi usurari, il contratto "da oneroso diventa gratuito", dovendosi solo restituire il capitale, ferma ogni altra condizione".

1.3. - "Tutto ciò premesso sul piano teorico, la questione su cui si dibatte nel caso di specie – se, cioè, oltre agli interessi debbano essere restituiti anche gli altri oneri (premi assicurativi) – può condurre a due possibili ma alternative soluzioni interpretative.

Una prima via porterebbe all'accoglimento della domanda della ricorrente, muovendo dall'idea che il riferimento agli "interessi" contenuto nell'art. 1815 secondo comma c.c., debba essere inteso come comprensivo di tutti gli oneri, escluse imposte e tasse.

In questo senso sembra deporre la lettura sistematica della norma in chiave funzionale agli interessi protetti. L'esistenza di un accertato collegamento negoziale tra finanziamento e polizze assicurative obbligatorie configura l'operazione negoziale posta in essere dalle parti in modo unitario, con la conseguenza che la nullità parziale sancita dall'art. 1815, secondo comma, c.c. può colpire qualunque remunerazione pattuita ascrivibile al corrispettivo del prestito. La finalità repressiva volta a negare validità alle pattuizioni da cui conseguono corrispettivi usurari per contrarietà alla norma penale 644 c.p. esclude poi la validità delle clausole che, nel loro complesso, concorrono a determinare il superamento del tasso soglia.

In altri termini, la scelta di trasformare il mutuo da oneroso in gratuito avrebbe come riflesso che debba essere restituito il solo capitale.

Se così non fosse, vi sarebbe peraltro il rischio di una facile elusione della norma penale che vieta l'usurarietà della convenzione, dal momento che l'intermediario potrebbe fissare il tasso tenendo bassi gli interessi in senso stretto e dando maggiore consistenza agli altri oneri, cosicché in caso di usura egli dovrebbe restituire la sola somma relativa agli interessi monetari, senza perdere tuttavia la sostanziale convenienza economica dell'operazione. Inoltre, una volta caduta la clausola sugli interessi non sembra neppure sussistere alcun titolo idoneo affinché l'intermediario trattenga gli altri oneri sostenuti in vista del finanziamento usurario.

Alla luce di questi rilievi, la questione di stabilire se la conseguenza della nullità derivante dall'applicazione dell'art. 1815 secondo comma c.c. si estenda anche alla restituzione di oneri e premi assicurativi sembra trovare una prima possibile risposta positiva, dovendosi dare un'interpretazione estensiva del termine "interessi" che comprenda tutti gli oneri.

La seconda tesi nega invece che la restituzione possa aversi per voci diverse dagli interessi.

Può giocare in questo senso la formulazione letterale dell'art. 1815 secondo comma che fa espresso riferimento solo agli "interessi". Si ritiene che, seppure con finalità sanzionatoria, il nuovo testo dell'art. 1815 secondo comma sia stato introdotto modificando il testo precedente che, nonostante l'usura, salvaguardava il diritto del finanziatore al pagamento degli interessi seppure nella misura legale: pertanto si ritiene più ragionevole non estendere la portata della nullità oltre alla formulazione letterale della norma per non consentire un ingiustificato arricchimento del mutuatario. Sul piano sistematico si potrebbe osservare in tal senso che la natura afflittiva che connota la nullità della clausola sugli interessi usurari induce a ritenere che l'art. 1815 secondo comma c.c. abbia natura di una norma, se non eccezionale, di stretta interpretazione, in quanto espressione di una volontà punitiva normalmente estranea alla funzione rimediabile della nullità".

1.4. - Fin qui il Collegio rimettente, il quale ha arricchito la propria ordinanza con la menzione degli orientamenti giurisprudenziali favorevoli all'una e all'altra tesi e ha poi concluso definendo la questione portata all'esame del Collegio di Coordinamento nei termini seguenti: "se una volta accertata la natura obbligatoria della polizza a protezione del credito e il superamento del tasso soglia rilevante ai fini dell'usura genetica, in virtù dell'art. 1815, secondo comma c.c., che sancisce la nullità della clausola debbano essere restituiti i soli interessi o anche i premi assicurativi, illustrando altresì i criteri interpretativi da fare prevalere ai fini della valutazione in un senso o nell'altro".

2.1. - E' agevole rilevare che entrambe le interpretazioni poggiano su argomentazioni razionali e giuridicamente sostenibili, per cui opportunamente è stato demandato al Collegio di Coordinamento di stabilire quale delle due debba essere privilegiata.

Giova ricapitolare ancora una volta le ragioni addotte a sostegno rispettivamente dell'una e dell'altra.

2.2. - A favore della tesi più rigorosa (sostanziale gratuità del mutuo) si pongono le seguenti ragioni: a) l'art. 1815, comma 2 cod. civ. si inserisce in un sistema normativo che mira a proteggere il contraente più debole e a contrastare il fenomeno dell'usura; b) l'accertato collegamento tra il contratto di finanziamento e i contratti di assicurazione stipulati a protezione del credito; c) la considerazione che limitare l'interpretazione della norma agli interessi in senso stretto darebbe luogo a comportamenti agevolmente elusivi delle finalità perseguite dal legislatore; d) il collegamento con l'art. 1419, comma 2 cod. civ. che sancisce ipotesi di nullità parziale del contratto, limitata a singole clausole sostituite di diritto da norme imperative.

2.3. - La diversa interpretazione, che limita la nullità alla clausola che stabilisce gli interessi, si giova delle considerazioni seguenti: a) il tenore letterale dell'art. 1815, comma 2 cod. civ.; b) il confronto con la precedente versione di tale norma, che prevedeva la sostituzione degli interessi usurari con quelli legali; c) il suo carattere sanzionatorio e speciale che ne sconsiglia un'interpretazione estensiva; d) il possibile arricchimento ingiustificato del mutuatario; e) l'autonomia, rispetto al contratto di finanziamento, del collegato contratto di assicurazione.

3.1. - Il Collegio di Coordinamento, tenuto conto anche dalla sentenza n. 24675/2017 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in tema di negazione dell'usura sopravvenuta, ritiene decisivo il dettato del D.L. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito in legge 28 febbraio 2001, n. 24, recante "Interpretazione autentica della Legge 7 marzo 1996, n. 108, concernente disposizioni in materia di usura", il cui art. 1 recita: "Ai fini dell'applicazione dell'art. 644 del codice penale e dell'art. 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento".

3.2. - La succitata sentenza delle Sezioni Unite, nella parte che qui interessa, afferma testualmente: “Una sanzione (che implica il divieto) dell’usura è contenuta, per l’esattezza, anche nell’art. 1815, secondo comma, cod. civ. - pure oggetto dell’interpretazione autentica di cui si discute - il quale però presuppone una nozione di interessi usurari definita altrove, ossia, di nuovo, nella norma penale integrata dal meccanismo previsto dalla legge n. 108. Sarebbe pertanto impossibile operare la qualificazione di un tasso come usurario senza fare applicazione dell’art. 644 cod. pen.”

3.3. - A parere di questo Collegio il riferimento esplicito all’art. 1815, secondo comma cod. civ. contenuto nell’art. 1 del D.L. n. 394/2000 e l’inciso “comunque convenuti, a qualsiasi titolo” manifestano in modo palese la volontà del legislatore di stabilire uno stretto collegamento tra la norma civile e quella penale e, quindi, di interpretare, nella configurabilità dell’usura, il concetto di interessi in maniera onnicomprensiva, includendovi – anche ai fini civilistici - tutti i costi elencati nel 4° comma dell’art. 644 cod. pen. e cioè commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.

3.4. - In presenza dell’interpretazione autentica di una norma offerta dallo stesso legislatore, l’interprete deve prenderne atto e, superati dubbi e/o perplessità, adeguarsi, essendo in tal modo precluso qualsiasi spazio per interpretazioni alternative.

4. - Inoltre appare opportuno considerare che già prima della sentenza delle Sezioni Unite ripetutamente citata, la sentenza 5 aprile 2017 n. 8806 della Prima Sezione della Corte Suprema aveva chiarito che “ai fini della valutazione dell’eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall’art. 644, comma 4, c.p., essendo, all’uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l’erogazione del mutuo”.

La conseguenza logica di tale statuizione è che, se le spese di assicurazione vanno calcolate ai fini della configurabilità dell’usura, debbono poi necessariamente essere considerate anche ai fini della sanzione che ne deriva.

5. - D’altra parte è nozione di comune esperienza che dalle tipologie contrattuali sottoposte all’esame dei Collegi ABF si ricava che normalmente una parte dei premi relativi ai contratti di assicurazione stipulati contestualmente a quelli di mutuo rimane di pertinenza dell’intermediario bancario, acquisendo in tal modo natura di commissioni o, comunque, di spese, sussumibili nella previsione del quarto comma dell’art. 644 cod. pen.

6.1. - Il Collegio enuncia, pertanto, il seguente principio di diritto:

“Una volta verificato il superamento del tasso soglia rilevante ai fini dell’usura genetica, in virtù della corretta interpretazione del secondo comma dell’art. 1815 cod. civ. – letto in connessione con il quarto comma dell’art. 644 cod. pen. – che sancisce la nullità della clausola, restano colpiti non solo gli interessi propriamente intesi, ma tutti gli oneri e le spese inclusi nel calcolo del TEG, compresi i premi assicurativi, escluse imposte e tasse, che, pertanto, debbono essere restituiti al mutuatario”.

6.2. - Resta ovviamente inteso che i Collegi territoriali, nel decidere i singoli ricorsi, non potranno prescindere dagli eventuali limiti della domande in concreto proposte dalla parti ricorrenti.

7.1. - Le considerazioni che precedono impongono l’accoglimento della domanda principale, con assorbimento della subordinata, come già stabilito nella ordinanza di rimessione.

7.2. - Pertanto l’intermediario resistente è tenuto a restituire alla mutuataria interessi e spese di assicurazione.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

8. - La ricorrente ha diritto anche al rimborso delle somme spese per l'assistenza professionale, consideratane la funzionalità ai fini della decisione e che la relativa domanda era già presente nel reclamo e corredata dalla prescritta nota. Esse vengono liquidate nella misura ritenuta congrua di €. 300,00.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, in accoglimento della domanda principale, assorbita la subordinata, accerta il superamento del tasso soglia e per l'effetto dispone che l'intermediario restituisca al ricorrente interessi e spese ai sensi dell'art. 1815 co. 2 c.c., oltre alla somma di euro 300,00 per spese di assistenza professionale.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO MASSERA



www.vteb.it

consulenti

Studio di Firenze – Via Di Navoli n. 5/7 – 50127 FIRENZE – Tel. 0039 (55) 3200839 – Fax 0039 (55) 3220775
Fabrizio Martelli – fabriziomartelli@hotmail.com – Cell. 3407003599
Alessandro Gorini – alessandro@gorini.it – Cell. 3473772513

GUIDA OPERATIVA

N° 18

COMMENTO SENTENZE

CASSAZIONE 2018 E SSUU

16303/2018

Nel 2017-2018 SONO INTERVENUTE ALCUNE SENTENZE RELATIVE AL SETTORE MA PER ALCUNI VERSI SICURAMENTE MOLTO DISCUTIBILI E CHE PORTEREANNO INEVITABILI ULTERIORI SCONTRI E REVISIONI NON ESSENDO ESAUSTIVE E NON RILEVANDO, NEL COMPLESSO, TUTTI GLI ARGOMENTI NECESSARI IN MODO ESAUSTIVO.

ESAMINIAMO LE PIU' IMPORTANTI:

- USURA SOPRAVVENUTA RELATIVA AI CONTRATTI RATEALI, diversi punti non definiti chiaramente: riferimento ai soli contratti rateali ed esclusivo riferimento a contratti con sottoscrizione tempo zero e nessuna possibilità di variazione successiva -vedere altra guida operativa in merito a questo argomento-
- CONSEGNA DA PARTE ISTITUTO DELLA DOCUMENTAZIONE COMPLETA DA INIZIO PER DETERMINARE SALDO CERTO: altrimenti applicazione saldo zero da prima rilevazione possibile – vedere sentenza Cassaz. 28819/2017 + Trib. Torino 1073/2015
- INSERIMENTO DI TUTTI I COSTI RELATIVI AD ASSICURAZIONE, GARANZIE, MORA ETC PER LA VERIFICA DEL TSU – vedere diverse sentenze Cassazione.
- NULLITA' FIDE SCHEMA STANDARDIZZATO – vedere Cassaz. 29810/2017
- RILEVAZIONE SALDO ANCHE SE NON PRESENTI TUTTI EC -vedere Cassaz 12977/2018
- RILEVAZIONE USURA COME PREVISTO DA SECONDA PARTE ART 644 C.P.
- CONSIDERAZIONE CMS: le SSUU hanno dato una versione molto discutibile e sicuramente incostituzionale, in quanto contraria agli art 3 e 41 della Costituzione e di quanto era previsto prima della emanazione delle disposizioni di BI (combinato 108/96 e art 644 C.P.). Tali disposizioni infatti sono state emanate “contra legem”, il combinato è uno dei pochi casi sicuramente chiari e non leggibile diversamente e soprattutto favorendo il fattore più forte del rapporto in evidente contrasto con art 3 e 41 della Costituzione, senza considerare le ulteriori interpretazioni e disposizioni relative alle classi, alla gestione degli oneri, alle formule (anche queste sempre favorevoli agli istituti, basti far riferimento alla prima versione ove i trimestri annui erano 1 e non 4!!). Riteniamo quindi che tale sentenza debba essere meglio spiegata e/o rivista in chiave Costituzionale.
Comunque si deve notare che la sentenza appare oltre che ennesimo atto salvabanche, anche, e soprattutto, salva Bancad'Italia, per le innumerevoli illegittimità ed errori rilevabili nelle azioni svolte per questo argomento fin dal 1996 e continuate, nonostante le evidenze e le numerose sentenze chiarificatrici, ancora oggi. Si rimanda alla guida n° 15 nella quale abbiamo cercato di sintetizzare e fare chiarezza sui vari argomenti
- ANATOCISMO DIRETTO/INDIRETTO: sia relativamente ai contratti rateali che di c.c. – per i primi da utilizzare la formula italiana e non francese che genera, se pagamenti inferiori anno, anatocismo indiretti su interessi, per i secondi basandosi sull'equivoco che nel contratto di credito esista interesse attivo!!

In particolare la sentenza SSUU 16303/2018 avrebbe dovuto chiudere le vertenze in relazione alla tipologia di rilevazione dell'usura oggettiva ma ancora una volta si è perso l'occasione di farlo. Evidenti e tante sono le incongruenze che la stessa appare più l'estremo tentativo di salvare il salvabile più che definire la situazione e mettere un punto fermo sull'argomento.

Si rileva:

- *da valutare attentamente l'utilizzo della formula adottata da B.I. che mistifica i dati e di fatto avvantaggia chi utilizza al massimo l'accordato e rende difforme rispetto ad altre normative l'indicazione del costo totale per il cliente (vedasi per esempio in relazione ad ISC, normativa trasparenza si avranno valutazioni di TAN, TEGM, TEG, TAEG, ISC, TIR COMPLETAMENTE DIVERSI ma pur sempre in relazione allo stesso rapporto banca / cliente).*
- *altro punto che risulta difficile capire è perché B.I. abbia previsto scaglioni e prodotti nel modo indicato. Tali cifre e prodotti sono stati rivisti più volte nel tempo, probabilmente proprio perché errate le valutazioni di volta in volta applicate. Due esempi per tutti, ma si potrebbero fare molte eccezioni. Può essere un cc ipotecario (magari da 1.000.000 di Euro) messo in paragone con un fido ordinario da 5.001 Euro? – Può un mutuo essere considerato alle stesse condizioni sia che si tratti di tasso fisso che variabile che per cifre da 30.000 Euro o 2.000.000 di Euro?*
- *In presenza di sentenze chiare già dal 2006 (esempio Cass. 870/2006) che evidenziavano la necessità di inserire le CMS B.I. ha ostinatamente continuato almeno sino al 2009 a non inserirle, fino ad arrivare alle SSUU 16303 del 2018*
- *Anche le note e le Faq emesse da B.I. sono almeno molto discutibili perché non si rifanno mai alla centralità dell'art. 644 ma sembrano dettate in assenza di questa. La norma definisce che qualsiasi tipo di onere relativo al credito vada inserito, giustamente per avere il costo totale del rapporto in questione, ma allora perché si devono escludere i costi di gestione dello stesso rapporto oppure inserirne soltanto alcuni ed escluderne altri?*

Senza andare oltre, anche se ci sarebbero molti altri punti assolutamente contrari alla normativa di base e contrari a tutte le logiche tecniche ed operative, possiamo concludere che sicuramente questo atteggiamento ha creato danni enormi a tutto il sistema, sia per i clienti, che non hanno capito agevolmente quanto effettivamente pagassero, sia alle banche che, di fronte ad una così ghiotta opportunità come avrebbero potuto rinunciare, ma creandosi enormi problemi successivamente?

Conseguenza sarà un'enorme volume di contenziosi con relativi costi aggiuntivi per tutti ed aggravio enorme per i tribunali di tutti i livelli (a quanto ammontano in percentuale le cause così dette bancarie?).

Purtroppo non si vede ancora la volontà di uscire da questo impasse riportando la situazione ad una rilevazione reale e semplice quale il TIR, l'impatto per le banche sarebbe nullo in quanto si adeguerebbe automaticamente il TEGM e quindi il TSU (ovviamente i costi, quelli reali, apparirebbero effettivamente molto più alti ma in linea con la trasparenza e le altre norme nazionali ed europee).

L'interpretazione della normativa e la giurisprudenza degli ultimi 22 anni ha subito molti "maltrattamenti" e "strumentalizzazioni", francamente sarebbe auspicabile si arrivasse ad un definitivo chiarimento per il "bene di tutti".

Comunque data la situazione siamo costretti ad argomentarne gli aspetti positivi e negativi per poter definire un esatto quadro di azione, cercheremo di essere schematici ma al contempo esaustivi per i vari argomenti che si incrociano.

Gli argomenti da trattare:

- a- *La normativa direttamente interessata dal delitto di usura*
- b- *La normativa generale che comunque confluisce nell'accertamento del comportamento del rapporto banca/ cliente*
- c- *Il comportamento pratico delle banche*
- d- *Le azioni intraprese dagli organi di controllo e vigilanza*
- e- *Le conclusioni logiche di tutto quanto sopra esposto*

Il delitto di usura è regolamentato dal C.P. da illo tempore con uno spartiacque preciso nel 1996.

Antecedentemente al 1996 la normativa si basava esclusivamente su “stato di bisogno” del cliente e la decisione risultava estremamente personalizzata dalla unica valutazione del giudice che decideva o meno l’essersi verificato lo stato di “vessazione” (indipendentemente quindi da tassi o qualsiasi riferimento numerico).

Nel 1996 il combinato L. 108/1996 e revisione art. 644 C.P. hanno riorganizzato e definito meglio questo campo.

Pur mantenendosi la valutazione soggettiva (seconda parte del 644) si è aggiunta una valutazione oggettiva, il TSU per avere immediatamente un riferimento “certo”.

Premettiamo inoltre che sicuramente alla nascita si era pensato soprattutto a condannare sistemi estorsivi e quindi estremamente pericolosi, ma successivamente tali norme si sono inserite anche relativamente ad un atteggiamento sicuramente meno pericoloso fisicamente ma molto più mellifluo e strisciante e quindi più odioso, cioè quello relativo all’usura messa in atto da organi vigilati (per questo si veda ALLEGATO 3 – Consiglio di Stato).

L’attenta lettura dell’art. 644, che è tornato al centro di tutte le sentenze delle Supreme Corti, definisce infatti:

USURA OGGETTIVA:

“La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.

Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.”

USURA SOGGETTIVA

“Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni simili, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.”

Risulta quindi estremamente chiaro che:

- 1- La valutazione delle condizioni applicate al cliente, e non quindi il solo tasso, cumulano e determinano (con la sola eccezione di imposte e tasse) quanto ha effettivamente pagato, dal che è facile capire che soltanto una valutazione del costo totale applicato al cliente e/o il rendimento effettivo della banca possono adempiere a tale verifica. Unico sistema chiaro di rilevazione è quindi il $TIR = \text{tasso interesse reale pagato dal cliente} / \text{tasso interno di rendimento avuto dalla banca}$. Purtroppo tale rilevazione estremamente semplice e chiara è stata inficiata da una serie di errori ed atteggiamenti che ancora oggi, a distanza di 22 anni causano infinite cause e problemi a tutti gli attori, ci riferiamo alla sfortunata interpretazione voluta da B.I. fin dal nascere della normativa*
- 2- La valutazione del rapporto non può essere limitata alla sola usura oggettiva ma all’esame del complessivo comportamento della banca, considerate anche le eventuali “vessazioni” attuate attraverso coercizioni inopportune, tassi comunque superiori alla media, mistificazione della contrattualistica e soprattutto della rendicontazione per rendere difficile se non impossibile capire le reali condizioni applicate.*

Ma un'altro aspetto importante che discende direttamente da queste due diverse valutazioni è che, in fase di indagine, deve essere ben diverso l'approccio per verificare l'uno e/o l'altro aspetto e ben diverse sono le fonti di tale verifica, in sintesi possiamo dire che:

- 1- *In prima analisi si determini la presenza o meno di usura oggettiva – per approfondimenti relativi al metodo si rimanda ad altri riferimenti qui presenti.*

Questa rilevazione riguarderà in primis se la banca ha messo in opera i controlli necessari e quale procedura di segnalazione degli eventuali sforamenti abbia adottato, chi ne sia responsabile e chi debba gestire il ritorno ad una situazione di normalità. Quindi in sintesi: la banca ha predisposto adeguati controlli? La banca ha predisposto una corretta procedura di segnalazione agli organi di vigilanza, di gestione di area e filiale? Come deve svolgersi la messa in sicurezza della posizione adottando le adeguate modifiche? Evidente che, se le procedure non sono adeguate è il vertice della banca che deve rispondere della illegittimità, se invece la procedura è corretta e le informazioni sono arrivate a destinazione, saranno le figure intermedie che non hanno adottato le adeguate azioni a doverne rispondere.

- 2- *In seconda analisi, ma non secondaria dato che art. 644 non la definisce meno importante ma la pone ad ugual livello e dignità, si verificheranno le azioni intraprese nei confronti dei clienti e chi le abbia determinate. In questo caso ovviamente sarà auspicabile partire non dal vertice ma piuttosto dalla base, ad iniziare dalla filiale e poi a salire verso i vertici. Se le vessazioni saranno state compiute esclusivamente dalla base o livelli intermedi, questi saranno responsabili ma si dovrà verificare anche perchè gli organi di controllo non siano intervenuti, per connivenza o perché anche in questo caso le procedure non sono adeguate?*

E' evidente come per poter adempiere a quanto previsto dalle normative sia necessario reperire l'intera documentazione presso il soggetto deputato dalla normativa alla gestione ed archivio della stessa documentazione, cioè la banca.

E' altrettanto evidente che si dovrà verificare se la contrattualistica e la documentazione e la rendicontazione della banca siano consoni a quanto previsto dalla normativa nazionale ed europea.

APPROFONDIMENTI RELATIVI A CONTRATTUALISTICA / INFORMAZIONE / RENDICONTAZIONE

Le normative relative a trasparenza, contrattualistica sono molto precise e dovrebbero permettere agevolmente al cliente di capire quale sia l'offerta, le caratteristiche del prodotto e le condizioni. Purtroppo difficilmente tali documenti sono semplici, chiari, completi ed esaustivi, ancora più difficile trovare una gestione post sottoscrizione che rispetti la normativa ed il TUB in particolare per quanto riguarda il regime di jus variandi (data la evidente situazione di vantaggio fornita alla banca).

E' quindi necessario verificare attentamente cosa riporti la documentazione e siano rispettate le normative, il semplice controllo formale dei numeri ai fini del superamento del TSU non è assolutamente accettabile.

Non ci soffermiamo su alcune condizioni oramai obsolete ma che ancora vengono utilizzate, ad esempio il gioco delle valute.

Ancora più problemi si rilevano in riferimento alla rendicontazione relativamente a trasparenza, completezza, indicazioni e conteggi.

Possiamo dire che ben difficilmente un comune cliente può riuscire ad interpretare la documentazione fornita, quando viene fornita.

Volendo dare una schema semplice e completo si potrebbe semplicemente suggerire:

1- Conti correnti

- *Riepilogo dei movimenti relativi al c gestione base*
- *Conti tecnici relativi ai crediti concessi con relativi giroconti al conto gestione*
- *In entrambi si dovrebbero riportare le condizioni applicate, i fidi concessi, i conteggi relativi*

2- Rateali

- *Se consegnato riepilogo schematico delle condizioni applicate sulla tipologia adottata per il KID al momento della sottoscrizione comprensivo di tutti gli oneri accessori richiesti*
- *Successivamente, come previsto dalla normativa, un riepilogo, almeno annuale, che riporti indicato le condizioni applicate, i conteggi, gli addebiti divisi per capitale-interesse-oneri-spese-mora, il saldo capitale residuo, il conteggio di eventuale estinzione anticipata*

IN RELAZIONE ALLA SENTENZA SSUU 16303 SI EVIDENZIA INOLTRE CHE:

- *La stessa indica una verifica parallela delle CMS prendendo a base quelle medie rilevate da B.I. Queste appaiono però molto discutibili perché riportano un'unica media a fronte dei diversi scaglioni relativi al TEGM: evidente asincrasia dei dati, come può la CMS relativa ad un fido da 1.000 euro essere paragonata ad una relativa ad un rapporto da 1.000.000 di euro?*
- *L'eventuale differenza, che essendo riferita a trimestre, incide per 4 volte sull'ISC, come deve essere verificata? In valore assoluto oppure in percentuale? Ben differente è il risultato.*
- *Non sono state prese in considerazione le formule utilizzate da B.I., notevolmente discutibili e mistificatrici del risultato finale*
- *Evidente il risultato che deriva da questa nuova verifica che porta ad aumenti anche dell'80% del TSU – vedere tabella sotto – e come sia del tutto assurdo il risultato se paragonato al trimestre immediatamente successivo (evidenziato in rosso)*

|

CMS MEDIE VERIFICA INCIDENZA SU TSU						
ES RELATIVO ANTICIPA > 5.000						
TRIM	CMS MEDIE	TIC ANT	TEGM MEDIO	CMS X+ ANNUO	TEGM COS CME	TSU TOTALE
30/06/1997	0,7200	10,200	11,200	1,800	10,100	11,900
30/09/1997	0,6200	9,800	11,000	1,500	10,100	10,600
31/12/1997	0,6300	11,400	11,400	1,500	12,400	11,900
30/06/1998	0,6200	11,000	11,500	1,400	12,500	12,100
30/09/1998	0,6100	11,000	9,100	1,400	11,800	11,200
31/12/1998	0,6300	11,000	9,100	1,500	11,400	11,900
30/06/1999	0,6300	11,000	8,200	1,400	11,200	10,600
30/09/1999	0,6300	11,000	7,600	1,500	10,800	11,300
31/12/1999	0,6200	10,000	8,700	1,500	9,100	11,200
30/06/2000	0,6200	9,800	8,700	1,400	9,100	10,500
30/09/2000	0,6200	9,800	8,700	1,400	9,100	10,500
31/12/2000	0,6200	9,800	8,700	1,400	9,100	10,500
30/06/2001	0,6200	9,800	8,700	1,400	9,100	10,500
30/09/2001	0,6200	9,800	8,700	1,400	9,100	10,500
31/12/2001	0,6200	9,800	8,700	1,400	9,100	10,500
30/06/2002	0,6200	9,800	8,700	1,400	9,100	10,500
30/09/2002	0,6200	9,800	8,700	1,400	9,100	10,500
31/12/2002	0,6200	9,800	8,700	1,400	9,100	10,500
30/06/2003	0,6200	9,800	8,700	1,400	9,100	10,500
30/09/2003	0,6200	9,800	8,700	1,400	9,100	10,500
31/12/2003	0,6200	9,800	8,700	1,400	9,100	10,500
30/06/2004	0,6200	9,800	8,700	1,400	9,100	10,500
30/09/2004	0,6200	9,800	8,700	1,400	9,100	10,500
31/12/2004	0,6200	9,800	8,700	1,400	9,100	10,500
30/06/2005	0,6200	9,800	8,700	1,400	9,100	10,500
30/09/2005	0,6200	9,800	8,700	1,400	9,100	10,500
31/12/2005	0,6200	9,800	8,700	1,400	9,100	10,500
30/06/2006	0,6200	9,800	8,700	1,400	9,100	10,500
30/09/2006	0,6200	9,800	8,700	1,400	9,100	10,500
31/12/2006	0,6200	9,800	8,700	1,400	9,100	10,500
30/06/2007	0,6200	9,800	8,700	1,400	9,100	10,500
30/09/2007	0,6200	9,800	8,700	1,400	9,100	10,500
31/12/2007	0,6200	9,800	8,700	1,400	9,100	10,500
30/06/2008	0,6200	9,800	8,700	1,400	9,100	10,500
30/09/2008	0,6200	9,800	8,700	1,400	9,100	10,500
31/12/2008	0,6200	9,800	8,700	1,400	9,100	10,500
30/06/2009	0,6200	9,800	8,700	1,400	9,100	10,500
30/09/2009	0,6200	9,800	8,700	1,400	9,100	10,500
31/12/2009	0,6200	9,800	8,700	1,400	9,100	10,500
30/06/2010	0,6200	9,800	8,700	1,400	9,100	10,500

INCIDENZA CMS SU TSU				
trimestre	m r e t c d i m i m s a .	base annua	TSU sconto < 5.000	TSU sconto > 5.000
30/06/1997	0,7200	2,8800	19,100	16,870
30/09/1997	0,6300	2,5200	18,630	16,800
31/12/1997	0,6300	2,5200	18,630	15,690
31/03/1998	0,6150	2,4600	18,435	15,585
30/06/1998	0,6150	2,4600	16,740	14,010
30/09/1998	0,6300	2,5200	16,435	13,680
31/12/1998	0,6150	2,4600	14,935	13,300
31/03/1999	0,6300	2,5200	13,950	11,490
30/06/1999	0,6300	2,5200	12,930	10,110
30/09/1999	0,6450	2,5800	12,090	9,840
31/12/1999	0,6450	2,5800	11,850	9,370
31/03/2000	0,6600	2,6400	11,700	9,680
30/06/2000	0,6750	2,7000	11,935	10,050
30/09/2000	0,7050	2,8200	12,175	10,560
31/12/2000	0,7050	2,8200	12,765	11,025
31/03/2001	0,7200	2,8800	13,110	11,435
30/06/2001	0,7350	2,9400	13,035	11,355
30/09/2001	0,7650	3,0600	12,825	11,130
31/12/2001	0,7800	3,1200	12,630	10,890
31/03/2002	0,7950	3,1800	11,670	9,855
30/06/2002	0,8250	3,3000	12,090	10,200
30/09/2002	0,8250	3,3000	11,535	10,290
31/12/2002	0,8550	3,4200	11,670	10,215
31/03/2003	0,8850	3,5400	11,335	10,080
30/06/2003	0,9000	3,6000	11,085	9,890
30/09/2003	0,9150	3,6600	11,190	9,300
31/12/2003	0,9600	3,8400	10,605	8,820
31/03/2004	1,0350	4,1400	10,980	9,105
30/06/2004	1,0350	4,1400	10,335	8,745
30/09/2004	1,0500	4,2000	10,630	8,760
31/12/2004	1,0950	4,3800	10,095	8,625
31/03/2005	1,1400	4,5600	10,380	8,610
30/06/2005	1,1400	4,5600	10,305	8,335
30/09/2005	1,2600	5,0400	9,855	8,475
31/12/2005	1,1850	4,7400	9,900	8,400
31/03/2006	1,2300	4,9200	10,050	8,445
30/06/2006	1,2000	4,8000	10,200	8,685
30/09/2006	1,2150	4,8600	10,360	8,790
31/12/2006	1,1100	4,4400	10,790	9,225
31/03/2007	1,1100	4,4400	11,010	9,510
30/06/2007	1,0800	4,3200	11,115	9,645
30/09/2007	1,0800	4,3200	11,300	9,855
31/12/2007	1,0500	4,2000	11,145	9,945
31/03/2008	1,0500	4,2000	11,025	9,945
30/06/2008	0,9900	3,9600	11,085	10,260
30/09/2008	0,9900	3,9600	11,395	10,215
31/12/2008	1,0050	4,0200	11,745	10,725
31/03/2009	0,9900	3,9600	10,335	9,130
30/06/2009	0,9900	3,9600	9,720	8,475
30/09/2009	0,9750	3,9000	9,510	7,985
31/12/2009	0,9750	3,9000	9,720	7,905
31/03/2010			15,390	8,145
			14,610	9,465
			10,995	8,895



www.vteb.it

consulenti

Studio di Firenze – Via Di Novoli n. 5/7 – 50127 FIRENZE – Tel. 0039 (55) 3200839 - Fax 0039 (55) 3220775

Fabrizio Martelli – fabriziomartelli@hotmail.com – Cell. 3407003599

Alessandro Gorini – alessandro@gorini.it – Cell. 3473772513

GUIDA OPERATIVA

N° 19 – LEGENDA

FILE CONTEGGI

PERIZIA

LEGENDA FILE CONTEGGI PERIZIA

TIR										ANALISI										TIR									
NUMERO	DATA	VALORE	DATA	VALORE	DATA	VALORE	DATA	VALORE	DATA	NUMERO	DATA	VALORE	DATA	VALORE	DATA	VALORE	DATA	VALORE	DATA	NUMERO	DATA	VALORE	DATA	VALORE	DATA	VALORE	DATA	VALORE	DATA
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

- **COLONNA ASSIMILATI CMS:** SI RIPRENDONO TUTTI GLI ADDEBITI FATTI IN PARALLELO ALLA CMS SOTTO LE VARIE FORME: COMMISSIONI DI AFFIDAMENTO, CIV, ETC
- **COLONNA ONERI:** SI RIPRENDONO TUTTE GLI ADDEBITI PER SPESE ED ONERI ESCLUSE QUELLE RELATIVE AI MEZZI DI PAGAMENTO CHE SONO RELATIVI AL CONTRATTO BASE DI GESTIONE DELLA LIQUIDITA'
- **TASSO INTERESSI:** TASSO APPLICATO PER VERIFICA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI
- **TEG TRIMESTRALE:** RILEVAZIONE PUNTUALE DI QUANTO IL CLIENTE HA EFFETTIVAMENTE PAGATO IL CREDITO NEL TRIMESTRE (CONSIDERANDO QUINDI TUTTI GLI ONERI DELLE PRECEDENTI 4 COLONNE)
- **TIR ANNUALE:** TRASFORMAZIONE DEL TASSO TRIMESTRALE IN DATO ANNUALIZZATO, SE SUPERA TSU EVIDENZIATO IN ROSSO
- **TASSO SOGLIA:** TSU RELATIVO ALLA TIPOLOGIA E SCAGLIONE
- **DIFFERENZA:** SUPERAMENTO O MENO DEL TSU, SE SUPERA EVIDENZIATO IN ROSSO
- **REC. CAP. SALDO:** CIFRE ESPUNTE PER TRIMESTRE CHE SI SOMMANO NEI TRIMESTRI SUCCESSIVI
- **PROGRESSIVO:** CIFRE ESPUNTE E SOMMATE PER I TRIMESTRI PRECEDENTI
- **NUMERI RIVISTI:** RICALCOLO DEI NUMERI ESPUNGENDO LE CIFRE INSERITE IN COLONNA PROGRESSIVO
- **TEG. DEFINITVO TRIM.:** TEG EFFETTIVO TRIMESTRALE RELATIVO AL SALDO RICALCOLATO

- TIR DEFINITVO ANNUO: QUANTO IL CLIENTE HA EFFETTIVAMENTE PAGATO UNA VOLTA ESPUNTE LE CIFRE ILLEGITTIME
NELLE COLONNE SUCCESSIVE SONO RICALCOLATI I SALDI APPORTANDO LE VARIAZIONI PER LE ESPUNZIONI AL SALDO BANCA + EVENTUALE ABBATTIMENTO PER SALDO ZERO INIZIALE
VENGONO IOLTRE RICALCOLATI GLI INTERESSI RELATIVI AL NUOVO SALDO: ATTIVI BASE ANNUA E PASSIVI SEMPLICI CON BASE TUB EX 117 COME PREVISTO DA CASSAZ. 24418/2010

LE SPUNZIONI VENGONO EFFETTUATE IN RELAZIONE A:

- SUPERAMENTO TSU = 100%
- ILLEGITTIMITA' PER INDETERMINATEZZA, NULLITA', ANATOCISMO ETC = AZZERAMENTO E RICALCOLO CON TUB EX 117 IN ULTIMA COLONNA INTERESSI PASSIVI SEMPLICI

IL RIEPILOGO RIPOSTA

CIFRE DA RECUPERARE	USURA	17.306,81	USURA	17.306,81		
				LORDO	NETTO	
	ANATOCISMO / NULLITA' / INDETERM. / ULTRALEGALI		ANATOCISMO / NULLITA' / INDETERM. / ULTRALEGALI	-	-	25.303,25
	INT RIC SALDO		INT RIC SALDO	7.996,44	7.996,44	
USURA DIRETTA PRIMARIA						17.306,81

- USURA DIRETTA PRIMARIA = USURA OGGETTIVA
- USURA = DETERMINATA DAL RICALCOLO DEL SALDO
- ANATOCISMO/NULLITA'/INDETERMINATEZZA/ULTRALEGALI = RIPOSTA LORDO LE CIFRE DA RECUPERARE E NETTO TOLTI INTERESSI PASSIVI SEMPLICI
- TOTALE = RIPOSTA LA CIFRA DA RECUPERARE TOTALE RIVENIEE DALLA SOMMA DELLE SINGOLE COMPONENTI



www.vteb.it

consulenti

Studio di Firenze – Via Di Novoli n. 5/7 – 50127 FIRENZE – Tel. 0039 (55) 3200839 - Fax 0039 (55) 3220775

Fabrizio Martelli – fabriziomartelli@hotmail.com – Cell. 3407003599

Alessandro Gorini – alessandro@gorini.it – Cell. 3473772513

GUIDA OPERATIVA

N° 20 – IL GIOCO

DELLE VALUTE

IL “GIOCO DELLE VALUTE”

Un'altra evidente anomalia che ritroviamo costantemente in tutti i rapporti è il così detto “gioco delle valute”, vediamo in cosa consiste.

Il TUB prevede

2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:

a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;

b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: 1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili; 2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo (1).

3. Per gli strumenti di pagamento diversi dagli assegni circolari e bancari restano ferme le disposizioni sui tempi di esecuzione, data valuta e disponibilità di fondi previste dagli articoli da 19 a 23 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.

Articolo 120 (1)*(Decorrenza delle valute e calcolo degli interessi)*

01. Il titolare del conto corrente ha la disponibilità economica delle somme relative agli assegni circolari o bancari versati sul suo conto, rispettivamente emessi da o tratti su una banca insediata in Italia, entro i quattro giorni lavorativi successivi al versamento.

1. Gli interessi sul versamento di assegni presso una banca sono conteggiati fino al giorno del prelevamento e con le seguenti valute:

a) dal giorno in cui è effettuato il versamento, per gli assegni circolari emessi dalla stessa banca e per gli assegni bancari tratti sulla stessa banca presso la quale è effettuato il versamento;

b) per gli assegni diversi da quelli di cui alla lettera a), dal giorno lavorativo successivo al versamento, se si tratta di assegni circolari emessi da una banca insediata in Italia, e dal terzo giorno lavorativo successivo al versamento, se si tratta di assegni bancari tratti su una banca insediata in Italia.

1-bis. Il CICR può stabilire termini inferiori a quelli previsti nei commi 1 e 1-bis in relazione all'evoluzione delle procedure telematiche disponibili per la gestione del servizio di incasso degli assegni.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 3 D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218.

La trasparenza prevede: vedere allegato

Allegato 4A

PROTOTIPO DI FOGLIO INFORMATIVO DEL CONTO CORRENTE OFFERTO A CONSUMATORI

Da Wikipedia

Wikipedia Giorni di valuta

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

I **giorni di valuta**, o semplicemente *valuta*, rappresentano nelle **operazioni bancarie**, sia attive sia passive, l'intervallo di tempo che intercorre fra l'addebito di un assegno, bonifico o altro prelievo e l'accredito all'avente diritto, oppure fra il versamento di una somma e la data a partire dalla quale è visibile nell'estratto conto e cominciano a calcolarsi gli **interessi** attivi sul deposito; nel caso della carta di credito è il periodo che trascorre dall'accredito istantaneo all'addebito delle spese sul conto del titolare.

I pagamenti in addebito e accredito sono regolati tramite una **Camera di compensazione** (o clearing house) interbancaria.

Il saldo liquido del sistema dovrebbe tendere a zero in ogni istante; ragioni tecniche e di altra natura introducono un ritardo, uno **sfasamento** fra le operazioni di addebito/accredito e la scrittura contabile opposta, necessaria anche per il principio della **partita doppia**.

Finché il denaro non è addebitato/accreditato alla controparte a fronte di un versamento/prelievo, la presenza di una **partita viaggiante** consente agli intermediari finanziari di disporre di somme da investire, tenute per alcuni giorni di valuta, e non iscritte in bilancio.

Ad eccezione della carta di credito, gli addebiti avvengono "istantaneamente": Un [assegno](#) bancario viene addebitato sul conto dell'intestatario con data valuta la data di emissione.

L'incasso di un assegno, cambiale o bonifico bancario richiedono un tempo tecnico per l'accettazione del [titolo di credito](#) da parte della banca dell'intestatario, per la verifica della copertura degli importi sul [conto corrente](#), e per un controllo dei dati (ad esempio a fini di antiriciclaggio e contro il finanziamento di organizzazioni terroristiche). In passato, un tempo tecnico era anche richiesto dalla contabilizzazione e dal trasferimento materiale del contante necessario. Con gli attuali programmi informatici la contabilizzazione è istantanea e le movimentazioni fisiche di denaro tra banche sono molto meno di un tempo, grazie alle stanze di compensazione.

Nei pagamenti con carta di credito (tramite [POS](#) o su Internet) i controlli e l'accettazione del pagamento avvengono in tempi dell'ordine di minuti, rifiutando l'operazione se l'importo non è coperto (a meno che il titolare della carta non benefici di un [fido](#) o di uno scoperto di conto corrente) o se l'operazione non supera i controlli antiriciclaggio e antiterrorismo.

La [carta di credito](#) ha un meccanismo di funzionamento opposto, in quanto l'addebito avviene il mese successivo, mentre l'accredito della somma è istantaneo.

Esistono strumenti di trasferimento del denaro, non basati su conti correnti, che consentono l'accredito di somme e la riscossione senza l'applicazione di giorni di valuta, come le carte [Postepay](#) o il Money Transfer. In base al Decreto legislativo "Tremonti-ter" del 25 giugno [2009](#), a decorrere dal 1° novembre 2009, la data di valuta per il beneficiario per tutti i bonifici, gli assegni circolari e quelli bancari non può mai superare, rispettivamente, uno, due e tre giorni lavorativi successivi alla data del versamento. Per i medesimi titoli, a decorrere dal 1° novembre 2009, la data di disponibilità per il beneficiario non può mai superare, rispettivamente, tre, quattro e cinque giorni lavorativi successivi alla data del versamento. Non esiste più alcuna differenza fra i giorni di valuta e di disponibilità per i pagamenti di assegni bancari, circolari o bonifici, in piazza o fuori piazza.

Schema valute:

OPERAZIONE	VALUTA
VERSAMENTO E PRELIEVO DENARO CONTANTE	DATA OPERAZIONE
ACCREDITO/ADDEBITO BONIFICO	DATA OPERAZIONE
PRELIEVO BANCOMAT	GIORNO DATA OPERAZIONE
VERSAMENTO ASSEGNO BANCARIO/CIRCOLARE STESSA BANCA	DATA OPERAZIONE
VERSAMENTO ASSEGNO CIRCOLARE DI ALTRA BANCA	GIORNO DOPO OPERAZIONE
VERSAMENTO ASSEGNO BANCARIO DI ALTRA BANCA	3 GIORNI DOPO DATA OPERAZIONE
ADDEBITO ASSEGNO BANCARIO	DATA EMISSIONE ASSEGNO

Cercando di sintetizzare:

- **Risulta evidente una specie di “appropriazione indebita temporanea” da parte di terzi, considerato che gli addebiti sono registrati con data di emissione mentre gli accrediti con data valuta.**
- **Il tempo intercorrente tra le due registrazioni poteva avere una logica, almeno operativa, finché sono state in vita le stanze di compensazione, attualmente con i sistemi telematici, sono completamente fuori del tempo.**
- **Per il conteggio del TEG devono essere presi in considerazione le date e non le valute, in quanto anche queste rientrano di fatto nei costi subiti dal cliente.**
- **Per la verifica dei massimi scoperti e dei fidi il gioco delle valute non può essere ammesso in quanto mistifica di fatto le registrazioni reali e le reali disponibilità del cliente.**
- **Anche in questo caso le banche hanno approfittato della situazione per ottenere guadagni ingiustificati ed illegittimi, soltanto nel 2009/2010, su spinta UE, la B. I. si è occupata del**

problema e successivamente il CICR, ma mai risolvendolo alla radice il problema, riducendo di fatto i limiti ma creando ancora odiose possibilità di gioco.

Ci si augura che anche questo sistema di mistificazione, evidentemente illegittimo, sia al più presto debellato.

Una dettagliata verifica può essere reperita

IL CASO. II

Sezione II – Dottrina e opinioni

documento n. 303/0040

**SULLE DATE VALUTA, DI DISPONIBILITÀ E DI STORNABILITÀ,
CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'ART. 120 T.U.B.**

DI GIANLUCA MUCCILARONE



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'Italia

Firmato digitalmente da

**BASSO
RICCARDO**

Firmato digitalmente da BASSO
RICCARDO
DN: c=IT, o=Banca d'Italia/00950501007,
dnQualifier=4042, sn=BASSO,
givenName=RICCARDO, cn=BASSO
RICCARDO,
serialNumber=IT:BSSRCR70P24H501Q
Data: 2016.09.30 17:07:00 +02'00'

PROTOTIPO DI FOGLIO INFORMATIVO DEL CONTO CORRENTE OFFERTO A CONSUMATORI

Conto corrente NOME DEL CONTO

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca XXXXXX ⁽¹⁾
Via XXXXXXXXXX - cap - città
Tel.: XXXXXXXX – Fax: XXXXXXXX
[email / sito internet]
n° iscrizione albo / elenco della Banca d'Italia
[Nel caso di offerta fuori sede] nome, indirizzo, telefono, email del soggetto che entra in contatto con il cliente
[Nel caso di commercializzazione attraverso tecniche di comunicazione a distanza, questa sezione contiene tutte le informazioni previste dall'articolo 67-*quinquies* del Codice del consumo.]

CHE COS'È IL CONTO CORRENTE

Il conto corrente è un contratto con il quale la banca svolge un servizio di cassa per il cliente: custodisce i suoi risparmi e gestisce il denaro con una serie di servizi (versamenti, prelievi e pagamenti nei limiti del saldo disponibile).

Al conto corrente sono di solito collegati altri servizi quali carta di debito, carta di credito, assegni, bonifici, domiciliazione delle bollette, fido

Il conto corrente è un prodotto sicuro. Il rischio principale è il rischio di controparte, cioè l'eventualità che la banca non sia in grado di rimborsare al correntista, in tutto o in parte, il saldo disponibile. [Per questa ragione la banca aderisce al sistema di garanzia [nome], che assicura a ciascun correntista una copertura fino a 103.291,38 euro.]

Altri rischi possono essere legati allo smarrimento o al furto di assegni, carta di debito, carta di credito, dati identificativi e parole chiave per l'accesso al conto su internet, ma sono anche ridotti al minimo se il correntista osserva le comuni regole di prudenza e attenzione.

Per i consumatori che effettuano poche operazioni potrebbe essere indicato il conto di base; chieda o si procuri il relativo foglio informativo (1-bis).

Per saperne di più:

La **Guida pratica al conto corrente**, che orienta nella scelta del conto, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it [, sul sito della banca www.bancaxxx.it] [e presso tutte le filiali della banca].

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE IL CONTO CORRENTE “[inserire il nome del conto]”

Indicatore Sintetico di Costo (ISC)

PROFILO	SPORTELLLO	ONLINE

Oltre a questi costi vanno considerati [l'imposta di bollo di xxx obbligatoria per legge,] gli eventuali interessi attivi e/o passivi maturati sul conto e le spese per l'apertura del conto.

I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono a xxx profili di operatività, meramente indicativi – stabiliti dalla Banca d'Italia - di conti correnti privi di fido.

Per saperne di più: www.bancaditalia.it (collocazione nel sito).

QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO (1.ter)

IPOTESI		
---------	--	--

Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue rappresentano, con buona approssimazione, la gran parte dei costi complessivi sostenuti da un consumatore medio titolare di un conto corrente.

Questo vuol dire che il prospetto **non include tutte le voci di costo. Alcune delle voci escluse potrebbero essere importanti** in relazione sia al singolo conto sia all'operatività del singolo cliente.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente anche la sezione “Altre condizioni economiche” e consultare i fogli informativi dei servizi accessori al conto**, messi a disposizione dalla banca.

E' sempre consigliabile verificare periodicamente se il conto corrente acquistato è ancora il più adatto alle proprie esigenze. Per questo è utile **esaminare con attenzione l'elenco delle spese sostenute nell'anno**, riportato nell'estratto conto, e confrontarlo con i costi orientativi per i clienti tipo indicati dalla banca nello stesso estratto conto.

		VOCI DI COSTO	
SPESE FISSE	Gestione Liquidità	Spese per l'apertura del conto	
		Canone annuo	
		Numero di operazioni incluse nel canone annuo	
		Spese annue per conteggio interessi e competenze	
	Servizi di pagamento	Canone annuo carta di debito nazionale (2)	
		Canone annuo carta di debito internazionale (2)	
		Canone annuo carta di credito	
		Canone annuo carta multifunzione	
	Home Banking	Canone annuo per internet banking e phone banking	
SPESE VARIABILI	Gestione liquidità	Registrazione di ogni operazione non inclusa nel canone (si aggiunge al costo dell'operazione) (3)	
		Invio estratto conto (3)	
	Servizi di pagamento	Prelievo sportello automatico presso la stessa banca in Italia	
		Prelievo sportello automatico presso altra banca in Italia	
		Bonifico verso Italia e UE con addebito in c/c (3)	
		Domiciliazione utenze	

		VOCI DI COSTO	
INTERESSI SOMME DEPOSITATE	Interessi creditori	Tasso creditore annuo nominale	
FIDI E SCONFINAMENTI	Fidi	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate (3-bis)	
		Commissione onnicomprensiva (3-bis)	
	Sconfinamenti extra-fido	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate (3-bis)	
		Commissione di istruttoria veloce (3-bis)	
	Sconfinamenti in assenza di fido	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate	
		Commissione di istruttoria veloce	
DISPONIBILITÀ SOMME VERSATE	Contanti/ assegni circolari stessa banca Assegni bancari stessa filiale Assegni bancari altra filiale Assegni circolari altri istituti/vaglia Banca d'Italia Assegni bancari altri istituti Vaglia e assegni postali		
Area libera in cui la banca può riportare un massimo di 3 ulteriori voci, scelte in base a un criterio di significatività in relazione a: utilizzo da parte dello specifico target di clientela a cui il prodotto è destinato; totale delle commissioni percepite dalla banca; costi complessivi del prodotto per i clienti che lo hanno già sottoscritto.			

Il **Tasso Effettivo Globale Medio** (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale [e sul sito internet della banca ([www.....it](#))].

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

OPERATIVITÀ CORRENTE E GESTIONE DELLA LIQUIDITÀ

Spese tenuta conto

-

Euro ...

Remunerazione delle giacenze

-

Causali che danno origine a scritturazione contabile cui corrisponde un onere economico

-

Altro

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura del conto.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

n° giorni

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (indirizzo.....), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca
- ... [altre forme di tutela cui aderisce l'intermediario]

LEGENDA (4)

Canone annuo	Spese fisse per la gestione del conto.
Commissione di istruttoria veloce	Commissione per svolgere l'istruttoria veloce, quando il cliente esegue operazioni che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente.
Commissione onnicomprensiva	Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente,
Disponibilità somme versate	Numero di giorni successivi alla data dell'operazione dopo i quali il cliente può utilizzare le somme versate.
Fido o affidamento	Somma che la banca si impegna a mettere a disposizione del cliente oltre il saldo disponibile.
Saldo disponibile	Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare.
Sconfinamento in assenza di fido e sconfinamento extra-fido	Somma che la banca ha accettato di pagare quando il cliente ha impartito un ordine di pagamento (assegno, domiciliazione utenze) senza avere sul conto corrente la disponibilità. Si ha sconfinamento anche quando la somma pagata eccede il fido utilizzabile.
Spesa per singola operazione non compresa nel canone	Spesa per la registrazione contabile di ogni operazione oltre quelle eventualmente comprese nel canone annuo.
Spese annue per conteggio interessi e competenze	Spese per il conteggio periodico degli interessi, creditori e debitori, e per il calcolo delle competenze.
Spese per invio estratto conto	Commissioni che la banca applica ogni volta che invia un estratto conto, secondo la periodicità e il canale di comunicazione stabiliti nel contratto.
Tasso creditore annuo	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme

nominale	depositate (interessi creditori), che sono poi accreditati sul conto, al netto delle ritenute fiscali.
Tasso debitore annuo nominale	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.
Valute sui prelievi	Numero dei giorni che intercorrono tra la data del prelievo e la data dalla quale iniziano ad essere addebitati gli interessi. Quest'ultima potrebbe anche essere precedente alla data del prelievo.
Valute sui versamenti	Numero dei giorni che intercorrono tra la data del versamento e la data dalla quale iniziano ad essere accreditati gli interessi.

Note di redazione

(1) Nel presente documento Poste Italiane sostituisce, per l'attività di bancoposta, la voce "banca" con "Poste Italiane s.p.a."

(1-bis) Dizione da riportare solo se è valorizzato l'ISC per i profili di utilizzo "giovani", "famiglie con operatività bassa" o "pensionati con operatività bassa".

(1-ter) Se la banca si avvale della facoltà di fornire le informazioni sull'apertura di credito con un documento separato, secondo quanto stabilito dalla sezione VII, in questa cornice è sufficiente riportare la dicitura:

"Per sapere quanto può costare il fido è necessario leggere il documento *Informazioni europee di base sul credito ai consumatori* [oppure: il documento informativo relativo all'apertura di credito].

È possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi sul sito [sito della banca]."

(2) Ogni menzione della carta di debito deve essere accompagnata dal nome del circuito.

(3) Indicare le modalità di esecuzione (sportello e/o online) e i rispettivi costi.

(3-bis) Se la banca si avvale della facoltà di fornire le informazioni sull'apertura di credito con un documento separato, secondo quanto stabilito dalla sezione VII, il campo relativo a questa voce può essere valorizzato facendo riferimento a tale documento.

(4) Se, nelle parti libere del foglio informativo, la banca aggiunge voci che contengono termini non immediatamente comprensibili, è tenuta a spiegarli nella legenda.



www.vteb.it

consulenti

Studio di Firenze – Via Di Novoli n. 5/7 – 50127 FIRENZE – Tel. 0039 (55) 3200839 - Fax 0039 (55) 3220775

Fabrizio Martelli – fabriziomartelli@hotmail.com – Cell. 3407003599

Alessandro Gorini – alessandro@gorini.it – Cell. 3473772513

GUIDA OPERATIVA

N° 21 –

APPROFONDIMENTI

USURA

Riprendendo le precedenti guide operative redatte di tempo in tempo

- 📖 guida operativa n° 1 DOCUMENTAZIONE
- 📖 guida operativa n° 2 VERIFICA FORMULE RATEALI - PIANI AMMORTAMENTO
- 📖 guida operativa n° 3 CONFRONTO EURIBOR 1 ANNO - TEG - TSU CC OVER 5
- 📖 guida operativa n° 4 USURA ASPETTI NORMATIVI AGG 5-2017
- 📖 guida operativa n° 5 RICHIESTA CTU - CARATTERISTICHE
- 📖 guida operativa n° 6 JUS VARIANDI
- 📖 guida operativa n° 7 ANATOCISMO
- 📖 guida operativa n° 8 ANOMALIE TRASPARENZA RENDICONTAZIONE
- 📖 guida operativa n° 9 ANOMALIE TRASPARENZA RENDICONTAZIONE - esempi
- 📖 guida operativa n° 10 BREVE SINTESI ANOMALIE
- 📖 guida operativa n° 11 CONCESSIONE CREDITO COME FIDO CC REGOLE ED OPERATIVITA'
- 📖 guida operativa n° 12 - APPROFONDIMENTI RELATIVI USURA BANCARIA - CONTI CORRENTI
- 📖 guida operativa n° 13 DELITTO DI USURA - ASPETTI OPERATIVI
- 📖 guida operativa n° 14 DELITTO DI USURA - USURA SOPRAVVENUTA
- 📖 guida operativa n° 15 - APPROFONDIMENTI AGGIORNAMENTI 6 2018
- 📖 guida operativa n° 16 - APPROFONDIMENTI MANIPOLAZIONE EURIBOR 2005-2008
- 📖 guida operativa n° 17 - APPROFONDIMENTI INDETERMINATEZZA CONDIZIONI RATEALI
- 📖 guida operativa n° 18 COMMENTO SSU 16303-2018
- 📖 guida operativa n° 19 - LEGENDA FILE CONTEGGI PERIZIA
- 📖 guida operativa n° 20 - IL GIOCO DELLE VALUTE

ed in particolare quelle relative al delitto di usura, si evidenzia come nella pratica operatività questa materia sia divenuta confusa e difficilmente gestibile (NONOSTANTE LA NORMATIVA SIA SEMPLICE E CHIARA, COMBINATO L.108/1996 + ART. 644 C.P.).

I principi della normativa basati sulla Costituzione (in particolare art. 3 e 41), e successivamente ripresi dettagliatamente dalla normativa della trasparenza (necessaria e dovuta), dal TUB, dai riferimenti del C.C. e C.P., dalle circolari operative degli organi di controllo e vigilanza, si sono rilevati inspiegabilmente difficile da interpretare ed applicare nella fase operativa.

Una domanda risulta non soltanto lecita, ma addirittura inquietante: possibile che a distanza di 23 anni, nonostante che

- i principi siano semplici e chiari (basilari quelli che definiscono il rapporto tra parte forte e debole del rapporto ed impediscono il prevalere dell'una sull'altra)
- la normativa, voluta nel 1996, abbia determinato, strutturato e delineato con precisione il delitto di usura

si rilevino ancora situazioni di dubbio e numerosissimi ricorsi e/o cause?

Possibile che, in tutti questi anni, sia gli organi legislativi che quelli di controllo e vigilanza, non abbiano percepito la necessità di mettere fine ai dubbi che hanno generato evidenti ed ingenti costi, oltre l'immane aggravio portato alla gestione giudiziaria?

La nascita della normativa risalente ad illo tempore aveva fin dall'inizio evidenziato la necessità di tutelare l'equilibrio fra le due parti definendo e basando la normativa in considerazione dello "stato di bisogno".

Successivamente il legislatore ha voluto rivedere questo aspetto integrandolo con una più stringente normativa che, rifacendosi comunque a questi principi già espressi e normati, rilevasse oltre l'usura così detta "soggettiva", una ulteriore tipologia più stringente, definendola "oggettiva".

Ma se la normativa è stata integrata e resa maggiormente concreta, come è stato possibile che si siano determinati maggiori dubbi e le cause siano aumentate anziché diminuite?

La base di tale caos risale, comunque si voglia vedere e/o giudicare, all'approccio intrapreso per la definizione del TEGM e del TSU, che evidentemente è sbagliato, come è altrettanto evidente che successivamente tutti gli organi preposti alla gestione e vigilanza si siano defilati.

In definitiva si evidenziano i seguenti punti che riportiamo come quesiti rivolti agli stessi organi competenti:

- Perché nel 1996 pur in presenza di una normativa chiara e semplice, - considerare qualsiasi tipo di onere inerente al credito ad eccezione di tasse ed imposte- si siano esclusi alcuni oneri ed sia stata utilizzata una formula che di fatto permettesse la mistificazione del risultato in maniera tale da ledere la normativa sulla trasparenza (ISC superiore al TEG REALE rilevato -in certi casi anche superiore al TSU-, rilevazioni parziali del TEGM-formula errata 1 trimestre per anno anziché gli effettivi 4.....)?
- Perché in presenza di chiari rilievi della Cassazione del 2006 (sentenza 870/2006) non si è proceduto prontamente ad adeguare la normativa operativa? (Soltanto nel 2009, con effetto dal 2010, sono stati parzialmente rivisti i parametri di rilevazione del conteggio del TEGM)
- Perché si sono modificati diverse volte nel tempo gli scaglioni e le tipologie dei prodotti senza però mai definire in maniera esaustiva i pacchetti totali? Ancora oggi esistono dei prodotti non meglio inquadrati, ad esempio cc ipotecario, factoring divisione pro-soluto e pro-solvendo,
- Perché non si sono definiti concretamente anche tutti gli altri aspetti che hanno portato a numerosi ricorsi e cause, quali ad esempio l'usura sopravvenuta per i contratti che prevedono ab origine la possibilità di cambiamenti successivi (Esempio: mutuo per il quale la banca si riserva di variare unilateralmente gli oneri)?
- Perché non si è operata una revisione completa della contrattualistica e rendicontazione per far fronte in maniera adeguata al rispetto della normativa relativa alla trasparenza? E' inconcepibile come si possa, da una parte, in relazione alla trasparenza obbligare l'indicazione del tasso totale e dall'altra, per la rilevazione del TSU, ci si basi su parametri completamente diversi, che possono, senza ombra di dubbio, essere definiti mistificatori del risultato.

-
- Perché, tenendo conto delle sentenze intervenute, non si è proceduto ad una revisione atta ad eliminare almeno gli errori più evidenti? (Esempio: come è possibile anche pensare che sia logico definire una rilevazione unica media delle CMS a fronte di scaglioni e prodotti diversi? Ne deriva una evidente ulteriore mistificazione delle rilevazioni e dei dati finali. – si rimanda alla guida n° 18 con confronto TSU, CMS medie, TSU totale rivisto-).

Concludendo è inspiegabile come le autorità preposte non abbiano provveduto, almeno nel tempo, a correggere gli evidenti errori, con lo specifico scopo, di evitare deleterie conseguenze sia ai clienti (obbligati ad innumerevoli ricorsi e cause), sia agli istituti (obbligati a disperdere inutilmente forze operative e sopportare notevoli costi di gestione e di rimborsi).



www.vteb.it

consulenti

[Studio di Firenze](#) – Via Di Novoli n. 5/7 – 50127 FIRENZE – Tel. 0039 (55) 3200839 - Fax 0039 (55) 3220775

Fabrizio Martelli – fabriziomartelli@hotmail.com – Cell. 3407003599

Alessandro Gorini – alessandro@gorini.it – Cell. 3473772513

GUIDA OPERATIVA

N° 22 –

APPROFONDIMENTI

JUS VARIANDI

Argomento molto controverso è quello relativo alla modifica delle condizioni in regime di jus variandi, il TUB prevede:

Art 117 – 118-7 bis TUB

Art. 117 - Contratti (1).

1. I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti.
2. Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma.
3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo.
4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.
5. [Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.] (2).
6. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la

determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati (3).

7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 5, si applicano:

a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione.

b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto (4).

8. La Banca d'Italia può prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d'Italia (5).

(1) Articolo modificato dall' articolo 25 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e sostituito dall'articolo 4 del D.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, con la decorrenza indicata al comma 2 dell'articolo 6 del medesimo D.lgs. 141 del 2010.

(2) A norma dell'articolo 3, comma 1, del D.lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, il presente comma deve intendersi soppresso.

(3) Comma rinumerato dall'articolo 4, comma 2, del D.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 3, comma 1, del D.lgs. 14 dicembre 2010, n. 218.

(4) Comma rinumerato dall'articolo 4, comma 2, del D.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 3, comma 1, del D.lgs. 14 dicembre 2010, n. 218.

(5) Comma rinumerato dall'articolo 4, comma 2, del D.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 3, comma 1, del D.lgs. 14 dicembre 2010, n. 218.

Art. 117 bis - Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti (1).

1. I contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L'ammontare della commissione, determinata in coerenza con la delibera del CICR anche in relazione alle specifiche tipologie di apertura di credito e con particolare riguardo per i conti correnti, non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente (2).

2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento.

3. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

4. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente; il CICR prevede i casi in cui, in relazione all'entità e alla durata dello sconfinamento, non sia dovuta la commissione di istruttoria veloce di cui al comma 2 (3) (4).

(1) Articolo inserito dall'articolo 6-bis, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.

(2) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1-bis, del D.L. 24 marzo 2012, n. 29.

(3) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1-quater, del D.L. 24 marzo 2012, n. 29.

(4) Per l'attuazione del presente articolo vedi il Decreto del Comitato Interministeriale per il credito ed il risparmio 30 giugno 2012.

Art 118 TUB

Art. 118 - Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali (1).

1. Nei contratti a tempo indeterminato può essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo. Negli altri contratti di durata la facoltà di modifica unilaterale può essere convenuta esclusivamente per le clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista un giustificato motivo.

2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. Nei rapporti al portatore la comunicazione è effettuata secondo le modalità stabilite dal CICR. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

2-bis. Se il cliente non è un consumatore né una micro-impresa come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, nei contratti di durata diversi da

quelli a tempo indeterminato di cui al comma 1 del presente articolo possono essere inserite clausole, espressamente approvate dal cliente, che prevedano la possibilità di modificare i tassi di interesse al verificarsi di specifici eventi e condizioni, predeterminati nel contratto (2).

3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente.

4. Le variazioni dei tassi di interesse adottate in previsione o in conseguenza di decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori, e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente.

(1) Articolo sostituito dall'articolo 10 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, modificato dall'articolo 2, comma 451, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e sostituito dall'articolo 4 del D.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, con la decorrenza indicata al comma 2 dell'articolo 6 del medesimo D.lgs. 141 del 2010.

(2) Comma inserito dall'articolo 8, comma 5, lettera f), del D.L. 13 maggio 2011 n. 70.

La normativa appare immediatamente in contrasto con quanto previsto dalla Costituzione: permette ad un solo soggetto di operare modifiche unilateralmente sia per contenuti che tempistica, quella parte che è anche la più forte nel rapporto contrattuale.

Per questo motivo il legislatore ha voluto/dovuto, almeno, porre dei limiti e garantire un minimo di possibilità di azione alla controparte piùdebole.

I punti fondamentali risultano quindi:

- la possibilità che l'istituto si riserva di variare unilateralmente le condizioni deve essere spiegata, definita ed approvata dettagliatamente e quindi riportata con la massima trasparenza ed evidenza in tutte le fasi contrattuali.
- l'istituto deve rispettare alcune forme e contenuti importanti:
 - per i contratti rateali possono essere cambiate soltanto le condizioni diverse dai tassi
 - per variare sia i tassi (ove possibile) sia gli oneri, l'istituto deve indicare chiaramente, in maniera specifica, dettagliata ed esplicita la motivazione che li determina
 - l'istituto deve dare un preavviso minimo di due mesi – quindi con data certa almeno 60 giorni prima rispetto all'entrata in vigore delle nuove condizioni-

La gestione in regime di jus variandi è quindi regolamentata dettagliatamente ed i punti sopraesposti sono ben chiari e definiti.

A tal proposito rileviamo che sarebbe opportuno rivedere la tempistica relativa ai soli due mesi concessi al cliente per poter agire con un rifiuto (non risulta infatti sufficiente tale lasso di tempo per ottenere un eventuale nuovo credito alternativo da parte di altri istituti a condizioni più favorevoli) ed auspichiamo che la normativa trovi un aggiornamento che regoli meglio questo meccanismo. (Per esempio si potrebbe prevedere un lasso di tempo di 6 mesi, durante i quali si applicherebbero le condizioni pregresse in attesa del passaggio ad altro istituto).

Lo scopo principale della normativa risulta essere rivolto a rendere efficiente ed efficace la gestione da parte dell'istituto soprattutto in riferimento ai contratti di credito rotativi, ovviamente senza che questo determini un principio di vessazione nei confronti del cliente (parte debole del rapporto).

Il regime si applica sia per le variazioni favorevoli all'istituto, sia per quelle favorevoli al cliente, in conseguenza di una mutata effettiva e specifica situazione riferita al cliente stesso.

Approfondendo quindi i principi ed i contenuti della normativa:

- L'istituto deve informare il cliente in ogni caso sia favorevole che sfavorevole motivando le variazioni e dettagliando il perché queste vengano riviste – non è oggettivamente ammesso ed accettabile un richiamo generico a condizioni generali di mercato
- La variazione deve avere uno specifico riferimento personale del rapporto in relazione a qualità del cliente, tipologia di gestione etc.
- Qualora si faccia riferimento a condizioni generali di mercato, le stesse devono essere esplicitate in dettaglio e l'istituto deve altresì dichiarare se e come queste siano applicate in maniera uniforme a tutti i clienti (clienti con la stessa configurazione di rating, settore di mercato etc.)
- Se l'istituto non può dimostrare la consegna dell'informazione con data certa deve essere raccolta la firma fisica ed esplicita del cliente stesso

IL MISE HA EMANATO DISPOSIZIONI NEL 2007

le modifiche non possono comportare l'introduzione di clausole ex novo dovendo essere individuate in "eventi di comprovabile effetto sul rapporto bancario": tali eventi possono afferire sia alla sfera individuale del cliente (mutamento del grado di affidabilità in termini di rischio), sia a fattori esogeni consistenti, ad esempio, in un aumento dei costi operativi a carico degli intermediari. -VEDERE ALLEGATO-

B.I. GIÀ NEL 2014 E 2017 HA EMANATO SPECIFICHE NOTE (AVENDO RILEVATO L'INOSSERVANZA GENERALE DI TALE NORMATIVA)

ULTIMAMENTE ANCHE A.B.F. SI È OCCUPATA PIÙ VOLTE DI QUESTA PROBLEMATICHE

DAL SITO BANCA ITALIA.

Modifiche unilaterali dei contratti bancari e finanziari. Obblighi degli intermediari e diritti dei clienti

I contratti stipulati dalle banche e dagli intermediari finanziari con la propria clientela possono essere modificati, nel corso della loro durata, su iniziativa unilaterale degli operatori bancari e finanziari, nel rispetto di precise condizioni di legge.

Nell'esercizio dei propri poteri di vigilanza, la Banca d'Italia verifica le modalità con cui banche e intermediari finanziari adottano ed eseguono le modifiche unilaterali.

La presente nota intende informare sui diritti che la legge riconosce ai clienti in caso di variazione unilaterale dei contratti.

Le norme vigenti prevedono che le banche e gli intermediari finanziari debbano inviare alla propria clientela una comunicazione preventiva che illustri il contenuto della modifica unilaterale proposta, le motivazioni che ne sono alla base e la data di entrata in vigore.

Nel dettaglio:

- la facoltà di modifica unilaterale deve essere prevista nel contratto e approvata specificamente dal cliente; se non è prevista o non è approvata specificamente, le banche e gli intermediari finanziari non possono adottare modifiche unilaterali;
- il cliente deve essere informato delle modifiche con un preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o attraverso altra modalità precedentemente accettata dal cliente stesso;
- le comunicazioni con cui le banche e gli intermediari finanziari rendono note le modifiche devono riportare in modo evidenziato la formula: “Proposta di modifica unilaterale del contratto”;
- le banche e gli intermediari finanziari devono comunicare al cliente anche il motivo che giustifica le modifiche proposte (c.d. “giustificato motivo”);
- nei contratti che hanno durata determinata (ad esempio, mutui) se il cliente è un consumatore o una micro-impresa non è consentita la modifica dei tassi d’interesse; se il cliente non è un consumatore né una micro-impresa, la modifica dei tassi d’interesse è consentita solo a fronte di specifici eventi previsti dal contratto approvato dal cliente.

Il rispetto di questi obblighi permette ai clienti di valutare le modifiche unilaterali proposte, di conoscerne le motivazioni ed eventualmente di ricercare nuove soluzioni contrattuali, più adeguate alle proprie esigenze. Le modifiche peggiorative adottate senza rispettare le condizioni previste dalla legge sono inefficaci. Entro la data prevista per l’entrata in vigore delle modifiche, il cliente ha la possibilità di recedere dal contratto senza spese; in questo caso, la liquidazione del rapporto deve essere effettuata applicando le condizioni precedenti. Se il cliente non recede dal contratto, le variazioni si intendono approvate e producono effetti dalla data indicata nella “Proposta di modifica unilaterale del contratto”.

Nel caso in cui il cliente ritenga che non siano state rispettate le regole in materia di modifica unilaterale dei contratti, potrà presentare reclamo alla banca o all’intermediario finanziario. Il reclamo può essere presentato anche dopo la data di entrata in vigore della variazione.

Le banche e gli intermediari finanziari devono fornire una risposta alla clientela entro 30 giorni. Nel caso in cui l’intermediario non risponda o la risposta non sia ritenuta soddisfacente, il cliente può presentare un ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, l’organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito ai sensi dell’art. 128-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e finanziaria).

ALLEGATI SITO B.I.

- [ALL.Modifiche unilaterali dei contratti bancari e finanziari. Obblighi degli intermediari e diritti dei clienti.pdf](#) 71.6 KB_versione stampabile *Data di pubblicazione: 13 ottobre 2014*

Modifiche unilaterali dei contratti bancari e finanziari. Obblighi degli intermediari, diritti dei clienti, ruolo dell'autorità di vigilanza

Con una nota del 28 marzo 2017, Banca d'Italia ha fornito agli intermediari ulteriori precisazioni, oltre quelle già date nel 2014, in materia di *jus variandi*, ovvero la possibilità di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali applicate alla clientela.

La Banca d'Italia ha precisato che, nel rispetto di quanto stabilito dalle norme sulla Trasparenza e dall’art.118 del TUB, gli intermediari possono modificare le condizioni contrattuali con la clientela solo se questa facoltà è stata prevista nel contratto e sempre che esista un “giustificato motivo”.

Va ricordato che verificare la sussistenza del “giustificato motivo” è competenza dell’Autorità Giudiziaria. La Banca d'Italia può indicare i principi e i criteri a cui gli intermediari devono attenersi in materia di *jus variandi* e verificare che vengano rispettati.

Nella nota inviata il 28 marzo scorso, la Banca d'Italia ha evidenziato le situazioni in cui le modifiche unilaterali risultano in contrasto con condotte trasparenti e corrette e impediscono al cliente di assumere scelte consapevoli. In particolare, ciò può accadere quando: non esiste una correlazione tra i costi alla base della modifica e le tariffe o le tipologie di contratti modificati; i costi alla base della modifica sono già stati sostenuti e

hanno esaurito interamente i loro effetti; le variazioni aumentano solo temporaneamente le tariffe (c.d. modifiche *una tantum*); le modifiche sono giustificate da costi già noti al momento della stipula dei contratti; le modifiche non sono commisurate ad un incremento di costi; le variazioni fanno riferimento a più di una motivazione, senza illustrare chiaramente il legame esistente tra ciascuna di esse e gli interventi proposti; le modifiche escludono alcune tipologie di clienti o di contratti, maggiorando la quota da recuperare sui clienti toccati dall'intervento.

Nella comunicazione di marzo 2017, la Banca d'Italia ha chiesto agli intermediari di valutare la coerenza delle modifiche unilaterali, realizzate dal gennaio 2016, con il quadro di riferimento in materia di modifiche unilaterali e di adottare, laddove necessario, iniziative correttive compresa l'eventuale restituzione delle somme alla clientela. Nei suoi controlli terrà conto anche delle indicazioni date con la nota descritta.

A beneficio dei clienti, che in caso di controversie possono rivolgersi all'ABF (dopo aver sottoposto un reclamo alla banca) o all'autorità giudiziaria, la Banca d'Italia ricorda che:

- gli intermediari devono proporre la modifica unilaterale in modo chiaro e con preavviso di almeno due mesi
- il cliente, in questi due mesi, può decidere se continuare il rapporto o recedere dal contratto senza penalità.

I clienti devono poter essere in grado di valutare la proposta di modifica, per poter scegliere in modo consapevole se proseguire o meno il rapporto con l'intermediario.

ALLEGATI SITO B.I.

- Modifiche unilaterali dei contratti bancari e finanziari. Obblighi degli intermediari, diritti dei clienti, ruolo dell'autorità di vigilanza_pdf_119.7 KB_Cosa è necessario sapere - Versione stampabile *Data di pubblicazione:11 aprile 2017*
- Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali (2017)_pdf_87.9 KB_aggiornamento di marzo 2017 *Data di pubblicazione:28 marzo 2017*

ALLEGATI

- [*MISE 2007*](#)
- [*B.I. 2014*](#)
- [*B.I. 2017*](#)
- [*ALCUNE DECISIONI ABF 2018*](#)



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per l'Armonizzazione del
Mercato e la Tutela dei Consumatori

Roma, 21 febbraio 2007

Prot. N.0005574

All'Associazione Bancaria Italiana

Piazza del Gesù, 49

00186 R O M A

Al Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti

c/o Ministero dello Sviluppo Economico

Via Molise, 2

00187 R O M A

Oggetto: Chiarimenti in merito all'applicazione dell'art. 10 della legge 4 agosto 2006, n. 248.

Premessa

In relazione ad alcuni quesiti rivolti a questa Amministrazione quale proponente dell'atto normativo in oggetto ed alle questioni discusse in sede di Tavolo tecnico di monitoraggio e consultazione, al quale hanno partecipato i soggetti in indirizzo, in merito all'interpretazione dell'articolo 10 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, con legge 4 agosto 2006, n. 248, si forniscono, sulla base delle valutazioni espresse dall'Ufficio Legislativo di questo Ministero, sentita la Banca d'Italia, ed informata l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, alcuni chiarimenti che potranno risultare utili agli operatori e alla clientela di banche e di altri intermediari finanziari ai fini dell'applicazione della disposizione in questione.

1. Le modifiche unilaterali del contratto secondo il nuovo articolo 118 TUB

Il comma 1 dell'articolo 10 sostituisce l'articolo 118 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (*Testo unico bancario* o TUB), concernente la disciplina delle variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali.

Il comma 1 del nuovo articolo 118 TUB prevede che “nei contratti di durata può essere convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1341, secondo comma, del codice civile”.

Il comma 2 disciplina le modalità per formulare la proposta di modifica unilaterale del contratto e attribuisce al cliente un diritto di recesso alle previgenti condizioni.

Si chiarisce innanzitutto che le “modifiche” disciplinate dal nuovo articolo 118 TUB, riguardando soltanto le fattispecie di variazioni previste dal contratto, non possono comportare l’introduzione di clausole *ex novo*.

Inoltre va osservato che, se una clausola prevede che un tasso di interesse sia indicizzato – ossia possa assumere diversi valori conformemente all’andamento di parametri indicati nel contratto (come, ad esempio, l’Euribor) la cui determinazione è sottratta alla volontà delle parti – le variazioni del tasso conseguenti a variazioni del parametro di riferimento non comportano una modifica ai sensi dell’articolo 118 TUB.

Per quanto riguarda l’ambito di applicazione, la nuova modalità di comunicazione delle modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali si applica ai contratti di durata che ricadono nella disciplina del titolo VI del TUB. E’, dunque, necessario che:

- 1) il contratto sia concluso nell’ambito dell’attività svolta in Italia dai soggetti previsti ai sensi dell’articolo 115 TUB, ossia:
 - le banche;
 - gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco di cui all’articolo 106 TUB;
 - i soggetti che esercitano il credito al consumo di cui all’articolo 121, comma 2, lett. c), TUB.

Sono altresì interessati dalla disposizione gli istituti di moneta elettronica (in virtù dell’articolo 114-*quater* del TUB), e Poste Italiane S.p.a., per le sole attività di bancoposta (in forza dell’articolo 2, comma 3, del d.P.R. 14 marzo 2001, n. 144) ⁽¹⁾.

Nella presente nota esplicativa tali soggetti verranno onnicomprensivamente indicati come “intermediari”.

- 2) non si tratti dei contratti per i quali l’articolo 23, comma 4, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni (*Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria*), esclude l’applicazione del titolo VI del TUB.

In relazione al contenuto minimo della nozione di “giustificato motivo”, questa deve intendersi nel senso di ricomprendere gli eventi di comprovabile effetto sul rapporto bancario. Tali eventi possono essere sia quelli che afferiscono alla sfera del cliente (ad esempio, il mutamento del grado di affidabilità dello stesso in termini di rischio di credito) sia quelli che consistono in variazioni di condizioni economiche generali che possono riflettersi in un aumento dei costi operativi degli intermediari (ad esempio, tassi di interesse, inflazione ecc.)

Peraltro, il cliente deve essere informato circa il giustificato motivo alla base della modifica unilaterale, in maniera sufficientemente precisa e tale da consentire una valutazione circa la congruità della variazione rispetto alla motivazione che ne è alla base.

⁽¹⁾ A seguito della modifica dell’articolo 118 TUB, applicabile alle attività di bancoposta in forza dell’articolo 2, comma 3, del d.P.R. n. 144/2001, è da ritenere tacitamente abrogato l’articolo 3, comma 2, del medesimo d.P.R.

2. *Le variazioni dei tassi di interesse conseguenti a decisioni di politica monetaria*

Il comma 4 del novellato articolo 118 TUB disciplina una speciale categoria di variazioni unilaterali: quelle che riguardano i tassi di interesse (attivi e passivi) che conseguono a decisioni di politica monetaria. Tali variazioni riguardano contestualmente i tassi attivi e passivi e vanno apportate con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente.

Questa disposizione non costituisce una deroga al comma 1. Piuttosto, essa è volta a dettare una disciplina speciale per le variazioni dei tassi connesse a un'ipotesi tipizzata di giustificato motivo, identificata nelle decisioni di politica monetaria. Conseguentemente, la disposizione non prevede un obbligo di variazione dei tassi a seguito delle decisioni di politica monetaria, bensì le modalità da seguire qualora l'intermediario intenda apportare variazioni ai tassi di interesse in tali circostanze.

Le "decisioni di politica monetaria" sono da identificare con le decisioni formali adottate dall'autorità monetaria relativa alla divisa in cui è denominato il rapporto (per i rapporti denominati in Euro, occorre fare riferimento alle decisioni con le quali la Banca Centrale Europea varia il tasso minimo di offerta sulle operazioni di rifinanziamento principale o i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale).

Le modifiche sono apportate contestualmente ai tassi attivi e passivi e con modalità che non arrechino pregiudizio al cliente.

Fermo restando che l'adeguamento resta una facoltà discrezionale della banca, dal tenore della disposizione sembra desumibile che la contestualità debba operare nei confronti dell'insieme dei tassi attivi e passivi relativi a medesime tipologie di "contratti" (per es. lo stesso tipo di conto corrente) utilizzati da più clienti ovvero praticati all'interno di un rapporto contrattuale o di più rapporti contrattuali intrattenuti con lo stesso cliente (es. conto corrente e apertura di credito).

Dalla precisazione che la modifica debba avvenire con modalità che non arrechino pregiudizio al cliente ne deriva che l'obiettivo della disposizione è il preservare un equilibrio nell'ambito della relazione con il cliente nell'ambito di rapporti contrattuali ricadenti nel campo di applicazione dell'articolo 118.

Resta ovviamente inteso che i rapporti contrattuali cui fare riferimento nell'applicazione della disposizione sono quelli per i quali è prevista la clausola di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali.

3. *Il recesso senza penalità e senza spese di chiusura*

Il comma 2 dell'articolo 10 in esame attribuisce ai clienti un diritto di recesso dai contratti di durata senza penalità e senza spese di chiusura.

Si rammenta che l'articolo 10 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, nella sua formulazione originaria, era limitato alla novella dell'articolo 118 TUB e nella rubrica portava il riferimento alle condizioni contrattuali dei soli conti correnti bancari.

Con la legge di conversione del 4 agosto 2006, n. 248, nella rubrica nell'articolo 10, la dizione "conti correnti" è stata sostituita da "modifica unilaterale delle condizioni contrattuali", mentre la disposizione in materia di recesso forma oggetto di uno specifico comma al di fuori dell'articolo 118 del TUB.

Da un lato l'ambito di applicazione della disposizione risulta più ampio; conseguentemente ne deriva la necessità di individuare i singoli contratti ricompresi nella previsione.

Si ritiene che la disposizione sia volta ad attribuire al cliente un diritto di recesso senza spese e penalità in quelle fattispecie contrattuali nelle quali lo svolgimento del rapporto nel tempo non è incompatibile, sul piano causale, con la possibilità, per una delle due parti, di porre liberamente fine al rapporto. In particolare, la previsione trova applicazione nei contratti a tempo indeterminato o, comunque, a esecuzione continuata o periodica, quali, ad esempio:

- il conto corrente;
- il deposito titoli in amministrazione (c.d. conto titoli);
- il deposito (purché non sia previsto un termine di durata come, ad esempio, nei depositi vincolati e nei certificati di deposito);
- l'apertura di credito;
- il bancomat;
- la carta di credito.

Il divieto di applicare spese di chiusura riguarda, in ogni caso, sia le spese espressamente qualificate in contratto come costi di chiusura, sia quelle relative a servizi aggiuntivi richiesti dal cliente alla banca in occasione dell'estinzione del rapporto (es. trasferimento dei titoli presso altro intermediario). Non contrasta peraltro con il divieto in esame la richiesta ai clienti di un rimborso delle spese sostenute dall'intermediario in relazione a un servizio aggiuntivo, qualora esso richieda l'intervento di un soggetto terzo e a condizione che tali spese siano documentate e riportate dal contratto e nella documentazione di trasparenza prevista dalla disciplina vigente (es. documento di sintesi).

Pertanto, anche alla luce delle recenti misure varate dal Governo con il Decreto-Legge 31 gennaio 2007, n.7 in materia di mutui bancari ed, in particolare con l'articolo 7 che ha sancito la nullità delle clausole penali unicamente per l'estinzione anticipata di mutui per l'acquisto della prima casa, ne deriva che risultano esclusi dal campo di applicazione della disposizione in oggetto i contratti di mutuo, nei quali lo svolgimento del rapporto in un arco temporale concordato tra le parti costituisce un elemento essenziale, a tutela degli interessi di entrambi i contraenti.

La *ratio* dell'esclusione si rinviene:

- A) Nell'interpretazione letterale della legge. Al riguardo l'espressa volontà del legislatore, in sede di conversione, è stata quella di ampliare la portata della norma senza però ricomprendere i contratti di durata aventi una natura peculiare e regolati da leggi speciali.
- B) Negli articoli 40 e 125 del TUB, che stabiliscono una disciplina speciale per l'estinzione anticipata, rispettivamente, delle operazioni di credito fondiario e di credito al consumo. Tali disposizioni, unitamente alla Delibera CICR del 09/02/2000, prevedono la corresponsione di un compenso omnicomprensivo contrattualmente stabilito per l'estinzione.

IL DIRETTORE GENERALE
Antonio Lirosi



Modifiche unilaterali dei contratti bancari e finanziari. Obblighi degli intermediari e diritti dei clienti

I contratti stipulati dalle banche e dagli intermediari finanziari con la propria clientela possono essere modificati, nel corso della loro durata, su iniziativa unilaterale degli operatori bancari e finanziari, nel rispetto di precise condizioni di legge.

Nell'esercizio dei propri poteri di vigilanza, la Banca d'Italia verifica le modalità con cui banche e intermediari finanziari adottano ed eseguono le modifiche unilaterali.

La presente nota intende informare sui diritti che la legge riconosce ai clienti in caso di variazione unilaterale dei contratti.

Le norme vigenti prevedono che le banche e gli intermediari finanziari debbano inviare alla propria clientela una **comunicazione preventiva** che illustri il contenuto della modifica unilaterale proposta, le **motivazioni** che ne sono alla base e la **data di entrata in vigore**.

Nel dettaglio:

- la facoltà di modifica unilaterale deve essere **prevista nel contratto e approvata specificamente dal cliente**; se non è prevista o non è approvata specificamente, le banche e gli intermediari finanziari non possono adottare modifiche unilaterali;
- il cliente deve essere informato delle modifiche con un **preavviso minimo di due mesi**, in forma scritta o attraverso altra modalità precedentemente accettata dal cliente stesso;
- le comunicazioni con cui le banche e gli intermediari finanziari rendono note le modifiche devono riportare in modo evidenziato la formula: **“Proposta di modifica unilaterale del contratto”**;
- le banche e gli intermediari finanziari devono comunicare al cliente anche il **motivo** che giustifica le modifiche proposte (c.d. “giustificato motivo”);
- nei contratti che hanno durata determinata (ad esempio, mutui) se il cliente è un consumatore o una micro-impresa non è consentita la **modifica dei tassi d'interesse**; se il cliente non è un consumatore né una micro-impresa, la modifica dei tassi d'interesse è consentita solo a fronte di specifici eventi previsti dal contratto approvato dal cliente.

Il rispetto di questi obblighi permette ai clienti di valutare le modifiche unilaterali proposte, di conoscerne le motivazioni ed eventualmente di ricercare nuove soluzioni contrattuali, più adeguate alle proprie esigenze.

Le modifiche peggiorative adottate senza rispettare le condizioni previste dalla legge **sono inefficaci**.

Entro la data prevista per l'entrata in vigore delle modifiche, il cliente ha la possibilità di **recedere dal contratto senza spese**; in questo caso, la liquidazione del rapporto deve essere effettuata **applicando le condizioni precedenti**. Se il cliente non recede dal contratto, le variazioni

si intendono approvate e producono effetti dalla data indicata nella “Proposta di modifica unilaterale del contratto”.

Nel caso in cui il cliente ritenga che non siano state rispettate le regole in materia di modifica unilaterale dei contratti, potrà presentare reclamo alla banca o all’intermediario finanziario. Il reclamo può essere presentato anche dopo la data di entrata in vigore della variazione.

Le banche e gli intermediari finanziari devono fornire una risposta alla clientela **entro 30 giorni**. Nel caso in cui l’intermediario non risponda o la risposta non sia ritenuta soddisfacente, il cliente può presentare un ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (www.arbitrobancariofinanziario.it), l’organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito ai sensi dell’art. 128-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e finanziaria).

13 ottobre 2014

DIPARTIMENTO VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA
SERVIZIO TUTELA DEI CLIENTI E ANTIRICICLAGGIO (902)
DIVISIONE VERIFICHE TRASPARENZA E CORRETTEZZA (003)

Rifer. a nota n. del

Classificazione VII 2 8

Oggetto Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali.

La normativa di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti regola l'esercizio da parte degli intermediari bancari e finanziari del potere di modifica unilaterale delle condizioni dei contratti di durata in essere. La disciplina dell'art. 118 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, TUB) prevede dei vincoli all'esercizio della facoltà da parte degli intermediari, con l'obiettivo di tutelare la clientela. In particolare:

- le modifiche sono consentite solo se previste da un'apposita clausola contrattuale specificamente sottoscritta dal cliente;
- le variazioni devono essere rette da un giustificato motivo e rese note alla clientela con anticipo, così da consentire al destinatario di verificarne la congruità rispetto alle sottostanti motivazioni e di valutare se mantenere il rapporto;
- in alcune circostanze l'esercizio dello *jus variandi* risulta precluso ⁽¹⁾. Secondo il Ministero dello sviluppo economico, le modifiche unilaterali di cui all'art. 118 del TUB non possono comportare l'introduzione di clausole nuove ⁽²⁾.

Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni dell'art. 118 TUB sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente; possono dar luogo a contenziosi innanzi all'Autorità giudiziaria e a ricorsi all'Arbitro Bancario Finanziario. Variazioni unilaterali percepite dai destinatari come inique incidono sul rapporto di fiducia con la clientela e sulla reputazione degli intermediari che le pongono in essere.

Nel 2014 la Banca d'Italia ha illustrato – con un comunicato pubblicato sul proprio sito internet ⁽³⁾ – gli obblighi cui sono tenuti gli intermediari che intendono esercitare lo *jus variandi* e i diritti dei clienti destinatari delle proposte di modifica unilaterale.

Alle banche e agli altri intermediari vigilati è stato richiesto di adottare tutte le cautele necessarie a preservare le ragioni dei clienti, con presidi organizzativi e procedurali adeguati ⁽⁴⁾.

Nel richiamare il contenuto delle indicazioni fornite nel 2014, si ribadisce l'esigenza di adottare particolare cautela nell'esercizio del potere di modifica unilaterale dei contratti, con condotte trasparenti e corrette che consentano al cliente di conoscere i presupposti della variazione

(1) In particolare, nei contratti che hanno durata determinata (ad esempio, mutui) se il cliente è un consumatore o una micro-impresa non è consentita la modifica dei tassi d'interesse; se il cliente non è un consumatore né una micro-impresa, la modifica dei tassi d'interesse è consentita solo a fronte di specifici eventi previsti dal contratto approvato dal cliente.

(2) Cfr. la nota del 21 febbraio 2007 del Ministero dello sviluppo economico (reperibile all'indirizzo http://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/circolare_5574_del_21_febbraio_2007.pdf).

(3) Reperibile all'indirizzo <http://www.bancaditalia.it/media/approfondimenti/2014/modifiche-contratti-bancari/index.html>.

(4) Cfr. la nota del 5 settembre 2014, allegata alla presente comunicazione.

proposta e di assumere scelte consapevoli, valutando le possibili alternative: prosecuzione del rapporto sulla base delle nuove condizioni contrattuali ovvero recesso dal contratto a suo tempo stipulato.

Non appaiono coerenti con i richiamati principi le modifiche unilaterali che:

- sono prive di specifica correlazione tra le tipologie di contratti e le tariffe interessate dalle variazioni, da un lato, e l'incremento dei costi posto a base della modifica, dall'altro lato;
- realizzano interventi sulle tariffe, anche *una tantum*, a fronte di costi allo stesso tempo già sostenuti, non ricorrenti e che hanno già esaurito i loro effetti, in quanto in questi casi non si pone un problema di riequilibrio *pro futuro* e in via continuativa dei reciproci impegni delle parti rispetto a quanto originariamente convenuto. Inoltre, interventi *una tantum* si traducono di fatto in prelievi occasionali che, dal punto di vista del cliente, riducono l'incentivo a valutare l'opportunità del recesso, anche nei casi in cui sarebbe conveniente. Inoltre ripetute manovre *una tantum* possono dare luogo ad un effetto di *lock in* della clientela che contrasta con le finalità della disciplina in tema di *jus variandi*;
- non sono giustificate da costi sopravvenuti alla stipula dei contratti interessati e non riguardano la sola parte incrementale;
- fanno riferimento a una pluralità di motivazioni (soluzione comunque da circoscrivere a casi limitati in quanto incide sulla chiarezza della rappresentazione alla clientela), senza illustrare il legame fra i singoli presupposti delle modifiche e gli interventi su prezzi e condizioni;
- esentano alcune tipologie di clienti facendo aumentare l'impatto della manovra sui clienti restanti, attraverso il recupero su di essi di una quota di costo supplementare.

Infine, qualora le *policy* interne rimettano la decisione di modificare il contenuto dei contratti in corso a strutture delegate, deve essere sempre garantita un'adeguata informativa agli organi di vertice, cui sono riferibili le responsabilità ultime di gestione e controllo dell'intermediario.

In considerazione di quanto precede, gli intermediari sono invitati a riesaminare analiticamente, nell'ambito di un'apposita riunione congiunta degli organi di gestione e controllo e con il coinvolgimento della Funzione di *Compliance*, la coerenza delle manovre unilaterali decise a partire da gennaio 2016 con il complessivo quadro di riferimento in materia di modifiche unilaterali. Nel caso vengano riscontrate incoerenze, andranno adottate le opportune iniziative correttive, inclusa se del caso la restituzione delle somme già percepite.

Le eventuali iniziative di rimedio formeranno oggetto di comunicazione alla Banca d'Italia, da inviare entro il 31 maggio 2017 all'indirizzo di posta elettronica certificata tca@pec.bancaditalia.it; si rammenta che le modifiche unilaterali adottate ai sensi dell'art 118 del TUB sono soggette ai controlli previsti dall'art. 128 del medesimo Testo unico.

Il Governatore

Firmato digitalmente da
IGNAZIO VISCO

Delibera 197/2017



Modifiche unilaterali dei contratti bancari e finanziari. Obblighi degli intermediari, diritti dei clienti, ruolo dell'autorità di vigilanza.

Cosa è necessario sapere

Con una [nota del 28 marzo 2017](#), Banca d'Italia ha fornito agli intermediari ulteriori precisazioni, oltre quelle già date nel 2014, in materia di *jus variandi*, ovvero la possibilità di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali applicate alla clientela.

La Banca d'Italia ha precisato che, nel rispetto di quanto stabilito dalle norme sulla Trasparenza e dall'art.118 del TUB, gli intermediari possono modificare le condizioni contrattuali con la clientela solo se questa facoltà è stata prevista nel contratto e sempre che esista un "giustificato motivo".

Va ricordato che verificare la sussistenza del "giustificato motivo" è competenza dell'Autorità Giudiziaria. La Banca d'Italia può indicare i principi e i criteri a cui gli intermediari devono attenersi in materia di *jus variandi* e verificare che vengano rispettati.

Nella nota inviata il 28 marzo scorso, la Banca d'Italia ha evidenziato le situazioni in cui le modifiche unilaterali risultano in contrasto con condotte trasparenti e corrette e impediscono al cliente di assumere scelte consapevoli. In particolare, ciò può accadere quando: non esiste una correlazione tra i costi alla base della modifica e le tariffe o le tipologie di contratti modificati; i costi alla base della modifica sono già stati sostenuti e hanno esaurito interamente i loro effetti; le variazioni aumentano solo temporaneamente le tariffe (c.d. modifiche *una tantum*); le modifiche sono giustificate da costi già noti al momento della stipula dei contratti; le modifiche non sono commisurate ad un incremento di costi; le variazioni fanno riferimento a più di una motivazione, senza illustrare chiaramente il legame esistente tra ciascuna di esse e gli interventi proposti; le modifiche escludono alcune tipologie di clienti o di contratti, maggiorando la quota da recuperare sui clienti toccati dall'intervento.

Nella comunicazione di marzo 2017, la Banca d'Italia ha chiesto agli intermediari di valutare la coerenza delle modifiche unilaterali, realizzate dal gennaio 2016, con il quadro di riferimento in materia di modifiche unilaterali e di adottare, laddove necessario, iniziative correttive compresa l'eventuale restituzione delle somme alla clientela. Nei suoi controlli terrà conto anche delle indicazioni date con la nota descritta.

A beneficio dei clienti, che in caso di controversie possono rivolgersi all'ABF (dopo aver sottoposto un reclamo alla banca) o all'autorità giudiziaria, la Banca d'Italia ricorda che: gli intermediari devono proporre la modifica unilaterale in modo chiaro e con preavviso di almeno due mesi; il cliente, in questi due mesi, può decidere se continuare il rapporto o recedere dal contratto senza penalità. I clienti devono poter essere in grado di valutare la proposta di modifica, per poter scegliere in modo consapevole se proseguire o meno il rapporto con l'intermediario.

ART 10 L 248 2006

Art. 10

Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali

[1] L'art. 118 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al D.Lgs. 01/09/1993, n. 385, è sostituito dal seguente: «Art. 118 - Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali - [1] Nei contratti di durata può essere convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1341, comma 2, del codice civile.

[2] Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: «Proposta di modifica unilaterale del contratto», con preavviso minimo di 30 giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro 60 giorni. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

[3] Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente.

[4] Le variazioni dei tassi di interesse conseguenti a decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditor e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente».

[2] In ogni caso, nei contratti di durata, il cliente ha sempre la facoltà di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura.

[1] Si omette il comma 1 in quanto abrogato, con effetto dal 15/05/2008, dall'art. 304, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81. (5)

[2] Si omette il comma 2 in quanto abrogato, con effetto dal 15/05/2008, dall'art. 304, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81. (6)

[3] Nell'ambito dei cantieri edili i datori di lavoro debbono munire, a decorrere dal 01/10/2006, il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Nei casi in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell'obbligo risponde in solido il committente dell'opera.

[4] I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 3 mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 3.

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SERIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) DESIDERIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore LARA MODICA

Seduta del 22/12/2017

FATTO

La ricorrente afferma di aver rilevato, dopo un'attenta analisi degli estratti conto, un aumento "*spropositato*" delle spese di liquidazione addebitate sul conto corrente per il primo trimestre (al 31/03/2017) e il secondo trimestre (al 30/06/2017) del 2017.

Detto aumento, evidenzia, non sarebbe evincibile dal documento di sintesi n. 5 del 31/12/2016 e non sarebbe neppure stato comunicato con lettera di modifica unilaterale del contratto.

Chiede perciò il riaccredito della somma ingiustamente addebitata, calcolata in euro 1.895,05, oltre "interessi ed eventuali risarcimenti".

La resistente, costituitasi, preliminarmente evidenzia che il conto corrente intestato alla ricorrente avrebbe effettivamente usufruito delle condizioni agevolate "Credimpresa" dal marzo 2014 fino al 30 novembre 2015, data di scadenza della suddetta "convenzione".

In data 22 dicembre 2015, la resistente avrebbe avanzato richiesta di finanziamento rateale finalizzato al ripianamento della esposizione debitoria in essere per scoperto di conto corrente; il finanziamento rateale richiesto avrebbe previsto l'intervento di un fondo di garanzia.

In data 23 dicembre 2015, il citato fondo di garanzia comunicava un "certificato di garanzia", nel quale si specificava che l'ammissione alla garanzia era vincolata alla

contestuale estinzione delle garanzie relative alle facoltà di scoperto e sul transato pos (nn. ***005 e ***006).

Nel documento di sintesi inviato alla ricorrente, alla pagina 7, sarebbe inoltre stato specificato che *“Nel caso in cui vengano meno, per qualsiasi ragione o causa anche per volontà del Cliente (ad es. mancato rinnovo della garanzia prestata dal Confidi) le condizioni previste per l’adesione alla convenzione, la Banca si riserva la facoltà di applicare, al conto e ai suddetti prodotti e servizi collegati al conto stesso, le condizioni standard vigenti a qu[e]l momento e rilevabili nei rispettivi fogli informativi...”*.

Sottolinea pertanto la piena legittimità del proprio operato e rileva che, solo per mero disguido interno, la modifica delle condizioni applicate al conto corrente è avvenuta a partire dal 2017 e non dal 2016.

Chiede che il Collegio respinga il ricorso siccome infondato.

DIRITTO

La questione sottoposta alla cognizione del Collegio verte sulla modifica delle condizioni economiche applicate ad un conto corrente intrattenuto presso la resistente ed intestato alla ricorrente, che sarebbe avvenuta – ad avviso della stessa parte ricorrente – arbitrariamente e comunque in assenza di idonea comunicazione circa la modifica unilaterale delle condizioni.

La resistente obietta che le condizioni contrattuali di particolare favore precedentemente applicate al rapporto in esame fossero legate alla sussistenza di una particolare convenzione, stipulata con un Confidi prestante garanzia a favore della ricorrente. Afferma poi che, nel corso del 2015, la convenzione non avrebbe più avuto effetto per avere la ricorrente richiesto al Confidi di prestare diversa garanzia, la cui concessione era subordinata all’estinzione di quelle precedentemente concesse. Attesa la revoca delle garanzie prestate, la convenzione sarebbe venuta meno e, pertanto, avrebbero trovato applicazione le diverse condizioni contrattuali previste dal contratto di conto corrente.

La materia del ius variandi nei contratti bancari rintraccia, come noto, nell’art. 118 TUB la sua norma di riferimento.

Al di là della diversa possibile estensione delle modifiche, che infatti solo nei contratti a tempo indeterminato possono riguardare anche “tassi e prezzi”, tale disposizione scandisce una precisa e indefettibile procedimentalizzazione del potere unilaterale attribuito al contraente banca; potere che in tanto sussiste in quanto espressamente attribuito all’intermediario da apposita clausola contrattuale specificamente approvata dal cliente, ed il cui esercizio – a pena di inefficacia della variazione in peius eventualmente proposta – richiede una comunicazione espressa in forma scritta o altro idoneo supporto durevole, ricevuta dal cliente con almeno due mesi di anticipo sulla data di applicazione prestabilita e recante apposita dicitura *‘Proposta di modifica unilaterale del contratto’* .

Ebbene, mentre risulta dalla documentazione in atti (segnatamente dal certificato di garanzia) che il contratto contenesse una clausola per la quale al venir meno delle garanzie – circostanza, questa non controversa – sarebbe spettata alla Banca *“la facoltà di applicare, al conto e ai suddetti prodotti e servizi collegati al conto stesso, le condizioni standard vigenti a qu[e]l momento e rilevabili nei rispettivi fogli informativi...”*, manca evidenza vuoi di una specifica previsione negoziale, vuoi soprattutto di un effettivo assolvimento, da parte dell’intermediario, dell’obbligo di comunicazione previa, al cliente, circa la modifica proposta.

Nel caso di specie, infatti, la ricorrente è venuta a conoscenza dell'avvenuta modifica delle condizioni contrattuali in assenza di qualsivoglia comunicazione preventiva e vieppiù trascorsi ben 14 mesi dalla revoca delle precedenti garanzie.

D'altra parte, non avrebbe pregio, in senso contrario alla patente violazione dell'articolo 118 TUB come sopra determinatasi, invocare la giurisprudenza dell'Arbitro secondo cui le previsioni di detta disposizione non trovano applicazione qualora il contratto indichi, a monte, le condizioni al verificarsi delle quali avverrà la modifica (così ad esempio, ex multis, Collegio di Napoli, decisione n. 659/15).

Non è questa, infatti, la fattispecie astratta entro cui sussumere il caso in esame; ed invero, altro è che al determinarsi di precise circostanze, previste ex ante, automaticamente si applichino delle modifiche al regolamento negoziale, altra cosa è invece ipotizzare una modificabilità delle condizioni contrattuali che riposi sì su eventi legittimanti ma che rimanga pur sempre rimessa alla mera valutazione discrezionale della Banca.

In presenza di simili presupposti risulta imprescindibile assicurare, in piena aderenza all'articolo 118 TUB, una comunicazione preventiva al cliente, a presidio del resto della effettività del rimedio del recesso che pure gli è riconosciuto; comunicazione che, nondimeno, risulta omessa nel caso di specie.

Per tali ragioni questo Collegio reputa inefficace la modifica unilaterale operata dall'intermediario, che condanna al riaccredito di euro 1895,05.

La domanda risarcitoria non è adeguatamente suffragata e non può pertanto essere accolta.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara inefficace la modifica unilaterale disposta dall'intermediario e per l'effetto dichiara lo stesso tenuto a riaccreditare la somma di € 1.895,05.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) POZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SCIUTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) MONTESI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ROBERTO MONTESI

Seduta del 09/02/2018

FATTO

La controversia ha ad oggetto la modifica unilaterale delle condizioni economiche applicate ad un rapporto di conto corrente acceso in data 04.10.2013 dalla ricorrente presso l'intermediario resistente. A tal riguardo, la ricorrente lamenta la mancata comunicazione, ai sensi dell'art. 118 TUB, da parte dell'intermediario dell'intenzione di esercitare il diritto di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali.

Si difende l'intermediario affermando che è espressamente prevista dal contratto di conto corrente la facoltà dell'intermediario di modificare le condizioni del rapporto in conformità all'art. 118 TUB, precisando altresì che il cliente ha ritenuto di aderire alle condizioni che consentono la gestione dei propri rapporti bancari mediante la c.d. Banca multicanale, ed ha quindi accettato che tutte le comunicazioni periodiche e i documenti ufficiali provenienti dalla Banca vengano trasmessi a mezzo web, evitando la trasmissione di copie cartacee. Pertanto, stante quanto affermato dall'intermediario, come da consenso espressamente manifestato da parte del cliente, la banca assolve all'onere di trasmissione delle comunicazioni mediante la pubblicazione all'interno dell'area riservata al cliente stesso del proprio sito Internet.

L'intermediario, in conseguenza di ciò, ha affermato di avere legittimamente variato le condizioni del rapporto in conformità all'art. 118 TUB, avendo provveduto a comunicare alla società ricorrente le variazioni apportate, mediante messa a disposizione nell'area riservata del proprio sito web delle relative proposte di modifica unilaterale.

DIRITTO

Stante quanto argomentato e provato dalle parti in causa, la domanda appare fondata e meritevole di accoglimento nei termini di seguito esposti.

Sono dati incontestati tra le parti la facoltà dell'intermediario di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali e l'adesione della ricorrente al servizio di "Banca Multicanale", che comporta l'invio di comunicazioni unicamente mediante notifica sul sito personale del correntista. Al contrario è oggetto di contestazione da parte della ricorrente il mancato invio della comunicazione di modifica unilaterale delle condizioni di contratto, dunque la violazione del disposto di cui all'art. 118 TUB. Ai sensi della richiamata normativa, infatti, *"qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente"*, pena l'inefficacia delle modifiche apportate.

L'intermediario afferma di avere regolarmente provveduto a comunicare alla società ricorrente le variazioni apportate, mediante messa a disposizione nell'area riservata del proprio sito web delle relative proposte di modifica unilaterale; tuttavia non produce tali proposte di modifica, limitandosi ad allegare dei riepiloghi delle condizioni modificate che non sembrano rispondenti a quanto previsto dall'art. 118 TUB.

In particolare, in tali comunicazioni si legge che le modifiche delle condizioni sarebbero state concordate tra le parti, ma l'intermediario non ha documentato alcun accordo in tal senso. Solo con riferimento all'aumento del canone del conto corrente, l'intermediario ha prodotto una proposta di modifica unilaterale del contratto, senza tuttavia dare prova dell'avvenuta messa a disposizione di tale documento nell'area riservata del proprio sito.

A tal proposito, il Collegio ha più volte affermato il carattere recettizio della proposta di modifica unilaterale del contratto (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 1843/2017), sostenendo che grava sulla banca che abbia provveduto ad aver modificato unilateralmente il contratto l'onere di provare che la comunicazione di cui all'art. 118, 2° comma, TUB, è giunta all'indirizzo del cliente. Secondo i principî di diritto enunciati dal Collegio di Coordinamento di questo Arbitro nelle decisioni n. 3089/2012, n. 3499/2012 e n. 3500/2012, n. 3503/2012 - i quali, sebbene enunciati con specifico riguardo a una fattispecie diversa, sono pur sempre applicabili al caso di specie - tale onere probatorio è senz'altro soddisfatto, laddove la banca dia la prova che la comunicazione della modifica contrattuale apportata sia stata ricevuta dal correntista, dovendosene allora legalmente presumere la conoscenza da parte di quest'ultimo.

Il medesimo principio è stato specificamente previsto anche con riferimento al servizio di comunicazione mediante Banca Multicanale, quando tale servizio sia conforme all'art. 118 TUB, ossia quando ricorrano i presupposti della sottoscrizione per la modalità telematica di invio della documentazione inerente il rapporto e risulti che la comunicazione sia stata effettivamente trasmessa telematicamente ed espressamente qualificata come "proposta di modifica unilaterale del contratto" (cfr. Collegio di Roma n. 8826 del 06.10.2016).

Tutto ciò premesso, non avendo parte resistente assolto all'onere probatorio posto in proprio capo, dunque non avendo dato dimostrazione del corretto inoltro della documentazione di modifica unilaterale delle condizioni di contratto, deve ritenersi verificata la circostanza contraria, ossia devono considerarsi – tali modifiche – come non conosciute da parte ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accerta che le variazioni contrattuali contestate dalla società ricorrente sono illegittime e, per l'effetto, dispone che l'intermediario restituisca quanto addebitato in eccedenza rispetto alle condizioni pattuite.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

PIETRO SIRENA

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) POZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PROTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GULLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) PETRILLO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MASSIMO PROTO

Seduta del 26/07/2018

FATTO

Il ricorrente, dipendente di banca oggi incorporata nell'intermediario resistente, rappresenta di avere concluso il 10 gennaio 2008 un mutuo, per l'importo di complessivi euro 290.000,00, distinto in due quote (in particolare: per la quota di euro 200.000,00, il tasso di interesse era pari all'Euribor I mese con uno spread di - 1,00 p.p.; per la quota di euro 90.000,00, il tasso di interesse era pari all'Euribor I mese con uno spread di + 0,375 p.p.); e che l'intermediario, con decorrenza dal 1° luglio 2009, avrebbe unilateralmente introdotto un tasso minimo floor del 1,50%. Dopo avere invano esperito il reclamo, il ricorrente si è rivolto all'ABF per vedere accolte le richieste di ripristino del tasso d'interesse suindicati secondo le previsioni contrattuali originarie e di restituzione delle maggiori somme pagate a seguito dell'introduzione unilaterale del tasso minimo floor. L'intermediario resiste chiedendo all'ABF di dichiarare il ricorso inammissibile in ragione delle domande di natura consulenziale che esso racchiuderebbe, o, in subordine, di respingerlo giacché le modifiche introdotte nel 2009 risulterebbero estranee all'ambito di applicazione dell'art. 118 TUB.

DIRITTO

La controversia attiene all'accertamento della presunta illegittimità di una modifica unilaterale introdotta con riguardo ai tassi di interesse relativi a un contratto di mutuo e la

eventuale conseguente condanna dell'intermediario alla rideterminazione del dovuto in applicazione dei tassi originariamente previsti.

1. Viene in rilievo, in linea preliminare, l'eccezione di inammissibilità formulata dal ricorrente per la natura asseritamente consulenziale della domanda.

L'eccezione appare priva di fondamento, giacché il ricorrente non chiama il Collegio a svolgere un'attività istruttoria che gli sarebbe preclusa o verifiche contabili in materia di tassi applicati: l'oggetto del ricorso concerne, piuttosto, la valutazione circa la legittimità della modifica dei tassi di interesse compiuta dall'intermediario.

2. Con riguardo al merito del ricorso, il Collegio reputa che la modificazione dei tassi di interesse, realizzata dall'intermediario nel luglio 2009 con la previsione e l'applicazione della clausola così detta *floor*, sia senz'altro qualificabile come modifica unilaterale del contratto, disciplinata dall'art. 118 del TUB, rubricato "*Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali*" e ai sensi del quale:

"1. Nei contratti di durata può essere convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 1341, secondo comma, del codice civile.

2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: Proposta di modifica unilaterale del contratto, con preavviso minimo di trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro sessanta giorni. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente.

4. Le variazioni dei tassi di interesse adottate in previsione o in conseguenza di decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori, e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente".

Benché la possibilità per l'intermediario di introdurre modifiche unilaterali fosse prevista dal contratto, il Collegio reputa che, anche indipendentemente dall'indagine circa la sussistenza di una giusta causa, non siano state comunque rispettate le condizioni per il legittimo esercizio di tale prerogativa.

L'intermediario, infatti, non ha provato di avere comunicato la variazione nelle forme di legge. Per un verso ha omesso di inviare tempestivamente la comunicazione di cui all'art. 118, co. 2, TUB: una comunicazione, infatti, è stata inviata soltanto dopo (23 luglio 2009) l'entrata in vigore delle modifiche (1° luglio 2009) e senza contenere in modo evidenziato la formula "Proposta di modifica unilaterale del contratto", come invece richiesto dalla legge. Per altro verso, tale comunicazione non può non essere surrogata da informative che l'intermediario asserisce di avere trasmesso alle organizzazioni sindacali (in questo senso, Coll. Palermo, n. 1289/2918).

Per le ragioni sopra esposte, ed in conformità all'orientamento ABF sopra richiamato, la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali relativa al tasso d'interesse realizzata dall'intermediario deve ritenersi illegittima. Ciò determina il diritto del ricorrente alla restituzione degli interessi indebitamente percepiti o comunque addebitati dall'intermediario.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, accerta l'inefficacia della modifica unilaterale del contratto e, per l'effetto, dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione degli interessi indebitamente percepiti.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO MASSERA

COLLEGIO DI COORDINAMENTO

composto dai signori:

(CO) MASSERA	Presidente
(CO) MAUGERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(CO) LUCCHINI GUASTALLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(CO) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(CO) SARZANA DI S. IPPOLITO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore LUCCHINI GUASTALLA

Seduta del 17/10/2018

FATTO

Il ricorrente, titolare di un conto corrente con l'intermediario ha lamentato che, in data 30 gennaio 2017, l'intermediario ha comunicato, con efficacia dal 30 giugno 2017, l'addebito in conto corrente dell'importo di € 24,32, a titolo di "spese annue per conteggio interessi e competenze"; a motivo dell'addebito l'intermediario medesimo ha addotto il recepimento della normativa europea sulla contribuzione al Fondo di Risoluzione Unico, che avrebbe determinato un incremento dei costi di gestione dei rapporti, tale da alterare l'originario equilibrio economico tra le parti. In estrema sintesi, in applicazione dell'art. 118 T.U.B., ha inteso riversare sul cliente il costo sopravvenuto.

Il ricorrente ha così lamentato l'erronea applicazione dell'art. 118 T.U.B., in particolare quanto alla insussistenza del "giustificato motivo" in esso contemplato e, pertanto, ha chiesto la restituzione delle somme (impropriamente) pretese dall'intermediario in traslazione dell'onere descritto.

L'intermediario ha invece affermato il corretto esercizio della facoltà di modifica unilaterale legislativamente prevista; in particolare, secondo la sua ricostruzione, inviata la comunicazione contenente la modifica unilaterale, con lettera del 30.01.2017, il cliente non avrebbe esercitato il diritto di recesso né mosso altra contestazione, così legittimando il prelievo delle somme addebitate a tale titolo.

Sul piano generale, secondo l'intermediario, la portata dell'art. 118 T.U.B. non sarebbe tanto fonte di un singolare potere di modifica in capo alle banche, quanto piuttosto un

limite (per il tramite della necessità della ricorrenza di un “giustificato motivo”) all’esercizio di un siffatto potere, che sarebbe già radicato nel diritto generale dei contratti. Ritiene quindi il resistente che nel caso di specie sarebbero da rinvenire i caratteri costitutivi della nozione evocata, in maniera specifica con riguardo agli “eventi esogeni” che incidono sulla struttura dei costi di impresa, tanto più se conseguenti a provvedimenti dei pubblici poteri (in specie, Direttiva Europea del 2014 sul Fondo di Risoluzione Unico); ha concluso, pertanto, chiedendo il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Prima di esaminare nel merito la controversia sembra opportuno riportare alcuni aspetti essenziali ai fini della decisione.

Non risulta versata in atti copia del contratto intercorso tra le parti, ma è pacifica tra le stesse (in quanto non contestata) l’astratta possibilità dell’intermediario di dare luogo a modifiche unilaterali ex art. 118 T.U.B., nel rispetto delle forme e dei termini ivi presenti, del pari non contestato quanto al fatto storico.

Analogamente, non è in discussione – come si evince dall’indicata comunicazione del 30.01.2017 – che la contribuzione obbligatoria al Fondo di Risoluzione Unico venga individuata dall’intermediario come unico “giustificato motivo”. Si legge, infatti, che “L’introduzione di tali obblighi normativi non prevedibili al momento della conclusione del contratto, ha comportato per la banca un incremento dei costi di gestione dei rapporti, alterando l’originario equilibrio economico tra le parti”.

Ciò chiarito e venendo ora all’esame della questione oggetto della rimessione al Collegio di Coordinamento, giova anzitutto notare che, come è noto, la banca può riservarsi la facoltà di modificare unilateralmente - anche in senso sfavorevole alla controparte - tassi, prezzi e altre condizioni per mezzo di clausole sottoposte a specifica approvazione da parte del cliente ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs. n. 385/1993.

A questo proposito deve ricordarsi che, secondo un orientamento ormai consolidato, lo *jus variandi* riconosciuto agli intermediari – seppure la relativa comunicazione debba riportare la dicitura “proposta di modifica unilaterale del contratto” (ai sensi dell’art. 118, comma 2, del D.Lgs. n. 385/1993) – è, a tutti gli effetti, un diritto potestativo, che attribuisce il potere di modificare la sfera giuridica dell’altra parte, indipendentemente dall’accettazione o del rifiuto di quest’ultima. Gli effetti sono risolutivamente condizionati all’esercizio del recesso, potere riconosciuto in capo al cliente che subisca la modifica, in senso a sé sfavorevole, delle condizioni contrattuali.

Ora, viene preliminarmente in considerazione il rilievo della parte resistente quanto alla natura del potere di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, che si vorrebbe qualificare come mera *species* di un più ampio *genus* contenuto nella disciplina generale dei contratti, in relazione alla limitazione dello stesso attraverso la menzionata figura del “giustificato motivo”. L’argomentazione appare tuttavia non di primario rilievo e, soprattutto, priva di pregio, posto che, contrariamente a quanto affermato dalla resistente, lo *jus variandi*, ai sensi dell’art. 118 T.U.B., rappresenta un’eccezione alla regola (generale) dell’immodificabilità del contratto in assenza del consenso di tutte le parti, soprattutto se configurato come un diritto potestativo, notoriamente eccezione legale al principio generale di intangibilità della sfera giuridica altrui.

Svolta questa (non marginale) precisazione, va, peraltro, altresì ricordato che il nuovo testo dell’art. 118 del D.Lgs. n. 385/1993 – resolvendo pregresse questioni di coordinamento tra la disciplina dei contratti bancari e il Codice del consumo – richiede espressamente l’indicazione di un “giustificato motivo” a supporto della proposta di

modifica (l'art. 118, così sostituito dall'art. 4, comma 2, D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, recita testualmente: *“Nei contratti a tempo indeterminato può essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo. Negli altri contratti di durata la facoltà di modifica unilaterale può essere convenuta esclusivamente per le clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista un giustificato motivo.*

Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: ‘Proposta di modifica unilaterale del contratto con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. Nei rapporti al portatore la comunicazione è effettuata secondo le modalità stabilite dal CICR. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate. [...]’.

Sull'esercizio dello *ius variandi* e sulla nozione di giustificato motivo che deve accompagnarlo può costituire utile indice la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 21/2/2007, n. 5574, che – dopo aver chiarito che “le “modifiche” disciplinate dal nuovo art. 118 TUB, riguardando soltanto le fattispecie di variazioni previste dal contratto, non possono comportare l'introduzione di clausole ex novo” e individuato il giustificato motivo in “eventi di comprovabile effetto sul rapporto bancario” – ha precisato che “tali eventi possono essere sia quelli che afferiscono alla sfera del cliente (ad esempio, il mutamento del grado di affidabilità dello stesso in termini di rischio di credito) sia quelli che consistono in variazioni di condizioni economiche generali che possono riflettersi in un aumento dei costi operativi degli intermediari (ad esempio, tassi di interesse, inflazione ecc.)”; nella relativa comunicazione, dunque, “il cliente deve essere informato circa il giustificato motivo alla base della modifica unilaterale, in maniera sufficientemente precisa e tale da consentire una valutazione circa la congruità della variazione rispetto alla motivazione che ne è alla base”.

Anche la Banca d'Italia, nel provvedimento del 29/07/2009 (Trasparenza delle operazioni e dei servizi degli intermediari finanziari) – versione in vigore dal 1° ottobre 2015 al 31 ottobre 2016 (intervallo di tempo in cui si situa la proposta di modifica unilaterale oggetto del presente ricorso) – ha chiarito che *“Le condizioni e i limiti alla facoltà per l’intermediario di modificare unilateralmente le condizioni del contratto sono disciplinate dall’art. 118 del T.U.. Secondo il Ministero dello sviluppo economico le “modifiche” di cui all’art. 118 del T.U. riguardano soltanto le fattispecie di variazioni previste dal contratto, non possono comportare l’introduzione di nuove clausole. [...]”* (così la Sezione IV, Comunicazioni alla clientela - paragrafo 2, Variazioni contrattuali).

Del resto, l'esigenza di una maggiore attenzione da parte degli operatori risulta confermata dall'esame delle numerose controversie sottoposte all'ABF negli ultimi anni; molte sono le decisioni che riguardano ipotesi in cui lo *ius variandi* è stato esercitato per inserire in contratto clausole in precedenza non previste.

Così, il Collegio territoriale di Milano, nella decisione n. 3724/2015, ha osservato che l'istituto dello *ius variandi* *“non può essere utilizzato per introdurre nel regolamento negoziale previsioni nuove, ma solo per modificare pattuizioni già esistenti in modo da garantire la permanenza dell’equilibrio sinallagmatico del contratto”* (v. già Coll. Milano, n. 249/2010, nonché, in merito all'introduzione di clausole in sostituzione delle precedenti divenute invalide, Coll. Milano, n. 4529/2015).

Stante il divieto di introduzione di clausole nuove, nei casi in cui l'intermediario invochi l'esercizio dello *ius variandi* ex art. 118 TUB e formalmente dichiari di avere solo modificato una clausola preesistente, viene in rilievo la verifica dell'elemento di "novità" in relazione alla modifica apportata. A questo proposito, pare corretto ritenere che non sia semplice modifica l'introduzione *ex novo* di un onere, un obbligo, una controprestazione o qualsivoglia altro termine o condizione (economica o normativa) nel contratto, che non sia già previsto nell'assetto originario determinato dalle parti. Infatti, tali variazioni si traducono nell'aggiunta di nuovi costi, in quanto non si pongono come mera modifica di oneri già previsti nel contratto e realizzano, così, un'alterazione del sinallagma negoziale in senso sfavorevole al cliente.

Sempre in tema di applicazione dello *ius variandi*, la Banca d'Italia, nella nota prot. 864529, aveva riscontrato alcune criticità nell'applicazione della norma in questione da parte del sistema bancario, rilevando quanto segue:

"1. Nell'ambito dei poteri di vigilanza attribuiti alla Banca d'Italia in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e correttezza dei comportamenti nei confronti della clientela, sono stati condotti approfondimenti e verifiche in merito all'esercizio da parte degli intermediari del potere di modifica unilaterale delle condizioni dei contratti di durata in essere (c.d. ius variandi). [...]"

2. Gli esiti dell'attività svolta hanno posto in evidenza numerose criticità che, in alcuni casi, hanno dato luogo all'adozione di specifiche misure – anche sanzionatorie – nei confronti di singoli operatori.

Le carenze riscontrate sono da ricondurre:

a) al non puntuale rispetto degli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa. In particolare sono emersi casi in cui le modifiche unilaterali sono state adottate in mancanza di un congruo preavviso alla clientela interessata; ulteriori criticità hanno riguardato le motivazioni delle variazioni proposte, esposte alla clientela in termini generici e scarsamente intelleggibili; sono stati altresì rilevati profili di incoerenza fra le modifiche contrattuali proposte alla clientela e le relative motivazioni; [...]"

3. Agli intermediari è richiesto di esercitare le proprie prerogative in materia di modifica unilaterale dei rapporti in essere, adottando tutte le cautele necessarie e di predisporre, a tal fine, adeguati presidi di natura organizzativa e procedurale, idonei a contenere i rischi legali e di reputazione connessi con l'esercizio dello ius variandi.

Essi devono assicurare che la preventiva informativa ai clienti – da rendere mediante documentazione che evidenzia la formula "Proposta di modifica unilaterale del contratto" – sia chiara nelle finalità e nelle motivazioni, sintetica e completa, verificabile e coerente con la programmata variazione contrattuale, nonché attenta al livello di alfabetizzazione finanziaria che è ragionevole attendersi dai destinatari. [...]"

Nel caso di modifiche riguardanti la generalità degli utenti o specifiche classi di clienti – specie se relative a operazioni di provvista – è infine opportuno che l'adozione della manovra massiva sia preceduta da un'accurata ponderazione dei possibili effetti sulla stabilità delle relazioni con la clientela e sulla reputazione dell'operatore. [...]"

Dal complesso normativo e dal ricordato orientamento costante dell'ABF si ricava che lo *ius variandi* è finalizzato a garantire la permanenza dell'equilibrio sinallagmatico, per cui, devono considerarsi inammissibili le variazioni che non presentano correlazione tra le tipologie di contratti e le tariffe interessate dalle variazioni, da un lato, e l'incremento dei costi posto a base della modifica. Nello stesso senso, il Collegio di coordinamento, con decisione n. 1889/2016, ha rilevato che la finalità dello *ius variandi* è quella di "conservare l'equilibrio (sinallagmatico) tra le singole prestazioni contrattuali, passando attraverso il mantenimento dell'equilibrio sinallagmatico dell'intero complesso delle prestazioni

contrattuali, tipologicamente simili, effettuate dall'imprenditore nei confronti di un numero indefinito di controparti" (cfr. ad es., Collegio di Roma, decisione n. 2202 del 23.04.2013)".

In merito alla sussistenza di un giustificato motivo, va ribadito che la modifica introdotta a mezzo dello *ius variandi* deve essere congrua rispetto alla motivazione addotta nell'atto di esercizio.

Ebbene, gli accadimenti che possono rappresentare un giustificato motivo alla base della variazione contrattuale possono ricondursi (come già accennato) o alla sfera soggettiva del singolo cliente – che potrebbe, ad esempio, vedere mutato *in peius* il proprio merito creditizio – o ad eventi di natura generale, che possono riguardare tanto le condizioni economiche generali (ossia variazioni che interessano il mercato in generale, come tassi di interesse, inflazione, etc.) quanto provvedimenti normativi sopravvenuti (c.d. *factum principis*) destinati ad incidere sui costi sostenuti dagli intermediari.

Tra l'altro, è stato inoltre osservato come, in conformità a quanto statuito dai recenti orientamenti giurisprudenziali in tema di abuso del diritto, la facoltà di modificare unilateralmente il contratto non possa essere esercitata in violazione del generale principio di buona fede (ad es., può essere indice di violazione del principio il frequente ricorso al *ius variandi*, a meno di eccezionali condizioni di mercato che giustificano la condotta della banca). Si è inoltre sottolineato che un giustificato motivo per esercitare il diritto in esame può ricorrere "quando si verifichi un aumento generale dei costi industriali ovvero dei prezzi al consumo e, a maggior ragione, quando si modifichino i tassi d'interesse di primaria importanza per il mercato creditizio (ad esempio Euribor, Libor, IRS). [...] Considerazioni analoghe valgono per la variazione dei tassi d'interesse che conseguono a decisioni di politica monetaria, secondo quanto prevede il comma 4° dell'art. 118 TUB – si può parlare a questo proposito di un giustificato motivo tipico".

Ora, con specifico riferimento alla mutate condizioni del mercato non vi è dubbio che – qualora ne ricorrano i presupposti – l'intermediario potrà legittimamente esercitare lo *ius variandi* contemplato dalla normativa in questione solo a condizione che le nuove condizioni contrattuali proposte alla clientela siano effettivamente collegate all'evento posto a fondamento del giustificato motivo, ovvero che – come già precisato – vi sia quel necessario collegamento di "mantenimento dell'equilibrio sinallagmatico" tra l'evento di mercato, le prestazioni contrattuali e le nuove condizioni contrattuali oggetto della proposta di modifica.

Venendo all'esame della sopravvenienza normativa, ritiene questo Collegio che la questione appare più articolata in quanto se da un lato non sarebbe corretto affermare che la sopravvenienza normativa non potrebbe mai rappresentare un giustificato motivo ai sensi dell'art. 118 TUB, non sarebbe dall'altro lato corretto sostenere che possa esserlo in ogni caso.

Anzitutto, in alcuni casi è lo stesso legislatore a prevedere che il mutato quadro normativo possa costituire un giustificato motivo ai sensi dell'art. 118 TUB, così legittimando l'intermediario all'utilizzo del medesimo ai fini di armonizzare le condizioni contrattuali ai cambiamenti della normativa di riferimento. Ciò, ad esempio, è accaduto con la legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2, la quale, all'Art. 2-bis, prevedeva che "1. Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido. Sono altresì nulle le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca [...]" e al comma terzo della medesima disposizione espressamente prevedeva che "I contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima data. Tale obbligo di adeguamento costituisce giustificato motivo agli effetti dell'articolo 118, comma

1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni”.

Sarebbe, tuttavia, riduttivo affermare che la sopravvenienza normativa possa costituire un giustificato motivo ai sensi dell'art. 118 TUB solo ove ciò sia testualmente contemplato dal testo normativo. Infatti, bene possono aversi ipotesi in cui una novella normativa può andare ad incidere – in modo permanente, e non quale costo *una tantum* che l'intermediario debba sostenere per l'adeguamento normativo - su un servizio offerto alla propria clientela. Ciò potrebbe avvenire qualora vi fossero radicali cambiamenti sulle modalità di svolgimento di un servizio – si pensi, ad esempio, al passaggio dal sistema “bonifici/RID” al sistema SEPA, con il venir meno della distinzione tra pagamenti nazionali e pagamenti esteri, con una gestione dei pagamenti su un'unica piattaforma e con caratteristiche tecniche comuni ed uniformazione dei tempi di esecuzione e dei costi – quando ciò possa comportare un aggravio di costi ricorrenti (si badi, non *una tantum*) per l'intermediario che si trovi per questa ragione nella necessità di rivedere, al fine di mantenere l'originario equilibrio del sinallagma contrattuale, le condizioni contrattuali praticate alla propria clientela.

Va da sé che in altre ipotesi la sopravvenienza normativa non potrebbe affatto costituire un giustificato motivo ai sensi dell'art. 118 TUB. Così, ad esempio, qualora il legislatore imponesse agli intermediari di dotare le proprie filiali di vetri antiproiettile (al fine della salvaguardia di chi ivi sia presente), non vi sarebbe alcuno spazio applicativo per lo *ius variandi*, posto che tale aggravio di costi rientra nel normale rischio di impresa proprio dell'attività esercitata, rappresenta un esborso *una tantum* e non si pone in relazione alcuna con i servizi prestati alla clientela.

A quanto appena illustrato si aggiunga, quale necessario corollario a quanto appena precisato, che l'illustrazione del giustificato motivo deve sempre essere chiara e coerente, nonché espressa in termini facilmente comprensibili alla generalità della clientela, poiché è solo per mezzo della efficace comprensione del giustificato motivo posto a fondamento della variazione contrattuale proposta dall'intermediario che il cliente è in grado di compiere una scelta consapevole in ordine al diritto di recesso che gli riconosce la normativa in materia. In altre parole, il cliente è in grado di fare un confronto consapevole e ponderato tra le (nuove) condizioni proposte dall'intermediario con il quale ha un rapporto contrattuale in essere e quelle praticate dagli altri intermediario presenti sul mercato solo se è messo effettivamente in grado di comprendere quali siano state le circostanze che hanno costituito il presupposto della proposta di modifica unilaterale ricevuta dall'intermediario (sulla funzione informativa del giustificato motivo vi sono numerosi studi della dottrina in materia che sottolineano tale finalità).

La coerenza tra l'accadimento posto a fondamento del giustificato motivo e la variazione contrattuale proposta, nonché la trasparente illustrazione di ciò alla clientela rappresentano presupposti necessari e irrinunciabili per poter affermare il legittimo esercizio dello *ius variandi* ai sensi dell'art. 118 TUB.

Ciò chiarito, giova ricordare che, sempre in tema di *ius variandi*, ancora la Banca d'Italia ha trasmesso agli intermediari, unitamente alla nota di cui *supra*, la più recente nota 412631, approvata dal Direttorio in data 28/3/2017 in tema di *ius variandi*.

Questo documento, che appare di sicuro rilievo per la soluzione della presente controversia, in quanto declina i casi in cui le modifiche unilaterali si manifestano come incoerenti rispetto al sistema di principi dato in materia di *ius variandi*, prevede testualmente quanto segue:

“La normativa di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti regola l'esercizio da parte degli intermediari bancari e finanziari del potere di modifica unilaterale delle condizioni dei contratti di durata in essere. La disciplina dell'art. 118 del Testo unico

delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, TUB) prevede dei vincoli all'esercizio della facoltà da parte degli intermediari, con l'obiettivo di tutelare la clientela. In particolare:

- le modifiche sono consentite solo se previste da un'apposita clausola contrattuale specificamente sottoscritta dal cliente;
- le variazioni devono essere rette da un giustificato motivo e rese note alla clientela con anticipo, così da consentire al destinatario di verificarne la congruità rispetto alle sottostanti motivazioni e di valutare se mantenere il rapporto;
- in alcune circostanze l'esercizio dello *jus variandi* risulta precluso (nei contratti che hanno durata determinata (ad esempio, mutui) se il cliente è un consumatore o una micro-impresa non è consentita la modifica dei tassi d'interesse; se il cliente non è un consumatore né una microimpresa, la modifica dei tassi d'interesse è consentita solo a fronte di specifici eventi previsti dal contratto approvato dal cliente). Secondo il Ministero dello sviluppo economico, le modifiche unilaterali di cui all'art. 118 del TUB non possono comportare l'introduzione di clausole nuove (cfr. la nota del 21 febbraio 2007 del Ministero dello sviluppo economico).

Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni dell'art. 118 TUB sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente; possono dar luogo a contenziosi innanzi all'Autorità giudiziaria e a ricorsi all'Arbitro Bancario Finanziario. Variazioni unilaterali percepite dai destinatari come inique incidono sul rapporto di fiducia con la clientela e sulla reputazione degli intermediari che le pongono in essere. [...]

Non appaiono coerenti con i richiamati principi le modifiche unilaterali che:

- sono prive di specifica correlazione tra le tipologie di contratti e le tariffe interessati dalle variazioni, da un lato, e l'incremento dei costi posto a base della modifica, dall'altro lato;
- realizzano interventi sulle tariffe, anche una *tantum*, a fronte di costi allo stesso tempo già sostenuti, non ricorrenti e che hanno già esaurito i loro effetti, in quanto in questi casi non si pone un problema di riequilibrio pro futuro e in via continuativa dei reciproci impegni delle parti rispetto a quanto originariamente convenuto. Inoltre, interventi una *tantum* si traducono di fatto in prelievi occasionali che, dal punto di vista del cliente, riducono l'incentivo a valutare l'opportunità del recesso, anche nei casi in cui sarebbe conveniente. Inoltre ripetute manovre una *tantum* possono dare luogo ad un effetto di *lock in* della clientela che contrasta con le finalità della disciplina in tema di *jus variandi*;
- non sono giustificate da costi sopravvenuti alla stipula dei contratti interessati e non riguardano la sola parte incrementale;
- fanno riferimento a una pluralità di motivazioni (soluzione comunque da circoscrivere a casi limitati in quanto incide sulla chiarezza della rappresentazione alla clientela), senza illustrare il legame fra i singoli presupposti delle modifiche e gli interventi su prezzi e condizioni;
- esentano alcune tipologie di clienti facendo aumentare l'impatto della manovra sui clienti restanti, attraverso il recupero su di essi di una quota di costo supplementare" [...].

Nel caso di specie, si può notare che l'istituzione del Fondo Nazionale di risoluzione ad opera del Provvedimento della Banca d'Italia n. 1226609 del 18/11/2015 determina costi a carico dell'intermediario, i quali non sono però in alcun modo correlati alla variazione apportata unilateralmente mediante l'incremento della voce "spese annue per conteggio interessi e competenze". Come già rilevato, a motivo dell'addebito l'intermediario medesimo ha addotto il recepimento della normativa europea sulla contribuzione al Fondo di Risoluzione Unico, che avrebbe determinato un incremento dei costi di gestione dei

rapporti, tale da alterare l'originario equilibrio economico tra le parti. Ciò implica che la scelta compiuta dall'intermediario è totalmente svincolata dalla tipologia contrattuale interessata dalla variazione, nonché priva di qualsiasi collegamento con gli oneri previsti originariamente per tali contratti, risolvendosi, in sintesi, nel riversamento sulla clientela di un costo sopravvenuto.

Le osservazioni di cui sopra risulterebbero già dirimenti per la soluzione del caso concreto, ma sembra opportuno cogliere l'occasione per sottolineare alcuni ulteriori aspetti relativi all'esercizio dello *ius variandi*.

Con specifico riferimento alla Direttiva 2014/59/CE si rileva che il D.Lgs. 180/2015 - il quale ha dato attuazione alla direttiva medesima - al comma 2 dell'art. 82 (Contributi ordinari) recita: *“La Banca d'Italia può prevedere che una quota dei contributi ordinari, da essa stabilita, sia costituita da impegni di pagamento irrevocabili integralmente garantiti da attività a basso rischio non gravate da diritti di terzi”*. In merito, l'art. 3, comma 2, del Provvedimento istitutivo del Fondo Nazionale di Risoluzione n. 1226609/15, ribadisce che *“In conformità con l'articolo 82, comma 2, del D.lgs. 16 novembre 2015, n. 180, la Banca d'Italia può prevedere che una quota non superiore al 30% dell'ammontare complessivo dei contributi dovuti ai sensi del presente articolo sia costituita da impegni irrevocabili di pagamento, integralmente garantiti da attività a basso rischio non gravate da diritti di terzi”*. Inoltre, l'art. 83 (Contributi straordinari) D.Lgs. 180/2015 stabilisce, al comma 2, primo periodo, che *“La Banca d'Italia può rinviare, in tutto o in parte, il pagamento dei contributi straordinari quando esso metterebbe a repentaglio la liquidità o solvibilità del soggetto tenuto ad effettuarlo, in presenza delle circostanze e subordinatamente alle condizioni specificate dalla Commissione Europea ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 4 della direttiva 2014/59/UE”*. L'art. 4, comma 3, del Provvedimento istitutivo del Fondo Nazionale di Risoluzione n. 1226609/15 prevede, poi, che *“Resta fermo il potere della Banca d'Italia di rinviare, in tutto o in parte, il pagamento dei contributi straordinari, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180”*.

Al di là del fatto che le regole sopra riportate non sembrano presentare il carattere dell'imprevedibilità, costituendo il recepimento della normativa comunitaria, si evince che il pagamento dei contributi attiene alla sfera gestionale dell'attività dell'intermediario e può essere variamente modulato dalla Banca d'Italia in considerazione delle condizioni dell'intermediario stesso.

In particolare, ritiene questo Collegio, al fine offrire una soluzione alla complessa questione oggetto della presente decisione, di poter formulare il seguente principio: la sopravvenienza normativa non è di per sé un giustificato motivo ai sensi dell'art. 118 TUB, ma, in alcuni casi, può assumere rilevanza a tal fine; ad esempio, quando la stessa normativa preveda la possibilità di modifiche unilaterali (ai sensi dell'art. 118 TUB) ovvero qualora incida sul costo delle attività o dei servizi interessati dalla modifica unilaterale.

Dalle argomentazioni che precedono discende chiaramente la piena fondatezza della pretesa di parte ricorrente.

PQM

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dichiara l'inefficacia della modifica unilaterale apportata al contratto e per l'effetto dispone che l'intermediario restituisca alla parte ricorrente l'importo di euro 24,32.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO MASSERA



www.vteb.it

consulenti

Studio di Firenze – Via Di Novoli n. 5/7 – 50127 FIRENZE – Tel. 0039 (55) 3200839 - Fax 0039 (55) 3220775

Fabrizio Martelli – fabriziomartelli@hotmail.com – Cell. 3407003599

Alessandro Gorini – alessandro@gorini.it – Cell. 3473772513

GUIDA OPERATIVA

N° 23 –

APPROFONDIMENTI

RELATIVI

DOCUMENTAZIONE

BANCARIA

Premettendo che:

- *La normativa prevede che sia l'istituto di credito a tenere la rendicontazione del rapporto, e non potrebbe essere diversamente per ragione di ordine tecnico.*
- *Abbiamo già visto in altre guide la normativa e gestione della contrattualistica e rendicontazione, ed a queste ci rifacciamo.*

l'argomento risulta molto spinoso per la gestione impropria fatta da molti, troppi istituti.

Esaminando la gestione effettiva di questo argomento:

- *E' assodato che l'istituto per effettuare l'eventuale recupero forzoso, a fronte di opposizione del cliente, debba depositare tutta la documentazione atta a dimostrare la certezza ed esigibilità del saldo richiesto (nel caso, per esempio, di un c.c., dal contratto iniziale a tutte le variazioni e rendicontazioni per i movimenti effettuati nel tempo, qualsiasi sia la durata effettiva del rapporto stesso).*
- *La banca deve quindi mantenere in archivio tutta la documentazione intercorsa dall' inizio all'ultima registrazione.*

sorge spontanea una domanda:

come è possibile soltanto pensare che l'istituto non tenga archiviata tutta la documentazione, rischiando di dover rinunciare successivamente ad un eventuale possibile recupero?

La logica risposta è: certamente no!!

L'istituto ha tutto l'interesse ad avere sempre presente e disponibile l'intera documentazione!!

La normativa di riferimento ha oramai definito che:

- *Se è stato l'istituto ad iniziare la causa dovrà inesorabilmente presentare tutto, pena applicazione saldo zero ed espunzione di tutti oneri ed interessi non perfettamente contrattualizzati ed allineati*
- *Se è stato il cliente ad iniziare la causa sono invece ancora contrastanti le sentenze in merito. Personalmente propendiamo per quella che, basandosi sulla rilevazione di illegittimità rimanda all'istituto l'onere della prova e di conseguenza si ritornerebbe comunque al caso precedente (la banca dovrebbe quindi dimostrare la certezza e esigibilità del saldo)*

La normativa prevede che lo stesso istituto raccolga e fornisca, a richiesta, la copia di tutta la contrattualistica e successive variazioni e rendicontazioni (considerando che è proprio in capo all'istituto la tenuta e rendicontazione del rapporto).

Quindi se il cliente risulta privo della stessa o di una parte della stessa ha comunque diritto ad averne una copia immediatamente sia al momento della concretizzazione della transazione, ma anche eventualmente successivamente a semplice richiesta.

L'istituto prevede i costi per fornire le copie nei fogli di sintesi.

L'art. 119 TUB recita

Art. 119 - Comunicazioni periodiche alla clientela (1).

1. Nei contratti di durata i soggetti indicati nell'articolo 115 forniscono al cliente, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto. Il CICR indica il contenuto e le modalità della comunicazione.
2. Per i rapporti regolati in conto corrente l'estratto conto è inviato al cliente con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile.
3. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla clientela si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento.
4. Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione (2).

(1) Articolo modificato dall'articolo 24 del D.lgs. 4 agosto 1999, n. 342 e sostituito dall'articolo 4 del D.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, con la decorrenza indicata al comma 2 dell'articolo 6 del medesimo D.lgs. 141 del 2010.

(2) Comma modificato dall'articolo 4, comma 2, del D.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 3, comma 2, del D.lgs. 14 dicembre 2010, n. 218.

stabilendo quindi sia la tempistica che il concetto alla base dei costi richiedibili, cioè i costi reali sopportati.

Guardando i fogli di sintesi si evince facilmente che nessun istituto rispetta questa regola: le cifre richieste sono abnormi e tali da scoraggiare qualsiasi richiesta!!

Esaminando più in dettaglio la varietà dei documenti richiedibili potrebbero essere divisi in due grandi categorie:

- *La documentazione relativa alla contrattualistica iniziale e successive variazioni, e relativa rendicontazione mensile/trimestrale: la banca deve averla sempre a disposizione quindi presumibilmente è presente sul sistema telematico*
- *Le singole operazioni effettuate quali ad esempio assegni, bonifici etc*

Se per il secondo, riferendosi in particolare ad eventuali copie di assegni risulta effettiva una certa perdita di tempo (se non utilizzato automaticamente la scannerizzazione degli stessi), per il

primo è veramente assurdo pensare che occorra tempo e si verifichino costi al di fuori della semplice ricerca on line e della stampa cartacea o di riporto su supporto digitale.

E' quindi evidente che quanto previsto dal garante della privacy nella oramai famosa decisione, richiesta massima di 20 Euro per rapporto, sia consono ed adeguato.

In conclusione se:

- *È evidente che l'istituto ha tutto l'interesse a mantenere in archivio tutta la documentazione dall'inizio del rapporto alla chiusura dello stesso*
- *E' evidente che i costi di riproduzione sono veramente limitati*

Quale è la vera ragione per cui l'istituto pone tutte le barriere possibili ed impossibili onde limitare la consegna dei documenti richiesti, anche a fronte di specifica domanda in base ad art. 119 TUB e/o ex art. 210 c.p.c.?

Allegati: alcune ultime sentenze

-  cassaz civile sez 1 31187-2018
-  Cassaz Civile sez 1 33321-2018
-  Cassaz Civile sez I 3319-5-2-2019
-  Cassazione-Civile-Sez.-I-11-Giugno-2018
-  Cassazione-Civile-Sez.-I-28-novembre-2018
-  Cassazione-Civile-Sez-VI-3875 8-febbraio-2019
-  Tribunale-di-Massa-21-Dicembre-2017

Civile Ord. Sez. 1 Num. 31187 Anno 2018
Presidente: SCHIRO' STEFANO
Relatore: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Data pubblicazione: 03/12/2018

sul ricorso 2583/2015 proposto da:

C. J. C.

Intesa Sanpaolo S.p.a., per incorporazione del Sanpaolo Imi S.p.a.
in Banca Intesa S.p.a., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Liberiana n.17,
presso lo studio dell'avvocato Ferraguto Antonio, che la rappresenta
e difende, giusta procura in calce al ricorso;

-ricorrente -

contro

Apa Luigi, elettivamente domiciliato in Roma, Via Germanico n.172, presso lo studio dell'avvocato Gaetano Serglo, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;

-controricorrente -

avverso la sentenza n. 1616/2014 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 12/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/09/2018 dal cons. GENOVESE FRANCESCO ANTONIO;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale CARDINO ALBERTO che ha chiesto che Codesta Corte di Cassazione voglia accogliere i motivi di ricorso 2) e 4).

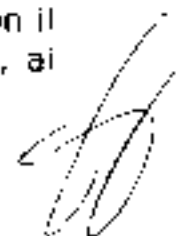
FATTI DI CAUSA

1.La Corte d'appello di Catanzaro, sul gravame proposto dal correntista **Luigi Apa**, ha parzialmente riformato la pronuncia di rigetto resa dal Tribunale di Rossano sulle sue domande di dichiarazione dell'invalidità delle pattuizioni afferenti al contratto di conto corrente bancario e di esatta determinazione dei rapporti di dare ed avere tra esso attore e la **Banca Intesa SpA** (con la quale aveva stipulato il detto contratto), con condanna di quest'ultima alla restituzione di tutte le somme da questa addebitategli e riscosse, nonché al risarcimento del danno cagionatogli.

1.1. In particolare, con la detta pronuncia, la Corte territoriale ha condannato l'Istituto di credito a pagare al correntista, attore ed appellante, a titolo di saldo, la somma di € 435.538,55, per il conto n. 52-00518, e quella di € 19.741,64, per il conto n. 52-1247, oltre agli interessi ex art. 117, co. 7, lett. a), D. Lgs. n. 385 del 1993, e alle spese di lite.

1.2. Secondo la Corte, aveva errato il primo giudice a disattendere la domanda per il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'attore, ritenendo che la mancanza dei contratti e degli estratti conto completi (non depositati dalla Banca nonostante l'ordine di esibizione impartito) impedisse la ricostruzione dell'andamento dei rapporti.

1.3. Ciò in quanto la Banca non aveva specificamente contestato la deduzione avversaria di aver applicato i cd. interessi "uso piazza" né aveva ottemperato all'ordine di esibizione dei contratti conclusi con il correntista, sicché - valutato il suo complessivo comportamento, ai



sensi dell'art. 116 cod. proc. civ. – il giudice aveva concluso che la relativa pattuizione (ove anche fosse stata formata per iscritto) sarebbe stata nulla, quand'anche negoziata prima della entrata in vigore della legge sulla trasparenza bancaria, n. 154 del 1992 (e del successivo TU n. 385 del 1993).

1.4. Allo stesso modo era nulla anche la clausola anatocistica, contenuta nel contratto, con il conseguente necessario nuovo calcolo degli interessi, svolto senza tener conto di alcuna capitalizzazione e dell'addebito (pure operato dalla Banca) delle *commissioni di massimo scoperto* (CMS).

1.5. Nonostante la non completa produzione della documentazione relativa ai contratti e agli estratti conto, da parte del correntista, che ne era onerato, secondo la Corte era possibile il calcolo dei saldi di conto, assumendo come punto di partenza il primo di quelli già acquisiti.

1.6. Gli interessi applicabili in favore del cliente, senza alcuna capitalizzazione, andavano però distinti in interessi legali, per il periodo del rapporto contrattuale anteriore all'entrata in vigore dell'art. 4 della legge n. 154 del 1992 (poi art. 117 D. Lgs. n. 385 del 1993), e interessi calcolati attraverso la misura dei BOT (o titoli simili) al tasso remunerativo calcolato nei 12 mesi precedenti la scadenza, per il periodo successivo.

1.7. Infine, nel ricalcolo operato, non dovevano computarsi le ritenute fiscali, vertendosi in materia di ripetizione dell'indebitato (dovendo semmai tassarsi gli introiti del correntista, successivamente).

2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la Banca Intesa Sanpaolo SpA (già Banca Intesa SpA), con cinque mezzi di doglianza, illustrati anche con memoria.

3. Il correntista Apà ha resistito con controricorso e memoria illustrativa.

4. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dr. Alberto Cardino, ha depositato conclusioni scritte ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ., con le quali ha chiesto l'accoglimento del secondo e quarto motivo di ricorso, respinti i restanti.

Motivi della Decisione

1. Con il primo motivo di ricorso (nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, in relazione agli interessi attivi) la Banca ricorrente si duole del fatto che, senza che l'attore avesse mai svolto alcuna domanda relativa agli interessi attivi (interessi che pure il CTU aveva calcolato sui saldi risultati a credito del correntista), la Corte d'appello aveva condannato la Banca a pagare tali somme, per un ammontare assai rilevante (pari a € 235.976,15).



2. Con il secondo (violazione e falsa applicazione degli artt. 23, 1° co., e 26, 2° co., d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione alle ritenute fiscali dovute alla Banca) il ricorrente istituto di credito lamenta, in subordine (in caso di reiezione del primo motivo), il fatto che la somma non sia stata decurtata della quota di ritenuta fiscale dovuta dalla Banca allo Stato, in qualità di sostituto d'imposta.

2.1. La Corte avrebbe erroneamente escluso la ritenuta fiscale sulla base dell'affermazione che il debito bancario fosse un indebito e non invece, come avrebbe dovuto correttamente considerare, che essa andava operata a titolo di adempimento del rapporto di conto corrente.

3. Con il terzo (violazione e falsa applicazione degli artt. 2033 e 2967 cod. civ., in relazione all'onere della prova dei pagamenti impugnati) la ricorrente Banca si duole della violazione del principio dell'onere della prova atteso che, avendo il correntista proposto una domanda di ripetizione dell'indebito, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., era suo onere, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., di individuare e fornire la prova dell'esistenza dei pagamenti indebiti oggetto della sua domanda, con la produzione in giudizio degli estratti conto, ordinari e scalari, nella perfetta consecuzione temporale necessaria.

3.1. La Corte, in mancanza di una documentazione completa, avrebbe validato la soluzione offerta dal CTU, il quale aveva ricostruito l'andamento del rapporto sulla base di "scritture contabili di raccordo", ottenute attraverso una sorta di finzione ma senza che esistesse la prova dei singoli pagamenti (considerato che, agli atti, mancavano numerosi estratti, quali quelli relativi all'intero anno 1983, ai due trimestri degli anni 1999 e 2002 e ad un solo trimestre per gli anni 1982, 1994, 1999 e 2001) e per mezzo di cifre virtuali (pari alla differenza tra l'ultimo saldo dell'estratto periodico posseduto ed il primo successivo disponibile).

4. Con il quarto (violazione e falsa applicazione degli artt. 2033, 1224, 1284 cod. civ. e 117, 7° co, lett. a) D. Lgs. n. 385 del 1993 in relazione agli ulteriori interessi liquidati sulle somme dovute dalla Banca a titolo di ripetizione dell'indebito) la ricorrente Banca si duole della violazione della decorrenza degli interessi liquidati in via accessoria: a) perché non fatti decorrere dalla data della domanda, ma da quella di chiusura dei conti, senza che tale fosse stata la richiesta del correntista; b) perché commisurati non già agli interessi legali di cui all'art. 1284 cod. civ., ma al saggio sostitutivo cd. tasso BOT, di cui all'art. 117, 7° co, lett. a) D. Lgs. n. 385 del 1993, al di fuori dei casi previsti dalla legge, ossia alle ipotesi di cui al commi 4° e 6° (inosservanza del contenuto minimo contrattuale, per omessa indicazione del tasso di interesse praticato, ovvero per i casi di nullità

dovuta al rinvio agli usi o per l'applicazione di interessi più sfavorevoli rispetto a quelli pubblicizzati).

5. Con il quinto (violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ. in relazione agli ulteriori interessi liquidati sulle somme dovute dalla Banca a titolo di ripetizione dell'indebitato) l'istituto di credito si duole del fatto che, senza che l'attore avesse mai svolto alcuna allegazione e domanda relativa al maggior danno risarcibile, ai sensi dell'art. 1224, 2° co., cod. proc. civ., la Corte abbia attribuito, d'ufficio, al correntista, gli interessi nel senso di cui al precedente mezzo di ricorso.

6. Il terzo motivo di ricorso, relativo al riparto dell'onere probatorio in relazione alla controversia di ripetizione dell'indebitato proposta dal correntista, ha carattere logicamente pregiudiziale e deve essere esaminato, per primo, con riferimento alle due affermazioni critiche che lo compongono: a) quella secondo cui l'onere di fornire l'intera documentazione gravava sul correntista, b) e l'altra, secondo cui il giudice non poteva integrare la prova lacunosa (costituita da una parte soltanto dei prospetti riepilogativi dei movimenti del rapporto) con artifici logico matematici intesi a ricostruire il dare ed avere reciproco, anche nella parti mancanti di documentazione.

6.1. Esso si rivela altresì infondato, con riferimento ad entrambi i profili richiamati, non tanto e non solo perché, come afferma il PG, nessun pregiudizio concreto potrebbe riceverne la Banca ricorrente (in questo modo non venendo considerati i versamenti effettuati dal correntista, che non potrebbero nuocergli, ma anzi giovargli), quanto per le ragioni che seguono.

6.2. Con riferimento, al primo aspetto del problema posto, alle controversie tra Banca e correntista, introdotte sul ricorso del secondo allo scopo di contestare il saldo negativo per il cliente e di far rideterminare i movimenti ed il saldo finale del rapporto, alla luce della pretesa invalidità delle clausole contrattuali costituenti il regolamento pattizio e, così, ottenere la condanna della Banca al pagamento delle maggiori spettanze dell'attore, quest'ultimo è gravato del corrispondente onere probatorio, che attiene agli aspetti oggetto della contestazione, così come questa Corte ha già affermato in diverse pronunce.

6.3. Si è infatti stabilito (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24948 del 2017) che il correntista, il quale *"agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebitato è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida "causa debendi", sicché il medesimo ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che*

evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute."

6.4. Tuttavia, qualora il cliente limiti l'adempimento del proprio onere probatorio soltanto ad alcuni aspetti temporali dell'intero andamento del rapporto, versando la documentazione del rapporto in modo lacunoso e incompleto, il giudice - valutate le condizioni delle parti e le loro allegazioni (anche in ordine alla conservazione dei documenti) - può integrare la prova carente, sulla base delle deduzioni in fatto svolte dalla parte, anche con altri mezzi di cognizione disposti d'ufficio, in particolare con la consulenza contabile, utilizzando, per la ricostruzione dei rapporti di dare e avere, il saldo risultante dal primo estratto conto, in ordine di tempo, disponibile e acquisito agli atti.

La Corte territoriale - affermando che *«la mancata produzione dei contratti e degli estratti conto completi (questi ultimi oggetto di onere probatorio gravante sul correntista, attore in ripetizione dell'indebito) non comporta impossibilità di procedere al ricalcolo dei saldi (...), ma la mera necessità di assumere come punto di partenza il primo degli estratti disponibili»* - si è uniformata ai principi sopra enunciati, nel rispetto della regola relativa all'onere della prova. Infatti, avendo il correntista ottemperato parzialmente a detto onere, la Corte medesima, sulla base del proprio prudente apprezzamento, ha fatto ricorso ad una consulenza tecnica d'ufficio, compiuta attraverso la ricostruzione dell'andamento del rapporto e condotta attraverso ragionevoli e fondate ipotesi matematiche, in relazione alle quali non possono - in questa sede - darsi diverse valutazioni di merito. Trova applicazione, nel caso di specie, il principio già altre volte enunciato da questa Corte, secondo cui *«la consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito. Questi può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche»* (Cass. n. 6155 del 2009; in senso conforme, v. anche Cass. n. 2069 del 2013).

6.5. Il motivo deve essere pertanto respinto.

*



7. Deve ora passarsi all'esame del primo mezzo di cassazione, con il quale la Banca ricorrente si duole del fatto che, senza che l'attore avesse mai svolto alcuna domanda relativa agli interessi attivi (diversi dagli interessi sul credito finale risultante dal saldo), che pure il CTU aveva calcolato sui saldi risultati a credito del correntista, la Corte d'appello aveva condannato la Banca a pagare tali somme, per un ammontare assai rilevante (€ 235.976,15).

7.1. Il Motivo è infondato e deve essere respinto poiché è principio di diritto già affermato da questa Corte quello secondo cui gli interessi attivi sono una conseguenza naturale della chiusura del rapporto di conto corrente.

7.2. Ove anche non emergesse dalle domande una voce espressamente indicativa del computo del cd. interessi attivi a vantaggio del correntista (ma in senso negativo conclude il PG, ricavando la richiesta dal ricorso a p. 4), ove maturati, il giudice di merito non erra a computare nel calcolo di chiusura del rapporto anche gli interessi attivi, essendo principio di diritto risalente, mai confutato ed anzi che è pienamente condiviso dal Collegio e deve essere qui riconfermato, quello espresso dalle SU di questa Corte (Sentenza n. 4310 del 1977 c. Sez. 3, Sentenza n. 2336 del 1980) secondo cui *«In tema di operazioni bancarie in conto corrente, "l'estratto conto relativo alla liquidazione di chiusura", che l'art 1832 secondo comma cod. civ. prevede al fine del decorso del termine semestrale per far valere errori di scritturazione o di calcolo, ovvero omissioni o duplicazioni, non è soltanto quello che esprime la situazione finale del rapporto, al momento in cui esso ha termine, ma anche quello che rappresenta il risultato di tutte le operazioni verificatesi fino ad una certa data, e la contabilizzazione delle medesime, con la indicazione di un saldo attivo o passivo, comprensivo, di ogni ragione di dare ed avere e, quindi, tale da costituire la prima posta della successiva fase del conto. Al fine indicato, pertanto, deve qualificarsi come 'di chiusura' l'estratto conto che la banca invia periodicamente al cliente, alle scadenze pattuite, a condizione che includa tutte le voci a credito ed a debito ricadenti nell'arco di tempo considerato, ivi compresi i diritti di commissione, le spese per le operazioni effettuate, gli interessi attivi e passivi maturati, le ritenute fiscali.».*

7.3. In sostanza, l'aver il correntista domandato in giudizio il saldo sulla base dell'estratto di chiusura, secondo le regole del dare ed avere, il giudice non poteva escludere, per ciò solo, la richiesta del calcolo anche degli interessi attivi, naturalmente ove spettanti (e siccome nella specie accertati).

8. Il secondo motivo (relativo ai profili fiscali da operare sull'avere del correntista) è invece fondato, in base al medesimo principio di diritto



sopra riportato, atteso che l'estratto di chiusura include anche il computo delle ritenute fiscali, invece nel caso in esame erroneamente non applicate.

9. Il quarto e quinto mezzo, tra loro strettamente connessi, involgono tre questioni: a) se gli interessi decorrano dal pagamento o dalla domanda; b) se sia necessaria una specifica domanda; c) quale sia la misura degli stessi.

9.1. Circa la decorrenza e la misura degli interessi, trattandosi di domanda di ripetizione di pagamenti indebiti, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., occorre - da parte del giudice di merito - scriminare lo stato soggettivo della banca (se in buona o mala fede) alla luce del principio di diritto (posto da questa Corte: Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5330 del 2005) secondo cui *"In materia di indebito oggettivo, gli interessi e le somme dovute per maggior danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ., decorrono dalla domanda giudiziale, e non già dalla data del pagamento della somma indebita, dovendosi avere riguardo all'elemento psicologico esistente alla data di riscossione della somma, a meno che il creditore non provi la mala fede dell'«accipiens», con la precisazione che, anche in questo campo, la buona fede si presume, ed essa può essere esclusa soltanto dalla prova della consapevolezza da parte dell'«accipiens» della insussistenza di un suo diritto a ricevere il pagamento."*

9.1.1. Sotto tale profilo, il motivo è fondato e merita accoglimento, difettando nella sentenza impugnata ogni valutazione circa il difetto della buona fede da parte della Banca.

9.2. Con riguardo alla necessità della domanda degli interessi sulle somme oggetto di indebito questa Corte ha già risposto affermativamente affermando il principio di diritto secondo cui *"Pur avendo, colui che ha eseguito un pagamento non dovuto, diritto, oltre che alla restituzione delle somme pagate anche alla corresponsione degli interessi legali sulle somme stesse, tuttavia, quando l'interessato agisce in giudizio per la restituzione dell'indebito, non si può prescindere da una specifica richiesta degli interessi, non essendovi alcuna ragione che possa giustificare, a questo proposito, una deroga alla regola generale, secondo la quale il giudice non deve pronunciare oltre i limiti della domanda."* (Sez. 2, Sentenza n. 1137 del 1970; Sez. 2, Sentenza n. 5032 del 1983; Sez. 3, Sentenza n. 2814 del 1995; Sez. 3, Sentenza n. 8372 del 1996).

9.2.1. Tale profilo va accolto e la sentenza cassata *in parte qua*.

9.3. Anche in ordine alla misura degli interessi il ricorso deve essere accolto avendo questa Corte già affermato il principio di diritto secondo quando si realizza compiutamente la figura dell'indebito di cui all'art. 2033 cod. civ., sulla somma oggetto di ripetizione sono dovuti gli interessi legali ai sensi dell'articolo sopra citato e non gli

interessi convenzionali previsti dal contratto di conto corrente (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3492 del 1993).

10. In conclusione vanno respinti il terzo ed il primo motivo, ma accolti il secondo, il quarto ed il quinto.

10.1. La sentenza impugnata va cassata in ossequio agli enunciati principi di diritto.

PQM

Accoglie il secondo, quarto e quinto motivo del ricorso, respinti i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase, alla Corte d'appello di Catanzaro, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 1ª sezione civile della Corte di cassazione, il 13 settembre 2018.

Il Presidente
Stefano Schirò



Il Funzionario GZ Daniele
Della Sala Tribunale di Catanzaro

Civile Ord. Sez. 1 Num. 33321 Anno 2018

Presidente: SCHIRO' STEFANO

Relatore: TRICOMI LAURA

Data pubblicazione: 21/12/2018

sul ricorso 4793/2015 proposto da:

Italfondiario S.p.a., nonché procuratrice della Intesa Sanpaolo S.p.a. (per incorporazione del Sanpaolo Imi S.p.a in Banca Intesa S.p.a), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Luigi Lilio n.95, presso lo studio dell'avvocato Carsillo Teodoro, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

-ricorrente-

contro

1

R.G.N. 4793/2015
Cons. est. Laura Tricomi

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORD.
1459
2018

Fallimento Cioffi Mario;

-intimato-

avverso la sentenza n. 802/2014 della CORTE D'APPELLO di LECCE,
depositata il 18/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/09/2018 dal cons. TRICOMI LAURA.

RITENUTO CHE:

La Curatela del fallimento Mario Cioffi, riassumendo il giudizio intentato dal Cioffi *in bonis*, contro la Banca Commerciale Italiana SPA, aveva agito per la ripetizione dell'indebito conseguente all'applicazione di clausole illegittime (concernenti tasso debitore, capitalizzazione trimestrale, commissione massimo scoperto e malgoverno della gestione delle valute) al contratto di conto corrente con apertura di credito, risalente al 1980 (fol. 5 della sent.), al quale erano agganciati un conto anticipi ed un conto negoziazioni assegni, e per il risarcimento del danno conseguente al comportamento contrattuale posto in essere, ritenuto fraudolento. La banca aveva contrastato le avverse pretese.

Il Tribunale aveva accolto la domanda per quanto di ragione e dichiarato in €41.622,17 il credito della banca alla data del 15/4/1996, oltre interessi legali.

Sull'appello proposto dalla Curatela, per quanto interessa, la Corte territoriale aveva affermato, dando atto che la banca aveva prodotto gli estratti conto in modo incompleto giacchè il primo disponibile risaliva al 31/12/1992, che il dato ricavabile da ciò era privo di valore probatorio e che il dato contabile di partenza doveva

essere "zero", tanto più che era stata accertata l'illegittimità delle clausole applicate dalla banca al rapporto e ciò indipendentemente dal fatto che l'azione esercitata dal correntista fosse di accertamento negativo del credito preteso dalla banca, ovvero di accertamento positivo e di conseguente condanna alla corresponsione del credito vantato dal correntista nei confronti della banca, dovendosi partire in ogni caso da un dato certo che non poteva essere individuato in quello riportato nel primo estratto che la banca aveva inteso produrre. Aveva quindi disposto un supplemento di CTU fissando l'assunzione come dato di partenza "zero" e, all'esito, aveva condannato la banca al pagamento del credito, così accertato, oltre interessi alla Curatela.

Italfondiarlo SPA, quale procuratrice del Banco di Napoli SPA, facente parte del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, nonché quale procuratrice di Intesa Sanpaolo SPA, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, propone ricorso per cassazione con due mezzi. La Curatela è rimasta intimata.

Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.

La ricorrente ha depositato memoria ex art.380 bis 1 cod. proc. civ.

CONSIDERATO CHE:

1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art.2697 cod. civ. con riferimento all'azione di cui all'art.2033 cod. civ.

La ricorrente sostiene che la Corte di appello ha violato i principi in tema di onere della prova per la ripetizione dell'indebito oggettivo, in quanto avrebbe sostanzialmente esonerato il Fallimento attore

dall'onere di provare sia le scritturazioni illegittime, sia il relativo pagamento, laddove era invece suo onere provare sia la mancanza di causa del pagamento (che si pretende indebito), sia l'esecuzione del pagamento.

2. Con il secondo motivo si denuncia nuovamente la violazione e falsa applicazione degli artt. 2033 e 2697 cod. civ., nonché degli artt. 1988, 2727, 2729 cod. civ. e 132, comma 2, n.4, cod. proc. civ.

3. I motivi, da trattarsi congiuntamente perché strettamente connessi, sono fondati e vanno accolti in applicazione del principio secondo il quale *«Nei rapporti bancari in conto corrente, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida "causa debendi", sicché il medesimo ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute.»* (Cass. n. 24948 del 23/10/2017), atteso che *«Nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, con applicazione del tasso legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, inutilizzabili, invece, rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi od approssimativi»* (Cass. n. 20693 del 13/10/2016).

4. Invero, se è la banca che agisce per il pagamento di un proprio credito derivante da un conto corrente, essa ha l'onere di produrre

tutti gli estratti contro del rapporto dall'origine fino alla conclusione e se effettua una produzione parziale, il primo saldo documentato deve essere azzerato, non avendo la banca adempiuto al proprio onere di documentare i rapporti precedenti.

Se invece – come nel caso di specie – è il correntista che agisce in ripetizione d'indebito, spetta a lui provare il titolo dell'indebito, producendo i relativi estratti conto ed in caso di inadempimento a tale onere, occorre far riferimento al saldo risultante dal primo estratto conto disponibile.

Dalla stessa sentenza risulta che la banca, che pure stragiudizialmente aveva asserito di essere creditrice del Fallimento, tuttavia giudizialmente non aveva chiesto l'accertamento del suo preteso credito, ma si era limitata ad instare per il rigetto della avversa domanda, di guisa che gli oneri probatori per la ripetizione dell'indebito continuavano a gravare esclusivamente sul Fallimento, originario attore.

5. In conclusione, il ricorso va accolto; la sentenza impugnata va quindi cassata e rinviata alla Corte di appello Lecce in diversa composizione per il riesame alla luce dei principi espressi e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

- Accoglie il ricorso;
- Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Lecce in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il giorno 13 settembre 2018.

7

Civile Ord. Sez. L Num. 3319 Anno 2019

Presidente: NOBILE VITTORIO

Relatore: NEGRI DELLA TORRE PAOLO

Data pubblicazione: 05/02/2019

ORDINANZA

sul ricorso D160 2016 proposto da:

LA SCHIAZZA DOMENICA, elettivamente domiciliata in
ROMA, LOCALITA' DI SAN NICOLA DA COLENTINO 1/B, presso
lo studio dell'avvocato DOMENICO NASO, che la
rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA ROMEO NASO 21/A, presso lo studio
dell'avvocato GIUSEPPE FROIA, che la rappresenta e
difende;

- controricorrente -

2018

4258

provisto in sentenza n. 2089/2016 della Corte
d'Appello di Roma, depositata il 24/05/2016 P.G.N.
2794/2013.

Premesso

che con sentenza n. 3089/2016, depositata il 14 luglio 2016, la Corte di appello di Roma, in accoglimento del gravame di Poste Italiane S.p.A., ha riformato la sentenza di primo grado, con la quale il Tribunale della stessa sede aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto stipulato con Domenica La Schiazza ai sensi dell'art. 2, comma 1 *bis*, del d.lgs. n. 368/2001, per il periodo dal 6 luglio al 15 settembre 2006, con le pronunce conseguenti;

- che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la lavoratrice, con tre motivi, cui la società ha resistito con controricorso, assistito da memoria;

rilevato

che con il primo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1326 cod. civ. per avere la Corte erroneamente escluso che la prestazione lavorativa avesse avuto inizio in data precedente quella di conclusione del contratto, senza considerare che la lettera di assunzione era stata protocollata il 7 luglio 2006 e che solo da tale momento poteva ritenersi che Poste Italiane S.p.A. avesse preso conoscenza dell'accettazione della proposta negoziale da parte della lavoratrice;

- che, con il secondo, viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 1, 2 e 3, e dell'art. 2, commi 1 e 1 *bis*, del d.lgs. n. 368/2001: (a) sotto un primo profilo, per avere la Corte di appello ritenuto non essere necessaria alcuna indicazione di ragioni giustificative dell'apposizione del termine, sull'erroneo rilievo che la norma, di cui al co. 1 *bis*, comporti una deroga alla disciplina comune dei contratti a tempo determinato; (b) sotto un secondo profilo, in relazione al quale viene dedotta anche la violazione dell'art. 2697 cod. civ., per avere la Corte trascurato di sottoporre a verifica il rispetto, da parte della società datrice di lavoro, del limite percentuale delle assunzioni a termine, nell'anno di riferimento, rispetto a quelle a tempo indeterminato;

- che, con il terzo, viene dedotta la violazione degli artt. 82, 86 e 90 del Trattato CE e della clausola n. 8, par. 3, della Direttiva 1999/70/CE, nonché la violazione dell'art. 117, comma 1^o, Cost., per avere la Corte accolto un'interpretazione del comma 1 *bis* dell'art. 2 d.lgs. n. 368/2001 tale da realizzare a favore di Poste Italiane S.p.A. uno sfruttamento abusivo di posizione dominante, in violazione della normativa comunitaria, e ciò mediante l'attribuzione alla stessa di uno strumento di flessibilità nell'individuazione del personale da impiegare a termine non disponibile per le altre imprese operanti nel settore postale, soggette (per non essere "concessionarie") alla più rigida disciplina generale prevista dall'art. 1 del d.lgs. n. 368/2001;

osservato

che il primo motivo di ricorso è inammissibile, non essendo riprodotto, nell'inosservanza dell'art. 366, co. 1°, n. 6) cod. proc. civ., il contenuto della lettera di assunzione (cfr., fra le molte, Cass. n. 14784/2015) e perché comunque tende a sollecitare, dietro lo schermo del vizio di cui all'art. 360 n. 3, un riesame del merito della controversia, attraverso una diversa lettura delle risultanze probatorie;

- che il secondo motivo è infondato quanto alla censura sub (a), alla stregua di Sez. U n. 11374/2015, la quale ha stabilito che "le assunzioni a tempo determinato, effettuate da imprese concessionarie di servizi nel settore delle poste, che presentino i requisiti specificati dal comma 1 bis dell'art. 2 del d.lgs. n. 368 del 2001, non necessitano anche dell'indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo ai sensi del comma 1 dell'art. 1 del medesimo d.lgs., trattandosi di ambito nel quale la valutazione sulla sussistenza della giustificazione è stata operata ex ante direttamente dal legislatore", ed inammissibile quanto alla censura sub (b), dovendosi in proposito ribadire il principio che "i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d' inammissibilità, questioni che siano già comprese nel giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d'ufficio" (cfr., fra le molte, Cass. n. 907/2018);

- che infondato risulta anche il terzo motivo, alla stregua ancora di Sez. U n. 11374/2016 e, per ciò che attiene in particolare al denunciato abuso di posizione dominante, della sentenza della Corte di Giustizia CE del 17 maggio 2001 nella causa (C-340/99) TNT Traco S.p.A./Poste Italiane S.p.A., sentenza che ha posto in rilievo come quest'ultima sia incaricata di gestire un servizio di interesse economico generale, che viene assicurato indipendentemente da criteri di economicità e di profitto, e come tale legittimamente destinataria, da parte dell'ordinamento nazionale, di speciali diritti e prerogative funzionali all'espletamento del servizio medesimo;

ritenuto

conclusivamente che il ricorso deve essere respinto;

- che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Al sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 6 dicembre 2018.

Civile Ord. Sez. 1 Num. 15148 Anno 2018
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: NAZZICONE LOREDANA
Data pubblicazione: 11/06/2018

sul ricorso 18751/2014 proposto da:

s.r.l., e per essa in qualità di mandataria la
s.p.a. (già denominata
s.p.a., già), in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma,
, presso lo studio dell'avvocato , rappresentata
e difesa dall'avvocato , giusta procura in calce al
ricorso;

- ricorrente -

contro

s.n.c., in persona del legale rappresentante *pro*
tempore, Matteo, Leonardo, Mario
Emilio, elettivamente domiciliati in Roma, presso

lo studio dell'avvocato
difende unitamente all'avvocato
calce al controricorso;

che li rappresenta e
giusta procura in

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 934/2013 della CORTE D'APPELLO di BARI,
depositata il 21/08/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20/04/2018 dal cons. NAZZICONE LOREDANA;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto
Procuratore Generale CARDINO ALBERTO che ha chiesto che Codesta
Corte di Cassazione voglia rigettare il ricorso.

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 27 maggio 2014, la Corte d'appello di Bari, in
riforma della decisione del Tribunale di Foggia, ha revocato il decreto
ingiuntivo concesso su ricorso della

s.p.a., volto alla condanna della s.n.c. e dei suoi
fideiussori al pagamento in solido della somma di € 556.073,50, oltre
accessori, quale saldo di conto corrente, respingendo anche la
domanda riconvenzionale di restituzione dell'indebitito proposta dagli
opponenti.

Avverso la sentenza viene proposto ricorso per cassazione
affidato a quattro motivi, illustrati da memoria. Resistono gli intimati
con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. - Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione o la
falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. e la motivazione
insufficiente e contraddittoria, perché la sentenza non ha considerato
che la banca ha prodotto tutti gli estratti del c/c n. 10027D e, avendo

la controparte dedotto la simulazione del rapporto contrattuale o il collegamento negoziale di più rapporti, essa era onerata dalla relativa prova, mediante la produzione del contratto n. 10029H e degli estratti conto, senza inversione dell'onere probatorio.

Con il secondo motivo, censura la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1832 e 2797 cod. civ., oltre al vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione, perché la contestazione della singola operazione a debito, vale a dire quella del ritenuto giroconto di € 797.461,73, è eccezione in senso proprio, da provarsi a carico della controparte.

Con il terzo motivo, censura la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1827, 1832, 1853 e 2797 cod. civ., oltre al vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, perché le parti hanno considerato distinti i rapporti, onde la corte territoriale non avrebbe potuto considerare esistente un rapporto unitario.

Con il quarto motivo, censura la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1827, 1832 e 2797 cod. civ., oltre al vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione, perché, quando la banca non produce tutti gli estratti conto, per giurisprudenza costante è possibile ricostruire il rapporto tramite c.t.u., pur dovendosi partire dal saldo zero ove il primo estratto conto disponibile sia a debito del cliente.

2. - I quattro motivi, che per la loro intima connessione possono essere congiuntamente trattati, sono in parte infondati ed in parte inammissibili.

La corte territoriale ha ritenuto che la società correntista abbia positivamente provato l'unitarietà del più rapporti bancari di conto corrente, in quanto il saldo passivo del conto n. 10029H, pari ad € 797.461,73, confluì sul conto n. 10027D tramite giroconto del 24 luglio 2001, mentre poi, a monte, vi era stato originario rapporto di

conto corrente almeno dal 1997; ha aggiunto che, sulla base dei documenti in atti, risulta come la banca determinò la somma pretesa in modo illegittimo sotto tre profili, avendo essa applicato clausole contrattuali affette da nullità assoluta relative all'anatocismo, agli interessi ultralegali non pattuiti per iscritto ed alla maggiorazione indebita per commissioni di massimo scoperto; ha affermato che, pertanto, non può essere liquidato nessun ammontare, neppure a mezzo di c.t.u., non avendo la banca provato i movimenti a debito ed accredito nel corso dell'intero rapporto, ma solo quelli relativi all'ultimo periodo. Per la completa mancanza di prova, del pari, ha respinto la domanda riconvenzionale della correntista.

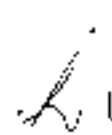
In tal modo, la sentenza impugnata non si espone alle censure proposte.

Invero, nell'esercizio del suo potere-dovere di accertare i fatti, la corte del merito ha ravvisato l'esistenza di un rapporto protratto nel tempo, pur avendo constatato che la banca ha prodotto solo gli estratti conto dell'ultimo.

Non ha pregio, dunque, insistere sull'esigenza che la cliente provasse l'assunto, perché proprio quello la corte del merito ha ritenuto dimostrato; mentre gli accertamenti in punto di fatto, sopra ricordati, non sono ripetibile in questa sede di legittimità.

In ordine, poi, al concreto accertamento della volontà dei contraenti – la società debitrice principale e la banca – di concludere contratti collegati, si tratta di un tipico accertamento di fatto, che sfugge al giudice di legittimità (Cass., sez. un., 25 ottobre 2013, n. 24148; 14 febbraio 2013, n. 3668; 13 aprile 2010, n. 8730; 5 marzo 2007, n. 5066).

Del resto, la corte del merito si è attenuta al principio costante, secondo cui l'accertata nullità delle clausole che prevedono,



relativamente agli interessi dovuti dal correntista, tassi superiori a quelli legali e la capitalizzazione trimestrale impone la rideterminazione del saldo finale mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, sulla base degli estratti conto a partire dall'apertura del medesimo, che la banca, quale attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha l'onere di produrre, non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione prodotta nel procedimento monitorio (Cass. 19 settembre 2013, n. 21466); e, anche di recente, si è ribadito come, nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione relativa agli interessi a carico del correntista, la banca, per dimostrare l'entità del proprio credito, ha l'onere di produrre tutti gli estratti conto dall'inizio del rapporto (Cass. 25 maggio 2017, n. 13258; Cass. 13 ottobre 2016).

La censura di omesso espletamento della c.t.u. non coglie, dal suo canto, nel segno, difettando addirittura di specificità, posto che, come rileva la parte controricorrente, ove il calcolo fosse stato operato dal saldo zero, nessuna somma sarebbe residuata comunque a credito della banca.

Quanto ai denunziati vizi di motivazione, tali censure sono inammissibili, in quanto non tiene conto della modifica normativa apportata all'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla l. 7 agosto 2012, n. 134.

3. - Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite del giudizio di legittimità, che liquida, in favore solidale dei contro ricorrenti, in € 7.200,00, di cui € 200,00 per

esborsi, oltre alle spese forfetarie al 15% ed agli accessori come per legge.

Dichiara che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-*quater*, inserito dalla legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-*bis*.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 aprile 2018.

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Fabiana MARINI



Il Presidente

(Francesco Antonio Genovese)

Civile Ord. Sez. 1 Num. 30822 Anno 2018
Presidente: SCHIRO' STEFANO
Relatore: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Data pubblicazione: 28/11/2018

sul ricorso 2189/2015 proposto da:

S.p.a., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma,
, presso lo studio dell'avvocato
che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

-ricorrente -

contro

;

- intimato -

003
1450
2018



avverso la sentenza non definitiva n.1538/2013 e la sentenza definitiva n. 1419/2014, depositate il 30/7/2013 e il 29/10/2014 della CORTE D'APPELLO di CATANIA;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/09/2018 dal cons. GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.

FATTI DI CAUSA

1.La Corte d'appello di Catania, sul gravame proposto dal correntista **Salvatore Azzupardi**, ha parzialmente riformato la pronuncia di rigetto resa dal Tribunale di quella stessa città sulle contrapposte domande: a) quella della **Banca Monte dei Paschi di Siena SpA**, agente in via monitoria, che vedeva revocato il decreto ingiuntivo ottenuto, per la nullità delle clausole afferenti il rapporto di conto corrente (e relative agli interessi convenzionali, a quella anatocistica ed alla previsione della CMS oltre delle spese); b) quella avanzata dal correntista (in uno con i fideiussori), di dichiarazione dell'invalidità delle pattuizioni afferenti al contratto di conto corrente bancario e di esatta determinazione dei rapporti di dare ed avere tra osso attore e la **Banca**, con condanna di quest'ultima alla ripetizione di tutte le somme addebitate e riscosse con gli interessi legali.

1.1. In particolare, la Corte territoriale, con la sentenza non definitiva n. 1538 del 2013, ha affermato il diritto di correntista alla ripetizione dell'indebito e, con la successiva sentenza (definitiva) n. 1419 del 2014, ha condannato l'Istituto di credito a pagare al cliente, attore ed appellante, la somma di € 52.347,21, oltre interessi legali, dal 1° gennaio 2001 sino al soddisfo, e alle spese di lite.

1.2. Secondo le due sentenze della Corte, aveva errato il primo giudice a disattendere la domanda del correntista in ragione del deposito degli estratti conto da parte della Banca (a seguito dell'ordine giudiziale, dato ai sensi dell'art. 210 cod. proc. civ.) solo a far data da quello del 7 gennaio 1993, essendo scoperto il periodo dall'apertura del conto (1987) fino a quella data, e ciò per fatto ascrivibile alla Banca (cfr. SND p. 6), ritenendo che la mancanza della documentazione completa del rapporto potesse essere utilmente ovviata attribuendo il valore 0 (zero) al posto di quello passivo risultante dal primo estratto prodotto in giudizio e così ricostruendo l'andamento del rapporto proprio a partire da quella data, per il mezzo di una CTU.

1.3. E così, escludendo ogni capitalizzazione passiva e le commissioni di massimo scoperto (CMS), operando la capitalizzazione annuale degli interessi attivi, si perveniva alla determinazione del saldo in



favore del correntista al cui pagamento veniva condannata la Banca, con gli accessori.

2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la SpA con un unico mezzo di doglianza.

3. Il correntista ha resistito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso (violazione e falsa applicazione degli artt. 1832, 1857, 2033, 2220 e 2697 cod. civ. 633 e 645 cod. proc. civ. e 119 D. Lgs. n. 385 del 1993) la Banca ricorrente si duole, in estrema sintesi, del fatto che la Corte d'appello, con le sue due sentenze, abbia condannato la Banca a pagare la menzionata somma, in accoglimento della domanda riconvenzionale del correntista, ma in violazione dell'onere probatorio di quest'ultimo e sostituendo arbitrariamente al saldo debitore passivo, alla data del 7 gennaio 1995, il saldo zero.

2. Il detto motivo di ricorso, relativo al riparto dell'onere probatorio, in relazione alla controversia di ripetizione dell'indebitato proposta dal correntista della Banca (essendo passata in giudicato la sentenza con riferimento alla reiezione della domanda avanzata dall'Istituto di credito, per la mancata impugnazione da parte di quello), si rivela fondato, per le ragioni che seguono.

2.1. Alle controversie tra Banca e correntista, introdotte su domanda del secondo allo scopo di contestare il saldo negativo per il cliente e di far rideterminare i movimenti ed il saldo finale del rapporto, alla luce della pretesa invalidità delle clausole contrattuali costituenti il regolamento pattizio e, così, ottenere la condanna della Banca al pagamento delle maggiori spettanze dell'attore, quest'ultimo è gravato del corrispondente onere probatorio, che attiene agli aspetti oggetto della contestazione, così come questa Corte ha già affermato in diverse pronunce.

2.2. Si è infatti stabilito, con orientamento a cui il collegio intende dare continuità (Cass. nn. 24948 del 2017, 7501 del 2012, 3387 del 2001, 2334 del 1998, 7027 del 1997, 12897 del 1995) che il correntista, il quale *"agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebitato è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida "causa debendi", sicché il medesimo ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute."*

2.3. La Corte di appello di Catania – affermando nella sentenza non definitiva n. 1538 del 2013 che, avendo la

s.p.a. versato in atti, in ottemperanza dell'emesso ordine di



esibizione ex art. 210 cod. proc. civ., gli estratti conto del dedotto conto corrente soltanto a far data dal 7 gennaio 1993 e sino alla chiusura del rapporto, il credito è rimasto certamente indeterminato nell'an per il periodo intercorrente tra la data di apertura del conto corrente (1987) e il 31 dicembre 1992, per fatto ascrivibile processualmente alla banca, con la conseguenza che del tutto correttamente dovevano essere azzerate le risultanze negative del primo estratto conto disponibile, in quanto non provate, e che il calcolo dei rapporti di dare e avere doveva essere computato a partire dal 7 gennaio 1993 con saldo contabile pari a zero (v. pagg. 5-6 della sentenza citata) – non si è uniformata al principio sopra enunciato, esonerando il correntista attore dall'onere probatorio su di lui gravante e imputando illegittimamente detto onere probatorio alla banca.

2.4 Infatti, se è vero che questa Corte ha affermato, ma solo con riferimento alla ipotesi in cui la banca sia attrice e quindi soggetta all'onere di provare il credito vantato, che si *«impone la rideterminazione del saldo finale mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, sulla base degli estratti conto a partire dalla sua apertura dell'intero andamento del rapporto (...) non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione prodotta nel procedimento monitorio»* (Cass. nn. 21466 del 2013; e 15148 del 2018), è anche vero che il richiamato orientamento non può essere fatto valere in relazione alla diversa ipotesi in cui sia il correntista ad agire con azione di ripetizione d'indebito e sia pertanto gravato dell'onere di provare la pretesa creditoria fatta valere, attraverso la produzione degli estratti conto relativi all'intero periodo del rapporto a cui riferisce la domanda d'indebito. Di conseguenza, non può neppure legittimamente ritenersi, come invece erroneamente statuito dalla Corte di appello, che qualora il primo estratto conto disponibile, sia pure in ottemperanza di un ordine giudiziale di esibizione rivolto alla banca ex art. 210 cod. proc. civ., evidenzia un saldo negativo, il calcolo dei rapporti di dare e avere tra correntista e banca decorrano dalla data della posta iniziale a debito annotata nel primo estratto conto disponibile, previo azzeramento di detto saldo negativo in quanto non provato, dovendo invece detto calcolo essere effettuato proprio partendo dal primo saldo a debito del cliente documentalmente riscontrato.

3. Il ricorso va, pertanto, accolto e le sentenze impugnate (definitiva e non definitiva) cassate *in parte qua*, in ossequio agli enunciati principi di diritto.

PQM

Accoglie il ricorso; cassa le sentenze impugnate e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase, alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 1ª sezione civile della Corte di cassazione, il 13 settembre 2018.

Il Presidente
Stefano Schiro



Il Presidente
Stefano Schiro

Il Presidente

Civile Ord. Sez. 6 Num. 3875 Anno 2019

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA

Relatore:

Data pubblicazione: 08/02/2019

ORDINANZA

sul ricorso 7788-2017 proposto da:

MARIA ANTONIETTA, elettivamente domiciliata in ROMA,
, presso lo studio dell'avvocato
, rappresentata e difesa dagli avvocati

- ricorrente -

contro

SPA, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall'avvocato

;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 123/2016 della CORTE D'APPELLO di
LECCE, depositata il 08/02/2016;

[firma]

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/12/2018 dal Consigliere Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

FATTO E DIRITTO

1.- Maria Antonietta ha convenuto avanti al Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Nardò, la

, in relazione a un rapporto di conto corrente da tempo in essere con quest'ultima. In particolare ha chiesto l'accertamento della nullità delle clausole di anatocismo trimestrale e di interessi c.d. «usi piazza»; l'eliminazione degli addebiti in conto dati dall'applicazione di una commissione di massimo scoperto mai pattuita; il computo delle valute dal giorno di effettivo compimento dell'operazione; la conseguente rideterminazione del saldo di conto.

Con pronuncia del marzo 2011, il Tribunale ha rigettato tutte le domande attoree, rilevando che queste erano rimaste «sfornite di prova, non avendo l'attrice prodotto documentazione a sostegno delle proprie richieste». «Non erano stati esibiti gli estratti conto», «né poteva essere accolta la richiesta, formulata ex art. 210 cod. proc. civ. di ordinare alla banca convenuta l'esibizione di detta documentazione»: «nel caso di specie, l'attrice avrebbe potuto richiedere alla banca la documentazione relativa all'andamento del rapporto di conto corrente ai sensi dell'art. 119 T.U.B., richiesta che non risultava essere stata formulata».

Antonietta ha impugnato il provvedimento avanti alla Corte di Appello Lecce.

Tra le altre cose, ha lamentato l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale nel rigettare le domande «sul presupposto che

l'attrice, limitandosi a richiedere l'ordine di esibizione ex art. 210 cod. pr. civ. della documentazione inerente il rapporto di conto corrente, avrebbe mancato di provare i fatti a fondamento della propria domanda». Ha assunto in proposito che, in realtà, «la richiesta dell'ordine di esibizione avrebbe dovuto essere accolta in quanto legittimo esercizio del diritto riconosciuto al cliente di ottenere dalla banca tutti i documenti inerenti i rapporti con la stessa intrattenuti».

2.- Con sentenza depositata l'8 febbraio 2016 n. 123 (come poi corretta degli errori materiali, che presentava, con ordinanza collegiale 11/12 febbraio 2016), la Corte territoriale ha parzialmente accolto l'appello così presentato.

Ha rilevato, a questo riguardo, che «ai fini della verifica della esistenza di cui si deduce la nullità è sufficiente l'esame dei documenti prodotti dalla banca e cioè la copia del contratto di apertura di credito», così dichiarando la nullità della clausola di anatocismo trimestrale e della clausola di interessi c.d. «usi piazza»; e altresì dichiarando «non dovuta in relazione a detto conto corrente la commissione di massimo scoperto».

Per il resto, invece, la Corte salentina ha confermato la decisione del giudice di primo grado. In proposito, ha osservato che «l'art. 119 T.U.B. riconosce il diritto del cliente a ottenere dalla banca copia delle operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni», laddove «non risulta che la abbia esercitato tale diritto, facendo richiesta alla banca convenuta della documentazione che avrebbe poi potuto produrre in giudizio»; per concludere che «solo nel caso in cui la banca non avesse dato seguito alla richiesta si sarebbe giustificato il ricorso allo strumento processuale di cui all'art. 210 cod. proc. civ., che non può essere utilizzato per sopperire all'inerzia della parte su cui grava l'onere probatorio».

3.- Avverso questa pronuncia, e precisamente in relazione alla parte in cui ha confermato la decisione del Tribunale, ricorre Antonietta , che si affida a un motivo per la cassazione di tale statuizione.

Resiste con controricorso la .

4.- Il motivo di ricorso risulta intestato nella «violazione degli artt. 2697 cod. civ., 111 Cost. e 116 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.».

Nei suoi contenuti, il motivo si concentra sostanzialmente sull'affermazione della Corte di Appello di ritenere «illegittima la richiesta – formulata nei confronti del giudice di primo grado – dell'ordine di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ. di tali estratto conto e ciò in quanto tali documenti sarebbero stati "direttamente accessibili ex art. 119 T.U.B."».

Tale affermazione è scorretta ed errata – rileva la ricorrente –, come pure lo è la conseguente rilevazione per cui essa non avrebbe adempiuto all'onere della prova con riferimento alla «parte della domanda non oggetto di accoglimento». Sulla base delle prove prodotte, nonché delle richieste complessivamente formulate – così si continua – tale onere risultava rispettato: toccava piuttosto alla banca fornire le copie di «tutti gli estratti conto oggetto del rapporto di conto corrente contestato».

5.- Il motivo merita di essere accolto.

Della tematica prospettata dalla fattispecie qui concretamente in esame – come facente sostanziale riferimento, cioè, all'eventualità che il giudice del merito non accolga l'istanza di esibizione delle scritture contabili della banca, adducendo che il cliente avrebbe potuto richiedere la documentazione sulla base dell'art. 119 T.U.B. – la giurisprudenza di questa Corte si è, invero, occupata più volte. Così venendo a sviluppare un

orientamento di segno univoco (cfr., di recente, Cass., 11 maggio 2017, n. 11554; Cass., 15 settembre 2017, n. 21472; Cass., 28 maggio 2018, n. 13277; ma v. altresì, più indietro nel tempo e con riguardo all'impianto di base della citata norma del testo unico, Cass., 12 giugno 2006, n. 11004, nonché, e prima ancora, Cass., 22 maggio n. 4598 e Cass., 19 ottobre 1999, n. 11733); come pure in radice divergente da quanto ritenuto dalla sentenza della Corte di Lecce nella controversia in esame.

In materia va ricordato, prima di tutto, che «il diritto del cliente ad avere copia della documentazione ... ha natura sostanziale e non meramente processuale e la sua tutela si configura come situazione giuridica "finale", carattere non strumentale». «Non trovano pertanto applicazione, nella fattispecie, i principi elaborati dalla giurisprudenza in ordine di esibizione dei documenti ex art. 210 cod. proc. civ. e non può pertanto negarsi il diritto del cliente di ottenere copia della documentazione richiesta, adducendo a ragione e in linea di principio ... la natura meramente esplorativa dell'istanza in tal senso presentata» (Cass. n. 11004/2006).

Da rilevare è, inoltre, che la «norma del comma 4 dell'art. 119 T.U.B. non contempla, o dispone, nessuna limitazione che risulti in un qualche modo attinente alla fase di eventuale svolgimento giudiziale dei rapporti tra correntista e istituto di credito. D'altra parte, non risulta ipotizzabile ragione che, per un verso o per altro, possa giustificare, o anche solo comportare, un simile risultato. Da nmarcare, più ancora, è che la richiamata disposizione dell'art. 119 viene a porsi tra i più importanti strumenti di tutela che la normativa di trasparenza quale attualmente stabilita nel testo unico bancario vigente ... - riconosca ai soggetti che si trovino a

intrattenere rapporti con gli intermediari bancari». Appare così «chiaro come non possa risultare corretta una soluzione .. che limiti l'esercizio di questo potere alla fase anteriore all'avvio del giudizio eventualmente intentato dal correntista nei confronti della banca presso la quale è stato intrattenuto il conto. Ché una simile ricostruzione non risulta solo in netto contrasto con il tenore del testo di legge, che peraltro si manifesta inequivoco. La stessa tende, in realtà, a trasformare uno strumento di protezione del cliente - quale si è visto essere quello in esame - in uno strumento di penalizzazione del medesimo: in via indebita facendo transitare la richiesta di documentazione del cliente dalla figura della libera facoltà a quella, decisamente diversa, del vincolo dell'onere. D'altra parte, neppure è da ritenere che l'esercizio del potere in questione sia in qualche modo subordinato al rispetto di determinate formalità espressive o di date vesti documentali; né, tantomeno, che la formulazione della richiesta, quale atto di effettivo esercizio di tale facoltà, debba rimanere affare riservato delle parti del relativo contratto o, comunque, essere non conoscibile dal giudice o non transitabile per lo stesso. Ché simili eventualità si tradurrebbero, in ogni caso, in appesantimenti dell'esercizio del potere del cliente: appesantimenti e intralci non previsti dalla legge e frontalmente contrari, altresì, alla funzione propria dell'istituto».

Pure è da segnalare che è vero che «l'esibizione di documenti non può essere chiesta, ai sensi dell'art. 210 cod. proc. civ. a fini meramente esplorativi». Tuttavia, nel caso in cui «non sia contestata l'applicazione al rapporto di conto corrente di interessi ultralegali non pattuiti nelle forme di legge, nonché l'applicazione della capitalizzazione trimestrale», «non può

mettersi in dubbio l'esistenza di un conto corrente, non contestato dalla Banca e dunque l'esistenza della documentazione relativa alla sua gestione». In ragione dei contenuti propri della norma dell'art. 119 comma 4 T.U.B., il «correntista ha diritto di ottenere dalla Banca il rendiconto, anche in sede giudiziarla, fornendo la sola prova dell'esistenza del rapporto contrattuale» (Cass., n. 21472/2017).

6.- In conclusione, va accolto il ricorso e cassata, per la relativa parte pertinente, la sentenza impugnata. Di conseguenza, la controversia va rinviata, per quanto di ragione, alla Corte di Appello di Lecce, che, in diversa composizione, provvederà anche a liquidare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa, nei termini di cui in motivazione, la sentenza impugnata e rinvia la controversia alla Corte di Appello di Lecce, che, in diversa composizione, deciderà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile, addì 18 dicembre 2018.

Il Presidente



TRIBUNALE DI MASSA

- SEZIONE CIVILE -

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Massa, in persona del Giudice Unico dott. Domenico Provenzano,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

omissis

CONCLUSIONI

Per l'attrice (cfr. verbale di udienza di p.c. in data 03.02.2017 ed atto di citazione):

“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione,

A) In relazione al contratto di conto corrente dedotto in giudizio,

1) Accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108 in quanto eccedente il cd. tasso soglia con espunzione degli interessi, spese, commissioni e oneri ex art. 1815 II comma c.c. dato il superamento del tasso soglia all'atto della stipula del contratto o, in subordine, con espunzione degli interessi, spese, commissioni e oneri per il periodo trimestrale di riferimento; in via ulteriormente subordinata, applicare l'art. 117 comma VII TUB;

2) Accertare e dichiarare l'invalidità a titolo di nullità parziale del contratto di apertura di credito dedotto in giudizio in relazione all'applicazione delle clausole di determinazione e applicazione dell'interesse anatocistico con capitalizzazione trimestrale, della clausola di determinazione dell'interesse ultralegale, della clausola sulla commissione di massimo scoperto, della clausola di corrispettivo disponibilità creditizia, della clausola sulla indennità di sconfinamento, della commissione sull'affidamento, della Clausola sull'Istruttoria Veloce, all'applicazione degli interessi per cd. giorni valuta, all'applicazione degli interessi derivanti dalle operazioni di anticipazione s.b.f., dei costi, delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese per tutte le ragioni esposte in narrativa per tutta la durata del rapporto;

3) accertare e dichiarare l'invalidità a titolo di nullità parziale dei contratti di conto corrente in relazione alle relative variazioni delle condizioni contrattuali ex artt. 117 e 118 TUB, dichiarando dovute solo le condizioni più favorevoli al correntista;

4) accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia delle clausole relative alla capitalizzazione degli interessi per violazione dei principi comunitari di trasparenza proporzionalità e non discriminazione in virtù dell'art. 10 della Cost. e art. 6 Trattato di Amsterdam, dell'art. 1 bis TUE e dell'art. 85 n. 1 TUE in disapplicazione degli artt. 25 comma 2 D.Lgs. 342/99 e della delibera Cicr 2000;

5) accertare, accolte le su estese istanze, a mezzo Consulente Tecnico d'ufficio all'uopo nominato e dichiarare, per l'effetto, l'esatto dare-avere tra le parti;

6) Condannare per l'effetto la convenuta banca alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre gli interessi legali creditori in favore dell'odierno istante.

7) Condannare, inoltre, la banca convenuta al risarcimento dei danni patiti da parte attrice per la mancata disponibilità delle somme imputate ad interessi, spese,

commissioni ed oneri da quantificarsi nella misura dei tassi di rendimento dei BOT;

In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari.”

Per la convenuta (cfr. foglio allegato al verbale di udienza di p.c. in data 03.02.2017):

“Piaccia al Giudice Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, azione ed eccezione e previe tutte le declaratorie del caso:

In via preliminare e pregiudiziale:

- Dichiarare la nullità dell'atto di citazione per i motivi indicati in comparsa di costituzione e risposta e in atti tutti depositati nell'interesse di

in ipotesi: dichiarare le domande contenute in atto di citazione improcedibili e inammissibili per tutti i motivi indicati in comparsa di costituzione e risposta.

In ogni caso, senza rinunzia alle suddette eccezioni revocare e/o dichiarare nulla la CTU per i motivi già ampiamente indicati e contestati in atti da ritenersi quivi ritrascritti.

In ipotesi gradata:

accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di ogni e qualsivoglia diritto degli opposenti ad ottenere la ripetizione delle somme, a dire di controparte, illegittimamente addebitate dalla Banca e sempre riservato espressamente il gravame, tenere comunque conto della sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di cassazione n. 244418 del 2.12.2010 e, comunque, degli oneri probatori gravanti su parte attrice non assolti;

In via ulteriormente gradata:

dichiarare la intervenuta decadenza dal diritto di impugnazione degli estratti conto inoltrati alla correntista e/o delle comunicazioni periodiche (avvisi di rate) per mancato esercizio del diritto nei termini di legge e, per l'effetto, rigettare sul punto tutte le pretese ex adverso avanzate;

Nel merito:

Respingere “in toto” le domande proposte da Alfa s.n.c nei confronti di BETA s.p.a., ivi compresa la domanda di risarcimento danni in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e non provate;

Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15% L.P.”

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Alfa s.n.c. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Massa, Banca Beta s.p.a. ... omissis, chiedendo che - previo accertamento dell'illegittimità, *sub specie* di nullità parziale, degli addebiti e delle annotazioni contabili registrate in riferimento al contratto di conto corrente con apertura di credito ed anticipo salvo buon fine per violazione dell'art. 1283 c.c. già intrattenuto dalla medesima attrice con la predetta banca, in relazione alle operazioni di anticipazione salvo buon fine e per applicazione di interessi a tasso ultralegale (in mancanza di idonea pattuizione scritta), di interessi anatocistici (attraverso la pratica di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi), per applicazione di interessi per giorni valuta, di competenze ed oneri vari (per commissioni di massimo scoperto, di corrispettivo di disponibilità creditizia, di indennità per sconfinamento, di commissioni di affidamento, di commissione di istruttoria veloce), per violazione della disciplina posta dagli artt. 117 e 118 T.U.B. in tema di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali (essendo le relative

comunicazioni inoltrate dalla banca alla correntista prive di menzione di qualsivoglia ipotetico giustificato motivo), nonché per contrasto con la disciplina antiusura di cui alla L. n. 108/1996 ed all'art. 644 c.p. (in ragione dell'addebito di interessi a tasso usurario). – venisse rideterminato il saldo del suindicato rapporto di conto corrente, all'esito del corretto conteggio, secondo legge, degli importi relativi alle varie operazioni, con condanna della convenuta alla restituzione delle somme dalla stessa illegittimamente addebitate o riscosse, maggiorate di interessi legali. Proponeva, altresì, azione risarcitoria volta al ristoro del pregiudizio correlato alla mancata disponibilità delle somme oggetto dei suddetti illegittimi addebiti, da quantificarsi in misura corrispondente al tasso di rendimento dei B.O.T..

Si costituiva Beta s.p.a., eccependo, in via preliminare, la nullità della citazione, ex art. 164 comma 4 c.p.c., per indeterminatezza della *causa petendi* e del *petitum*. Eccepiva, inoltre, la prescrizione del diritto *ex adverso* dedotto. Assumeva la decadenza della controparte, per decorso dei termini ex art. 119 D.Lgs. n. 385/1993 dalla facoltà di impugnare gli estratti conto periodicamente inviati alla correntista nel corso del rapporto, dovendosi essi considerare tacitamente approvati da quest'ultima. Contestava la fondatezza delle allegazioni difensive attoree inerenti ai criteri e modalità di gestione contabile del rapporto di conto corrente, assumendo la legittimità degli addebiti registrati e del saldo risultante dalla documentazione proveniente dalla stessa banca. Negava, altresì, che fossero stati applicati interessi a tasso eccedente la soglia antiusura.

Concludeva instando per la declaratoria di nullità della citazione, in via subordinata, affinché venisse dichiarata la prescrizione del diritto fatto valere dalla controparte, l'inammissibilità o improcedibilità della relativa azione, per effetto della decadenza dall'impugnativa degli estratti conto in base ai quali era stato determinato il saldo finale del rapporto contrattuale ovvero, comunque, venisse respinta l'avversa pretesa in quanto infondata nel merito.

La causa, istruita in forma documentale ed a mezzo di C.T.U. contabile, è stata trattenuta in decisione, all'udienza del 03.02.2017, previa assegnazione dei termini di rito per il deposito di comparsa conclusionali e memorie di replica, sulle conclusioni precisate come in epigrafe trascritte.

Ricostruita la materia del contendere nei termini sin qui sintetizzati, va in primo luogo disattesa l'eccezione di nullità della citazione per carenza o indeterminatezza dei requisiti previsti dall'art. 163, comma 3, nn. 3 e 4, sollevata da Beta s.p.a. ex art. 164 comma 4 c.p.c.. Dalla lettura dell'atto introduttivo, in effetti, è dato evincere con sufficiente chiarezza sia la *causa petendi* che il *petitum* dell'azione di ripetizione di indebito (art. 2033 c.c.) spiegata dalla società attrice, avendo la stessa contestato, già *in limine litis*, la legittimità della gestione contabile da parte della banca del rapporto di conto corrente con apertura di credito intrattenuto tra le parti – rapporto pacificamente intercorso, a fronte della produzione in giudizio dei relativi estratti conto – in riferimento agli addebiti registrati per capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, l'applicazione di interessi a tasso ultralegale, rilevandone la mancata pattuizione per iscritto, in violazione del disposto di cui all'art. 1284 c.c., di oneri, commissioni e competenze varie (analiticamente elencati) parimenti non pattuiti, tanto meno con nella necessaria forma scritta *ad substantiam*, la violazione del disposto di cui all'art. 118 T.U.B., in riferimento alle comunicazioni relative alle variazioni delle precedenti condizioni contrattuali inviate dall'istituto di credito senza menzione del “*giustificato motivo*” a tale fine previsto dalla disposizione appena citata, con la conseguente inefficacia delle stesse variazioni, nonché la violazione della soglia antiusura con riguardo applicato dalla medesima banca, in contrasto con la disciplina introdotta dalla

L. n. 108/1996; instando, altresì, per la determinazione del saldo del rapporto di conto corrente secondo legge (*“accertare ... l'esatto dare-avere tra le parti”*) e per la ripetizione del dedotto indebito oggettivo (*“condannare per l'effetto la convenuta banca alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre gli interessi legali creditori in favore dell'odierno istante”*).

La banca convenuta, da parte sua, per l'appunto in ragione della compiuta ed intellegibile prospettazione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento dell'avversa pretesa, ha avuto modo di sviluppare in modo diffuso, analitico ed ampiamente argomentato le proprie difese, anche in punto di merito, ciò che rende evidente l'insussistenza di qualsivoglia vulnus al diritto di difesa di quest'ultima, in virtù del completo rispetto del principio del contraddittorio processuale.

Tantomeno può ritenersi che l'ipotetica nullità dell'atto introduttivo possa di per sé derivare dall'omessa produzione in giudizio del contratto di conto corrente e di quello, ad esso collegato, di apertura di credito in favore della stessa correntista, secondo quanto pare aver prospettato Beta s.p.a. in comparsa conclusionale, a pag. 17 (*“La genericità e indeterminatezza della domanda ... sono tali da rendere ... nullo l'atto di citazione in quanto l'attrice non ha provato il fatto costitutivo della domanda e ciò è avvenuto a seguito della mancata produzione del contratto di conto corrente”*); in tal modo palesando di essere incorsa in un evidente equivoco tra gli ipotetici profili di carenza o indeterminatezza contenutistica della citazione (in realtà, per quanto chiarito, non ravvisabili nella specie) integrante l'eccepita nullità ed il piano probatorio.

In proposito, deve pacificamente ritenersi – tenuto anche conto della mancanza di qualsivoglia allegazione, dell'una come dell'altra parte, circa l'ipotetica conclusione degli anzidetti contratti in forma scritta - che il rapporto di conto corrente e quello di apertura di credito non siano stati costituito nella necessaria forma scritta *ad substantiam*; forma pure prescritta già a norma dell'art. 3 della L. n. 154/1992, così come, successivamente, dall'art. 117 comma 3 del D.Lgs. n. 385/1993 (il cui art. 161 ha abrogato la precitata Legge); essendo quindi sotto tale profilo indifferente accertare la data esatta in cui venne ebbe inizio il medesimo rapporto contrattuale *inter partes*, risultando il primo estratto conto disponibile (prodotto in atti) quello relativo al terzo trimestre del 1996.

Come è noto, la nullità del cd. contratto bancario amorfo – come in generale le nullità previste dalle norme di trasparenza del T.U.B. – è nullità c.d. unilaterale», che può essere fatta valere solo dal cliente, ovvero anche d'ufficio dal Giudice, purchè ciò avvenga nell'interesse di quest'ultimo (art. 127, comma 2, TUB).

Ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio inerente alla domanda di accertamento del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio, in relazione all'esatto saldo del conto corrente, e dell'azione di ripetizione dell'indebito spiegata da Alfa s.n.c., pertanto, l'onere assertivo e probatorio sulla stessa gravante deve ritenersi attinente ai fatti costitutivi della propria pretesa creditoria, ovvero all'esecuzione della prestazione - essendo nella specie documentato e, comunque, incontrovertito che il rapporto di conto corrente con apertura di credito abbia avuto corso tra le parti secondo le modalità e le annotazioni contabili risultanti dagli estratti conto prodotti in giudizio (compresi nel periodo dal terzo trimestre 1996 al 2° trimestre del 2013), essendo il saldo registrato dalla banca a debito della correntista pari ad € 14.240,19, secondo quanto evidenziato anche dal C.T.U. nella propria relazione - nonchè l'inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo della stessa, avendo a tale ultimo proposito l'attrice allegato già *in limine litis* (e corroborato attraverso la perizia contabile prodotta a corredo della propria memoria ex art. 183, comma VI, n. 2) l'illegittimità e l'inefficacia, *sub specie* di nullità parziale, degli addebiti contabilizzati da

Beta s.p.a in violazione di disciplina di legge imperativa (con particolare riguardo a quelli in contrasto con il divieto di anatocismo o conseguenti all'applicazione di interessi a tasso usurario) e/o in relazione ad oneri, commissioni e competenze non concordati o, comunque, non pattuiti non la necessaria forma scritta *ad substantiam*. Pare innegabile che, a fronte della materia del contendere, per sua natura implicante, ai fini della decisione, il ricorso a nozioni e ad attitudini analitiche afferenti alla scienza matematica finanziaria, in quanto tali non rientranti nel novero di quelle di cui è in possesso il giudicante, la C.T.U. cui è stato dato ingresso nel corso del giudizio, a fronte degli estratti conto prodotti in giudizio, lungi dal configurarsi esplorativa (ed, in quanto tale, inammissibile) non avrebbe potuto che assumere (legittimamente) natura percipiente; tale essendo quella attraverso la quale il Giudice del merito affida al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (cd. consulenza deducente); ma anche quello di accertare i fatti stessi (cd. consulenza percipiente), in particolare la sussistenza o meno dei denunciati addebiti illegittimi per oneri, commissioni e spese non pattuite ed a titolo di capitalizzazione anatocistica degli interessi e di applicazione di interessi a tasso ultralegale; costituendo la consulenza cd. percettiva, per sua stessa natura e funzione, essa stessa fonte oggettiva di prova. Perché il Giudice possa disporre una siffatta consulenza è necessario e sufficiente, da un lato, che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto, dall'altro, che il Giudice ritenga che l'accertamento demandato al C.T.U. – purchè, per quanto chiarito, nell'ambito dei fatti allegati - richieda specifiche cognizioni tecniche (cfr., *ex plurimis*, Cass. n. 4792/2013, Id. n. 15157/2012). La materia contabile costituisce, all'evidenza, tradizionale campo di elezione della consulenza cd. percipiente, tenuto anche conto della peculiare disciplina vigente in tale ambito, ai sensi dell'art. 198 c.p.c.. Tale risulta essere l'accertamento demandato al C.T.U. dott. Germinara, come è dato chiaramente evincere dai quesiti formulati all'udienza del 08.01.2007, quesiti cui si è scrupolosamente attenuto lo stesso ausiliario dell'ufficio nel predisporre il proprio elaborato. Del resto, quest'ultimo ha proceduto a dar corso alle indagini peritali nel pieno rispetto del contraddittorio con le parti (incluso il C.T.P. della banca), in difetto di contestazione di sorta circa l'ipotetica consultazione di documentazione contabile non prodotta in causa e non esaminata anche dei consulenti di parte o, comunque, acquisita in mancanza di consenso delle parti medesime o dei rispettivi consulenti (cfr. Cass. n. 24265/2010).

La Suprema Corte, in particolare, con la sentenza n. 5091/2016 ha avuto modo di chiarire espressamente, con specifico riferimento all'azione di ripetizione di indebito inerente a rapporto di conto corrente bancario, che, qualora – come per l'appunto nel caso di specie – *“una parte parte chieda una consulenza contabile sulla base di una produzione documentale, il giudice non può qualificare come esplorativa la consulenza senza dimostrare che la documentazione esibita sarebbe comunque irrilevante”*, precisando, al riguardo, che *“ha natura esplorativa... la consulenza finalizzata alla ricerca di fatti, circostanze o elementi non provati dalla parte che li allega”* (cfr. Cass. n. 15219/2007) – essendo essa legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova - non potendosi invece considerare tale, risultando quindi ammissibile, anche *“la consulenza intesa a ricostruire l'andamento di rapporti contabili non controversi nella loro esistenza”*. In altri termini, in virtù del principio recepito nella richiamata pronuncia, anche documentazione non sia irrilevante, bensì soltanto insufficiente (come per l'appunto, nel caso in esame, gli estratti conto relativi al conto corrente oggetto di giudizio, sebbene non coprano l'intera durata del rapporto contrattuale) ben può legittimare il ricorso alla C.T.U., essendosi in tale contesto con la stessa citata sentenza, ribadito, in conformità alla consolidata giurisprudenza della medesima Corte regolatrice, che è consentito derogare finanche al limite costituito dal divieto di compiere indagini esplorative, *“quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche, essendo in*

questo caso consentito al C.T.U. anche di acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse" (cfr. Cass. n. 5091/2016 cit; conf. Id. n. 3191/2006). A tale principio occorre avere riguardo, a maggior ragione, qualora – come per l'appunto nella fattispecie in esame - ai fini dell'accertamento del credito controverso occorra verificare se il rapporto di conto corrente si sia svolto in base a clausole che comportino violazione di norme imperative, in particolare per violazione del divieto di anatocismo e della disciplina antiusura, clausole la cui nullità, del resto, è rilevabile d'ufficio dal Giudice (cfr. Cass. n. 16188/2017, Id. n. 1341/2017, n. 9169/2015, n. 2072/2014, n. 24483/2013, n. 6518/2011, n. 23974/2010, n. 1146672008).

Richiamate le considerazioni sin qui svolte, deve pertanto ritenersi che, al fine di consentire l'accertamento del credito controverso a titolo di indebito (art. 2033 c.c.) attraverso C.T.U. contabile, occorre - e deve ritenersi sufficiente – che il correntista fornisca prova della sussistenza del rapporto bancario, producendo in giudizio anche solo gli estratti conto (riportanti le condizioni contrattuali applicate dalla banca), non necessariamente anche il contratto scritto (in virtù del disposto di cui all'art. 127, comma II T.U.B.). E dell'ipotesi che non risultino prodotti tutti gli estratti conto, ciò non consente, di per sé, di negare l'accesso alla C.T.U., non potendosi comunque escludere che l'ausiliario dell'Ufficio possa, attraverso la consultazione di quelli disponibili, ricostruire comunque l'evoluzione contabile del conto corrente e rapportarla a quella che dovrebbe risultare attraverso l'applicazione della disciplina contrattuale e legale. Analogamente, anche con specifico riguardo all'apertura di credito correlata al rapporto di conto corrente, l'esistenza di un fido può essere provata dal correntista non solo con il documento che apprende e suggella l'affidamento concesso, ma anche con il ricorso a prove indirette, che comportino una conferma dell'esistenza di un rapporto di quella natura. Nel caso in esame, l'esistenza di un affidamento sul conto corrente bancario (re quindi di un rapporto di apertura di credito) si evince chiaramente dagli stessi estratti conto predisposti dalla banca, come del resto evidenziato dal C.T.U.. La Corte di Cassazione, del resto, ha avuto modo di rimarcare che la stipulazione del contratto di apertura di credito può evincersi anche *per facta concludentia*, vale a dire risultare dal contegno tenuto dalla banca nella gestione del conto (cfr. Cass. n. 2752/1995, Id. n. 3842/1996).

Per altro verso, deve escludersi che – secondo quanto prospettato dalla difesa di Beta s.p.a. in comparsa conclusionale (a pagg. 43-44) - l'espletata C.T.U. possa considerarsi inammissibile in quanto esplorativa con specifico riferimento alla mancata produzione in giudizio dei D.M. inerenti ai tassi soglia antiusura, ai fini del riscontro di legalità relativo alla gestione del rapporto di conto corrente sotto tale profilo; e ciò non fosse altro che per il semplice e dirimente rilievo che tali D.M. risultano prodotti da parte attrice a corredo della propria memoria ex art. 183, comma VI n. 2 c.p.c., sub doc. 22. Per mera completezza di motivazione, peraltro, non pare condivisibile il principio recepito in alcune pronunce giurisprudenziali in proposito richiamato dalla difesa della banca a sostegno del proprio assunto, secondo cui, nell'ipotesi in cui la parte che agisca al fine di accertare la violazione della disciplina antiusura non assolva l'onere di allegare e depositare in giudizio i predetti D.M. non sarebbe consentito dare ingresso a C.T.U. contabile, né, comunque, accogliere la stessa domanda, trattandosi di meri atti amministrativi, non costituenti fonti del diritto; ciò che non consentirebbe, al riguardo, l'operatività del principio *iura novit curia* posto dall'art. 113 c.p.c., disposizione da leggere applicare con riferimento all'art. 1 delle disposizioni preliminari del codice civile, che, nell'indicare le fonti del diritto, non reca menzione degli atti amministrativi. A tale indirizzo vanno ricondotte talune pronunce di

merito (cfr. Trib. Mantova, 29.05.2012, Id. 13.10.2015, Trib. Busto Arsizio 20.05.2017, Trib. Napoli, 17.06.2014, Trib. Latina 28.08.2013, Trib. Nola 09.01.2014) ed un unico, ormai non certo recente, arresto della Corte di Cassazione, costituito dalla sentenza n. 8742/2001 (inerente, per l'appunto, ai D.M. ex art. 2 della L. n. 108/1996); mentre la sentenza n. 9941/2009 delle Sezioni Unite dello stesso Supremo Collegio richiamata dalla difesa della banca convenuta si riferisce al (ben diverso) Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2004, attuativo dell'art. 2 comma 1 della L. n. 425/1989, relativo all'adeguamento dell'assegno di confine in favore del personale dipendente delle Amministrazioni statali residente permanentemente in territorio estero o di confine con l'Italia. A ben vedere, la questione essenziale è se i D.M. richiamati dall'art. 2 della L. n. 108/1996 costituiscano effettivamente meri atti amministrativi attuativi della disciplina legale in materia (nel qual caso varrebbe in effetti il principio invocato dalla difesa di s.p.a.), o rappresentino, piuttosto, atti di normazione secondaria, integrativa del precetto legislativo, non potendosi escludere, in quest'ipotesi, che essi, in quanto tali, siano assoggettati al principio *iura novit curia*, con conseguente non necessità della loro produzione in giudizio ai fini dell'applicazione della disciplina di legge antiusura.

Ad avviso di questo Giudice, risulta ben più aderente alla natura giuridica dei D.M. previsti dall'art. 2 della L. n. 108/1996 il diverso orientamento giurisprudenziale che qualifica gli stessi come atti di normazione secondaria integrativi del precetto penale di cui all'art. 644 c.p., essendo stata tale disposizione configurata dal Legislatore come norma penale (parzialmente) in bianco non onere (cfr. Trib. Lecce 15.12.2015, Trib. Rimini 3.3.2016). L'accertamento dell'illecito usurario, infatti, per espressa *voluntas legis*, implica il raffronto tra il tasso di interesse di pertinenza dei singoli rapporti contrattuali (da calcolare in base al criterio omnicomprensivo stabilito dall'art. 644, comma 3 c.p.) ed i tassi soglia determinati attraverso una maggiorazione prevista dal Legislatore ai sensi del comma 4 dell'art. 2 della citata L. n. 108/1996 (attualmente pari al 25% + 4 punti percentuali) del tasso soglia globale medio rilevato trimestralmente dal Ministero del Tesoro (attualmente Ministero dell'Economia e delle Finanze), cd. T.E.G.M., in relazione alle varie categorie omogenee di operazioni creditizie e finanziarie; tassi, questi ultimi, che, previa correzione in base ad eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto, vengono riportati in decreti ministeriali pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, secondo quanto disposto dallo stesso citato art. 2 della L. n. 108/1996. Tali decreti ministeriali, pertanto, contengono un indefettibile elemento costitutivo della norma incriminatrice, vale a dire la determinazione del tasso medio degli interessi per ciascuna classe di operazioni in base alla quale viene stabilito il tasso soglia relativo a quella stessa categoria di rapporti contrattuali. Essi, pertanto, rappresentano veri e propri atti normativi, sia pure di rango secondario, integrativi della norma penale, concorrente a costituire uno dei due parametri (ovvero il cd. tasso soglia) del raffronto cui occorre procedere al fine di verificare il rispetto della disciplina antiusura. Tale conclusione, del resto, trova riscontro nel comma 3 dell'art. 644 c.p., ai sensi del quale *“la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari”*, ciò che costituisce innegabile conferma della natura integrativa (non già meramente attuativa) del precetto legislativo assunta dai decreti ministeriali *de quibus*. Del resto, non può trascurarsi di considerare che l'art. 2 appena citato indica la forma che la rilevazione del T.E.G.M. e, conseguentemente, dei tassi soglia dovrà assumere (facendo la stessa disposizione, al comma 2, espresso riferimento al *“decreto del Ministro del tesoro”* soltanto ai fini della *“classificazione delle operazioni per categorie omogenee”*); laddove, invece, l'art. 644 c.p. (che poi è l'art. 1 della L. n. 108/1996) a prevedere in modo esplicito, come dianzi precisato, che è la *“legge”* che individua il tasso soglia in base al quale accertare l'usura oggettiva (*“il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari”*), tasso soglia stabilito, come chiarito, in base ad una maggiorazione percentuale del T.E.G.M. rilevato dal Ministero competente attraverso un atto di natura normativa (che il comma 1 dell'art. 2 della L. n. 108/1996 non

qualifica affatto come “*decreto*”), destinato ad integrare il precetto legale. Quanto appena chiarito dimostra che trattasi, per l'appunto, di norma penale in bianco, assumendo l'atto amministrativo mediante il quale viene integrata la norma la natura (normativa) della stessa, ciò che non può che comportare l'applicazione ai decreti ministeriali integrativi della richiamata disciplina di legge del principio *iura novit curia*, con esclusione quindi di qualsivoglia onere di produzione in giudizio (al di là della mera allegazione) dei medesimi decreti; se così non fosse si dovrebbe pervenire all'aberrante conseguenza per cui una norma, di legge (inerente ad un illecito penale e sicuramente di natura imperativa anche sul piano civilistico), la cui violazione è punita con la nullità della pattuizione relativa al tasso di interessi eccedente il tasso soglia, rilevabile d'ufficio (costituendo innegabilmente norma imperativa anche sul piano civilistico), sia soggetta ad uno specifico onere probatorio (a carico della parte la cui sfera patrimoniale viene lesa dall'illecito) sui presupposti giuridici della sua applicazione. Non è tanto alla veste giuridica del decreto ministeriale (come precisato peraltro non prevista dalla Legge) – e dunque del “contenitore” – che occorre avere riguardo ai fini all'affermazione o della negazione del principio *iura novit curia*, quanto, piuttosto, alla natura normativa o amministrativa degli stessi atti – e quindi al loro “contenuto”. Del resto, non si tratta dell'unica ipotesi in cui i provvedimenti di organi amministrativi in materia di credito assumono la natura sostanziale di atti normativi (destinati, in quanto tali, ad integrare la disciplina di determinati situazioni o rapporti con precetti aventi i connotati della generalità e dell'astrattezza): la Suprema Corte ha avuto ad esempio modo di precisare che “*In materia di disciplina della forma dei contratti bancari, l'art. 3, comma 3, L. n. 154 del 1992 e, successivamente, l'art. 117, comma 2, T.U.B., nella parte in cui dispongono che il C.I.C.R. può prevedere che particolari contratti, per motivate ragioni tecniche, possono essere stipulati in forma diversa da quella scritta, attribuiscono a detto Comitato interministeriale il potere da questo conferito alla Banca d'Italia di emanare disposizioni che integrano la legge e, nei limiti dalla stessa consentiti, possono derogarvi e che, perciò, costituiscono norme di rango secondario, la cui legittimità non è esclusa dalla mancata indicazione delle motivate ragioni tecniche della deroga, dovendo l'onere della motivazione ritenersi adempiuto mediante l'indicazione del tipo di contratto e la precisazione che esso deve riferirsi ad operazioni e servizi già individuati e disciplinati in contratti stipulati per iscritto*” (cfr. Cass. n. 14470/2005); precisando espressamente, nella motivazione di quest'ultima pronuncia, che “*Le norme emanate dal C.I.C.R. (nel 1992 in via d'urgenza, in sua sostituzione, dal Ministro del Tesoro) ... completano ed integrano la norma di legge, in virtù di una facoltà espressamente prevista dalla legge stessa. Non si tratta pertanto di atti amministrativi illegittimi perché contra legem, ma di atti a contenuto ed efficacia normativi, emanati dal C.I.C.R. ... nell'esercizio di un potere espressamente loro attribuito dal legislatore*”. Sempre su tale linea, occorre anche ricordare che “*i regolamenti si distinguono dagli altri atti e provvedimenti amministrativi a carattere generale in quanto sono espressione di una potestà normativa attribuita all'amministrazione con carattere secondario rispetto a quella legislativa, e disciplinano in astratto tipi di rapporti giuridici mediante una regolamentazione, attuativa o integrativa della legge, ma ugualmente innovativa dell'ordinamento giuridico esistente, con precetti che presentano i caratteri della generalità ed astrattezza, con la conseguenza che ai regolamenti è applicabile il principio "iura novit curia" e che le eventuali violazioni di norme regolamentari sono censurabili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c.*” (cfr. Cass. n. 14851/2004, conf. Id. n. 6933/1999, n. 33/2003).

Va poi disatteso l'assunto difensivo di Beta s.p.a. secondo cui la mancata contestazione degli estratti conto periodici inviati al correntista entro il termine previsto ex art. 832 c.c.. Al riguardo, infatti, costituisce *jus receptum* che l'approvazione tacita degli anzidetti estratti conto conseguente alla mancata contestazione degli stessi, entro sei mesi, attiene

esclusivamente ad eventuali errori di scritturazione o conteggio ovvero per omissioni o duplicazioni, non precludendo mai al correntista, neppure dopo il decorso del suindicato termine, il diritto di far valere l'invalidità o l'inefficacia dei titoli dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti (cfr. Cass. n. 10186/2001, Id. n. 10129/2001). Sotto tale profilo, pertanto, l'estratto di conto corrente, anche certificato ai sensi dell'art. 50 T.U.B., "*non costituisce, in caso di contestazione, di per sé prova dell'entità del credito della banca*" in quanto, con ogni evidenza, rappresenta "*un atto unilaterale proveniente dal creditore*" (cfr. Cass. n. 9695/2011). Più precisamente, ai sensi dell'art. 1832 c.c. – previsione richiamata dall'art. 1857 c.c. – la mancata contestazione degli estratti conto entro sei mesi dall'invio, cui consegue l'implicita approvazione delle operazioni in esso annotate, produce unicamente l'effetto di rendere incontestabili eventuali errori di scritturazione, omissioni o duplicazioni dei titoli dai quali esse derivino, ma non esclude l'ammissibilità di censure concernenti la validità e l'efficacia dei titoli medesimi, proponibili nell'ordinario termine di prescrizione decennale decorrente dalla chiusura definitiva del rapporto di conto corrente; infatti, la mancata contestazione da parte del correntista degli estratti conto "*rende inoppugnabili gli addebiti sotto il profilo meramente contabile ma non sotto quello della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori da cui derivano le partite inserite*" (Cass. 870/2006, conf., Id. n. 5067/2010, n. 10376/2006, n. 18626/2003, Cass. SS.UU. n. 10129/2001, Id. n. 6548/2001, Cass. n. 18186/2001, n. 1250/1999, n. 4846/2008, n. 4735/1986, n. 1112/1984). Ne deriva, in particolare, che l'omessa contestazione degli stessi estratti conto da parte del correntista non impedisce al medesimo di contestare la validità e l'efficacia dei rapporti obbligatori ad essi sottostanti ed, in particolare, di denunciare l'illegittimità di addebiti operati in esecuzione di clausole nulle in quanto contrastanti con norme imperative, quali quelle in violazione con del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c. e quelle conseguenti all'applicazione di interessi a tasso usurario (cfr. Cass. n. 11626/2011, Id. n. 23807/2008), nè vale a superare la nullità della clausola relativa agli interessi ultralegali, perché l'unilaterale comunicazione del tasso di interesse non può supplire al difetto originario di valido accordo scritto (*ad substantiam*) in deroga alle condizioni di legge, richiesto dall'art. 1284 comma 3 c.c. (cfr. Cass. n. 10516/2016, Id. n. 3574/2011, Id. n. 23971/2010, n. 17679/2009, n. 6514/2007, n. 12372/2006, n. 7662/2005, n. 10129/2002, n. 6548/2002, . 17679/2009). Per altro verso, non può evidentemente valere ad escludere il diritto alla restituzione ed a cristallizzare il trasferimento patrimoniale privo di causa, l'ipotetico convincimento del correntista di aver adempiuto ad una obbligazione naturale, in ipotesi desumibile dalla tacita approvazione gli estratti conto periodici. Richiamati i rilievi che precedono circa la valenza della mancata contestazione da parte del cliente degli estratti conto inviati dalla banca, mancherebbe senza dubbio la spontaneità del pagamento (presupposto della fattispecie regolata dall'art. 2034 c.c.), che deve ragionevolmente escludersi in virtù delle stesse modalità contabili di corresponsione degli interessi anatocistici, effettuata mediante annotazione dell'addebito degli interessi capitalizzati sul conto corrente, ad iniziativa esclusiva della banca e senza autorizzazione del cliente. E' di tutta evidenza, poi, l'assenza della causa propria dell'obbligazione naturale ex art. 2034 c.c., vale a dire l'adempimento di un dovere morale o sociale. A tale ultimo proposito, va osservato che la determinazione in misura ultralegale del tasso di interesse del conto corrente può legittimamente avvenire "*per relationem*" soltanto se ed in quanto i criteri cui correlarla presentino sufficiente certezza ed univocità. In particolare, nel regime anteriore all'entrata in vigore della legge sulla trasparenza e del T.U.B. non soddisfacevano tale requisito le clausole che facessero riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito e attribuissero alla banca la facoltà di modificarle unilateralmente in qualsiasi momento. Giova peraltro ribadire che, nel caso di specie, non vi è traccia documentale del contratto di conto corrente *inter partes*, non potendo quindi il requisito della forma scritta essere surrogato dai meri estratti conto periodici inviati dalla banca al cliente. Con specifico riferimento alla disciplina previgente alla riforma di cui al D.Lgs. n.

385/1993 – ed in virtù di *ratio decidendi* che vale, a maggior ragione, per i rapporti di conto corrente bancario costituiti nella vigenza di detta riforma - la Corte regolatrice ha avuto modo di chiarire che *“nel rapporto di conto corrente bancario la pattuizione di interessi ultralegali può avvenire soltanto mediante un atto sottoscritto o separatamente accettato per iscritto da entrambe le parti, a nulla rilevando che il contratto di conto corrente sia a forma libera; pertanto l'approvazione, ancorché ripetuta, di estratti conto nei quali siano conteggiati interessi superiori al tasso legale, non può supplire alla mancanza dello scritto, perché, non essendo espressione diretta di un tale accordo, non documenta la stipulazione del patto”* (cfr. Cass. n. 9791/1994, conf. Id. n. 11020/1993, n. 4735/1986).

Ne deriva che i rilievi difensivi della convenuta in proposito non possono di per sé escludere il necessario esame del merito della controversia, dovendosi fare applicazione del disposto imperativo di cui al precitato art. 1284, comma 3 c.c., a norma del quale, in mancanza di pattuizione in forma scritta degli interessi a tasso ultralegale, essi *“sono dovuti nella misura legale”*.

Per altro verso, l'inapplicabilità dell'art. 1831 c.c. (inerente al conto corrente ordinario) al conto corrente bancario (cfr. Cass. n. 6187/2005) comporta innanzitutto che, in assenza di specifica pattuizione contrattuale, non possano ritenersi operanti date intermedie di chiusura del conto corrente bancario (né secondo gli usi, né con cadenza semestrale, né in corrispondenza dell'invio degli estratti conto, aventi solo il limitato effetto ricognitivo delle operazioni di addebito/accredito annotate); inoltre, sempre nel caso in cui non siano state pattuite chiusure intermedie del conto corrente bancario, il saldo giornaliero di esso – costituito dalla doppia partita per capitale e per interessi di pieno diritto ex art. 1282 c.c. (maturati giorno per giorno per la sola liquidità ed esigibilità del saldo capitale) – pur se immediatamente esigibile dal correntista o dalla banca, rispettivamente in caso di saldo attivo o passivo (*“salva l'osservanza del termine di preavviso eventualmente pattuito”*, secondo l'art. 1852 c.c.), assume valenza di obbligazione “scaduta” unicamente a seguito di richiesta stragiudiziale o domanda giudiziale, sicché solo da quel momento il saldo per la partita in interessi maturati è idoneo a generare ulteriori interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c. ed in conformità delle relative prescrizioni.

Dalla documentazione prodotta – giova ribadire - non emerge traccia della stipulazione in forma scritta del contratto di conto corrente oggetto di causa, non potendo valere a tal fine gli estratti conto periodici inviati dalla banca alla correntista.

In proposito, non può ritenersi che la mancata osservanza della forma prescritta *ex lege* ai fini della pattuizione del tasso di interesse, a norma dell'art. 117, comma 1 del D.Lgs. 01/09/1993 n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) possa comportare l'applicazione del disposto di cui al comma 7 dello stesso precitato art. 117, a norma del quale il contenuto del rapporto è in tal caso integrato automaticamente per effetto dell'operatività del *“tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni del tesoro annuali o di altri similari eventualmente indicati dal Ministro del Tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive”*, nonché degli *“altri prezzi e condizioni pubblicizzati nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi”*. Va infatti osservato che - anche a prescindere dalla dubbia anteriorità del rapporto contrattuale oggetto di causa rispetto all'entrata in vigore di detta disciplina legislativa - per un verso, tale disciplina attiene propriamente all'eterointegrazione normativa (ex artt. 1419 comma 2 e 1339 c.c.), a fronte della nullità parziale del contratto per indeterminatezza dell'oggetto (ex art. 1346 c.c.), in dipendenza della mancata o indeterminata previsione (ad esempio, in virtù del mero generico rinvio agli usi su piazza) del tasso di interesse nel

contratto di conto corrente, ed a ben vedere non esclude, quindi, l'applicabilità del disposto imperativo di cui all'art. 1284, comma 3 c.c., che regola invece la specifica ipotesi – che, a ben vedere, piuttosto ricorre nella fattispecie concreta – in cui la banca proceda ad applicare interessi ad un tasso ultralegale in carenza della relativa necessaria stipulazione in forma scritta *ad substantiam* del contratto di conto corrente (cfr. Cass. n. 11466/2008, Trib. Torino, n. 450/2010, Trib. Lecce, 16.12.2009, App. Napoli, n. 1514/2008).

Per altro verso, deve escludersi che, ai fini della verifica del rispetto della disciplina antiusura – profilo di indagine che verrà affrontato più compiutamente nel prosieguo della motivazione – costituisce onere dell'attrice (in ipotesi quale condizione per dare ingresso alla disposta C.T.U. contabile) produrre in giudizio i decreti ministeriali che stabiliscono i tassi soglia per i vari periodi di riferimento, trattandosi di meri atti amministrativi, non costituenti fonti del diritto; ciò che non consentirebbe, al riguardo, l'operatività del principio *iura novit curia* (posto dall'art. 113 c.p.c.). In realtà,

Per le ragioni sin qui esposte, la richiesta di revoca dei provvedimenti con i quali in corso di causa è stata disposta (ed in seguito ribadita) la C.T.U. contabile cui si è dato ingresso in giudizio non merita accoglimento.

Con riguardo alla questione della controversa sussistenza dell'effetto anatocistico conseguente all'applicazione di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, pare opportuno riportare il perspicuo supporto motivazionale recepito dalle Sezioni Unite Corte regolatrice in uno dei più argomentati e puntuali approdi in materia: *“In sede di esegesi dell'art. 1283 c.c., la giurisprudenza della primavera del 1999, ponendosi in consapevole e motivato contrasto con pronunzie del ventennio precedente, ha enunciato il principio - reiteratamente, poi, confermato da successive sentenze - per cui gli "usi contrari", idonei, ex art. 1283 c.c. a derogare il precetto ivi stabilito, sono solo gli "usi normativi" in senso tecnico; desumendone, per conseguenza, la nullità delle clausole bancarie anatocistiche, la cui stipulazione risponde ad un uso meramente negoziale ed incorre quindi nel divieto di cui al citato art. 1283 c.c.. La clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi configurano violazione del divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c., non rinvenendosi l'esistenza di usi normativi che soli potrebbero derogare al divieto imposto dalla suddetta norma, neppure nei periodi anteriori al mutamento giurisprudenziale in proposito avvenuto nel 1999, non essendo idonea la contraria interpretazione giurisprudenziale seguita fino ad allora a conferire normatività a una prassi negoziale che si è dimostrata poi essere contra legem. L'uso normativo anatocistico trimestrale, inesistente prima dell'entrata in vigore del codice del 1942, non si è potuto formare successivamente in costanza del divieto anatocistico dell'art. 1283 c.c. e, pertanto, sono nulle le clausole anatocistiche dei contratti bancari. La mancata dichiarazione di inesistenza dell'uso anatocistico trimestrale e delle clausole anatocistiche bancarie da parte della giurisprudenza di merito e di alcune pronunce del giudice di legittimità, non comporta creazione dell'uso normativo anatocistico, considerata l'estraneità del precedente giurisprudenziale a dare fondamento ai caratteri dell'uso consistenti nella ripetizione del comportamento nell' opinio juris ac necessitatis. L'adesione anche di massa e ripetuta nel tempo a condizioni generali di contratto unilateralmente predisposte, è inidonea alla creazione dell'uso normativo, considerato che la scelta dell'aderente non è contraddistinta dai caratteri di libertà e di alternativa propri dell'opinio juris ac necessitatis”* (Cass., SS.UU., 04/11/2004, n. 21095).

Come noto, in virtù del costante orientamento giurisprudenziale diffusi a seguito del *revirement* della Corte di Cassazione di cui alle sentenze nn. 3096/1999 e 2374/1999 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 425/2000 (con la quale era stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3 del D.Lgs. n. 385/1993, nella parte in cui

stabiliva che “*le clausole riguardanti la produzione di interessi sugli interessi maturati*”, contenute nei contratti conclusi anteriormente alla data di entrata in vigore della Delibera C.I.C.R. fossero “*valide ed efficaci fino a tale data*”) - nei contratti di conto corrente bancario ex art. 120 T.U.B. (D.Lgs. n. 385 del 1993), come successivamente modificato dall'art. 25 del D.Lgs. n. 342/1999, e della suindicata successiva Delibera C.I.C.R. del 09.02.2000 (“*Modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria*”, in G.U., 22 febbraio 2000, n. 43), è legittima la capitalizzazione degli interessi alla sola condizione che la periodicità della capitalizzazione sia reciproca e che risulti da espressa pattuizione scritta (cfr., in particolare, art. 2 Delibera C.I.C.R. citata); pattuizione che, inoltre, deve essere specificamente approvata per iscritto (art. 6 della stessa Delibera C.I.C.R.). Ne deriva che, in conformità a consolidata giurisprudenza della Corte regolatrice, le clausole anatocistiche contenute nei contratti di conto corrente implicanti la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi sono affette da nullità – rilevabile anche d'ufficio ex art. 1421 c.c. - qualora siano inserite in contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della suddetta Delibera C.I.C.R. (30.06.2000) – quale risulta essere il conto corrente per cui è controversia - in quanto fondate su un mero uso negoziale inidoneo a derogare al disposto imperativo di cui all'art. 1283 c.c.; mentre devono ritenersi legittime qualora afferiscano a contratti conclusi successivamente alla suddetta data, purchè rispettose del principio di simmetria e di reciprocità, vale a dire a condizione che prevedano identica periodicità per la capitalizzazione degli interessi passivi e di quelli attivi (cfr., *ex plurimis*, Cass. SS.UU. n. 21095/2004, Cass. n. 25016/2007, n. 21141/2007, n. 11466/2008, n. 9695/2011, 6518/2011, n. 23973/2010).

Il fatto che alla chiusura trimestrale dei conti segua, per definizione, la capitalizzazione trimestrale degli interessi non può rappresentare una sostanziale elusione del divieto di cui al richiamato art. 1283 c.c., anche in ragione della diversa chiusura dei conti attivi. Sul punto, la previsione negoziale della chiusura non è quindi condizione sufficiente ad impedire il vaglio di legittimità sulla capitalizzazione che ne deriva. Va inoltre osservato, in proposito, che l'art. 1857 c.c. non prevede, tra le norme applicabili alle operazioni bancarie in conto corrente - di corrispondenza o bancario e non ordinario - gli artt. 1823, 1825 e 1831 c.c., ma fa riferimento ai soli artt. 1826, 1829 e 1832 c.c. (cfr. Cass. n. 870/2006, Id. n. 6187/2005). L'espressa previsione normativa delle norme del conto corrente ordinario applicabili al conto corrente bancario e la mancata inclusione tra queste dell'art. 1831 c.c., escludono in radice la possibilità che quest'ultima disposizione possa essere analogicamente od estensivamente applicata al conto corrente bancario.

Mentre nel conto corrente ordinario è necessario dar vita ad una periodica chiusura del conto per rendere finalmente disponibile ed esigibile il saldo a favore del correntista ordinario, nel conto corrente bancario non vi è invece alcuna necessità di una chiusura periodica del conto, in quanto in qualsiasi momento, in base all'art. 1852 c.c., il cliente correntista ha la piena disponibilità del conto e delle somme a suo credito in esso annotate. Ne consegue che, nel conto corrente bancario, la cosiddetta chiusura periodica (trimestrale, semestrale, annuale) del conto svolge solo ed unicamente la funzione di natura contabile, essendo destinata a conteggiare gli interessi e le spese, addebitandoli o accreditandoli sul conto, in guisa che gli interessi addebitati vengano ad accrescere il preesistente debito per capitale (per interessi già capitalizzati) e gli interessi accreditati costituiscano somme che rappresentano una nuova giacenza del conto, sulle quali decorrono interessi non certo per effetto dell'anatocismo, ma per l'elementare principio della maturazione degli interessi sulle giacenze attive del conto. In altri termini, nel contratto di conto corrente bancario, il rapporto di piena disponibilità da parte del cliente si svolge ininterrottamente prima e dopo la cosiddetta chiusura periodica del conto corrente bancario, e dunque indipendentemente

dal fatto che la banca quale mandatario proceda periodicamente a fare il conto degli interessi maturati a debito o a credito e, pertanto, la cosiddetta chiusura periodica segna esclusivamente la contabilizzazione di interessi a debito o credito del cliente. È per questo motivo che il legislatore non ha richiamato l'art. 1831 c.c. nell'ambito della disciplina del conto corrente bancario: non vi è infatti, in tale ultimo rapporto contrattuale alcuna effettiva e periodica chiusura del conto dalla quale scaturisca l'esigibilità di una somma, ma vi è solo – giova ribadire - il conteggio di interessi che viene contabilizzato nel rendiconto che la banca, quale mandataria, deve fornire al cliente. Di qui, pertanto, l'impossibilità di applicare l'art. 1831 c.c. ai rapporti di conto corrente bancario, in quanto la chiusura cui fa riferimento tale disposizione realizza funzioni del tutto estranee al conto corrente bancario, considerato che nel contratto in questione il termine chiusura periodica del conto sta a significare soltanto il conteggio del corrispettivo (il quale, come è noto, è articolato nelle varie voci, oltre che di spese e competenze, anche di interessi per la liquidità messa a disposizione della banca mandataria), preteso periodicamente dalla banca per l'espletamento, appunto, della sua attività di mandataria. A ben vedere, quindi, è la stessa diversità strutturale e funzionale che caratterizza lo schema causale del conto corrente ordinario rispetto a quello del conto corrente bancario per corrispondenza (atteso che il primo prevede l'inesigibilità delle prestazioni, ex art. 1823 c.c., mentre il secondo comporta la continua disponibilità e l'esigibilità a vista del saldo, ex art. 1852 c.c.) a determinare l'inapplicabilità dell'art. 1831 c.c. a quest'ultimo rapporto contrattuale: se infatti il saldo del conto corrente bancario è esigibile in ogni momento, non può aver senso far riferimento alla disposizione da ultima citata, che presuppone l'inesigibilità delle partite creditorie fino alla chiusura del conto. In definitiva, essendo il conto corrente bancario un contratto di durata, in cui il rapporto non si rinnova ad ogni chiusura di conto – essendo la cd. chiusura periodica non già prodromica al saldo ed alla conclusione del contratto, bensì una mera operazione contabile rispondente ad una finalità riepilogativa, non è richiesta dal tipo negoziale (tanto da non essere prevista nelle norme che regolano i conti correnti bancari), proseguendo il rapporto contrattuale naturalmente dopo tale chiusura fittizia, il considerare la risultanza (per quanto chiarito non si può, tecnicamente, parlare di saldo) della chiusura come rimessa del periodo successivo è una mera finzione e comporta innegabile violazione del divieto di anatocismo, in quanto determina la produrre interessi agli interessi maturati fino a quel momento, con conseguente elusione della disciplina legale imperativa.

La Corte regolatrice, anche a Sezioni Unite, ha del resto espressamente rimarcato, sempre con riferimento alla nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori sui saldi di conto corrente, che detta nullità si estende a tutta la durata del rapporto, pertanto anche al periodo antecedente al 1999, anno a cui risale il mutamento di indirizzo in materia della medesima Corte rispetto al precedente diverso orientamento; ciò in virtù della considerazione per la quale *“la funzione della giurisprudenza è meramente ricognitiva dell'esistenza e del contenuto della regola, non già creativa della stessa, e, conseguentemente, in presenza di una ricognizione anche reiterata nel tempo, rivela poi inesatta nel ritenere l'esistenza, la ricognizione correttiva ha efficacia retroattiva, poiché, diversamente, si determinerebbe la consolidazione "medio tempore" di una regola che avrebbe la sua fonte esclusiva nelle sentenze che, erroneamente presupponendola, l'avrebbero creata”* (cfr. Cass. SS.UU. n. 21095/2004, Cass. n. 11466/2008). In definitiva, la pratica della capitalizzazione trimestrale, in quanto applicazione di un uso negoziale, è illegittima con riguardo all'intero corso del rapporto bancario. Ed infatti, in una situazione di asimmetria negoziale non può nascere un uso normativo che invece presuppone necessariamente la libera autodeterminazione dei soggetti che concorrono alla sua formazione. La nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale per contrasto con l'art. 1283 c.c. opera quindi *ab initio*, integrando un vizio genetico, e non consente perciò quel

meccanismo sostitutivo con capitalizzazione annuale che neppure la delibera C.I.C.R. ha stabilito in modo tassativo per i rapporti successivi al 30/06/2000, limitandosi a prevedere un principio di simmetria (cioè identica capitalizzazione periodica per gli interessi attivi e passivi) che si potrebbe astrattamente tradurre in una capitalizzazione passiva condotta su periodi diversi per ciascun rapporto perché corrispondenti a quelli attivi; il che esclude in radice che si possa parlare di un periodo sostitutivo imperativo.

Il richiamo alla capitalizzazione degli interessi, contenuto nell'art. 8 della Legge sulla trasparenza bancaria n. 154 del 17 febbraio 1992 e nell'art. 116 T.U.B. (D.Lgs. n. 385/1993), del resto, nulla dice in ordine ai tempi della capitalizzazione e, quindi, tali articoli - su cui si fonda un generico obbligo informativo - non possono costituire il fondamento normativo per ritenere legittima la capitalizzazione trimestrale praticata. In tale contesto, va altresì rilevato che l'art. 162-bis delle disposizioni di attuazione al codice civile ha carattere meramente transitorio, con espressa finalità di coordinamento, per le obbligazioni sorte anteriormente all'entrata in vigore del codice civile del 1942, tra l'art. 1232 del codice civile del 1865 - il quale prevedeva, al comma 3, la possibilità di portare a capitale gli interessi scaduti purché «*dovuti per un'annata intera*» - e l'art. 1283 del nuovo codice - che ha ridotto a sei mesi la decorrenza minima della debenza. Una volta che detta norma transitoria ha assolto alla sua funzione, per la quale era stata espressamente prevista, non è suscettibile di utilizzazione ermeneutica ulteriore. All'uopo, deve reputarsi raggiunto lo scopo che connotava la *ratio* della norma.

In definitiva, la clausola che sancisce la previsione e conseguente applicazione degli interessi composti oltre i limiti previsti dalla legge determina nullità parziale del contratto di conto corrente (e segnatamente della clausola che la prevede ex art. 1419 c.c.), per violazione di norma imperativa, segnatamente del citato art. 1283 c.c., nullità rilevabile anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 1421 c.c. (cfr. Cass. n. 21080/2005, n. 19882/2005, n. 10599/2005, n. 7539/2005).

La questione di maggior rilievo attiene alle conseguenze della nullità, specie in relazione ai rapporti – quale è quello per cui è giudizio - costituiti anteriormente alla vigenza della disciplina introdotta dalla richiamata Delibera C.I.C.R. del 9 febbraio 2000.

Al riguardo, la tesi finalizzata a conseguire il riconoscimento, quanto meno, di una capitalizzazione quantomeno annuale degli interessi bancari, non può trovare ingresso. Infatti, a fronte della nullità della clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale ex art. 1283 c.c., non v'è possibilità di applicazione, in alternativa, della capitalizzazione annuale, stante, per un verso, la mancanza di una previsione contrattuale in tal senso, e l'assenza di una norma imperativa che ne imponga l'adozione ex art. 1419 comma 2 c.c. in sostituzione della clausola nulla, e considerato, per altro verso, il disposto inderogabile di cui all'art. 1283 c.c., che riconosce l'anatocismo con esclusivo riferimento al periodo successivo alla domanda giudiziale. Tale ricostruzione risulta aver trovato di recente espressa adesione da parte delle Sezioni Unite della Suprema Corte, laddove hanno avuto modo di affermare che, una volta dichiarata la nullità della surriferita clausola di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c., (il quale osterebbe anche ad un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), «*gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna*» (cfr. Cass. S.UU. n. 24418/2010, conf. Cass., Sez. I, n. 3649/2012). Con la citata pronuncia, le Sezioni Unite hanno respinto la tesi giurisprudenziale della naturale capitalizzazione degli interessi sulla base dell'unità-anno, ma hanno anche dichiarato l'infondatezza di altro argomento difensivo delle banche fondato sul dato testuale dell'art. 7 N.U.B. Queste ultime spesso hanno sostenuto che, pur essendo nullo il comma 2, che fissa la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori («*I conti che risultino, anche saltuariamente, debitori vengono*

invece chiusi contabilmente, in via normale, trimestralmente»), non sarebbe, invece, nullo il primo comma, il quale prevedeva che i *“I rapporti di dare ed avere vengono regolati, in via normale, a fine dicembre di ogni anno”*, con conseguente persistenza della regola convenzionale della capitalizzazione annuale. Le Sezioni Unite hanno invece in proposito affermato che la prima clausola si riferisce esclusivamente agli interessi creditori del correntista.

Il rapporto contrattuale oggetto di giudizio, per quanto già chiarito, risulta costituito anteriormente alla novella dell'art. 120 T.U.B. introdotta dall'art. 25 del D.Lgs. n. 342/1999, che, nello stabilire il principio di simmetria pari periodicità dell'applicazione degli interessi sugli interessi maturati (purchè sia su quelli debitori che su quelli creditori), ha demandato al C.I.C.R. la disciplina attuativa di tale principio. Come noto, il C.I.C.R. ha provveduto, con la delibera del 9 febbraio 2000, entrata in vigore il 22 aprile 2000, ad eseguire le direttive di cui all'art. 25 comma 2 del D.Lgs. n. 342 del 1999, stabilendo, in particolare, che: in tutti i rapporti deve essere indicata la periodicità di capitalizzazione degli interessi; le clausole di capitalizzazione degli interessi devono essere approvate specificamente per iscritto, ai sensi dell'art. 1341 c.c.; nei rapporti di conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nella capitalizzazione degli interessi creditori e debitori. Ne consegue che, nel rispetto di tali previsioni contrattuali, dall'1 luglio 2000 — data indicata nella stessa delibera del C.I.C.R. — la clausola anatocistica deve ritenersi valida. Con la medesima delibera è stata peraltro regolata in modo espresso, con disciplina transitoria, l'ipotesi — ricorrente per l'appunto nel caso per cui è giudizio - dei contratti di conto corrente in corso contenenti l'illegittima clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi avendo al riguardo l'art. 7 della richiamata delibera C.I.C.R. stabilito la possibilità di adeguamento del contratto entro il 30 giugno 2000 semplicemente procedendo alla pubblicazione sulla G.U. delle modifiche delle condizioni contrattuali necessarie per adeguarsi alla normativa sopravvenuta ed informando per iscritto il cliente circa l'assolvimento di tale formalità.

Più precisamente, il tenore del precitato art. 7 è il seguente: *“1). Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1 luglio. 2). Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile, e, comunque, entro il 30 dicembre 2000. 3). Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela”*.

Ciò posto, nel caso per cui è controversia, il C.T.U. dott. Germinara ha accertato che la banca convenuta ha di fatto applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi per tutta la durata del rapporto di conto corrente; pur precisando che essa ha provveduto ad adeguarsi ai criteri stabiliti dall'art. 7 della Delibera C.I.C.R. del 7 febbraio 2000, applicando alla capitalizzazione degli interessi, sia debitori che creditori, secondo il principio di reciprocità, simmetria e pari periodicità, avendo altresì proceduto alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (parte II, n. 149 del 28.06.2000) delle condizioni attraverso le quali è avvenuto l'adeguamento al nuovo regime, e ciò, quindi, anteriormente al 30.06.2000, secondo quanto previsto dal citato art. 7.

Occorre nondimeno verificare se ciò possa ritenersi sufficiente ai fini della validità dell'anatocismo praticato per il periodo successivo al 1 luglio 2000.

Con riguardo al presupposto della necessaria approvazione delle nuove condizioni, a fronte del carattere peggiorativo del trattamento riservato alla clientela per effetto dell'adeguamento alla disciplina posta dalla succitata delibera C.I.C.R. del 9.2.2000, pare conforme a giustizia ritenere che il giudizio comparativo non possa essere condotto in via formale tra le vecchie e le nuove clausole, bensì - trattandosi di norma evidentemente posta a tutela del cliente - tra gli effetti concreti che, rispetto a quanto accadeva in precedenza, esse determinino per il correntista e ciò anche - e soprattutto - in riferimento alle conseguenze. In primo luogo, considerato che anteriormente alla delibera del C.I.C.R. le clausole che prevedevano la capitalizzazione degli interessi erano nulle, per quanto già chiarito, è evidente che ogni successiva previsione che, legittimando in sostanza la pratica anatocistica (pur introdotta in modo conforme alle disposizioni del C.I.C.R.) sia da considerarsi nuova e non semplice adeguamento di una clausola precedente. Tenuto conto, poi, che, nel caso in esame, la correntista era pressoché costantemente a debito, per quanto si evince dall'esame degli estratti conto prodotti, la previsione di una capitalizzazione trimestrale (anche se bilaterale) deve ritenersi sicuramente peggiorativa, determinando effetti negativi per la medesima correntista (consistenti nell'aumento dell'esposizione debitoria complessiva). Rispetto alla situazione precedente, in cui quest'ultima non sarebbe stata tenuta a corrispondere alcun interesse sugli interessi (per nullità della relativa pattuizione contrattuale, nel caso in questione, peraltro, neanche risultante in forma scritta), l'introduzione di una clausola di capitalizzazione (sebbene rispondente ai requisiti previsti dalla citata delibera C.I.C.R.) non può che considerarsi peggiorativa per la cliente. In definitiva, le nuove condizioni della capitalizzazione degli interessi avrebbero dovuto essere approvate espressamente dall'attrice, ciò che nel caso in esame non risulta essere avvenuto, come evidenziato anche dal C.T.U.. In proposito, del resto, non risulta alcuna specifica contraria allegazione della banca convenuta, ancor prima che la relativa prova.

Anche a prescindere da tali considerazioni, peraltro, difetta nella specie la prova - il cui onere gravava evidentemente sulla convenuta in ordine all'ottemperanza da parte della stessa banca all'onere informativo ivi stabilito dal menzionato art. 7 della delibera C.I.C.R. 9.2.2000, mediante invio alla correntista della relativa comunicazione scritta "*alla prima occasione utile*" e, comunque, entro il 30.12.2000, delle nuove condizioni inerenti alla reciprocità e pari periodicità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, non evincendosi traccia di tale comunicazione nella documentazione prodotta in causa, in difetto di specifica allegazione sul punto da parte della convenuta. Ne deriva, in definitiva, che anche per il periodo intercorso dal 1 luglio 2000 fino al 7 dicembre 2000 (data di estinzione del conto corrente) deve escludersi la legittimità di qualsivoglia capitalizzazione degli interessi, se non quella cd. semplice (vale a dire quella operata al momento della chiusura del conto).

Quanto appena esposto vale anche a prescindere dal rilievo - inconfutabile e di per sé solo dirimente - di recente recepito in alcune pronunce di merito, secondo cui il citato art. 7 della Delibera C.I.C.R. - in relazione alla facoltà di adeguamento, entro il 30.12.2000, al principio di simmetria e pari periodicità della capitalizzazione sugli interessi attivi e passivi concessa alle banche per i contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore della stessa delibera, a condizione del rispetto degli oneri formali ed informativi ivi previsti - è ormai divenuto privo di efficacia e quindi inapplicabile, essendo venuta meno la fonte normativa di tale facoltà di adeguamento; orientamento aderendo al quale, peraltro, si perverrebbe evidentemente alle stesse conclusioni sin qui esposte. Al riguardo, si è infatti osservato che siffatta facoltà di adeguamento era stata stabilita dall'art. 25, comma 3 del D.Lgs. n. 342/1999 (che aveva per l'appunto espressamente demandato alla determinazione del C.I.C.R. i criteri e le modalità a tal fine occorrenti), disposizione legislativa che, tuttavia, per quanto dianzi chiarito, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Consulta con

la sentenza n. 425/2000; da ciò derivando la necessaria disapplicazione giudiziale della delibera suddetta, non essendo dato sollevare eccezione di legittimità costituzionale della stessa, in quanto costituente atto di normazione secondaria, pertanto non sindacabile dalla Corte Costituzionale. Più precisamente, l'art. 25 del D.Lgs. n. 342/1999 conteneva tre commi: il primo modificava la rubrica dell'art. 120 del T.U. bancario; il secondo introduceva un nuovo comma 2 al suddetto articolo, che demandava al C.I.C.R. di stabilire - con norma sostanziale - modalità e criteri per la produzione di interessi; il terzo comma conteneva una norma transitoria volta a riconoscere validità alle vecchie clausole anatocistiche ed a disciplinare le modalità attraverso le quali si poteva "confermare" tale validità anche per il futuro. Demandando ad un atto di normazione secondaria (la delibera C.I.C.R.) il potere di incidere sulla disciplina dell'anatocismo, il citato D.Lgs. assumeva, *in parte qua*, la natura di fonte normativa sub-delegante e conferiva al regolamento una forza pari alla Legge ordinaria; solo in tal modo era possibile che una fonte regolamentare potesse derogare alla normativa codicistica dell'anatocismo (avente rango legislativo), che, altrimenti, quale fonte sovraordinata, avrebbe prevalso. Ma ciò significa anche che la delibera C.I.C.R. può derogare alla legge (in questo caso al codice civile) soltanto nei limiti in cui sia emanata in conformità ed in esecuzione di una valida norma con forza primaria, presupposto ormai venuto meno per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3 del D.Lgs. n. 385/1999, per effetto della richiamata sentenza n. 425/2000. In tale contesto, va considerato il doppio contenuto dell'art. 25 dello stesso D.Lgs., ovvero la doppia delega ivi contenuta: da un lato l'art. 25 comma 2 (divenuto il nuovo secondo comma dell'art. 120 del T.U.B.), conferiva alla delibera C.I.C.R. un potere sostanziale di disciplina di modalità e criteri per la produzione di interessi anatocistici, che non poteva avere efficacia retroattiva, ai sensi dell'art. 11 preleggi; dall'altro, l'art. 25 comma 3 sanciva la validità delle vecchie clausole anatocistiche e disponeva che esse potessero mantenere efficacia anche per il futuro, ma a condizione che venissero adeguate alle nuove disposizioni, essendo il C.I.C.R. delegato a stabilire modalità e tempi dell'adeguamento. Mentre la delega "sostanziale", per il riordino della disciplina dell'anatocismo (comma 2 dell'art. 25) ha conservato vigenza, la delega per l'adeguamento delle vecchie clausole, contenuta nel comma 3 della medesima disposizione, è stata invece travolta dalla dichiarazione di incostituzionalità; con il conseguente venir meno di ogni potere, per la delibera C.I.C.R. in esame, di disciplinare l'ultrattività delle norme anatocistiche attraverso l'introduzione di modalità e tempi per l'adeguamento previsto nella norma dichiarata incostituzionale, essendo la norma secondaria di natura regolamentare (l'art. 7 della stessa citata delibera, per l'appunto) divenuta "orfana" della norma sub-delegante ed essendo stata così privata della forza necessaria per derogare alla fonte superiore di natura legislativa, peraltro costituita da disposizione - l'art. 1283 c.c. - di innegabile natura imperativa, secondo consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (cfr., *ex plurimis*, Cass. n. 6518/2011, Id. n. 23974/2010). In altri termini, a seguito della sentenza n. 425/2000 della Corte Costituzionale è venuto meno l'art. 25 comma 3 del D.Lgs. n. 342/1999, che costituiva il fondamento legittimante la disciplina transitoria posta dall'art. 7 della delibera C.I.C.R.; ragion per cui tale ultima previsione, quale atto di normazione secondaria attuativo di una norma di rango legislativo non più esistente perché dichiarata incostituzionale, ha perso ogni validità ed efficacia (cfr. Trib. Mondovì, 17.02.2009, Trib. Piacenza 27.10.2014, Trib. Massa, 12.10.2012).

Siffatta ricostruzione, del resto, pare l'unica compatibile con il diritto vivente costituito dall'orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione, secondo il quale, a seguito della richiamata pronuncia n. 425/2000 della Consulta, le clausole anatocistiche già stipulate ricadono, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sotto il divieto di cui all'art. 1283 c.c. e di conseguenza sono nulle (cfr. Cass. n. 4490/2002, Id. n. 21095/2004. n. 11466/2008).

La C.T.U. ha poi acclarato che la banca ha applicato, per l'intera durata del rapporto di conto corrente, interessi a tasso ultralegale (e ciò, giova ribadire, in difetto di idonea pattuizione in forma scritta, a tal fine prevista ex art. 1284 c.c.), nonché commissioni di massimo scoperto, commissioni sull'affidamento, commissioni di sconfinamento, commissioni extrafido e spese, anche in tal caso non concordate per iscritto.

L'ausiliario dell'Ufficio ha pertanto provveduto a rideterminare il saldo del rapporto di conto corrente applicando gli interessi a tasso legale (in conformità al disposto di cui all'art. 1284 c.c.), decurtando gli addebiti effettuati per le suindicate commissioni e spese non pattuiti secondo la necessaria forma scritta (dovendosi il relativo pagamento considerare indebito, con il conseguente diritto alla ripetizione in capo all'attrice) e senza alcun conteggio specifico inerente ai cd. giorni valuta, non essendo dato evincere la relativa regolamentazione, in mancanza del contratto scritto. Con riferimento all'espunzione degli effetti anatocistici conseguente all'evidenziata illegittima applicazione di capitalizzazione trimestrale sugli interessi passivi, richiamate le considerazioni dianzi svolte, occorre avere riguardo al conteggio compiuto dal C.T.U. attraverso la capitalizzazione semplice degli interessi (cfr. Cass. SS.UU. n. 24418/2010, Cass. n. 603/2015), con esclusione di qualsivoglia interesse sul capitale nei periodi in cui è stato superato il tasso soglia antiusura, in conformità al disposto di cui all'art. 1815, comma 2 c.c..

A tale ultimo proposito, il dott. Germinara ha correttamente proceduto al relativo conteggio considerando i numeri debitori rettificati per effetto dell'espunzione dell'effetto anatocistico conseguente alla suindicata capitalizzazione trimestrale e degli addebiti a titolo di interessi ultralegali, commissioni e spese non pattuite nella necessaria forma scritta, facendo ricorso, in conformità al quesito conferito da questo Giudice, alla formula di calcolo del T.E.G. conforme al disposto di cui all'art. 644, comma IV c.p., disposizione di legge ai sensi della quale *“per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazione a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito”*; accertando l'avvenuto superamento della soglia antiusura nel periodo intercorso dal 4° trimestre del 1997 al 2° trimestre del 2013 e procedendo, conseguentemente, all'eliminazione di qualsivoglia addebito a titolo di interessi, in ossequio al disposto di cui all'art. 1815, comma 2 c.c. e secondo l'indicazione fornita nel medesimo quesito elaborato dal Giudice.

In base ai richiamati criteri di calcolo, a fronte del saldo predisposto dalla banca al 01.08.2013 (€ 14.240,19 a debito della correntista), il C.T.U. ha quindi rideterminato lo stesso (decurtando gli addebiti a vario titolo illegittimi, quali dianzi indicati) in € 430.729,34 a credito della medesima società attrice alla medesima data, quantificando quindi la differenza (non dovuta) tra i due suddetti saldi nel ragguardevole importo di € 444.969,53.

A fronte del credito dedotto in giudizio dall'attrice, quantificato come sopra, va infine esaminata l'eccezione di prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito spiegata dalla banca.

Al riguardo, va in primo luogo ribadito che costituisce *jus receptum*, alla luce del recente fondamentale arresto delle Sezioni Unite in materia, di cui alla sentenza n. 24418/2010, che alla domanda del correntista volta alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate sul conto corrente in violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c. e/o in applicazione di interessi a tasso usurario, previo accertamento della nullità delle relative clausole contrattuali, ovvero, comunque, in violazione della disciplina legale e contrattuale, si applicano i principi che regolano la domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo prevista dall'art. 2033 c.c.; essendo conseguentemente il relativo termine di prescrizione

decennale, ex art. 2946 c.c., e decorrente dalla data in cui sia stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti siano stati registrati qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista (qualora, giova precisare, effettuati su un conto assistito da un'apertura di credito e nei limiti del fido concesso), ovvero dalle date delle singole operazioni contabili nell'ipotesi in cui le rimesse abbiano avuto invece funzione solutoria (determinando solo in tal caso uno spostamento patrimoniale dal *solvens* all'*accipiens*). La distinzione tra versamenti di natura solutoria e versamenti di natura ripristinatoria della provvista – del resto già recepita nella giurisprudenza della Corte regolatrice, sia pure ad altri fini (cfr. Cass. n. 54837/1982, Id. n. 23107/2007, n. 24588/2005) – si fonda sul legame intercorrente fra la pluralità di atti di addebito di interessi in virtù dell'unicità del rapporto giuridico derivante da un contratto unitario, in quanto *“il contratto di conto corrente bancario collega le varie operazioni sostituendo ai pagamenti e alle riscossioni, gli accreditamenti e gli addebitamenti sul conto, attraverso una registrazione contabile continuativa delle diverse operazioni, non attraverso una compensazione, in senso tecnico, come modalità di estinzione delle obbligazioni né attraverso pagamenti in senso tecnico”* (cfr. Cass. SS.UU. n. 24418/2010, conf. Cass. n. 6857/2014). Trattandosi di contratto di durata inerente ad un unico rapporto giuridico, vale a dire di un *“contratto unitario che da luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi, sicché è solo con la chiusura del conto che si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti tra loro”*, le singole operazioni di addebito re di accredito costituiscono esclusivamente atti di esecuzione frazionata della medesima obbligazione, dovendo, conseguentemente, essere considerate nel loro complesso. (cfr. Cass. SS.UU. n. 24418/2018 cit., conf. Id. n. 10127/2005, n. 2262/1984).

In altri termini, la serie successiva di versamenti, prelievi ed accreditamenti non dà luogo a singoli rapporti costitutivi o estintivi, ma determina solo variazioni quantitative dell'unico originario rapporto costituito tra banca e cliente; sicché è solo con la chiusura del conto che si stabiliscono definitivamente i crediti e debiti delle parti tra loro e che può quindi essere individuato un effettivo *dies a quo* di decorrenza del termine prescrizione.

E' invece chiaramente imprescrittibile, ai sensi dell'art. 1422 c.c., l'azione promossa dal cliente verso la banca per far valere la nullità della clausola che prevede l'anatocismo.

Ciò posto, l'eccezione di prescrizione risulta, così come formulata, inammissibile, attesa la sua genericità, in difetto di specifica menzione delle rimesse asseritamente di natura solutoria, avendo la Corte regolatrice chiarito che, in presenza di apertura di credito che assista un rapporto di conto corrente bancario (deve ragionevolmente ritenersi pur in difetto di formalizzazione per iscritto dell'accordo sottostante), *“la natura ripristinatoria delle rimesse è presunta; sicché spetta alla banca, che eccepisce la prescrizione del diritto del correntista di ripetizione delle somme addebitate in conto corrente, allegare e provare le rimesse aventi, invece, natura solutoria”*; con la conseguenza che, in caso di mancata specifica menzione delle rimesse solutorie da parte della banca, il Giudice non può supplire all'omesso assolvimento da parte della banca di siffatto onere di specifica allegazione, il Giudice non può supplire all'omesso assolvimento di tale onere, individuando d'ufficio i versamenti solutori (cfr. Cass., Ord. n. 20933 del 07.09.2017, conf. Id. n. 4518/2014). La banca che eccepisca la prescrizione del diritto sotteso all'azione di indebito proposta dal correntista ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine medesimo ai sensi dell'art. 2935 c.c., *“restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso, conosciuto attraverso un documento prodotto ad altri fini da diversa parte in causa”* (Cass. n. 16326/2009). L'eccezione di prescrizione costituisce eccezione in senso proprio e, come tale, deve essere sollevata dalla parte, alla quale soltanto spetta di specificare i fatti

che ne costituiscono il fondamento, ivi compresa la data di inizio del decorso del termine prescrizione (Cass. n. 3578/2004; cfr. altresì Cass. n. 4468/2004).

In ogni caso, a prescindere dai dirimenti rilievi sin qui esposti – e, comunque, anche diversamente opinando in merito – nel caso di specie, la natura ripristinatoria delle rimesse effettuate dalla società attrice in costanza di rapporto si evince dalla stessa esistenza di affidamento in relazione al conto corrente oggetto di causa fin dall'inizio del rapporto contrattuale *inter partes* - risultando esso evidentemente assistito da affidamento (come si evince dall'esame degli estratti conto e secondo quanto espressamente attestato dal C.T.U., sia pure in mancanza di pattuizione di apertura di credito informata scritta. Come noto, in base al disposto degli artt. 1842 e 1843 c.c., l'apertura di credito si attua mediante la messa a disposizione, da parte della banca, di una somma di denaro che il cliente può utilizzare anche in più riprese e della quale, per l'intera durata del rapporto, può ripristinare in tutto o in parte la disponibilità eseguendo versamenti che gli consentiranno poi eventuali ulteriori prelevamenti entro il limite complessivo del credito accordatogli. Nel caso in esame, indici rivelatori dell'esistenza di affidamenti di fatto (non pattuiti per iscritto) concessi da Beta s.p.a. alla correntista sono costituiti: dall'avere la banca consentito alla medesima cliente di usufruire di fatto di uno scoperto di conto corrente, in modo pressoché costante; dalla previsione negli estratti conto di commissioni di massimo scoperto, che, come noto, rappresentano il corrispettivo del servizio di messa a disposizione del cliente della somma accordata e che in tanto hanno ragione di essere applicate in quanto la banca tratti e qualifichi il conto corrente come, per l'appunto, assistito da un fido e non come "in rosso"; dall'indicazione negli stessi estratti di conto di tassi debitori ordinari, senza alcun richiamo e distinzione di tassi extrafido, che presupporrebbero un'utilizzazione dell'apertura di credito oltre un limite prestabilito dalla banca; dall'assenza di tracce di rientro della correntista; nonché, in generale, dall'evidente stabilità e non occasionalità dell'esposizione a debito a carico di quest'ultima, rappresentata dai relativi estratti conto e dall'entità del passivo in essi indicato; elemento di valutazione, quest'ultimo, che consente di per sé di desumere la concessione di affidamenti giuridicamente rilevanti in favore della cliente (per quanto non concordati in forma scritta), situazione ben diversa da quella di mera ipotetica tolleranza da parte della banca, da ravvisare, invece, qualora essa si limiti a consentire che il correntista sconfini senza chiedere l'immediato rientro, ma senza, al tempo stesso, neanche impegnarsi (né formalmente né tacitamente) a garantire allo stesso il mantenimento della disponibilità. Non risulta del resto né dedotto né provato che, a fronte di tale scopertura, Beta s.p.a. abbia intimato alla società attrice l'immediato rientro, ovvero che abbia rifiutato l'esecuzione di ordini su saldo debitore, diffidato la correntista dall'effettuare ulteriori atti dispositivi sul conto corrente a debito, o che abbia provveduto a segnalare la sua posizione per sconfinamento o sofferenza alla Centrale Rischi. In proposito, va osservato che, se è vero che non si ha apertura di credito se non sussiste un obbligo per la banca di mantenere una disponibilità di cassa a favore del cliente, ossia di eseguire o consentire operazioni su conto corrente a debito, nondimeno tale obbligo può essere dimostrato non soltanto attraverso la produzione in giudizio del relativo contratto scritto, ma anche per il tramite di prove indirette (quali estratti conto scalari, bonifici, report di Centrale Rischi) che implicino inequivocamente riconoscimento da parte della banca dell'avvenuta concessione del fido (cfr. Cass. n. 2915/1992, Id. n. 3842/1996). Nel caso in esame, giova ribadire, l'esistenza di affidamento concesso sul conto corrente per cui è causa risulta circostanza pacificamente acquisita al giudizio, risultante dalla documentazione versata in atti ed attestata attraverso l'esperita C.T.U., dovendosi considerare la correntista autorizzata ad andare "a debito", avendo la banca trattato il conto corrente come "passivo" e non semplicemente come "scoperto"; e ciò, per l'appunto, sull'implicito ma univoco presupposto del riconoscimento tacito di affidamento (ovvero concesso per *facta concludentia*, ma comunque con effetti giuridicamente rilevanti).

I principi appena esposti, recepiti da giurisprudenza formatasi in prevalenza con riferimento a fattispecie anteriori all'entrata in vigore della L. n. 154/1992 e del T.U.B. (D.Lgs. n.385/1993), quando non era previsto alcun onere di forma *ad substantiam* per i contratti bancari, ma devono ritenersi tuttora operanti, anche nel vigore della nuova citata disciplina, ove si consideri che non sussiste alcuna preclusione, né sul piano della validità, né, conseguentemente, su quello della prova, al rilievo dell'esistenza di un rapporto di apertura di credito: sul piano della validità, la nullità del contratto del contratto bancario cd. amorfo – come, in generale, le nullità previste dalle norme di trasparenza del T.U.B. – è nullità cd. unilaterale, vale a dire stabilita soltanto in favore del cliente che può farla valere, secondo il modello delle cd. nullità di protezione (così espressamente ex art. 127, comma 2 del D.lgs. n. 385/1993).

Altra questione è quella di verificare, in difetto di pattuizioni contrattuali (tanto meno in forma scritta) – nel caso in questione né allegate, né provate - a chi spetti dimostrare l'ammontare del fido, al fine di individuare eventuali rimesse solutorie anteriori al decennio di cui debba tenersi conto ai fini della prescrizione. Al riguardo, ritiene questo giudicante che tale onere probatorio – *ergo*, quello inerente all'esistenza di eventuali rimesse solutorie - non può che incombere sulla banca. Ciò, in primo luogo, in quanto in presenza di un fido “di fatto” (nel senso dianzi chiarito) il limite massimo di affidamento non può che essere individuato nello stesso scoperto massimo consentito dalla banca (prima dell'adozione, da parte di quest'ultima, di qualsiasi iniziativa volta all'immediato rientro); sicché, agli effetti che rilevano nel contesto in questione, ogni rimessa intervenuta nel corso di un rapporto siffatto non potrebbe che avere, *prima facie*, funzione meramente ripristinatoria della provvista (cfr. App. Torino 03.05.2013, n. 902); ciò in coerenza con l'indirizzo giurisprudenziale della stessa Corte di Cassazione, laddove essa ha affermato che la predeterminazione del limite massimo della somma accreditabile (*rectius*, utilizzabile) non costituisce elemento essenziale della causa di apertura di credito in conto corrente, per il quale deve ritenersi sufficiente la mera “*pattuizione di un obbligo della banca di eseguire operazioni di credito bancario passive*” (cfr. Cass. n. 26133/2013, parte motiva, conf. Id. n. 3842/1996). All'attribuzione dell'efficacia ripristinatoria delle rimesse bancarie in casi quale quello per cui è controversia è dato peraltro pervenire anche muovendo da una premessa in parte diversa, ossia da un canone di normalità contrattuale, secondo il principio espresso dalla Corte regolatrice secondo cui, come già in precedenza accennato, “*i versamenti eseguiti su conto corrente (affidato) hanno normalmente funzione ripristinatoria della provvista e non determinano uno spostamento patrimoniale dal solvens all'accipiens*”, corrispondendo tale funzione ripristinatoria, per l'appunto, allo “*scopo tipico del contratto*”, in conformità allo stesso schema causale tipico del contratto di apertura di credito, costituendo onere della parte interessata a far decorrere la prescrizione delle singole annotazioni delle poste (vale a dire della banca) dare prova dell'eccezione alla regola anzidetta, ovvero dell'ipotetica “*diversa finalizzazione dei singoli versamenti (o di alcuni di essi)*” (cfr. Cass. n. 4518/2014 cit.). La stessa Suprema Corte, ha del resto aderito a tale ricostruzione con altra recente pronuncia, affermando espressamente che, ai fini dell'eventuale prescrizione, incombe sulla banca l'onere di fornire elementi probatori circa l'identificazione del limite del fido, per poter dimostrare che i versamenti siano da considerarsi solutori (cfr. Cass. n. 18579/2014); onere nel caso in questione non assolto da Beta s.p.a..

In buona sostanza, versamenti eseguiti dal correntista in costanza di rapporto su un conto il cui passivo non abbia superato il limite dell'affidamento concesso dalla banca con l'apertura di credito non possono ritenersi avere nè lo scopo, nè l'effetto di soddisfare la pretesa della banca medesima di vedersi restituire le somme date a mutuo - credito che non sarebbe del resto scaduto, né quindi esigibile fino alla chiusura definitiva del conto medesimo - bensì

quello di riespandere la misura dell'affidamento utilizzabile nuovamente in futuro dal correntista. Detti versamenti non sono, dunque, pagamenti in senso proprio, perchè non soddisfano il creditore ma ampliano (o ripristinano) la facoltà di indebitamento già concessa al correntista; e la circostanza che, al momento dell'estinzione del conto, il saldo passivo dello stesso sia influenzato da interessi illegittimamente sino ad allora computati si traduce in un'indebita limitazione di tale facoltà di maggior indebitamento, ma non nel pagamento anticipato di interessi. Di pagamento, nella descritta situazione, potrà dunque parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto (cfr. Cass. SS.UU. n. 24418/2110 cit.).

Ulteriore dirimente riscontro di tale conclusione emerge dalla stessa relazione del C.T.U., laddove ha esplicitamente rilevato che, all'esito delle indagini esperite: *“Il conto corrente risulta affidato ma manca il contratto di affidamento e, quindi, abbiamo un <>” che viene a coincidere con il <> di conto. Ciò determina che tutte le rimesse sono state effettuate entro il fido e pertanto nel periodo oggetto del controllo non si sono verificate rimesse solutorie*” (cfr. relazione dott. Germinara, pag. 11).

Ne deriva, in definitiva, che alcun termine prescrizione può ritenersi essere decorso a far tempo da ciascuna delle rimesse intervenute sul conto; con conseguente infondatezza dell'eccezione di prescrizione spiegata dalla banca, eccezione peraltro inammissibile, così come formulata, per le ragioni dianzi esposte.

L'eccezione di nullità della C.T.U., spiegata dalla difesa di Beta s.p.a. all'udienza del 15.01.2015 (e dalla stessa ribadita in sede di comparsa conclusionale), è stata disattesa con ordinanza resa alla medesima suddetta udienza, avendo il C.T.U. proceduto alle indagini peritali nel pieno rispetto del contraddittorio tra le parti e secondo i criteri stabiliti nei quesiti formulati da questo Giudice, aderenti alla specificità del rapporto contrattuale e della materia del contendere, avendo lo stesso ausiliario dell'ufficio dato conto nel proprio elaborato delle osservazioni e dei rilievi critici del C.T.P. della banca, all'uopo allegate alla relazione a firma del medesimo dott. Germinara, evidenziandone condivisibilmente la portata essenzialmente giuridica. A tale riguardo, vanno ribadite le considerazioni in precedenza espresse nella motivazione della presente sentenza ed, in particolare: che la mancata produzione in giudizio del contratto scritto di conto corrente, così come di quello di apertura di credito ad esso collegato non Vale a determinare né la nullità della citazione, né l'infondatezza della domanda, né, tantomeno, ad impedire l'accertamento del saldo del rapporto contrattuale attraverso l'esperita C.T.U.; che gli estratti conto prodotti in causa, contenenti le condizioni applicate alla correntista, non valgono ad integrare il requisito della forma scritta della relativa pattuizione, tanto meno in dipendenza della mancata contestazione da parte di quest'ultima entro il termine previsto (come già chiarito per finalità affatto diverse) ai sensi dell'art. 1832 c.c., non valendo evidentemente siffatto contegno omissivo della cliente ad integrare la necessaria forma scritta *ad substantiam* stabilita a norma dell'art. 117 T.U.B.; che, ai fini della prescrizione (fatta salva, in ogni caso, l'evidenziata genericità della relativa eccezione formulata da Beta s.p.a.), incombe sulla banca l'onere di fornire la prova del carattere solutorie delle rimesse effettuate dal correntista, potendosi ritenere quest'ultima onerata della dimostrazione della loro natura ed efficacia ripristinatoria della provvista; che, infine, a fronte della nullità (parziale) ed inefficacia degli addebiti registrati nella contabilità predisposta dalla banca in contrasto con la disciplina imperativa di legge (con particolare riguardo a quelli derivati dalla illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi ed al conseguente effetto anatocistico), ovvero in applicazione di clausole non approvate dalla correntista, tanto meno con la necessaria forma scritta *ad substantiam* (prescritta dal precitato art. 117 T.U.B.), i numeri

debitori da utilizzare ai fini della verifica del rispetto della disciplina antiusura non possono evidentemente consistere in quelli risultanti dagli estratti conto bancari (elaborati, per l'appunto, in base a quella stessa pratica anatocistica ed in applicazione di commissioni, competenze, oneri e spese non dovuti, in quanto non pattuiti secondo legge), dovendosi piuttosto avere riguardo ai numeri quali conseguenti alle rettifiche occorrenti ai fini della legittima rideterminazione del saldo del rapporto contrattuale.

Con riguardo ai restanti rilievi critici mossi dalla banca convenuta alla relazione del C.T.U. (anche attraverso il richiamo alle osservazioni del proprio C.T.P., allegati all'elaborato dell'ausiliario del Tribunale, sub Allegato 9), risulta inconferente ed ultroneo il richiamo alla sentenza n. 23974/2010, con la quale la Suprema Corte ha affermato che, nel caso in cui il correntista agisca per la ripetizione delle somme illegittimamente addebitate in conto corrente, anche in ragione della nullità di determinate clausole contrattuali, qualora quest'ultima non abbia prodotto l'intera sequenza degli estratti conto, il saldo da cui partire per l'analisi contabile deve essere quello a debito risultante dal primo estratto conto disponibile, non già il saldo zero; e ciò in considerazione del fatto che il C.T.U. dott. Germinara non risulta affatto aver fatto riferimento al saldo zero, ai fini dell'analisi contabile demandatagli, quanto, piuttosto, per l'appunto il primo estratto conto disponibile, vale a dire quello relativo al 3° trimestre del 1996 (pari ad € 14.240,19). Né assume concreto rilievo il richiamo al principio giurisprudenziale di inammissibilità dell'esibizione ex art. 210 c.p.c. degli estratti conto in caso di mancata richiesta di copia degli stessi da parte del correntista anteriormente all'introduzione del giudizio, atteso che, nel caso di specie, alcun ordine di esibizione di tal genere risulta emesso nel corso del giudizio. Così come è evidentemente infondato, per le ragioni già chiarite in precedenza, l'assunto secondo cui la pattuizione in forma scritta di tasso di interesse ultralegale sarebbe desumibile dalla mera applicazione di tale ultimo tasso negli estratti conto inviati dalla banca alla correntista e nella mancata contestazione dei medesimi estratti da parte della medesima nel termine previsto ex art. 1832 c.c.. Quanto all'affermazione secondo cui incomberebbe alla stessa correntista l'onere di provare la natura ripristinatoria delle rimesse sul conto corrente ai fini del decorso del termine prescrizione dell'azione di indebito dalla data di estinzione del conto, essa, come dianzi evidenziato, per quanto abbia trovato riscontro in talune pronunce di merito, è palesemente destituita di fondamento e contrastante con il contrario principio in proposito ben più autorevolmente recepito dal Supremo Collegio (cfr. Cass., Ord. n. 20933 del 07.09.2017, conf. Id. n. 4518/2014).

In conclusione, deve dichiararsi che il saldo del conto corrente oggetto di causa risulta, alla data del 01.07.2013, pari ad € 430.729,34 in favore della società attrice. In difetto di allegazione circa l'ipotetica estinzione dell'anzidetto conto corrente, sia al momento dell'introduzione del giudizio che in corso di causa (della quale non si ravvisa traccia alcuna né nella documentazione prodotta, né negli scritti difensivi delle parti), esso deve ritenersi tuttora in essere. Ne deriva che l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., così come spiegata da s.n.c. (*“Condannare per l'effetto la convenuta banca alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse”*), non può trovare accoglimento, atteso che costituisce *jus receptum* che deve considerarsi ripetibile la somma indebitamente (ed effettivamente) pagata e non già il saldo del conto corrente (attivo per il correntista) risultante all'esito della decisione, non ancora oggetto di obbligazione esigibile, qualora il conto risulti ancora aperto e, quindi, il relativo rapporto contrattuale ancora in essere; potendosi parlare di pagamento (in ipotesi ripetibile) soltanto dopo che, conclusosi detto rapporto, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi competenze, interessi, spese o altri oneri non dovuti e, perciò, da restituire, sempre se effettivamente corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto (cfr. Cass. n. 798/213). In altri termini, fin tanto che il rapporto di conto

corrente risulti ancora in essere, Infatti, ciascun versamento effettuato dal correntista, così come ciascun addebito registrato a suo carico da parte della banca non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove non dovuto, il termine prescrizione del diritto alla relativa ripetizione e ciò in quanto *“il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens”* (cfr. Cass. n. 6857/2014, conf. Cass. SS.UU. n. 24418/2010). Ne deriva che va conseguentemente disattesa anche la pretesa maggiorazione, a titolo risarcitorio, della somma oggetto del dedotto indebito con l'importo corrispondente al tasso di rendimento dei B.O.T. per il periodo di mancata disponibilità delle maggiori risorse finanziarie delle quali avrebbe potuto usufruire qualora non fossero stati operati dalla banca gli accertati illegittimi addebiti sul conto corrente; ciò per l'appunto in quanto il presupposto del danno a tale titolo prospettato sarebbe costituito soltanto dall'ipotetico effettivo pagamento delle somme oggetto di quei medesimi addebiti, presupposto che, nel caso in esame, non risulta sussistere, in difetto di prova (e, ancor prima, di relativa allegazione).

Quanto appena precisato non esclude che possa essere accertato, secondo quanto richiesto dall'attrice (ed in conformità all'espletata C.T.U.), il saldo del conto corrente *inter partes* determinato secondo legge, previo scomputo degli addebiti illegittimamente registrati dalla banca.

Il regime delle spese processuali viene definito in conformità al principio di soccombenza, ex art. 91 c.p.c.

In applicazione del medesimo criterio, il compenso in favore del C.T.U. dott. Germinara, già liquidato provvisoriamente in corso di giudizio a carico solidale di entrambe le parti con decreto del 25.11.2015 agli atti, viene definitivamente posto a carico di Beta s.p.a.

Ai fini della liquidazione delle spese di lite, si stima equo e conforme a giustizia applicare i parametri medi corrispondenti allo scaglione di valore fino ad € 520.000,00, in conformità al disposto di cui all'ultimo inciso del comma 6 dell'art. 5 del D.M. 10.03.2014 n. 55, trattandosi di causa di valore indeterminabile di particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero e la complessità delle questioni giuridiche esaminate, nonché per la rilevanza degli effetti e dei risultati della decisione.

P.Q.M.

Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa n. 813/2014 R.G.A.C. di cui in epigrafe, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:

- Dichiara che il saldo del conto corrente oggetto di causa risultava pari, alla data del 01.07.2013, ad € 430.729,34 in favore dell'attrice Alfa s.n.c..

- Condanna la banca convenuta alla rifusione delle spese processuali, che liquida, in applicazione del D.M. n. 10.03.2014 n. 55, in complessivi € 21.887,00, di cui € 500,00 per esborsi ed anticipazioni ed € 21.387,00, oltre rimborso spese generali ed oltre I.V.A., C.P.A., se dovuti come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. X, difensore della società attrice dichiaratosi antistatario, ex art. 93 c.p.c..

- Pone definitivamente a carico di Beta s.p.a. il compenso provvisoriamente liquidato in corso di giudizio favore del C.T.U. dott. G. con decreto del 25.11.2015 agli atti.

Così deciso in Massa, il 21.12.2017.